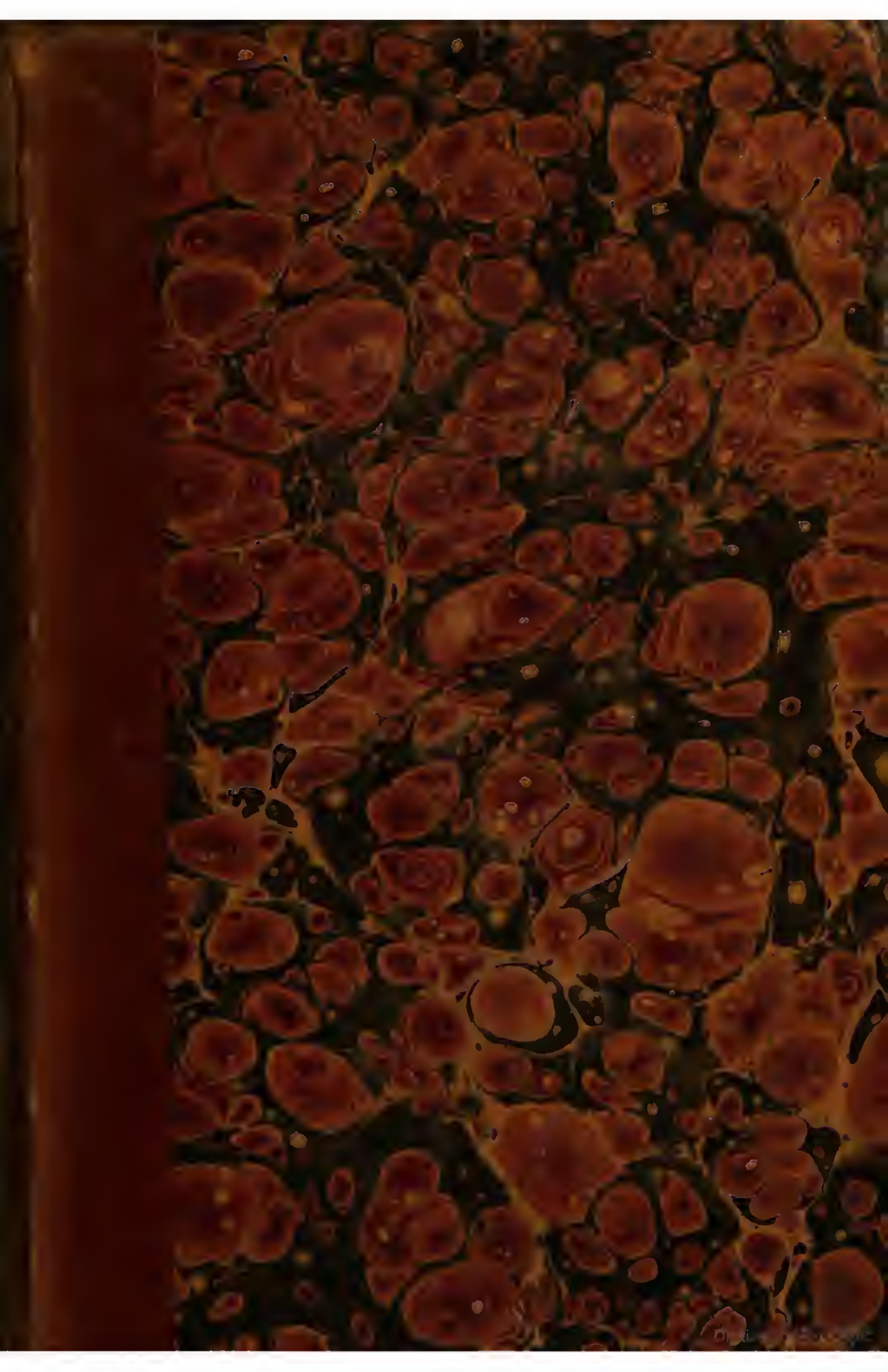

Digitized by Google

Palat LII 78

Digitized by Google

590937

ISTRUZIONE

PRATICA

PE' CONFESSORI

A FEDELMENTE E SANTAMENTE AMMINISTRARE IL S. SACRAMENTO DELLA PENITENZA

SECONDO LA DOTTRINA DEL RITUALE ROMANO

COMPOSTA DA MONSIGNOR

NICOLÒ TERZAGO

VESCOVO DI NARNI.

Notabilmente accresciuta d' importantissime aggiunzioni di teologi accreditati.

TOMO I.

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III NAPOLI

IN NAPOLI

NELLA STAMPERIA DELLA SOCIETA' FILOMATICA.

1839.

L' EDITORE.

I pregi di quest'opera e il conto fattone da' Teologi italiani, se tutt'altro mancasse, resterebbero pienamente assicurati dalle tante edizioni fattesene nelle tipografie d'Italia. L'autore che la compose fu il dottissimo o zelantissimo Vescovo di Narni Monsignor Terzago. Ristampata dopo la morte di lui da Francesco Pezzana in Venezia, comparve arricchita di commendevoli ed opportune aggiunzioni tolte dalle opere della s. m. di Benedetto XIV. dal P. Filippo M. Gherardi Min. Conventuale.

Così ben ampliata quest'opera è stata riprodotta per la quarta volta da' tipi napoletani con copiose aggiunzioni del dotto e pio Teologo D. Vincenzo de Majo; per lo che cresciuta poco men che del doppio, si è dovuta ripartire in due benchè piccoli volumi: e con siffatte aggiunzioni si dà riprodotta in questa quinta edizione. Solamente è da avvertire, che l'editore ha omesso alcune cose che il mentovato sig. de Maio vi aveva aggiunte, l'appendice particolarmente che tratta de' casi riservati nella Diocesi Napoletana per comodo de' Confessori della medesima. Desideroso di toglierne ogni superfluo, qual'è visibilmente l'aggiunzione di que' casi pe' confessori delle altre Diocesi di tutto il regno, si è studiato di arricchirla di altri insegnamenti e dottrine

riguardanti più direttamente le intenzioni e il disegno dell'autore; cioè di *dirigere praticamente i Confessori a fedelmente e santamente amministrare il S. Sacramento della Penitenza secondo la dottrina del Rituale Romano.* Opportunamente ne' propri luoghi saran citati gli Autori da cui si son tratte cosiffatte aggiunzioni.

INDICE

DELLE MATERIE CHE SI CONTENGONO IN QUESTO PRIMO TOMO.

Dottrina del Rituale Romano . . . pag. v
Si presenta ad un Esaminatore Sinodale un Sacerdote, il quale così parla 1
Del ministero del Sacramento della penitenza. 4
Del soggetto capace del Sacramento della penitenza 12
Dell' obbligo di ricevere il Sacramento della penitenza, e quando 16
Della materia rimota del Sacramento della penitenza 26
Della materia prossima, e primieramente del dolore, e proposito 28
Della integrità, ed altre condizioni della Confessione 34
Della penitenza, che impone il Confessore . 43
Della forma del Sacramento della penitenza . 47
Potestà, o sia giurisdizione del Confessore. . 50
Della bontà di vita, scienza, e prudenza del Confessore 58
Del sigillo Sacramentale 63
Dell'uffizio del Confessore come Giudice Medico, e Dottore 70
Diversità del peccato, come si conosca. . . . 81
Se il peccato mortale possa diventar veniale, e come 84
De' peccati contro la Fede 93
De' peccati contro la Speranza. 123
De' peccati contro la Carità riguardo a Dio . 127
De' peccati contro la Carità riguardo al prossimo. 131

De' peccati contro la giustizia commutativa, e primo per riguardo ai beni del corpo. . . 147
De' peccati contro la giustizia commutativa riguardo alla buona fama. 160
De' peccati contro la giustizia commutativa riguardo ai beni temporali 172
Di altri peccati contro la giustizia commutativa riguardo all' obbligo di restituire 183
De' contratti necessarj a sapersi da ogni Confessore; e come si possa in essi peccare. . . 194
Condizione de' contratti di vendita a credenza, e del contratto della vendita, e compra. 222
De' peccati contro la giustizia distributiva . . 228
De' peccati contro la giustizia vendicativa . . 231
De' peccati contro la giustizia legale. 233
De' peccati contro la Religione 243
Di altri peccati, che sono contro la religione per Excessum, *e* per Defectum 268
De' peccati contro la pietà verso i parenti. . 284
De' peccati contro l'osservanza, e contro l'ubbidienza verso i superiori 286
De' peccati contro la sobrietà, e contro il precetto del digiuno 289
De' peccati contro la castità 300
De' peccati contro l' umiltà 314
Delle virtù, che di lor natura obbligano solo a peccato veniale, e come si possa gravemente peccare contro di esse 315
Del peccato veniale, se possa diventar mortale 324

DOTTRINA DEL RITUALE ROMANO.

De' Sacramento Poenitentiæ.

Sanctum Poenitentiæ Sacramentum ad eos, qui post Baptismum lapsi sunt, in gratiam Dei restituendos a Christo Domino institutum, eo diligentius administrandum est, quo frequentior est ejus usus; et quo plura requiruntur ad illud recte, digneque tractandum, ac suscipiendum. Cum autem ad illud constituendum tria concurrant, Materia, Forma, et Minister: illius quidem remota materia sunt peccata; proxima vero sunt actus Poenitentis, nempe Contritio, Confessio, et Satisfactio: Forma autem, illa absolutionis verba: Ego te absolvo *etc. Minister denique est Sacerdos habens potestatem absolvendi, vel ordinariam, vel delegatam. Sed si periculum mortis immineat, approbatusque desit Confessarius, quilibet Sacerdos a quibuscumque censuris et peccatis potest absolvere. In ejus Ministro requiritur etiam Bonitas, Scientia, atque Prudentia, cum Sigillo secretæ Confessionis sub exacto perpetuoque silentio. Quibus, et aliis ad id opportunis, ut optime sint instructi, omni studio curare debent Confessarii.*

In primis meminerit Confessarius, se Judicis pariter, et Medici personam sustinere, ac divinæ Justitiæ simul, et Misericordiæ Ministrum a Deo constitutum esse, ut tamquam Arbiter inter Deum et homines honori divino, et Animarum saluti consulat.

Ut ergo recte judicare queat, discernens inter lepram et lepram, et tamquam peritus Medicus Animarum morbos prudenter curare, et apta cuique remedia applicare sciat, quantam potest maximam ad id scientiam, atque prudentiam, tum assiduis ad Deum precibus, tum ex probatis Auctoribus, præsertim a Catechismo Romano, et prudenti consilio peritorum, studeat sibi comparare.

Sciat casus, et censuras Sedi Apostolicæ, et ordinario suo reservatas, et suæ cujusque Ecclesiæ constitutiones, easque diligenter observet.

Denique hujus Sacramenti doctrinam omnem recte nosse studebit, et alia ad ejus administrationem necessaria: atque in hoc ministerio ita procedat, ut infra præscribitur.

Ordo ministrandi Sacramentum Pœnitentiæ.

» *Sacerdos ad audiendum Confessionem vocatus, promptum, facilemque se præbeat, ac priusquam ad audiendum accedat, si tempus suppetat, ad hoc ministerium recte, sancteque obeundum, divinum auxilium piis precibus implorabit.*

In Ecclesia, non autem in privatis ædibus Confessiones audiat, nisi ex causa rationabili, quæ cum inciderit, studeat tamen id decenti ac patenti loco præstare.

Habeat in Ecclesia sedem confessionalem, in qua sacras Confessiones excipiat, quæ sedes patenti, conspicuo, et apto Ecclesiæ loco sit posita, crate perforata inter Poenitentem, et Sacerdotem instructa.

Superpelliceo, et stola violacei coloris utatur, prout tempus, vel locorum feret consuetudo.

Poenitens, si opus fuerit, admoneatur, ut qua decet humilitate mentis, et habitus accedat, et flexis gentibus signo Crucis se muniat.

Mox Confessarius inquirat de illius statu (nisi aliter notus fuerit) et quampridem sit confessus; et an impositam poenitentiam adimpleverit; num rite atque integre alias confessus fuerit; num conscientiam suam, ut debet, prius diligenter discusserit.

Quod si Poenitens aliqua censura, vel casu reservato sit ligatus, a quo ipse non possit absolvere, non absolvat, nisi prius obtenta facultate a superiore.

Si vero Confessarius pro personarum qualitate cognoverit Poenitentem ignorare Christianæ Fidei rudimenta, si tempus suppetat, eum breviter instruat de articulis Fidei, et aliis ad salutem cognitu necessariis, et ignorantiam ejus corripiat, illumque admoneat, ut ea postmodum diligentius addiscat.

Tum Poenitens Confessionem generalem latina, vel vulgari lingua dicat, scilicet: Confiteor, etc. vel saltem utatur his verbis. Confiteor Deo omnipotenti, et tibi Pater. *Peccata sua exinde confiteatur, adjuvante, quotiescumque opus fuerit, Sacerdote, qui Confitentem non reprehendat, nisi finita, ut dicetur, Confessione: neque interpellabit, nisi opus fuerit aliquid melius intelligerere: proinde fiduciam ei præbeat, et humaniter suggerat, ut omnia peccata sua rite et integre confiteatur, remota*

stulta illa quorumdum verecundia, qua præpediti, suadente Diabolo, peccata confiteri non audent.

Si Poenitens numerum, et species, et circumstantias peccatorum explicatu necessarias non expresserit; eum Sacerdos prudenter interroget.

Sed caveat, ne curiosis, aut inutilibus interrogationibus quemquam detineat, præsertim juniores utriusque sexus, vel alios de eo quod ignorant, imprudenter interrogans, ne scandalum patiantur, indeque peccare discant.

Demum audita Confessione, perpendens peccatorum, quæ ille admisit, magnitudinem, ac multitudinem pro eorum gravitate, ac Poenitentis conditione, opportunas correptiones, ac monitiones, prout opus viderit, paterna charitate adhibebit, et ad dolorem, et contritionem efficacibus verbis adducere conabitur, atque ad vitam emendandam, ac melius instituendam inducet, remediaque peccatorum tradet.

Postremo salutarem, et convenientem satisfactionem, quantam spiritus, et prudentia suggesserit, injungat, habita ratione status, conditionis, sexus, et ætatis, et item dispositionis Poenitentium, videatque, ne pro peccatis gravibus levissimas poenitentias imponat, ne, si forte peccatis conniveat, alienorum peccatorum particeps efficiatur. Id vero ante oculos habeat, ut satisfactio non sit tantum ad novæ vitæ remedium, et infirmitatis medicamentum, sed etiam ad præteritorum peccatorum castigationem.

Quare curet, quantum fieri potest, ut contrarias peccatis poenitentias injungat, veluti avaris eleemosynas, libidinosis jejunia, vel alias carnis afflictiones, superbis humilitatis officia, desidiosis devotionis studia. Rarius autem, vel serius confitentibus, vel in peccata facile recidentibus utilissimum fuerit consulere, ut sæpe, puta semel in mense, vel certis diebus sollemnibus, confiteantur, et si expediat, communicent.

Poenitentias pecuniarias sibi ipsis Confessarii non applicent, neque a Poenitentibus quidquam, tamquam ministerii sui præmium petant, vel accipiant.

Pro peccatis occultis, quantumvis gravibus, manifestam poenitentiam non imponant.

Videat autem diligenter Sacerdos, quando, et quibus conferenda, vel neganda, vel differenda sit absolutio, ne absolvat eos, qui talis beneficii sunt incapaces, quales sunt, qui nulla dant signa doloris, qui odia, aut inimicitias deponere, aut aliena, si possunt, restituere, aut proximam occasionem peccandi deserere, aut alio modo peccata derelinquere, et vitam in melius emendare nolunt; aut qui publicum scandalum dederunt, nisi publice satisfaciant, et scandalum tollant; neque etiam eos absolvat, quorum peccata sunt Superioribus reservata.

Si vero quis confiteatur in periculo mortis constitutus, absolvendus est ab omnibus peccatis, et censuris, quamtumvis reservatis, (cessat enim tunc omnis reservatio) sed prius si potest, cui debet, satisfaciat. At si peri-

culum evaserit, et aliqua ratione Superiori, a quo alias esset absolvendus, se sistere teneatur, cum primum poterit, coram eo se sistat, quidquid debet præstiturus.

Quod si inter confitendum, vel etiam antequam incipiat confiteri, vox, et loquela ægro deficiat; nutibus, et signis conetur, quoad ejus fieri poterit, peccata Poenitentis cognoscere. Quibus utcumque vel in genere, vel in specie cognitis, vel etiam, si confitendi desiderium sive per se, sive per alios ostenderit, absolvendus est.

Meminerit porro Sacerdos, ægris non esse injungendam gravem, aut laboriosam poenitentiam; sed indicandam tantum illam, quam si convaluerint, opportuno tempore peragant. Interim juxta gravitatem morbi aliqua oratione, aut levi satisfactione imposita, et acceptata, absolvantur, prout opus fuerit etc. »

SI PRESENTA AD UN ESAMINATORE SINODALE UN SACERDOTE, IL QUALE COSÌ PARLA.

Sacerdote. Per insinuazione del mio Prelato mi presento a V. S. Reverendissima; acciò m' interroghi se mi ritrovi capace per ascoltare le Confessioni; giacchè più volte esso Prelato mi ha esortato efficacemente a prendere questo carico con mia grande ripugnanza, riflettendo, quante doti debba avere un buon Confessore per non gravare la propria coscienza, e quella de' Penitenti nell' esercitare impiego così santo, ed insieme così pericoloso: ma stanti le premure del mio Superiore, ho stimato bene di sagrificarmi alla divina volontà.

Esaminatore. Lodo sommamente lo zelo, che V. S. dimostra per la salute delle Anime, e la pronta ubbidienza verso il suo Prelato; giacchè questo è un segno della vocazione del Signore nella persona di V. S. per un tale e tanto impiego: essendo cosa da piangere nel vedere sì grande numero di Sacerdoti ignoranti, oziosi, e sfaccendati, che per il poco zelo, che hanno della salute dell' Anime: e per fuggire la fatica di studiare, ripugnano di ascoltare le Confessioni, sotto pretesto del pericolo di gravare la propria coscienza: passando poi tutta la vita in ciance, e perdimento di tempo, ed

anche in conversazioni improprie allo stato loro, ed intanto: *Parvuli quaerunt panem, et non est qui frangat eis: Tren. 4. 4.* Onde dubito assai, che alcuni Sacerdoti non abbiano da essere dal Divin Redentore gravemente giudicati: perciocchè avendo ricevuto nella loro Sagra Ordinazione due grandi talenti, uno sopra il Corpo vero di Gesù Cristo, cioè di celebrare il tremendo Sacrifizio della Messa, e l'altro sopra il Corpo mistico, che è la Chiesa, cioè d'assolvere dai peccati; si contentano di trafficare solo il primo, e Dio sa come! non curandosi di trafficare l'altro talento, tenendolo ozioso in tutta la vita per fuggire la fatica, e lo studio, che si richiede a bene trafficarlo.

Ma non è meno deplorabile la presunzione di taluni, che con poco capitale di studio pretendono di strappare dagli Esaminatori l'attestato dell'idoneità di udire le Confessioni per ottenerne poi la facoltà dal Vescovo; lagnandosi, se non l'ottengono, come di troppo rigore, ai quali però si deve porre sotto gli occhi ciò, che scrisse il P. Campioni già Esaminatore in Roma del Clero nella sua Istruzione per li Confessori, Tom. I. Cap. I. num. 22.

Sciat igitur Sacerdos anhelans audire Confessiones hæc sequentia. 1. Si pro fine principali intendat stipendium, peccat gravissimo simoniæ mentalis peccato toties, quoties renovat hunc actum. 2. Agnoscens, vel debens agnoscere se omnino insufficientem au-

diendis Confessionibus, peccat, quando examini se exponit, et quando petit; vel accipit literas patentales Episcopi, vel alio modo acceptat jurisdictionem. 3. *Peccat toties, quoties audit Confessiones, committens tot Sacrilegia, quot audit Pœnitentes.* 4. *Est reus omnium Sacramentorum, quae confert invalide, V. G. si absolvit a reservatis etc.* 5. *Est reus omnium injustitiarum, quas committit Pœnitens, V. G non restituendo, ubi obligatur restituere, et illum Confessarius ex ignorantia graviter culpabili deobligavit; in quo casu obligatio restituendi cumulatur Confessario, cum omnibus conditionibus adnexis restitutioni, quod statim teneatur ad omnia damna etc.* 6. *Insuper est reus peccatorum, quae committendi periculo se exponit, etiamsi actu per accidens non committat.* 7. *Etiamsi neminem audiat, si est paratus audire quemlibet ad se venientem, reus est tot sacrilegiorum, quot paratus est committere, et magis est reus in hoc genere, quam publica Meretrix in suo, quia in quolibet loco haec potest habere pauciores concurrentes, quam Confessarius, sed praesertim in Urbe populosa, et in Ecclesia magnae frequentiae.* 8. *Peccat toties, quoties advertens se omnino insufficientem, non adhibet debitam diligentiam, ut per studium competens fiat sufficiens, etc.*

*

Esam. Per incominciare dunque il nostro Esame, mi dica: Il sacramento della Penitenza da chi, e per quale fine è stato istituito?

Conf. Risponderò colle parole del Rituale Romano: *Sanctum Pœnitentiae Sacramentum ad eos, qui post Baptismum lapsi sunt, in gratia Dei restituendos a Christo Domino institutum est.*

Esam. Che significano quelle parole del Rituale, che seguitano ivi: *Plura requiruntur ad illud recte, digneque tractandum, ac suscipiendum?*

Conf. Significano, che molte condizioni si richiedono così nel Ministro, come nel Penitente; acciò validamente, e lecitamente sia amministrato, e ricevuto questo Sacramento.

Esam. Qante, e quali condizioni si richiedono nel Ministro per validamente amministrarlo?

Conf. Se ne richiedono cinque. 1. La Potestà dell' Ordine. 2. La Potestà della giurisdizione. 3. L' intenzione. 4. Che sappia, e proferisca le parole dell' assoluzione. 5. Che non sia scomunicato vitando, o dichiarato sospeso, o irregolare col cedolone.

Esam. Spieghi li fondamenti di ciascuna delle suddette condizioni.

Conf. 1. Nel Ministro si richiede la Potestà dell'Ordine Sacerdotale, conforme ha definito il Concilio di Trento *Sess.* 14. *de Sacramen. Pœnit. Can.* 10. contro alcuni E-

retici, che asseriscono, potere ogni Fedele battezzato assolvere da' peccati.

Questa podestà dell' Ordine non può in verun modo competere alle Donne, per ragione che la Donna è in istato di soggezione, particolarmente intorno all' affare del governo Ecclesiastico, dicendo l' Apostolo nella let. 1. a' Corint. c. 14. *Mulieres in Ecclesiis taceant, non enim permittitur eis loqui*; ed Innocenzo III. (*Extrav. de Pœnit. et remis. Cap. Nova*) in questo modo rescrisse: *Nova quaedam nostris sunt auribus intimata, quod Abbatissae Moniales proprias benedicunt, ipsarum quoque confessiones in criminibus audiunt, et legentes Evangelium praesumunt publice praedicare. Cum igitur id absonum sit pariter et absurdum, mandamus, quatenus ne id de caetero fiat, curetis firmiter inhibere; quia licet Beatissima Virgo Maria dignior et excellentior fuerit Apostolis universis, non illi, sed istis Dominus claves Regni Cœlorum commisit.* Che molte antiche Abbadesse abbiano impropriamente confessate le loro Monache, l' osserva il P. Martene nel suo Trat. de' Riti Ecclesiastici.

2. Si richiede la giuri-dizione, conforme parimente ha dichiarato il detto Concilio ivi cap. 7. Imperciocchè, quantunque ogni Sacerdote nella sua Ordinazione riceva la potestà di assolvere da' peccati, questa però non può esercitarsi validamente, se non sopra que' Fedeli, sopra de' quali abbia la Potestà di giurisdizione ordinaria, o delegata.

Per mancanza di Giurisdizione non si può assolvere dal semplice Sacerdote nè da veniali, nè da peccati mortali altre volte confessati: e benchè la materia sia libera, pure la sentenza è nulla, *quia actus judicii in non subditos est nullus*. Ferrari. E v' è la propos. dannata da Innocenzo XI.

3. Si richiede l' Intenzione attuale, o almeno virtuale d' assolvere, conforme parimente ha dichiarato il Conc. ivi cap. 6 in fine.

La ragione con cui si corrobora questo Dogma di nostra Fede è, che G. C. che fu Autore ed istitutore de' Sacramenti della Nuova Legge, volle che l' amministrazione de' medesimi fosse un' azione umana: ma non può dirsi azione umana, se non è libera; nè libera, se non fassi col giudizio della ragione, e con intenzione di volontà. Bened. XIV. *De Synod. Diœces. lib.* 7. *c.* 4. *n.* 3.

Da ciò s' inferisce, che il Sacramento fatto per giuoco, o scherzo senza intenzione di fare quello, che intende fare la Chiesa Cattolica è nullo ed invalido. Fra l' altre proposizioni di Lutero, Leone X. condannò la seguente l' anno 1520. *Si per impossibile confessus non esset contritus, aut Sacerdos non serio, sed joco absolveret, si tamen credat se absolutum, verissime est absolutus.* Tal errore fu condannato ancora dal Concil. di Trento *sess.* 14. *c.* 6., *e can.* 9. *de Sacr. Pœniten.*

4. Deve sapere, e profferire le parole dell' assoluzione *quoad essentialia*, come avver-

te il Conc. *cap.* 3., cioè che pronunci almeno le parole essenziali della forma.

5. Non deve esser scomunicato vitando, cioè pubblico percussore d' un Chierico, oppure scomunicato dichiarato dal suo Vescovo; e lo stesso deve dirsi d' un Sacerdote sospeso, o irregolare parimente dichiarato: imperciocchè questi resta privo della giurisdizione spirituale, così ordinaria, che delegata a tenore del Concilio di Costanza nel *Cap. Ad evitanda.*

Si eccettua però l' articolo di morte, nel quale il Concilio di Trento *sess.* 4. *cap.* 7. ha stabilito: *Ut nulla sit reservatio in articulo mortis, atque ideo omnes Sacerdotes quoslibet Pœnitentes a quibusvis peccatis, et censuris absolvere possunt.* Intorno a questo punto narra il Cardinale Albizzi *de inconstantia in Fide, Cap.* 18. *n.* 39. esser insorta controversia: *An possit Sacerdos nominatim excommunicatus, et denunciatus absolvere in articulo mortis constitutum? Dum haec transcriberem, magna insurrexit controversia in examine cujusdam Episcopi coram San. mem. Alexandro VII. Nam cum fuisset interrogatus a P. Diana, sive ab alio Examinatore, an Sacerdos nominatim excommunicatus possit absolvere existentem in articulo mortis, et Episcopus respondisset affirmative, Dominus Cardinalis Pallavicinus dixit, b. m. Fagnanum* in suis relectionibus *attestare, in S. Congregatione Concilii fuisse determinatum contrarium, et propterea*

magnus rumor insurrexit, quia videbatur opinio contraria omnibus Doctoribus, qui post Concilium scripserunt. Et revera Fagnanus in repetit. cap. Quoniam de restitutionibus, *refert Congregationem generalem Moronis, Alciati, Senonensis, Montalti, Albani, S. Sixti censuisse, non posse per doctrinam a Magistro sententiarum, S. Thomae, Durandi, Turrae Crematae, S. Antonini, Bacconi, et aliorum Theologorum ab eo citatorum. Sed quia, ut dixi, magnum murmur factum fuit, et P. Diana, et forsan aliquis alius scripsit pro opinione affirmativa, idem R. P. Fagnanus reassumpsit articulum* in Cap. Non est vobis de Sponsalibus, *et conatus est responderé omnibus argumentis in contrarium allegatis. Sed licet maxima cum diligentia fuerint requisiti libri, et regesta decretorum S. Congregationis Concilii Tridentini, dicta declaratio reperiri non potuit. Dicendum est ergo, quod declaratio praedicta facta non fuerit, vel si facta fuerit, a praedictis libris expuncta tamquam contraria communi opinioni Theologorum, qui post Concilium scripserunt: et novi etiam, quod de Anno* 1682. *tempore Pontificatus Sanctissimi Domini nostri Innocentii XI. fuerit in S. Congregatione S. Officii super ista opinione disceptatum: et cum aliqui ex Cardinalibus opinionem S. Thomae sequerentur, fuit ad trutinam revocata. Relata re ad Sanctissimum, Sanctitas sua pro sua prudentia jussit, ne super dicta opinione disceptaretur, neque in dubium amplius revocaretur,*

prout mihi asseruit R.P.M. Piazza Assessor S.Officii etc. Dunque nell'articolo della morte può assolvere lo scomunicato ec.

Esam. Quante cose si richiedono nel Ministro, acciò lecitamente assolva da' peccati?

Conf. Si richiedono cinque condizioni, 1. Che sia in grazia. 2. Che sappia le cose necessarie per amministrare questo Sacramento. 3. Che si serva della materia, e forma più sicure, lasciate le sole probabili. 4. Che non abbia qualche censura, o irregolarità occulta. 5. Che osservi puntualmente le cerimonie stabilite dalla Chiesa.

Esam. Spieghi tutte queste condizioni.

Conf. È necessario, 1. Che sia in grazia, conforme viene dichiarato nel Rituale Romano *de Administratione Sacramentorum* al §. *Quamobrem illud perpetuo curabit, ut integre, caste, pieque vitam agat (Sacerdos); nam etsi Sacramenta ab impuris coinquinari non possint, neque a pravis Ministris eorum effectum impediri; impure tamen, et indigne ea ministrantes in aternae mortis reatum incurrunt etc.*

Che si ricerchi la bontà, si raccoglie dall' istessa sua Ordinazione, con la quale gli si dà la grazia dello Spirito Santo per debitamente esercitare un tal Ministero, dicendo il Vescovo le parole di G. C. *Accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata etc. Joan.* 20.

2. Deve sapere molte cose, conforme avverte il Rituale *de Sacramento Poenitentiae*;

e specialmente deve saper distinguere il peccato mortale dal veniale; deve saper le circostanze, che mutano la specie del peccato, e quelle che solamente aggravano nella stessa specie, ma che devono spiegarsi ancora, come si dirà. Così ancora deve sapere, donde si desuma la distinzione numerica de'peccati, e tutto ciò, che spetta alla materia tanto prossima, che remota: ed alla Forma di questo Sacramento; deve sapere i casi, e le censure riservate al Papa, ed al Vescovo, e dal Vescovo; la condanna delle proposizioni, che in materia morale non si possono più seguitare ec.

3. Deve servirsi della Forma e materia sicure, lasciate le sole probabili, a tenore della prima Proposizione condannata da Innocenzo XI. *Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore etc.*

4. Non deve avere censura, e irregolarità, benchè occulte: imperciocchè quantunque queste non rendano invalida l'amministrazione di questo Sacramento, se non sono pubblicate; pure pecca mortalmente il Sacerdote, che scientemente in tale stato lo amministra, come si ha nel Cap. finale *de Clerico excom. ministrante.*

5. Finalmente deve osservare tutti li Riti prescritti dalla Chiesa: onde il Concilio di Trento *Sess. 7. Can.* 13. dichiarò: *Si quis dixerit receptos Ecclesiae Catholicae Ritus in solemni Sacramentorum administratione ad-*

hiberi consuetos, *aut contemni*, *aut sine peccato a Ministro pro libito omitti posse*, *anathema sit.*

Esam. Giacchè ha detto, che per amministrare senza peccato il Sacramento della Penitenza debba il Sacerdote essere in grazia, desidero sapere, se volendo confessare, e trovandosi in peccato mortale, debba prima confessarsi, avendo in pronto il Confessore; o basti che faccia un atto di contrizione?

Conf. Il Rituale di sopra citato al §. *Quamobrem*, risponde al dubio così: *Sacerdos ergo si fuerit peccati mortalis sibi conscius(quod absit) ad Sacramentorum administrationem non audeat accedere; nisi prius corde pœniteat; sed si habeat copiam Confessarii, et temporis, locique ratio ferat, convenit confiteri.* Dicendo dunque solamente, che *convenit*, e *non debet confiteri*, non potrà condannarsi di sacrilegio quel Sacerdote, che premessa solamente la contrizione perfetta, amministri questo Sacramento senza confessarsi, benchè abbia in pronto il Confessore; ma perchè l'atto della vera contrizione è assai difficile, sarà più sicuro di confessarsi, come ammonisce il Catechismo Romano *de Sacramento Pœnitent. num.* 45.

Esam. Avendo detto, che per la lecita amministrazione di questo Sacramento sia necessario al Ministro di servirsi della materia e forma sicure, lasciate le solo probabili, stante la condanna della prima Proposizione di Innoc. XI. desidero un esempio pratico in questo stesso Sacramento.

Conf. Essendo sentenza probabile, che la forma essenziale di questo Sacramento sieno solamente queste tre parole, *Ego te absolvo*, senza aggiungere *a peccatis tuis*, e che sia valida l'assoluzione data colle sole suddette tre parole; stante la proposizione condannata, e l'autorità di gravissimi Dottori, i quali richiedono per la forma essenziale tutte quelle parole: *Ego te absolvo a peccatis tuis*: non può negarsi, che questa essendo la più sicura, debba seguirsi a tenore della suddetta condanna: imperciocchè, seguendo la prima opinione, si pone a pericolo di nullità il Sacramento; il che non succede, seguendo la seconda.

Del soggetto capace del Sacramento della Penitenza.

Esam. Avendo assegnato quante cose si richiedono nel Ministro del Sacramento della Penitenza per validamente, e lecitamente amministrarlo: mi dica ora quante se ne richiedono nel Penitente per validamente, e lecitamente riceverlo?

Conf. Si richiedono sei condizioni. 1. Che sia battezzato. 2. Che abbia qualche peccato attuale o della vita passata. 3. Che abbia dolore soprannaturale de' peccati commessi con proposito di non commetterli più. 4. Che abbia almeno l'intenzione abituale di ricevere questo Sacramento. 5. Che dica tutti li peccati mortali, de' quali dopo un diligente e-

same si ricorda. 6. Che non sappia di avere qualche scomunica.

Esam. Mi spieghi ciascuna delle dette condizioni.

Conf. 1. È necessario, che sia battezzato: imperciocchè Gesù Cristo ha istituito questo Sacramento per rimettere i peccati commessi dopo il Battesimo; onde dice il Rituale: *Sanctum Paenitentiae Sacramentum ad eos, qui post Baptismum lapsi sunt, in gratiam Dei restituendos a Christo Domino institutum est.*

2. È necessario, che abbia qualche peccato attuale, o peccato della vita passata, essendo i peccati la materia rimota di questo Sacramento, come aggiunge ivi il Rituale: *Illius quidem remota materia sunt peccata.*

3. È necessario, che abbia dolore soprannaturale de' peccati commessi, essendo questo la materia prossima, dicendo il Rituale ivi: *Proxima vero sunt actus Poenitentis, nempe contritio etc.*

4. È necessario, che abbia almeno l' intenzione abituale di ricevere questo Sacramento, non richiedendosi nel penitente sempre l' attuale, o virtuale, conforme è necessaria nel ministro: perchè questi opera in nome di Gesù Cristo, onde come agente, si richiede in esso l' intenzione attuale, o virtuale: il suscipiente poi è solamente paziente, perciò basta in esso l' intenzione abituale. Quindi se uno dopo dato qualche segno di dolore, o di volersi confessare, resta assalito da un accidente, nè può dare altro segno, può, e deve assolversi.

5. È necessario dire tutti i peccati mortali, de' quali dopo un esame diligente uno si ricorda: imperciocchè siamo obbligati di confessarci di tutti i peccati mortali non mai confessati, de' quali ci ricordiamo; talmentechè lasciandosi a posta qualche peccato mortale, o lasciandosi per negligenza di un diligente esame, non è valida la confessione; perciò il Concilio di Trento *Sess.* 14. *cap.* 3. *de Sacr. Pœn.* ha dichiarato: *Oportet a Pœnitentibus omnia peccata mortalia, quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habent, in confessione recensere.*

6. Non deve il Penitente essere incorso in scomunica, non potendosi ricevere l' assoluzione de' peccati, se prima non si è sicevuta l' assoluzione da quella, come si ha nel cap. *Alma mater de Sent. Excom. in* 6. e peccherebbe gravemente, se sapendo di essere scomunicato, prima d'ottenere l'assoluzione della scomunica, ricevesse il Sacramento della Penitenza: onde il Sacramento resterebbe nullo: Quindi S. Tommaso *in* 4. *sentent. dist.* 24 *art. primo ad secundum* scrive: *Cum excommunicatus non sit particeps Sacramentorum Ecclesiae, Sacerdos non potest absolvere excommunicatum a culpa, nisi sit prius absolutus ab excommunicatione.* Lo stesso deve dirsi di quelli, che hanno dato causa all' interdetto, i quali neppure possono ricevere il Sacramento della Penitenza, se prima non vengono assoluti dall' interdetto, come si dispone nel cap. cit. *Alma mater.*

7. Se poi un Penitente incorso nella scomunica con l'ignoranza di questa si confessa con buona fede, vogliono alcuni autori, che non resti assoluto dai peccati, stante la scomunica contratta, che priva della participazione passiva de' Sacramenti; benchè altri più comunemente ciò neghino, quando però l'ignoranza è incolpabile.

Esam. Ora mi accenni ciò, che si richiede nel Penitente, acciocchè lecitamente, e con frutto riceva questo Sacramento?

Conf. Si richiede primieramente, che abbia le disposizioni necessarie per la giustificazione, che sono la Fede, la Speranza, il santo timore, dolore soprannaturale, il principio dell'amor di Dio, il proposito di non più peccare, e di osservare tutta la santa legge di Dio, secondo insegna il Concilio di Trento *Sess.* 6. *cap.* 6. e il Catechismo Rom. *de Sacr. Pænit.* al n. 5. e 7. Secondariamente non deve ricevere questo Sacramento scientemente da un Ministro indegno, o scomunicato, o sospeso, benchè tollerato. Imperciocchè il Ministro indegno, o scomunicato, o sospeso, anche tollerato, non può amministrare i Sacramenti senza peccato, come si dice nel cap. finale, *De Cleric. excommunic. minist.* Onde, quando un Penitente ha la scienza dell'indegnità del Ministro, benchè questi sia pronto ad amministrare i Sacramenti, anzi sia ancora obbligato ad amministsarli per la cura dell'anime, che esercita: tuttavia non può il Penitente senza ur-

gente necessità domandarli o riceverli da questo, perchè coopererebbe al peccato di lui, e perciò peccherebbe ancora esso, come s' inferisce da S. Tommaso 2. 2. q. 78. art. 4. È vero bensì, che rispetto al proprio Pastore, o da chi fa le sue veci non si ricerca tanta necessità, quanta se n'esige da chi non è Parroco.

Dell' obbligo di ricevere il Sacramento della Penitenza, e quando.

Esam. Mi dica, se i Cristiani hanno obbligo di ricevere il Sacramento della Penitenza?

Conf. I Cristiani adulti, che hanno peccato mortalmente dopo il Battesimo, sono obbligati per precetto divino ed ecclesiastico di ricevere questo Sacramento; talmentechè non possono ritornare nello stato della grazia, se attualmente nol ricevono; o pure con il proposito di confessarsi, non sieno contriti de' loro peccati.

Esam. Mi spieghi, quando obblighi il precetto divino, e quando l' ecclesiastico di confessarsi?

Conf. Il divino principalmente obbliga nell' articolo, e pericolo di morte, ed alcune volte nel tempo della vita: Catechismo Rom. n. 45. Per il precetto ecclesiastico il Concilio Lateranense IV. cap. *Omnis utriusque sexus, de pœnit. et rem.* determinò, che questo precetto almeno una volta l' anno si adem-

pisse da' Cristiani. Il che secondo la consuetudine lodevolmente introdotta dalla Chiesa, come dice il Concilio di Trento *Sess.* 14. *c.* 5. suole adempirsi nel tempo Pasquale, nel quale precisamente i Cristiani adulti vengono anche obbligati dal suddetto canone di ricevere la Santissima Comunione, la quale non può riceversi da chi abbia peccato mortalmente, benchè sia perfettamente contrito, se prima attualmente non si confessa: conforme ha dichiarato lo stesso Concilio *Sess.* 13. *de Euch. c.* 7.

Esam. Dunque un Cristiano che non ha peccato mortalmente, non sarà tenuto a confessarsi nel tempo Pasquale, o pure nel termine dell'anno, essendochè il precetto ecclesiastico di confessarsi una volta l'anno non è un nuovo precetto imposto dal Concilio Lateranense; ma solamente una determinazione dell'osservanza del precetto divino, il quale non obbligando, se non che alla Confessione de' peccati mortali, ne siegue, che chi in tutto l'anno non ha peccato mortalmente, non sia obbligato di confessarsi neppure nel tempo Pasquale?

Conf. S. Tommaso in 4. *dist.* 17 *q.* 3. *art.* 1. *quaestiunc.* 3. con altri gravi autori è di parere, che chi non ha peccato mortalmente in tutto l'anno, tuttavia sia obbligato dal precetto ecclesiastico a confessarsi una volta l'anno almeno, e ciò nel tempo Pasquale: primieramente acciò ciascuno si riconosca peccatore; secondariamente acciò con più riverenza

riceva nella Pasqua la Santissima Comunione; in terzo luogo acciò il Parroco riconosca la sua pecorella. Altri però vogliono, che basti in tal caso di presentarsi al suo pastore, dichiarandosi di non aver alcun peccato grave da confessare, nè sia tenuto all' attuale Confessione. Ma perchè la pratica della Chiesa osserva il contrario, dovrà seguitarsi la sentenza di S. Tommaso.

Esam. Essendo tutti i Cristiani, che hanno peccato mortalmente, obblig ti da precetto divino a confessarsi, mi dica, se questo precetto obblighi subito, che un fedele ha peccato mortalmente?

Conf. Rispondo con S. Tommaso nel supplemento *qu.* 6. *art.* 5. non essere obbligato a subito confessarsi: ma a subito pentirsi: imperciocchè essendo il precetto divino di confessarsi, precetto affermativo, non obbliga sempre; ma sempreché la cristiana prudenza secondo le regole del Vangelo, e della Chiesa lo fa stimare necesssario.

Avverte però bene S. Bonaventura In 4. *distinct.* 17. *q.* 2. *p.* 2. *Consilium sanum est, ut omnes qui in mortale peccatum lapsi sunt, quam citius possunt, confiteantur, non enim videtur vere contritus, qui tam longo tempore vulnus peccati portat occultum. Thes. Resol. Sac. Congr. Concil. tom.* 4. *pag.* 90. Ciò comprende ancora i Sacerdoti, i quali sono obbligati celebrar la Santa Messa; non essendo permesso a questi, se non premessa la sagramental Confessione, dir Messa, se abbian

modo di confessarsi, *modo non desit illis copia Confessarii. Quod si necessitate urgente Sacerdos absque praevia confessione celebraverit, quam primum confiteatur.* Così stabilì il Concilio di Trento *Sess.* 13. *de Euch.c.*7.

Alcuni hanno insegnato, le parole del Concilio non aver forza di precetto, ma di consiglio. Altri poi giudicarono, che quella parola *quam primum* si debba intendere della prima confessione, che a suo tempo, quando gli paresse, farebbe il Sacerdote. Tali asserzioni però sono state condannate dal Decreto di Aless. VII. 18 marzo 1666 nelle propos. 38 e 39. Non per questo son tolte tutte le controversie. I moralisti comunemente son di parere, che per adempimento del precetto del Concilio sia sufficiente, se il Sacerdote si confessa fra tre giorni.

Per le monache le quali secondo il Concilio di Trento devono confessarsi almeno una volta al mese, e ricevere la Sagrosanta Eucaristia secondo la Comune de' Dottori, essendo consiglio, non ha luogo la suddetta dottrina. Reginal. *in prax. fori pænit. lib.* 20. *num.* 73. in fine. Donat. *in praxi rerum Regul. tom.* 4. *tract.* 13. *q.* 1.

Esam. Dunque un Cristiano, che si ritrova aver peccato mortalmente, e che ha lasciato passare un anno senza confessarsi, avrà commessi due peccati mortali, uno contro il precetto divino, e l' altro contro l' Ecclesiastico?

Conf. Farà un sol peccato mortale: imperocchè quando concorrono il precetto divino

ed umano a comandare una istessa cosa per lo stesso motivo, non si commette se non un sol peccato colla trasgressione dell' uno e dell' altro. Così benchè l' omicidio venga proibito dalla legge divina, ed umana, chi lo commette non fa se non un sol peccato mortale per la ragione suddetta.

Esam. Se un fedele ha lasciato di confessarsi, passato l' anno, benchè avesse peccati mortali, sarà tenuto l'anno seguente di confessarsi due volte, cioè una volta per l' omissione della Confessione dell' anno passato, e la seconda per adempire al precetto dell' anno corrente?

Conf. Chi non si è confessato l'anno scorso avendo peccati mortali, è tenuto quanto prima di confessarsi l' anno corrente: imperciocchè il precetto della Confessione annua è assoluto, non già affisso all' anno scorso, conforme è affissa al giorno d'oggi la recitazione dell'Ore canoniche; talmentechè il Beneficiato nel giorno di domani non è tenuto di recitarle due volte; ma chi ha lasciato di confessarsi l'anno scorso, è tenuto l' anno corrente confessarsi quanto prima, e poi di bel nuovo nel tempo Pasquale, se si trova in peccato mortale: e lasciando ancora questa Confessione commetterà un nuovo peccato, e così peccherà doppiamente, per non aver adempito al precetto della Confessione dell' anno scorso, e del corrente.

Esam. Dunque quel fedele, ch'è stato cinque o sei anni senza confessarsi dovrà in que-

st' anno corrente confessarsi cinque, o sei volte, e di più confessarsi ancora nel tempo Pasquale per l'anno corrente?

Conf. Basterà, che in quest' anno, quanto prima avrà il comodo, si confessi una sola volta, e si accusi di tutti gli anni ne' quali ha lasciata la Confessione: di poi sarà tenuto di confessarsi nell'anno corrente nel tempo Pasquale: anzi se si confessa in quest' anno nel tempo Pasquale, soddisfa a tutte le Confessioni tralasciate negli anni scorsi, ed insieme all'obbligo, che ha di confessarsi in quest'anno.

Esam. Dunque ancora quegli, che si è trovato in pericolo, o in articolo di morte, e che non si è confessato, benchè avesse il comodo di farlo, ed era a ciò obbligato dal precetto divino, sarà obbligato quanto prima a confessarsi anco passato detto pericolo?

Conf. Ha peccato mortalmente; ma non resta obbligato a confessarsi quanto prima, ma a pentirsi subito; perchè quando obbliga un precetto a far qualche cosa per la circostanza d' un tempo determinato, passato quel tempo, benchè abbia peccato per non aver adempito al precetto; tuttavia non è tenuto in altro tempo ad adempirlo: imperciocchè tal precetto non obbligava, se non determinatamente in quel tempo preciso. Così quegli, che ogni Domenica non sente la Messa, non sarà tenuto dimani a sentirla; e quegli, che ogni vigilia ha trasgredito il precetto del digiuno, non sarà obbligato dimani a digiunare. Non così deve dirsi del precetto della Confessione annua:

imperocchè tal precetto è assoluto, e non è legato a quest' anno; ma acciocchè non venga differito l' adempimento di tal precetto più di quest' anno; onde non resta ristretto alla circostanza, o condizione del tempo, conforme si è quello di confessarsi nell' articolo, o pericolo della morte.

Esam. Se un Penitente, il quale si è confessato in quest' anno nel tempo Pasquale de' soli peccati veniali, che aveva, prima che termini l' anno incorresse in qualche peccato mortale, sarà obbligato di confessarsi di nuovo, talmentechè non facendolo peccbi?

Conf. Rispondo di sì, perchè il precetto dell' annua Confessione è precetto ecclesiastico insieme, e divino: e perchè questo obbliga a confessarsi de' peccati mortali, e la Chiesa ha determinato, che ogni anno si faccia tal Confessione, ne siegue che chi ha peccato mortalmente dopo la Confessione fatta nel tempo Pasquale de' soli peccati veniali resta obbligato dal precetto divino, prima che termini l' anno a confessarsi de' mortali; avendo colla prima Confessione soddisfatto solamente al precetto ecclesiastico, e dovendo colla seconda soddisfare al precetto divino: onde peccherà mortalmente, se lascerà scorrere tutto l' anno senza confessarsi.

Esam. Perchè nel Canone citato del Concilio Lateranense vengono obbligati alla Confessione annuale tutti i fedeli: *Postquam ad annos discretionis pervenerint*, mi dica, quando un fedele sarà obbligato ad eseguire questo precetto a tenore del Canone?

Conf. Tal obbligo si contrae, quando uno comincia ad aver l'uso di ragione perfetto, e che sappia discernere tra il male, ed il bene, il che per lo più accade circa gli anni sette; se la malizia alle volte non supplisca l'età; *cap. De illis* 2. *de Dispensatione impuberum*: essendochè in tal età è capace l'uomo di peccare mortalmente. *Cap. Pueri*, *de Delictis puerorum. Cat. Rom. num.* 44. Bened. XIV. *tom.* 2. *Constitit.* 28. la quale comincia *Postremo Mense*, §. 32,

Onde non si ammette la sentenza del Natta, e del Bursato, i quali vogliono l'età di 12. anni; anzi molte volte accade, che alcuno si ritrovi nell'uso della ragione prima degli anni 7, sapendo discernere tra il bene, e 'l male.

Esam. Determinandosi nel sopraddetto Canone, che la confessione annuale debba farsi al proprio Sacerdote, ivi, *confiteatur proprio Sacerdoti*, chi s' intende per il proprio Sacerdote?

Conf. Primieramente s' intende il proprio Vescovo, ed il proprio Parroco; di poi tutti quelli, che hanno ricevuta dal Vescovo Diocesano la facoltà delegata di confessare. E benchè i Regolari abbiano privilegj Apostolici di udire le Confessioni, tuttavia non possono validamente esercitare questa potestà, se non ricevono del Vescovo Diocesano l'approvazione a tenore del Concilio di Trento *Sess.* 23. *de Reformat. cap.* 15. Perciò i fedeli confessandosi da qualcheduno de' suddetti approvato, nel tempo Pasquale, soddisfa al precetto ec-

clesiastico di confessarsi una volta l'anno al proprio Sacerdote. Questa approvazione è tanto necessaria ne' Regolari, che se mai ingiustamente venisse dal Vescovo negata a qualche Regolare, questi nè validamente, nè lecitamente potrebbe confessare: onde i fedeli confessandosi da esso non soddisfarebbero al precetto ecclesiastico di confessarsi una volta l'anno al proprio Sacerdote, conforme risulta dalla condanna della proposizione 13. di Alessandro VII. *Satisfacit praecepto annuae confessionis, qui confitetur Regulari, Episcopo praesentato, et ab eo injuste reprobato.*

Quì occorre notare, che l'Abate o Superiore Regolare non può assolvere i Religiosi a se soggetti dalla percussione d'un Cherico secolare, come espressamente risponde la S. C. del Concil. *in Mediolanensi Censurarum* 2. *Dec.* 1719. *ad* 5. *Dub.*

Esam. In che precisamente consiste questa approvazione del Vescovo, che si richiede ne' Sacerdoti così Regolari che Secolari per validamente confessare?

Conf. Consiste nell'atto dell'intelletto, con cui il Vescovo giudica quel Sacerdote capace di confessare, e nell'atto della volontà, con cui concede a quello la facoltà e giurisdizione di poter confessare, conforme ha dichiarato la Congregazione del Concilio al *cap.* 14. *Sess.* 23. *de Reformat.*

Esam. Se un fedele si confessasse nel tempo Pasquale nullamente per parte sua, v. gr. senza dolore, proposito, o senza l'integrità

della Confessione ec. soddisfarebbe al precetto Pasquale?

Conf. Non soddisfarebbe stante la condanna della proposizione 14. di Alessandro VII. che diceva: *Qui facit Confessionem voluntarie nullam, satisfacit praecepto Ecclesiae etc.* La ragione è, perchè la Confessione nulla, ed invalida in realtà non è vera Confessione: onde non può soddisfarsi per essa al precetto ecclesiastico, il quale richiede da' fedeli una vera, e buona Confessione. Anzi chi facesse una tal Confessione volontariamente nulla, farebbe due peccati mortali: il primo di omissione contro il precetto ecclesiastico dell' annua Confessione; il secondo di commissione, e sacrilegio per la Confessione fatta volontariamente nulla. Quegli poi che involontariamente, cioè senza veruna sua colpa facesse la Confessione nulla nel detto tempo, v. gr. credendosi d'avere un dolore vero soprannaturale, quale non ha, o per altro difetto involontario, non peccherebbe di peccato di sacrilegio, ma non soddisfarebbe al precetto ecclesiastico; onde sarebbe tenuto, quando s' accorge di tal difetto, di fare una nuova, vera, e buona Confessione per soddisfare al detto precetto. Non peccò però per la transgressione, perchè fu involontaria.

Esam. Che pena incorre quel fedele, che non soddisfa al precetto dell' annua Confessione?

Conf. In vita incorre la pena di esser privo dell' ingresso nella Chiesa, non potendo entrare in questa nè ad udire i Divini Ufficj, nè ad ascoltare la Messa: in morte poi resterebbe

privato dell'ecclesiastica sepoltura, come si dispone nel suddetto Canone Lateranese. Le suddette pene però non sono di lata sentenza: onde non s'incorrono, se non vengono dal Vescovo Diocesano dichiarate.

Della materia rimota del Sacramento della Penitenza.

Esam. Proseguendo il Rituale: *Cum autem ad illud constituendum tria concurrant, Materia, Forma, et Minister; illius quidem remota materia sunt peccata*: mi dica, quale, e di quante sorte sia la materia rimota del Sacramento della Penitenza?

Conf. Tutt' i peccati commessi dopo il Battesimo sono la materia rimota, la quale è di tre sorte. La prima è necessaria e sufficiente, e sono li peccati mortali certi, commessi dopo il Battesimo, e dall'ultima Confessione, e non mai ben confessati. Dicesi necessaria, perchè di essi siamo obbligati a confessarci, e senza la Confessione *in re*, *vel in voto* non possono a noi rimettersi. La seconda dicesi necessaria non sufficiente, e sono li mortali dubbj; quali siamo obbligati a confessare, ma sopra di questi soli non può cadere l'assoluzione, se non si aggiunge un peccato attuale certo già confessato della vita passata, o un peccato veniale dell'ultima Confessione, o almeno una specie de' peccati della vita passata v. gr. mi accuso tutt' i peccati d'impurità, di bestemia ec.: e perciò si chiama materia necessaria, ma non

sufficiente. Del rimanente il peccato mortale dubio, almeno avrà la ragione di peccato veniale, ordinariamente parlando: onde il Confessore sempre che ritrova vero dolore dia senza scrupolo la santa assoluzione, se non ritrovi altra materia. La terza dicesi sufficiente non necessaria, e sono i peccati veniali, e li mortali altre volte ben confessati; essendochè ci possiamo confessare lodevolmente de' veniali; e lo stesso deve dirsi de' mortali, ed anche veniali altre volte confessati, ma non siamo a ciò tenuti, come dice il Conc. di Trento alla *Sess.* 14. *de Sacr. Pœn. c.* v., e perciò si chiama materia sufficiente non necessaria.

Esam. Mi dica, se siamo obbligati a confessarci de' peccati mortali, de' quali dopo un diligente esame ci siamo senza nostra colpa scordati; ed ancora di quelli, che per una legittima causa fisica, o morale, conforme diremo appresso, abbiamo senza peccato lasciato di confessare?

Conf. Rispondo di sì, quando ce ne ricordiamo; o quando è cessata la causa fisica, o morale, per la quale li abbiamo lasciati di confessare; essendo stato il contrario condannato da Alessandro VII. nella *propos.* 11. nella quale si asseriva: *Peccata in Confessione omissa, seu oblita ob instans periculum vitae, aut aliam causam, non tenemur in Confessione sequenti exprimere.* Veniamo alla materia prossima, e sue parti.

Della materia prossima, e primieramente del Dolore, e Proposito.

Esam. Prosiegue il Rituale: *Proxima vero sunt actus Pœnitentis, Contritio, Confessio, et Satisfactio*: mi spieghi che cosa è la Contrizione, e di quante sorte, e quale sia necessaria, o sufficiente per la Confessione, e quale non sia necessaria per detto effetto?

Conf. La Contrizione generalmente considerata importa due atti; il primo è quello col quale ci dogliamo del peccato commesso; il secondo è quello, col quale proponiamo di non commetterlo mai più. *Conc. Trid. sess.* 14. *de Sacramento Pœn. cap.* 4. *Catechis. Rom. ibidem*: *n.* 13. onde viene definita ivi dal Tridentino: *Contritio est animi dolor, ac detestatio de peccato commisso cum proposito non peccandi de caetero.* L' uno e l'altro di questi atti deve essere *super omnia*, cioè che più ci pentiamo del peccato, che di qualsivoglia altro male, e proponiamo di fuggire più il peccato, che qualsivoglia altro male; e questi atti devono essere *super omnia*, non *intensive*, ma *appretiative*, cioè il Penitente deve essere talmente disposto, che dovendo eleggere o l'offesa di Dio, o la morte, più tosto elegga questa, che l'offesa divina: ma non è necessario, che sia maggiore *intensive*, cioè che il Penitente senta maggior dolore sensibile del peccato di quello, che sentirebbe della perdita della propria vita, o di quella di uno de' suoi più stretti, e cari congiunti. *Cat. Rom. n.* 28.

Ben inteso però, che non dee essere qualche dolore, qualche orrore del peccato commesso, e qualche amore per la Legge di Dio, e delle virtù qualunque: ma sia un dolore, un odio, un orrore, una detestazione sì forte, che giunga a strappare dal cuore l'affezione, e la volontà d'ogni peccato mortale: mentre altrimenti s'imiterà Pilato, il quale, sebbene nel suo cuore detestasse la perfida ostinazione de' Giudei nel pretendere la morte di nostro Signore; contuttociò per il timore di perdere l'amicizia di Cesare, si risolvè di condannarlo alla morte di croce: oppure si farà simile ad Erode, il quale si rammaricò dell' iniqua dimanda fattagli dalla figlia di Erodiade della Testa di S. Gio. Battista: contuttociò vi condiscese, per non contristare quella sua diletta, e pel timore di quello, che pensar potesse di lui la gente di sua Corte.

In oltre questa Contrizione rispetto a' peccati mortali deve essere universale: *Catech. Rom. n.* 31. ed allora sarà tale, quando il motivo formale del pentimento sarà universale; cioè che comprenda qualsivoglia peccato mortale, v. gr. dolersi di questi per aver offeso Iddio sommo bene, e per aver con essi meritato l'Inferno, e perduto il Paradiso, il che si estende a qualsivoglia peccato mortale.

Parimente questo dolore deve esser soprannaturale; ed allora sarà tale, quando venga regolato dalla fede: v. g. dolersi del peccato per aver offeso Dio, che è sommo bene, che non doveva da noi essere offeso: che il pec-

cato è un sommo male, quale Iddio punisce colle pene eterne dell'Inferno, e colla privazione perpetua della Gloria, il che tutto c'insegna la Fede col lume soprannaturale: però giustamente Innoc. XI. condannò la *propos.* 57, nella quale si asseriva: *Probabile est sufficere attritionem naturalem, modo honestam*: imperocchè l'uomo battezzato ha il lume naturale della ragione, ed ha il lume soprannaturale della Fede: col primo conosce che il peccato è un atto, che non conviene alla natura ragionevole, ed alla ragione retta; col secondo conosce che il peccato è un atto, che dispiace sommamente a Dio, e chè vien punito da esso colle pene dell'Inferno, e colla privazione del Paradiso. Per la Confessione non basta la prima Attrizione, che è naturale, ma è necessario, che sia soprannaturale, cioè regolata dalla Fede. Non basta la prima Attrizione, che è naturale, perchè è una penitenza simile a quella di Antioco, il quale piangeva il peccato, non perchè fosse offesa di Dio, ma per quel gravissimo male, col quale era tormentato, e per questo non ottenne misericordia da Dio.

Quì si deve avvertire, di non confondere il motivo della penitenza coll'occasione per cui uno è eccitato alla penitenza; mercechè molti vessati dal male e da' castighi temporali le commesse scelleraggini riandando colla mente, con la grazia adjutrice e soprannaturale, seriamente le detestano, come accadde alli Niniviti: ciò sarebbe occasione, non motivo di penitenza.

Alcuni antichi Scolastici davano forza a questa naturale attrizione di riconciliare l'uomo a Dio, ma tal opinione è condannata, come apparisce dalla *propos.* 57. riferita.

In oltre è da avvertirsi, com'essendo la contrizione soprannaturale una delle maggiori grazie, che si possono ricevere da Dio, debbonsi efficacemente esortare i fedeli a chiederla al Signore instantemente, e soventemente; ed a vivere persuasi essere un inganno diabolico l'impiegarsi molto nell'esaminare la coscienza, e niente o poco a richiedere la grazia da Dio di un cuore veramente, e soprannaturalmente contrito.

Di più acciò la Contrizione sia materia prossima, deve esser congiunta coll'altre parti del Sacramento: onde se un Penitente dopo di aver fatto un atto di Contrizione, nel confessarsi si risolve tacere a posta un peccato mortale, se dopo ammonito dal Confessore, si confessa di esso, bisogna che rinnovi la Contrizione: imperciocchè la Contrizione di prima restando interrotta dal Sacrilegio commesso nel volere tacere a posta un peccato mortale, non è più materia prossima di detta Confessione, onde bisogna rinnovarla. Supponendo tale volontà di volere tacere il peccato mortale dopo l'atto di contrizione.

Finalmente questa Contrizione si divide in perfetta, ed imperfetta: *Conc. Trid. loc. cit.* La perfetta si concepisce dal motivo, che il peccato mortale è una offesa di Dio sommamente buono, che non deve da noi essere of-

feso, ma amato ed ubbidito in ciò, che ci comanda. *Catech. Rom. ibidem n.* 27. Questa Contrizione se ha seco congiunta la carità perfetta, ed ha seco annesso il proposito di confessarsi, giustifica subito il peccatore, come insegna il Concilio nel luogo citato. La Contrizione poi imperfetta, che si nomina Attrizione, si concepisce per motivo della deformità del peccato da Dio rivelata, o per il timore delle pene dell' Inferno, che Dio ha preparato a chi pecca mortalmente: questa benchè senza il Sacramento della Penitenza non giustifichi il Peccatore; pure lo dispone alla giustificazione, ed a ricever questa col Sacramento della Penitenza; purchè abbia un principio di amor di Dio come dice il Concilio nel luogo citato, ed il *Catech. Rom.* al *n.* 37. e più diffusamente si spiegherà appresso nell' appendice prima.

Esam. Se un Penitente si dolesse de' suoi peccati solamente perchè sono contro il lume della ragione, e per la loro bruttezza, sarebbe valida l' assoluzione, e peccherebbe tal Penitente?

Conf. Se credesse esser buona tale Attrizione con errore invincibile, non peccherebbe, essendo il contrario stato condannato da Alessandro VIII. *propos.* 9. nella quale si asseriva: *Revera peccat, qui odio habet peccatum mere ob ejus turpitudinem, et disconvenientiam cum natura rationabili, sine ullo ad Deum offensum respectu*: tuttavia sarebbe nulla l'assoluzione, perchè questo dolore non essendo so-

prannaturale, nè regolato dalla Fede, non sarebbe materia prossima del Sacramento della Penitenza.

Esam. Se un altro si pentisse de' suoi peccati per timore dell' Inferno, ma con tal disposizione, che se questo non vi fosse, seguiterebbe a peccare, nè si pentirebbe del peccato, peccherebbe, e sarebbe invalida la Confessione?

Conf. Tal dolore non sarebbe nè buono, nè soprannaturale, perchè non escluderebbe la volontà di peccare, conforme richiede il *Conc. Trid. sess.* 14. al *c.* 5, e si direbbe dolore servile *cum servilitate*: imperciocchè acciò il dolore sia sufficiente per la Confessione deve avere anche annesso il proposito di non più peccare: onde un tal penitente peccherebbe, e la confessione sarebbe invalida.

Se poi dicesse: *Io sono di tanta debolezza, che conosco di esser facile a peccare, se Iddio non mi raffrenasse col timor dell'Inferno*, allora non pecca: come anche non pecca nel dire: *Io non voglio peccare, perchè v' è l' Inferno, o per non esservi condannato*, perchè toglie da se il peccato per un motivo onesto, giacchè Iddio minaccia l' inferno, acciò l' uomo non pecchi.

Se l' attrizione debba includere l' amor di Dio iniziale per conseguire la grazia della giustificazione nel Sagramento della penitenza, o non lo debba includere, molti de' Teologi rinomati stanno per la parte affermativa, alcuni per la negativa. I Vescovi però devono am-

monire i Confessori ad eccitare una vera e perfetta contrizione ne' Penitenti. Così pensarono anche i principali difensori dell' attrizione priva d' amor di Dio Suarez, Gamachio, Comitolo. Così comanda il Rituale Romano. Nè diversamente parla il Rituale d'Argentina fatto dal Cardin. di Rohan. Così Bened. XIV. nel *Sinod. Dioces. lib. 7. cap.* 15, e così si deve praticare per sicuramente amministrare un tanto Sagramento.

Della integrità, ed altre condizioni della Confessione.

Esam. Mi spieghi la seconda parte della materia prossima del Sagramento della Penitenza, cioè della Confessione: che cosa sia Confessione Sagramentale, e quante condizioni debba avere; acciò sia materia prossima di questo Sagramento?

Conf. La Confessione Sagramentale al dire del *Catech. Rom. num.* 38 consiste in un'accusa volontaria, che fa il Cristiano, che si conosce peccatore, de' peccati commessi dopo il Battesimo, e dopo l' ultima Confessione ben fatta, al Ministro di Gesù Cristo, per ottenere da questo l' assoluzione de' medesimi. Questa Confessione acciò sia ben fatta, deve avere molte condizioni, quali si racchiudono in quei versi: *Sit simplex, humilis Confessio, pura, fidelis*, e che si spiegano da S. Carlo nelle sue avvertenze a' Confessori; ma noi le ridurremo a quattro necessarie, non solo acciò la

la confessione sia valida, ma ancora acciò sia fruttuosa, e sono, 1. che sia *intiera*; 2. che sia *presente*; 3. che sia *vocale*; 4. che sia *ubbidiente*.

Primieramente è necessario, che sia intiera, cioè di tutti i peccati mortali commessi dopo il Battesimo, e dopo l' ultima confessione ben fatta, così nel numero, che nella specie, e nelle circostanze di essi da spiegarsi necessariamente, come si dirà in appresso. Da ciò nasce l'obbligo di un esame diligente, e preventivo alla confessione, come insegna il Concilio nel luogo citato *cap.* 5. Onde se un penitente senza un tal esame anche si confessasse intieramente di tutti i suoi peccati mortali nel numero, specie, e circostanze, tanto peccherebbe, e sarebbe la Confessione invalida ed illecita, perchè si porrebbe a pericolo di non farla intiera.

L' integrità poi della confessione è di due sorte: altra formale, altra materiale. La materiale è, quando il penitente si accusa di tutt' i suoi peccati in numero, specie, e circostanze. La formale è, quando dopo un diligente esame si accusa di tutti i suoi peccati mortali, quali può, e deve dire senza impedimento fisico, o morale, con vero, ed universale dolore, e proposito; e con animo di dire a suo tempo quelli, che ora non può, o non deve dire.

L' impedimento fisico, che ci dispensa dall' integrità materiale, sarebbe, se nel confessarsi mancasse la voce al penitente per qual-

che repentino accidente, o se dopo un diligente esame non si ricordasse di qualche peccato mortale. L'impedimento morale sarebbe, se il penitente temesse fondatamente, e prudentemente, che il Confessore non terrà il segreto di qualche peccato, o se coll'occasione di confessarsi di qualche peccato temesse prudentemente, che il Confessore lo sollecitasse al peccato ec. S'avverte però che se può aversi altro Confessore non deve farsi la confessione a chi si teme il pericolo della violazione del sigillo ec. Ma non sarà impedimento morale il timore dell'infamia, che incorre il penitente appresso il Confessore per li peccati commessi; perchè la confessione è stata instituita da Gesù Cristo, acciò noi ci manifestiamo peccatori, anche de' peccati gravissimi avanti il di lui Ministro, per ricever da questo l'assoluzione. Così ancora non sarà impedimento morale, che dispensi dall'integrità, il timore d'infamare il complice.

Intorno al quale si deve avvertire primieramente, che quando è necessario per l'integrità della confessione di esprimersi dal penitente, il quale non ha altro Confessore, a cui sia incognito il complice, deve questo esprimersi, come insegna S. Tommaso nell'Opusc. 12. *quaest.* 6. *Si speciem peccati exprimere non possit Pœnitens, nisi exprimendo personam, cum qua peccavit, puta, si cum sorore concubuit, necesse est, ut exprimendo peccati speciem, exprimat personam. Sed si fieri potest, debet quaerere talem con-*

fessorem, *qui personam sororis penitus non cognoscat.*

Lo stesso insegnano S. Raimondo *lib.* 3. §. 24. S. Bonaventura *in* 4. *Sententiarum dist.* 21. *quaest.* 3. *p.* 2. *art.* 1. S. Antonino 3. *part. tit.* 14. *cap.* 19. §. 2. Il Fagnano nel *cap. Omnis de Pœnit. et Remis. n.* 28. *et sequ.* Al che devesi aggiungere la disposizione del Concilio di Trento *sess.* 14. *cap.* 5. *can.* 7. Quando poi dall' espressione specifica del complice potesse venire probabilmente gran danno all' anima del penitente, o del confessore, o dello stesso complice, o di altri; in tal caso il penitente dovrà procurare di confessarsi ad altro Confessore, dove tal pericolo non sia. Che se ciò non può aversi dal penitente, dovrà tacere la circostanza specifica del complice, con proposito di confessarla poi a suo tempo senza pregiudicare al medesimo, conforme insegna lo stesso S. Tommaso *in* 4. *Sententiar. dist.* 17. *quaest.* 3. *art.* 3. *quaest.* 4. *ad* 5.

Secondariamente deve avvertirsi la condanna fatta dal Sommo Pontefice BENEDETTO XIV. della pratica di alcuni Confessori, li quali trovando, che il penitente abbia il complice, gli negano l' assoluzione, se non significa loro il nome, ed il luogo dell' abitazione di detto complice, sotto pretesto di procurare la correzione di esso, o per altro buon fine. Questa pratica viene condannata come scandalosa, perniciosa, ed ingiuriosa alla fama del prossimo, ed al Sacramento della Peni-

tenza, e che conduce alla violazione del sigillo Sacramentale, e tiene lontani i fedeli dall' uso di detto Sacramento. Da BENEDETTO XIV. nella sua Bolla, *Ubi primum*, data li 2 giugno 1746. per li Regni di Portogallo: stesa poi, e dichiarata per tutte le parti del mondo cristiano: e nell' altra Bolla, che comincia: *Ad eradicandum*, 28. settembre dello stesso anno; nelle quali constituzioni dispone, che chi insegnerà esser lecita detta pratica condannata come sopra; ovvero impugnerà la condanna di essa, o scriverà, o parlerà in difesa di detta pratica condannata, incorra, *ipso facto*, nella scomunica riservata al Papa. Quei Confessori poi, che porranno in uso tal pratica, peccheranno mortalmente, e dovranno sospendersi dall' esercizio di confessare; e quei finalmente, che insegneranno essere tale pratica di domandare il nome del complice dottrina della Chiesa, dovranno esser denunciati, non dal penitente, ma da altra persona, che forse lo saprà.

Dove dee avvertirsi, che il Papa non condanna l' obbligo, che tiene il Confessore d'interrogare il penitente della persona del complice, quando questo è necessario esprimersi per l' integrità materiale della confessione, e non volendolo esprimere, di negargli l' assoluzione; ma solo condanna quei Confessori, che obbligano i penitenti a significar loro il complice ad effetto di fargli la correzione fraterna, o per altro buon fine, che non spetti alla integrità della confessione.

Preciso dunque l'impedimento fisico, o morale, siamo tenuti all'integrità materiale della confessione, come ha definito il Concilio di Trento *sess.* 14. *cap.* 7. onde giustamente Innocenzo XI. tra le altre proposizioni condannò la 59, nella quale s'asseriva: *Licet sacramentaliter absolvere dimidiate tantum confessos ratione magni concursus pœnitentium, qualis v. g. potest contingere in die magnae alicujus festivitatis, aut Indulgentiae*; non essendo questo impedimento morale sufficiente a dispensare dall'integrità materiale, come neppure sarebbe quello di chi avesse bisogno di confessarsi, ritrovandosi peccati riservati, e non riservati, nè avesse copia di Confessore, che potesse direttamente assolvere da' primi; perchè in tal caso non potrà dispensarsi dall'integrità materiale, che è *de jure divino*: e perciò dovrà confessarli tutti al detto Sacerdote, come avvertì il Cardinale Brancati, *de pœnit. disp.* 10. *art.* 11. n. 404. Se poi in tal caso possa, e debba il Confessore ordinario assolverlo da tutti i detti peccati così riservati, come non riservati, si dirà a suo luogo.

La seconda condizione necessaria per una buona, e valida confessione, è, che sia presente, cioè che si faccia dal penitente personalmente al Confessore presente. *Cat. Rom.* n. 52. Quindi disse Gesù Cristo al Lebbroso, che figurava il peccatore, *vade, ostende te Sacerdoti*, *Matthaei* 8. *vers.* 4. e nella forma stabilita per l'assoluzione sacramentale si

dice, *Ego te absolvo a peccatis tuis etc.* che denota il peccatore presente: perciò Clemente VII. li 20 luglio 1602. condannò questa proposizione: *Licet per litteras, seu internuncium Confessario absenti peccata sacramentaliter confiteri, et ab eodem absente absolutionem obtinere.* La quale proibizione deve intendersi così *divisive*, come *collective*; talmentechè venga condannata la confessione fatta al Confessore assente per la lettera, o per internunzio, benchè poi si ricevesse l'assoluzione dal Confessore presente; o pure la sola assoluzione data in assenza, benchè prima fatta fosse la confessione al Confessore presente; o finalmente l'una, e l'altra fatta, e ricevuta in assenza, conforme dichiarò Paolo V. li 14. luglio 1605.

La terza condizione necessaria per la confessione è, che deve esser vocale, cioè fatta colla voce del penitente, il quale avanti al Confessore s'accusi de' suoi peccati colla propria bocca, non bastando ciò, che hanno asserito alcuni, che una giovanetta se per somma erubescenza non potrà accusarsi de' suoi proprj peccati, potrà scriverli, e poi dare a leggere la carta al Confessore, per accusarsi in genere di tutti i peccati ivi descritti: imperciocchè la confessione deve esser fatta colla bocca del penitente: perciò nell'istruzione agli Armeni, data da Eugenio IV. nel Concilio di Firenze si dichiara: *Secunda pars Sacramenti poenitentiae est oris confessio*, e nel cap. *Quem poenitet, de poenit. dist.* 1. si

legge: *Praecepit Dominus mundandis, ut ostenderent ora Sacerdotibus, docens corporali praesentia confitenda peccata, non per nuncium, non per scriptum manifestanda: dixit enim, ora monstrate, qui per os peccastis, per os erubescite; erubescentia enim ipsa partem habet remissionis ex misericordia: in hoc enim, quod per se ipsum dicit Sacerdoti, et erubescentiam vincit, fit venia criminis.* E Benedetto XI. nella sua Estravagante *Inter cunctas, de privilegiis*, dichiara: *Nisi articulus necessitatis occurrat, Sacerdoti facienda oris confessio, prout scriptum est: Corde ad justitiam creditur: ore autem fit confessio ad salutem.*

Perciò se un penitente senza urgentissima necessità ricusasse di confessare colla propria bocca i suoi peccati; ma solamente colla scrittura pretendesse di confessarli, peccherebbe mortalmente: perchè farebbe contra la pratica e consuetudine della Chiesa, nella quale fin da principio la confessione si è fatta colla propria bocca del peccante, e renderebbe nullo il Sacramento della penitenza. Si veda S. Tommaso nel Quodlibeto 3. *art.* 10. *in fine.*

La necessità poi urgente sarebbe l'impedimento fisico, come in un penitente muto; o l'impedimento morale, come in un Confessore sordastro: onde sarebbe necessitato il penitente a dire forte i suoi peccati, con pericolo di essere inteso: ma non già la verecondia; altrimenti, come bene avverte il Car-

dinal Brancati *disp.* 10. *art.* 5. *n.* 65. in breve tempo s'introdurrebbe nella Chiesa, che la maggior parte delle giovinette e giovanetti non si confesserebbero più colla propria bocca: imperciocchè ciascuno di essi potrebbe pretendere avere così grave verecondia, che lo dispensasse dal confessare colla bocca i propri peccati, e che gli bastasse scriverli, e presentarli scritti al Confessore, e quindi verrebbe poco a poco esclusa una materia prossima del Sacramento contro la dichiarazione manifesta del Concilio Fiorentino, *Oris Confessio*.

La quarta condizione necessaria per la confessione è, *che sia ubbidiente*, cioè che il penitente sia pronto ad accettare la penitenza che se gl' imporrà dal Confessore, e adempirla a suo tempo. Dove bisogna avvertire, che la penitenza è parte essenziale insieme, ed integrale di questo Sacramento: imperciocchè in quanto all' accettazione, ed alla volontà di adempirla, è parte essenziale: onde se un penitente, quando il Confessore gl' impone la penitenza, non ha volontà di farla, benchè colla bocca prometta di eseguirla, rende nulla e sacrilega la confessione; e benchè dopo la facesse, non convaliderebbe il Sacramento. Circa poi l' attuale adempimento, è parte integrale; perciò se un penitente avendo accettata la penitenza con animo di eseguirla, poi per la difficoltà che ritrova nell' esecuzione, o per altro non l' eseguisse, peccherebbe, perchè sarebbe causa che il Sa-

cramento non sia intiero. Il peccato poi sarà grave, se si lascia una penitenza benchè leggiera, imposta per peccati mortali: al contrario vi è gran quistione tra' Teologi, se sia peccato mortale o veniale il tralasciare una penitenza benchè grave, imposta per peccati veniali, o per mortali altra volta ben confessati.

Della Penitenza che impone il Confessore.

Esam. Avendo spiegate le due parti della materia prossima del Sacramento della Penitenza, che sono al dir del Rituale *Contritio, et Confessio*, rimane la terza, che si chiama *Satisfactio.* Che cosa è questa soddisfazione, e in che consiste?

Conf. Questa soddisfazione al dir del Catech. *num.* 65. *Est purgatio, qua abluitur quidquid sordium propter peccati maculam in anima resedit, atque a pœnis tempore definitis, quibus tenebamur, absolvimur.* Imperciocchè nel Sacramento della Penitenza, benchè Iddio ci rimetta la pena eterna, alla quale eravamo condannati per li peccati mortali, ed il reato di questi, pure non toglie tutta la pena, ma la commuta in pena temporale, alla quale dobbiamo soddisfare colla penitenza impostaci dal Confessore, come insegna il Concilio Tridentino c. 8. e dobbiamo soddisfare anche con altre opere penali da noi volontariamente elette per detto fine.

E quì bisogna avvertire la diversità tra il Sacramento del Battesimo, e questo della Pe-

nitenza. Nel primo Iddio ci rimette insieme con il reato della colpa tutta la pena, nella quale eravamo incorsi per il peccato originale, e per li peccati commessi prima del Battesimo, senza obbligarci ad altra pena temporale; perciò niuna soddisfazione s' impone agli adulti, quando si battezzano: ma nel Sacramento della penitenza Iddio ci commuta la pena eterna in pena temporale, per la ragione addotta ivi dal Concilio, da soddisfarsi colla penitenza impostaci dal Confessore, e con altre che volontariamente per detto effetto esercitiamo, ed anche con patire volentieri i flagelli temporali, che Dio ci manda: *Conc. Trid. ibidem cap.* 9. Quindi in quattro specie viene distinta la soddisfazione, che possiamo dare a Dio per li peccati commessi *quoad reatum paenae*, come insegna S. Tommaso nel *supplem. q.* 15. La prima è col patire volentieri le disgrazie, che da Dio ci vengono. La seconda co' digiuni, ne' quali vien compresa ogni afflizione corporale, che volontariamente eleggiamo per detto effetto. La terza coll' orazione, la quale abbraccia ogni elevazione di mente a Dio, ogni atto di religione, e specialmente il Santo Sacrificio della Messa. La quarta colle limosine, per le quali s' intendono le quattordici opere di misericordia così spirituali, come temporali. Onde dice il Concilio Fiorentino: *Tertia pars Sacramenti Poenitentiae est satisfactio pro peccatis secundum arbitrium Sacerdotis, quae quidem praecipue fit per Orationem, Jejunium, et Eleemosynam.*

Esam. Vorrei sapere, se la penitenza imposta dal Confessore debba soddisfarsi prima di ricevere l'assoluzione.

Conf. Alcuni falsamente asserirono non potersi assolvère il penitente, se prima o in parte o in tutto non avesse adempita la penitenza: talmentechè fosse nulla l'assoluzione, non premessa questa, e ciò per istituzione di Gesù Cristo: onde giustamente condannò Alessandro VIII. nel 1690. la *prop.* 16. cioè: *Ordinem praemittendi satisfactionem absolutioni, induxit non politia, aut institutio Ecclesiae, sed ipsa Christi lex, et praescriptio naturae rei id ipsum quodammodo dictantis.* E la ragione è, perchè colla penitenza impostaci dal Confessore dobbiamo soddisfare alla divina giustizia per la pena, che ci resta da patire per li peccati commessi, ed assoluti *quoad reatum culpae*, come si è detto di sopra. In qualche caso però potrebbe obbligarsi il penitente di adempire parte della penitenza prima dell'assoluzione, e ciò sarebbe, quando il penitente non fosse solito di adempirla.

Esam. Dunque la penitenza fatta dal penitente, il quale dopo l'assoluzione è ricaduto in peccato mortale, non sarà buona, nè sufficiente per l'integrità del Sacramento della penitenza, e bisognerà che la faccia di nuovo, quando sarà ritornato alla grazia? Dunque fanno male i Confessori, se trovando qualche penitente disposto ed abituato, gli sospendono l'assoluzione, ed intanto gl'impongono che faccia alcune penitenze?

Conf. Rispondo al primo, che la penitenza adempita in peccato mortale, purchè non sia fatta con attuale affetto al peccato, soddisfa all'obbligo di rendere intiero il Sacramento ricevuto, ed ubbidisce alla sentenza pronunciata dal Confessore; ma non soddisfa alla divina giustizia per la pena dovuta a' peccati già commessi *quoad reatum*; perciò non sarà reo il Penitente d'aver lasciata la penitenza, nè peccherà mortalmente, ma sarà di bisogno, che esso con altre opere buone fatte in istato di grazia, o con prender le indulgenze, soddisfaccia alla divina giustizia: S. Tommaso nel *supplem. q.* 18. *art.* 4. se non vuole pagare in Purgatorio la pena dovuta a' suoi peccati.

Rispondo al secondo, che le penitenze altre sono medicinali, altre soddisfattive. *Concil. Trid. cap.* 8. Le medicinali servono per riconoscere, se il Penitente sia veramente contrito, e voglia emendarsi: e perciò possono, e devono imporsi a' Penitenti indisposti, o abituati da eseguirsi prima dell'assoluzione. Le soddisfattive poi, benchè s'impongano prima dell'assoluzione, possono adempirsi, e regolarmente conviene, che si adempiano dopo; ed asserire il contrario, cioè che di necessità deono adempirsi prima, sarebbe errore condannato, come sopra.

Esam. Dunque il Penitente può lasciare d'eseguire la penitenza soddisfattiva senza peccato, con prender le indulgenze, o con aver animo di soddisfare a Dio nel Purgatorio?

Conf. Rispondo di no: imperciocchè il Con-

fessore assolvendo dal reato della colpa, obbliga insieme alla pena colla penitenza soddisfattiva, onde pecca chi non l'adempisce. Di più, perchè l'adempire la penitenza è parte integrale della Confessione, non può il Penitente senza peccato lasciar di farla, e così render il Sacramento non intiero.

Esam. Si potrebbe accettare la penitenza, e poi farla adempire da terza persona?

Conf. Rispondo di no: onde tra le proposizioni di Alessandro VII. al *num.* 15. vien condannata questa: *Pœnitens propria auctoritate substituere alium sibi potest, qui loco illius pœnitentiam adimpleat*: imperciocchè l'obbligo di adempire la penitenza è un peso personale, come sarebbe l'obbligo di udir la Messa le feste, ed il recitare il Divino Uffizio; perciò non può farsi da un altro.

Della forma del Sacramento della Penitenza.

Esam. Proseguendo il Rituale: *Forma autem illa absolutionis verba: Ego te absolvo etc.* Mi dica 1. quali sono le parole essenziali dell'assoluzione Sacramentale: 2. se questa assoluzione può darsi condizionata: 3. se per qualche causa urgente può fingersi d'assolvere il Penitente con profierir la forma, ma senza intenzione di assolverlo?

Conf. Rispondo al primo: benchè il Rituale dica, che la Forma consiste in quelle parole dell'assoluzione: *Ego te absolvo etc.* bisogna

avvertire, che quell'*etcet.* significa esservi altre parole, che spettano alla detta forma: onde deve dirsi, che le parole essenziali sono tutte queste: *Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti*: le quali parole, stante la prima proposizione condannata da Innoc. XI. non possono lasciarsi per non porre a pericolo di nullità il Sacramento, come si è detto di sopra: l'altre parole poi, che si premettono, e si aggiungono alla detta forma essenziale: cioè: *Misereatur tui omnipotens Deus etc. Passio Domini Nostri Jesu Christi etc.* non sono di essenza; ma devono sempre profferirsi tutte, fuorchè nelle Confessioni frequenti, e più brevi, nelle quali bastesterà incominciare l'assoluzione dalle parole: *Dominus Noster Jesus Christus te absolvat etc.* conforme avverte il detto Rituale nel fine: e da ciò si arguisce, che ogni Confessore è tenuto sotto pena di peccato di saperle bene a memoria, e di profferirle con attenzione.

Al secondo dico, che le condizioni, le quali si possono aggiungere alle parole dell'assoluzione, altre sono *de praeterito* e. g. *Ego te absolvo, si restituisti rem ablatam*; altre *de praesenti* v. g. *Ego te absolvo, si vere es contritus*; altre *de futuro*, v. g. *Ego te absolvo, si cras dimittes Concubinam.* La condizione *de futuro* non solo è sempre illecita, ma rende il Sacramento nullo, l'effetto del quale non può sospendersi con tale condizione. Le condizioni *de praeterito*, *vel de praesenti*, se si

pongono senza necessità, sempre sarà peccato grave, perchè si varia in materia grave il Rito stabilito dalla Chiesa per l'assoluzione: ma non rendono il Sacramento nullo, quando si verifichi la condizione. Se poi vi sarà la necessità, in tal caso senza peccato si potranno aggiungere: e. g. un Penitente asserisce al Confessore di aver già restituita la roba altrui; ma il Confessore ha qualche fondamento di dubitare: dall'altra parte il Penitente hà bisogno di confessarsi; onde potrà in questo caso assolverlo colla condizione esplicita, o implicita *de praeterito*. Così ancora un moribondo, che più non parla, ma dà segni di gran dolore; equivoci però, se proviene dal male, o dalla contrizione, si può e deve assolversi *sub conditione praesenti*, e. g. *Ego te absolvo, si es contritus etc.* perchè il Sacramento è stato istituito per la salute dell'anime: onde quando concorre insieme il pericolo della nullità di quello, o della perdita di queste, deve il pericolo delle anime preponderare al pericolo della nullità del Sacramento: tanto più che la condizione *de praeterito*, o *de praesenti*, quando non sussista, fa sì, che il Sacramento non si produca.

Circa il terzo vi è la proposizione condannata da Innoc. XI. *num.* 29. *Urgens metus gravis, est causa justa Sacramenti administrationem simulandi.* Onde non può nè per causa del Penitente, nè per fuggire la infamia di esso, o lo scandalo degli astanti fingersi l'assoluzione, e proferirsi senza intenzione: potrà

però il Penitente benedirsi, per fuggire la sua infamia appresso gli astanti, o lo scandalo di essi, i quali benchè credano con quel segno di croce che sia stato assoluto il Penitente, non è già fingere ad essi, a' quali non si amministra il Sacramento.

Esam. Si può dare l'assoluzione ad un assente, il quale si confessa per lettera, o per messo?

Conf. Se è risposto poc'anzi di no. S'avverte però, che si può assolvere un assente dalle censure o per lettera, o per messo, come si raccoglie da più rescritti, e Bolle Pontificie. La ragione che si adduce dal Duarte si è, perchè la censura è pena ecclesiastica, che può cadere nell'assente, sicchè si potrà ancora rimettere all'assente.

Potestà, o sia Giurisdizione del Confessore.

Esam. Prosiegue il Rituale: *Minister denique est Sacerdos habens potestatem absolvendi, vel ordinariam, vel delegatam.* Mi dica, se è necessario, per assolvere da' peccati aver la potestà ordinaria, o delegata di giurisdizione, e quale diversità è tra queste due potestà, e da chi si riceva l'una, e l'altra?

Conf. Per validamente assolvere da' peccati non basta la potestà dell'Ordine, la quale si riceve nella sacra Ordinazione con quelle parole: *Accipe Spiritum Sanctum, quorum remiseris peccata, remittuntur eis*; ma di più è

necessaria la potestà della giurisdizione: onde il Concilio di Trento *sess.* 14. *cap.* 7. dichiara: *Nullius momenti absolutionem eam esse debere, quam Sacerdos in eum profert, in quem ordinariam, aut subdelegatam non habet jurisdictionem.* E ne dà la ragione: *Quoniam natura, et ratio judicii illud exposcit, ut sententia in subditos dumtaxat feratur.* Perciò accuratamente dice il Rituale, che il Ministro di questo Sacramento è il Sacerdote, che ha la potestà ordinaria, o delegata di assolvere, denotando con queste parole la necessità, che vi è nel Ministro, che abbia la potestà dell'Ordine, ed insieme quella della giurisdizione; la quale è di due sorte: cioè potestà ordinaria, che compete a quelli, che per ragion del beneficio hanno sudditi, come i Vescovi, ed i Curati; e delegata, è quella la quale *ad tempus* si concede da' Vescovi sopra i loro sudditi, ai Sacerdoti Secolari, o Regolari, che non hanno benefizio con cura d' anime.

Fra queste due potestà vi è gran differenza 1. La ordinaria dura *ad vitam*, se non che uno rinunciasse o il Vescovado, o la Parrocchia, o ne fosse giuridicamente privato: la delegata dura sino al tempo determinato, per il quale è stata concessa tassativamente, cioè colla parola *tantum*: v. g. per sei mesi, qual tempo spirato, senz'altra rivocazione cessa tal facoltà. 2. L'ordinaria non viene circoscritta dalla Diocesi, o dalla Parocchia, perciò il Vescovo, ed il Parroco può fuori della Diocesi, e della sua Parrocchia assolvere da' peccati i suoi

sudditi, sopra de' quali ha la giurisdizione ordinaria, conforme ha dichiarato la Congregazione del Concilio in una Posnanien. 19 novem. 1707. Non così la delegata, la quale viene circoscritta dalla Diocesi; onde fuori di questa un Confessore non può più assolvere i sudditi del Vescovo, dal quale ha avuto tale giurisdizione, conforme ha dichiarato Clemente X. nella sua Costituzione *Suprema* § 4. 3. Della giurisdizione delegata sono capaci i Sacerdoti così Secolari, come Regolari; ma della giurisdizione Parrocchiale ordinaria non sono capaci li Regolari senza speciale facoltà della Sede Apostolica, non potendo questi avere in titolo un benefizio parrocchiale. *Cap. Quod Dei timore; de statu Monachorum.* E benchè esercitino alle volte la cura delle Anime, essendo questa unita alle loro Chiese, o Conventi; pure in tal caso hanno la sola giurisdizione delegata dal Vescovo per l'esercizio di detta cura: perciò non potranno fuori della Diocesi assolvere i Parrocchiani della loro cura.

4. La giurisdizione ordinaria si ottiene dal Papa, rispetto a' Vescovadi, ed anco rispetto alle Cure, quando queste sono di collazione Apostolica: ma se sono di collazione Vescovile, si ha dal Vescovo. La delegata si ha sempre e solamente dal Vescovo Diocesano, eccettuati i casi, che diremo appresso. Quindi i Parrocchi non possono più dopo il Concilio di Trento, come potevano prima in vigore del Capitolo, *Omnis utriusque sexus*, dare la facoltà di confessare i proprj Parrocchiani ad al-

tro Sacerdote, che non abbia questa dal Vescovo Diocesano: conseguentemente Alessandro VII. tra le altre sue proposizioni condannò la 19. *Qui beneficium curatum habent, possunt sibi eligere in Confessarium simplicem Sacerdotem non approbatum ab Ordinario.* Onde se non possono per se stessi eleggere un semplice Sacerdote per confessarsi, non approvato dall'Ordinario, molto meno lo potranno eleggere per confessare i proprj Parrocchiani.

Quì deve avvertirsi, che quell'approvazione, la quale richiede il Concilio di Trento alla *sess.* 22. *cap.* 15. *de Reform.* ne' Sacerdoti, acciò validamente possano assolvere, s'intende della facoltà e giurisdizione da ottenersi dal Vescovo Diocesano, che si chiama delegata, conforme avverte il Cardinal Petra *Tom.* 5. alla Constituzione 4. di Callisto III. *sezione* 2. *num.* 52. dove riferisce la dichiarazione della Congregazione del Concilio. Quindi falsa è l'asserzione d'un Moderno, che il Sacerdote approvato dall'Ordinario *quoad scientiam*, per altro luogo, possa approvarsi ancora dal Parroco per li suoi Parrocchiani con dargli la facoltà, e la giurisdizione di confessare. E benchè i Regolari prima del Concilio di Trento avessero la giurisdizione delegata dal Papa di confessare i Secolari senza l'approvazione da ottenersi dal Vescovo Diocesano; è stato loro però rivocata dal detto Concilio nel luogo di sopra citato, come ha dichiarato la S. Congregazione di esso Concilio appresso il Fagnano *in cap. Omnis de Pœnit. et Remiss. num.*

61 e 66; perciò essi ancora hanno bisogno per validamente confessare i Secolari di ottenere dal Vescovo Diocesano l'approvazione.

Esam. Si può mai dare il caso, che un Sacerdote possa validamente confessare senza aver la giurisdizione ordinaria, o delegata dal Vescovo?

Conf. Può darsi: 1. nell'articolo, o pericolo di morte, nel quale ogni Sacerdote, benchè non sia Parroco, nè approvato per le Confessioni, può assolvere, come si dirà in appresso, avendo in tal caso la giurisdizione delegata dalla Chiesa a tenore del Concilio di Trento *sess.* 14. *c.* 7.

2. Quando vi sia l'errore comune col titolo colorato; poichè benchè il Sacerdote non abbia in tal caso la giurisdizione ordinaria, o delegata, tanto l'assoluzione sarà valida avanti Iddio, quando vi sia la buona fede del Penitente; conforme fu di parere la Sacra Congregazione del Concilio in una Patavina 11 decembre 1683: v. g. Essendo uno scomunicato occulto, ha ottenuto una Parrocchiale, la di cui collazione resta nulla per l'impedimento della sua scomunica; pure da tutti si ha per vero Parroco: in tal caso, ed in altri simili i Penitenti restano avanti Iddio assoluti, supplendo la Chiesa alla giurisdizione; ma se poi i Penitenti sapranno la mancanza della giurisdizione, o pure dubiteranno della validità della Confessione, peccheranno, confessandosi, e saranno tenuti a confessarsi di nuovo, come dichiarò la detta S. Congr. nella citata Patavina *ad* 2.

Non è da seguirsi però l'opinione, che insegna, che quando il Confessore approvato ha un' opinione certamente probabile, anzi probabiliore della contraria di aver la giurisdizione d'assolvere un Penitente, o qualche caso, possa assolvere validamente e lecitamente per la condanna della prima proposizione d'Innocenzo XI., dove si riprova nell'amministrazione de' Sacramenti di servirsi dell' opinione anche più probabile, lasciata la più tuta, chechè ne dicano alcuni casisti in contrario senza sodo fondamento.

Si avverta, che nel tempo del Giubbileo, nel quale il Papa concede facoltà di giurisdizione al Confessore approvato dall'Ordinario di assolvere da' casi a se riservati, o ai Vescovi, non già s'intende dai riservati dal Vescovo.

Esam. In quali e quanti modi si perde la giurisdizione ordinaria o delegata di confessare?

Conf. L'una, e l'altra di queste giurisdizioni si perdono. 1. Quando il Parroco, o il Confessore incorre scomunica per pubblica percussione d'un Cherico, o quando venga dichiarato con cedolone scomunicato, sospeso, o irregolare dal suo Prelato. 2. Si perde la giurisdizione ordinaria, quando un Parroco rinunzia, o resta privato giuridicamente della sua Parrocchia 3. La giurisdizione delegata si perde, terminato il tempo per cui tassativamente è stata concessa, o quando venga rivocata avanti il tempo per cause canoniche, o per volontà del Vescovo; poichè ordinariamente si concede a suo arbitrio.

Esam. Prosiegue il Rituale: *Sed si mortis periculum immineat, approbatusque desit Confessarius, quilibet Sacerdos potest a quibuscumque censuris, et peccatis absolvere*: mi dica quale è il pericolo della morte, e se lo stesso sia l'articolo della morte: come ancora se tutti li Sacerdoti non approvati ad udir la Confessione, possano in tali casi assolvere validamente?

Conf. L'articolo della morte è, quando questa è moralmente certa, e quasi inevitabile per l'infermità grave del Penitente; il pericolo poi si dice, quando in qualche occasione o circostanza la morte può prudentemente, o probabilmente temersi, talmente che se allora il Penitente non si confessa, non potrà più confessarsi, nè aver copia de' Confessori. Tale sarà a' Soldati, quando è imminente la battaglia; alla donna, quando è imminente il primo parto; a chi si trova in una lunga, e pericolosa navigazione, nella quale non si avrà Confessore; così ancora ad uno, che è bandito con pena capitale; ne' quali casi potrà qualsivoglia semplice Sacerdote assolvere, quando non vi sia tempo di aver altro approvato; e tutto questo molto più è vero nell'articolo della morte.

In quanto al secondo dico, che acciò un Sacerdote non approvato possa validamente assolvere nell' articolo o pericolo di morte da ogni caso e censura riservata, si richiede, 1. che dal Penitente non possa aversi altro Sacerdote approvato, come avverte il Rituale, *approbatusque desit Confessarius*: così quan-

do vi sia un Confessore approvato, ma che non abbia facoltà di assolvere da' casi, e censure riservate, e dall'altra parte vi sia, o possa aversi altro Confessore, che abbia tali facoltà; questi, e non il primo, potrà validamente assolvere; imperciocchè intanto la Chiesa dà facoltà di assolvere in articolo, o pericolo di morte, in quanto non vi sia altro Sacerdote approvato per assolvere il moribondo.

2. Che il Sacerdote non sia stato complice col Penitente in peccato carnale, e vi sia altro Sacerdote, benchè non approvato per le Confessioni, il quale possa assolvere il moribondo senza scandalo, e diffamazione così del Confessore, come del Penitente; altrimenti benchè in tal pericolo di morte la Confessione fatta dal Complice resti valida, se il Penitente è disposto; pure il Confessore, che affettasse questo scandalo per sentire tal confessione, incorrerebbe la scomunica riservata al Papa, come viene disposto nella Bolla di Benedetto XIV. *Apostolici muneris*, dichiarata dall' altra *Sacramentum Pœnitentiae*.

Se poi i Confessori possono assolvere i loro complici in qualsivoglia altro peccato mortale, si deve stare alle particolari Constituzioni della Diocesi e Provincia.

3. Che il Confessore, che ritrova un moribondo con casi riservati nelle Bolle de' Sommi Pontefici, debba prima fargli fare l'obbligo giurato *de stando mandatis Ecclesiae*, *et satisfaciendo parti laesae*, altrimenti non solo peccherà mortalmente, ma incorrerà la scomunica

riservata per aver assoluto da tali casi, e senza legittima facoltà: imperciocchè quantunque il Sommo Pontefice conceda facoltà d'assolvere da tali casi nell'articolo o pericolo di morte a quals voglia Sacerdote; gliela concede però colla condizione, purchè prima esiga dal moribondo l'obbligo giurato *de stando mandatis Ecclesiae, et satisfaciendo parti laesae*: così viene stabilito nel dritto Canonico. Vedi *Cautela Confessarii lib. 1. cap. 3 num. 26.* Ciò però devesi intendere, quando il Penitente possa colla voce, o con segni capire, e fare tale promessa. Dissi, che in articolo di morte, quando si assolve de' casi riservati al Papa *cum censura*, o pure al Vescovo parimente *cum censura*, devesi far promettere dal Penitente moribondo con promessa giurata *de se praesentando legitimo superiori etc.* ma non quando il caso riservato al Papa o al Vescovo non avesse annessa alcuna censura, perchè allora si deve assolvere senza alcuu obbligo precedente, di presentarsi; essendochè ogni riserva cessa in articolo di morte.

Della Bontà di vita, Scienza, e Prudenza del Confessore.

Esam. Il Rituale dice: *In ejus Ministro requiritur etiam bonitas vitae, scientia, et prudentia, etc.* però non solo sarà necessaria nel Confessore la potestà dell'ordine, e della giurisdizione; ma anche la bontà della vita, la scienza, e la prudenza. Mi spieghi 1. qual

bontà di vita si richiede per bene ammistrare questo Sacramento, e se senza di questa sarà invalida, o almeno illecita la di lui amministrazione? 2. qual sia la scienza necessaria per la valida, e quale per la lecita amministrazione? 3. quale, e quando sarà necessaria la di lui prudenza?

Conf. Rispondo al primo. È necessario al Confessore, che stia in grazia: onde se sta in peccato mortale, quando confessa, tanti Sacrilegj commetterà quanti assolverà; non però sarà invalida l'assoluzione; essendochè l'indegnità del Ministro non rende invalido il Sacramento, conforme contra gli Eretici ha definito il Concilio di Trento *sess.* 14. *de Sacramento Pœnitentiae, can.* 10. *Si quis dixerit, Sacerdotes qui in peccato mortali sunt, potestatem ligandi, et solvendi non habere, anathema sit.* Illecitamente dunque amministrerà il santo Sacramento.

Di più si richiede nel Confessore per amministrare con frutto questo Sacramento, ch'esso attenda da vero all'esercizio della virtù, ed alla propria perfezione, conforme santamente scrive S. Carlo nelle sue avvertenze a' Confessori §. 5. Imperciocchè come potrà riprendere, e svellere i vizj dall'anime de' penitenti, e persuadere ad essi l'esercizio delle virtù cristiane, quando egli sia vizioso, e di vita rilasciata? Quindi Clemente X. nella Bolla *Superna* §. 6. ha dichiarato che può il Vescovo negare, o togliere la potestà di confessare anche a' Confessori privilegiati, se vivono licen-

ziosamente: *Cum praecipua ministri Sacramenti Pœnitentiae qualitas sit vitae integritas, ac morum honestas, utique ob eam causam potest Episcopus Regulares a se approbatos suspendere, aut repellere a Confessionibus audiendis.*

Finalmente dovrà il Confessore attendere frequentemente all' esercizio dell' Orazione, tanto per aver lume da Dio nella decisione de' casi, quanto per non restar macchiato nell' anima, sentendo molte immondezze d' altri, conforme efficacemente esorta i Confessori S. Carlo al §. 10. Imperciocchè al dire dello Spirito Santo nell' *Eccles.* 43. 1. *Qui tetigerit picem, inquinabitur ab ea*: essendo molto pericoloso ad un Confessore, che non abbia esercizio d' Orazione mentale, la quale è un rimedio potentissimo per non cadere ne' peccati, *memorare novissima tua, et in aeternum non peccabis*, *Eccles.* 7. 40. e non restare imbrattato dalle bruttezze altrui; e mentre procura di risanare le piaghe de' Penitenti, contrarre Lui stesso le di loro abbominevoli infermità.

Circa il secondo, avendo già sopra assegnate le condizioni necessarie intorno alla scienza del Confessore, quale sia necessaria per la validità del Sacramento, e quale ancora si richieda per amministrarlo lecitamente, altro non mi resta a dire su questo particolare, che addurre le parole del Rituale da ponderarsi seriamente: *Quantam potest maximam ad id scientiam, atque prudentiam, tum assiduis ad*

Deum precibus, tum ex probatis auctoribus; praesertim Catechismo Romano, et prudenti consilio Peritorum studeat sibi comparare etc. parole che vorrei s'imprimessero nel cuore d'ogni Confessore, che desidera in questo esercizio non gravare la propria, nè l'altrui coscienza; giacchè da esse apparisce, che non basta in un Confessore per far bene il suo uffizio una scienza mediocre, come hanno asserito alcuni; ma si richiede una scienza proporzionata per la diversità delle materie, le quali deve sapere. Di poi nelle citate parole del Rituale si dà il modo di acquistare questa proporzionata scienza: primo coll' Orazione frequente; perciò S. Carlo nel §. 10. scrive. »
» Perchè sono molti li pericoli nell' amministrare questo Sacramento, cioè o di errare nella decisione de' casi ed obblighi, che occorrono, o di dare il benefizio dell' assoluzione a quei, che ne sono indegni: pertanto non deve mai il sacerdote andare ad udire le Confessioni, se prima coll' Orazione non domandi lume, e grazia al Signore di non commettere alcuno errore, ec. »

Secondariamente inculca il Rituale a' Confessori lo studio assiduo di Autori approvati, e particolarmente del Catechismo Romano. Dovranno pertanto schivare così quegli Autori, che tendono al rigorismo, come quei, che inclinano alla larghezza. Per far ciò, dovranno ben sapere le proposizioni condannate, tanto nell'uno, quanto nell'altro estremo. E devesi avvertire, che non basta ad un Confessore l'a-

vere studiato, ed essere stato approvato per le Confessioni, per aver studiato o un manoscritto o compendio di morale, se non seguita continuamente a studiare; giacchè *qui deserit libros et studium, deseritur a scientia.* Cap. *Numquam de consecrat. dist.* 3. Perciò Urbano VIII. nella Bolla, *Alias a nobis*, data li 30 genn. 1629 pone in arbitrio de' Vescovi di poter esaminare di nuovo eziandio i Confessori Regolari, che hanno avuto a tempo determinato, anche *ad annum*, la facoltà di confessare; per riconoscere, quando richiedono la conferma, se la scienza, che hanno dimostrato nella prima approvazione, perseveri in loro collo studio frequente.

Finalmente inculca il Rituale di consigliarsi ne' casi più ardui con Ecclesiastici dotti, prudenti, ed esperimentati; il che dee intendersi specialmente del proprio Vescovo, conforme avverte S. Carlo al §. 11. dicendo: *Ricorrano all' Arcivescovo, se bisogna, per la decisione di qualche caso difficile controverso*, giacchè *Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei. Actor.* 20. *num.* 28.

Circa il terzo dico esser molto necessaria la prudenza nel Confessore, e particolarmente: 1. Nell' interrogare i giovani, e giovanette, e generalmente tutte le donne nella materia del sesto precetto: 2. Nell' imporre le penitenze, avendo riguardo alle quantità, e qualità de' peccati, ed alla condizione de' Penitenti. 3. Nell' illuminare, o dissimulare qualche ignoranza, in cui si ritrova il Penitente;

il che essendo di grandissima importanza, ne tratteremo, quando spiegheremo l' officio di Dottore, che deve esercitare il Confessore. 4. Nel differire per più o minor tempo l'assoluzione ad alcuni Penitenti, quando ciò richieda il loro stato, il che ancora si dichiarerà a suo luogo.

Del Sigillo Sacramentale.

Esam. Prosiegue il Rituale: *Cum Sigillo secretae confessionis sub exacto, perpetuoque silentio.* Mi dica. 1. *Quo jure* il Confessore sia tenuto a questo Sigillo? 2. quanti peccati commetta chi lo viola? 3. In quanti modi possa violarsi? 4. Se oltre il Confessore sieno tenuti altri a questo Sigillo? 5. Quali cose cadano sotto di esso? 6. Finalmente che pena incorra chi lo viola?

Conf. Rispondo al primo, che il Confessore è tenuto al Sigillo sacramentale per legge naturale, per legge positiva divina, e per legge ecclesiastica. Quindi nel cap. *Omnis utriusque sexus de Pœnit. et Remiss.* così si dispone: *Caveat omnino autem Sacerdos, ne verbo, vel signo, vel alio quovis modo aliquatenus prodat peccatorem; sed qui prudentiori consilio indiguerit, illud absque ulla expressione personae caute requiratur, etc.* Onde non potrà mai il Confessore in verun modo manifestare il peccatore, e solamente se avrà bisogno di consiglio, potrà cautamente ricercarlo, senza esprimere la persona del penitente.

Al secondo dico, che violando il Confessore il Sigillo sacramentale commette con un sol atto tre peccati mortali: il primo contro la fedeltà del segreto naturale, violandolo; secondo il sacrilegio per l'ingiuria che fa al Sacramento; terzo di detrazione rivelando il peccato occulto del penitente.

Al terzo dico, che questo Sigillo si può violare con la voce, e co' segni, conforme avverte il citato canone; colla voce esprimendo o direttamente, o indirettamente la persona del penitente co' peccati di esso: V. G. Pietro si è confessato da me di adulterio: non ho potuto assolver Cajo, perchè non aveva la facoltà: o indirettamente poi, se dicesse: tra tutti i penitenti, che questa mane io ho confessato, il primo solo non aveva materia grave: o pure, oggi ho confessato due Sacerdoti, Pietro, e Paolo; in verità Pietro è un degno Sacerdote, che appena avea materia sufficiente per l'assoluzione, non dicendo altro sopra la persona di Paolo. Co' segni poi, se il Confessore nega l'attestato della confessione al penitente, che non ha potuto assolvere: poichè non deve esprimere nell'attestato: *ho assoluto*, ma *ho confessato ec.* se nega la comunione al penitente indisposto, benchè privatamente la richieda, cioè voglia essere comunicato dallo stesso Confessore: se nel riprendere il penitente alza la voce, che possa essere inteso; se nel sentire i peccati battesse le mani, o piedi, o mandasse profondi sospiri; se nell' uscire dal confessionale mostrasse la faccia sdegnata al penitente, ec.

Al quarto dico, che, oltre il Confessore, il quale neppure col penitente potrà parlare de' suoi peccati uditi in confessione fuori di questa, senza la di lui licenza; altrimenti anche in questo caso sarà violatore del Sigillo, purchè il penitente da solo a solo col Confessore non introducesse il discorso per suo utile; anche sono tenuti al Sigillo, 1. quegli, a' quali sacrilegamente il Confessore manifestasse il peccato, o pure quegli, a' quali per consiglio il Confessore inavvertentemente scoprisse il peccato, ed insieme il peccatore: 2. quegli, che o maliziosamente, o a caso hanno uditi i peccati del penitente, mentre questi si confessava: 3. L'interpetre di quel penitente, che nel confessarsi si è servito di esso, perchè non aveva l'idioma del paese: 4. quegli, che maliziosamente si è finto Confessore o sia Laico, o sia Cherico, o anche Sacerdote non approvato, e che sotto tal finzione ha udito i peccati del penitente: 5. quegli, che legge in carta scritta i peccati del penitente per confessarsene, ec.

Al quinto rispondo, che tutto ciò, che si dice dal penitente al confessore in ordine alla confessione, cioè che ha connessione colla confessione udita dal Confessore per sua regola nell' obbligare o alla restituzione, o alla penitenza, o a' rimedi salutari, ec. benchè in se non fosse peccato, tutto cade sotto il Sigillo sacramentale. Ma quello, che non ha connessione colla confessione, o per dar regola al Confessore per discernere i peccati,

o lo stato spirituale del penitente, non cade sotto al Sigillo sacramentale.

Al sesto rispondo, che nel citato cap. *Omnis utriusque sexus*, circa la pena di chi viola il Sigillo sacramentale, si legge così: *Qui peccatum in pœnitentiali judicio sibi detectum praesumpserit revelare, non solum a sacerdotali officio deponendus; verum etiam ad agendum perpetuam poenitentiam in arctum monasterium detrudendus.* La pena dunque è la deposizione dal Sacerdozio, e la clausura perpetua in uno stretto monastero: ma l'una, e l'altra pena è *ferendae sententiae*, non già *latae*, come ben si capisce dalle parole *Deponendus*, e *detrudendus*.

Ma quì nasce il dubbio: imperciocchè il Canone dice: *Qui peccatum in pœnitentiali judicio sibi detectum praesumpserit revelare*, e non dice: *peccatorem*. Onde pare, che il Canone si contraddica; giacchè di sopra avea detto: *si prudentiori consilio indiguerit, illud absque ulla expressione personae caute requirat*: il che non può farsi senza manifestare il peccato udito in confessione. Risponde il dottissimo Fagnano nel cap. *Officii de Pœnit. et Remiss. a n. 23 et sequent.* che quel Confessore, il quale senza alcuna causa rivela il peccato solo udito in confessione, senza esprimere in verun modo il penitente, nè possa venirsi in cognizione della persona: benchè non sia violatore del Sigillo sacramentale; tuttavia manca al suo dovere, facendo contro la proibizione della Chiesa: ma non

deve esser punito colle pene imposte nel suddetto Canone, le quali solamente s'incorrono dal Confessore, il quale rivela il peccato udito in confessione in ordine al penitente, cioè talmentechè possa venirsi in cognizione di esso. Ma il Confessore, che dice il peccato per consigliarsi nè manca al suo dovere, nè si contraddice il Concilio, il quale ha distinta la cosa.

Un sol caso può darsi, in cui cessi l'obbligazione del Sigillo sacramentale: v. g. se il penitente dà licenza di parlare al Confessore: mentre è lecito ad ognuno *Renunciare juri suo*. Così S. Tommaso, ed altri. Ma Scoto, l' Alense, Durando, e S. Bonaventura, e gli altri Scotisti, alla riserva del Poncio, sostengono, che acciò sia lecito al Confessore, deve sentire tale licenza fuori di confessione; giacchè l' obbligo del Sigillo non è soltanto in favore del penitente, ma ancora a riguardo del Sacramento della confessione, per non renderla odiosa. Ma tal opinione sa di troppo rigore, per non dire altro, ed è singolare.

Avvertasi però, che tal obbligo non contrae il Confessore per la confessione irrisoria e finta: sebbene in tal caso si debba per prudenza tacere: purchè non ne venga danno al Confessore: v. g. se uno andasse a confessarsi, e dicesse: Padre ho risoluto di rubarvi, affinchè il Confessore tacesse, e rubato non potesse parlare, nè aveva animo di confessarsi; quì non cade Sigillo sacramenta-

le. Così se uno avesse posto il veleno nel vino, o nel Calice, ed affinchè il Confessore se lo propinasse senza meno, glielo dicesse in una confessione · e nè anche aveva volontà di confessarsi: quì neppure entra il Sigillo: perchè l' una, e l' altra confessione è finta, ed è irrisoria ec.

Se uno fosse interrogato de' peccati sentiti in confessione, può dire con franchezza di non saperli; mentre non li sa come uomo, ma come ministro di Dio. Se il giudice interrogasse, se ha confessato Pietro, può rispondere di sì, e se soggiungesse, se l' ha assoluto, può dire d' aver fatto l' ufficio suo.

Esam. Alcuni Vescovi non vogliono dare la facoltà di assolvere da' casi a se riservati, quando di questa sono richiesti da' Confessori, se questi non esprimono il caso particolare; perciò mi dica, se allora possa, e debba il Confessore esprimere il caso, senza violare il Sigillo sacramentale?

Conf. Ragionevolmente alcuni Vescovi, stante l' ignoranza di alcuni Confessori, vogliono sapere il caso riservato, del quale si chiede la facoltà di assolvere, per potere o negare tal facoltà, o istruire, quando la concedono, come debba regolarsi il Confessore nell' assolvere il caso richiesto: perciò siccome il Confessore senza violare il Sigillo, quando ha bisogno di consiglio, può senza alcuna espressione del penitente con cautela narrare il peccato udito in confessione; così ancora potrà per le ragioni suddette esprimerlo

al Vescovo colle stesse cautele, quando avrà bisogno, conforme dottamente insegna il Fagnano nel luogo sopra citato *num.* 44. Se però il Vescovo può venire in cognizione della persona, non può, nè deve esprimerlo.

Esam. Il Confessore potrà servirsi della scienza avuta in confessione, per impedire qualche male spirituale, o temporale?

Conf. Rispondo di no, quando dall' uso di tale scienza può accadere qualche danno al penitente; benchè questo in comparazione del danno da impedirsi coll' uso di tale scienza sia molto minore, rispetto anche al detto penitente. E. G. un Parroco avendo risoluto rinunziare la sua cura a favor di Tizio, che egli dalla confessione conosce essere scellerato, non potrà per solo motivo di questa notizia retrocedere dall' effettuazione di tal rinunzia, conforme costa dalla condanna fatta dalla Congr. del Santo Uffizio Novembre 1682.... *Scientia ex confessione acquisita uti licet, modo fiat sine directa, vel indirecta revelatione, et gravamine poenitentis, nisi aliud multo gravius ex non usu sequatur, in cujus comparatione prius merito contemnatur. Addita deinde explicatione sive limitatione, quod sit intelligenda de usu scientiae ex confessione acquisitae cum gravamine pœnitentis, seclusa quacumque revelatione; atque in casu, quo multo gravius gravamen ejusdem poenitentis ex non usu sequatur*: che è il caso di sopra proposto.

Clemente VIII., ed Urbano VIII. proibi-

rono a' Regolari, che non si servissero di tal notizia avuta in confessione per l' esteriore governo. Onde non è lecito al Confessore segretamente punire, e maltrattare segretamente il penitente. Anzi il Rituale Tullense ammonisce il Parroco a non negare lettere testimoniali al suo penitente di buona vita, sapendo in confessione essere scellerato. Tutta la ragion del Sigillo si è, acciò la confessione non si renda più difficile, grave, e molesta, e diventi odiosa: per questo la Chiesa ha istituite gravissime pene contro i violatori di esso.

Dell' offizio del Confessore come Giudice, Medico, e Dottore.

Esam. Leggo nel Rituale le seguenti parole molto da considerarsi: *In primis meminerit Confessarius se Judicis pariter, et Medici personam sustinere, ac divinae justitiae simul, et misericordiae Ministrum a Deo constitutum esse, ut tamquam Arbiter inter Deum, et Homines, honori divino, et saluti Animarum consulat, etc.* Dice che il Ministro del Sacramento della Penitenza dee esercitare l' offizio di Giudice, di Medico, e di Dottore. E benchè quest'ultimo ivi espressamente il Rituale non lo dice, implicitamente lo richiede più appresso al *num.* 17 dove impone al Confessore l'obbligo d'insegnare al Penitente ciò che è obbligato a sapere, ed illuminarlo nella sua ignoranza colpevole, quando in questa si

ritrova: e perciò tutti i Dottori insegnano, che l'offizio del Confessore è di Giudice, Medico, e di Dottore; onde mi spieghi primieramente l'offizio del Confessore come Giudice?

Conf. 1. L'uffizio del Confessore come Giudice, è d'interrogare i Penitenti con alcune interrogazioni da farsi a tutti generalmente, le quali insegna il detto Rituale al num. 15. *Mox Confessarius inquirat de illius statu, et quampridem sit confessus, etc.* come saranno a suo tempo da me spiegate; ed ancora con alcune interrogazioni speciali, secondo che richiedono i peccati, conforme parimente avverte il Rituale al *num.* 19. ivi: *Si Pœnitens numerum, etc. eum Sacerdos prudenter interroget.* Ma oltre alle dette generali e speciali interrogazioni da farsi a ciascuno de' Penitenti, in quattro casi avrà l'obbligo il Confessore d'interrogare il Penitente.

1. Quando egli conosce, che per sua colpa non dice tutto quello che deve, o perchè non ha fatto il conveniente esame, o per altro: sebbene in tal caso, ordinariamente parlando, devesi con amorevole e conveniente esortazione, rimandare il Penitente a farsi un esame più diligente. E bene quì aggiungere la dottrina del gran Padre S. Agostino nel *lib.* 21. *de Civit. Dei cap.* 8. che è difficilissimo il distinguere ciocchè devesi fuggire come peccato mortale, o come veniale: mentre per la cecità della nostra mente e per la corruzione del nostro cuore siam soliti di qualificare la malizia delle nostre prave azioni colle

regole suggeriteci non dalla verità, ma dalla cupidità. Quindi deesi avere in orrore quella regola generale, che, per conoscere una tale distinzione, vien data da certi lassi Teologi, cioè quel peccato essere mortale o veniale, che per tale vien dettato dalla propria coscienza. Ma coi Teologi di sana Dottrina bisogna dire, che per non errare in tale discernimento, debbasi I. per quant'è possibile aver ricorso a quello, che ne dicono le Sacre Scritture, la Tradizione, e le definizioni della Chiesa. II. Al comune sentimento de' veri dotti. III. Alla ragione diretta da' principj della Fede. Per darne qualche esempio dovranno giudicarsi gravi tutte quelle azioni, che nelle Divine Scritture dicon punirsi con pena eterna: in oltre tutte quelle azioni, che dalle leggi vengono punite con gravi pene. Finalmente quelle, che cagionano un grave danno o a colui, che le fa, o al prossimo.

2. Quando per la sua ignoranza non ha saputo ritrovare le sue colpe, ed è venuto a confessarsi con speranza che il Confessore, interrogandolo l'ajutasse: il che spesso accade colle persone rustiche, ed idiote. 3. Quando il Penitente si è esaminato quanto poteva, nondimeno per la lunghezza del tempo, o per la moltitudine delle cose non è arrivato a conoscere tutti i peccati, conosciuti non li ha a memoria, o non ha memoria forte per ricordarsene: 4 quando il Confessore sa certamente, che il Penitente ha un tal peccato, che gli tace, e non può giudicare, nè presumere

prudentemente, che l'abbia o confessato o sa di certo, che egli vive in concubinato, o sta in aperta inimicizia, o cose simili; dovendosi abbominare quella regola, che soltanto bisogna udire quello che dice il Penitente, e non curarsi d'altro; e quest'obbligo nasce dall'offizio proprio del Confessore, come Giudice; onde deve procurare, che il giudizio sia intiero, ed il Sacramento si amministri nel modo, che è stato istituito: e perciò, siccome fu istituito il Sacramento per rimettere tutti i peccati mortali, così tutti si accusino non solo formalmente, ma ancora materialmente per quanto si può.

II. L'offizio del Confessore, come Giudice, è di negare, differire, o dare l'assoluzione; del che si tratterà a suo luogo.

III. L'offizio di Giudice è d'imporre ancora la pena, cioè di obbligare a fare la penitenza, della qualità, e quantità della quale parimente parlerò altrove.

IV. Finalmente l'offizio del Confessore, come Giudice, consiste in condannare, ed obbligare il Penitente a restituire la fama, o la roba, a risarcire l'onore, o il danno fatto alla persona, V. G. colla contumelia, o coll'omicidio ec.; così ancora a rimediare allo scandalo dato: a correggere il prossimo, quando a questo è tenuto il Penitente o per carità, o per giustizia: a fare l'elemosina, quando questa obbliga sotto precetto: a dinunziare a chi si deve qualche delinquente, quando corre l'obbligo: a presentarsi al legittimo Superiore

da essere assoluto da quei casi, o censure, da' quali il Confessore non può assolvere; del che a suo luogo si parlerà.

Esam. In che consiste l'offizio del Confessore, come Medico?

Conf. Consiste in tre cose. 1. Nell'imporre mezzi opportuni al Penitente per evitare la ricaduta nel peccato. 2. In assegnar ad esso penitenze medicinali, le quali dal ricadere lo preservano. 3. In obbligare di fuggire i pericoli, e l'occasione di peccare.

E quanto al primo, dovrà il Confessore persuadere al Penitente di eleggersi un Confessore stabile, zelante, dotto, e prudente; di fare ogni giorno l'esame di coscienza; e se si trova di esser caduto in peccato mortale, fare subito un atto di Contrizione, e qualche penitenza volontaria, e confessarsene quanto prima: così ancora d'imporgli di confessarsi spesso, e spesso comunicarsi, se sia capace; cioè se ha sradicato l'affetto al peccato; fare ogni giorno una mezz'ora d'Orazione mentale, particolarmente sopra i Novissimi, essendo un rimedio efficacissimo per non ricadere, come dice lo Spirito Santo: *Memorare Novissima tua, et in aeternum non peccabis.* E quando ciò dal Penitente non possa ottenersi, imporgli, che almeno ogni mese faccia un giorno di ritiro, per meditare le Massime eterne: così ancora insinuargli a leggere ogni giorno, o farsi leggere qualche libro spirituale, ec.

Circa il secondo, imporre al Penitente di digiunare qualche volta, far la discilina,

portar il cilizio, dormire sopra le tavole; ma tutto secondo lo stato, condizione, e forza del medesimo.

Circa il terzo, particolarmente a chi sta in occasione prossima involontaria, imporrà di non trovarsi mai solo con sola. Ad altri poi pericolosi di ricadere in peccati sensuali, imporrà l'obbligo di fuggire le conversazioni di Donne, anche oneste, non guardarle mai in faccia volontariamente, senza precisa necessità: custodire diligentemente i cinque sentimenti del corpo, astenersi da' cibi delicati, e sostanziosi, e dal vino generoso, e potente; fuggir le bettole a chi è solito ubriacarsi; fuggire il giuoco a chi specialmente è solito di giurare, e bestemmiare; fuggire la compagnia di gente oziosa, a chi è solito mormorare. E perchè è difficilissimo trovare rimedio a' Penitenti abituati nella mollizie, stimo bene riferire quì per lume de' Confessori la seguente notabile dottrina del Cardinal di Toledo nella Somma *lib.* 5. *cap.* 13. *Peccatum mollities est difficillimae curationis, quia occasio semper cum homine est; estque praeterea adeo universale peccatum, ut crediderim maximam partem damnandorum infici hoc peccato. Vix puto esse aliud efficax remedium, quam frequentissimam Confessionem apud unum, eundemque Confessarium, ut fiat ter in hebdomada, si fieri possit. Est enim hoc Sacramentum maximum fraenum: et qui hoc non utitur, non sibi promittat emendationem, nisi per miraculum a Deo factum, vel rarissimum privile-*

gium, *ec.* Dove deve avvertirsi, che nelle confessioni da imporsi a' suddetti tre volte la settimana, non devono assolversi, se non apparisce notabile emenda, e se il Penitente dalla sua parte non fa quanto può, per non ricadere: sarà sempre utile a farle fare le confessioni senza l'assoluzione per qualche tempo, per fortificare sempre più il Penitente con esortazioni, ed ammonizioni efficaci.

Esam. Qual è l'offizio del Confessore, come Dottore?

Conf. Consiste principalmente, che quando nel decorso della Confessione riconoscerà avere il Penitente obbligo grave di fare, o no, qualche cosa in qualsivoglia materia della legge naturale, o Divina positiva, o umana, comune a tutti, o particolare dello stato del Penitente; dovrà ammonirlo, ed illuminarlo: imperciocchè, siccome il Confessore, come Giudice, deve o dare, o ritenere l'assoluzione al Penitente, secondo ne sarà degno, o indegno; e come Medico deve prefiggere i rimedj, e cautele opportune, acciò non ricada nel peccato: così come Dottore deve istruirlo, quando conoscerà aver esso obbligo di fare, o non fare qualche cosa, benchè il Penitente si ritrovasse con ignoranza incolpabile, invincibile, o in buona Fede. Il che, per maggior chiarezza, può ridursi a tre casi. 1. Quando il Penitente richiede d'essere istruito. 2. Quando non lo richiede, ma si vede esser disposto ad essere illuminato. 3. Quando non lo richiede; nè si sa che sia per profittarne, anzi si

dubita, o anche si sa, che non ne seguirà frutto; o si sa che si cagionerà danno ad altri per colpa sua, stando nella sua ignoranza il penitente; essendo ciò necessario, per adempiere il proprio offizio di Dottore, e per accertarsi della disposizione del penitente.

Nel primo caso, quando il Penitente chiede d'essere istruito, non può il Confessore tralasciare di farlo in tutto ciò, che è necessario, per indrizzarlo nella via della salute; altrimenti mancherebbe gravemente all'offizio di Dottore.

Nel secondo caso, se il Penitente non chiede, ma si vede ben disposto a sentire, parimente sarà obbligato il Confessore dalla carità, e dalla giustizia d'istruirlo.

Nel terzo caso, quanto al dubbio, si è già detto che deve ammonirlo, ed istruirlo per le due assegnate ragioni.

Ma devesi altrimenti dire nel caso del Matrimonio, quando un Conjugato si trova d'aver fatto il Matrimonio nullo, a cagione d'un impedimento dirimente, che egli non seppe, nè avvertì mai, nè potè avvertire, nè sapere, nè di presente lo conosce, ed il Confessore prudentemente crede, che se lo ammonirà di tale nullità, ne potranno nascere grandissimi disordini; come sarebbe nel caso, che i Conjugati vivono in disunione, e con pentimento del Matrimonio fatto; o se uno di essi desidererebbe sciogliere, e lo farebbe subito; onde perciò verrebbe in lite, e forse ad atti ostili con infamia della Donna, e de' figliuoli, o

con pubblico scandalo di tutto il Paese, o per altra simile causa, la quale avesse origine dalla manifestazione di questo impedimento: potrà, e dovrà in questo caso il Confessore lasciargli in buona fede, come si ha nel capitolo *Quia circa*, *de consanguin. et affin.* dove il Papa dispone: *dissimulare poteris, ut remaneant in copula sic contracta, cum ex separatione (sicut asseris) grave videas scandalum imminere.* Dove il dottissimo Fagnano osserva al *num.* 3. che quelle parole *dissimulare poteris, habent vim dispensationis Pontificiae.*

Se poi il Confessore ritrova il Penitente in tal disposizione, che se gli si manifesta l'impedimento, benchè possa con qualche difficoltà ottenersi la necessaria dispensa, ed intanto ordinargli astenersi dagli atti conjugali, e separarsi *quoad thorum* dalla Donna creduta sua moglie: dubitasse che ciò non farà, ma seguiterà come prima ad aver commercio con essa; nè procurerà d'ottenere la dispensa per qualche difficoltà, che possa incontrarsi; non dovrà desistere dall'adempimento del suo officio; poichè benchè riconosca in esso Penitente l'ignoranza invincibile, dovrà contuttocciò onninamente ammonirlo, quando altro danno non ne possa seguire, che il peccato sia formale, dove prima era solo materiale.

E la ragione fondamentale è, perchè chi deve istruire, ed insegnare *ex officio*, è obbligato a far questo, anche quando non spera alcun frutto dalla sua ammonizione, a distin-

zione di chi ammonisce *ex charitate*, il quale non è tenuto alla correzione, se non ne spera frutto.

La seconda ragione, perchè un Penitente, se vuole, non fisicamente parlando, ma moralmente, e con quella sola facilità e difficoltà, che porta seco l'esercizio d'ogni opera buona, la quale bensì è maggiore o minore, secondo varj obbietti, o soggetti, ma non mai impossibile: se vuole, dico, può levarsi dallo stato del peccato materiale: se avvertito rifiuta di levarsene, non può giudicarsi disposto, nè che abbia l'animo preparato di morire piuttosto, che peccare gravemente; senza il qual animo niun peccatore può esser giustificato.

La terza ragione è, che se si' ammettesse questa dottrina di lasciare in buona fede il Penitente senza ammonirlo, quando si trova in istato di peccato materiale, perchè è in tale disposizione, che ammonito, seguirà a peccare non materialmente, ma formalmente; ne seguirebbero assurdi grandissimi. E. G. il Confessore conosce dalla Confessione del Penitente, che egli è ordinato Sacerdote invalidamente, e sta in buona fede; ma insieme conosce, che se lo avviserà, seguiterà, come prima, a celebrare; e dove prima peccava materialmente, seguiterà poi a peccare sacrilegamente: dovrà lasciarlo in tale ignoranza? E chi mai potrà ammettere tali dottrine, le quali conseguentemente, e necessariamente nascono dalla contraria sentenza improbabile di alcuni Dottori?

Esam. Mi dica, se un Confessore affidato alla sentenza suddetta, riconoscendo che il Penitente ritiene roba d'altri, ed è obbligato alla restituzione; ma perchè sta con buona fede, non l'ammonisce di quest' obbligo; resti egli obbligato alla restituzione in vece del Penitente?

Conf. Se il Confessore non avvisa di tal obbligo o per colpevole ignoranza, o per mal fondata opinione, la quale esso stesso stima poco probabile, resta esso tenuto alla restituzione, come il Penitente; imperciocchè tutti quelli sono obbligati alla restituzione, i quali cooperano o per commissione, o per omissione al danno del Prossimo: questi secondi però, che sono cause negative solamente, sono tenuti alla restituzione, quando sono obbligati dal proprio officio ad impedire il danno; come sarebbe il Confessore nel caso proposto, e tutti sono compresi ne' versi seguenti:

Jussio, Consilium, Consensus, Palpo,
Recursus,
Participans, Mutus, Non obstans,
Non manifestans.

Cioè il Mandante, il Consulente, il Consensiente, l' Adulatore, il Partecipante; colui, che non impedisce, e colui, che non manifesta. Tutte sono concause delle restituzioni. Le prime sei sono positive, ed obbligano *in solidum*, cioè a restituire tutto o il rubbato, o'l danneggiato; le ultime tre sono

negative, ed allora obbligano quando sono tenute *ex officio*. Di tutte se ne parlerà in appresso.

Dove *Mutus*, *et Non manifestans* comprende il Confessore, il quale è tenuto *ex officio* di obbligare il Penitente alla restituzione, quando questa deve farsi, ed egli pure tace, nè l'ammonisce. Si veda il P. Campioni parte 3. *cap.* 23. *n.* 5.

Diversità del peccato, come si conosce.

Esam. Prosiegue il Rituale: *Ut ergo recte judicare queat discernens inter lepram, et lepram etc.* Mi dica, che significano quelle parole *discernens inter lepram?*

Conf. Significano, che il Confessore deve sapere distinguere quello che è peccato mortale, e quello che solamente è veniale.

Esam. Come si conosce, che un peccato di natura sua sia mortale, ed un altro veniale?

Conf. Si conosce che è mortale, quando di natura sua è contro la carità di Dio, o del Prossimo, o contro i mezzi ordinati per mantenere tal carità, giacchè *finis praecepti est charitas.* 1. *ad Timot.* Il peccato poi di natura sua veniale è quello, che non è contro la carità di Dio, nè del prossimo, nè contro i mezzi ordinati a mantenere l'una e l'altra.

Esam. Vorrei un esempio pratico per conoscere i peccati di natura sua mortali?

Conf. S. Tommaso nella 2. 2. assegna quat-

tordici virtù, le quali obbligano sotto peccato grave; e per conseguenza i vizj opposti a tali virtù saranno di natura sua peccato mortale: purchè non vi sia parvità di materia, come si dirà. Le virtù sono la Fede, la Speranza, la Carità, la Giustizia commutativa, la Giustizia distributiva, la Giustizia legale, la Giustizia vendicativa, la Religione, la Pietà, l'Ubbidienza, l'Osservanza, la Sobrietà, la Castità, e l'Umiltà.

Esam. Mi assegni di vizj opposti a ciascuna di dette virtù, e quali di essi sono di sua natura peccato mortale?

Conf. Prima che io assegni i vizj, o peccati opposti a ciascuna delle accennate virtù, devo avvertire, che alcuni peccati sono opposti a dette virtù *per excessum*, altri *per defectum*, altri *per commissionem*, altri *per omissionem*: il che spiegherò, essendo di somma importanza a sapersi, quando dichiarerò la specie de' peccati. Ciò supposto, dico che

Contro la fede sono l'apostasia, l'eresia, il dubbio positivo di fede, l'ignoranza colpabile de' misterj di essa, l'errore vincibile sopra di questa, la bestemmia ereticale, la fautoria degli Eretici, il non esercitare gli atti di Fede, quando siamo obbligati.

Contro la speranza sono la disperazione, la presunzione di salvarsi senza merito, e l'omissione degli atti di questa virtù, quando siamo obbligati.

Contro la Carità di Dio sono l'odio di Dio, l'accidia, l'omissione degli atti di Carità, quando siamo tenuti.

Contro la Carità del Prossimo sono l'odio del medesimo Prossimo, l'invidia, lo scandalo, l'omissione della correzione fraterna, e dell'elemosina, quando queste ci obbligano.

Contro la Giustizia commutativa, essendo tre i beni che godiamo, cioè beni del corpo, beni della fama, e beni della roba; sono rei di peccati quei, che violano uno di questi beni. Così contro i primi sono l'omicidio, la mutilazione, la percussione, la carcerazione: contro i secondi sono la contumelia, la detrazione, la maledizione, il giudizio temerario: contro i terzi sono il furto, la rapina, ed il non restituire, quando siamo obbligati dalle radici della restituzione, che sono 1. *ex re accepta*: 2. *ex injusta acceptione*: 3. *ex damnificatione*: 4. *ex contractu, et quasi contractu*.

Contro la Giustizia distributiva, la quale obbliga così i superiori Ecclesiastici come Secolari a distribuire i benefizj, e dignità della Chiesa, i posti, e le cariche della Repubblica, secondo il merito e la capacità delle persone, ed il peccato si chiama: *Acceptio personarum*.

Contro la Giustizia legale, la quale obbliga sì i Superiori Ecclesiastici, come Secolari a governare i loro sudditi secondo le leggi Ecclesiastiche, e Civili, ed i sudditi ad osservarle, ed il peccato vien detto innominato, che si dice ingiustizia legale.

Contro la Giustizia vendicativa, che parimente obbliga i superiori, come sopra, a punire i Rei, secondo dispongono le leggi, ed

il peccato parimente innominato d'ingiustizia vendicativa.

Contro la Religione è la superstizione, la quale si divide in molte specie; la tentazione di Dio, il sacrilegio, il quale parimente si distingue in molte specie; la bestemmia semplice, lo spergiuro, la simonia, la violazione de' voti, *etc.*

Contro la Pietà sono l'amore disordinato de' parenti verso i figli, e l'empietà, e la mancanza dell' educazione.

Contro l' Ubbidienza è la disubbidienza.

Contro l'Osservanza è il disprezzo de' Superiori.

Contro la Sobrietà è l'ubbriachezza, e l'intemperanza.

Contro la Castità sono la semplice fornicazione, lo stupro, l'adulterio, l'incesto, il ratto, il sacrilegio, il peccato contro natura, che si divide in tre specie, cioè semplice mollizie, sodomia, e bestialità.

Contro l' umiltà è la superbia.

Ma di queste virtù, e peccati opposti alle medesime si parlerà più diffusamente, acciò meglio si si comprenda la malizia, ed il numero de' peccati.

Se il peccato mortale possa diventar veniale, e come.

Esam. Mi dica, se tutti i peccati di sua natura mortali possono mai divenire veniali, e per qual ragione?

Conf. Possono divenir veniali, anzi alcune volte nè pure esser peccato, e ciò per parte dell'intelletto, o per parte della volontà, o per parte della parvità di materia.

Per parte dell'intelletto, *per ignoranza*, *per inavvertenza*, *per errore*. L'ignoranza è, quando uno non ha l'abito della scienza, che deve avere. L'innavvertenza è, quando uno ha l'abito della scienza, ma attualmente non riflette all'operazione che fa. L'errore è, quando uno ha l'abito contrario alla scienza che deve avere: v.g. oggi è vigilia, ed uno mangia carne, perchè non sa che sia vigilia, ecco l'ignoranza: un altro mangia carne, perchè non riflette, che oggi sia vigilia, ecco l'innavvertenza: un altro mangia carne, perchè crede, che tal vigilia non obblighi al digiuno, conforme è la vigilia dell'Epifania, ecco l'errore.

L'ignoranza, poi altra è della legge, altra del fatto. L'ignoranza della legge sarà, se io non so, che nel percuotere un Cherico vi sia scomunica; che il dare un regalo per avere un beneficio sia Simonia. L'ignoranza del fatto è, quando io so, che nel percuotere un Cherico vi è scomunica; però questi che io percuoto, non so, nè mai ho saputo che sia Cherico. Così ancora, benchè io sappia, che dare un regalo per avere un benefizio sia Simonia, pure non so, nè mai ho saputo, che corteggiare e servire gratis un Vescovo, per avere un benefizio, sia Simonia.

L'ignoranza in oltre si divide in ignoranza invincibile, o incolpabile, così quella della

legge, come quella del fatto. L'ignoranza incolpabile sarà, quando uno non sa una cosa, *che non è tenuto a sapere per ragione del suo stato, del suo impiego ec. e se è tenuto a saperla, non ha potuto saperla, dopo fatte le dovute diligenze.* E. g. un Uomo di campagna non sa, che un contratto sia ingiusto, ed illecito, o pure avendone preso parere dal suo Curato, questi gli ha detto che poteva farlo; ma non sarà così, se esso non saprà i Misterj della Fede, i quali è tenuto a sapere, e può facilmente sapere, se va alla Dottrina Cristiana. L'ignoranza invincibile della legge scusa totalmente dal peccato, quando, come si è detto, uno non sa ciò che non è tenuto a sapere, o pure, che non può sapere.

L'ignoranza del fatto parimente scusa totalmente dal peccato, quando è invincibile: ed allora sarà tale, quando totalmente è causa dell'atto, che non si farebbe, quando non vi fosse tale ignoranza. Così quel rustico, che contrae Matrimonio con un impedimento dirimente, il quale non sa, nè mai ha saputo, che se lo sapesse, non lo contrarrebbe, ha l'ignoranza invincibile del fatto.

Ma per sapere quando l'ignoranza della legge sarà vincibile, o invincibile, bisogna esaminare quali, e quante cose ciascuno sia tenuto di sapere. S. Tommaso 1. 2. *quaest.* 76. *art.* 2. scrive così: *Omnes tenentur scire communiter ea, quae sunt Fidei, et universalia juris praecepta; singuli autem ea, quae ad eorum statum, vel officium spectant.* Perciò

tutti e ciascun Cristiano sono tenuti a sapere i Misteri principali della S. Fede, de' quali tre devono sapersi *de necessitate medii*, che sono. l'Unità, e Trinità di Dio: 2. l'Incarnazione, Morte, e Resurrezione di Gesù Cristo: 3. Dio Rimuneratore de' buoni, e punitor de' cattivi; e *de necessitate praecepti* tutti gli altri articoli del Simbolo Apostolico. Di più ciascheduno, secondo il suo stato, obbligo, e condizione, deve sapere le altre verità della nostra Fede, come si dirà appresso.

Così ancora tutti i Cristiani sono tenuti a sapere l'Orazione Domenicale, la quale ci ha Gesù Cristo insegnato, e comandato, che recitiamo: *Matth.* 6.9. E sopra di ciò non può darsi ignoranza invincibile tra i Cristiani; onde se non sanno tali Misteri, e la detta Orazione Dominicale, 1. peccano contro il precetto, che obbliga d' impararli; quindi sono tenuti ad andare alla Dottrina Cristiana, o farsel' imparare da altri, che possono istruirli: 2. peccano tutte le volte, che sono tenuti ad esercitare gli atti della Fede, o di recitare la detta Orazione Dominicale. Perciò avverta il Confessore, quanti peccati avrà commessi, chi per più anni non ha saputo tali Misteri, e la detta Orazione Dominicale; e proccuri d' interrogare i Penitenti, se non vuole mancare gravemente al suo uffizio.

Di più tutti i Cristiani devono sapere *universalia juris praecepta*, i quali sono di tre sorte. Altri del *jus naturale*, che si hanno ne' dieci precetti del Decalogo: altri del *jus*

positivo divino, che sono circa alcuni precetti morali Sacramentali, e circa l'esercizio della Fede, Speranza, e Carità: altri del *jus ecclesiastico*, che sono i cinque precetti della Chiesa. E circa i precetti del Decalogo altri sono espressi in esso, altri facilmente si deducono da quelli, i quali dice S. Tommaso 1. 2. *quaest.* 100. *art.* 3. che *statim ex principiis communibus primis cognosci possunt modica consideratione*; altri che *per diligentem inquisitionem sapientum inveniuntur non convenire rationi naturali*, come prosiegue ivi. E. g. benchè l'usura non venga espressamente proibita ne' precetti del Decalogo, pure *modica consideratione cognosci potest* esser contro il settimo precetto, *non furaberis*; non così circa altri contratti, i quali *per diligentem inquisitionem sapientum* sono stati dipoi trovati usurarj, e come tali proibiti dalla Sede Apostolica, come nelle prop. 40. 41. 42. condannate da Innoc. XI.

Così la mollizie, benchè non venga espressamente proibita ne' precetti del Decalogo; tuttavia *modica consideratione dignosci potest*, esser contro il sesto precetto; onde giustamente Innoc. XI. condannò la seguente proposizione num. 49. *Mollities jure naturae prohibita non est: unde si Deus eam non interdixisset, saepe esset bona, et aliquando obligatoria sub mortali.*

Non così della dilettazione, che si riceve dal bacio senza pericolo di polluzione, la quale *per diligentem inquisitionem sapientum* fu ri-

conosciuta esser contro il sesto precetto: onde Alessan. VII. condannò la proposizione 40. *Est probabilis opinio, quae dicit, esse tantum veniale osculum habitum ob delectationem carnalem, et sensibilem, quae ex osculo oritur, secluso periculo consensus ulterioris, et pollutionis.*

Perciò non può darsi ignoranza invincibile circa i precetti del Decalogo, o di quelli, che *modica consideratione cognosci possunt*, che appartengono a' medesimi. Non così però di quei precetti, che *per diligentem inquisitionem sapientum* sono riconosciuti ridursi a' detti precetti, de' quali può darsi l' ignoranza invincibile, prima che vengano dichiarati, e condannati dalla Sede Apostolica. Quando dunque possa darsi l'ignoranza invincibile di tali precetti nel modo spiegato, questa scuserà dal peccato; onde nella maniera spiegata giustamente Alessandro VII. condannò la 2. proposizione: *Tametsi detur ignorantia invincibilis juris naturae, haec in statu naturae lapsae operantem ex ipsa non excusat a peccato formali.*

Circa poi i precetti della Legge divina positiva, altri sono morali, che si hanno in *S. Matth.* 5. *num.* 21. *et seg.* E. g. il precetto di perdonar l' ingiurie, ed amare il suo nemico, il precetto di non giurare senza necessità; di non sciogliere il Matrimonio consumato; di non giudicare temerariamente del Prossimo. *Matth.* 7.

Altri sono Sacramentali, che si hanno in

S. Giovanni, *cap.* 3. 5. E. g. l'obbligo di ricever l'Eucaristia cap. 20. 22.; l'obbligo della Confessione. Altri finalmente sono circa l'esercizio della Fede, della Speranza, della Carità, in *S. Marco* 15. 16. *Matth.* 6. *num.* 10. 13., e *Matth.* 22. 17. perchè questi precetti devono sapersi da tutti i Cristiani, e possono facilmente sapersi con andare alla Dottrina Cristiana: non si potrà dare rispetto ad essi ignoranza invincibile, e lo stesso deve dirsi delli precetti della Chiesa. Si veda S. Carlo nelle sue avvertenze per i Confessori §. 17.

Finalmente ciascuno è obbligato a sapere, *quae ad suum statum, vel officium spectant*, come dice S. Tommaso. Onde molto più deve sapere un Vescovo, che un Parroco, o un Confessore, e questo molto più d'un Sacerdote semplice, il quale dovrà sapere più d'un Secolare, ciascheduno de' quali dovrà sapere ciò che spetta al proprio stato, ed uffizio; così un Giudice, un Medico, un Ammogliato, un Mercante ec. Perciò bene avverte il Rituale Romano al num. 15. che primieramente debbasi il Penitente interrogare del suo stato, e condizione; perchè rispetto a questa scienza particolarmente, che risguarda gli obblighi del proprio stato, non può darsi ignoranza incolpabile.

La seconda causa, che per parte dell'intelletto può scusare un atto, che di natura sua è peccato mortale, e fare sì o che non sia peccato, o che sia solamente veniale, è *l'inavvertenza*, la quale si ha per parte dell'intel-

letto, che perfettamente non riflette alla malizia dell'atto. Quindi l'inventore del peccato Filosofico pretese distinguere questo dal peccato Teologico per mezzo dell' ignoranza, o inavvertenza di Dio: onde asserì: *Peccatum Philosophicum, seu morale, est actus humanus disconveniens naturae rationali, et rectae rationi; Theologicum vero et morale est transgressio libera divinae legis. Philosophicum quantumvis grave in illo, qui Deum vel ignorat, vel de Deo actum non cogitat, est grave peccatum, sed non est offensa Dei, neque peccatum mortale dissolvens amicitiam Dei, neque æterna pœna dignum*: proposizione giustamente condannata da Aless. VIII. 24 agosto 1690, perchè non distingueva tra l' ignoranza, e l'inavvertenza invincibile, e vincibile; imperciocchè abbiamo detto che l'ignoranza invincibile, e l'inavvertenza parimente invincibile per parte dell'intelletto, può scusare dal peccato, *quidquid sit*, se questa possa darsi dell'esistenza di Dio; il che noi neghiamo: non già l'ignoranza vincibile, e l'inavvertenza parimente vincibile, le quali mai non iscusano.

Di più asseriva, che il peccato filosofico, benchè sia grave peccato, pure non era offesa di Dio, nè mortale, che togliesse l'amicizia di Dio, nè degno di pena eterna, il che è tutto falso: imperciocchè è sempre offesa almeno materiale di Dio, ed anche formale; giacchè è contro la ragione, che è un lume dato a noi da Dio, *signatum est super nos*

lumen vultus tui Domine; conseguentemente contro la legge naturale, ed eterna di Dio. Quindi necessariamente veniamo a conoscere in qualche modo Dio, contro il cui lume operiamo; onde l'offendiamo con peccato formale e mortale, degno di eterna morte, e che ci priva dell'amicizia di Dio.

La terza cosa, che può scusare per parte dell'intelletto dal peccato di natura sua mortale, si è *l'errore*, del quale bisogna discorrere, secondo si è detto dell'ignoranza: cioè se questo sarà invincibile, perchè uno non era tenuto, o pure non poteva avere l'abito della scienza contrario a quello che ha, scuserà affatto l'atto peccaminoso; non così, se sarà vincibile, perchè in tal caso non iscuserebbe, benchè in materia di Fede non renderebbe l'atto ereticale, conforme si dirà a suo luogo.

Per parte poi della volontà, il difetto del pieno consenso di essa scuserà o totalmente, o in parte un'azione gravemente peccaminosa. Quindi pe' semidormienti, o semiebrj, purchè quelli non pecchino in causa, un atto peccaminoso, di sua natura mortale, o non sarà peccato, o sarà solamente veniale; perciò i moti *primo primi*, che prevengono ogni consenso della volontà, non saranno peccato; e i moti *secundo primi*, che non hanno piena avvertenza, e pieno consenso, saranno solamente peccati veniali.

Finalmente la parvità di materia può rendere un'azione, che è gravemente peccaminosa in genere suo, solamente peccato veniale. Ma

qui bisogna avvertire, che alcune delle suddette 14 virtù ammettono la parvità di materia: perciò i peccati ad esse opposti potranno essere veniali per ragione di tal parvità. Altre poi non ammettendo parvità, conseguentemente tutti i vizj, e peccati a quelle opposti, saranno sempre mortali, benchè con parvità di materia, e tali sono la Fede, la Speranza, la Carità, la Castità, la Simonia, *de jure divino*, il Giuramento assertorio, perchè tutta la gravezza si ha sì nel molto, che nel poco.

Circa poi la Giustizia legale distributiva e vendicativa, rarissime volte si ha la parvità di materia, come si dirà. Circa la Giustizia commutativa non l'ammette nell'omicidio, e nella mutilazione. Le altre cinque virtù, che sono l'Ubbidienza, l'Osservanza, la Pietà, l'Umiltà, e la Sobrietà, tutte ammettono la parvità di materia: onde i vizj e peccati ad essi opposti potranno esser veniali per la parvità di materia, conforme si dirà a suo luogo.

De' Peccati contro la Fede.

Esam. Avendo assegnato le virtù, e vizj ad essi opposti, e quelli, che per ragione di parvità di materia, benchè di lor natura mortali, possono esser veniali, e quelli ancora che non ammettono parvità, onde sono sempre peccati mortali; ora brevemente mi spieghi ciascheduno de' detti vizj e peccati opposti ad ognuna delle 14 virtù sopra numerate, colle proposizioni rispetto ad essi condannate?

Conf. Incominciando dalla Fede, a cui è opposta *per excessum* l'apostasia da essa; questa significa il recesso totale dalla Fede Cristiana; a differenza dell'eresia, che è il recesso particolare da qualche articolo di quella, onde non porta seco l'apostasia dalla Fede; perciò gli Eretici non lasciano di esser Cristiani. Non così l'apostasia, la quale importando la totale deficienza della Fede, fa che gli Apostati non possano più dirsi, nè esser Cristiani (sebben ritengono il carattere), e sono quelli, i quali abbracciano l'Ebraismo, o il Paganesimo, l'Ateismo, o il Maomettismo, che sono le specie dell'apostasia dalla Fede, passando a' riti degli Ebrei, o de' Pagani, o degli Ateisti, o de' Maomettani.

E quì bisogna avvertire, primo, che è necessario nella Confessione di esprimere quale di queste sette abbia il Cristiano abbracciato; essendo queste tra di loro di specie diverse; giacchè ciascheduna di esse ha opposizione diversa colla nostra S. Fede; imperciocchè l'Ebraismo ammette l'esistenza di Dio, ma nega la Trinità delle Persone, l'Incarnazione, Morte, e Resurrezione del Messia Redentore. Il Maomettismo, benchè anch'esso ammetta l'esistenza d'un solo Dio, similmente però nega la Trinità delle Persone, la Divinità di Gesù Cristo, e riconosce Maometto come eguale Profeta a Gesù Cristo. Il Paganesimo nega totalmente l'esistenza di un solo Dio, ammettendo più Dei. L'Ateismo poi non ammette veruna Divinità.

Secondo, bisogna avvertire, che l'apostasia dalla Fede, acciocchè sia formale, deve avere annessa la mala credulità, e la deficienza totale interna della Santa Fede. Per altro sarebbe soggetto alle Canoniche pene, come dal Canone 61 Apostolico. Che se di cuor si pentisse, e ritornasse alla S. Fede, ottiene facilmente il perdono, come dal Canone 61 del Sinodo Ancirano.

Terzo, bisogna avvertire, che l'atto esterno dell'Apostasia, benchè non congiunto colla mala credulità interna, sarà sempre peccato gravissimo, nè mai ammetterà la parvità di materia; se non fosse l'atto totalmente violento, come quello, che per violenza fosse costretto ad adorare un Idolo, o venerare Maometto.

Quì si avverta che non si scioglie il vincolo del Matrimonio per l'Apostasia dalla Fede, come rispose Innoc. III. al Vescovo di Ferrara, apportandone fra l'altre questa ragione. *Quorumdam malitiae obviatur, qui in odium conjugum, vel quando sibi invicem displicerent, si eos possent in tali casu dimittere, simularent haereim.*

Oltre l'Apostasia dalla Fede, si dà ancora l'Apostasia dallo stato Chericale, e dall'Instituto Regolare, e vi sono pene stabilite contro i medesimi apostati. Quindi è, che i Regolari si hanno per apostati, se credendo d'esser nulla la lor professione, a tale oggetto si spogliano dell'abito regolare, e partono da' Chiostri; nè mai si devono sentire nel difen-

der nulla la professione fatta. Conc. Trid. *Sess.* 25. *cap.* 19. *de Regular.* Bened. XIV. nel'a sua Costit. *Si data hominibus* comanda doversi osservare il Decreto Tridentino, per provare nulla la professione de' Regolari; nel qual Decreto si proibisce doversi udire coloro, che non avranno riclamato dentro i cinque anni, e conferma varj decreti della Congreg. del Concilio.

Quelli che abbandonano l'apostasia, e ritornano alla S. Fede, non sono tenuti a detestare gli errori de' Turchi ec. alla presenza de' medesimi, e significare ad essi il ritorno alla vera nostra Fede, come si raccoglie dal Decreto della Congreg. della S. Inquisizione de' 18 luglio 1630. *Sacra Congreg. censuit, apostatas a Fide redeuntes ad poenitentiam omnino debere abjurare apostasiam coram fidelibus captivis, quibus dederunt scandalum, in propriis carceribus, publice, et explicite. At coram infidelibus non videtur hoc necessarium; sed sufficit, ut coram ipsis abstineant ab actibus infidelitatis, deponantque habitum falsae Religionis, et curent, ut successu temporis cognoscant etiam infideles vel ab ipsis, vel ab aliis, eorum abjurationem, licet id etiam cum periculo vitae.* Quelle parole, *et curent ut successu temporis etc.* non altro sono che parole de' Teologi, nè si ritrovano nel Decreto, al qual Decreto genuino si rimette il Lettore, ed anche al Sinodo Diocesano di Bened. XIV. *lib.* 13. *c.* 20. *nel fine.*

Circa l' Eresia, peccato parimente *per exces-*

sum opposto alla Fede: questa è un errore dell'intelletto con la contumacia della volontà. Per l'errore dell'intelletto viene esclusa l'ignoranza, benchè colpabile, non però affettata de' Misterj della Fede: per la contumacia della volontà viene escluso l'errore, benchè colpabile, in materia di Fede. Perciò ogni errante in materia di Fede, se non ha la pertinacia nella volontà, non sarà Eretico. Si dice pertinacia, quanto chi ha errore nell'intelletto in materia di Fede, vuole sostenerlo, e ritenerlo, benchè sappia che dalla Chiesa s'insegna il contrario, come rivelato da Dio alla medesima.

L'Eresia ammette sotto di sè diverse specie infime da esprimersi in confessione per diversi articoli e verità di fede, che ciascheduno Eretico nega, ed impugna: essendo diversa l'Eresia Luterana, la Calviniana, la Giansenianа.

L'Eresia altra è puramente interna, altra esterna; altra finalmente è interna insieme, ed esterna.

L'Eresia puramente interna è quando un Cristiano internamente non crede un Articolo della Fede, ma non lo profferisce, o non dà alcun segno esteriore, che possa far conoscere avere esso internamente tal pertinace errore.

L'Eresia puramente esterna è, quando uno o per ignoranza, o per errore, benchè colpabile, ma senza pertinacia, o per inavvertenza profferisce un' Eresia, o fa qualche atto esterno ereticale.

Finalmente l' interna insieme ed esterna è, quando uno internamente non crede un Mistero della S. Fede, ed esternamente lo profferisce, lo scrive, o fa tale segno esterno, che chi lo vedesse, conoscerebbe benissimo, ch' esso ha tale errore; purchè tal esternazione di mala credulità non ha fatta a buon fine, cioè o per confessarsi, o per prendere consiglio, ed istruzione per deporre la sua eresia.

L' Eresia interna ed esterna altra è occulta, altra è palese: la occulta è quando uno ha la mala credulità interna, e profferisce la sua eresia, o dà qualche segno esterno significativo di essa, benchè niuno vi sia presente: la palese poi è quando vi è chi vede, o sente il segno significativo dell' Eresia.

L' Eresia puramente interna, benchè peccato gravissimo contro la S. Fede, può assolversi da ogni Confessore, perchè l' Eretico puramente interno non incorre la Scomunica riservata al Sommo Pontefice, la quale non s' incorre, se la mala credulità non venga esternata con qualche segno esterno e sensibile. La puramente esterna se proviene da ignoranza, o da errore colpabile, è sempre peccato mortale; ma se proviene da inavvertenza o totale o parziale, o non è peccato, o solamente veniale respettivamente, come si è detto di sopra, e non sàrà Eresia formale, ma solamente materiale, onde non s' incorrerà la scomunica suddetta.

L' Eresia poi interna insieme ed esterna, benchè occulta, è peccato gravissimo, e fa in-

correre la scomunica riservata al Papa: e però non si potrà assolvere da veruno, nè pure nel tempo del Giubbileo senza facoltà speciale Pontificia. Se non se l'Eretico spontaneamente comparisse avanti al Vescovo, e spontaneamente si accusasse della sua eresia: nel quale caso verrebbe assoluto dalla Scomunica colle sole penitenze salutari: e poi il peccato dell'Eresia, la quale con l'assoluzione della Scomunica non non si toglie, dovrebbe confessarsi, e si potrà assolvere da qualsivoglia Confessore, conforme si dirà a suo luogo.

Il Vescovo deve guardarsi di non dare a' Confessori la potestà di assolvere dall' Eresia esterna sebbene occulta. Imperciocchè non solo per virtù del Concilio Tridentino non potrebbe tale facoltà darla ad un altro, ma anche conforme fu dichiarato da S. Pio V., Gregorio XIII e Clemente VIII.: così attestano Toledo, Gunierez, Ugolino, ed altri appresso il Sanchez *lib.* 2. *in Decalog.cap.* 11. *num.* 26. ed il Suarez *de Censuris disp.* 21. *Sect.* 3. *num.* 5., e si deduce dalla terza proposizione condannata da Alessandro VII., in cui almeno indirettamente, vien condannata la Sentenza, che dà la facoltà d' assolvere dall' Eresia occulta, come nota ivi Domenico Viva. I Vescovi prima aveano tal facoltà d' assolvere solamente per se stessi, ma in oggi loro è stata tolta. Onde senza speciale facoltà Pontificia il Vescovo nè per se, nè per altri può assolverla, fuori del caso della spontanea suddetta presentazione. Vedasi anche l' Epitome della Dottrina Morale, e Canonica del

Chiarissimo Arcivescovo Gio. Domenico Mansi, *edit.* 4.

Il dubbio della Fede, parimente peccato *per execessum* contro di essa, altro è positivo, altro è negativo.

Il positivo è, quando uno giudica internamente, che un' Articolo, o Mistero della nostra S. Fede non sia certo, ma dubbioso; ed in tal caso chi dubita diventa Eretico formale, perchè *Dubius in fide est infidelis*, come si ha nel *cap.* 1. *de Haereticis*; ed incorre insieme la Scomunica riservata al Papa, se si esterna il dubbio, conforme si è detto di sopra dell' eresia interna, ed esterna.

Il dubbio poi negativo è, quando uno sospende il giudizio sopra tale dubbio, *mere passive se habendo*, conforme bene spesso succede in molti dubbj, che ci pone il Demonio sopra la nostra S. Fede a'quali non diamo nè consenso, nè dissenso; ma ci svaghiamo pensando ad altro, affin di discacciar la tentazione, nel qual caso non sarà peccato. Sanchez in Decalog. *lib.* 3. *cap.* 7. *n.* 11. in fine. Dove però avverte, che ciò devesi intendere, purchè l'intelletto riflettendo al suo dubbio, non giudicasse quel Mistero esser dubbioso: perchè in tal caso, oltre il dubbio negativo, vi sarebbe il giudizio positivo dell' intelletto, che giudicherebbe quel Mistero non esser certo; onde diverrebbe dubbio positivo, ed ereticale.

Circa li Fautori, Difensori, e Ricettatori degli Eretici, peccano anche *per excessum* contro la Fede: questi sono, quando *intuitu Hae-*

resis, cioè per favorir l' eresia, o per motivo di essa, favoriscono, difendono, e ricettano gli Eretici, ed in tal caso incorrono la Scomunica riservata al Papa, benchè essi internamente non fossero Eretici, conforme il Sanchez *loc. cit. cap.* 10. *n.* 7. dice che può accadere: dove aggiunge dottamente, che se mai questi Fautori fossero anche Eretici, in tal caso incorrerebbero due Scomuniche, una per l'eresia, e l'altra per la fautoria.

E quì bisogna avvertire la diversità tra gli Apostati dalla nostra S. Fede, ed Fautori degli Eretici. Li primi non incorrono la Scomunica per la sola apostasia esterna, se internamente non hanno congiunta la mala credulità, come si è detto di sopra: ma non così li Fautori, li quali per la sola fautoria incorrono in detta Scomunica; benchè non sieno internamente Eretici. Cath. *par.* 2. *tit.* 4. *n.* 97. perchè la fautoria dell'eresia si compisce perfettamente col solo atto esterno di favorire, difendere, o ricettare gli Eretici: non così l'apostasia dalla Fede col solo atto esterno.

Venendo ora alla bestemmia ereticale, *per excessum* opposta alla Fede: questa è un convicio o contro Dio, o contro li Santi, che contiene insieme errore contro la Fede, v. g. uno con isdegno dice: *Ah Dio ingiusto*, *ah Dio crudele!* questo è un peccato gravissimo contro la Fede; e contro la Religione. Contro la Fede per l'errore, che asserisce: contro la Religione, per il modo di asserirlo, cioè, *convinciando Deum.*

La bestemmia ereticale ha alle volte annessa l'eresia, ed è, quando quegli che proferisce tal bestemmia, crede anche per un sol momento quello che dice; ed in tal caso, oltre il peccato gravissimo contro la Fede, e contro la Religione, incorrerà la Scomunica, come Eretico formale. Che se poi non crede ciò che profferisce, ma *vel impetu irae*, senza avvertenza, e mala credulità, o anche con avvertenza, ma senza mala credulità interna, profferisce bestemmia ereticale, in tal caso sarà Eretico soltanto materialmente, nè incorrerà la Scomunica.

Questa bestemmia ereticale è di tre sorte: altra *cordis*, altra *oris*, altra *operis*. La Bestemmia ereticale interna, o sia *cordis* è, quando uno nel proprio cuore, senza esternarla, bestemmia ereticalmente. La Bestemmia *oris* è, quando uno la profferisce colla bocca. La bestemmia *operis* è, quando uno con isdegno v. g. calpestasse un Cristo ec. La bestemmia *cordis* puramente interna non porta la Scomunica, benchè sia peccato gravissimo contro la Fede, e contro la Religione. La bestemmia *oris*, se è annessa alla mala credulità, porta la Scomunica, e costituisce Eretico formale: non così, se la profferisce senza la mala credulità, perchè in tal caso sarà Eretico materialmente. Lo stesso devesi dire della bestemmia *operis*: imperciocchè, se uno con mala credulità calpesterà un Crocifisso, incorrerà la Scomunica, e sarà Eretico formale; ma se senza tale mala credulità, per ira, e sdegno

contra Gesù Cristo farà tal atto, non la incorrerà, ma peccherà gravissimamente contro la Religione.

Circa l'ignoranza colpabile in materia di Fede *per defectum* opposta ad essa, questa sarà peccato mortale contro il precetto negativo, che obbliga *semper, et ad semper*, di non ignorare i Misterj della S. Fede, ma non costituirà l'ignorante Eretico; perchè non ha l'errore nell' intelletto, nè la pertinacia nella volontà; e perciò neppure incorrerebbe la Scomunica riservata contro gli Eretici, benchè esternasse tale sua ignoranza. *Sanchez loc.cit. cap. 7. n.* 20. Dove deesi avvertire, che chi ha l'ignoranza colpabile de' Misterj della S. Fede commetterà un sol peccato mortale, per tutto il tempo che avrà tal ignoranza, e la circostanza del tempo solamente aggraverà tal peccato, purchè non rinnovasse quest' atto di voler positivamente ignorare tali Misterj; e gli si presentassero occasioni d'impararli, e volontariamente si trascurassero: perchè in tali casi tanti peccati sarebbero in numero, quanti atti rinnovasse, quante occasioni avesse avuto; essendovi ancora il precetto affermativo, che obbliga in tal caso. Di poi peccherà tutte le volte, che lascerà di esercitare gli atti di Fede di tali Misterj, conforme viene obbligato ogni Cristiano.

Finalmente devesi avvertire, che chi ha l'ignoranza delli Misteri da credersi *de necessitate medii*, non può essere assoluto, benchè tal ignoranza fosse incolpabile. Quindi In-

nocenzo XI. tra le altre proposizioni condannò la 64. *Absolutionis capax est homo, quantumvis laboret ignorantia Mysteriorum Fidei, et etiamsi per negligentiam etiam culpabilem nesciat Mysterium Sanctissimae Trinitatis, et Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi*; e la seconda: *Non nisi Fides unius Dei necessaria videtur necessitate medii*; *non autem explicita Remuneratoris.*

Circa l'errore colpabile in materia di Fede *per excessum* opposta ad essa, questo si distingue dall'ignoranza: imperciocchè questa non ha l'abito della scienza de' Misterj della Fede, ma l'errore ha l'abito della scienza contrario a qualche dogma della medesima; V. G. se uno crede *in Divinis* il Padre esser più vecchio del Figlio, perchè questo viene generato da quello. L'errore dunque in materia di Fede, se sarà colpevole, sarà grave peccato contra la Fede; ma se non avrà seco la contumacia, non sarà Eretico l'errante nè incorrerà la scomunica, quando esternasse tal'errore. Vogliono però alcuni, che nell'errore in qualche Articolo chiaro e noto a tutti li Cristiani, non possa darsi l'ignoranza del sentimento della Chiesa: e perciò debbasi supporre la contumacia e l'eresia nell'errante, e che quando esternasse tal'errore, incorresse nella Scomunica riservata contro gli Eretici: però quando, oltre l'errore del dogma, vi sia ancora l'ignoranza, benchè colpabile, ed anche supina e crassa della definizione della Chiesa, come vogliono alcuni Teologi, l'errante non

sarebbe Eretico; ed esternando tal errore, non incorrerebbe la Scomunica: sebbene gravemente peccherebbe. Vedi Sanchez *cap.* 7. *n.* 10.

Circa la lezione de' libri degli Eretici, *per excessum* opposta alla Fede, avverto che tre sorte di libri sono proibiti dalla Chiesa di leggersi, o ritenersi. I. I libri degli Eretici, che trattano di Religione, o che contengono Eresia. II. I libri degli Eretici, benchè non trattino di Religione, nè contengano eresia, o pure libri de' Cattolici condannati per sospetto di falso dogma. III. I libri, che trattano di oscenità, o sono contro li buoni costumi.

Chi legge, o ritiene libri di Eretici, che trattano di religione, o che contengono eresia, pecca con gravissimo peccato contro la Fede, e contro l'ubbidienza dovuta alla Chiesa, e di più incorre la Scomunica riservata al Papa.

Chi legge altri libri di Eretici di qualsivoglia materia, o pure di Cattolici condannati per sospetto di falso dogma, pecca parimente contro la Fede, e contro l'ubbidienza, ed incorre la Scomunica imposta nella Regola decima dell' Indice, e nella Bolla di Pio IV., che comincia *Dominici gregis*; la quale però non è riservata, e può assolversi da ogni Confessore.

Chi legge poi altri libri proibiti per oscenità, o perchè sono contro i buoni costumi, pecca contro l'ubbidienza della Chiesa, e contro la castità, per il pericolo in cui si pone di violare questa virtù; e sarà sempre peccato

mortale il leggerli, se non vi fosse la parvità di materia, ammessa da' Dottori. E. g. se uno leggesse due, o tre righe: quando però in poche righe vi è il veleno dell' eresia, e dell' errore; in tal caso si peccherebbe gravemente, e s' incorrerebbero le pene, come sopra. E perchè qualche libro si proibisce colla clausola *donec corrigatur*, alcuni furono di parere, che intanto si potesse leggere, e ritenere; ma tale dottrina fu condannata da Alessandro VII. nella proposizione 44. *Libri prohibiti, donec expurgentur, possunt retineri usque dum, adhibita diligentia, corrigantur.*

Si cerca, se pecca, chi legge libri proibiti manoscritti?

Si risponde di sì, altrimenti con troppa facilità si deluderebbe la legge intorno a libri proibiti; potendo ognuno farli trascrivere; e poi è comun sentimento, che un libro manoscritto è vero libro. Duart. ed altri.

Agli Uomini dotti non è lecito senza licenza legger libri proibiti, ma in molti casi vi può esser l' Epicheja; come sarebbe, se alcuno si volesse servire della lettura di libri proibiti, per confutar qualche errore, nè si potesse ottener facilmente la facoltà, oppure vi fosse della tardanza nell' ottenerla. Si faccia però quanto si può, per averla prima di leggerli.

Circa la denuncia da farsi degli Eretici, o sospetti di eresia *per defectum*, l' omissione è opposta alla Fede, se si lascia di fare. Sono tenuti a questa tutti, e ciascun Fedele di qualsivoglia grado, stato, o condizione, in vigore

de' Sacri Canoni, *Cap. excommunicamus* in primo *de Haereticis §. Adjicimus*, ed in vigore anche degli editti de' Vescovi, che con precetto formale di santa ubbidienza, e sotto pena di Scomunica di lata sentenza, obbligano tutti nel termine prefisso a denunziare alli Vescovi gli Eretici, o Sospetti di eresia.

Ma quì nasce il dubbio, se quel Penitente, che non ha denunziato nel termine prefisso dal Vescovo, e perciò è incorso nella Scomunica, possa, dopo denunziato, essere assoluto da qualsivoglia Confessore da detta Scomunica, e dal peccato commesso contro l' ubbidienza della Chiesa.

Si risponde, che se nell' editto non viene riservata detta Scomunica, può esser assoluto da ogni Confessore; se poi vi è la riserva di detta Scomunica, non può essere assoluto. Deesi avvertire però, 1. che niuno è tenuto a denunziare se stesso: onde quando il Penitente si accusa di eresia, o altro delitto, che porta il sospetto di essa, non può il Confessore obbligarlo a denunziarsi, ma solamente può persuadergli, che comparisca spontaneamente avanti al Vescovo, ed accusandosi de' suoi delitti, fugga quelle pene, che incorrebbe, se fosse da altri denunziato; ma non volendo ciò fare il Penitente, può, e dee essere assoluto dal Confessore; purchè questi abbia la facoltà sopra quel caso, e il Penitente sia disposto. E. G. sopra le bestemmie ereticali, purchè annessa abbiano la mala credulità. Se poi il Penitente avesse Complici nel suo delitto, ben-

chè esso fosse il principale, è tenuto a denunziare li Complici; altrimenti, non potrà esser assoluto: ma sarà bene di persuadergli, che prima accusi se stesso, come spontaneo; poi denunzii li Complici, come Denunziante: imperciocchè in caso contrario li Complici denunziati, quando saranno esaminati, deponendo contro il Denunziante, come dovranno, sarà egli punito, come porterà la ragione.

2. Si avverte, che li Fedeli sono tenuti a far detta denunzia, non premessa la correzione fraterna a tenore della Bolla di Alessandro VII. *Licet alia* emanata li 8 giugno 1660.

3. Sono tenuti a far detta denunzia, ancorchè non possano provare l'eresia, o sospetto di essa, benchè questa resti occulta: onde Alesandro VII. nella proposizione 3. condannò chi asseriva il contrario: *Quamvis evidenter tibi constet Petrum esse haereticum, non teneris denunciare, si probare non possis.*

4. Quegli che sa sotto segreto naturale anche giurato (purchè non sia il Sigillo Sacramentale) Pietro esser Eretico, o sospetto di eresia, è tenuto a denunziarlo, nè obbliga il segreto naturale, o giuramento in questo caso.

5. Li Confessori, li quali non obbligano li Penitenti a denunziare, quando a ciò sono tenuti, incorrono pene gravissime da imporsi da' Vescovi, come dalla Bolla di Gregorio XV., *Universi Dominici gregis*, al §. 9. e se saranno Confessori Regolari, che sotto varj pretesti non obbligh ranno li Penitenti a denunziare, incorreranno di più la Scomunica riservata al

Papa, come si dispone nella citata Costituzione d'Alesandro VII. e perchè bene spesso sono obbligate le Donne di denunziare li Confessori, da' quali sono state sollecitate in Confessione; perciò bisogna avvertire sopra di questo obbligo esservi due proposizioni condannate da Alesandro VII. cioè la 6. e la 7. *Confessarius, qui in Sacramentali Confessione tribuit Pœnitenti chartam postea legendam, in qua ad venerem incitat, non censetur sollicitasse in Confessione, ac proinde non est denunciandus*: essendo chiaro l'abuso, che fa il Confessore del Sacramento della Penitenza, dando ad un Penitente una carta scritta, nella quale incita al peccato carnale, onde non vi è dubbio, che debba denunziarsi. L'altra proposizione condannata è: *Modus evadendi obligationem denunciandae sollicitationis est, si sollicitatus confiteatur cum sollicitante, hic potest ipsum absolvere absque onere denunciandi.*

Si avverta, che niuno viene eccettuato dalla pena d'essere denunziato di qualunque condizione sia: onde il figlio è tenuto a denunziare il padre eretico, ed il padre il figlio eretico, sebbene non dogmatizza. In somma, come si disse, sono obbligati tutti. Nè vale il dire, che il figlio si deve scusare dal denunziare, perchè nascono gravissimi danni a lui, come sarebbe la pena d'infamia, la confiscazione de' beni ec. Non vale, perchè il figlio, denunziando il padre eretico, sfugge tutte le pene inflitte a' figli degli eretici. Pegena, Santavelli, Catena, Felice Potestà, ed altri.

L' Eretico, o sospetto d' eresia non è tenuto denunziar se stesso, se non quando s' interroga come reo dal Giudice. La ragione, che si adduce da Dottori, si è, *quia nemo tenetur prodere seipsum, et nullus tenetur suam turpitudinem detegere*. La qual ragione vogliono alcuni che scusa anche l' Eretico, *nisi juridice interrogetur*, di denunziare il Complice. Ma l' opinione contraria e più probabile, trattandosi dell' Eresia formale, cioè che debba denunciare il complice. L' obbligazione di denunziare l' eretico formale non si estingue per la morte del medesimo, ma dura anche dopo morte: così la comune de' Dottori. Così anche *viget* l' obbligazione di denunziare chi si è pentito del delitto; perchè ne' delitti soltanto si considera la volontà deliberata *in factum transiens*, e non la perseveranza della volontà, o la subita ritrattazione. Se poi in qualche caso v' intervengono circostanze tali, che da esse si possa prudentemente raccogliere, che solo per inavvertenza proruppe in eresie, o senza il pieno consenso della volontà, e conturbatamente per la veemente passione; allora siccome in qualche modo sarebbe scusato dalla colpa, così sarebbe scusato dalle pene. *Cap. cognoscentes*.

Dall' obbligazione di denunziare un eretico, o sospetto di eresia non scusa il segreto naturale, come si è detto, e sotto giuramento di non rivelare: Diana, Suarez, Santarelli, Pegna, Farinaccio, Felice Potestà. La ragione si è, perchè osservare il segreto naturale

è un bene privato, e il tacere pregiudica al bene pubblico. Il bene comune deve prevalere al bene particolare. Nè può ostare il giuramento di non rivelare; mercechè il giuramento non è stato instituto, acciò fosse vincolo d'iniquità. *C. Quanto* 18. *de jurejurando*, *cap. Inter caetera* 22. *caus.* 22. *quest.* 4. Solamente la vera Confessione scusa di denunziare; perchè il Confessore in niun modo può frangere il sigillo. Così Scoto in 4. *d.* 21. *q.* 2. *in respons. ad* 2. *Argumentum*, dove dice esser falso il seguente Argomento de' Legisti: *Est haeresis crimen, quod nec confessio celat.* E chi a caso avesse sentita tal Confessione, non sarebbe tenuto di denunziare: perocchè il Confessore, e gli altri sono tenuti ad osservare il sigillo sacramentale. Si disse che la Confessione, dee esser vera; mentre se alcuno s'accostasse al Sacerdote, non per confessarsi, ma per indurre il Confessore all'Eresia; il Confessore lo può denunziare, perchè non è Confessione Sacramentale, ma modo perverso d'occultar l'eresia, e secretamente pervertir gli altri.

Avvertasi inoltre, che l'obbligo di denunziare non l'impone il Confessore alla persona sollecitata; ma bensì la Chiesa, intorno alla sollecitazione della quale più distintamente si parlerà in appresso: onde il Confessore è tenuto di ammonire la persona sollecitata di quell'obbligo. E benchè egli stesso sia stato il sollecitante, non potrà, senza mancare all'offizio, che tiene di Dottore, lasciar di avver-

tire la medesima dell'obbligo contratto. Potrà per altro il Confessore prevenire la denunzia del Penitente, e comparire spontaneamente avanti al Vescovo, ed accusarsi della sollecitazione attiva; e in tal modo libererà sè stesso dalle pene incorse; ma non già il Penitente dall'obbligo che gli corre.

Ma qui nasce un dubbio assai necessario da decidersi per la pratica de' Confessori nell'obbligo di denunziare: imperciocchè essendo state condannate dopo il Concilio di Trento da varj Pontefici diverse proposizioni così dommatiche, come morali sotto pena di Scomunica di lata sentenza, riservata al Papa contro di chi le asserisse, difendesse, o insegnasse; si cerca, se un Penitente, che ha udito qualcuno insegnare, o difendere una, o più delle suddette proposizioni, debba obbligarsi a denunziarlo.

Sopra di che bisogna prima avvertire, che molte delle suddette proposizioni sono state condannate come eretiche, erronee, sospette di eresia ec.; altre poi come solamente scandalose, ed anche perniciose *in praxi*: perciò chi avrà udito asserire alcune delle suddette proposizioni condannate, come eretiche, erronee, sospette ec., sarà obbligato a denunziare l'assertore. Così sono le proposizioni 79, condannate da S.Pio V. nell'anno 1567 di Michele Bajo, le cinque condannate da Innoc. X. l'Anno 1644 dette di Cornelio Giansenio Vescovo d'Ipri; così sono le proposizioni 68. condannate da Innoc. XI. l'anno 1687. di Michele Molinos Prete Spagnuolo: così an-

cora le due condannate da Alessandro VIII. 24 agosto 1690.; e l'altre 31, condannate dall'istesso Sommo Pontefice li 7 dicembre 1690: parimente le proposizioni 23 condannate da Innoc. XII. li 12 marzo 1699 dell' Arcivescovo di Cambrai. Finalmente le proposizioni 101 condannate da Clemente XI. l' Anno 1713, di Pasquale Quesnello Prete Francese.

Non così però le proposizioni 45. condannate da Alessandro VII. li 24 Settembre 1665 in materia morale, come scandalose, e l'altre 65. condannate da Innocenzo XI. li 2 marzo 1679. parimente in materia morale, come scandalose, e perniciose *in praxi*. Quindi deesi avvertire, che quegli che asserisce una delle suddette proposizioni, incorrerebbe la Scomunica riservata al Papa: e di più, se le ponesse in pratica, peccherebbe gravemente contro l' ubbidienza; giacchè nella condanna di dette proposizioni il Sommo Pontefice comanda sotto precetto di ubbidienza, che nessuno ardisca di porre *in praxi* alcuna delle suddette proposizioni: con tuttociò chi le asserisse, difendesse, o le ponesse in pratica, non dovrebbe denunziarsi: imperciocchè non sarebbe Eretico, o sospetto di eresia ec. Finalmente insegna il P. Campioni nell' Esame de' Confessori di Roma, parte 1. *cap.* 29. *n.* 4., quando le proposizioni di un autore sono condannate in globo, e tra le altre censure vi è quella di eretiche, erronee, ec. non sapendosi da chi ha sentito asserire una di esse, se quella sia eretica, erronea, o solamente scandalosa; deve

onninamene denunziarsi, toccando poi al Vescovo riconoscere quale censura quella meriti.

Circa l'obbligo di esercitare gli atti della Fede, questi sono altri interni, altri esterni, secondo che scrive l'Apostolo a'Romani 10. *Corde creditur ad justitiam, ore autem confessio fit ad salutem.* Ad esercitare gli atti della Fede interni siamo tenuti alcune volte *per se*, e direttamente, alcune volte indirettamente, e *per accidens.* Siamo tenuti *per se*, e direttamente in vigore del precetto divino, che a tal esercizio ci obbliga in alcuni tempi. Cioè 1. Quando veniamo all'uso della ragione, e ci vengono sufficientemente insegnati, e proposti li Misterj della Fede coll'obbligo, e motivi, che abbiamo di crederli. 2. Nel pericolo, ed articolo della morte; imperciocchè allora siamo tenuti dal divino precetto a credere, a sperare, ad amare Dio, ed a dolerci de'nostri peccati. 3. Quando siamo assaliti da qualche grave tentazione di Fede; essendochè in tal caso siamo obbligati ad esercitare gli atti di Fede contrarj alla tentazione, conforme costa dalla condanna fatta da Innocenzio XI. della proposizione 37. di Molinos: *In occasione tentationum etiam furiosarum, non debet anima elicere actus explicitos virtutum oppositarum.* 4. Finalmente siamo obbligati più volte l'anno ad esercitare l'atto di Fede, essendo condannata da Alessandro VII. la *prop. num.* 1. nella quale si asseriva: *Homo nullo unquam vitae suae tempore tenetur elicere actum Fidei, Spei, et Charitatis ex vi praeceptorum divi-*

norum ad eas virtutes pertinentium: così ancora da Innoc. XI. la *prop.* 16. *Fides non censetur cadere sub praeceptum speciale, et secundum se*: e finalmente la proposizione 65: *Sufficit Mysteria Fidei semel credidisse.*

Siamo poi tenuti indirettamente *per accidens* all'esercizio di tali atti interni. 1. Quando vogliamo, e dobbiamo ricevere li Sacramenti. 2. Quando dobbiamo, e vogliamo esercitare qualche atto soprannaturale, E. G. di Speranza, di Carità, di Contrizione: imperciocchè senza l'esercizio della Fede tali atti non possono farsi, come si deve. E quì bisogna avvertire, che chi avrà mancato di fare gli atti di Fede, quando a questi era tenuto *per se*, e direttamente, commetterà tanti peccati gravi di commissione contro la Fede, quante volte a ciò era tenuto. Chi poi lascerà di esercitarli, quando era tenuto *per accidens*, peccherà solo contro quella virtù, la quale era tenuto di esercitare, e che perciò si richiedeva l'atto di Fede.

Bisogna avvertire ancora 1. Che gli atti interni della Fede, quali siamo obbligati di esercitare *per se*, e direttamente, principalmente debbono esser intorno a' tre Misteri, che dobbiamo credere *de necessitate medii*, che sono l'Unità, e Trinità di Dio; l'Incarnazione, Morte, e Resurrezione del Nostro Signor Gesù Cristo; e Dio Rimuneratore: conforme si ricava dalla proposizione 64 condannata da Innoc. XI., e si ha espressamente nella proposizione 22 parimente proscritta dal medesimo, già di sopra citata.

2. Che gli atti di Fede devono esser ancora sopra gli altri Articoli del Simbolo Apostolico, i quali siam obbligati a credere *de necessitate praecepti*; perciò chi reciterà il Credo attentamente ne' tempi di sopra accennati, ne' quali siamo obbligati *per se* e direttamente agli atti della Fede, soddisfarà al precetto divino, che ci obbliga a tali atti.

3. Che gli atti di Fede debbano avere per motivo formale la divina rivelazione proposta a noi dalla Chiesa, che è regola infallibile, e colonna stabile della verità: perciò gli atti di Fede prodotti dal testimonio delle creature, o da altro motivo naturale, non saranno atti di Fede Teologica, a' quali siamo obbligati, nè saranno sufficienti alla nostra giustificazione. Quindi Innocenzo XI nella proposizione 23. condannò chi asseriva: *Fides late dicta ex testimonio creaturarum, similive motivo, ad justificationem sufficit*: dove deesi notare, che la Fede altra si dice *stricte sumpta*, e questa è quella, che ha per motivo formale la divina rivelazione, e perciò si chiama Fede divina; l'altra poi *late sumpta*, che si può avere dal testimonio delle creature, secondo che scrive S. Paolo ai Romani *cap.* 1. *Invisibilia ipsius a creatura mundi per ea, quae facta sunt, intellecta conspiciuntur, sempiterna quoque ejus virtus, et divinitas*: potendosi avere dalle creature la Fede dell' Esistenza di Dio, della sua Giustizia, della sua Onnipotenza ec.; ma questa Fede sarebbe Fede umana, e *late sumpta*, che non basterebbe per la nostra giustificazio-

ne; come costa dalla proposizione di sopra addotta.

4. Deesi avvertire in oltre, che dobbiamo essere talmente certi della divina rivelazione intorno alli Misterj, quali siamo tenuti a credere, che si escluda ogni probabilità e timore interno circa la detta divina rivelazione. Quindi Innocenzo XI. condannò la proposizione 21. *Assensus Fidei supernaturalis, et utilis ad salutem, stat cum notitia solum probabili revelationis; imo cum formidine, qua quis formidet, ne non sit locutus Deus*: e la ragione è, perchè li Misterj della nostra S. Fede hanno motivi tali di credibilità della divina rivelazione, che ci rendono questa evidentemente credibile, e moralmente certa; e perciò necessariamente deono escludere ogni probabilità e timore in contrario: per il che fu ancora giustamente condannata da Innoc. XI. la proposizione 4., nella quale si diceva: *Ab infidelitate excusabitur Infidelis non credens, ductus opinione minus probabili*: imperciocchè non solamente trattandosi di eleggere la vera Religione siamo obbligati a seguire la più probabile in confronto della meno probabile, conforme avvertono comunemente i Dottori; ma ancora e molto più, perchè non si può dare una vera probabilità a favore di una religione falsa in concorrenza dell' evidenza della credibilità, che ha la vera Fede Cristiana Cattolica. Onde la suddetta proposizione meritava di esser condannata, ancorchè in essa si fosse asserito, che era scusato l'Infedele, se non credeva *ductus opinione probabiliori*.

Per l'intelligenza poi dell'altre due proposizioni 19 e 20. condannate da Innoc. XI. in questa materia, cioè della 19. *Voluntas non potest efficere, ut assensus Fidei in seipso sit magis firmus, quam mereatur pondus rationum ad assensum impellentium*: e della 20. nella quale conseguentemente si diceva: *Hinc potest quis prudenter repudiare assensum, quem habebat supernaturalem*: bisogna avvertire, che quando mai il peso delle ragioni, che dalli motivi di credibilità hanno li Misterj della nostra S. Fede, per esser creduti fermamente, non arrivasse a persuadere l'intelletto di qualcuno, che non li penetrasse bene; onde non restasse l'intelletto affatto certo e persuaso della divina rivelazione, ma rimanesse formidoloso: in tal caso deve, e può la volontà prevenuta da quella grazia, che si chiama *pia affectio ad credendum*, obbligare l'intelletto a credere fermamente tali misterj, quali, come rivelati da Dio, ci propone la Chiesa: onde scrive l'Apostolo 2. *ad Corinth.* 10. *n.* 5. *In captivitatem redigentes intellectum in obsequium Fidei*; ed in tal caso, come bene avverte S. Tommaso 2. 2. *q.* 1. *art.* 4: *Intellectus assentit alicui, non quia sufficienter moveatur ab objecto proprio; sed per quamdam electionem voluntarie declinans in unam partem magis, quam in aliam. Et de veritate q.* 14. dice: *Determinatur actus intellectus per voluntatem, quae eligit assentire uni parti determinate, et praecise propter aliquid, quod est sufficiens ad movendum voluntatem, non*

autem ad movendum intellectum. Quindi il Concilio di Trento, descrivendo l'atto della Fede *sess.* 6. *c.* 6., dice: *Fidem ex auditu concipientes, libere movemur in Deum, credentes vera esse, quae divinitus revelata, et promissa sunt.* Ecco la divina mozione, e pia affezione della volontà, la quale fa sì, che crediamo liberamente e fermamente, non ostante l'oscurità de' misterj rivelati, e la incertezza del nostro intelletto, il quale alle volte non penetra li motivi della credibilità di detta rivelazione, onde non resta convinto, e persuaso; ciò non ostante crede stabilimente per l'imperio della volontà, prevenuta dalla divina grazia, ciò che propone la Chiesa, come rivelato da Dio: onde apparisce la falsità della proposizione 19. *che la volontà non può fare, che l'assenso de' Misterj della Fede sia più fermo di quello, che meritano le ragioni, le quali tal assenso ci persuadono.* E ciò si riconosce con esperienza in molte Anime buone, ed insieme idiote, le quali benchè penetrare non sappiano li motivi della credibilità di nostra Fede, pure hanno la Fede fermissima, e danno il sangue talvolta, e la vita per la verità della medesima.

Apparisce ancora quanto sia assurda la proposizione 20. consecutiva alla 19. dove si asserisce, che prudentemente si può ripudiare l'assenso soprannaturale, che uno ha alli Misteri della Fede: imperciocchè, se quest'assenso procede dalla divina grazia, e mozione che previene, ed applica la nostra volontà a

credere li Misteri; come prudentemente si potrà ripudiare, senza fare una grande ingiuria allo Spirito Santo, resistendo alla di lui mozione? E quì fa a proposito ciò, che scrive l'Apostolo ad *Thessal. ep.* 1. 5. 10. *Spiritum nolite extinguere*: dove S. Tommaso dice: *Aliquis dicitur extinguere Spiritum Sanctum, cum aliquis bonus motus in ipso surgit, et ipse impedit*: il che sarebbe, quando uno ripudiasse l'assenso soprannaturale dato dalla volontà, mossa dalla divina grazia, alli Misteri della nostra Santa Fede.

Volendo ora dichiarare quando siamo obbligati all'atto esterno della Fede, S. Tommaso alla *q.* 3. *art.* 2. così c' insegna: *Confiteri Fidem est de necessitate salutis, quando per dimissionem ejus confessionis subtraheretur honor debitus Deo, et etiam utilitas proximis impendenda, puta si aliquis interrogatus de Fide taceret, et ex hoc crederetur vel quod non haberet Fidem, vel quod Fides non esset vera, vel alii propter ejus taciturnitatem averterentur a Fide.* Quindi apparisce quanto giustamente fosse condannata da Innoc. XI. la *propos.* 8. *Si a potestate publica quis interrogetur, fidem ingenue confiteri, ut Deo et Fidei gloriosum, consulo tacere: ut peccaminosum per se, non damno*; essendo certissimo, che in tali circostanze siamo obbligati all'atto esterno della Fede; onde chi negasse questa, peccherebbe 1. con peccato gravissimo di menzogna in materia di Fede, che sarebbe peccato di commissione: 2.

peccherebbe gravemente con peccato di omissione, non confessando la Fede, conforme in tali circostanze viene obbligato: 3. peccherebbe con peccato di scandalo, il quale si moltiplicherebbe a misura degli scandalezzati nel sentir negare la Fede. Se poi non negasse, ma solamente tacesse non rispondendo, due peccati commetterebbe, il primo di ommissione contro la confessione della Fede, l'altro di commissione di Scandalo.

Ma perchè non solamente siamo obbligati di confessar la Fede colla voce nelle circostanze suddette; ma insieme alle volte ancora colli fatti, perciò un Cattolico, che si ritrovasse fra gli Eretici, e questi l' obbligassero, anche con minacciargli la morte, di mangiar carne ne' tempi proibiti per riconoscere, se esso è Cattolico; sarebbe tenuto anche con pericolo della morte di astenersi da tali cibi; altrimenti peccherebbe con gravissimo peccato contro l' obbligo di confessare la Fede con tal segno, ed insieme peccherebbe ancora contro il precetto della Chiesa: se poi gli Eretici non facessero ciò per riconoscere se esso è Cattolico, ma solamente per malizia; non peccherebbe a mangiare carne, perchè la Chiesa in tal caso non obbligherebbe all' astinenza con tanto pericolo; il quale però se non vi fosse, peccherebbe solamente contro il precetto della Chiesa mangiando carne ne' tempi proibiti.

Sono poi obbligati alcuni de' Fedeli di fare la professione della Fede in alcune circostanze; alla quale il Conc. di Trento *Sess.* 24. *c.* 12.

obbliga tutti i provvisti de' benefizj con cura d'Anime: e deve farsi nel termine di due mesi dal giorno del possesso in mano del Vescovo, o del di lui Vicario generale: così da' provvisti di canonicati e dignità nelle Chiese cattedrali, non solamente avanti al Vescovo, o di lui Vicario, ma ancora avanti al Capitolo de' Canonici, altrimenti, proseguisce il Concilio ivi: *Alioquin praedicti omnes provisi, ut supra, fructus non faciant suos, nec illis possessio suffragetur.* Perciò molti Autori vogliono, che pecchino mortalmente i suddetti, ommettendo tal professione di Fede, stante le parole precettive del Concilio, che dice *teneantur*; e stante ancora la pena grave, che loro impone della perdita de' frutti, e della nullità del possesso.

Agli Eterodossi dispiace tal professione di Fede, chiamandola per ludibrio *Fede formulatoria.* Eppure questa professione di Fede usavasi anche ne' primi Secoli della Chiesa, e niun adulto potevasi battezzare, se non faceva la professione della Fede, e detestava l'eresie che dominavano. Leggansi S. Cipriano, Tertulliano, Eusebio, ed il celebre Sinod. Dioces. di Bened. XIV. *lib.* 1. *c.* 2. *n.* 9, 10.

Il Concilio Romano al *tit.* 1. *cap.* 1. ha esteso a molte altre persone l'obbligo di questa professione sotto pene gravissime, che si possono vedere espresse ivi.

De' Peccati contro la Speranza.

Venendo alla Speranza, ch'è la seconda delle virtù da me enunciate, che ci obbligano sotto peccato mortale; questa fa che noi affidati alla divina Misericordia, ed ai meriti del nostro Divino Mediatore Gesù Cristo, speriamo che Iddio, a cui niente è impossibile di fare, sarà per accordarci benignamente quanto degnossi prometterci, e specialmente nella vita presente la sua grazia così santificante, come attuale: e nell'altra vita la gloria eterna, come ricompensa delle opere, che, mediante la detta sua grazia, avremo fatte.

Siamo obbligati ad esercitare questa virtù in vigore del precetto divino, come si ricava dalla prima proposiz. condannata da Alessandro VII. detta di sopra: 1. Quando veniamo all'uso della ragione, e ci viene proposto esser noi stati da Dio creati per la gloria, la quale mediante la grazia possiamo conseguire coll'osservanza della divina legge. 2. Nel pericolo, o articolo della morte. 3. In occasione di qualche grave tentazione di disperazione, o di presunzione. 4 Più volte l'anno, nel quale siamo obbligati di recitare l'orazione Domenicale, che contiene gli atti di Speranza; onde chi mancherà ne' tempi suddetti di esercitare questi atti, peccherà mortalmente *toties*, *quoties*, con peccato di ommissione contro il precetto affermativo, che obbliga a tal esercizio.

Due vizj sono opposti a questa virtù *per commissionem*. Il primo *per defectum* è la di-

sperazione, che sarà, quando noi diffidando della divina Misericordia per la gravezza de' nostri peccati, ci persuaderemo che Iddio non ce li perdonerà. Si avverta però, che la disperazione bene spesso ha unita seco l'eresia, come sarebbe; se uno disperasse della propria salute, perchè credesse che Iddio non possa perdonargli la gravezza de' suoi peccati, o pure, che Iddio non voglia perdonargli; e in tal caso non solo peccherà contro la Speranza, ma ancora contro la Fede, e sarà Eretico formale; e se mai esternasse tal mala credulità, incorrerebbe la Scomunica riservata al Papa: e tali sono quelli, che dicono, v. g. *è impossibile, che Iddio mi perdoni li miei peccati*, e così credono: non così però chi dicesse, *io non merito il perdono, onde Iddio non mi perdonerà; e sarò dannato*: il che è atto di disperazione, ma non è Eresia.

L'altro vizio opposto *per excessum* è la presunzione di salvarsi senza merito: e questa può esser di due sorte. 1. Chi presumesse di salvarsi colle sue sole forze naturali, e colli suoi meriti umani senza l'ajuto della grazia, peccherebbe di peccato di presunzione, e di più sarebbe Eretico Pelagiano; se ciò credesse, cioè che bastassero le proprie forze senza la grazia, per conseguire la gloria; e che li meriti umani, cioè l'opere buone morali fatte senza la grazia, bastassero per la salute eterna: onde giustamente fu condannata da S. Pio V. la 2. tra le proposizioni di Bajo, nella quale si asseriva: *Sicut opus malum ex na-*

tura sua est mortis aeternae meritorium, sic bonum opus ex natura sua est vitae aeternae meritorium; e la 62. *Illa quoque distinctio, qua opus dicitur bifariam bonum, vel quia ex objecto et omnibus circumstantiis rectum est, et bonum, quod moraliter bonum appellari consuevit; vel quia est meritorium Regni aeterni, eo quod fiat a vivo Christi membro per spiritum Charitatis, rejicienda putatur.* 2. Quando uno presumesse, che Iddio volesse dargli il Paradiso senz'alcun merito, e senza l'osservanza della legge, fatta coll'ajuto della grazia, sarebbe peccato di presunzione; ma se di più credesse, che Iddio darà la gloria alli Fedeli mediante la sola Fede, senz'altre opere buone, sarebbe Eretico Luterano, condannato dal Concil. di Trento sess. 6. Can. 20.

Circa poi la bontà morale degli atti della Speranza Teologica vi sono condannate le proposiz. 10. e 13. da Alessandro VII. num. 10. *Intentio, qua quis detestatur malum, et prosequitur bonum mere, ut caelestem obtineat gloriam, non est recta, nec Deo placens*, num. 3. *Quisquis etiam aeternae mercedis intuitu Deo famulatur, charitate si carueris, vitio non caret, quoties intuitu licet Beatitudinis operatur*: stante il Canone 31. sess. 6. del Concilio di Trento ivi: *Si quis dixerit justificatum peccare, dum intuitu aeternae mercedis bene operatur, anathema sit*: imperciocchè non vi è dubbio, che è lecito di operare, per conseguire quello che Iddio ci propone, e ci promette. Proponendoci pertanto, o pro-

mettendoci il Signore la vita eterna, come premio da darsi a chi ben opera fino alla morte, come dice il citato Concilio cap. 16.; dunque per ottenere quella, è lecito di operar bene, con osservare li divini precetti per tutta la vita: perciò diceva il Profeta Sal. 118: *Inclinavi cor meum ad faciendas justificationes tuas in aeternum, propter retributionem.*

Finalmente quì bisogna osservare, che Innocenzio XII. li 19 marzo 1699 condannò più proposizioni dell' Arcivescovo di Cambrai in Francia: nelle quali veniva ad escludere la virtù della Speranza dallo stato di un' Anima santa e perfetta. Nella prima si diceva: *Datur habitualis status amoris Dei, qui est charitas pura, et sine ulla mixtione motivi proprii interesse: neque timor pœnarum, neque desiderium remunerationum habent amplius in eo partem. Non amatur amplius Deus propter meritum, neque propter perfectionem, neque propter felicitatem in eo amando inveniendas*; imperciocchè, *quidquid sit*, se possa darsi un atto di amore di Dio puro senza mistione di Speranza; è certo però che non può darsi l'abito della Carità, senza l'abito della Speranza e della Fede, che sono il fondamento della Carità: quindi S. Tommaso 1. 2. *q.* 65. *art.* 4. *et* 5. dottamente scrisse: *Fides et Spes possunt esse sine Charitate: at Charitas sine Fide et Spe nullo modo esse potest.*

De' peccati contro la Carità riguardo a Dio.

La carità riguarda Dio, ed il Prossimo. Per riguardo a Dio, questa è un' atto perfettissimo, con il quale amiamo Iddio sopra ogni cosa, per esser egli l' unico e sommo Bene, ch' è il motivo primario formale dell' atto della Carità Teologica; essendo il secondario l' averci Dio amato con uno amore degno di lui. Si ha ancora la Carità *per modum habitus*, che consiste nella grazia santificante, mediante la quale diventiamo Figli di Dio adottivi, grati a Dio, ed eredi del Paradiso; e quest' abito infuso della divina Carità fa sì, che noi esercitiamo perfettamente gli atti di questa, e che sieno meritorj *de condigno* dell' aumento della grazia, e della gloria. Siamo obbligati ad amare Iddio *super omnia appetitative*, *non intensive*, cioè che il nostro amore sia tale verso Dio, che pronti siamo a perdere ogni cosa, anche la vita in confronto di perdere Dio.

Il precetto di amare Iddio *super omnia*, che si ha in molti luoghi della Scrittura, ci obbliga ad esercitare questi atti di amore verso di lui *per se*, e direttamente: 1. Quando arriviamo all' uso di ragione, e ci viene proposto Dio, come un sommo, e unico Bene: 2. Nell' articolo, o pericolo della morte: 3. Quando da qualche grave tentazione di odio verso Dio fossimo assaliti: 4. Più volte l' anno; e così spesso, finchè si verifichi, che tutte le nostre azioni vengano animate *actu*, *vel virtute* dalla carità: il che bisogna similmente dire dell' e-

sercizio della Fede, e della Speranza. Quindi apparisce giustamente condannata la prima proposizione da Alessandro VII., nella quale si asseriva: *Homo nullo unquam vitae suae tempore tenetur elicere actum Fidei, Spei, et Charitatis ex vi praeceptorum divinorum ad eas virtutes pertinentium*: e Innoc. XI. conseguentemente condannò tra le altre nell'anno 1676. la 5. la 6. e la 7. che asserivano: la 5. *An peccet mortaliter, qui actum dilectionis Dei semel tantum in vita eliceret, condemnare non audemus*: la 6. *Probabile est, ne singulis quidem rigorose quinquenniis per se obligare praeceptum charitatis erga Deum*: la 7. *Tunc solum obligat, quando tenemur justificari, et non habemus aliam viam, qua justificari possimus*. L'assurdo delle due prime proposizioni costa dalla dottrina affermata da tutti li Dottori, che più volte l'anno siamo obbligati ad esercitare l'atto della Carità verso Dio. La falsità della terza è chiara; imperciocchè quantunque *per accidens*, ed indirettamente siamo obbligati ad esercitare l'atto dell'amor di Dio, E. G. quando ritrovandoci in istato di peccato, siamo astretti ricevere o amministrare qualche Sacramento (eccettuata l'Eucaristia) nè abbiamo pronto il Confessore per confessarci, essendo in tal caso obbligati a fare un atto di Contrizione, che include l'atto della Carità, per giustificarci; non si potrà però asserire senza errore, conforme si asserisce nella terza proposizione, che in questo sol caso siamo obbligati di eserci-

tare l'atto dell' amor di Dio: *Tunc solum obligat, etc.* essendo indubitato, che *per se*, e direttamente siamo obbligati ad esercitarlo più volte l'anno, conforme si è detto. Quindi Alessan. VIII. l'anno 1690 condannò questa Proposizione: *Bonitas objectiva consistit in convenientia objecti cum natura rationali. Formalis vero in conformitate actus cum regula morum. Ad hoc sufficit, ut actus moralis tendat ad finem ultimum interpretative: hunc Homo non tenetur amare, neque in principio, neque in decursu vitae suae mortalis etc.* Dove l'errore, anzi l'eresia consiste in quelle ultime parole: *Hunc Homo (idest finem ultimum) non tenetur amare neque in principio, neque in decursu vitae suae mortalis*: essendo di Fede, che siamo tenuti ad amare Iddio, che è il nostro ultimo fine, e nel principio, e nel decorso della nostra vita.

L'Arcivescovo di Cambrai su questo particolare *per excessum* asserì nella sua proposizione 23. condannata da Innocenzo XII. *Purus amor ipse solus constituit totam vitam interiorem: et tunc evadit unicum principium, et unicum motivum omnium actuum, qui deliberati, et meritorii sunt.* La di cui falsità costa: imperciocchè non il solo amor di Dio, ma le altre virtù insieme, e particolarmente le Teologali Fede, Speranza, e Carità, costituiscono la vita interiore; nè può dirsi, che l'amor di Dio sia l'unico principio, e motivo di tutti gli atti meritorj, che esercita un' Anima santa: imperciocchè ogni virtù Teolo-

gica ha il suo motivo formale del proprio esercizio, ed il principio de' suoi atti è l' abito infuso di detta virtù.

Li vizj contrarj alla Carità, o sia amor di Dio, *per commissionem* sono due, l'Odio di Dio *per excessum*, e l' Accidia *per defectum*. L'Odio, *quod est velle malum*, racchiude tre atti di specie diversi tra di sè. Il primo è attristarsi del bene, che ha Iddio: il secondo desiderare, che Iddio abbia qualche male: il terzo godere, apprendendo che Dio abbia questo male; peccati gravissimi, che non ammettono parvità di materia. Che se mai accadessero, sarà bene fare esprimere al Penitente di quale attributo di Dio siasi attristato, E. G. che Iddio sia giusto, Onnipotente ec. Così ancora, se avrà desiderato male a Dio, dee esprimere, quale male egli ha desiderato, o pure di qual male, apprendendo che l'abbia Dio, siasi egli rallegrato.

L'accidia è un attristarsi di fare un' opera buona, perchè tende in gloria, e onor di Dio. Uno può attristarsi di fare un' opera buona, perchè gli è fatica, e perciò la lascia: come di recitare cotidianamente l' Uffizio Divino; ed in questo caso l' Accidia non è proibita *per se*, ma *per accidens*, onde peccherà contro la Religione chi lascia di recitare l' Uffizio Divino per la fatica, che prova in recitarlo, ma non peccherà contro la Carità di Dio. Ma se taluno lascerà di fare un' opera buona anche minima, non perchè gli si rende faticosa, ma perchè tende in gloria, ed onore di Dio;

questo sarà peccato gravissimo di Accidia, che include l' odio di Dio, e che non ammette parvità di materia: e se mai l' opera, che uno lascia di fare, fosse ancora di precetto, e. g. la recitazione del Divino Uffizio, peccherà insieme contro la Carità di Dio, e contro la Religione, stante il precetto che l' obbliga a tal recitazione.

I peccati *per omissionem ex defectu*, contrarj alla Carità di Dio, sono il lasciare ne' tempi debiti, detti di sopra, di esercitare gli atti dell' amor di Dio.

Si discaccia l' accidia prendendo con fortezza le opere buone.

De' peccati contro la Carità riguardo al prossimo.

Rispetto poi alla Carità del Prossimo, il quale dobbiamo amare come noi stessi, molti sono li vizj, o peccati, che si oppongono a questa virtù; ma io di sopra ho assegnati li più frequenti, e sono *per commissionem* primieramente l'odio del prossimo. L' odio, come abbiamo detto, *est velle malum*. Tre sono le specie infime di esso. 1. Se io m' attristo del ben del Prossimo, come suo bene. 2. Se mi compiaccio del male, il quale esso ha, o m' immagino che abbia. 3. Se gli desidero male, il quale non ha. Di più spiegherà il Penitente, se il male, che ha desiderato al Prossimo, o pure del quale si è compiaciuto che abbia, o il bene, di cui si è attristato ch' egli

avesse; e. g. se sia male rispetto al corpo, rispetto alla fama, rispetto alla perdita delle delle sostanze: come ancora chi si è attristato del ben del Prossimo, deve spiegare, se si è attristato, perchè egli ha ricuperata la sanità, o perchè è stato reintegrato nella fama, o nella riputazione, o perchè ha fatto acquisto delle ricchezze; di più dovrà esprimere, se il Prossimo odiato sia suo consanguineo; imperciocchè l'odio in tal caso non solo è contro la Carità, ma insieme contro la Pietà. Così se fosse l'odio verso il Superiore, sarebbe ancora contro l'osservanza. L'odio del Prossimo può ammettere parvità di materia, come se uno desidera qualche piccolo male al Prossimo, o si attrista di qualche piccolo bene di lui ec.

Si avverta, che non solamente siamo obbligati di non odiare il Prossimo dal precetto della legge negativa, che ci obbliga *semper*, *et ad semper*, come si ha in S. Giovanni *ep.* 1. *cap.* 3. *num.* 15. *Omnis, qui odit fratrem suum, non habet vitam aeternam*: ma di più siamo obbligati di amarlo con sincero cuore, e atto interno, al che ci obbliga il precetto divino affermativo, il quale però non obbliga *semper*, *et ad semper*. *Matth.* 22. *Diliges Proximum tuum, sicut te ipsum*; ma in alcune occasioni, ed alcuni tempi. Quindi giustamente furono condannate da Innoc. XI. le proposizioni 10. e 11. Nella 10. si asseriva: *Non tenemur diligere Proximum actu interno, et formali*: nella 11. si difendeva: *Praecepto Pro-*

ximum diligendi satisfacere possumus per solos actus externos. Dal che comprenda il Confessore, che non si possono assolvere quelli, che dicono, *io non voglio male al tale, ma non lo posso, nè voglio vedere: che poi l'ami, e gli voglia bene, quest' è impossibile, avendomi egli fatto tanto male*: giacchè non solo dalla condanna delle suddette proposizioni; ma molto più dal precetto di Gesù Cristo *Matth.* 5. 44. *Ego autem dico vobis: Diligite inimicos vestros, benefacite his, qui oderunt vos*: costa, che siamo obbligati ad amare il Prossimo con atto interno formale, al quale non soddisfacciamo colli soliti atti esterni.

Circa l' invidia che è il secondo vizio contro la Carità del Prossimo; questa succede, quando taluno si attrista del bene del Prossimo, o come diminutivo della propria eccellenza, e condizione; o perchè il Prossimo abbia più di lui. Quindi se uno sa, che Pietro ha ottenuto un benefizio, o una carica, e se ne attrista, perchè non l' ha ottenuto esso, come desiderava; se di ciò era degno, non farà peccato alcuno: come neppure, se si attrista, perchè l' ha ottenuta Pietro, sapendo esserne indegno, o che si abuserebbe delle rendite della Chiesa; anzi questo sarà zelo. Se poi si attrista solamente, perchè non avrebbe voluto che avesse Pietro questo bene, allora sarà odio: se finalmente si attrista, perchè l' abbia ottenuto Pietro, e non esso, perchè così Pietro avrà più di lui, e sarà più onorato di

lui, questa è propriamente Invidia, la quale di genere suo è peccato mortale; ma per la parvità di materia, conforme si è detto dell' odio, potrà essere alle volte veniale.

Contro il vizio dell' Invidia, e dell' odio vi sono tre proposizioni condannate da Innoc. XI., cioè la 13, la 14., e la 15. Nella 13. si asseriva: *Si cum debita moderatione facias, potes absque peccato mortali de vita alicujus tristari, et de illius morte naturali gaudere, illam inefficaci affectu petere, et desiderare, non quidem ex displicentia personae, sed ob aliquod temporale emolumentum.* Nella 14. *Licitum est absoluto desiderio cupere mortem Patris, non quidem ut malum Patris, sed ut bonum cupientis; quia nimirum ei obventura est pinguis haereditas.* Nella 15. *Licitum est filio gaudere de parricidio Parentis a se in ebrietate perpetrato, propter ingentes divitias inde ex haereditate consecutas.* E la ragione della condanna è, perchè è certo che siamo obbligati ad amare il Prossimo come noi medesimi, conforme c' impone in *S. Matt.* 22. Gesù Cristo, il che non può succedere, quando uno si attrista della vita di alcuno, o gode della morte di esso, con il desiderio anche inefficace della di lui morte, che consiste nel solo desiderio, senza procedere ad eleggere i mezzi per ottenerla; perchè in tal caso sarebbe desiderio, ed affetto efficace. Non può dunque desiderarsi la morte del Prossimo, o godere di quella, attristarsi della vita di lui per qualche temporale emolumento nostro; imperciocchè

la Carità del Prossimo ci obbliga a preferire la vita di esso alle ricchezze, ed a beni temporali, che dalla morte di lui potessero a noi avvenire. E siccome siamo obbligati ad amare il Prossimo come noi medesimi, e la Carità ordinata vuole, che noi più presto perdiamo i beni temporali, che la propria vita: così non possiamo, per ottenere li beni temporali del Prossimo, desiderare la di lui morte, o goderne, seguita che sia, o pure attristarsi della di lui vita.

Chi s' affligge del bene del Prossimo perchè teme, che a lui, o ad altri succederà male ingiustamente, tal afflizione è lecita. Si è detto di sopra, che quando uno si attrista del bene del prossimo, perchè n' è indegno, tal tristezza non è peccato; ma se sia di beni sovrannaturali, o se uno redarguisca la divina provvidenza, perchè a' peccatori conceda beni temporali, ed affligga i buoni, in tal caso è invidia, e bestemmia. All'invidia si riduce la susurrazione, la quale è un parlare, col quale, senza giusta causa, si riferisce qualche cosa atta, per distogliere la vera ed onesta amicizia con quello; ed acciò sia peccato mortale, basta che ciò faccia senza giusta causa, ed il susurrone è tenuto a restituire, per quanto può, l' amicizia tolta, e tutti i danni seguiti, come si dirà del Detrattore. *Susurro et bilinguis maledictus; multos enim turbabit pacem habentes. Eccl.* 28.

I rimedj dell'Invidia sono l'orazione, l'umiltà, il rallegrarsi della divina Provvidenza,

ed il riflettere, che l'invidia a null'altro serve, che ad affliggere l'invidioso. Altri mezzi ancora vi sono assegnati da Santi Padri, e Maestri di spirito.

Il terzo vizio contro la Carità del Prossimo è lo scandalo: e questo nasce o da un fatto, o da un detto meno retto, che dà occasione al Prossimo di ruina spituale. Si dice, che dà occasione, a distinzione di chi consiglia, persuade, o comanda il male; il quale perciò sarà causa di quel male; onde dovrà accusarsi della specie infima di quel male, al quale ha consigliato, o indotto il Prossimo, perciò commetterà primier mente peccato di scandalo contro la Carità, poi peccherà contro quella virtù, che diede motivo al Prossimo di violare; E. G. se uno ha indotto, e consigliato il furto, sarà reo di questo, e sarà obbligato alla restituzione: se ha indotto a peccati disonesti ec., sarà reo di questi peccati, e sarà obbligato a specificargli insieme con il numero degl' indotti ad essi. Se poi avrà solamente con il suo cattivo esempio data occasione al Prossimo di peccare, peccherà solamente contro la Carità, e basterà che si accusi del peccato in genere, occasionato al Prossimo, e le persone *circumcirca*, che ha scandalizzato. Così una Femmina, che va col petto e braccia denudate, basterà che si accusi dell' occasione data di violare la Castità a tante persone in circa; benchè altre di queste avessero fornicato, altre avessero adulterato, altre stuprato; così quegli che col suo mal esempio ha

data occasione di rubare, basterà che si accusi di essere stato occasione di furto a dieci persone es. g. benchè altre di queste avessero rubato con qualità di sacrilegio, altre con qualità di rapina. Però sapendosi dalla persona scandalizante, che dagli scandali dati siensi commessi peccati di adulterio, di stupro, di fornicazione, di furto ec., dee esprimerlo nella Confessione.

È questa è la diversità di chi dà solamente scandalo, ed occasione della ruina spirituale del Prossimo, da quello che induce, consiglia, o comanda il male, il quale dovrà esprimere la specie infima del peccato, a cui avrà indotto. Quanto al primo basterà, che esprima il peccato in genere; benchè gravissimi Autori vogliano, che anche questi sia obbligato a spiegare la specie infima del peccato occasionato al Prossimo, quando ad esso sia palese: e questa è la sentenza da seguirsi.

Lo scandalo altro è attivo, altro è passivo. Attivo è quando uno fa un'azione, la quale avverte che sarà la ruina spirituale del Prossimo, benchè egli non abbia intenzione di questa ruina: perciò Innoc. XI. condannò la proposizione 10. di Molinos, che asseriva: *Si aliquis propriis defectibus alios scandalizet, non est necessarium reflectere, dummodo non adsit voluntas scandalizandi, etc.* Quindi S. Tommaso 2. 2. *q.* 43. *art.* 2. *ad* 4. scrisse: *Dictum, vel factum alterius potest esse alteri causa peccandi per se, quando aliquis suo malo verbo, vel facto intendit alium ad pec-*

catum inducere; vel etiamsi ipse hoc non intendat, ipsum factum est tale, quod sui ratione habet, quod sit inductivum ad peccandum; puta, cum aliquis publice facit peccatum, vel quod habet similitudinem, peccati etc. Quando poi vi fosse l'intenzione diretta della ruina spirituale del Prossimo, in tal caso sarebbe il peccato dello scandalo più grave, e si dovrebbe questa circostanza esprimere in Confessione.

Lo scandalo passivo è quel peccato, che uno fa, occasionato dal cattivo esempio avuto dallo scandalo attivo.

Inoltre lo scandalo si divide *in datum*, *et acceptum*, o pure in scandalo *Pusillorum*, *vel Pharisaeorum*. Lo scandalo dato o *Pusillorum* è, quando uno pecca per il cattivo esempio, che in se non è cattivo, avuto dal Prossimo. Lo scandalo poi *acceptum Pharisaeorum* è, quando uno, per propria malizia, da qualche azione del Prossimo o indifferente, o anche buona, prende occasione di peccare. Così li Farisei peccavano di odio, e d'invidia contro Gesù Cristo per l'occasione delli di lui detti, o fatti santissimi.

Di più lo scandalo *Pusillorum* può ancora essere dato da qualche azione non apertamente cattiva, ma equivoca al bene, ed al male. Così un Confessore, che frequenta la casa della sua Penitente giovane in ore improprie, benchè in realtà non vi sia male alcuno, pure darà scandalo *Pusillorum*. Così un Ecclesiastico, che ritiene in casa una Giovane al suo servizio con

qualche mormorazione, darà scandalo *Pusillorum*; tanto più che ciò viene espressamente proibito agli Ecclesiastici da' Sacri Canoni, e Sinodi Diocesani.

Le Donne poi, che vanno per le strade pubbliche, ed anco nelle Chiese con il petto, spalle, e braccia nude, (ch'è caso riservato in alcune Diocesi; ed Innoc. XI. vi pose la Scomunica a sè riservata, come ancora alli Confessori, che le assolveranno, la quale confermò la S. M. di Clemente XI.) saranno ree avanti Dio di scandalo attivo, come ancora sono quelle Donne, le quali, benchè coperte, vestono con abiti da sè induttivi alla libidine, secondo il parere di uomini savj, e timorati; ovvero, conforme dice S. Carlo al §. 18.: « Se quan-
» tunque non sia da sè induttivo alla libidi-
» ne, nondimeno si accorge, o dubita proba-
» bilmente, che per occasione di tal modo di
» ornamento, non usato comunemente dalle
» persone probate del suo stato, qualche per-
» sona particolare si muoverà ad amarla ino-
» nestamente, o si nutrisca di questo peccato:
» e tuttavia fa niuna, o poca stima della sa-
» lute particolare del suo prossimo, il quale
» vede rovinar per questo suo straordinario
» ornamento, e persevera pure in esso. »

Così ancora danno scandalo attivo quei Pittori, o Scultori, che dipingono, o scolpiscono figure oscene, e quelli, che pubblicamente le tengono esposte, ed anche le tengono esposte nelle case private, non potendo prevalere qualunque scusa. Parimente peccano di scandalo

attivo quelli, che compongono, e recitano, o assistono a commedie disoneste, o equivoche, o amatorie ec.

Quì nasce il dubbio, se sia lecito indurre il Prossimo a fare un'azione, che in se sarà o buona, o indifferente, ma per la malizia di esso supponiamo, che sarà peccaminosa. Si risponde, che quando non vi sia necessità, o utilità grave spirituale, o temporale nostra, non possiamo indurre il Prossimo a fare un'azione, la quale benchè in se non sia cattiva, pure il Prossimo non la farà senza peccato: imperciocchè ciò sarebbe cooperare al peccato, il che non è lecito; giacchè *unicuique Deus mandavit de Proximo suo*. Se poi ciò facciamo o per necessità, o per utilità spirituale, o temporale nostra grave; in tal caso non peccheremo: perchè *utimur jure nostro, et malo Proximi in bonum nostrum*. Vedi P. Camp. p. 1. cap. 12. num. 9. Quindi se io mi ritrovo in grave bisogno di denaro, nè ho chi me lo impronti senza usura, posso permetter l'usura del Mutuante: così per ricuperare il mio, che è di grave momento, avendo bisogno di astringere Tizio al giuramento, il quale so che sarà spergiuro, io posso farlo; benchè quando vi sia speranza di ricuperare il mio, non posso astringerlo, come dicono molti cordatissimi Dottori; perchè in tal caso non vi è necessità di farlo. Così anche un Parrocchiano, il quale per necessità vuole ricevere i Sacramenti, e sa che il suo Curato non glieli amministrerà senza sacrilegio, perchè è sco-

municato occulto, oppure concubinario, se non avrà altro Sacerdote che gli amministri li Sacramenti; potrà lecitamente farsegli amministrare, e permettere il di lui Sacrilegio, perchè *utitur jure suo, et malo. Parochi in bonum suum.* Ma fuori di necessità, sebbene abbia il dritto, pur per carità di non far commettere un peccato al suo Curato, dee astenersi, ed andare da altro a riceverli. Non così però, quando si tratta di azioni cattive in se, che inducono, o influiscono prossimamente nel peccato. Quindi Innoc. XI. condannò la proposizione 51. *Famulus, qui submissis humeris scienter adjuvat herum suum ascendere per fenestras ad stuprandam Virginem, et multoties eidem subservit, deferendo scalam, aperiendo januam, aut quid simile cooperando, non peccat mortaliter, si id faciat metu notabilis detrimenti: puta ne a Domino male tractetur, ne torvis oculis aspiciatur, ne domo expellatur etc.* Imperciocchè simili azioni prossimamente cooperano al Padrone, per eseguire il peccato: onde nè meno il timore della morte le può render lecite in tali circostanze esercitate scientemente.

Ma qui parimente può dubitarsi, che significhino quelle parole della condanna: *aut quid simile cooperando*. e dico che significano restar condannate tutte quelle azioni, le quali di fatto prossimamente conducono, e cooperano ad eseguire il peccato, benchè fuori di tali circostanze sarebbero indifferenti. Così sarà proibito: 1. Il condurre scientemente la con-

cubina alla casa del Padrone: 2. Il portare lettere impure, ed amorose alla medesima, o da questa al Padrone: 3. portar regali del Padrone ad essa: 4. assistere alla porta di questa, acciò il Padrone effettui liberamente il peccato: 5. esercitare il lenocinio: 6. per ordine del Padrone inseguire una Donna, per sapere, e riferirgli dove abita, ad effetto che possa peccare.

Finalmente avvertasi, che lo scandalo, benchè di natura sua sia peccato mortale, potrà essere alle volte veniale solamente, quando l'induzione, o lo scandalo sarà solamente peccato leggiero. Quindi se uno induce il Prossimo ad una bugia giocosa, o officiosa, o col suo cattivo esempio l'induce ad atti di vanità, che in se non sieno se non peccati veniali; peccherà solo venialmente.

Ora veniamo ai peccati, che *per omissionem* sono contra la Carità del Prossimo. Primieramente viene la correzione fraterna, la quale consiste in ammonire il Prossimo nostro, per ritirarlo dal peccato mortale, venendo con precetto divino positivo a tutti ingiunta in quelle parole di Gesù Cristo, *Matth.* 18. *Si pec. caverit Frater tuus, corripe ipsum*: onde sarà reo di colpa grave chi lascia di farla, se sarà di delitto grave la mancanza: essendo però obbligato. È vero perciò, che alle volte obbligando la correzione fraterna anche per peccati veniali del prossimo, obbligherà in tal caso solamente a peccato veniale; se non che in certe circostanze, come si dirà appresso, nel-

le quali tal correzione, anche per peccati veniali, obbligherà sotto peccato mortale.

Acciocchè ciascun di noi sia obbligato a fare la correzione fraterna, si richiedono tutte le condizioni. 1. Che certamente costi del peccato grave del Prossimo, essendochè indagare i di lui trascorsi tocca al Superiore, e non ad un privato. 2. Che probabilmente esso non si emenderà, ma seguiterà a peccare; perchè in tal caso il Prossimo si ritrova in necessità precisa di correzione. 3. Che non sappiamo, che altri vi sia, che possa, e voglia correggerlo con frutto. 4. Che vi sia speranza di far frutto colla correzione, perchè altrimenti, disperato il fine cessano le obbligazioni; basta però la speranza almeno probabile di far frutto, per esser noi obbligati a farla. 5. Che il tempo, il luogo, e l'occasione sieno opportune, per farla con frutto, e che la possiamo fare senza grave nostro danno. Leggasi il Catechismo Romano.

Benchè tutti li Cristiani vengano obbligati a far la correzione, pure principalmente tenuti sono li Superiori, e li Prelati, li quali non solamente sono obbligati *ex caritate*, come tutti gli altri, ma di più sono tenuti *ex justitia*, *et ex officio*; onde lasciandola di fare, faranno due peccati di ommissione, uno contro la Carità, e l'altro contro la Giustizia; e saranno tenuti alla restituzione de' danni, che conseguentemente per tale ommissione verranno al Prossimo: anzi li Prelati saranno alcune volte tenuti sotto peccato grave di am-

monire, e rimediare anche alle colpe veniali de' sudditi, quando da queste ne può venire grave rilassamento alla disciplina Ecclesiastica, o Regolare, e lo stesso deve dirsi dell'obbligo stretto, che hanno li Padri, e le Madri di famiglia di far la correzione a' proprj figliuoli, i quali, trascurandola, peccheranno contro la carità, e contro la pietà: anzi non rimediando a' danni, che li figlioli facessero al prossimo in materia di giustizia, sarebbero ancora essi tenuti alla restituzione.

E perchè sette sono le opere della misericordia spirituale, che si contengono in queste parole: *Doce*, *consule*, *corrige*, *solare*, *remitte*, *fer*, *ora*, *etc.* cioè: *Docere ingnorantem*, *consulere dubitanti*, *corrigere peccantem*, *consolari tristem*, *remittere offendenti*, *sustinere onerosos*, *orare pro omnibus*: a tutte queste deve stendersi l'obbligo della correzione fraterna da farsi dalli suddetti, quando concorrono le condizioni accennate; cioè quando il prossimo manca ne' suddetti obblighi.

Circa il peccato poi dell'ommissione della limosina corporale è certo di Fede, che siamo obbligati a farla in alcuni casi sotto grave peccato, come si ha in *S. Matt.* 25. *Esurivi enim, et non dedistis mihi manducare etc. discedite a me maledicti in ignem aeternum*: e perchè la pena eterna non s'incorre, se non per il peccato grave, conseguentemente dovrà dirsi, che siamo obbligati sotto precetto di peccato morta e in alcuni casi di far la limosina corporale, quale si distingue in

sette opere di Carità corporale, contenute in queste parole: *visito*, *poto*, *cibo*, *redimo*, *tego*, *colligo*, *sepelio*, cioè *Visitare infirmos*, *potum dare sitientibus*, *pascere esurientes*, *redimere captivos*, *operire nudos*, *suscipere hospitio peregrinos*, *sepelire mortuos*.

Per sapere quando saremo obbligati di far la limosina, bisogna distinguere il Prossimo bisognoso in tre stati: imperciocchè alcuni sono in estrema necessità, e questi si dicono quelli, che non hanno il necessario da vivere; onde se non saranno sovvenuti, moriranno d'inedia: altri sono in grave bisogno, e questi sono quelli, che si ritrovano, E. G. in una pericolosa infermità, nella quale, se non verranno soccorsi, facilmente moriranno: così quelli, che prima stavano comodi, e ricchi, e poi per qualche disgrazia si sono ridotti a mendicare, come ancora quelli, che si trovano carcerati, o fatti schiavi, nè hanno il modo da liberarsi; altri poi sono nel bisogno comune, conforme si considerano tutti li Poveri, che vanno mendicando *ostiatim*.

Circa li beni poi nostri, de' quali siamo obbligati a fare limosina alli Poveri de' suddetti tre stati, si possono dividere in tre sorte. Alcuni sono necessarj a mantenere il proprio individuo, e quello della propria famiglia; altri sono necessarj per mantenere la propria persona, e famiglia secondo il proprio stato, grado, e dignità; altri finalmente, che non sono necessarj, ma superflui così per il proprio individuo e della famiglia, come

ancora per mantenere il proprio stato, e condizione. Ciò supposto.

1. Dico, che trovandosi il prossimo in estrema necessità, non saremo obbligati a soccorrerlo con ciò, che è necessario per mantenere il proprio individuo, e la propria famiglia; imperciocchè dobbiamo prima soccorrere alla propria vita, ed a quella della nostra famiglia, che a quella del prossimo; saremo però obbligati a soccorrerlo con quei beni, che sono necessarj al mantenimento della propria persona, grado, e condizione; perchè la vita del Prossimo deve preponderare al detrimento della nostra persona, grado, e condizione.

2. Dico, che ritrovandosi il Prossimo in grave necessità, saremo obbligati di soccorrerlo con quei beni, che non solo sono superflui alla nostra persona, grado, e condizione; ma anco con que' beni, che ci sono solamente utili, e non totalmente necessarj a conservare la propria persona, grado, dignità; onde con qualche detrimento, ma non totale del nostro grado e condizione sarem tenuti a soccorrere il Prossimo in grave, o molto grave necessita costituito. E ciò devono bene avvertire li Confessori; giacchè oggidì li penitenti non si fanno alcuno scrupolo di quest' obbligo che hanno.

3. Dico, che de' beni superflui al mantenimento della nostra vita, ed anche al nostro grado, e condizione, siamo obbligati di far limosima a' poveri ne' comuni loro bisogni. È

vero però, che sono tenuti piu strettamente gli Ecclesiastici, che li Secolari, e tra quelli chi ha benefizj e pensioni della Chiesa; ma non però restano liberi li Secolari di essere ancora essi tenuti del superfluo al loro stato e condizione di far limosina a' Poveri anche nelle comuni loro necessità: avendo condannato Innoc. XI. tra l'altre proposizioni la 12. *Vix in Saecularibus invenies, etiam in Regibus, superfluum statui; et ita vix aliquis tenetur ad Eleemosynam, quando tenetur tantum ex superfluo statui etc.* Essendo evidente, che molti hanno assai più del necessario a mantenere il proprio stato, e condizione presente: onde non può negarsi esser questi obbligati a far limosina del superfluo; altrimenti se si ammettesse l'opinione contraria condannata, come sopra, non si troverebbe più limosina a' Poveri, e questi dalla comune necessità passerebbero alla grave; e da questa anche all'estrema, con sommo danno della Carità del prossimo, tanto raccomandataci da Gesù Cristo. Avvertasi bene dai Confessori, che peccano tutti quei, che fanno spese superflue alla di loro condizione, poichè non avranno mai che dare a' poveri.

De' peccati contro la Giustizia Commutativa, e primo per riguardo ai Beni del Corpo.

Passando ora alli vizi contro la Giustizia commutativa; Primieramente parleremo di quei peccati, che ci privano de' beni del corpo,

che sono l'omicidio, la mutilazione, la percussione, o vulnerazione, o la carcerazione. Siccome in questo mondo non abbiamo cosa più preziosa della propria vita; perciò sarà peccato gravissimo l'omicidio.

L'omicidio è di due sorte, volontario, e casuale.

Il volontario altro è voluto in se direttamente; e questo è, quando uno con piena deliberazione uccide il suo Prossimo; altro voluto indirettamente, ed è, quando uno fa un'azione, dalla quale doveva e poteva prevedere che facilmente ne seguirebbe l'omicidio. Così quegli, che tira un'archibugiata in un luogo, dove è molta gente, o percuote gravemente una Donna gravida, sarà reo di omicidio, quando siegua la morte di alcuno.

Il casuale poi è, quando l'omicidio non voluto nè direttamente, nè indirettamente, ma per mero caso succede; come quegli, che tira per ammazzare una fiera nel bosco, dove a caso, essendovi un uomo, l'uccide. Acciò quest'omicidio casuale sia senza colpa, si richiedono due cose: 1. Che l'uccisore faccia un'opera a sè lecita, e non proibita. 2. Che ponga le dovute diligenze, acciò non siegua l'omicidio. Per difetto della prima sarà reo di omicidio un Chèrico, il quale in una caccia clamorosa uccida qualcuno, benchè da lui non voluto, nè previsto tale omicidio: perchè vien proibita espressamente tal sorta di caccia alli Cherici. Per difetto della seconda sarà reo di omicidio quel muratore, che, fab-

bricando un muro, non ponendo il segno, o non avvertendo a chi passa, ucciderà qualche persona.

L'omicidio volontario diretto, ed indiretto non sarà mai lecito; fatto con autorità privata, se non si facesse per conservare la propria vita, *cum moderamine inculpatae tutelae*, come si ha nella Clement. *Furiosus de homicid. in* 6. Ma fatto con autorità pubblica, non sarà peccato, come quegli che uccide un Bandito capitale, purchè vi sieno tutte le condizioni, per fare ciò lecitamente, cioè che l'omicidio non si faccia per vendetta privata, ma per zelo della giustizia; che non si faccia fuori del territorio di chi è bandito; che il bandito non sia stretto parente dell'uccisore; finalmente, che non si faccia per guadagnare la taglia: imperciocchè, concorrendovi le suddette condizioni, l'omicida, come Ministro del Principe, non peccherà.

L'Omicidio è contro la giustizia, e può esser contro altra virtù ancora: perciò chi uccide un suo parente, peccherà ancora contro la pietà: chi uccide un Cherico, peccherà contro la Religione ancora, similmente chi uccide un Secolare in luogo sacro; e finalmente chi uccide un Superiore peccherà ancora contro l'osservanza: e questo peccato non ammette parvità di materia.

Nasce ora il dubbio, se per mantenere o risarcire la nostra fama, o il nostro onore, possiamo lecitamente uccidere il prossimo; e si risponde di no, stante la condanna fatta

da Ales. VII. *n.* 17. *Est licitum Religioso, vel Clerico calumniatorem gravia crimina de se, vel de sua Religione spargere minitantem occidere; quando alius modus defendendi non suppetit, ut suppetere non videtur, si calumniator sit paratus vel ipsi Religioso, vel ejus Religioni publice, et corum gravissimis viris prædicta impingere, nisi occidatur, etc.* e alla proposizione 30 condannata da Innoc. XI. *Fas est viro honorato occidere invasorem qui nititur calumniam inferre; si aliter hæc ignominia vitari nequit; idem quoque dicendum, si quis impingat alapam, vel fuste percutiat, et post impactam alapam, vel ictum fustis, fugiat, etc.* Imperciocchè è contro il lume naturale e la regola della retta ragione eleggere un maggior male, per impedire un minore, o per conservare un bene di ordine inferiore. Essendo dunque certo, che la perdita della vita sia maggior male della perdita dell' onore, non si potrà per mantenere e ricuperare questa, commettere l' omicidio: tanto più che l' omicidio ci viene espressamente vietato dal precetto *non occides*, e la perdita dell' onore ci viene apertamente consigliata da Gesù Cristo, per non mancare alla Carità del prossimo: *Matth.* 5. 39. *Ego autem dico vobis, non resistere malo; sed si quis te percusserit in dexteram maxillam tuam, praebe illi et alteram.*

E quì spetta anche la proposizione 2. condannata da Ales. VII. *Vir equestris ad duellum provocatus potest illud acceptare, ne ti-*

miditatis notam apud alios incurrat: perchè pone in pericolo della morte se stesso, o il Prossimo, per un motivo di vanità aereo, senza fondamento, e contro il dettame della ragione; come sarebbe, se taluno accettasse il duello, per fuggire la taccia di codardo e timido; non sarà mai lecito, ma repugnante alla ragione: e la minore dell'argomento è evidente; imperciocchè un Cavaliere ricusando il duello, al quale temerariamente viene incitato, appresso gli uomini prudenti e timorati non solamente non incorre nota di timidezza e codardia: che anzi, se lo accettasse, sarebbe riputato uomo leggiero, prodigo della propria vita, e dispreggiatore delle leggi divine, ed umane; e solo da pochi senza fede e senza coscienza sarebbe riputato per uomo timido e codardo, se non l'accettasse. Dunque, per fuggire una taccia insussistente di timidezza appresso pochi, e di cattiva vita, non sarà mai lecito accettare il duello, con porre in pericolo della vita se stesso, ed il Prossimo; e quello che è peggio, della salute eterna.

Così ancora non sarà lecito di uccidere il Prossimo, per mantenere, o ricuperare i nostri beni temporali. Quindi Innoc. XI. condannò tra le sue proposizioni la 51. *Regulariter occidere possum furem pro conservatione unius aurei*: e la 32. *Non solum licitum est defendere defensione occisiva, quae actu possidemus; sed etiam ad quae jus inchoatum habemus, et quae nos possessuros speramus*; la

53. *Licitum est tam haeredi, quam legatario contra injuste impedientem; ne vel haereditas adeatur, vel legata solvantur, se taliter defendere: sicut et jus habenti in cathedram, vel praebendam contra eorum possessionem injuste impedientes*: imperciocchè primieramente ripugna a questa dottrina quella di Gesù Cristo *Matth.* 5. 40. *Qui vult tunicam tuam tollere, dimitte ei et pallium*; secondariamente non è lecito l'omicidio con autorità privata, se non per difendere la propria vita, *cap. Furiosus*: *Cum moderamine inculpatae tutelae.* Onde non sarà lecito, per mantenere, o ricuperare i beni temporali, uccidere il nostro Prossimo. Quindi S. Agostino *l.* 1. *de libero arbitrio*, scrisse: *Quomodo apud divinam providentiam liberi erunt, qui pro his rebus, quas contemni oportet, humana caede polluti sunt?* e Alessandro III. *c.* 1. *de Homicidio*, definisce: *Expediebat potius post tunicam relinquere pallium, et rerum sustinere jacturam, quam pro conservandis vilibus, et transitoriis rebus tam acriter in alios exardescere.* Vedi Fagnano in *cap. Interfecisti, de Homicidio num.* 3. *et sequent.*

Maggior difficoltà è, se sarà lecito di uccidere un falso accusatore, o falsi testimonj, ed anco il Giudice, dal quale si sa di certo di dover essere condannato ingiustamente a pena capitale, quando altra strada non ha l'Innocente di liberarsi, conforme asserirono taluni; e si risponde di no: perciò Alessandro VII. condannò tra le sue proposizioni la 18.

Licet interficere falsum accusatorem, falsos testes, ac etiam Judicem, a quo iniqua certo imminet sententia, si alia via non potest innocens damnum evitare: imperciocchè quantunque sia lecito di difender la propria vita coll' uccisione dell'iniquo aggressore, quando questi con armi, ed in tal maniera ci assalisce, che non possiamo evitare la nostra morte, se non colla uccisione di esso, e perciò si dice fatta *cum moderamine inculpatae tutelae*; nel caso nostro però non si fa violenza con armi, ma colla sola calunnia, la quale con i rimedj legali, e non già con violenza di morte deesi schermire; altrimenti si aprirebbe la strada agli omicidj; perchè facilmente ognuno si potrebbe persuadere di essere accusato e condannato ingiustamente, e per poter fuggire la morte, lecitamente potere uccidere gli accusatori, ed il Giudice.

Essendosi detto che è lecito uccidere l' ingiusto aggressore della propria vita *cum moderamine inculpatae tutelae*: è necessario brevemente dire che s'intende per quel *cum moderamine inculpatae tutelae*, cioè, 1. che non vi sia altra via per iscansare la morte, vale a dire col fuggire, col gridare, collo schermirsi con armi, o con altra cosa: 2. che tanto male faccia all' ingiusto aggressore, quanto ne bisogna, per iscansare la morte; cioè se col solo ferirlo, col solo percuoterlo bene, può liberarsi dalla morte, questo solo può fare, e niente altro.

Qui parimente dubitar si può, se senza pec-

cato possa il Marito uccidere la Moglie trovata in adulterio, giacchè le leggi civili ciò non condannano. Si risponde di no, non ostante la disposizione delle leggi civili, attesa la condanna della proposizione 19. di Alessandro VII. *Non peccat Maritus, occidens propria auctoritate uxorem in adulterio deprehensam*: imperciocchè quantunque le leggi civili non condannino, ma permettano tal uccisione, tuttavia le leggi canoniche espressamente ciò proibiscono; come si ha nel *cap. Admonere* 33. *quaest.* 2. onde non sarà mai lecito, secondo la dottrina della proposizone condannata. Si veda il Fagnano in *cap. Interfecisti de Homicid. n.* 6.

Dobbiamo aggiungere altre due proposizioni, cioè 34. e 35. condannate da Innoc. XI. che fanno alla presente materia. La 34. *Licet procurare abortum ante animationem fœtus, ne puella deprehensa gravida occidatur, aut infametur*: la 35. *Videtur probabile omnem fœtum, quandiu in utero est, carere anima rationali, et tunc primum incipere eamdem habere, cum paritur, ac consequenter dicendum erit in nullo abortu Homicidium committi.* La falsità della prima proposizione evidentemente apparisce: imperciocchè tanto è reo di omicidio quegli, che procura l'aborto del feto animato, quanto quegli, che è causa dell' aborto del feto inanimato; non già perchè in questo secondo caso tolga la vita ad un uomo, ma perchè prossimamente, ed immediatamente impedisce la vita ad un uomo.

Quindi nel *cap. Si aliquis*, *de Homicidio*, si dice: *Si aliquis, causa explendae libidinis, vel odii meditatione Homini, aut Mulieri aliquid fecerit, vel ad potandum dederit, ut non possit generare, aut concipere, vel nasci soboles, de Homicidio tenetur.* E benchè possa Tizio uccidere *cum moderamine inculpatae tutelae* il suo ingiusto aggressore, quando non ha altro modo di difendere la propria vita; non potrà però mai ucciderlo solamente perchè non venga esso Tizio ucciso da altra persona: perciò benchè il feto sia l'ingiusto aggressore della vita, o fama della donna stuprata, come dissero alcuni; non potrà questa, per non restare uccisa dal proprio padre, o fratelli, o infamata, uccidere il feto. Aggiungo che più prossimamente concorre alla produzione dell'uomo il feto, benchè inanimato, che *semen humanum*: onde siccome, per conservare la propria vita *non potest procurari pollutio*; così molto meno si potrà per detto motivo procurare la morte del feto, benchè inanimato.

Ciò si deve intendere, sebbene la femmina fosse diventata gravida per forza, e senza sua colpa; perchè ciò *est intrisece malum.* Lo stesso si deve intendere, ancorchè la femina fosse consagrata a Dio, e d'illustre Prosapia; non mancando ripieghi, per evitar l'infamia, e la morte: ed ancorchè non vi fossero, deve soffrire la perdita dell'onore, e della vita piuttosto per la suddetta ragione, che procurare *abortum*, perchè *est intrinsece malum.*

E qui notar si deve, che non è lecito impedire il concepimento. Che se la donna temesse prudentemente la morte nel parto, allora non è tenuta *reddere debitum conjugi*, nè può con tal animo *debitum reddere*, *ut postea conceptionem impediat.* Così il Duarte nell'esposizione delle prop. condannate.

La falsità della seconda proposizione parimente è evidente; imperciocchè senza fondamento si asserisce, che l'Anima ragionevole s'infonda nel Feto solamente, quando si parforisce; perchè non è necessario, che il Feto sia disposto per le operazioni discorsive, acciò gli s'infonda l'anima ragionevole; ed in tal caso bisognerebbe dire, che fino alli sette anni in circa questa non s'infondesse, il che è assurdissimo. Quindi il Rituale Romano *de Sacr. Bapt.* saviamente avverte: *Quod si mater praegnans mortua fuerit, fœtus quam primum caute extrahatur, ac, si vivus fuerit, baptizetur.* Dunque il Rituale suppone, che il Feto prima di essere partorito è animato coll'Anima ragionevole: onde vuole che in tal caso sia battezzato; il che più apertamente si prova dalla Scrittura: imperciocchè in S. Luca 1. di S. Gio. Battista si dice: *Exultavit infans in utero ejus*; non si chiamerebbe Infante quegli, che non avesse l'Anima ragionevole, nè aggiungerebbe la Scrittura: *Spiritu Sancto replebitur adhuc ex utero Matris suae*, non potendo ricevere lo Spirito Santo chi non ha l'Anima ragionevole. Finalmente essendo di fede, che nella nostra concezione

incorriamo il peccato originale, come si ha nel Salmo 50. nel Testo Ebraico: *Ecce enim in iniquitate conceptus sum; et in peccatis concepit me Mater mea*: ciò non potrebbe sostenersi, se prima di esser partorito il Feto, non fosse insieme animato di Anima ragionevole.

Si avverte che chi è causa dell' aborto del Feto animato, incorre la Scomunica imposta da Gregorio XIV. riservata alli Vescovi nella sua costituzione, che comincia, *Sedes Apostolica*; e di più incorre l'Irregolarità. Chi poi procurerà l'aborto avanti che sia animato il Feto, anche *effectu non secuto*, peccherà mortalmente, purchè non sia questo un caso riservato come nella Diocesi Napolitana.

E quì nota, che è incerto il tempo dell' animazione. Chi assegna 30., o 40. giorni per il maschio, 50. od 80. per la femmina; e chi diversamente discorre.

Il Cherico per un tal delitto può esser solennemente degradato, con esser consegnato alla curia secolare, *Sinodo Dioces.* di Bened. XIV. *l.* 9. *c.* 9.

Il confessore deve interrogare i Medici, se hanno mai dato bevande a Donne gravide per procurare l'aborto. Che se risponderanno di sì, hanno peccato gravemente insieme con quelle, che l' hanno prese. Se dicessero, che hanno ciò fatto, per salvare la vita della Madre, che si giudicava morire senza tal rimedio, pure hanno peccato mortalmente, ed incorrono nello stesso. Così l'Azorio, de Lugo, Silvio ed altri; mentre ciò sarebbe procurare l'aborto diretta-

mente, che è sempre *intrinsece malum*. Che se mai fosse eguale il pericolo dell' aborto, prendendo, o non prendendo il rimedio allora è lecito alla Madre prenderlo; mentre senza maggior pericolo e danno del feto, si provvede alla vita della Madre. Nè poi è lecito aprire il seno della Madre, per battezzare la prole, perchè direttamente uccidere un'innocente *est intrinsece malum*: *nam non sunt facienda mala ut veniant bona*: ad Rom. 3.

Chi dà occasione all' aborto *praeter intentionem*, pecca mortalmente, *vel si ipsa nimis saltavit*, *vel nimis inordinate laboravit*, *vel propter inordinatas lascivias*, dice S. Antonino: onde le Donne gravide devono guardarsi da tutto ciò, che può esser causa dell' aborto, per non esser Matricide.

Sebbene, come si è detto, sia peccato mortale procurare l' aborto del feto inanimato, ciò nulla ostante non è propriamente omicidio, *ex cap.* 20. *de homicid.* dove si dice, che non s' incorra l' irregolarità; mercechè il feto inanimato non è semplicemente e completamente Uomo, perchè l' Uomo è composto di corpo ed anima ragionevole. Antoinè.

Circa la restituzione, a cui è tenuto chi ha commesso l' omicidio, bisogna avvertire, che due gran mali fa al Prossimo l' omicida. 1. La grande ingiuria, che gli fa con privarlo di vita. 2. I danni, che causa alli congiunti dell' ucciso. In quanto all' ingiuria, questa suole condonarsi dalli Parenti dell' ucciso, con dimandarsi perdono ad essi dall' uccisore; e que-

sto suole obbligarsi dal Confessore di far dire molte Messe, e far delle limosine per l'Anima dell' ucciso. Circa poi li danni causati alli congiunti dell' ucciso, dovrà l' uccisore primieramente rifare le spese occorse nella cura dell' ucciso, e di poi rifare li danni così del lucro cessante, come del danno emergente, che avrà per l'omicidio causato agli Eredi necessarj dell' ucciso, che sono Padre, Madre, Moglie, e Figliuoli; considerata l' età, sanità, e impiego dell' ucciso. E benchè questi, prima di morire, avesse perdonato e rimesso tutto all' uccisore, si deve intendere, che abbia perdonata e rimessa l' ingiuria a se fatta; non già quello che dovrà restituire alli suoi Eredi necessarj, li quali siccome avevano contro l' ucciso jus della congrua sostentazione, così l' avranno contro l' uccisore; onde non potrà l' ucciso colla sua condonazione o perdono privare li suoi Eredi di questo jus acquisito.

Circa poi la mutilazione del Prossimo, o di se stesso, questa parimente sarà peccato mortale, nè ammetterà parvità di materia; e sarà irregolare il mutilante, se la mutilazione sarà di un membro principale, e che abbia il suo uffizio distinto. Di più chi mutilerà il Prossimo, sarà tenuto alla restituzione nella forma, che si è detto. Ma nell'uno, e l' altro caso pel quantitativo della restituzione, si faccia regolare *arbitrio viri prudentis*.

In quanto alla percussione, o vulnerazione, o carcerazione, queste potranno ammettere parvità di materia così nel peccato, come nella

restituzione, quando si tratti di leggierissima percussione, o vulnerazione, o brevissima carcerazione; purchè la persona percossa, o carcerata non sia di tal condizione, che renda grave delitto la di lei percussione, o carcerazione, benchè leggierissima sia in se medesima.

De' Peccati contro la Giustizia commutativa riguardo alla buona Fama.

Vengo ora alli peccati, che ci tolgono li beni del second'ordine, cioè la buona fama e l'onore. Principio dalla contumelia, e detrazione.

La contumelia è quando uno ingiuria il Prossimo alla di lui presenza, chiamandolo ladro, spergiuro ec. ed è non solo contro la buona fama del Prossimo, ma di più è contro l'onore, e la stima, che dobbiamo ad esso, onde non basterà disdirsi dell'ingiurie dette nel modo, che diremo appresso; ma di più saremo tenuti di risarcire il di lui onore, con fargli qualche atto in pubblico di sommissione, e di stima.

Quella si commette in tre modi, cioè colla voce, collo scritto, e coll'atto esterno. Colla voce, conforme abbiamo detto, ingiuriando in presenza del Prossimo. Collo scritto, facendo libelli infamatorj. dispensandogli, o affiggendogli in pubblico. Col fatto, quando uno percuotesse con schiaffo, o con bastone il suo Prossimo. La contumelia ha tre specie infime, cioè 1. Se esprime il delitto, per il quale

resta disonorato Tizio, E. G. se gli dico, che è un ladro ec. si chiama semplice contumelia: 2. Se gli rinfaccio la pena, che ha avuta, dicendogli: Sei stato in galera; questo si chiama convizio: 3. Se gli rinfaccio, che è stato miserabile, mendicante, e che io l' ho soccorso colle limosine; questo si chiama improperio.

La detrazione è quando uno in assenza del Prossimo gli toglie la buona fama; il che succede: 1. Se gli si impone un falso delitto: 2. Se un delitto si aggrava con circostanze false: 3. Se un delitto vero, ma occulto, si palesa: 4. Se dice, che un' opera buona sia fatta con fine cattivo: ed in questi modi direttamente si toglie la buona fama al Prossimo. Indirettamente poi sarà: 1. Quando uno nega un' opera buona del Prossimo, asserendo non essere stata fatta: 2. Se maliziosamente la tace, quando in tali circostanze si dovea palesare: 3. Se la diminuisce, quando era tenuto *ex officio* dirla interamente: 4. Se sentendo la detrazione del Prossimo si compiace in essa: 5. Se potendo, e dovendo *ex officio* redarguirla, ed impedirla, non lo fa.

Sentire volontariamente e senza causa i mormoratori, e potendo con facilità impedire i medesimi, e non gl' impedisce, è peccato mortale, se la materia è grave. È comune fra Dottori, e si raccoglie *ex Proverb.* 4. dove espressamente si comanda: *Remove a te os pravum, et detrahentia labia procul fiant a te*: mercechè questo male, dice S. Girolamo *ep.* 19,

ad Celant. ideo celebre est, idcirco in multis fervet, quia pene ab omnibus auditur, si deest auditor, deest et Murmurator.

Se poi non fosse espediente l'impedire di mormorare con una diretta correzione, o perchè la persona che sente mormorare non fosse atta a correggere, o perchè non ne spera frutto, anzi si teme male più grave; succedendo, che per una correzione s'irriti maggiormente a confermare le sue mormorazioni: allora dicono comunemente i Dottori, essere obbligato a correggere indirettamente o col partirsi, o col divertire il discorso altrove, o finalmente dimostrare quasi orrore nel volto; giacchè leggesi ne' Proverb. 25. *n.*23. *Ventus Aquilo dissipat pluviam, et facies tristis linguam detrahentem*; ed Ugon Cardinale soggiunge: *ostensio tristis vultus spina est: qua pungitur lingua detractoris.*

Regolarmente parlando, non è peccato mortale rivelare i difetti naturali, come il dire, che uno sia illegittimo, di poco talento, losco ec. perchè questi non sono difetti mortalmente colpevoli; come anche il dire in generale, alcuno esser superbo, iracondo ec. perchè gli ascoltanti interpetrano un tal parlare della natural propensione e difetto involontario, nè per questo ne nasce grave danno alla sua fama: così S. Antonino *par.* 1. *t.* 8. *c.* 4. Laiman con la comune. Mortalmente però pecca, e mormora alcuno, se d'una determinata persona dice, che sa tanto di Tizio, ch' egli stesso se ne arrossirebbe; la ragione si è,

perchè chi ciò sente, ne argomenta in Tizio un grave delitto, che gli apporta infamia. Non è poi peccato mortale il dire, che nella tal Città vi sono molti scelerati. Non così però si può scusare del peccato grave chi dicesse, che un Religioso di tal Monistero ha commesso un delitto; mentre ancorchè una Comunità Religiosa non resti infamata per la perdita d'un solo, come non restò macchiato il Collegio Apostolico per il tradimento di Giuda; ciò nulla ostante resta macchiata appresso gli Uomini semplici, ed imperfetti. Così S. Agostino nella lettera 137. al Clero d'Ippona, Laiman, ed altri. Per distinguere in somma il Confessore, quando la mormorazione sia peccato mortale, e quando veniale, sarà bene avere avanti gli occhi la regola generale addotta da Sporer. *Quoties notabiliter fama alterius laeditur, sive defectus narratus sit mortalis, sive venialis, sive naturalis tantum, toties peccatur mortaliter. Quoties vero leviter solum laeditur fama, peccatur venialiter: quando nihil laeditur, quidquid dicatur, nihil peccatur ex hoc capite.*

Il riferire poi un delitto noto per sentenza del Giudice non è peccato, così la comune de' Dottori. La ragione si è, perchè come il Magistrato ha jus di privare il Reo de' beni di fortuna; così anche ha jus di privarlo de' beni della fama, quando in pubblico lo condanna; sicchè chi divulga un tal delitto pubblico non pecca contro la giustizia. Sebbene, non essendovi necessità, è bene tacere.

Se il delitto fosse noto in guisa, che moralmente sembra impossibile, che non venga in notizia d'altri, il riferirlo non è peccato almeno mortale; così la comune de' Dottori: acciò poi si dica manifesto e noto, molti dicono esser necessario, che lo sappiano dieci persone; perchè un tal numero costituisce Popolo, Turba, e Parrocchia *lib. 4. ff. vi bonor. raptor.* Per altro senza riguardar il numero, la più sicura regola sarà il giudicare così. Se una Comunità costasse di otto persone, è sufficiente che lo sappiano il più delle volte quattro, o cinque persone; se costasse di venti, bastan' otto; se di cento, basteranno quindici, o venti: in una Città di cinque mila persone, acciò il fatto si dica notorio, basterà che lo sappian trenta, o quaranta persone.

Pecca mortalmente con l'obbligo della restituzione chi senza giusta causa infama uno, che era infamato di qualche delitto, del quale se n'è emendato, ed il suo delitto è in oblivione. Questa è un opinione quasi comune e sicura: così Sanchez, Molina, Lugo, Layman contro il Lessio. La ragion si è, perchè per l'emenda, e per l'oblivione è ritornato nello stato primiero di sua riputazione.

Se alcuno per sfogo, per consiglio, senza intenzione di mormorare, narrasse ad un amico un'ingiuria fattagli da un altro, per ricever conforto; non pecca mortalmente. La ragione si è, perchè l'umana condizione non comporta, che alcuno riceva un'ingiuria, e

che poi non se ne debba affligere, e che non debba mitigare il suo dolore, e cercar consiglio. Ottimamente però sarà, se il Confessore ingiungerà il silenzio al penitente.

Mormorare de' Defunti, e propalare gravi occulti delitti de' medesimi è peccato mortale; perocchè tanto i vivi, quanto i morti hanno ragione alla riputazione.

Sarà obbligato chi ha infamato il Prossimo con contumelia, o con detrazione, risarcire la fama di esso; con questa differenza però, che chi avrà detto il falso, dovrà espressamente disdirsi anche con giuramento: ma se avrà detto il vero, non potrà disdirsi, ma dovrà dire, che quello che aveva detto di Pietro. E. G. l'aveva detto per passione, o istigazione del demonio; ma che Pietro è un buon Cristiano, un galantuomo ec. onde non credano ciò, che esso contro di lui ingiustamente disse. Di più sarà obbligato chi ha infamato il Prossimo a tutti li danni, che per tale contumelia, o detrazione sono a lui derivati. Quindi se Pietro non è stato provvisto della carica che pretendeva, o pure ha perduto l'uffizio che aveva, per causa della contumelia o detrazione di Tizio, sarà obbligato Tizio a tutti questi danni, secondo la loro estimazione, che hanno o *in re*, o *in spe*, secondo il consiglio de' veri Savj.

Chi ha infamato il Prossimo con contumelia, o detrazione, se il delitto apposto era falso, ha peccato: 1. Con grave peccato di menzogna perniciosa: 2. contro la Giustizia,

denigrando la fama del Prossimo; il che si verifica ancora in quello, che ha infamato il Prossimo con iscoprire un delitto vero, ma occulto: 3. contro la Carità per lo scandalo dato a quelli, che hanno udito il Detrattore, li quali parimente peccarono contro la Giustizia, sentendo il Detrattore: e se hanno approvato, o lodato, o interrogato sopra il delitto vero, o falso a Pietro apposto, saranno tenuti alla restituzione della fama e degli altri danni ancor essi, quando il principale Detrattore non restituisca. Se poi gli astanti hanno inteso solamente con piacere la detrazione, o non impedito il Detrattore con mutare il discorso, o con mostrare di sentirlo con disgusto, o con andarsene dal luogo, il peccato loro sarà solamente contro la Carità; purchè non fossero tenuti *ex officio*, come il Superiore, il quale è obbligato a reprimere tali discorsi; perchè in tal caso peccherebbe contro la Giustizia.

Tanto la contumelia, quanto la detrazione sono di suo genere peccato mortale, perchè sono contro la Giustizia commutativa, che è una virtù, che ci obbliga *sub mortali*, come si è detto: ma per parvità di materia possono diventare peccato veniale; il che più facilmente può accadere nella detrazione, che nella contumelia, la quale facendosi in faccia al Prossimo può, ma rare volte, ammettere la parvità di materia. Dove devesi avvertire, che una contumelia, benchè leggiera, fatta al Superiore, al proprio Padre, o Madre, *ra-*

tione personae, sarà peccato mortale; il che non sarebbe, se fosse fatta ad altra persona non qualificata; ed in tal caso l'infamante peccherà ancora contro l'osservanza, o pietà respettivamente, come si è detto di sopra.

Le cause, che scusano dal restituire la fama, sono varie assegnate da' Dottori; le particolari sono: 1. La spotanea condonazione fatta da chi è stato offeso con infamia, che non ridonda in altri, essendo ognuno padrone della propria fama; onde può condonare la restituzione della propria fama. 2. Se dalla Detrazione non è nato alcun danno, perchè non fu creduto il Detrattore, come solito a detrarre, e a dir bugie; o perchè era noto il delitto ec. ed anche peggiori cose. 3. Se quello, che fu detto contro la buona fama è in oblivione, purchè prudentemente si giudichi. 4. Se la fama tolta, per altra via è stata ricuperata per testimonianza di persone degne di fede. 5. Se il delitto occulto ad alcuni rivelato, per altra via diventi pubblico. 6. Se alcuno con buona fede, persuaso esser vero, lo narrò, e pubblicò, e diffamò il Prossimo; nè possa senza propria infamia, o gran danno restituire, sebbene deve fare quanto può per risarcire in qualunque maniera, senza grave suo danno. 7. Se la restituzione della fama non possa farsi senza pericolo della propria vita; perchè generalmente niuno è obbligato restituire beni d'inferiore condizione con detrimento de' beni d'ordine superiore, come certamente è la vita. 8. Se non si può

fare la restituzione della fama altrui, se non con jattura della propria fama, la quale sia di grandissimo momento pel pubblico. V. G. il Prelato non è tenuto restituire la fama ad una persona vile: nè una persona di nobil Prosopia ad un Plebeo; ma è sufficiente, che lo lodi in quel genere di virtù, dove fu infamato, o con altro miglior modo. E la ragione si è, perchè una persona vile e plebea non può con ragione esigere, che un Prelato, che un nobile alla Repubblica tanto utile perda la sua fama, per vederla restituita a lui, che è di poco o niun momento: se però ne son nati danni, devono risarcirsi dal Prelato, o dal Nobile. 9. Se la restituzione della fama è diventata impossibile, perchè *ad impossibile nemo tenetur.*

Contro questi due vizj, sono due proposizioni condannate da Innocenzo XI. cioè la 43. e 44. La 43. *Quindni nonnisi veniale sit detrahentis auctoritatem magnam sibi noxam falso crimine elidere?* La 44. *Probabile est non peccare mortaliter, qui imponit falsum crimen alicui, ut suam justitiam, et honorem defendat, et si hoc non sit probabile, vix ulla erit opinio probabilis in Theologia.*

La ragione della condanna è, perchè mentire in materia grave è peccato mortale: imporre al Detrattore, o al Testimonio iniquo un delitto falso è mentire in materia grave: dunque sarà peccato mortale. La maggiore è certa; imperciocchè siccome la menzogna in materia leggiera è colpa leggiera per il dan-

no leggiero causato; così la menzogna in materia grave sarà peccato grave per il danno grave, che ne risulta al Prossimo. Perciò siccome in nessun caso è lecito di mentire anche leggiermente: neppure per difendere la propria vita, conforme insegna Innocenzio III. *in cap. Super de usuris*, dicendo: *Ne pro vita quidem defendenda licitum est mentiri*; molto meno sarà lecito in qualsivoglia caso mentir gravemente, onde non sarà solamente peccato veniale, per mantenere il proprio onore, imporre al Detrattore falso delitto.

Vi è pure un' altra proposizione condannata da Innoc. XI. 2. Marzo 1679 in ordine alla detrazione calunniosa, ed è la 30. *Fas est viro honorato occidere invasorem, qui nititur calumniam inferre, si aliter haec ignominia vitari nequit.*

Circa la maledizione, che è il terzo tra li vizj di sopra numerati contro la Giustizia commutativa rispetto ai beni della fama, questa consiste, quando con parole desideriamo, o preghiamo male al Prossimo. Altra è maledizione formale, altra è materiale. La formale sarà, quando con animo deliberato, e con intenzione, e desiderio del male del Prossimo lo malediciamo, e sarà sempre peccato mortale contro la Giustizia commutativa, se la parvità di materia non lo scusasse: e si moltiplicherà il peccato secondo il numero di quelli, che avremo maledetti. Di più si peccherà contro la Carità per lo scandolo degli astanti; e questo parimente si moltiplicherà

secondo il numero degli scandalizzati. La materiale è, quando uno senza cattiva intenzione, o desiderio manda maledizione al Prossimo: questa sarà sempre peccato veniale, anche se le maledizioni fossero in materia grave, ma senza animo, che succedano purchè le persone maledette non fossero il superiore, Padre, e Madre; i quali maledicendosi anche per sola collera, e senza animo cattivo, ma avvertentemente, per ragione della persona, tal maledizione materiale sarà peccato mortale contro la Pietà, e l' Osservanza rispettivamente. Sarà peccato mortale ancora contro la Carità, se vi sarà lo scandalo degli astanti, da moltiplicarsi secondo il numero degli scandalizzati. Secondo l'opinione più probabile, sono peccato mortale le maledizioni, che si mandano da' Padri e Madri, anche senza animo di vederle effettuate avanti i proprj figli, per ragione dello scandalo, e della buona educazione. *Antoine*.

Il giudizio temerario è l' ultimo tra quei vizj assegnati, che ci tolgono il bene della buona fama. Questo consiste in una ferma adesione del nostro intelletto, colla quale crediamo certamente un delitto grave del Prossimo con niun fondamento, oppur leggiero: e perchè il Prossimo nostro ha jus, che crediamo di lui il bene, e non il male, se questo non costa per delitto pubblico, o per gravi e ragionevoli congetture: perciò giudicando sinistramente di esso per leggiere congetture, o senza fondamento, lo priviamo del jus, che

ha di aver buona fama: onde peccheremo mortalmente, se questo giudizio sarà in materia grave, perchè facciamo ingiuria grave al Prossimo; se poi sarà in materia leggiera, peccheremo venialmente.

Tre condizioni però si richiedono, acciò un giudizio temerario sia peccato mortale: 1. Che giudichiamo certamente, e crediamo fermamente il male del Prossimo. 2. Che ciò sia in materia grave. 3. Che ciò facciamo senza fondamento ragionevole. Perciò, chi solamente sospetta qualche male del Prossimo, benchè sia in materia grave, non peccherà mortalmente; purchè tal sospetto non sia ad altri comunicato, o non cada sopra persona qualificata, ed in materia gravissima. Onde se uno sospettasse di un Sacerdote di somma bontà ed intiera fama un peccato gravissimo, peccherebbe gravemente per l'ingiuria grave, che farebbe con il solo sospetto di tal materia rispetto a persona così qualificata. Quindi Alessandro VIII. condannò la propos. 43. *Parochianus potest suspicari de Mendicantibus, qui eleemosynis communibus vivunt, de imponenda nimis levi, et incongrua poenitentia, seu satisfactione ob quaestum, seu lucrum subsidii temporalis*, essendo sommamente ingiurioso alli Religiosi mendicanti il sospettare, che essi per le limosine che ricevono da' Fedeli, vogliano mancare in cosa grave, ed imporre incongrue penitenze.

Chi però giudicasse in materia grave con grave fondamento, benchè il giudizio fosse fal-

so, non peccherebbe mortalmente: perciò se Tizio vede un giovinastro di cattivi costumi entrare in casa di una meretrice, e giudica, che quegli vada a peccare, benchè forse ciò non sia; non giudica temerariamente, nè pecca mortalmente.

Devesi avvertire di più, che chi giudica temerariamente, se comunica ad altri il suo giudizio, sarà detrazione, e sarà tenuto alla restituzione della fama, conforme si è detto di sopra. Così si deve dire del sospetto in materia grave, se ad altri si manifesta. Se poi non lo comunica, pure sarà tenuto deporre da sè tal giudizio, e ritornare nel buon concetto del Prossimo, conforme l'aveva prima, altrimenti starà sempre in peccato mortale.

De' Peccati contro la Giustizia commutativa riguardo ai beni temporali.

Venendo per ultimo a quei peccati, che ci tolgono li beni del terz' ordine, cioè li beni temporali, sopra ciò vi sono due vizj da considerare *per commissionem*, che sono il Furto, e la Rapina: *per omissionem*, poi dovremo esaminare tutti li casi, ne' quali saremo obbligati a fare la restituzione. Il furto dunque è quando uno toglie occultamente al Prossimo la roba contro la volontà ragionevole di esso. La rapina, quando uno toglie la roba al Padrone ingiustamente alla presenza di lui, e con violenza; perciò la rapina sarà di specie diversa dal furto; perchè con questa si fa

ingiuria non solo al Padrone della roba, il che accade anche nel furto, ma di più si fa ingiuria alla persona, alla quale si è rubato, colla violenza, che si fa alla medesima.

Il furto e la rapina hanno sotto di sè più specie infime da esprimersi in Confessione; e circa il furto, è reo di esso: 1. Chi ruba la roba di altri: 2. Chi scientemente o prudentemente può dubitare di comprare la roba rubata: 3. Chi ritiene la roba ritrovata a caso, la quale non può ritenere, ma dee usare una diligenza proporzionata alla preziosità della cosa: affine di rinvenire il Padrone, a cui poi la deve gratuitamente restituire: benchè possa ripetere quanto mai in favor suo si sarà speso. Che se con tutta l' usata diligenza non si ritroverà il Padrone, si dovrà dare in limosina, o in altra opera pia: checche dicano in contrario alcuni Autori: 4. Chi commette frode in vendere, o comprare: 5. Chi vende Mercanzie cattive, e guaste: 6. Chi si serve di stadere, o misure dolose in vendere, e comprare: 7. Chi esige in mercede più di ciò, che gli si deve: 8. Il Servo, che non custodisce la roba del Padrone, come deve: 9. Chi si finge povero, e prende la limosina, non avendone bisogno: 10. Quelli che sono pagati per fare qualche uffizio, e mancano in questo.

Circa la rapina le specie infime sono: 1. Chi non paga la mercede dovuta agli operarj: 2. Quelli, che danno il denaro ad usura: 3. Li Giudici, che per mezzo de' regali, o denari

danno la sentenza: 4. Quelli, che fraudano li Creditori, negando il debito: 5. Quelli, che non soddisfano al suo tempo la Mercanzia avuta in credenza: 6. Quelli, che occultano le vettovaglie in tempo di carestia, per poterle vendere a più caro prezzo.

Sarà tenuto alla restituzione così chi ha commesso il furto, come quegli che ha commessa la rapina: ma di più questi sarà tenuto di fare qualche atto di umiliazione al derubato per l' ingiuria fatta alla persona.

Così il furto, come la rapina sono di loro genere peccato mortale; ma possono divenir veniale per la parvità della materia, la quale bisogna considerare rispetto alla Persona. Imperciocchè rubare ad un Povero materia leggiera potrà esser peccato grave per il danno, che a lui si fa; come al contrario rubare ad un Ricco materia leggiera sarà sempre peccato veniale; generalmente però rubare tre, o quattro carlini a qualsivoglia persona sarà peccato mortale. La materia grave deve determinarsi sempre dalla qualità della persona rubata. Ma il furto de' Figliuoli e dei Domestici dovrassi più stendere, acciò sia peccato mortale; considerate però le ricchezze del rubato, l' amore che questi portava ai Figliuoli, ed alli Domestici, e la materia che si è rubata; imperciocchè quando consista in *esculentis*; *et poculentis*, più facilmente si darà l' estensione: non così in denari, vesti ec. finalmente il fine, per il quale da'suddetti si è rubato: perchè se sarà per un fine onesto e ragione-

vole, più facilmente si può presumere, che il Padre, o Padrone non sia ragionevolmente contrario; non così per un fine disonesto, e cattivo. Sia però il Confessore molto stretto con i domestici.

Nella necessità estrema sarà lecito di rubare, nè sarà allora furto: perchè in necessità *omnia sunt communia*. Non sarà lecito però commetter la rapina, e con violenza prender la roba, della quale uno abbia bisogno: imperciocchè la violenza alla persona non si può fare, se non mediante la Giustizia legale.

Siamo obbligati ad esprimere la somma precisa del furto in Confessione; onde non basterà dire: ho rubato materia grave: imperciocchè si può assai variare il giudizio del Confessore così in imporre la penitenza, come in concedere, o ritenere l' assoluzione; non dovendosi assolvere chi ha rubata una gran somma, e può restituire, se non restituisce, o almeno se non incomincia a restituire. E. g. Chi ha rubati cento scudi, non dovrà assolversi, se, potendo restituire, prima non restituisca o tutto, o una gran parte non potendo tutto. Non così di chi ha rubato un ducato, o poco più, il quale potrà assolversi prima di restituire, purchè prometta quanto prima di farlo, e purchè non abbia altre volte promesso di restituire, e non abbia restituito, potendo.

Inoltre chi ha rubata somma grave, deve dire: se ciò è stato con un solo atto, o in più volte; perchè rubando tutte le volte somma grave, tutte le volte avrà peccato mortalmente. Chi

poi avrà rubata somma leggiera in più volte, devesi interrogare, se quando incominciò a rubare somma leggiera, ebbe intenzione di sempre seguitare a rubare, e giungere a somma grave, anche in somma leggiera; perchè in tal caso nel primo furto ha commesso peccato mortale non per ragione della materia, che si soppone leggiera, ma per ragione della intenzione, che ebbe di seguitare a rubare. Chi poi ha incominciato a rubare in somma leggiera senza intenzione di seguitare a rubare, ma ha però seguitato; allora peccherà mortalmente, quando arriveranno le somme leggiere ad una somma grave; e di poi seguitando a rubare anche in somma leggiera, ogni volta peccherà mortalmente non per ragione della piccola materia, che ruba, ma per ragione della somma grave, che ritiene della roba altrui, la quale con ogni benchè piccola somma sempre più accresce con danno notabile del padrone: purchè però non vi sia passata notabile distanza di tempo: poichè in tal caso sarebbe peccato veniale, ripigliandosi il vizio di rubare.

Chi col mal esempio è stato occasione che altri rubassero, peccherà solamente contro la Carità con peccato di scandalo, nè sarà tenuto alla restituzione: ma chi in qualche modo sarà stato causa, che altri rubino, peccherà contro la Giustizia, e sarà tenuto in solido alla restituzione, e quelli che insieme *ex condicto* sono andati a rubare, saranno tutti e ciascuno tenuti in solido alla restituzione; ma

non così chi è andato da per sè, e senza influenza di altri a rubare; perchè questi sarà tenuto solamente a ciò che ha rubato.

Così quegli, che partecipa della roba rubata, se non è stato complice nel furto, sarà tenuto solamente a restituire la roba, della quale ha partecipato; se poi sarà stato complice, sarà tenuto in solido. E se partecipando della roba rubata non sapeva, che questa era rubata, ma l' ha consumata con buona fede, sarà tenuto solamente a ciò, che ha risparmiato alla roba sua. E.g. Tizio è invitato ad un lauto pranzo tutto imbandito di robe rubate, se è stato complice nel furto, sarà tenuto in solido a restituire tutte le robe di quel pranzo: e se non è stato complice, sa però che la roba del pranzo è rubata, sarà tenuto a restituire il prezzo di quanto mangia. Se poi, senza sapere altro, ha mangiato con buona fede, quando saprà che era roba rubata, sarà tenuto a restituire *id*, *in quo factus est ditior*. Quindi benchè esso abb'a mangiato il prezzo di un ducato; se nella propria casa avrebbe speso un sol carlino per il suo vitto, sarà tenuto a restituire questo solo carlino, perchè in questo *factus est ditior*, ed ha risparmiato la roba sua.

Sopra questa materia vi sono due proposizioni condannate da Innoc. XI. la 36. e 37. Nella 36. *Permissum est furari non solum in extrema necessitate, sed etiam in gravi.* Nella 37. *Famuli, et famulae domesticae possunt oculte Heris suis surripere ad compensandam operam suam, quam majorem judicant salario, quod recipiunt.*

Si condanna la prima, perchè il furto formale, che *est ablatio rei alienae, invito domino*, è intrinsecamente cattivo; onde non può mai esser lecito per qualsivoglia motivo; ma nella necessità estrema non è più furto formale, ma materiale: *S. Thom.* 2. 2. *quaest.* 66. *art.* 7: perchè in estrema necessità *omnia sunt communia*: dunque non si verificherà che si tolga la roba d'altri, ma bensì la propria. Quindi non sarà furto, nè il Padrone potrà essere *rationabiliter invitus*: perchè ad esso in tal caso non si toglie la roba sua, il che però non vale in altre necessità, o gravi, o gravissime; perchè allora, benchè chi ha sia tenuto a fare limosina, conforme si è detto di sopra: non però potrà chi si ritrova in tal grave necessità prender roba, invito, e ripugnante il Padrone; non essendo in tal caso la roba comune, onde si commetterebbe furto.

Viene condannata la seconda proposizione; perchè non sarà mai lecito spogliare il Padrone della roba sua per il giudizio privato del servitore, che giudica il suo salario essere minore di ciò, che merita la sua fatica. Imperciocchè o il servitore ha convenuto in tal salario con il Padrone, o no: se ha convenuto, *sibi imputet*, se lo riconosce minore dell'opera sua; se non ha convenuto, potrà fare istanza al Padrone per l'accrescimento del salario, e in caso contrario andarsene: ma non gli sarà mai lecito di propria autorità servirsi dell'occulta compensazione. Se poi non

potesse esser pagato, nè avesse altro modo di aver la sua mercede, il che è caso diverso dalla proposizione condannata; in tale ipotesi potrà servirsi dell' occulta compensazione, purchè vi sieno le quì annesse condizioni. 1. Che il debito sia di stretta, e rigorosa giustizia. 2. Che il debito sia certo, e liquido, o vogliamo dire sia tale, che sopra d' esso non vi possa nascere dubbio alcuno. 3. Che sia presente, e già scorso il tempo, in cui avrebbe dovuto sodisfarsi. 4. Che la compensazione uguagli il debito, e si faccia de' beni del debitore: purchè questi non si trovino presso del creditore a titolo di commodato, o di deposito: mentre altrimenti facendosi, si mancherebbe alla dovuta fedeltà. 5. Che per altra legittima strada non possa conseguire il suo. 6. Che si faccia senza pericolo di scandalo, come sarebbe, se l' occulta compensazione fosse, come furto, imputata ad altri. 7. Che non vi sia pericolo, che il debitore paghi due volte. Ma bisogna avvertire che in pratica non si potranno mai verificare tutte queste condizioni; onde in pratica non potrà quasi mai esser lecita l' occulta compensazione.

Oltre le suddette due proposizioni, ve ne sono tre altre, cioè l' 8. la 9. e la 10. di Alessandro VII. nelle quali vengono dichiarate alcune azioni contro la Giustizia commutativa, perciò dovranno dirsi furti, e tali sono. L' 8. *Duplicatum stipendium potest Sacerdos pro eadem Missa licite accipere, applicando peten-*

ti partem etiam specialissimam fructus ipsimet Celebranti correspondentem, idque post Decretum Urbani VIII. La 9. *Post Decretum Urbani VIII. potest Sacerdos, cui Missae celebrandae traduntur, per alium satisfacere, collato illi minori stipendio, alia parte stipendii sibi retenta.* La 10. *Non est contra justitiam pro pluribus Sacrificiis stipendium accipere, et Sacrificium unum offerre: neque etiam est contra fidelitatem, etiam si promittam promissione, etiam juramento firmata, danti stipendium, quod pro nullo alio offeram.*

La prima proposizione si condanna, perchè al debito certo dovuto per giustizia non si può sodisfare con pagamento incerto, e dubbio; non dandosi uguaglianza tra il jus attivo certo, ed il jus passivo incerto in materia di giustizia. Quindi, se un Sacerdote riceve due stipendj per due Messe, non potrà con una sola Messa soddisfare alli medesimi, applicando per uno il frutto medio, e per l'altro il frutto specialissimo: imperciocchè con questo secondo non viene a soddisfare, se non con pagamento incerto, e dubbio al debito certo contratto; e però il secondo stipendio sarà furto. Onde Urbano VIII. nella Costituzione *de celeb. Miss.* al §. *Deinde* dichiarò, che chi ha avuti più stipendj, benchè incongrui per più Messe, non potrà con una sola Messa soddisfare; ma dovrà dire tante Messe, quanti stipendj ha ricevuti, altrimenti non soddisferà alla sua obbligazione, e sarà tenuto alla restituzione. In seguela di che, al quar-

to dubbio proposto a detta Costituzione, dove si cercava: *An Sacerdotes, qui tenentur Missas celebrare ratione beneficii, capellae, salarii etc. possint etiam manualem eleemosynam pro Missis votivis, aut Defunctorum recipere, et unico Missae Sacrificio utrique oneri satisfacere*; fu risposto, *non posse eadem Missa utrique obligationi satisfacere, etc.*

La seconda si condanna per la chiara disposizione in contrario fatta da Urbano VIII, nella citata Costituzione al §. 5. ivi: *Ac similiter omne damnabile lucrum ab Ecclesia removere volens, prohibet Sacerdoti, qui Missam suscepit celebrandam cum certa eleemosyna, ne eamdem Missam alteri, parte ejusdem eleemosynae sibi retenta, celebrandam committat*: avvertendosi, che il Papa BENEDETTO XIV. nella Costituzione, che comincia, *Quanta cura*, emanata li 30. Giugno 1741. impone alli Secolari, che fanno mercimonio sopra le Messe, cioè che procurano Messe da celebrarsi, e poi con minore stipendio di quello, che per tal effetto hanno ricevuto, le fanno celebrare, ritenendo per sè una parte di detto stipendio, la Scommunica di lata sentenza riservata alla Santità sua; ed alli Sacerdoti, che fanno un tale mercimonio, la sospensione *a divinis* parimente riservata a sè. E di più dichiara, che li suddetti commettono peccato di furto, e sono tenuti alla restituzione.

Quando si allega l' impotenza di restituire, sebbene il Confessore debba credere ai Peni-

tenti *pro et contra*, pure deve avvertire che molte volte si apportano scuse frivole *ad excusandas excusationes in peccatis*: onde deve essere molto avvertito in esaminare il loro vivere, le spese che fanno, il vestire, se è superfluo, la servitù se è veramente necessaria: in somma deve minutamente esaminare tutto, per accertarsi.

La terza finalmente vien condannata, perchè avendo dichiarato Urbano VIII. nella citata Costituzione che chi prende più stipendj per più Sacrificj, ed applica una sola Messa, pecchi gravemente, e sia tenuto alla restituzione, come si ha al § *Deinde* in essa Costituzione: ne siegue necessariamente, che pecchi contro la Giustizia; onde non si può allegare, come si asserisce nella proposizione condannata, non essere contro la Giustizia ricevere più stipendj per più Messe, e celebrarne una sola. Circa la seconda parte della proposizione è chiara la falsità: imperciocchè la promessione giurata, spontaneamente fatta, ed accettata di cosa lecita, obbliga in coscienza non tanto *ratione fidelitatis* per la promessa, quanto per ragione del giuramento. Quindi la promessa fatta con giuramento a chi ha data la limosina, che io non offerirò la Messa per altri che per lui, obbligherà me sotto peccato mortale, e sotto pena di spergiuro ad offerire per esso solo il Sagrifizio, per il quale mi ha data la limosina. Ma passiamo a parlare.

Di altri Peccati contro la Giustizia commutativa riguardo all' obbligo di restituire.

Contro la Giustizia Commutativa si può peccare ancora *per omissionem*, come quando uno è obbligato a restituire, e non restituisce.

Da quattro capi, o radici nasce l' obbligo di restituire. 1. *Ex re accepta.* 2. *Ex injusta acceptione.* 3. *damnificatione.* 4. *Ex contractu, et ex quasi contractu.*

Ex re accepta è tenuto il Possessore di buona fede; cioè quando uno ha ricevuto in dono, o ha comprata roba rubata, venendo a sapere esser roba di furto, sarà tenuto a restituirla al Padrone, con quello di più, in che per tal roba *factus est ditior*, cioè che non ha speso del proprio, come doveva spendere. E. g. A me è stato donato un cavallo, il quale poi so che è stato rubato; perciò sarò tenuto a restituire il cavallo, se esiste, con quello di più, in che *factus sum ditior*, mediante tal cavallo. Quindi se con quello ho trasportate le mie grasce, che per mezzo di vetture e pagamento avrei dovuto trasportare, sarò obbligato di restituire ciò che avrei speso del mio per il trasporto delle medesime. Non così però, se io ho fatto un viaggio con il detto cavallo, il quale non avrei fatto, o l' avrei fatto a piedi, se non avessi avuto tal cavallo: imperciocchè in questo caso, non essendo io *factus ditior* in cosa alcuna, come nel trasporto delle grasce, non sarò tenuto a restituire.

Se poi non esiste più il cavallo, allora sarò tenuto a restituire ciò, che ho guadagnato mediante il detto cavallo, detratte le spese del mantenimento di esso.

Ma quì nasce il dubbio, se avessi comprato il cavallo, sapendo che il cavallo rubato era di Pietro, sarò obbligato a restituirlo a Pietro, e non al Venditore, per ricuperare il prezzo da me sborsato, quando io sappia di certo, che il Venditore non lo restituirà a Pietro, ma restituirà a me il prezzo? Al che si risponde da molti Teologi, che potrò restituire il cavallo al venditore, per ricuperare il mio denaro, benchè sappia, che questo lo venderà ad altri; imperciocchè siccome io non ho peccato, comprandolo, così potrò fuggire il mio danno, con restituirlo al Venditore, e ricuperarne il prezzo. Il che si conferma, perchè il Possessore di buona fede deve esser di miglior condizione del Possessore di mala fede: onde se questi è tenuto con suo danno, e detrimento di restituire la roba furata; non sarà tenuto a restituirla il Possessore di buona fede con suo danno e detrimento, altrimenti sarebbe d'ugual condizione con il Possessore di mala fede. Quindi S. Tommaso 2. 2. *q.* 62. *art.* 6. dice, che il Mutuatario, il quale deve restituire il mutuo, potrà differire la restituzione, se, mediante questa, gliene venisse danno; essendo obbligato a restituire il mutuo, ma non già con suo danno, perchè non ha peccato nel mutuo. Vedi il P. Campioni *part.* 2. *cap.* 79. *num.* 9. Nondimeno sostengono gravissi-

mi Teologi, che il cavallo si deve nel predetto caso restituire al Padrone: *res enim clamat ad dominum.* Vedi il Continuatore del Tournely, ed altri da lui citati *de justit. et jure par. 3. de rest. art. 6. sess. 3.* Se poi io avessi ricevuto il cavallo in dono da chi l' ha rubato, è comune, che sarò obbligato restituirlo al Padrone, quando saprò che era rubato, e non già al Donante; perchè la roba sempre deve restituirsi al Padrone, quando ciò possa io fare senza grave mio danno.

Quì nasce un altro dubbio: Se possedendo io con buona fede un' eredità a me lasciata, già da molti anni; e venendo poi a scoprire, che chi me l' ha lasciata, la possedeva come Possessore di mala fede: sarò tenuto a restituire come Possessore di mala, o di buona fede?

Bisogna distinguere; se io sono erede universale, rappresentante la persona di chi possedeva ingiustamente l' eredità lasciatami, dico che sarò tenuto a tutti li danni, ed interessi, come Possessore di mala fede: nè vale che io abbia posseduto per più anni con buona fede; perchè succedendo alla persona che possedeva con mala fede, e rappresentando questa, succedo ancora nel vizio, e mala fede di lei. Se poi non sarò Successore universale, nè rappresento la persona di chi ha lasciata l'eredità, ma sono solamente Successore particolare per una porzione a me lasciata; in tal caso mi gioverà la buona fede e sarò tenuto a restituire la roba lasciatami, e solamente *in iis, in quibus factus sum ditior*, Vedi *Fagn. in cap. Gravis de rest. Spoliator. n.* 98. *e* 128.

Ex injusta acceptione, sarà tenuto il Possessore di mala fede, cioè chi compra, o riceve la roba di altri, sapendo, o dubitando esser furata, sarà tenuto a restituire la roba, *si extat*, *e si non extat*, il prezzo di essa con tutti li frutti naturali, e misti rispetto alla parte naturale, dedotte le spese necessarie, benchè non *sit factus ditior* in veruna cosa. Anzi sarà tenuto non solo alla restituzione de' frutti raccolti, ma anche di quelli, che non ha raccolti, e che avrebbe verisimilmente guadagnato il Padrone, se non fosse stato rubato: ed anche sarà tenuto a tutti li danni di lucro cessante, e di danno emergente patito dal Padrone. Quindi se uno ha rubata, o ricevuta in dono una cavalla rubata, con mala fede, sarà tenuto a restituirla al Padrone; se questa non più esiste, il prezzo di essa, e tutto il guadagno fatto nelli parti di detta cavalla; e tutto il denaro ricavato dalle vetture fatte dalla medesima, detratte solo le spese necessarie per gli alimenti, e mantenimento della stessa; il che parimente doveva fare il proprio Padrone. Di più sarà obbligato rifare li danni patiti dal Padrone: onde se questo ha dovuto spendere per la vettura delle proprie grasce, sarà obbligato il Possessore di mala fede a restituire ciò, che avrà speso per detto effetto il Padrone. Così se avrà il Padrone comprata altra cavalla di maggior prezzo della rubata, sarà obbligato il Possessor di mala fede di rifare quel di più di prezzo, che ha speso il Padrone, per comprare l'altra: e benchè la

cavalla in mano del Padrone non avesse reso quel frutto, il quale ha reso in mano del Possessore di mala fede, tanto questi sarà obbligato a restituire tutto; perchè la roba sempre fruttifica per il Padrone, e si deve alla fortuna del Padrone, che la cavalla abbia più fruttato in mano del Possessore di mala fede, di quello che avrebbe fruttato in mano del Padrone. Sarà ancora tenuto il Possessore di mala fede rimandare a proprie spese la cavalla al Padrone, dove questi si trova, benchè il furto fosse seguito nel luogo, dove sta il Possessore di mala fede. E se in Napoli è stata rubata una cavalla a Tizio, il quale di poi se n'è andato a Roma; sarà tenuto il Possessore di mala fede a proprie spese rimandarla in Roma. Non così il Possessore di buona fede, il quale quando saprà la cavalla esser rubata, sarà tenuto solo avvisare il Padrone, acciò la mandi a prendere.

I frutti poi della roba, che si possiede, sono di quattro specie; naturali, industriali, misti, e civili. I naturali sono prodotti dalla natura senza industria dell'Uomo, come sono l'erbe de' prati, i pomi, i parti degli animali ec. I misti sono quelli, che si producono dalla natura, ma coll'industria dell'Uomo, come l'olio, il vino ec. Gl'industriali sono quelli, che ci pervengono dall'uso del denaro, dagl'Istromenti ec. I civili finalmente sono quelli, che pervengono dalla locazione de' fondi Urbani, o da qualche dritto accordatoci dalle Leggi, come l'annue rendite, le pensioni ec.

Il Possessore di buona fede non è tenuto a

restituire i frutti industriali, ma bensì i naturali insieme colla cosa: i civili, ed i misti nella parte naturale, *si extent*, e se l'ha consumato, in ciò, che ha sparagnato del suo: purchè però non l'abbia legitimamente prescritti. Il Possessore di mala Fede non deve restituire i frutti industriali, perchè sempre sono dell'industriante; ma deve restituire i naturali colla roba; e se quelli e questa non vi sono, l'equivalente, com'anche i civili, ed i misti nella parte, che sono naturali ad ogni sua spesa; perchè *debet servare dominum indemnem*; e deve restituire i suddetti frutti, ancorchè il Padrone *non erat percepturus*, perchè *res Domino fructificat*.

Avvertasi però, che tanto il Possessore di buona fede, quanto di mala fede possono ritenersi tutto ciò, ch'hanno giustamente speso per la raccolta di tali frutti, perchè tali spese l'avrebbe anche erogate il Padrone.

Avvertasi di più, che il Possessore di mala fede, sebbene, come si è detto, non debba restituire i frutti industriali, pur tuttavolta, se ha arrecato danno al Padrone del denaro, o degl'istrumenti, è in obbligo di risarcire tutto.

Ex damnificatione sarà tenuto a restituire chi ha causato danno al Prossimo, benchè presso di sè non abbia cosa alcuna del dannificato: come è di chi uccisa una bestia, o incendiata l'altrui sementata; e ciò devesi anche intendere, benchè esso non abbia da sè stesso causato questo danno, ma per mezzo di altri,

il quale si può causare in nove modi, contenuti in questi soli versi:

Jussio, *Consilium*, *Consensus*, *Palpo*, *Recursus*,
Participans, *Mutus*, *Non obstans*,
Non manifestans.

Jussio, cioè Chi comanda, che si danneggi: E. g. il campo del Prossimo. *Consilium*, Chi consiglia, o persuade a far questo danno. *Consensus*, Chi consente, che si faccia tal danno. *Palpo*, Chi lodando induce altri a far simil danno. *Recursus*, Chi per sicurezza delle persone dannificanti, le ricetta in sua casa o ricetta la cosa rubata. *Participans*, Chi insegna la maniera di dannegiare altri, o pure dà ajuto per detto danno, come anche chi non dà ajuto, ma solamente partecipa della cosa rubuta: nel qual caso deve restituire la rata partecipata, purchè non sia *ex cospiratione*; nel qual caso è tenuto *in solidum*. *Mutus*, Chi non grida, vedendo danneggiare il Prossimo. *Non obstans*, Chi non difende, e non impedisce il danno. *Non mafestans*, Chi non manifesta il Dannificante.

Questi tre ultimi saranno obbligati alla restituzione, quando *ex officio* sono tenuti a chiamare, a difendere, a manifestare; e tali sono li Guardiani de' campi, vigne ec. li Ministri de' Monti di Pietà; i Servidori a ciò destinati ec. Questi saranno tenuti in solido alla restituzione del danno dato.

In solido significa, che saranno tenuti a tutto il danno causato; con questo però, che restituendo il Principale; v. g. chi ha ordinato il danno, non saranno tenuti gli altri; ma non restituendo il Principale, tutti gli altri saranno tenuti in solido alla restituzione; ma restituendo, conforme è tenuto, ciascheduno de' suddetti avrà l' azione *pro rata* contro gli altri, che hanno cooperato al danno, per la restituzione della propria rata, a cui erano tenuti.

Questi peccati *per omissionem* fin quì spiegati contro la Giustizia commutativa ammettono la parvità di materia; onde tanto il Possessor di buona, e mala fede, come il Dannificante in materia di piccolo danno, peccheranno solo venialmente: se poi sieno tenuti alla restituzione, si vedrà quì appresso.

Le proposizioni condannate in questa materia sono la 38. e la 39. da Innocenzo XI. La 38. dice: *Non tenetur quis sub poena peccati mortalis restituere, quod ablatum est per pauca furta, quantumcunque sit magna summa totalis.* La 39. *Qui alium movet, aut inducit ad inferendum grave damnum Tertio, non tenetur ad restitutionem istius damni illati.*

La ragione della condanna della prima proposizione è, perchè ogni volta, che viene proibita da un precetto una cosa sotto colpa grave, benchè per ragione della parvità della materia *hic, et nunc* si pecchi solo venialmente; si peccherà però gravemente, quando per la la moltiplicazione della materia leggiera si ar-

riverà ad una materia grave proibita sotto pecto grave. Perciò chi con più furti piccoli è arrivato a dannificare gravemente il Prossimo, il che è proibito sotto colpa grave, peccherà gravemente, e sarà tenuto sotto colpa grave alla restituzione di tutta la roba rubata: e la ragione *a priori*, è perchè tanto fa contro il fine della legge chi pone tutta insieme la materia notabile proibita, quanto chi la pone a poco a poco, e con più atti: devono però tali atti essere continuati, nè essere interrotti da notabile tempo. Qindi giustamente Alessandro VII. condannò la propos. 29. nella quale si diceva: *In die jejunii qui saepius modicum quid comedit, etsi notabilem quantitatem in fine comederit, non frangit jejunium.* E comunemente li Dottori asseriscono peccare gravemente chi nel giorno di festa lavora più volte per poco tempo; se al fine della giornata arriva ad un tempo notabile: come ancora chi lascia piccole parti dell' Ore Canoniche dell' istesso giorno, le quali unite arrivano a parte notabile.

Deve quì avvertirsi, che il primo furto piccolo potrà ancora esser peccato mortale, come gli altri susseguenti, il che bene spesso accade: E. g. Se taluno avrà intenzione di proseguire a rubare finchè arrivi a materia grave; in tal caso peccherà mortalmente *totities quoties*, non per ragione della materia piccola, che ruba, ma per ragione della cattiva intenzione di rubare. Lo stesso dovrà dirsi di quello, che avendo da principio ruba-

ta materia grave, seguita poi a rubare materie piccole, anche senza intenzione di proseguire: imperciocchè sempre peccherà mortalmente per ragione della materia grave, che tiene della roba altrui, che sempre più si va aumentando colle piccole materie, che ruba.

La ragione della condanna dell' altra proposizione è, perchè chi è causa di danno al Prossimo, è obbligato *de jure naturae* alla restituzione; e però chi induce, o muove un altro a far danno al Prossimo, in verità è causa morale del danno di esso: dunque sarà tenuto alla restituzione. Imperciocchè tanto è reo chi fisicamente fa danno, quanto chi moralmente, cioè consigliando, e persuadendo, è causa che il Prossimo resti dannificato.

Alla presente materia della restituzione fanno le proposizione 20. 33. 43. di Alessandro VII. La 20. *Restitutio a Pio V. imposita Beneficiatis non recitantibus, non debetur in conscientia ante sententiam declaratoriam Judicis, eo quod sit poena.* La 33. *Restitutio fructuum ob omissionem Horarum suppleri potest per quascumque eleemosynas, quas antea Beneficiatus de fructibus sui beneficii fecerit.* La 43. *Annuum legatum pro anima relictum non durat plus quam per decem annos.*

La prima proposizione fu condannata: perchè è vero, che la pena imposta dalla legge non si incorre, se non dopo la sentenza del Giudice dichiarativa, o almeno dichiarativa dell' incorso delitto, che porta seco la pena; ma ciò devesi intendere ogni volta, che

il Legislatore non abbia dichiarato volere, che s' incorra la pena; ed a questa esser tenuto il delinquente avanti qualsivoglia sentenza del Giudice; come nel caso nostro succede: giacchè tanto nel Concilio Lateranese *Sess.* 5. quanto nella Bolla di S. Pio V. sopra la recitazione dell' Uffizio Divino, vien dichiarato, che chi non lo recita, ingiustamente ritiene li frutti del benefizio, chè è lo stesso che dire, che in coscienza avanti ogni sentenza di Giudice è tenuto a restituire.

La seconda fu condannata, perchè le limosine fatte dal Benefiziato avanti che incorresse la pena della restituzione dei frutti per l'ommissione dell'Uffizio, furono fatte per mera liberalità, e per motivo di Carità verso il Prossimo così espressamente, come implicitamente: perciò non si poteva con quelle soddisfare ad un obbligo di giustizia sopraggiunto dopo dette limosine già passate in dominio dei Poveri.

La ragione della condanna della terza proposizione è, perchè il fondamento di essa, qual era, che le Anime del Purgatorio non sono ritenute ivi più di dieci anni per qualsivoglia numero di delitti, che avessero da purgare, è affatto improbabile, temerario, e contrario al sentimento della Chiesa, che ammette gli anniversarj perpetui per le anime particolari de' Defunti; quindi resta ancora affatto improbabile l'asserire, che i legati lasciati per Anniversarj di qualche Anima, non obbligano, se non che per dieci anni, onde sarebbe contro la Giustizia commutativa, chi

fondato sopra tal falsa opinione non soddisfacesse dopo dieci anni a' legati, e sarebbe obbligato alla restituzione.

Ex contractu et quasi è la quarta radice, onde nasce l'obbligo di restituire. Questo è una convenzione tra due o tre persone, che obbliga dall'una, e l'altra parte li Contraenti. E perchè li contratti sono molti, ci restringeremo a parlare solo di quelli, che giornalmente accadono, cioè:

De' Contratti necessarj a sapersi da ogni Confessore; e come si possa in essi peccare.

Li Contratti necessarj a sapersi più degli altri da ogni Confessore, sono: il Censo, il Cambio, la Società, il mutuo, il Comodato, il Giuoco, il Vendere, e Comprare.

Questo nome *Census*, variamente si prende: 1. Si prende in quanto dice la descrizione, ed estimazione de' beni de' Cittadini; acciò secondo la quantità di essi si dividano con proporzione i tributi. In questo senso si prende il nome *Census*, *Matth.* 22. *Licet Censum dari Caesari, an non?* 2. Si prende per gli stessi beni, e fortune, secondo il detto del Poeta: *Dat Census honores, Census amicitias.* Ma per quanto spetta al nostro instituto,

Il Censo è un jus, che si compra con il denaro, di esigere ogni sei mesi, o ogni anno una pensione sopra un fondo altrui immobile, utile, e fruttifero. Questa pensione annuale può essere o in denaro, o in frutti, che si

ricavano dal fondo censito, come olio, vino, grano ec. Il primo si chiama censo pecuniario, il secondo si dice censo fruttuario. Il fondo poi deve esser capace di rendere, o in denaro, o in roba il frutto stabilito, e comprato. Chi compra il censo si chiama Censualista, e chi vende il censo si chiama Censuario.

Acciò il censo sia lecito deve avere tutte le condizioni, che sono nel dritto Canonico; e sebbene queste le ritroviamo in due Bolle di due Sommi Pontefici, cioè di S. Pio V., che comincia *Cum onus*, e di Niccolò V., che comincia *Sollicitudo*: pur bisogna fare necessariamente questo discernimento, che ove è stata accettata la Bolla di S. Pio V. ivi per esser lecito il censo bisogna che si verifichino tutte le dodici condizioni nella medesima espressate. Ma dove è in uso la Bolla di Niccolò V. com'è nel nostro Regno; poichè fu quella emanata a richiesta del Re di Napoli Alfonso I. in esso eseguir debbonsi le condizioni ivi comandate dal Papa, ed accettate dal Re, e sono: 1. che il censo sia costituito sopra una cosa individuata, e generalmente sopra tutti i beni del Censuario: 2. che v'intervenga il patto di retrovendita in favore del Censuario: 3. che la pensione da pagarsi non ecceda il dieci per cento (benchè in ciò dovrà aversi riguardo alle costumanze de' Luoghi): 4. che per la sicurezza si possono aggiungere altri patti, e convenire di qualche pena: purchè però si elimini ogni sospetto d'usura.

Ma stante la pratica in contrario, nasce il

dubbio, se stante la Bolla Piana, siano leciti i censi vitalizj, i quali si fanno, quando uno dà e. g. mille scudi a Tizio, acciò questi gli paghi un tanto l'anno, finchè vivrà chi compra il censo. Questo contratto da molti Autori si ammette, come contratto di sorte, e pare che si approvi da S. Tommaso *opuscul.* 72. *cap.* 9. da alcuni si condanna come contrario alla Bolla di S. Pio, nella quale chiaramente si dispone, che li censi debbansi fare *super re immobili*, *aut quae pro immobili habeatur*; ed in qualsivoglia altro modo fatto il censo si dichiara nullo, ed usurario. Acciò il censo vitalizio esser possa lecito, dovrà avere queste condizioni: I. Che si costituisca sopra un fondo certo, e fruttifero, e non solamente sopra l'industria, e l'impiego della persona secondo la Costituzione Piana, nè questa condizione deve parere strana al Censualista, o a chi compra il censo, anzi utile; imperciocchè constituendo il censo solamente sopra l'industria della persona, questa morendo, si perderebbero dal Censualista il capitale, e li frutti. II. Che sia giusto il prezzo del censo considerata l'età, sanità, e fortezza di chi lo compra. III. Che il denaro, col quale si compra, resti sempre a favore, e dominio del Censuario; talmente che non possa mai ripetersi senza il consenso libero di esso, altrimenti il censo vitalizio diverrebbe un mutuo, e perciò ingiusto, ed usurario. Poste queste condizioni, sarà lecito il censo vitalizio. Questo censo vitalizio non si approva da Benedetto XIV. nel suo

libro *de Synodo Dioecesana lib. 7. cap. 48. num. 4.* particolarmente nei luoghi, dove ha la sua osservanza la Costituzione di S. Pio V., e generalmente esorta li Vescovi di non approvarlo nei loro Sinodi.

Ma come il Censo vitalizio non è stato ancora riprovato dalla Chiesa; così si vede posto in pratica, e specialmente in Napoli.

Il Cambio è una permutazione del denaro con altro denaro con lucro del Bancario, o Campsore. Chi prende il denaro a cambio, e si obbliga a pagare il lucro, si chiama Campsario; e chi dà il denaro a cambio mediante il lucro, si chiama Campsore.

Quattro sono le specie de' cambj. 1. Cambio minuto, o manuale: 2. Cambio *per literas*: 3. Cambio reale: 4. Cambio secco, o fittizio.

È lecito il cambio minuto, o manuale, il quale consiste, quando uno avendo quì moneta di rame, o di argento la vuole cambiare in moneta di oro: o pure avendo moneta Tedesca, che non corre, la vuole cambiare con moneta Papale.

È lecito il cambio *per literas*; e. g. quando quì in Napoli il Campsore riceve da me scudi cento con obbligo di farmeli pagare in Spagna; il che dà un giusto titolo di esigere qualche lucro per il cambio: imperciocchè, se io volessi mandare in Spagna li scudi cento, vi bisognerebbe spesa, e si correrebbe pericolo; si dice *per literas*, perchè il Campsore scrive al suo Corrispondente in Spagna che paghi a me, o al mio corrispondente ivi scudi cento.

È lecito il cambio reale, il quale consiste quando io avendo in Spagna scudi mille, li voglio cambiare con scudi mille in Roma: e perchè la pecunia assente vale meno della presente, perciò il Campsore ha il giusto titolo di esigere il lucro per questo cambio.

Il cambio secco è illecito, condannato dalla Bolla di S. Pio V. che comincia: *In eam pro nostro*: dove dice: *Primo igitur damnamus ea cambia, quae sicca nominantur, et ita confinguntur, ut contrahentes ad certas nundinas, seu ad alia loca cambia celebrare simulent, ad quae loca iis, qui pecuniam recipiunt, literas quidem suas cambii tradunt, sed non mittuntur, vel ita mittuntur, ut transacto tempore, unde processerunt, inanes referantur, aut etiam nullis hujusmodi litteris traditis, pecunia ibi denique cum interesse reposcitur ubi contractus fuerat celebratus: nam inter dantes, et recipientes usque a principio ita convenerat, vel certe talis intentio erat; neque quisquam est qui in nundinis, aut locis supradictis, hujusmodi literis receptis solutionem faciat etc.*

Ho voluto addurre le parole della Bolla, dove espressamente si descrive, e si condanna il cambio secco, il quale pure tutto dì si celebra da chi non è Campsore, nè Campsario. Quindi Tizio avendo bisogno di denaro, nè avendo fondo da fare un censo, o non trovando a censo detto denaro, prega Pietro a dargli a cambio scudi cento a cinque per cento, facendo quì apparire Tizio nell' Instrumento

di aver in Napoli scudi cento, i quali li farà pagare a Pietro nel termine di un anno; quando Tizio non ha tal denaro in Napoli, nè si restituisce a Pietro, ma bensì quì, dove si è celebrato il cambio, con il lucro sotto pretesto del cambio. Questo è contratto usurario, ingiusto, e condannato, come si è veduto dalla Bolla suddetta, nella quale altre condizioni si adducono, acciò il cambio reale sia lecito, cioè che nella celebrazione di esso non si faccia patto di pigliarsi il danno emergente, o lucro cessante dal Campsario al Campsore, quando questi nel tempo determinato non paghi il cambio: e che per la dilazione ottenuta dal Campsario di non pagare il cambio nel tempo determinato, ma più lungo tempo, il Campsore non possa pretendere più del prezzo del cambio: finalmente nel termine da prefiggersi per la restituzione, o pagamento del cambio, si abbia la considerazione alla lontananza, o vicinanza de'luoghi, dove dovrassi pagare il cambio.

Devo quì avvertire intorno alli cambj, che continuamente si praticano: cioè quando si prende a cambio qualche somma, sapendosi benissimo dal Campsore, che il Campsario non farà girare il denaro per le fiere, ma se ne servirà per altri bisogni con pagare tanto per cento, ed il Campsario prende sopra di sè il peso di far correre il denaro per le fiere, facendosi pubblico istromento di tal contratto sebbene questo contratto da più D. D. si sostiene, e *passim* si pratica senza scrupolo: pure Benedetto XIV. nella sua opera *de Synodo*

Diœcesana lib. 7. cap. 43. num. 8. et sequent. e particolarmente nel *num.* 10. lo giudica usurario, e consiglia li Vescovi di non approvarlo, onde per la sicurezza non bisogna allontanarsi da tale sanissimo sentimento.

Il contratto di Socita, o Società è quando due, o più convengono di porre, uno e. g. il denaro, e gli animali, e l'altro l'opera sua, oppure tutti mettono capitale, ed industria, e che il lucro da ritraersi sia comune, detratte tutte le spese occorse. Acciò questo contratto sia lecito, bisogna osservare le condizioni prescritte da Sisto V. nella Costituzione, *Detestabilis*: e sono: 1. che non vi sia alcun patto fra li Socj di dover restituire o in parte, o in tutto la sorte, o il capitale al Padrone di esso; in caso che questo capitale perisse, o si deteriorasse o in parte, o in tutto senza colpa del Consocio: 2. che non vi sia patto di pagare ogni anno, o pure ogni mese il lucro che si è ritratto, a chi ha posto il capitale, ma detto lucro dovrà pagarsi, terminata la Società, e detratte le spese occorse: 3. che li Socj conferiscano, e mettano in comune così li denari, o animali, come l'industria, e fatica della persona: 4. che finita la Società, se il capitale esiste, o sia in denaro, o in animali, si dovrà restituire al Padrone di esso: 5. che tra li Socj sieno comuni le spese, li frutti, il lucro, ed il danno: 6. che finita la Società, si divida fra essi così il lucro, come il danno a proporzione di ciò, che li Socj hanno posto di capitale,

o di fatica per la Società. Quindi chi ha posto insieme il denaro, e l'industria, dovrà avere due rate del guadagno, respettivamente a quello, che avrà posta la sola industria, o il solo capitale. Se poi uno ha posto la sola industria, l'altro il solo capitale, e l'industria del Socio viene stimata uguagliare il capitale, si deve dividere a mezzo tutto il lucro, detratta prima la sorte, che devesi restituire a chi l'ha posta. Quando poi finita la Società, e detratto il capitale, niente resti di lucro, in tal caso il Socio minore non potrà pretendere cosa alcuna per la sua industria, o fatica posta, e perduta. Nè paja questa condizione iniqua: imperciocchè, dato il caso che si perdesse tutto, o in parte il capitale, anche il Socio maggiore non potrebbe pretendere cosa alcuna dal Socio minore per la perdita di esso, quando sia accaduta senza colpa di questo.

Si pone quì il dubbio, se sia lecito il contratto di Società, che si dice di tre cotratti. E. G. Tizio dà cento pecore a Paolo socio minore, le quali un anno per l'altro possono fruttuare uno scudo per ciascheduna, detratte le spese: onde Tizio conviene col Socio minore, che gli corrisponda solamente scudi trenta annui delli cinquanta che poteva sperare di frutto delle cento pecore; dovendo gli altri cinquanta cedere al Socio minore, con questo, che resti sempre salvo il capitale delle cento pecore a favore di Tizio; di poi vende il frutto incerto per il frutto certo; onde potendo fruttare cento pecore a

favore di Tizio Socio maggiore scudi cinquanta annui, cede al Socio minore scudi venti annui per averne solamente scudi trenta certi, dai quali detratti scudi venti per l'assicurazione del capitale, restano sicuri per Tizio scudi dieci annui con il capitale salvo. Si cerca, se questo contratto contenendo tre contratti uniti, il primo di Società, il secondo d'assicurazione del capitale, il terzo di vendita del lucro incerto per il lucro certo assai minore; (i quali disgiunti tra di loro sono giusti, e leciti) sia lecito?

Il Contratto di Società, che si dice di tre contratti, fu reso celebre per la discordia nata fra Domenico Soto, e Martino Navarro. Pensava il Navarro esser lecito un tal contratto, ed esser immune da ogni usura. Soto all'opposto asseriva esser illecito, ed usurario. La causa fu riferita a Sisto V., il quale, esaminata con diligenza la controversia, dichiarò usurario tal contratto, e lo proibì con la sua Costituzione 68. *Detestabilis* emanata l'anno 1586. Eppure non per anche la controversia è terminata, essendovi Teologi, i quali asseriscono non esser contratto usurario, ed esser lecito: come insegnano Covarruvia, Lessio, Francesco Garcia, il Cardinal de Lugo, i Salmaticesi, Bonacina, Vanroy. Ma a questi s'oppongono Genetti, Natale Alessandro, Aurelio Piette, Gabriel Antoine, il Continuatore delle prelezioni del Tournely, e per ultimo il P. Daniele Concina, ed altri, che la discorrono sanamente.

Rispondo, che questo contratto di tre contratti stante la Bolla di Sisto V. non sarà mai lecito: espressamente proibendo, che nei contratti di Società possa il Socio maggiore obbligare il Socio minore alla sicurezza del capitale; altrimenti viene distrutta l'essenza della Società, nella quale si richiede che concorra ugualmente il pericolo del capitale rispetto al Socio maggiore, e la perdita della fatica rispetto al Socio minore; il che nel caso nostro non succede; tanto più, che per assicurazione del capitale, e frutto minore certo vien distrutta la Società, nella quale così il pericolo del capitale, come del frutto deve stare eguale per l'uno, e per l'altro Socio; e ciò apparisce chiaramente dalle parole della Bolla, le quali ho stimato quì addurre per lume de' Confessori: essendochè bene spesso si fanno questi contratti: *Damnamus, et reprobamus omnes, et quoscumque contractus, et conventiones, et pactiones posthac ineundos, aut ineundas, per quos, seu quas cavebitur personis pecunias, animalia, aut quaslibet alias res societatis nomine tradentibus, ut etiam si fortuito casu quamlibet jacturam, damnum, aut amissionem sequi contingat, sors ipsa seu capitale semper salvum sit, et integrum a socio recipiente restituatur, sive ut de certa quantitate, vel summa in singulos annos, aut menses, durante societate, respondeatur. Statuimusque hujusmodi contractus, conventiones, et pactiones usurarios, et illicitos posthac censeri debere, atque imposterum non licere iis,*

qui pecunias, vel animalia, aut alias res in societatem tradent, de certo, ut praefertur, percipiendo inter se pacisci, et concordare, neque etiam sive ad certum, sive incertum lucrum convenerint, socios, qui ea recipient, ad sortem, seu ad capitale salvum, et integrum, ubi illud casu fortuito perierit, vel amissum erit, reddendum quovis pacto, aut promissione se obligare, *ac ne de caetero societates ineantur sub hujusmodi pactis, et conditionibus, quae usurariam pravitatem sapiunt, districte interdicimus, et prohibemus.* Quindi la Facoltà di Sorbona censurò questa proposizione: *Si contractui societatis adjungatur contractus assecurationis capitalis, ac venditionis lucri incerti pro certo, virtute trium horum contractuum licitum est exigere lucrum certum cum assecuratione capitalis.* E dice così: *Haec propositio falsa est, scandalosa, inducens ad usuras committendas; variasque aperiet artes eas palliandi, justitiam, et charitatem violandi, et a Sacra Facultate jam damnata etc.* anno 1664. e Benedetto XIV. nel cap. 50. del luogo citato num. 6. dice, che li Vescovi *pro viribus impedire debent, et suos subditos ab eo ineundo dehortari.*

Il Mutuo è un contratto gratuito, nel quale il Padrone dà la roba sua, che si consuma coll' uso, ad un altro colla traslazione del dominio, e con obbligo di restituirla in specie al tempo determinato. Quindi il prestito del denaro, del grano, del vino, dell' olio saranno mutuo a diversità del comodato, nel

quale s' impronta qualche cosa, che non si consuma coll' uso, da restituirsi la stessa in numero, dopo finito l' uso senza traslazione di dominio; perciò l' impronto del cavallo, del vestito, delle armi, si dirà comodato, non mutuo. Quindi se io presto a Tizio, per far un viaggio, scudi cento, un vestito, le armi, ed il mio cavallo, e per strada Tizio viene assalito da' Ladri, li quali gli levano tutti li denari, lo spogliano, e gli tolgono le armi, ed il cavallo; sarà tenuto Tizio a restituire li soli denari, non già il cavallo, vestito, ed armi, (purchè non siasi convenuto del caso fortuito) le quali periscono a me, come Padrone: perchè nel comodato non si trasferisce il dominio; ma li denari prestati, il dominio de' quali si trasferisce nel Mutuario, periranno a Tizio.

Ma quì nasce il dubbio; se nel mutuo si può esigere qualche cosa per ragione del lucro cessante, e del danno emergente. E. G. Io ho bisogno di scudi cento, che domando a Pietro, che gli ha, e vuole prestarmeli: ma perchè aveva destinato di darli a cambio a sei per cento, non vuole darmeli, se non mi obbligo di restituirgli scudi cento, e sei al fine dell' anno. Così ancora aveva da prestarmi altri cento scudi, ma questi gli aveva determinati per comprare adesso, che è Ottobre, vino per la sua famiglia, i quali se me li presta adesso, sarà obbligato a comprare il vino nelli mesi venturi assai più caro; onde non vuole prestarmeli, se io non mi obbligo di restituirgli

al fine dell'anno li scudi cento, e quello di più, che gli converrà spendere, per comprare il vino nelli mesi di Marzo, ed Aprile. Dico che il contratto è lecito, purchè vi siano tre condizioni. 1. Che in verità il prestito, che mi fa Pietro, sia causa ad esso del lucro cessante, o danno emergente; onde se Pietro ha altro denaro da impiegare nel negozio del cambio, o nella compra del vino, che sia libero, e non destinato ad altro effetto, non potrà pretendere per ragione del prestito de' cento scudi nè il lucro cessante, nè il danno emergente. 2. Che Pietro mi avvisi di questo suo lucro cessante, o danno emergente, che esso pretende, che io gli rimborsi al fine dell'anno; perchè potrebbe succedere che allora io non mi curassi dell'imprestito di detto denaro con questo peso: quindi se Pietro m'impresta cento scudi senza avvisarmi cosa alcuna, e al fine, dell'anno mi fa costare del suo danno emergente, o lucro cessante a causa del prestito a me fatto, io non sarò tenuto a rimborsarlo nè dell'uno, nè dell'altro. 3. Che nè il lucro cessi, nè il danno emergente possa esigersi dal Mutuante, se non dopo ricevuto questo danno emergente, o lucro cessante; quindi se il Mutuante nella stipulazione del mutuo si ritiene E. G. scudi quindici per ragione di detto danno emergente futuro, o lucro cessante dagli scudi cento, che il Mutuatario voleva in prestito, già il mutuo sarà di soli scudi 85. e non cento, onde non possono ritenersi dal Mutuante gli scudi quindici: e se mai il danno emergente, o lu-

cro cessante fosse presente, ed imminente: neppure in tal caso potrà il Mutuante ritenersi una rata della somma del mutuo, ma basterà che il Mutuatario si obblighi nel termine prefisso di restituire il mutuo, e rifare anche il danno del lucro cessante, o danno emergente al Mutuante.

Bisogna però sapere, che tanto il danno emergente, quanto il lucro cessante *in spe*, è di minor prezzo di quello che sia *in re*; onde anche per questo motivo dovrà diminuirsi la somma da restituirsi per detto effetto dal Mutuatario; avvertendosi ancora, che il Mutuatario, se sarà in mora di restituire il mutuo nel tempo prefisso, e che perciò causerà al Mutuante danno emergente, o lucro cessante, sarà tenuto a rifare questo danno; benchè nel principio del contratto non fosse stato avvisato dal Mutuante, nè fosse dedotto in patto il risarcire questo danno. Se poi il Mutuante, che ha prestati a me li cento scudi per un anno, finito l'anno, li ripete, e perchè non ho modo di restituirglieli domando dilazione d'un altr' anno, la quale esso non vuole concedere, se io non gli pago quattro, o sei per cento, fuori del vero lucro cessante o danno emergente, in tal caso il Mutuante sarebbe usurario, perchè per la sola dilazione del tempo a pagare, non si può pretendere, o esigere cosa alcuna: imperciocchè il Mutuante o può, e vuole accordare la dilazione del tempo a pagare, e deve accordarla *gratis*; o non può, o non vuole, ed in tal caso devesi servire de'

mezzi legali per ricuperare il suo credito. Quindi Alessandro VII. condannò la proposizione 42. *Licitum est mutuanti aliquid supra sortem exigere, si se obliget ad non repetendam sortem usque ad certum tempus.* E la ragione della condanna è, perchè l' obbligo di non ripeter la sorte per qualche spazio di tempo è intrinseco, ed essenziale nel mutuo; onde siccome l' usura è illecita, e contiene ingiustizia; così ancora sarà illecito, e ingiusto l' esigere qualche cosa per l' obbligo che ha il Mutuante di non ripeter la sorte per tanto tempo.

Il Mutuante però può lecitamente esigere il pegno dal Mutuatario, o fidejussione per sicurezza del suo prestito; ben' inteso però, che se il pegno fosse fruttifero, non potrà il Mutuante esigere li frutti, i quali da esso esatti dovrebbero computarsi a favore del Mutuatario in sorte del mutuo, Cap. *Com. contra de Pignoribus.* Che se si fosse fatto il patto, che il Mutuatario non rendendo il mutuo a tempo debito, possa il mutuante ritenersi il pegno a conto del mutuo; dico che non è lecita questa convenzione; imperciocchè impone al Mutuatario un obbligo che non ha, di cedere al Mutuante il pegno dato per sicurezza del credito; onde il Mutuante ha l' azione contro al Mutuatario per la restituzione del mutuo; e questa non potendosi avere, dovrà per mezzo del Giudice obbligarlo a vendere il pegno, e pagare col prezzo di esso al Mutuante; altrimenti il contratto sarà usurario, come si ha nel capitolo *Significe. de Pignoribus.*

Sopra il contratto del mutuo vi è la Bolla di Benedetto XIV. data il 1. Ottob. 1746. che comincia *Vix pervenit*, dove dichiara alcune cose spettanti all' Usura.

Molto tempo fu disputato fra Teologi se i Monti di pietà eretti la prima volta in Perugia l'anno 1450. fossero usurarj, con questa legge, che ricevuto il pegno, il denaro o grano si dasse a poveri, con pagare il debito nel tempo prefisso, e se non pagassero, allora si vendessero i pegni con ricevere il Monte qualche poco oltre la sorte, ed il residuo si dovesse rendere al Debitore. Impugnò tali Monti il Gaetano, e Soto, stimandoli usurarj. Ma Leone X. nel Conc. Lateranen. V. sess. 10. approvandoli, il Sacro Concilio dichiarò leciti tali Monti, giacchè quello che si esige non si esige per ragione del mutuo, ma per mercede ai Prefetti del Monte. E perchè ciò è pericoloso, la Sacra Congregazione del Concilio rescrivendo all' Arcivescovo di Napoli stabilì, che non si potesse ricever niente da i Monti, oltre la sorte, se non consultata la Santa Sede.

Loca pia (son parole della Sag. Cong. le quali ritrovansi registrate *lib.* 15. *Decr.*) *et Sacras aedes, quae deposita retinent, dum mutuant indigentibus pecunias, accepto pignore non posse quidquam a mutuatariis, nisi ex sedis Apostolicae dispensasione accipere.*

E quì si può dubitare, se sia lecito il contratto, che si chiama a godere. E. G. Io dò a Tizio mille ducati a godere, e Tizio dà a me una vigna a godere, o una casa, finchè

mi restituisca i mille ducati. Devesi dire, che se si dà a godere dall' una e l' altra parte un fondo fruttifero, e vi sia la qualità de' frutti corrispondente sarà lecito. E. G. Io dò a godere a Tizio una casa, ed esso dà a me godere una vigna; ma non già, se io do mille ducati a Tizio, ed esso dà a me a godere una vigna: imperciocchè essendo il denaro da sè sterile, e infruttifero, e solo sarebbe fruttifero, mediante la mia industria; e dall' altra parte tanto la casa, quanto la vigna essendo da sè fruttifera, sarebbe il contratto ingiusto, ed usurario, essendo in sè un mutuo palliato, dal quale non può esigersi cosa alcuna.

Pietro domanda a me ducati cento in prestito per un anno, ed io voglio darglieli; ma perchè so, che è moroso nel pagare, fo il patto, che debba restituirmi il mio denaro al fine d'un anno, ed in caso di mora, sia obbligato alla pena di dieci ducati, sarà lecito questo contratto? Dico esser lecito, atteso il capitolo, *Suam ad nos*, e la Glossa ivi *de pœnis*, colle condizioni infrascritte, cioè 1. Che sia retta l' intenzione del Mutuante, il quale intanto imponga la pena al Mutuatario, se al tempo stabilito non restituisca il mutuo, a fine di ricuperare il suo con più sicurezza, e stante la morosità del Mutuatario per stimolo di lui: 2. Che il Mutuante non sappia probabilmente, che il Mutuatario nel tempo stabilito a restituire il mutuo non sarà in istato di restituire: imperciocchè in tal caso imporrebbe la pena per ragion del mutuo, il che è usura: 3. Che

se mai il Mutuatario nel tempo stabilito non paga, e ciò provenga dall'impossibilità senza sua colpa, non si possa esigere la pena nè tutta, nè in parte: 4. Che pagando il Mutuatario nel tempo stabilito una rata sola del debito, non possa obbligarsi a pagare tutta la pena, ma solamente *pro rata*, che è il caso nel citato Cap. *Suam ad nos* con Glossa ivi.

Se Tizio, che ha avuti da me ducati quindici, de' quali non mi ha fatto mai ricapito, mi viene a domandare altri ducati quindici, ed io glieli accordo con patto, che mi faccia il ricapito di ducati trenta, potrò io ciò fare senza usura? Rispondo di sì, perchè allora sarà usura, quando s'imponga al Mutuatario un obbligo, che esso di Giustizia non aveva; ma perchè Tizio avea obbligo di giustizia di farmi il ricapito di scudi quindici, posso io obbligarlo a farmelo senza incorrere usura, servendomi di questa occasione *ad redimendam vexationem injustam*. Vediamo ora che cosa è l'Usura.

L'Usura è un guadagno proveniente immediatamente dal mutuo. Questa è di quattro sorte: Aperta, Palliata, Reale, e Mentale. L'aperta è, quando uno presta il denaro, o altra roba, che coll'uso si consuma, e poi si esige qualche cosa di più di quello, che ha prestato. E. G. Io presto a Tizio scudi cento, dopo un anno n'esigo cento dieci. Palliata è, quando sotto altro pretesto, che del mutuo, si esige qualche cosa di più. E. G. Tizio viene alla mia bottega, per comprar dieci canne di panno

a credenza; questo panno, che vale cinque scudi la canna, glielo metto sei per la dilatata soluzione, questa è usura palliata: Cap. *Consulit de Usuris.* Quindi Innoc. XI. condannò la propos. 41. *Cum numerata pecunia pretiosior sit numeranda, et nullus sit, qui non majoris faciat pecuniam praesentem, quam futuram, potest creditor aliquid ultra sortem a Mutuatario exigere, et eo titulo ab usura excusari.* Perciò S. Tommaso 2.2.*q.* 78. *art.*2. *ad* 7. insegna che vender più caro, per aspettare il denaro, è usura; imperciocchè chi vende una mercanzia, che vale cento, per cento dieci a credenza, fa lo stesso, che prestare cento al Debitore, per averne cento dieci. Nè vale la replica, che tutti li Mercanti, quando vendono a credenza, vendono più caro, che quando vendono con il denaro presente; imperciocchè si risponde, che o vendono *intra latitudinem justi pretii*, benchè a prezzo rigoroso, e ciò possono fare senza ingiustizia, ed incorso di usura: o vendono *extra latitudinem justi pretii*, commettono allora l'usura. L'usura Reale è, quando vi è il patto espresso di pagar qualche cosa di più della somma prestata. La Mentale è, quando niun patto si fa, ma il Mutuante dà il denaro in prestito colla speranza di avere qualche cosa dal Mutuatario, altrimenti non farebbe la prestanza.

Si domanda quì, se sarà usura mentale, quando io presto con speranza d'avere qualche ricompensa dal Mutuatario per la di lui benevolenza, e gratitudine. Si risponde che, se

principalmente intendo la ricompensa del Mutuatario, stante la di lui gratitudine, e liberalità, commetto usura mentale. Cap. *Consuluit de Usuris*. Se poi principalmente intendo di far servizio al Mutuatario, e secondariamente spero qualche gratuita rimunerazione da esso, non pecco: perchè quando concorrono due motivi onesti a fare un'azione, uno principale, e l'altro secondario; se principalmente intendo il fine secondario, e non il primario, pecco: non così, se intendo principalmente il fine primario, e poi il secondario. Quindi molto meno sarà lecito nel mutuo esigere qualche cosa sopra la sorte, come dovuta a titolo di gratitudine, e benevolenza: conforme condannò Innoc. XI. nella propos. 42. *Usura non est, dum ultra sortem aliquid exigitur ex benevolentia, et gratitudine debitum, sed solum si exigatur tamquam ex justitia debitum*: perchè allora è usura, quando immediatamente *ex mutuo* proviene qualche lucro al Mutuante, qualche danno al Mutuatario, come nel caso nostro accade. Nè vale la replica, che ciò si esige *ex benevolentia, et non ex justitia*: imperciocchè ogni volta, che si suppone nel Mutuante il jus di esigere, questo non può fondarsi, se non sopra quello, che devesi *ex justitia*. Se poi il Mutuatario senza alcun patto antecedente, restituendo il mutuo, vuole usare al Mutuante qualche gratitudine, e liberalità, non peccherà questi in riceverla: altrimenti si renderebbe di condizione deteriore d'ogni altro, che non avesse prestato

Sarà però usura qualsivoglia peso, che s'impone dal Mutuante al Mutuatario coll'occasione del prestito, al quale il Mutuatario non era tenuto; onde se obbligherò il Mutuatario di venire alla mia bottega a comprare le mercanzie, ancorchè prometterò di vendergli a prezzo infimo, peccherò di usura: così pure se l'obbligherò a prestare a me, quando avrò di bisogno.

Finalmente Tizio compra una pezza di panno dal Mercante a credenza a prezzo sommo, ma giusto; e dopo, avendo bisogno di denaro, lo prega di ricomprare a prezzo infimo lo stesso panno; si cerca se questo contratto sia lecito? Si risponde, che quando non vi sia precedente patto di rivendere a prezzo infimo il panno, e senza tale intenzione siasi venduta dal Mercante, e comprato dal compratore con buona Fede, benchè poi per il bisogno sopravvenuto si rivenda, come sopra, non sarà illecito, nè usurario; ma quando vi è stato il patto, o l'intenzione del Mercante, sarà usurario, ed è il contratto detto *Mohatra* condannato da Innocenzio XI. *Contractus Mohatrae licitus est etiam respectu ejusdem personae, et cum pacto retrovenditionis praevie inito cum intentione lucri.* E la ragione della condanna è, perchè in tal contratto v'è l'usura palliata: dando allora il Mercante allo stesso Compratore dieci, per riceverne dodici, o tredici.

Passiamo al Giuoco, ch'è il contratto più frequente degli altri. Questo è quando il Giuocatore mette a pericolo i proprj danari colla

speranza di acquistare quelli degli altri: generalmente parlando, in se non è illecito, purchè sia fatto colle dovute circostanze, le quali sono 1. Quando pel giuoco non vi è pericolo prossimo di peccar mortalmente: E. G. con bestemmie, spergiuri, convizj ec. 2. Quando in esso non intervengono frodi, o inganni contro le leggi del giuoco: 3. Quando non viene alcuno tirato col dolo, con violenza, con grave timore a giuocare: 4. Quando il giuoco non si fa con chi non può giuocare, come quegli che non può alienare, donare, o spendere quello che ha: 5. Quando il giuoco non è proibito espressamente dalle leggi civili, o canoniche: 6. Quando dal giuoco non viene grave scandalo o grave danno a qualche persona ec.

Il Giuoco sarà peccato mortale, 1. In chi è solito bestemmiare, giurare, o ingiuriare gravemente il Prossimo, per il pericolo in cui si pone: 2. Quando nel giuoco intervengono frodi, ed inganni, e. g. sono segnate le carte, o nascoste, o vedute le carte dall' altro Giuocatore con frode; e sarà peccato mortale, se ciò che si vince, è materia grave, e sarà tenuto alla restituzione il vincitore: 3. Quando un Giuocatore con minacce, frodi, e timore tira un altro a giuocare; nel qual caso pecca gravemente, ed è tenuto alla restituzione *sub gravi*, se la materia è grave: 4. Quando il giuoco si fa con Figliuoli di famiglia, con Pupilli, con Religiosi, li quali siccome non possono giuocare, nè acquistar nel giuoco, così, se perdono, non sono tenuti a pagare: per-

ciò quello che si esige da essi, come vinto nel giuoco in materia grave, sarà peccato mortale, e con obbligo di restituzione. Pei figliuoli di famiglia si eccettuano, se giuocano de' beni castrensi, e quasi castrensi, e giuocano in giuochi leciti quelle cose, che dal genitore gli si concedono per divertimento. Così ancora li Religiosi, che decentemente giuocano col permesso de' loro Prelati; i quali però non devono concedere, se non piccola quantità, in breve tempo, e tra d' essi, non già fuori di chiostro, e con Laici, co' quali non mai è permesso: 5. Il giuoco delle carte è generalmente proibito dalle leggi civili, come si ha *in leg.* 2. *et* 3. *ff. de Aleatoribus*; ed alli Cherici *in Sacris* espressamente viene proibito in Cap. *Clerici*, *l.* 20. *de vita*, *et honestate Clericorum*, *et in cap. Inter dilectos*, *de excessibus Praelat.* e lo è ancora dalle leggi municipali. Circa li Cherici, particolarmente *in Sacris*, viene ad essi sotto gravi pene proibito il giuoco generalmente delle carte, come si ha nelli Canoni di sopra citati, e rinnovati dal Concilio di Trento *Sess.* 22. *de Reform. cap.* 1. *et Sess.* 24. *cap.* 12. e finalmente dal Concilio Romano *tit.* 16. *cap.* 3. Quindi gravissimi Dottori sono di parere, che li Cherici *in Sacris*, o beneficiati, se giuocano alle carte, non per sola ricreazione, e di rado, ma frequentemente, e per lungo tempo, pecchino gravemente. Lo che molto più deve dirsi de' Religiosi. Vedi Bonac. *de ludo*, *punt.* 1. *num.* 11. verso: *dico*, *modo non violent.* 6. finalmente

quando dal giuoco ne viene scandalo al Prossimo, conforme bene spesso può accadere del giuoco degli Ecclesiastici, o in luoghi pubblici, o in luoghi Sagri; o pure quando dal giuoco ne viene grave danno alle famiglie, e ad altri, sarà peccato mortale.

Il Confessore faccia vedere a giuocatori esser il giuoco una pubblica professione d'avarizia, ed avidità di danaro. Che orribili mali cagiona: e che con le facoltà, e col tempo fa perdere la ragione e la mente: ed abbia in mente l'annotazione del Gravina *de legibus et Sent. Cont.* al *cap.* 106. che *Aleatorum genus legibus infame habetur.* Leggasi la eruditissima dissertazione teologica su tale materia, data alla luce da un dotto Sacerdote della Congregazione del SS. Redentore.

Circa la scommessa, questa deve essere circa cose eguali, vale a dire che la verità sia ignota all'uno, e all'altro; acciò dunque un tal contratto sia valido, si richiede 1. Che la cosa, di cui si tratta, nel medesimo senso dall'uno, e l'altro si prenda: 2. Che all'una e all'altro sia incerta, perchè allora non vi sarebbe l'egualità nella speranza, e nel pericolo, che si ricerca nella giusta scommessa; essendo la scommessa un contratto oneroso, con cui si compra la speranza di guadagnare col pericolo di perdere. Onde se alcuno è certo d'una cosa, o di qualche evento, è obbligato di restituire ciò, che ha guadagnato, ancorchè avesse detto all'altro, che egli era certo, e costui, ciò non ostante, scommettesse: e la

ragione si è, perchè questi non vuol donare, ma scommettere; che però un tal contratto è invalido, siccome invalida è la compra d'una gemma falsa per vera; sebbene il compratore fosse stato avvertito della falsità della gemma; ed egli non ci avesse voluto credere. De Lugo, Antoinè, ed altri.

Rimane ora a discorrere della Vendita, e Compra. Siccome la compra è un contratto, in cui, mediante il denaro determinato, si acquista il dominio di qualche merce determinata; così la vendita è un contratto, nel quale, mediante il denaro determinato, si trasferisce il dominio di qualche cosa in altra persona. Tre cose si richiedono alla validità di questo contratto: 1. il consenso del Venditore, e Compratore: 2. la roba che si compra, o si vende determinata: 3. il prezzo in danaro determinato, che si riceve dal Venditore, e si sborsa dal Compratore.

Ma qui nasce il dubbio, se sia necessario per la validità di questo contratto l'attuale sborso del denaro per parte del Compratore, e l'attuale consegna della roba dal Venditore, o basti il consenso solamente scambievole. Si risponde che basta il consenso scambievole, purchè venga determinato il denaro, prezzo della mercanzia, e questa determinata venga d'accordo dalle parti, e purchè dalli contraenti non s'intenda di farne istromento, o scrittura; perchè in tal caso il contratto non sarà perfetto, finchè non se ne faccia la scrittura. Quindi, se Tizio compra da Pietro un cavallo

per trenta ducati, e lo lascia presso di Pietro; se questo senza colpa di Pietro perisce, perirà a Tizio, e questi dovrà sborsare a Pietro li trenta ducati, o se gli avesse sborsati, non potrà ripeterli.

Molte condizioni si ricercano, acciò questo contratto sia giusto; e primieramente l'egualità della mercanzia con il prezzo, mediante il quale si compra, e si vende. Questo prezzo è di due sorte; altro è prezzo legale; che consiste in indivisibile, che viene stabilito dal Principe, il quale non può alterarsi dalli Contraenti in minima parte; altrimenti sempre si pecca; e se sarà l'alterazione in materia grave, sarà peccato mortale, come è il prezzo della pagnotta al forno pubblico ec. Altro è prezzo volgare. che viene costituito dalla comune stima degli Uomini periti; il quale non consiste in indivisibile, ma si accresce, o sminuisce secondo la circostanza de' luoghi e de' tempi, secondo l'abbondanza, o penuria delle merci, e secondo la pluralità, o mancanza de' Compratori. Questo prezzo volgare, perchè viene stabilito secondo il parere di più persone perite, quali più, e quali meno stimano le stesse merci, si divide in prezzo sommo, prezzo di mezzo, o prezzo infimo: tre sorte di prezzo, che costituiscono la misura del giusto prezzo volgare della mercanzia. Onde non si commetterà ingiustizia dal Venditore, se la stessa mercanzia si vende ora a prezzo infimo, ora a prezzo rigoroso, ora a prezzo di mezzo. La difficoltà sarà di stabilire quanto il prezzo rigo-

roso possa eccedere, il prezzo di mezzo, ed il prezzo infimo. Secondo il jus Cesareo il prezzo rigoroso può eccedere il prezzo di mezzo in cinque, o sei per cento, come avverte il P. Camp. *cap.* 30. *De Consocietate num.* 8: perciò se il prezzo di mezzo di una mercanzia saranno carlini dieci, chi vendesse questa a carlini undici, e la comprasse a carlini nove, commetterebbe ingiustizia, perchè proporzionalmente a ducati cento venderebbe la mercanzia a cento dieci, e la comprerebbe a ducati novanta; il che sarebbe fuori della misura del prezzo giusto volgare, come prosiegue ivi il lodato P. Campioni. Onde dovrebbe vendersi a carlini dieci e mezzo, e comprarsi a carlini nove e mezzo.

Secondariamente, acciò questo contratto sia giusto, bisogna che non vi sia frode per parte del Venditore, o per parte del Compratore. Per parte del primo succede la frode: 1. Se esso vende la mercanzia più cara di ciò, che vale *hic et nunc*, considerato il luogo, il tempo, la moltiplicità de' Compratori, e l'abbondanza, o scarsezza delle mercanzie: 2. Se vende una mercanzia in vece di un'altra, la quale non vuole il Compratore: 3. Se vende mercanzia guasta per buona, sicchè sia inutile al compratore, e se si serve di misure, o stadere false. Per parte del Compratore interviene la frode: 1. Se esso fa comparire altri Compratori apposta, che offeriscono prezzo assai minore di quello che offerisce il vero Compratore, per tirar il Venditore a vendere la mercanzia

al prezzo, che desidera esso, qual è inferiore al prezzo giusto anche infimo: 2. Se scientemente per il prezzo della mercanzia dà al Venditore moneta cattiva, falsa, mancante ec. 3. Se conoscendo il Compratore la preziosità della mercanzia ignota al Venditore, compra questa a vilissimo prezzo: E. G. compra un quadro, il quale è di eccellente Pittore, che vale ducati cento, ma, non sapendolo il Venditore, lo vende solo carlini dieci. Così quegli, che compra da un Rustico una gemma per poche grana, la quale il Rustico stimava vetro ec.

Insorgono quì alcuni dubbj spettanti alla presente materia.

Dubbio I. Si cerca, se il Venditore possa accrescere il prezzo alla mercanzia, perchè il Compratore ne tiene bisogno? Si risponde di no. Il prezzo della mercanzia può accrescersi dal Venditore, se ad esso *hic et nunc* è di dannno vendere tal mercanzia, la quale riservando in altro tempo, venderebbe più cara; ma non già perchè *hic et nunc* è utile al Compratore di comprarla; perchè nel primo caso vende egli in suo danno, nel secondo caso essendo l' utilità del Compratore, non può il Venditore vendere ciò, che non è suo.

Dubbio II. Si dubita, se si possa dal Mercante vendere una mercanzia a più caro prezzo, perchè si vende a credenza; e si risponde, che quando per ciò non ne provenga al Mercante danno emergente, o lucro cessante, perchè vende a credenza; vender la mercanzia a

più caro prezzo, non è lecito, perchè vendere a credenza è di utilità del Compratore; e quindi si risolverebbe in mutuo, in cui niente si può prendere. Potrà però chi vende a credenza vender la mercanzia a prezzo sommo, e quando la vende a pecunia numerata, venderla a prezzo medio, o a prezzo infimo; imperciocchè quando si vende la mercanzia *intra latitudinem justi pretii*, non si fa ingiustizia. Di più il Mercante, che è obbligato far tante spese, per mantenere il negozio, può benissimo anche per questo fine vendere a credenza a prezzo rigoroso la mercanzia, che altrimenti venderebbe a prezzo di mezzo, o infimo; perchè in questo caso vi è qualche lucro cessante, o danno emergente per chi traffica il suo denaro.

Stimo opportuno di quì riferire la dottissima istruzione di Benedetto XIV. sopra le vendite a credenza, fatta quando era Segretario della Sagra Congregazione del Concilio, riportata nel foglio della detta Congreg. li 23. Febbrajo 1726. che contiene la dottrina, che siegue, cioè.

Condizioni de' Contratti di Vendita a Credenza, e del contratto della vendita, e compra.

Due regole generali devono osservarsi ne' contratti di vendita a credenza.

La prima è, che non si venda il tempo, cioè a dire che quegli, che vende, non pretenda della cosa venduta qualche cosa di più

del prezzo giusto per il tempo, che concede a pagare.

La seconda, che il medesimo non ponga se stesso o sempre, o per lo più in sicuro del guadagno; ed il Compratore pel contrario in sicurezza di perdita.

E perchè queste regole dipendono molte volte dall' intenzione del Venditore, quindi è, che il prudente Confessore dovrà in simili casi esplorar bene l'intimo di questa intenzione; poichè chi vende (per esempio) il suo grano in credenza nel mese di Dicembre, per ricevere il prezzo nel mese di Agosto, o intendeva di venderlo nel suddetto mese di Dicembre; o pensava di trasferire questa vendita in altro tempo, quando forse probabilmente credeva, che potesse valer più caro, come nel mese di Maggio. V. G. Se intendeva di venderlo nel mese di Dicembre, non può senza manifesta nota di usura pretendere prezzo maggiore del prezzo giusto, che corre nel predetto mese; altrimenti venderebbe il tempo: ma se pensava di trasferire la vendita in altro tempo, e determina in questo caso il prezzo, che corre nel tempo, che vende, o si contenta, che questa determinazione abbia a dipendere da un tempo futuro. Se determina al suo grano il prezzo rigoroso, questo contratto è lecito, purchè non trascenda il detto prezzo rigoroso: mentre debbonsi considerare dalla sua parte i pericoli, le fatiche, e le spese che regolarmente occorrono nella conservazione del grano fino al tempo, nel quale

aveva proposto di venderlo. Se poi lascia che questa determinazione dipenda da un tempo futuro, o vuole che questo tempo sia quello del pagamento, o altro determinato, benchè in esso comunemente soglia valere più caro, che in altro tempo precedente; o pretende, che abbia a dipendere da un tempo futuro indeterminato.

Se vuole, che dipenda il prezzo da un tempo futuro determinato, come se si dicesse, per esempio: io ti vendo adesso il mio grano, che mi pagherai nel mese di Agosto al prezzo, che valerà a Maggio, o a Giugno, questo contratto è lecito, purchè due cose vi concorrano.

La prima, che non pattuisca del prezzo sommo, che correrà nel tempo del pagamento, ma non più del prezzo medio.

La seconda, che si deducano dal prezzo le spese, che dovranno farsi, e tutto ciò che sarebbe mancato nel conservarlo fino a quel tempo, secondo il giudizio di Uomini esperti.

Ma se pretende, che il prezzo abbia a dipendere da un tempo futuro indeterminato, come se dicesse: io voglio che tu mi paghi il mio grano tanto, quanto valerà in qualsivoglia tempo sino alla soluzione del prezzo, quando si venderà più caro; il contratto è usurario: perchè egli si asssicura per lo più del guadagno, e pone in contrario il Compratore nel sicuro della perdita.

Queste regole si verificano particolarmente nella vendita a credenza, o commutazione e-

conomica; che è allora, che il Vendente non intende di negoziare il prezzo di ciò, che vende, ma di servirsene solo ad uso proprio: e però sebbene in essa può succedere talvolta il danno emergente, non per questo potrà giammai il lucro cessante, come potriasi forse considerare alla vendita, o commutazione negoziativa: onde può un Mercante, che tiene i suoi denari sempre esposti al negozio, vender le sue merci più care in credenza, che in pecunia numerata; perchè vendendo a credenza si priva del guadagno, che colla negoziazione avrebbe potuto acquistare; il che ha da intendersi con queste limitazioni.

1. Che veramente perda di quelle il guadagno, perchè non riceve attualmente il prezzo.

2. Che nell'alterazione del prezzo abbia in considerazione i pericoli, le fatiche, e le spese, che avrebbe fatte nel conservare le sue merci: e perciò non deve alterarle sopra il prezzo rigoroso, che corre.

3. Che non venda in credenza, perchè non può vendere di presente a pecunia numerata.

4. Che ammonisca il Compratore, che egli veramente *coram Deo* per la dilata soluzione cessa di guadagnar tanto, quanto egli vende a credenza più caro del prezzo giusto le sue merci; acciò, se il medesimo con questa condizione non vuol comprarle, sia posto in sua libertà. Fin quì la Istruzione di Benedetto XIV. su tal materia.

Dubbio III. Si cerca, se il Venditore, vendendo una mercanzia in vece d'un'altra, ma

al giusto prezzo, pecchi, e sia tenuto alla restituzione. E. G. Tizio vuole tre canne di panno di Olanda, ed il Mercante gli vende il panno di Venezia sopraffino per panno di Olanda, ma al giusto prezzo del panno di Venezia. Rispondo, che se Tizio onninamente voleva il panno di Olanda, pecca il Venditore, dandogli il panno di Venezia, ed è nullo il contratto: imperciocchè per la validità del contratto si ricerca, che intervenga il consenso del Venditore, e Compratore; e questo nel caso proposto non interviene, onde il contratto è nullo. Così quegli, che vende il vino adacquato per puro, benchè a prezzo di vino adacquato, bisogna distinguere, se il Compratore compra detto vino per conservarlo; e in tal caso sarà nullo il contratto, perchè non vi sarà il consenso del Compratore: giacchè non si presume, che voglia comprare il vino, che divenga forte. Se poi compra il vino per bere, quando questo si venda al prezzo giusto di vino adacquato, non facendosi alcun danno al Compratore, sarà il contratto giusto, e valido.

Dubbio IV. Si può dubitare, se il Mercante sapendo, che tra poco verrà copia di qualche mercanzia, e calerà assai il prezzo, possa intanto vender la sua al prezzo corrente? Si risponde di sì, purchè non procuri con inganni tirare li Compratori a comprarla. La ragione del primo è, perchè chi vende la sua mercanzia al prezzo che corre, non fa alcun' ingiustizia, benchè sappia la futura diminuzione del prezzo. La ragione del secondo è, perchè

la frode non deve essere utile ad alcuno; onde quel Mercante, che con inganni tira li Compratori a prender la sua mercanzia a prezzo corrente, mentre sa che tra poco deve calare, usa frode; quindi commette ingiustizia: non così, se ciò facesse senza inganno, pregando i Compratori a comprare a prezzo corrente, anche infimo la sua mercanzia, perchè *utitur jure suo*, onde non fa ingiustizia ad alcuno.

Dubbio V. Finalmente si può dubitare, se il Venditore sia tenuto a significare al Compratore il vizio, ed il difetto della roba che vende? E si risponde, che quando il vizio della mercanzia è manifesto, non è tenuto significarlo, benchè sia tenuto a diminuire il prezzo, che avrebbe la mercanzia, quando non avesse il vizio. Ma quì bisogna avvertire, che se vi è qualche frode per parte del Venditore, E. G. benchè il vizio della mercanzia sia manifesto, pure non così facilmente dal Compratore può conoscersi, o perchè esso non è pratico, o perchè non è capace: così ancora, quando il Compratore si protesta, che vuole roba buona, e senza difetto, o pure interrogando il Venditore, se la mercancanzia è buona, e senza difetto, esso risponde esser buona, e senza alcun difetto: o pure non interrogato il Venditore gli dà la sua mercanzia viziosa, la quale ritiene, e vende tra le altre sue mercanzie buone: in tutti questi casi, essendovi la frode del Venditore, il contratto è ingiusto, ed invalido, e sarà tenuto alla restituzione delli danni causati al Compra-

tore; il quale, se esiste la mercanzia, può restuirla al Venditore, e ricuperarne il prezzo.

Abbiamo sufficientemente parlato della Giustizia commutativa, per conoscerne i peccati opposti: veniamo ora a parlare

De' Peccati contro la Giustizia Distributiva.

La Giustizia Distributiva obbliga li Superiori così Ecclesiastici come Secolari a distribuire li benefizj, e le cariche secondo il merito, e capacità delle persone, ed a provvedere non la persona, ma la carica, non il benefiziato, ma il benefizio. Quindi saranno rei avanti a Dio li detti Superiori di tutti quegl'inconvenienti, scandali, ed ingiustizie, che proverranno dalla provvista delle cariche, e de' benefizj in persone meno idonee ed incapaci: anzi, se si parla di provvista di benefizio di cura di Anime, sarà obbligato il Prelato di eleggere tra li degni il più degno, come si ha dal Concilio di Trento *Sess.* 24. *cap.* 1. *de Reform. et cap.* 18. Onde non solo peccherà il Prelato, che nella provvista de' benefizj con cura di anime posporrà il più degno al meno degno; ma di più sarà tenuto alla restituzione tanto alla Cura dannificata, quanto al più degno posposto al meno degno, se vi è stato il concorso: perchè in tal caso, avendo questi il *jus ad rem*, si fa non solo contro la Giustizia Distributiva, ma ancora contro la Commutativa; onde ne nasce l'obbligo della restituzione. Se poi si conferisce la Cura senza con-

corso, come può farsi in alcuni casi, allora il Prelato anche sarà obbligato di darla al più degno, come si ha dal Concilio nel *cap.* 18. *cit.* ma non sarà tenuto alla restituzione al più degno: imperciocchè non avendo il più degno in questo caso *jus* alla Cura, se viene posposto al meno degno, benchè resti violata la Giustizia distributiva, pure non si fa contro la Giustizia commutativa rispetto a lui; e però non s' incorre l' obbligo della restituzione, come avverte il P. Viva alla *prop.* 39. condannata da Innoc. XI. nella quale si asseriva: *Cum dicit Concilium Tridentinum eos alienis peccatis communicantes mortaliter peccare, qui nisi quos digniores, et Ecclesiae magis utiles ipsi judicaverint, ad Ecclesias promovent: Concilium vel primo videtur per hoc* digniores, *non aliud significare velle, quam dignitatem eligendorum, sumpto comparativo pro positivo; vel secundo locutione minus propria ponit digniores, ut excludat indignos, non vero dignos: vel tandem loquitur tertio, quando fit concursus.*

Et justissima quidem damnatio: quia cum Concilium locis supra citatis, adeo gravibus, et claris verbis inculcet, promovendos ad curam Animarum digniores, et magis idoneos eligendos esse, contro la mente, e le parole del Concilio si spiega la disposizione Conciliare, e si restringe solamente al caso del concorso, quando anche senza di questo nella provvista delle Cure si deve preferire il più degno al meno degno, come si ha nel detto *cap.* 18. *ibid. Episcopus ex dignis eligat digniorem.*

Si può cercare, se anche nella collazione di altri benefizj, che non hanno Cura di Anime, sia obbligato il Prelato conferirgli al più degno, posposto il meno degno; giacchè tanto il Concilio, quanto la proposizione condannata parlano di benefizj con Cura di Anime. E si risponde, che trattandosi di benefizj senza Cura di Anime, ma che hanno qualche servizio di Chiesa; come sono li Canonicati nelle Cattedrali, e nelle Collegiate, li Decanati ec. questi parimente devonsi conferire alli più degni, conforme si ha nel cap. *Unico. tit. Ut Ecclesiastica beneficia etc.* ivi: *non ex affectu carnali, sed discreto judicio debuisti Ecclesiasticum beneficium in personam magis idoneam dispensare*: e l'insegna *S. Tom.* 2. 2. *quaest.* 63. *art.* 2. *ad* 3. Finalmente ne' beneficj semplici, che neppure han servizio di Chiesa, anche questi, secondo lo spirito della S. Chiesa, devonsi conferire al più degno.

Si cerca secondariamente, se il Prelato possa nella collazione de' benefizj, almen senza cura, preferire il parente meno degno al più degno, perchè egli non è parente. E si risponde, che solamente quando il parente è ugualmente degno dell'altro si può preferire all'altro, che non è parente, purchè non vi sia scandalo: così *S.Tom.quaest.cit.art.*2. *ad* 1.

In terzo luogo si cerca: se la Giustizia distributiva abbia li suoi vizj *per excessum*, *vel defectum*, e quali sieno. Si risponde che il vizio *per excessum* opposto alla Giustizia distributiva non ha nome; ed è, quando il Pre-

lato nella dispensa dei beneficj, o delle cariche Ecclesiastiche, o il Principe nella dispensa de' gradi, o delle cariche laicali esigessero una perfezione, capacità, ed idoneità, che non fosse ritrovabile e rarissima; sopra di che si vedano le prop. 17. e 18. condan. da Alessandro VIII. Il vizio poi *per defectum* opposto alla Giustizia distributiva si chiama *Acceptio personarum*: e sarà quando il Prelato, o il Principe Secolare nel distribuire li beneficj, le cariche, li gradi, non mirano alli meriti della persona, all'utilità della Repubblica, ma solamente si muovono o dall'amicizia, o dalla parentela, o dalle raccomandazioni; le quali solamente si possono ammettere, in quanto attestano li meriti del Raccomandato.

Finalmente si cerca, se li peccati opposti alla Giustizia distributiva possano ammettere parvità di materia. Si risponde, che ciò rare volte può accadere, imperciocchè dalla provvista della persona incapace, o meno capace anteposta alla più capace, sempre ne siegue grave danno alla Repubblica: se poi da tal provvista poco danno ne risultasse alla Repubblica, o alle Anime, in tal caso alcuni Autori stimano che possa darsi parvità di materia.

De' Peccati contro la Giustizia Vendicativa.

La Giustizia Vendicativa è quella, che deve, secondo i delitti, punire li deliquenti a tenor delle leggi canoniche, e civili, serbato l' ordine giudiziale. Primieramente devesi

avvertire, che il Giudice, che non è Principe Supremo, non può rimettere la pena dovuta, e tassata dalla legge al deliquente, quando il delitto è legittimamente provato, quantunque possa alquanto mitigarla, e ciò benchè la parte offesa consenta cioè di rilasciarla tutta: purchè l' Epikeia non volesse che in qualche caso particolare, per bene comune della Repubblica, si rimettesse tal pena, o si trattasse solamente d' un' ingiuria privata, la quale venisse condonata dall' Offeso. S. Tomm. 2. 2. *qu.* 65. *art.* 25. Se poi fosse il Principe Supremo, potrà rimettergli o in tutto, o in parte la pena dovuta; purchè ciò non cedesse in danno della Comunità, e Repubblica; perchè altrimenti gli scellarati perciò prenderebbero animo a commettere delitti: purchè non vi fosse qualche causa ragionevole di ciò fare: altrimenti peccherebbe mortalmente anch' esso. Ved. Cajet. *in Sum. verb. Judex.*

Secondariamente devesi avvertire, che la persona privata, benchè offesa, non può desiderare, o procurare la pena del Deliquente come pena di essa, altrimenti sarebbe odio formale; ma come utile alla Repubblica, ed acciò sia punito il delitto ad esempio degli altri. Però è molto difficile, che per solo zelo della Giustizia, e non per odio privato l'offeso procuri e desideri la punizione dell' Offensore: onde in pratica bisogna procurare, che gli Offesi rimettano l' ingiuria all'Offensore. Quindi l' Offeso, quando sufficientemente

sarà dal Delinquente sodisfatto per i danni patiti, e dopo qualche tempo gli sarà domandata la pace, non potrà senza peccato mortale negarla, come insegna il Cardinal Albizi *de incostantia etc. part.* 1. *cap.* 2, e non sarà capace di assoluzione, se dopo soddisfatto dei danni patiti dall' Offensore, e dopo richiestagli la pace più volte, gliela nega, e molto più, se perciò ne viene scandalo, come sempre accader suole ec.

Il vizio *per excessum* contrario alla Giustizia vendicativa sarà, quando il Giudice punisce *ultra condignum* il Reo. *Per defectum* poi sarà, quando in tutto, o in parte senza alcuna causa rimetta al Reo la pena dovuta alli suoi misfatti. Perciò per lo più sarà peccato mortale l' offender la Giustizia vendicativa *per excessum*, *vel defectum*: e poche volte vi sarà parvità di materia: anzi vi sarà l' obbligo di restituire nella violazione di questa virtù *per excessum* per il danno causato al Reo: e *per defectum*, vi sarà l' obbligo di restituire alla Repubblica, quando questa venisse dannificata; onde gli scelerati prenderebbero animo di commettere delitti, vedendo li delinquenti non sufficientemente puniti; e quando da ciò ancora ne venisse danno all' Offeso, il quale non venisse risarcito da' dannificanti.

De' peccati contro la Giustizia Legale.

La Giustizia Legale obbliga i Giudici di procedere così nelle cause civili, come nelle cri-

minali *juris ordine servato*. Quindi il Gaetano nel luogo citato avverte, che il Giudice peccherà contro la Giustizia legale, 1. Se darà una sentenza ingiusta in tutto, o in parte. 2. Se ancora sentenziando giustamente, non osserverà il legittimo ordine di Giudizio: E. G. Se non procede *juxta allegata, et probata*. 3. Se usurpa il Giudizio indebitamente, come quando il Giudice Laico giudica una causa meramente Ecclesiastica. 4. Se rilascia la pena tassata dalla legge con danno della Repubblica, o della Parte offesa. 5. Se nega, o differisce la Giustizia senza legittima causa, V. G. prolungando la spedizione, o dispendiando contro ragione le parti: 6. Se procede nella giudicatura senza sufficiente perizia delle materie del suo foro, e perciò si espone a pericolo di non render Giustizia a chi la richiede; o se non istudia debitamente le cause. 7. Se prende regali dalle Parti *praeter esculentum, et poculentum sponte oblatum, quod paucis possit consumi diebus*, come viene proibito, e prescritto nel Cap. *statutum de rescriptis in* 6. *Si quid autem contra constitutionem praesentem receperit, ad ipsius restitutionem integram teneatur*, a niente giovando qualunque condonazione, come si prosiegue nel lodato capitolo, annullando ancora ogni atto, ed ogni sentenza. 8. Se nel giudicare, benchè giustamente, ciò faccia per odio, o per passione contro una delle Parti. In tutti li suddetti casi peccherà il Giudice mortalmente, e sarà tenuto alla restituzione alla

Parte dannificata, fuorchè nell' ultimo caso, quando avrà giudicato con Giustizia, benchè con odio e livore; perchè in tal caso peccherà contro la Carità, stante l' odio e livore, ma non contro la Giustizia legale, giudicando giustamente,

Devesi avvertire qualche cosa circa li regali, che si danno, per ottener grazia, e giustizia dalli Giudici della Curia Romana. Per questi s' incorre tanto da chi dà, come da chi riceve; tanto da chi promette, quanto da chi accetta la promessa, la Scomunica riservata al Papa, con obbligo di restituire tutto quello, che si è ricevuto, mediante detti regali; come si ha da più Bolle, particolarmente di Bonifazio VIII., e di Gregorio XIII., che comincia *Ab ipso*; quali Bolle furono stese da Clemente VIII. contro quelli, che donano, o promettono qualche cosa, per ottenere grazia, o giustizia ne' Tribunali fuori di Roma, e da' loro Giudici così Ecclesiastici, come Laici dello Stato della Chiesa; la qual Costituzione comincia *Pro commissa*, moderata poi da Alessandro VII. con altra sua Bolla, che comin- *Inter gravissimos*, dove si dichiara, che dette pene non s' incorrono, se non da quelli, che donano, o promettono alli Giudici *de Partibus*, per aver grazia, o giustizia, quando la roba, che si dona, o promette sia de' beni della Comunità, non già se è de' beni proprj del promettente; conforme s' intende di chi dona, o promette, per aver grazia, o giustizia dalli Giudici della Curia Romana.

A questo proposito condannò Alessandro VII. la prop. 26. *Quando Litigantes habent pro se opiniones aeque probabiles, potest Iudex pecuniam accipere pro facienda sententia in favorem unius prae alio.* La ragione di tale condanna è, perchè se la sentenza da darsi dal Giudice nel caso della proposizione è giusta, la Parte ha jus a quella, onde non può il Giudice per detto effetto prender denaro: imperciocchè essendo stipendiato dalla Repubblica, per fare giustizia, e dare le sentenze giuste, deve darle gratis; altrimenti è obbligato a restituire tutto ciò che riceve.

Ma la difficoltà consiste, come debba regolarsi il Giudice, quando le Parti hanno per se ragioni egualmente probabili. In tal caso non potrà più a favore di una che di un' altra Parte dare la sentenza, ma dovrà procurare, che le parti si accordino, e vengano fra loro a qualche aggiustamento: e se mai non volessero accordarsi, dovrà egli dare la sentenza a favore di quella Parte, che stimerà avere fondata la probabilità della ragione; dovendo sempre giudicare a favor di quella Parte, che ha per se, o stima aver per se la ragione più probabile, come si ha dalla condanna della proposizione d' Innoc. XI. num. 1: *Probabiliter existimo Judicem posse judicare etiam juxta opinionem minus probabilem.* E la ragione di questa condanna è; perchè il Giudice così per il jus Canonico, come Civile, anzi per il jus naturale, è obbligato di giudicare secondo la sentenza più probabile; quin-

di non potrà sentenziare a tenor della sentenza meno probabile.

Per istruzione del Novello Confessore stimo quì necessario dichiarare qual sia la proposizione tuta, e quale la più tuta; qual sia la probabile, e quale la più probabile: e si propongono due dubbj.

1. Se in concorso d' una proposizione tuta, o più tuta con una più probabile debba seguitarsi la prima, e non la seconda.

2. Se in concorso di una sentenza più probabile con una meno probabile possa seguirsi questa, e lasciar la prima.

Dico dunque 1. Che la proposizione o sentenza tuta è quella, che sicuramente ci libera dal pericolo del peccato; e la più tuta è quella, che con più sicurezza ci toglie da questo pericolo. E. G. È sentenza più tuta l' opinione degli antichi Scolastici, i quali insegnavano, che la contrizione perfetta fosse necessaria disposizione per la santa assoluzione.

Dico 2. Che l' opinione, o sentenza probabile è un assenso dell' intelletto, il quale per gravi ragioni, e per autorità di più DD. giudica una cosa esser lecita, o illecita, ma con qualche timore della verità in contrario. L' opinione più probabile è quella, che ha ragioni, che pajono più forti, ed ha Dottori di maggior numero, e di maggior peso della meno probabile, ma sempre ritiene qualche timore della verità in contrario, benchè minore della probabile, ma non senza questo timore. La probabilità altra è intrinseca, al-

tra è estrinseca: la probabilità intrinseca si desume dalle ragioni, che persuadono esser lecito, o illecito ciò che vuol farsi, o lasciarsi; la probabilità estrinseca si desume dal numero, ed autorità delli Dottori, che l'insegnano, o la condannano.

Dico 3. Che l'opinione probabile, o più probabile, altra è speculativamente probabile, altra è praticamente probabile. L'opinione speculativamente probabile è quella, la quale considerata secondo il suo oggetto, ed in astratto, e prescindendo dalle circostanze che si danno, quando si viene a porre l'azione, si stima lecita, e senza peccato. L'opinione praticamente probabile è quella, che si considera non solo secondo il suo oggetto in astratto, se sia lecito, o illecito, se possa farsi, o no; ma si considera secondo la pratica, e le circostanze accidentali, ed estrinseche all'oggetto di detta azione, senza delle quali non può, e non suole moralmente ridursi alla pratica. E. G. È sentenza speculativamente probabile, che l'offeso possa per solo zelo della giustizia insistere appresso il Giudice, acciò punisca l'offensore: ma questa sentenza non è praticamente probabile per il pericolo, che per lo più s'incorre, che l'Offeso si muova a far quest'istanza per stimolo di vendetta, e non già per puro zelo della giustizia. È anche speculativamente probabile; che basti non consentire alli moti cattivi della concupiscenza, senza che siamo obbligati positivamente a resistere, o reprimerli; ma questa sentenza non è pratica-

mente probabile per il pericolo, nel quale uno si pone, quando passivamente si porta in tali moti, non facendo resistenza, e non reprimendogli quanto possa. Supposte queste dottrine.

Rispondo al primo dubbio, che in concorso di un' opinione tuta, o più probabile, non siamo tenuti di seguitare la prima, e lasciare la seconda, ma possiamo lecitamente seguitare la seconda, purchè sia certamente più probabile: purchè non si trattasse della validità de' Sacramenti. La ragione della seconda parte della nostra risposta si ha dalla condanna della 1. proposizione fatta da Innoc. XI. *Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore, nisi id vetet lex, aut conventio, aut periculum gravis damni incurrendi. Hinc sententia probabili tantum utendum non est in collatione Baptismi, Ordinis Sacerdotalis aut Episcopalis.* Perciò, quando si tratta di validità de' Sacrameuti, e circa la Forma e materia di essi, non sarà mai lecito di seguitare una sentenza, benchè certamente probabile, lasciata la più sicura; per il pericolo in cui si espone il Sacramento, e l' irriverenza, che si fa ad esso, ponendolo in pericolo di nullità.

Rispondo al secondo dubbio, che in concorso di una sentenza probabile con una meno probabile deve seguirsi la probabile, lasciata la meno probabile.

1. La condanna d' Alessandro VII. prop.

num. 27. *Si Liber sit alicujus junioris et moderni, debet opinio censeri probabilis, dum non constet rejectam esse a Sede Apostolica tamquam improbabilem.* Dalla quale si deduce, che non basta, acciò una sentenza sia veramente probabile, che venga insegnata da un Dottore, e che costi non esser condannata dalla Chiesa; ma si richiede il consenso di più gravi Dottori, ed il peso di forti ragioni, che la renda probabile.

2. Che quando si tratta di validità de' Sacramenti, non può seguitarsi la sentenza probabile, ed anche più probabile, ma devesi seguitare la sentenza più sicura, come abbiamo detto, stante la condanna della prima prop. d' Innoc. XI.

3. Che non è lecito al Giudice, nel sentenziare, di seguitare la sentenza meno probabile, ma deve seguitare la più probabile, come si ha dalla prop. condannata da Innoc. XI. num. 2. *Probabiliter existimo Judicem posse judicare, juxta opinionem etiam minus probabilem.* Dalla quale condanna ne siegue, che il Confessore, il qual' è Giudice nel foro interno, non potrà assolvere quel Penitente, il quale probabilmente stima disposto, ma più probabilmente lo stima indisposto.

4. Che non basta, per seguitare un' opinione, che questa sia tenuemente probabile, o con probabilità estrinseca, cioè di qualche Dottore, che l'insegni, o con probabilità intrinseca, cioè con qualche ragione leggiera, che la difenda; ma si richiede, che sia certamente

probabile: e sarà tale, quando vi sono gravi, e più Autori, che l'insegnano; e la ragione non solo assolutamente, ma comparativamente a quella della sentenza contraria, costa essere grave, e con fondamento. Perciò Innoc. XI. condannò la prop. num. 3. *Generatim dum probabilitate, sive intrinseca, sive extrinseca quantumvis tenui, modo a probabilitatis finibus non exeatur, confisi aliquid agimus, semper prudenter agimus.* E la ragione della condanna è, perchè, quando una sentenza ha fondamento tenue per la sua probabilità, non può mai dirsi essere *intra fines probabilitatis*; imperciocchè *intra fines probabilitatis* sono solamente quelle opinioni, che hanno un fondamento grave.

5. Che non iscusa l'infedele, se non crede, quando avesse per la sua mala credenza opinione meno probabile della verità della sua religione rispetto alla nostra; onde Innoc. XI. condannò la quarta prop. *Ab infidelitate excusabitur Infidelis non credens, ductus opinione minus probabili.* E la ragione è, perchè acciò uno possa salvarsi in una Religione, non basta, che questa gli apparisca probabile, o più probabile delle altre contrarie circa la verità di esse; ma deve avere l'evidenza della credibilità di essa, la quale non si ha, nè può aversi in veruna Setta, se non nella Religione Cristiana. Quindi niuna Setta può avere vera probabilità della verità della sua credenza.

6. Che l'assenso della vera Fede non può stare colla notizia solamente probabile della

divina rivelazione, ma questa deve esser moralmente certa, ed evidente *evidentia credibilitatis*. Onde Innoc. XI. condannò la prop. n. 21. *Assensus Fidei supernaturalis, et utilis ad salutem stat cum notitia solum probabili revelationis, imo cum formidine, qua quis formidet, ne non sit locutus Deus.* La ragione è, perchè l'evidenza della credibilità, che ha la Religione Cristiana de' misterj, che propone a noi da credere, porta seco l'evidenza morale della rivelazione da Dio fatta di detti misterj; quindi richiede l'assenso certo ed infallibile di detta rivelazione, nè può stare col timore, se Iddio, gli abbia, o no rivelati.

7. Che sarà sempre lecito (purchè non si tratti di validità de' Sacramenti) seguitare l'opinione probabilissima tra le probabili, senza che siamo tenuti seguitare la più tuta. Onde Alessandro VIII. condannò la terza delle proposizioni: *Non licet sequi opinionem vel inter probabiles probabilissimam.*

Potremo similmente seguire l'opinione moralmente certa in concorso della tuta, o più tuta, anche per la validità de' Sacramenti. E. G. che, per ricevere validamente la santa assoluzione, basti il dolore de' proprj peccati, concepito per il timore delle pene infernali, accompagnato da qualche principio d'amor di Dio, e non sia necessaria una contrizione perfetta per un perfetto amor di Dio. Così anche, che il Confessore approvato *ad annum*, finito l'anno, validamente assolve, essendovi l'errore comune, e'l titolo colorato: ed anche

lecitamente, se per inavvertenza incolpabile non sa se siagli spirata la facoltà; come si ha dalla dichiarazione della Congregazione del Concilio in una Aretina 22. *Martii* 1614. *tom.* 64. *fol.* 375.

Dei peccati contro la Religione.

Avendo sin quì parlato della Giustizia, e de' peccati opposti alla medesima; tratteremo ora della Religione. che parimente ci obbliga di sua natura sotto peccato grave. Vedi il Campioni *part.* 1. *cap.* 34. *num.* 6.

La Religione dunque è una virtù, che dà onore, e culto a Dio. Questa ha più atti, alli quali ci obbliga; ed il primo si è l'Orazione, essendo tutti li Cristiani tenuti di fare Orazione a Dio, e particolarmente di recitare l'Orazione Domenicale, insegnataci da Gesù Cristo: *Cum oratis, dicite, Pater, sanctificetur nomen tuum etc. Lucae XI.* 2. Onde ogni Cristiano è tenuto a non ignorare detta Orazione, e chi l'ignora deve sotto pena di peccato grave procurare d'impararla, e recitarla spesso.

Gli Ecclesiastici, che hanno beneficj, benchè non sieno *in Sacris*, sono obbligati a recitare l'officio Divino; e se hanno pensione, a recitare l'Uffizio della Madonna. Se poi sono *in Sacris*, benchè non abbiano benefizio, nè pensione, sono obbligati alla recitazione dell'Ore Canoniche; onde se non le reciteranno, o se le reciteranno notabilmente senza attenzione, e divozione, o se lasceranno una

parte notabile di detto Uffizio, peccheranno mortalmente. In oltre se avranno benefizio, o pensione, saranno tenuti alla restituzione de' frutti di quel giorno, in cui non hanno recitato detto Uffizio; con questa regola, che se lasceranno di recitare tutto l' Uffizio, saranno tenuti di restituire li frutti di quel giorno del benefizio, o della pensione: se poi avessero recitato Matutino, e le Laudi, e lasciate tutte le altre Ore, saranno tenuti a restituire la metà de' frutti di quel giorno: come ancora, se, lasciando di dire il Mattutino, e le Laudi, dicessero tutte le altre Ore; sarebbero tenuti a restituire la metà del fruttato. Se poi lasciassero solamente un' Ora, E. G. il Mattutino, Prima, Terza, il Vespro ec. sarebbero tenuti a restituire la sesta parte del frutto del benefizio, o pensione di quel giorno. Così ha dichiarato S. Pio. V. Quest' obbligo di recitare l' Uffizio si contrae dal giorno del possesso del benefizio, o pensione, e dal giorno, che uno si ordina *in Sacris*. Onde peccherà così il Benefiziato, come il Pensionario, o l'Ordinato *in Sacris*, se da quel giorno lascerà di recitar l' Uffizio. Ma circa li frutti da restituirsi, S. Pio V. ha dichiarato, che dopo sei mesi, che uno ha preso possesso del benefizio, e non prima, resti obbligato alla restituzione.

Intorno a questa materia vi sono più proposizioni condannate. La prima da Alessandro VII. n. 20. *Restitutio a Pio V. imposita Beneficiatis non recitantibus officium, non de-*

betur in conscientia ante sententiam Judicis, eo quod sit pœna. 31. *Habens quodvis beneficium Ecclesiasticum, si studio literarum vacet, satisfacit suae obligationi, si Officium per alium recitet.* 33. *Restitutio fructuum ob omissionem Horarum suppleri potest per quascumque eleemosynas, quas antea Beneficiatus de fructibus sui beneficii fecerit.* 34. *In die Palmarum recitans Officium Paschale satisfacit praecepto.* 35. *Unico Officio potest quis satisfacere duplici praecepto pro die praesenti, et crastino.* Ed Innoc. XI. *Qui non potest recitare Matutinum, et Laudes, potest autem reliquas Horas, ad nihil tenetur, quia major pars trahit ad se minorem.*

La ragione della condanna della prima proposizione è, perchè quantunque li Dottori asseriscano che la pena non s' incorra avanti la sentenza del Giudice, ciò non corre nel caso nostro, dove costa così per il Concilio Lateranase, come per la Bolla di S. Pio V. che li frutti dal Beneficiato, dopo aver lasciato di recitare l'Uffizio, si ritengono ingiustamente: onde è tenuto di restituirgli avanti ogni sentenza.

La ragione della condanna della seconda è, perchè il peso di recitare le Ore Canoniche è personale, come quello di digiunare, ascoltare la Messa, far la penitenza imposta dal Confessore ec. Quindi il Concilio di Trento *sess.* 24. *cap.* 14. dice: *Omnes vero divina per se, et non per substitutos compellantur obire Officia etc.* onde non si può supplire per mezzo di altri.

La ragione della condanna della terza è, perchè le limosine fatte dal Benefiziato co' frutti del suo Benefizio avanti l'ommissione della recitazione di esso, furono date *liberaliter tum implicite, cum explicite*; perciò non possono soddisfare ad un' obbligo, che nasce dopo dette limosine, le quali già sono passate nel dominio di altri, cioè de' Poveri.

La ragione della condanna della quarta è, perchè tanto per antica consuetudine, quanto per legge Pontificia non ci viene permesso fuori del tempo di Pasqua e di Pentecoste recitare il Mattutino con tre soli Salmi, e tre sole Lezioni; quindi nel cap. *In die de Consec. dist.* 5. Gregorio III. così dispone: *Qui in quotidianis diebus tres tantummodo Psalmos, et tres lectiones celebrare volunt, non ex regula SS. Patrum; sed ex fastidio et negligentia probantur hoc facere; Romani vero diverso modo agere cœperunt. Nos autem ordinem Romanum investigantes, et antiquum morem nostrae Ecclesiae, imitantes antiquos Patres, statuimus fieri, sicut superius praenotavimus*; cioè conforme usa anche adesso la Chiesa nell' Uffizio proprio del giorno delle Palme, ed in quello proprio del giorno di Pasqua e di Pentecoste. Onde essendo questo precetto, ed in materia grave, non può variarsi a tenore della proposizione condannata senza grave peccato.

La ragione della condanna della quinta proposizione è, perchè l' obbligo di recitare l' Uffizio è un peso annesso ad ogni giorno; onde

devesi recitare il Mattutino e le Laudi proprio di quel giorno, che corre; e benchè possa la sera recitarsi il Mattutino, e le Laudi del giorno seguente; questo non può servire per il giorno, che corre, e per il giorno, che siegue; essendochè siccome sono due giorni diversi oggi e domani, così si richiedono due Mattutini per oggi e per domani.

La ragione della condanna della sesta proposizione num. 54. d'Innoc. XI. è, perchè l'Uffizio Divino benchè sia materia di un solo precetto per un solo giorno; pure avendo più parti separabili, che fanno un tutto, chi può soddisfare una sola parte, deve soddisfarla: come quegli, ch'è debitore di scudi cento, e può restituirne soli dieci, deve restituire questi soli, giacchè *qui non potest solvere totum quod debet, tenetur solvere totum quoad potest, si hoc sit seperabile.*

La rubrica intorno al rito da osservarsi nella celebrazione della Messa, prescrive che il Sacerdote non la celebri, se almeno non avrà recitato il Mattutino con le Laudi. Varie sono le opinioni circa l'osservanza di questa Rubrica: alcuni dicono, che chi non l'osserva, pecca mortalmente, S. Antonino, Natale Alessandro, il Clericato *Decis.* 50. *de Sacrif. Missae* adducendo 55. Autori. Altri dicono non peccar nè venialmente, nè mortalmente; ma ciò sarebbe quando vi fosse legittima causa: tolta questa è troppo franchezza l'asserire, che neppure vi sia peccato veniale.

Il secondo atto, che spetta alla virtù della

Religione è il Sagrifizio della S. Messa. A questo sono tenuti li Cristiani di assistere nei giorni di Festa di precetto con attenzione, e divozione, altrimenti peccano gravemente, fuorchè se lasciassero una piccola parte, o vi assistessero volontariamente distratti per poco tempo, nel quale caso peccherebbero venialmente. Sopra il precetto di udir la Messa vi è la propos. 53. condannata da Innoc. XI. *Santisfacit praecepto Ecclesiae de audiendo Sacro, qui duas ejus partes, imo quatuor simul a diversis Celebrantibus audit. etc.* La ragione di tal condanna è, perchè la Chiesa comanda nelle Feste di udire la Messa in modo tale, che chi la sente, possa attendere ad ogni, e ciascuna parte di essa: ma se uno sentisse nello stesso tempo più parti della stessa Messa da diversi Celebranti, non potrebbe aver la debita attenzione, e divozione a ciascuna parte di essa; onde non soddisfarebbe all' obbligo imposto dalla Chiesa.

Alla celebrazione poi della S. Messa sono obbligati tutti li Sacerdoti, li quali perciò sono ordinati, e consegrati; onde un Sacerdote, che nelle principali Feste dell' anno non celebrasse senza legittimo impedimento, peccherebbe gravemente, come insegna S. Tommaso 3. *part. qu.* 82. *art.* 20.

Bened. XIV. nel *lib.* 3. *de Sacr. Missae cap.* 1. *num.* 10. dice non potersi sostenere la sentenza di coloro, che stabiliscono peccar venialmente quel Sacerdote, il quale non avendo la cura dell' Anime, nè altramente è

obbligato a celebrare la Messa, mai nell'anno non celebrasse. Una tal opinione per ordine di S. Pio V. fu fatta togliere dall' opere del Cardinal Gaetáno. Nè si potrebbe assolvere chi avesse stabilito di non mai celebrare in un anno. Nè potrebbe scusarsi per aver un tal animo, perchè è segno ch'è in consuetudine di commetter peccati. È benanche avvertire la dottrina di Azorio *p. p. lib.* 10. *cap.* 24. *q.* 1. essendo il peccato volontario, è obbligato evitarlo. Non vuol però dirsi con ciò, che il Sacerdote stando in peccato debba celebrare; poichè allora deve astenersi per non commettere l'orribilissimo sacrilegio. Si deve dire però col Cardinal de Lugo *de Sacr. Eucharistiae disc.* 20. che commetta un peccato mortale chi non celebra dentro dell' anno, per esser un segno di vita corrotta, e per lo scandalo. Finalmente per le circostanze, che possono occorrere è tenuto sotto grave peccato celebrare *infra annum*, sebbene celebrasse nelle Domeniche, e nelle feste, come sarebbe se fosse duopo celebrare per portare il Viatico agl' Infermi.

L' unanime opinione de' scrittori è, che la Messa deve durare almeno la terza parte d'un'ora, nè deve passare la mezz' ora, e può compiersi bene fra lo spazio di mezz' ora: dando luogo però alla divozione più fervorosa di taluni santi Sacerdoti, da' quali dee aversi in considerazione il tempo, il luogo per non arrecar tedio, a chi non ha lo stesso fervore: così han praticato i Santi. Sicchè non è d' aversi in considerazione il parlar di certuni, i quali so-

stengono la prava consuetudine di dire la Messa con lingua precipitosa, per esser brevissimi. Adducono costoro, che a' Giudei fu imposto mangiare l' agnello pasquale con prestezza; ma questa prestezza era necessaria per esprimere il transito. È falsissimo che S. Tommaso Cantuariense celebrasse con celerità, come si ricava da Pietro Rugerio, che scrisse la di lui vita. Il Confessore deve proporre a questi Sacerdoti, che molti morirono di morte improvvisa, perchè frettolosi nel dir la Messa: e che è opinione certa fra i Probabilisti, che la Messa men di un quarto d'ora sia peccato mortale: e finalmente gli ricorda gli ordini de' nostri zelanti Arcivescovi; com' anche l' obbligo essenziale di prepararsi al S. Sagrificio, e 'l dovuto ringraziamento dopo la S. Messa.

Il terzo atto, che spetta alla Religione, è l' osservanza delle Feste, la quale consiste in astenersi dalle opere servili per attendere all' Orazione, agli Uffiej Divini, alle Prediche: ed è precetto negativo, che proibisce l' opere servili per attendere alle Orazioni, ammette però parvità di materia. Oltre il precetto negativo vi è l' affermativo di udire la Messa: onde chi in giorno di Festa non la ode, e non si astiene dalle opere servili, commette due peccati mortali, uno contro il precetto negativo di aver lavorato nelle Feste; l' altro contro il precetto affermativo di non aver udita la Messa. Sopra il precetto dell' osservanza delle Feste vi è la *prop.* 52. condannata da Innoc. XI. ivi: *Praeceptum servandi Fe-*

sta non obligat sub mortali, deposito scandalo, et si absit contemptus etc.

Circa l' opere servili in generale può dirsi. 1. Che quelle si han da riguardare come servili, che principalmente si riferiscono all' utilità del corpo, e che sogliono farsi da i servi: come all' opposto quelle diconsi liberali, che principalmente si riferiscono alla coltura dello spirito, e sogliono farsi dalle persone libere. 2. Che il determinare se alcune opere sieno veramente servili riguardo ai Cristiani, a' quali tali opere non sono proibite con tutto quel rigore, ch' erano proibite agli Ebrei, dipende dalla considerazione di molte circostanze: salvo però sempre la santificazione del giorno del Signore. 3. Che molte opere possono legittimamente farsi, se le renderà lecite o una legittima consuetudine, non già corruttela; o una vera necessità o propria, o altrui, sia spirituale, sia temporale, o la pubblica vera utilità o la pietà verso Dio; purchè tali opere prossimamente riguardino il divin culto, e non già il divertimento o proprio, o altrui, o la scostumatezza de' rilasciati Cristiani: o finalmente la dispensa ragionevolmente data, e validamente ottenuta dal Superiore Ecclesiastico. 4. Che sebbene sieno varie le sentenze de' Teologi nello stabilire la parvità della materia intorno a queste opere servili; nulla di meno il miglior partito sarà determinarla dalle circostanze dello stato delle persone, dall' uso legittimo ec. Deve bensì ricordarsi il Confessore, che anche Bonacina è di parere, peccar

mortalmente, chi senza legittima causa in giorno di Festa attende all' opere servili per lo spazio di un' ora. 5. Finalmente, che la parvità della materia alle volte deve considerarsi dall' unione ed integrità morale, come avverrebbe, se un Padrone, il quale comandasse a dieci servi di faticare per un' ora: perciocchè costui sarebbe reo di dieci ore di fatiche.

Il quarto atto che spetta alla Religione, è il Voto, che è una promessa libera fatta a Dio *de meliori bono*. Tre atti si richiedono alla validità del Voto: il primo dell' intelletto, che conosca, ed avverta quello, che vuole promettere a Dio; il secondo della volontà, che voglia promettere, ed obbligarsi con Dio; il terzo l' attuale promessa fatta a Dio di fare qualche cosa. Si dice promessa fatta a Dio, perchè la promessa fatta ad un Uomo non è Voto. Ma se di più oltre la promessa fatta all' Uomo si aggiunge il Voto, E. G. Io prometto al mio Curato di fargli un calice d'argento, e di più fo Voto a Dio di far questo calice; se non lo faccio, farò doppio peccato, uno contro la Giustizia, mancando alla promessa da me fatta, ed accettata dal mio Curato; l' altro contro la Religione, mancando alla promessa fatta a Dio. Si dice promessa fatta a Dio *de meliori bono*: quindi chi promette a Dio cose indifferenti, o anche buone, ma non migliori nel suo genere, non farà Voto, nè obbligherà; *quia Deo disciplicet infidelis, et stulta promissio*: *Eccles. cap.* 5. 3. Così se uno fa Voto di non andare a ca-

vallo, sarà tenuto a questo Voto? Bisogna distinguere, se l'avrà fatto per mortificarsi, ed a motivo di perfezione, allora sarà Voto, perchè *de meliori bono*; se poi l'avrà fatto per non soffrire l'incomodo di cavalcare, o altro motivo indifferente; allora non sarà Voto, perchè non *de meliori bono*, e chi fa Voto di prender Moglie, non è valido il Voto, perchè non è *de meliori bono*; essendo meglio lo stato celibe, che lo stato matrimoniale: allora solo però sarebbe valido, quando si facesse, per non cader ne' peccati del senso; dicendo S. Paolo: *Melius est nubere, quam uri.* Si può ancora far Voto di ciò a che siamo obbligati sotto precetto Divino, ed Ecclesiastico: E. G. far Voto di osservare la Castità, di digiunare la Quaresima: e chi il violasse, farebbe due peccati; il primo contro il precetto Divino, o Ecclesiastico, che obbligava a far quella cosa, l'altro contro il Voto, e sarà Sacrilegio.

Il Voto si divide in Voto solenne, e Voto semplice. Il primo si dice solenne, perchè viene accettato dalla Chiesa; non così il secondo: onde chi ha violato il primo sia in materia di Castità, o di Povertà, o di Ubbidienza, dovrà specificare la Solennità del Voto; perchè in tal caso non solo si fa ingiuria a Dio, al quale si promette, ma anche alla Chiesa, la quale accetta pubblicamente tal promessa. Questo Voto solenne si fa nella professione della Religione, o nel ricevere gli Ordini Sacri. Così ancora chi avrà violato il Voto semplice, sarà tenuto di specificare in qual ma-

teria sia il Voto, se di digiunare, se di visitare una Chiesa, se di recitare un'Orazione, essendochè siccome queste sono virtù tra se di specie diverse, così sarà la violazione del Voto di esse.

Si avverta, che alle volte il Voto è insieme unito con il giuramento, che si chiama Voto giurato; e questo avendo due vincoli e del Voto, e del giuramento, più difficilmente si deve dispensare, o commutare: e quando il Papa dà facoltà di commutare un Voto dispensando, si deve intendere, che la materia commutata nel Voto può essere alquanto minore di quella, che sarebbe una semplice commutazione; la quale deve essere *in majus*, quando si farà dal Vovente, *vel in aequale*, o quasi *aequale* quando si farà dal Confessore. Si veda la lettera di Benedetto XIV. alli Penitenzieri, che comincia: *Tra le fatiche.*

Il Voto altro è riservato, altro non è riservato. Li Voti riservati al Papa sono, di *Castità perpetua*, *il voto fatto per amor della Virtù della Castità*, *quello di Religione approvata*, *di Peregrinazione alli limini de' SS. Apostoli Pietro*, *e Paolo*, *di Peregrinazione a S. Giacomo in Compostella*, *o al S. Sepolcro in Gerusalemme.* Questi non possono dispensarsi, se non dal Papa: e chi li dispensasse senza speciale privilegio, incorrerebbe la Scomunica riservata al Papa, come si ha nell' Estravagante: *Etsi Dominici de pœnit. et remiss.*

Alli suddetti cinque Voti riservati si aggiun-

gono due altri, i quali con maggiore difficoltà si dispensano, o si commutano, cioè il Voto *in favorem Tertii* accettato: E. G. io fo Voto di dotar la tale Zitella; se questa l'accetta, non può dispensarsi senza il consenso di essa: e l'altro, che si dice *in pœnam peccati*, o preservativo dal peccato, E. G. io fo voto, se cado più nel tal peccato, di digiunare in pane, ed acqua.

Il Voto si può togliere in tre modi, colla dispensa, colla commutazione, coll'irritazione. Il dispensare, e commutare i Voti, benchè non riservati al Papa, tocca al Vescovo, nè può altri farlo senza privilegio speciale.

La dispensa de' Voti toglie affatto l'obbligo di essi, ma data senza legittima causa è nulla.

Chi commuta, non toglie l'obbligo del Voto, ma sostituisce una materia ad un'altra; onde peccherà contro il Voto chi fa contro la materia commutata.

Chi annulla, o irrita, toglie tutto l'obbligo del Voto; e può annullarlo solamente chi ha la potestà economica. Così il Padre può annullare i Voti de' Figliuoli, fatti avanti la pubertà: il Marito quelli della Moglie: il Superiore quelli de' Religiosi: ed anche il Papa, come superiore di tutti i Religiosi: in quelle cose però, che pregiudicano alla loro potestà economica. Tal facoltà però non la gode il Vescovo nè rispetto a i Religiosi, nè alli suoi diocesani. Sicchè non potrà il Padre annullare il Voto o di Religione, o di Castità, fatto dal Figliuolo; nè il Marito il Voto della Moglie;

che non pregiudica all' uso del matrimonio, all'educazione, e governo della Famiglia: nè il Superiore li Voti de' suoi Religiosi di passare ad altra Religione più osservante. *Cap. Licet de Regul.* Quello ch' è da notarsi si è, che questi tutti peccheranno se annulleranno qualche Voto senza legittima causa, sarà però valida l'irritazione. Come ancora l'irritazione del Voto riservato dal Papa: E. G. se la Moglie fa Voto d'andar a visitare il S. Sepolcro, o di Castità perpetua, potrà annullarlo il suo Marito, benchè riservato al Papa; ma rispetto a questo secondo potrà annullarlo solamente *quoad redditionem debiti.*

Il Voto di natura sua obbliga sotto peccato mortale; può però ammettere parvità di materia. Quindi, se uno ha fatto Voto di recitare cotidianamente la Salve Regina, e una volta la lascia, peccherà solamente con peccato veniale. Il peccato contro il Voto sia di qualsivoglia sorta, o materia, è Sacrilegio; essendo contro la Religione, la quale viola. Sopra il Voto vi sono due propos. condannate da Innoc. XI. contra il Molinos *n.* 3. *e* 65. Al *n.* 3. diceva: *Vota de aliquo faciendo sunt perfectionis impeditiva.* Al *n.* 65. *Praepositis obediendum est in exteriore, et latitudo Voti Obedientiae Religiosum tantummodo ad exterius pertingit: in interiore vero aliter res se habet, quo solus Deus, et Director intrant.* La ragione della condanna della prima proposizione è, perchè lo Spirito Santo ci consiglia a fare li Voti, Psalm. 73. *Vovete, et*

reddite Domino Deo vestro: nè può lo Spirito Santo consigliarci a fare cosa, che sia d'impedimento alla nostra perfezione: e S. Tommaso 2. 2. *quaest.* 88. *art.* 6. scrive: *Per Votum immobiliter voluntas firmatur in bonum: facere autem aliquid ex voluntate firmata in bonum pertinet ad perfectionem virtutis: etc.* perciò non potrà mai dirsi, che *Vota de aliquo faciendo sint perfectionis impeditiva.* La ragione della condanna della seconda proposizione è, perchè l'Apostolo scrive ad Hebraeos 13. *Obedite Praepositis vestris, et subjacete iis, ipsi enim pervigilant quasi rationem de animabus vestris reddituri.* Quindi si deduce, che alli Prelati si deve ubbidire anche interiormente, e che il Voto dell'Ubbidienza obbliga anche nell'interno: giacchè questi devono rendere conto delle Anime alla loro cura commesse; perciò non basta l'ubbidienza esteriormente, ma devesi ancora interiormente a chi presiede: onde scrive S. Tommaso 2. 2. *quaest.* 182. *art.* 8. *Votum obedientiae est Praecipuum inter tria Vota Religionis, quia per Votum obedientiae aliquid majus Homo offert Deo, scilicet ipsam voluntatem.*

Il quinto atto, che spetta alla Religione è il Giuramento, che è invocare in testimonio Iddio, per confermare la verità di un'asserzione, o promessa.

Il giuramento è di quattro sorte: Assertorio, Promissorio, Comminatorio, ed Esecratorio. L'Assertorio è, quando asserisce o nega un fatto passato, o presente: e. g. Siami te-

stimonio Iddio, io ho detta la Messa questa mattina; io ho digiunato jeri. Il Promissorio è, quando uno promette di fare, dare, o dire qualche cosa: e. g. Giuro per Iddio, che ti darò dieci ducati in prestito, che andrò in questa settimana nel tal luogo ec. Il Comminatorio è, quando uno minaccia di dare qualche castigo ad un altro sotto il giuramento, se non fa una cosa: e. g. Giuro per Iddio, che io ti voglio uccidere, se tu domani non lavori. L'esecratorio è, quando uno a se stesso impreca da Dio qualche male in caso di falsità di ciò, che promette, o asserisce: e. g. Iddio mi fulmini, se non è vero, che io ho dati cento ducati a Pietro: il Demonio mi porti, se domani non andrò in tal luogo.

Tre condizioni deve avere il Giuramento, acciò sia lecito; la Verità, la Giustizia, ed il Giudizio; come in Gerem. al 4. *Et jurabis, Vivit Dominus, in veritate, et in judicio, et in justitia.* La Verità consiste che sia vero, o si stimi vero ciò, che si asserisce nel Giuramento assertorio, o che si abbia l'intenzione di fare ciò, che si promette nel Giuramento promissorio. Il Giudizio consiste, che non si giuri senza necessità. La Giustizia consiste, che non si giuri di fare una cosa peccaminosa.

Intorno al Giuramento assertorio si avverta, che se uno giura una cosa, che certa la crede, benchè *a parte rei* sia falsa, non sarà spergiuro. E. G. Io credo certo, che Pietro stia in casa, e giuro che sta in casa; benchè egli non stasse in casa, il Giuramento sarà

vero *formaliter*, e solamento falso *materialiter*. Al contrario, se io credo certamente, che Pietro stia in casa, e giuro che non è in casa; benchè di fatto non sia in casa, fo uno spergiuro, ed il giuramento farà falso *formaliter*, e vero *materialiter*. Questo Giuramento non ammette parvità di materia: onde, se io giuro, che ho dato un quattrino per limosina, e non l' ho dato, fo peccato mortale; benchè la materia giurata sia leggierissima. E quì cade la propos. 24. condannata da Innocenzo XI. *Vocare Deum in testem mendacii levis non est tanta irreverentia, propter quam velit, aut possit damnare hominem*: e la ragione della condanna è, perchè quantunque la materia che giura sia leggiera, la malizia però dello spergiuro si desume da questo, che viene indotto Iddio, che è verità infallibile, in testimonio di una cosa falsa. Quindi o sia la cosa grave, o leggiera, sempre si fa una grande ingiuria a Dio; anzi quanto più è leggiera la materia che si giura, tanto è più grave l' ingiuria, che si fa a Dio.

Il Giuramento promissorio ha due verità, una *de praesenti*, e l' altra *de futuro*. E. G. Io giuro dare a Pietro un quattrino; se non ho la volontà di darglielo, pecco mortalmente, perchè il giuramento *deficit in veritate de praesenti*; se poi ho volontà di darglielo, e non glielo darò, dicono alcuni Teologi, che pecco venialmente, perchè *deficit in veritate de futuro* in materia leggiera: molti più sanamente insegnano però l' opposto: perchè il pec-

cato non devesi dedurre della materia promessa, ma dal giuramento. Essendo però materia grave la promessa con giuramento, non v'è quistione, che pecco gravemente. Vedi il Matteucci *Caut. Confessar. pag.* 239. *n.* 3. Vedi il P. Campioni nell' Esame de' Confessori di Roma, *part.* 33. *c.* 45. *n.* 4.

Nel Giuramento comminatorio, se uno giura con animo di fare il male, che ha minacciato, e tale male è grave, farà due peccati mortali; uno contro la giustizia del Giuramento, chiamando Iddio in testimonio della volontà perversa, che egli ha. E. G. di uccidere ec.; l'altro contro la giustizia commutativa per la volontà, che ha di ammazzare il suo Prossimo; e se questi fosse suo Parente, peccherebbe ancora contro la Pietà: se è Cherico peccherebbe contro la Religione. Che se il male è leggiero, è sentenza ben fondata, che anche pecchi gravemente contro la giustizia del giuramento. Finalmente, se chi giura in tali maniere, non avesse animo di eseguire tali mali; e sol dicesse *ad terrorem*, anche peccherebbe mortalmente contro la verità del giuramento, e sarebbe spergiuro.

Circa il Giuramento esecratorio, se chi giura ha animo di fare ciò che giura, e questo non sia peccato, il Giuramento sarà lecito; purchè siavi qualche giusto motivo di confermare la promessa con tal Giuramento: ma se non ha animo di farla, peccherà contro la verità del Giuramento. Così ancora peccherà, se avrà animo di farla, quando sia cosa pec-

caminosa, facendo contro la giustizia del Giuramento.

Quì può cercarsi, se sia lecito di giurare senz'animo di giurare: E. G. per togliersi una persona importuna che domanda in prestito danaro, Tizio giura senz'animo di giurare, che nel mese venturo le presterà il danaro richiesto. Rispondo che non è lecito, anzi è spergiuro, perchè *deficit in veritate.* Quindi Innoc. XI. condannò la prop. 25. *Cum causa licitum est jurare sine animo jurandi, sive res sit levis, sive gravis.* E la ragione della condanna è, perchè chi giura senz'animo di giurare o giuri il vero, o giuri il falso: o in materia leggiera, o in materia grave, sempre mentisce: perchè dicendo, *io prometto, io dono' ec.* senz'animo di promettere, di donare, mentisce: e non essendo mai lecita la menzogna, come si ha nel Capit. *Super eo de usuris*; ne siegue, che non è mai lecito di giurare senz'animo di giurare.

La maggior difficoltà è, se sarà tenuto Tizio a dare il danaro promesso con giuramento senz'animo di giurare: e si risponde di sì non *ex vi juramenti*, il quale fu nullo ed invalido, benchè fu un sacrilegio: ma *ex vi promissionis acceptatae a petente pecuniam*, e per lo scandalo, che si darebbe di non adempire il Giuramento. Alcuni però vogliono, che sia obbligato ancora *ex vi juramenti*: imperocchè liberamente, e seriamente chiamare Iddio in testimonio, e dire internamente, *non ho animo di giurare*, sembra essere una vana pro-

testa contro il fatto: non essendo il Giuramento altra cosa, se non se una libera e seria invocazione del Divino testimonio. Si veda il Matteucci *Caut. Conf. pag.* 240. *num.* 13.

Si può domandar ancora, se sia lecito, almeno in qualche occasione di giurare con restrizione mentale. E g. Pietro mi domanda in prestito cento ducati; e perchè io non voglio dargli, rispondo che non li ho; ma esso credendo, che in verità non voglia darglieli, e che io gli abbia, mi fa istanza di nuovo, ed io gli giuro per Dio, che non ho li cento ducati; intendendo dentro di me, che non gli ho, per prestarli ad esso. Si risponde non essere lecito, anzi è spergiuro tal giuramento, conforme costa dalla condanna della *prop.* 26 d' Innoc. XI. *Si quis solus, vel coram aliis, sive interrogatus, sive propria sponte, sive recreationis causa. sive quocumque alio fine juret se non fecisse aliquid, quod revera fecit, intelligendo intra se aliquid aliud, quod non fecit, vel aliam viam ab ea, in qua fecit, vel quodvis aliud additum verum, revera non mentitur, nec est perjurus*: la ragione della condanna è, perchè accio il Giuramento *non deficiat in veritate*, la cosa che si giura deve essere nella mente del Giurante, come significano le parole profferite a chi si giura ma nel caso nostro le parole profferite a chi si giura significano assolutamente non avere esso li cento ducati da prestare, il che è falso, e contro ciò, che ha in mente: dunque questi sarà spergiuro, e peccherà gravemente.

La condizione seconda del Giuramento, acciò sia lecito, è il Giudizio. Questo richiede, che non si giuri, benchè con verità, senza necessità: altrimenti sarà peccato Veniale, purchè il Giuramento *non deficiat in veritate, vel justitia*. È vero però, che chi giura ad ogni parola o falsa, o vera che sia, peccherà mortalmente tutte le volte, che giurerà; imperciocchè quando giura nel falso, è chiaro che pecca mortalmente; quando poi giura nel vero, perchè si pone a pericolo di giurare il falso, peccherà ancora gravemente. Così ancora potrà peccare gravemente per ragion dello scandalo, che può causare al Prossimo nel giurare frequentemente senza alcuna necessità. Alcune volte saremo obbligati sotto peccato grave a giurare il vero, e ciò sarà, quando il superiore, o il giudice legittimamente ci obbliga a giurare, o quando il nostro giuramento fosse necessario per salvare la vita ad un innocente, o per impedire qualche gran male, ec.

La terza condizione, che è la Giustizia del Giuramento, significa che non giuriamo una cosa cattiva da farsi. Questa condizione si richiede solamente nel Giuramento promissorio, o comminatorio, e non già nell' assertorio. Onde se io giuro di aver fornicato, e ciò è vero, io non pecco contro la giustizia del giuramento ma pecco di scandalo; pecco però, se giuro di voler fornicare. La ragione è, perchè nel primo non si chiama Iddio in testimonio di una volontà perversa, ma solo di una veri-

tà, benchè materialmente cattiva: ma nel secondo si fa ingiuria a Dio, chiamandosi in testimonio della volontà perversa, che uno ha di peccare.

Il Giuramento promissorio devesi sempre osservare coll' esecuzione, purchè non sia *vinculum iniquitatis*: ed allora tale sarà, quando io giuro di fare una cosa peccaminosa, onde non obbliga, come nella Regola 57. *Juris in* 6. *Non est obligatorium contra bonos mores praestitum juramentum.* Così ancora sarà vincolo d'iniquità, quando giuro di non fare una cosa buona, E. G. giuro di non farmi Religioso, di non confessarmi, se non una volta l'anno ec.

Il giuramento di una cosa indifferente obbliga al suo adempimento, perchè sempre si deve osservare, quando si può senza peccato. E questa è la differenza tra il Voto, ed il Giuramento, che il primo non obbliga, quando la cosa promessa col Voto è cosa indifferente, perchè il Voto deve essere *de meliori bono*, ma il Giuramento sempre obbliga, quando può osservarsi senza peccato, benchè sia di cosa indifferente: onde chi giura di non andare a cavallo ec. sarà tenuto di osservare il giuramento; anzi ancorchè il giuramento sarà peccato per parte di chi l'esige, tanto però sarà tenuto di adempirlo. E. G. Tizio giura di pagar l' usura a Paolo, dal quale in necessità riceve in prestito il denaro con usura; in tal caso pecca Paolo, esigendo l' usura, e non pecca Tizio, giurando di pagar l' usura, e

sarà tenuto a pagarla. Così chi ha giurato di pagare alla Meretrice il prezzo della fornicazione, sarà tenuto al giuramento; perchè è vero che è peccato il fornicare, ma non è peccato pagarne il prezzo.

Vi sono de' Cristiani, che frequentemente ne' loro discorsi frappongono quest' espressione: Per Dio; lo dico innanzi a Dio; Dio lo vede, se è vero; Dio mi ha da giudicare; per l'anima mia, sopra l'anima mia: secondo la sana dottrina sono giuramenti; sebbene da taluni Cristiani si frappongono come interjezioni; ma mi par molto difficile, che possano esser scusati da peccato grave; poichè si dimostrano molto ignoranti, ma colpevolmente, della divina Legge.

Quest' altre formole: è vero, come è vero Dio; sono innocente, come la Vergine Santissima, dinotano solamente simiglianza, non già invocazione; e perciò dire non si possono di certo giuramenti, ma sono detestabilissime simiglianze.

Il dire semplicemente giuro, quantunque nè Dio, nè Santo, nè altra cosa Santa si chiami in testimonio, pur è fuor di ogni dubbio vero giuramento. Per lo contrario, vi potrei, o vi posso giurare, non sono espressioni giuratorie.

Le Madri, che ad ogni occasione dicono a loro figliuoli: Dio mi gastighi, se non ti batto: per Santo N. N. ti voglio uccidere: possa io morire, se non ti gastigo: siffatte parole quantunque contengano in sè un vero giuramento esecratorio, col quale si chiama Dio a

vendetta sopra di noi, se non eseguiamo il minacciato gastigo; tuttavia possono non gastigare; potendosi contenere questa condizione, *nisi veniam roget*. Non lasciano però di peccare gravemente e pel giuramento, e per lo scandalo, che danno a proprj figli.

Il giuramento si toglie negli stessi modi, co' quali si toglie il Voto, cioè coll'irritazione, colla commutazione, e colla dispensa. Quindi chi ha la potestà economica potrà irritare li giuramenti fatti da chi gli è soggetto in quelle materie, che a tal potestà appartengono. Il Vescovo potrà commutare, e dispensare li giuramenti: purchè non sieno in favore di un terzo, conforme si è detto del Voto.

Quali giuramenti sieno riservati al Papa, si veda nel Bonacina *de juramento. punto* 17. *nu.* 9. poichè da nessuno possono dispensarsi. Tale è il giuramento, che fanno gli Alunni di alcuni Collegj di Roma di andare nelli Paesi di Eretici a far le Missioni, o di esercitare ivi l'Uffizio di Parroco. Tale è il giuramento, che fanno li Vescovi prima di esser consegrati, di eseguire molte cose, e di osservarle. Tale è il giuramento, che fanno i Re, e le Regine prima di esser benedetti.

Ma quì nasce il dubbio, se que' Giuramenti che si fanno sopra una materia riservata al Papa, restino ancora questi riservati al Papa, *quoad dispensationem vel commutationem*. E. G. Io giuro di farmi Religioso, o di conservare perpetua Castità, o finalmente di visitare li limini de' Santi Apostoli Pietro, e Paolo.

E si risponde che, se tali giuramenti sono fatti a Dio, ed in onore di Dio, in tal caso restano riservati al Papa: se taluno li viola, commette doppio peccato, cioè contro il giuramento, e sarà spergiuro, e contro il Voto, perchè tali giuramenti *implicite* sempre includono il Voto, sarà Sacrilegio: non così, se saranno fatti ad un Uomo: E. G. Io giuro a mio Padre di farmi Religioso, io giuro ad una Giovane di osservare perpetua Castità: in tal caso sarà solo spergiuro chi viola tal giuramento, non già sarà sacrilego. Vedi P. La-Croix *lib.* 3. *part.* 1. *n.* 555.

E quì ne addurremo uno, cioè delli Ministri, Consultori, Qualificatori del S. Uffizio di Roma, i quali se violano il giuramento del segreto dato, incorrono la scomunica riservata al Papa, dalla quale non possono essere assoluti neppure dal Penitenziere Maggiore. Quelli poi che violano il segreto nelle cause di Fede ne' tribunali de' Vescovi, o degl' Inquisitori Minori, benchè incorrano la scomunica, come si ha nel §. *Statuta cap. de Haereticis in* 6. pure possono essere assoluti da ogni Confessore, perchè tale scomunica non è riservata.

Il giuramento di far male non tiene; nè quello di tacere la verità. Se uno giura una cosa illecita, che credeva lecita, non è obbligato osservarla. Il giuramento fatto in danno proprio, purchè non sia contro la legge di Dio, si deve osservare.

Se uno giurasse per timore, quando non vi fosse la piena avvertenza, non peccherebbe

mortalmente: ma se vi fosse la piena avvertenza, allora peccherebbe mortalmente; giacchè il giuramento falso per qualsivoglia causa, anche per difender la propria vita, è illecito.

Chi giura il falso, e chi induce al giuramento falso, è infame.

Di altri Peccati, che sono contro la Religione per Excessum, e per Defectum.

Per excessum si oppone primieramente alla Religione la Superstizione. Questa è, quando si dà un culto a Dio improprio, indegno, e condannato: o pure il proprio culto di Dio si dà alle Creature. Intorno al primo farebbe grave peccato chi adesso volesse dare culto a Dio con fargli i Sacrifizj, che erano ordinati nella legge Mosaica. Intorno al secondo sarebbe culto superstizioso, se uno adorasse con adorazione di Latria le immagini, e figure de' Santi; essendochè l'adorazione di Latria strettamente, ed in proprio significato presa, non si deve, se non a Dio: perciò il Conc. di Trento alla *sess.* 25. *de invocatione, et veneratione sacrarum Reliquiarum, et sacrarum Imaginum*, benissimo spiega la venerazione, e gli onori, che si devono da' Fedeli alle sacre Reliquie, ed alle sacre Immagini; non servendosi mai di questa parola d'adorazione; acciò le persone semplici non credessero dover noi adorare li Santi, e le loro reliquie, o Immagini con quella vera e stretta adorazione, che solamente a Dio è dovuta; ma soltanto si

serve de' termini di venerazione, d'onore ec. Così ancora farebbe chi adorasse, o invocasse il Demonio, per ricevere da esso qualche cosa, o qualche ajuto.

L'invocazione del Demonio è di due sorti: altra è espressa; altra è tacita. La prima è chiara, quando si chiama, o si adora il Demonio, per ottenere da esso qualche cosa. La seconda è, quando uno si serve di qualche mezzo, che nè per propria natura, nè per istituzione divina, nè per ordinazione della Chiesa può servire al fine, per il quale si usa: onde in tali casi vi entra l'invocazione tacita del Demonio. Così sarebbe chi si servisse dell'esperimento della caraffa piena d'acqua, per sapere le cose occulte, essendo che l'acqua non ha in se tal virtù. Così chi si servisse de' Sacramenti, o Sacramentali, per accattivarsi l'amore delle Donne, o per procurare la morte a qualche persona; essendo che nè i Sacramenti sono stati istituiti da Dio per gli effetti suddetti, nè i Sacramentali sono stati ordinati dalla Chiesa, per ottenere tali cose indegne e peccaminose.

Esam. Si cerca se sia superstizione il farsi segnare, o toccare in qualche infermità da Uomini, o Donne di alcune Famiglie, che curano da diversi mali.

Conf. L'Azorio, il Sanchez, Lessio dicono non esser peccato, purchè non vi sia superstizione. Può certamente Iddio per bene della Repubblica concedere alle Famiglie la virtù di curare, essendo questa grazia *gratis data*, la

quale alle volte fu conceduta anche a' peccatori: ed in fatti nello Stato Pontificio vicino alla Città di Foligno v'è una Famiglia, che guarisce dalla Sciatica. Così nella Puglia v'è una Famiglia, che ritiene la virtù di guarire dal Veleno delle Vipere. Convien dire, che non vi sia segno alcuno di superstizione, altrimenti non si sopporterebbe tal' abuso.

L'Ignoranza scusa il Rustico, il quale per pio desiderio permette esser segnato da una buona Vecchiarella, mentre dice preci, e preghiere, pensando di dare ossequio a Dio, sicchè non pecca mortalmente. Ma dee avvertirsi dal Confessore a non più permetterlo, cadendoci dubbio di superstizione.

Le specie infime della superstizione sono innumerabili, onde si accenneranno brevemente le seguenti.

Il sortilegio si è, quando si assume qualche cosa incerta, per sapere cose occulte; come se uno col tirar de' dadi vuol sapere chi sarà Papa.

La divinazione è uno studio di saper le cose occulte coll'ajuto del Demonio. La Divinazione Negromantica è quando per finte apparizioni de' Morti si pronunziano agli Uomini cose occulte. V'è la Divinazione Pitonica, con la quale il Demonio predice cose occulte per gli Uomini vivi, alla quale appartiene la divinazione degli Oracoli, cioè le risposte date dal Demonio in certi luoghi per mezzo d'Uomini fantastici.

La Geomanzia, con la quale il Demonio

manifesta cose occulte dalli segni ne' Corpi terrestri.

La Divinazione de' sogni negromantica proviene da' Demonj, che ne' sogni insegnano gli uomini, come accade nelle Streghe, le quali in realtà non si portano da un luogo all'altro; ma per quella gagliardissima unzione, prese dal sonno, restando nel medesimo luogo, sognano quelle cose che loro si rappresentano, e poi le narrano. Molti libri vi sono sopra tal materia. A questo genere si riduce l'Arte notoria, o sia Clavicola di Salomone, colla quale alcuno si serve di certi numeri, che di lor natura non hanno la virtù, di cui si pretende acquistar la scienza. Alla divinazione si aggiunge la vana osservanza, ed è quando, per ottener qualche cosa, si adoprano quelle cose, che nè dalla natura, nè da Dio hanno tal virtù di produrle. Come anche sarebbe il recitare tante orazioni, e non più: adoprar tanti lumi della tale specie: così usar Immagini Astrologiche, ec.

Si cerca, se sia peccato prestar certa fede alli sogni.

Si risponde esser peccato mortale, purchè non siano sogni, che da Dio provengano. Che Iddio possa mandar de' sogni. e gli abbia mandati a buoni, a cattivi, a dotti, ad ignoranti, a fedeli, ad infedeli, il volerlo negare sarebbe negare le divine Scritture, che piene ne sono: e gli ha mandati ora immediatamente per se, come a Salomone, *Reg.* 3. 5. or mediatamente per gli Angioli, come a San Giuseppe. Per

conoscer se siano sogni divini, o non divini, il Confessore deve avere in mente le parole di Gregorio il Grande *Dialog. l. 4. c. 47. Sancti Viri inter illusiones atque revelationes, ipsas Visionum voces, et immagines quodam intimo sopore discernant, ut sciant quid a bono spiritu percipiant, et quid ab illusore patiantur.* La qualità degli obbietti mostrati molto ancora concorre a persuadere, che da Dio solo tai sogni posson venire: gl'impulsi a ben vivere ec. in somma, i sogni, che da Dio si mandano, non sono come i naturali, e vani, accompagnati da disordinati fantasmi, e da confuse voci. Il Confessore deve con molta cautela in ciò procedere; giacchè nel Levitico 19. si dice: *Nec observabitis somnia.*

La Magia è un' arte falsa, insegnata dal Demonio, per fare effetti mirabili coll' opera sua. Il Mago è sempre sospetto d' Eresia, o d' Apostasia dalla Fede.

Il Maleficio è un' arte di nuocere ingiustamente gli altri per un patto fatto col Demonio. E. G. per eccitare all' amore, a benevolenza, a cagionevoli infermità ec. E benchè il Demonio non possa in alcun modo necessitare la volontà, può però allettare, ed alterare la fantasia. A ciò si riduce anche l'incantesimo. Non è lecito, per togliere una malìa servirsi di un'altra malìa, e peccherebbesi mortalmente, se ad una maliarda si chiedesse, che adoperasse un' altra malìa, per toglier la prima: la ragione si è, perchè il maleficio è intrinsecamente cattivo. Nè vale il dire, che

senza questo il Fanciullo morirebbe, mercechè è meglio che muoja il Fanciullo, che si commetta il peccato. Del resto non devesi prestar credenza a tante inezie.

Esam. Come si deve portare il Confessore, quando alcuno sortilego, mago, indovino, ec. si accosta, per ricever l'assoluzione.

Conf. Deve considerare sin dove s'estende la di lui facoltà circa i casi riservati in quella Diocesi. Di poi lo deve interrogare, se esercitando quest'arte altre volte, se ne sia confessato di questo grave peccato; imperciocchè, come dice l'Uomobono, questo sogliono promettere i malefici al Demonio, cioè d'accostarsi frequentemente a' Sacramenti. 2. Lo deve interrogare, se ha rinunziato alla Fede Cristiana, e se ha negato qualche articolo della Fede. 3. Se ha adorato il Demonio. 4. Se si è servito di cose Sacre. 5. Se ritenga libri, o altri istrumenti Diabolici di quest'arte. 6. Se ha insegnato tale arte perniciosa ad altri; e lo deve, circa quest'ultimo, obbligare a correggere questi tali, e far tutto il possibile, acciò questi se ne astengano per sempre.

Il Penitente poi, che esercitato avesse qualche specie di superstizione, non si può assolvere dal Confessore Ordinario, se il patto fatto col Demonio fosse stato espresso, e vi fosse stato qualche errore contro la Fede. Nè può esser assoluto, se egli fosse in dubbio; perchè allora il Confessore è dubbioso della sua giurisdizione, e col dubbio non è lecito operare circa la validità del Sacramento.

Le Donne sono per lo più dedite alla curiosità di sapere il futuro, ed anche il passato, ed a tale oggetto si fanno astrologare dalle Zingare, e da altri Astrologi. Il Confessore deve interrogare, se fermamente, e seriamente hanno creduto a tali genti, e se rispondono di sì, hanno peccato mortalmente. Se dicessero, che solamente per scherzo si son fatte astrologare, deve correggerle acremente, e farle accusare, come sono ree avanti Dio.

Se il Penitente dicesse al Confessore, che molti si servono delle vane osservanze, si deve rispondere, che ciò non è buona scusa per esser il Mondo pieno di menzogne.

Per defectum si oppone alla Religione l' Irreligiosità, la quale ha sotto di se più specie infime di altri peccati.

Il primo è la Tentazione di Dio. Questa sarà, quando con parole o con fatti provochiamo il Signore a far qualche cosa, che non deve, o non può fare. Così sarebbe tentazione di Dio chi domandasse miracoli senza necessità, o chi volesse risanare da qualche infermità senza usare i rimedj opportuni, o chiamare i Medici, istituiti per dett' effetto, o chi assalito da Grassatori, potendo fuggire non lo fa, aspettando che Iddio gli faccia un prodigio, preservandolo dal pericolo miracolosamente, quando esso può, e deve fuggire. La tentazione di Dio è sempre peccato mortale, nè ammette parvità di materia per l'irriverenza che si fa a Dio.

Quindi i santi Padri oppugnarono le Pur-

gazioni Volgari, cioè il toccare ferri roventi, passare per ardenti carboni ec. quali cose erano in costume, per dimostrare l'Innocenza d'alcuno. Non per altro tali sperienze si riprovano, perchè si tentava Iddio a far miracoli, come spiega S. Tommaso 2.2. *quaest.* 95. *art.* 8. Queste purgazioni sono affatto proibite dalla Chiesa *tit. Decretal. de purgatione vulgari.* Per misericordia però di Dio non ve n'è più vestigio nel Cattolico Mondo.

Il secondo peccato contro la Religione *per defectum* è il Sacrilegio. Questo è una violazione di cosa Sagra *in eo quod est Sacra*: quindi il Sacerdote che ruba, non commette sacrilegio; perchè non viola se stesso *in eo quod est sacer.* Non così un Regolare, che ha voto di povertà, se rubasse, o fosse proprietario; questo furto sarebbe sacrilegio, perchè violerebbe se stesso *in eo quod est sacer.*

Tre sono le specie del Sacrilegio: cioè, quando si viola una Persona sagra: quando si viola un luogo sagro: quando si viola una cosa sagra. La prima sarà, se uno percuote un Cherico; se uno *in sacris* commette peccato disonesto: o chi con Persona sagra, che ha voto di castità, avesse commercio carnale. La seconda sarà, quando si fa ingiuria ad un Luogo sacro. E. G. se con violenza si estaesse dalla Chiesa un Rifugiato (fuori de' casi permessi nel Concordato tra l'Re di Napoli, e la Santa Sede); ed in tal caso s'incorre ancora la Scomunica riservata al Papa nella Bolla di Gregorio XIV., *Cum alias*, conferma-

ta, ed ampliata da Benedetto XIII. e da Clemente XII. ma ciò s' intende, quando l' estrazione violenta si fa con autorità pubblica; imperciocchè, se si facesse con autorità privata, s' incorrerebbe solo la Scomunica riservata al Vescovo, *Can. defini.* 17. *quaest.* 4. Così ancora si fa ingiuria ad un Luogo sacro colla violenta effusione del sangue umano, *aut voluntaria humani seminis effusione*; e finalmente col furto delle suppellettili sacre. La terza sarà, quando si fa ingiuria alle cose sacre. E. G. quando si violano li Santi Sacramenti da chi in peccato li riceve o li amministra: quando si violano li Sacramentali, servendosene ad usi illeciti, e superstiziosi: quando si violano le Sacre Immagini, o le reliquie de'Santi, facendo ingiuria a quelle: quando si violano i beni delle Chiese, con usurparli.

Il Sacrilegio è sempre peccato mortale, quando è separato da altri peccati, come dice S. Tommaso *quaest.* 99. *art.* 3. *ad secundum et ad tertium*: ma quando è circostanza, che fa mutare la specie di un peccato, facendolo passare in Sacrilegio, in tal caso, se il peccato ammette parvità di materia, la potrà ammettere anche il Sacrilegio: E. G. perchè la Castità non ammette parvità di materia, nè pure il Sacrilegio in materia di Castità l' ammetterà; all' opposto perchè il furto ammette parvità di materia, il Sacrilegio in materia di furto parimente l' ammetterà: quindi chi ruba alcuna roba di Chiesa nella Chiesa in

materia leggiera, commetterà solamente peccato veniale sacrilego; e così quel Religioso, che sarà proprietario in materia leggiera, peccherà leggiermente con peccato di Sacrilegio contro la povertà professata.

Il terzo peccato opposto alla Religione *per defectum* è la Bestemmia, la quale è un' ingiuria di parole contro Dio, o contro i Santi: altra è ereticale; altra è semplice

La Bestemmia ereticale è quella, che contiene l' errore contro la Fede, negando a Dio qualche attributo, o perfezione; o attribuendogli qualche difetto, o mancamento. Di questo si è parlato, quando spiegammo li peccati contro la Fede.

La Bestemmia semplice e quella, che non contiene errore contro la Fede: e questa è contro la Religione; benchè sia contro Dio, o contro i Santi, sarà di diversa specie per la diversità del culto di Latria, di Iperdulia, e di Dulia; nè si richiede al peccato della bestemmia, che vi sia l' animo formale *conviciandi Deum*, come avverte S. Tommaso *quaest.* 23. *art.* 1. *ad* 3. ma basta, che uno avverta che, proferendo bestemmia, tali parole *sunt convicium Dei*, *vel Sancti*. Chi poi avesse intenzione formale *conviciandi Deum*, commetterebbe due peccati: il primo d' odio contro Iddio, peccato gravissimo contro la Carità; il secondo di bestemmia contro la Religione. Se uno con una sola bestemmia ingiuriasse più Santi, dovrà dirlo, essendo più peccati mortali in numero. La bestemmia sempre è pec-

cato mortale, nè ammette parvità di materia, se non fosse *ex surreptione*, *et inadvertentia*, nè vi fosse stato abito antecedente di bestemmia non interrotto.

Dicono alcuni Dottori non esser propriamente Bestemmia nell' ira, o rissa con alcuno proferir queste parole: *Corpus Dei*, *vulnera Dei etc.* se l' indignazione non tenda contro Dio, ma contro l' Uomo. Il Cajetano, Armilla, Sanchez dicono esser peccato veniale; ma la sentenza opposta, che sieno peccato mortale, anche per ragione dello scandalo e pericolo di bestemmiar formalmente, è più verisimile.

Il quarto peccato opposto alla Religione è lo spergiuro: ma di questo si è trattato, parlando del Giuramento.

Il quinto peccato contro la Religione è la Simonia, che è una studiosa, o deliberata volontà di vendere, o comprare cose spirituali, o annesse ad esse col temporale, *vel contra*. Le cose spirituali, o annesse ad esse, che non si possono nè vendere, nè comprare, sono di tre sorte. 1. Li Sacramenti, e l' amministrazione di essi. 2. Gli atti, che provengono dalla grazia de' Sacramenti, come sono predicare, consacrare Chiesa, Altari, Vergini, assolvere dalle Censure, e dispensare dall' Irregolarità, dalli Voti, da' Giuramenti, e negl' Impedimenti del Matrimonio ec. 3. Quelle cose, che sono annesse necessariamente alle spirituali, come sono li Benefizi, il Juspatronato ec.

La Simonia è di quattro sorte: 1. Mentale: 2. Convenzionale: 3. Reale: 4. Confidenziale.

La Mentale è, quando uno ha la volontà di commettere Simonie, dà o conferisce qualche cosa temporale, per aver cosa spirituale, *vel e contra*, senz' alcun patto espresso, o tacito, ma colla sola intenzione. Così quel Cherico, che fa un regalo, o serve *gratis* il suo Vescovo con intenzione di ottenere un benefizio, o di essere ordinato, commette Simonia mentale, quando il fine primario del regalo, o del servizio è il benefizio, o l' ordinazione. Così il Vescovo, che conferisce benefizio, o ordina un figliuolo d' una persona ricca, e generosa con fine principale di esser regalato, commette Simonia mentale.

La Convenzionale è, quando interviene il patto reciproco dalle Parti espresso, o tacito di vendere, o comprare cose spirituali per prezzo; ma in realtà allora non si conferisce nè questo, nè quello: o pure da una sola Parte si dà il prezzo, e poi si aspetta dall' altra il benefizio, *vel e contra*.

La Reale, come col Navarro pensano molti Teologi, è quando concorrono queste tre cose. 1. Il patto espresso di dare una cosa spirituale per prezzo. 2. Quando si sborsa il prezzo, o una parte di esso. 3. Quando si conferisce la cosa spirituale. Il Soto con molti altri Teologi pensano, che è ancora, quando, precedente il patto, si dà la cosa spirituale, o annessa alla spirituale, ed il temporale resta promesso solamente.

La Confidenziale è, quando alcuno procura, o conferisce ad un altro un benefizio col patto espresso, o tacito di doverlo resignare o a lui stesso, o ad un'altro, o pure di pagargli una qualche pensione senza facoltà Pontificia ec.

La Simonia altra è aperta, altra è palliata. L'aperta è, quando interviene il patto espresso di dar cosa temporale per la spirituale, *vel e contra*. La palliata è, quando uno dicesse: Se mi conferite il beneficio, io vi sarò grato, o pure *ex gratitudine dabo tibi centum*.

Il prezzo, che si può dare, o ricevere per la vendita delle cose Ecclesiastiche, è di tre sorte, e dicesi *Munus a manu*, *Munus a lingua*, *Munus ab obsequio*. *Munus a manu* sono li denari, la condonazione d'un debito, l'obbligo di prestar denari ec. *Munus a lingua* è quando si adula, si commenda, s'estolle la nascita, v. g. l'abilità, la dottrina, la liberalità di colui, che ha da conferire il benefizio, per ottenerlo ec. *Munus ab obsequio* è, quando un Cherico serve *gratis* il Vescovo, principalmente per essere provvisto di qualche benefizio, o pure ordinato.

Nella Simonia mentale, benchè si pecchi gravemente; pure non s'incorre alcuna censura, o altra pena Ecclesiastica, conforme abbiam detto dell' Eresia puramente interna.

Nella Simonia convenzionale, reale, e confidenziale non solo si pecca con peccato di Sacrilegio contro la Religione, (nè qui si dà parvità di materia) ma di più contro la Giu-

stizia distributiva distribuendo le cose sacre non a chi è più degno, ma per il prezzo; e contro la Giustizia commutativa, perchè si vendono le cose sacre, che non si possono vendere, onde ne nasce l'obbligo di restituire. Ciò s'intende nella vendita de' Sacramenti, Sacramentali, Funzioni Ecclesiastiche, Benefizi, Pensioni, Juspatronati ec. Di più, quando la Simonia si commette negli Ordini, o ne' Benefizi, o nell'ammettere alla Religione, s'incorre la Scomunica riservata al Papa tanto rispetto al Conferente, quanto rispetto al Recipiente. Nella Simonia però circa gli Ordini s'incorre la Sospensione *ipso facto* dai medesimi, parimente riservata al Papa: e nella Simonia de' benefizi la collazione di essi è nulla, ed irrita *ipso facto*, ed è tenuto il benefiziato di dimettere il benefizio in conscienza *ante sententiam Judicis*, e restituire tutti i frutti percetti dal giorno del possesso: nè vale la possessione triennale, nè qualsivoglia altro motivo, per ritenerli.

Bisogna bensì avvertire che, se mai alcuno fosse stato proveduto di beneficio per simonia commessa da altri con incolpata sua ignoranza, non sarà tenuto a restituire, se non se quei frutti, *in quibus factus est ditior.*

Similmente la provista simoniacamente fatta resterà valida. 1. secondo molti Teologi insegnano, quando il beneficiato niente seppe di tal simonia, ed in buona fede per tre anni lo possedè. 2. Se, sospettando di tal simonia, espressamente si oppose: nè, commessa la simonia, pagò il prezzo convenuto. 3. Final-

mente, se la simonia fu commessa *in odium promoti.*

Circa la Simonia vi è la prop n. 22. condannata da Alessandro VII. *Non est contra justitiam beneficia Ecclesiastica non conferre gratis, quia Collator conferens illa beneficia Ecclesiastica, pecunia interveniente, non exigit illa pro collatione beneficii, sed veluti pro emolumento temporali, quod tibi conferre non tenebatur*: e due condan. da Innoc. XI. al *num.* 45. e 46. La 45. *Dare temporale pro spirituali non est Simonia, quando temporale non datur tamquam pretium, sed dumtaxat tamquam motivum conferendi, vel efficiendi spirituale; vel etiam quando temporale sit sola gratuita compensatio pro spirituali, vel e contra.* La 46. *Et id quoque locum habet, etiam si temporale sit principale, imo etiamsi sit finis ipsius rei spiritualis sic, ut illud pluris aestimetur, quam res spiritualis.*

La condanna della *prop.* 22. è, perchè niuno può pretendere, o esiger danaro, per conferire ciò, che non è suo; ma l' utile temporale del benefizio non è del Padrone, o Collatore; non avendo esso altro jus, che conferire, o nominare al benefizio. Dunque non potrà prender cos' alcuna per l' emolumento temporale, che porta seco il benefizio. E quantunque il Padrone non sia obbligato a conferire, o nominare Tizio a tal benefizio; è però obbligato a nominare, o a conferirlo a qualcuno: onde non può ricevere denaro, per darlo a Tizio, perchè così venderebbe la grazia.

— —

La ragione della condanna della *prop.* 45. è, perchè ogni patto, che si fa sopra le cose spirituali, o annesse alle spirituali, è Simonia, Cap. *Tua nos*, *de Simonia*: perciò o si dia il temporale come prezzo dello spirituale, o come motivo di conferire lo spirituale, sempre sarà Simonia, perchè sempre si darà per il patto fatto. Circa la seconda parte di questa proposizione è chiaro, che la compensazione deve avere proporzione colla cosa compensata: e perchè tra lo spirituale e il temporale non può darsi proporzione, perciò non potrà darsi compensazione anche gratuita tra lo spirituale ed il temporale.

Circa la condanna della *prop.* 46. bisogna distinguere tra il motivo intrinseco e finale di un' azione, ed il motivo estrinseco ed impulsivo di essa; così tra il motivo principale, e meno principale di dare le cose spirituali. Quando dunque il motivo principale di dare la cosa spirituale sarà il temporale, sarà sempre Simonia; ed allora sarà il fine, per cui si dà la cosa spirituale, talmente che si stimerà più che la cosa spirituale, come conseguentemente si dice nella proposizione condannata: non così quando sarà solo motivo estrinseco, ed impulsivo.

Si nota che la Simonia si può commettere anche nell' Elezioni delle Prelature Regolari, con dare denaro per il Generalato, Provincialato, Guardianato ec. giacchè tali Prelati hanno cura d' anime, cap. *Cum in cunctis de elect. et Gloss. ad Eccles.*, poichè verifican-

dosi la compra e la vendita di una cosa spirituale si commette Simonia. Diana, Pierini, Pignatelli ec.

Le Commende, i Priorati ec. de' Cavalieri di Malta si riputano da Canonisti come Benefici; onde se per ottenerle vi sono preghiere, patti, doni, e regali, si commette Simonia. Ma la comune de' Teologi ciò niega, per non esservi annesso esercizio spirituale. Per altro non si può negare non esservi un grande abuso, quale si sforzò togliere Clemente XI. nel breve diretto al gran Maestro di Malta, in cui dichiarò nulle ed irrite tali Commende e Priorati ec. conferite con preghiere, doni ec. Vedasi il Sinodo Diocesano di Benedetto XIV. *lib.* 12. *c.* 5. §. 15. della nova ediz.

De' Peccati contro la Pietà verso i Parenti.

La Pietà ci obbliga ad onorare li nostri Parenti, ed a sovvenirli ne' loro bisogni spirituali, e corporali; perciò importa due atti, cioè onorare, e sostentare quelli, che sono a noi congiunti di sangue. Quindi chi commette peccato contro il quinto e sesto precetto colli suoi Parenti pecca non solo contro la virtù, a cui è opposto detto peccato, ma insieme contro la Pietà, disonorando in tal modo i suoi Parenti. Così ancora, chi non li sovviene ne' loro bisogni secondo le Opere di Misericordia corporali, pecca non solo contro la Carità, ma insieme contro la Pietà, e dovrà esprimere la specie infima del peccato. Onde chi lascia di

vestirli quando sono nudi, di pascerli quando hanno bisogno di vitto, d'ajutarli quando sono carcerati, pecca contro la Carità, ed insieme contro la Pietà. Si dica lo stesso de' bisogni spirituali de' parenti.

Due sono li vizj opposti a questa virtù: il primo opposto *per excessum*, si chiama amore disordinato ai Parenti; e questo sarebbe quando un figliuolo chiamato da Dio a farsi Religioso, lasciasse la divina ispirazione per l'amore che ha ai medesimi, onde non sa abbandonarli. L'altro vizio *per defectum* opposto alla Pietà, si chiama empietà; e questa sarà, quando si commettono irriverenze contro di essi. Per tanto quell' irriverenza, la quale contro un Estraneo sarebbe solamente peccato veniale, contro il Padre e la Madre sarà alle volte peccato mortale. Quindi se uno maledicesse il Padre, o la Madre anche in assenza, e senz'animo pravo, peccherebbe mortalmente per ragione dell'irriverenza grave, che sarebbe di un Figliuolo maledire il Padre, o la Madre. Così ancora chi lasciasse di sovvenirli nelle loro necessità, peccherebbe mortalmente; è vero però che il sovvenimento in alcuni casi potrebbe ammettere parvità di materia.

Sopra questa virtù abbiamo due proposizioni condannate da Innoc. XI. *num.* 14. e 15. La 14. *Licitum est absoluto desiderio cupere mortem Patris, non quidem ut malum Patris, sed ut bonum cupientis, quia nimirum ei obventura est pinguis haereditas.* La 15. *Lici-*

tum est Filio gaudere de parricidio Parentis a se in ebrietate perpatrato propter ingentes divitias inde ex haereditate consecutas etc. La ragione della condanna dell'una e l'altra è, perchè l'ordine della carità richiede, che la vita del Prossimo venga preferita a qualsivoglia emolumento temporale nostro; anzi richiede, che per conservargli la vita lo soccorriamo anche con quello, che è necessario al nostro stato: e perciò sarà contro l'ordine delle Carità, se desideriamo la morte del Prossimo, o godiamo di quella per qualche emolumento temporale, che a noi possa provenire: quanto più trattandosi del Padre, e della Madre?

De' peccati contro l' Osservanza, e contra l' Ubbidienza verso i Superiori.

Dopo la Pietà viene l'Osservanza, e l'Ubbidienza. L'Osservanza è una virtù, che ci obbliga d'onorare li nostri Superiori, ed altri costituiti in dignità, così Ecclesiastica, come Secolare a cui *per defectum* si oppone il vizio chiamato Inosservanza. Il peccato sarà grave, o leggiero secondo l'inosservanza, che verso di essi commettiamo. Dove devesi avvertire, che un piccolo disonore fatto ad un Superiore potrà essere peccato mortale per ragione della persona, che viene disonorata, non così fatto ad altre persone. Questa virtù sebbene obbliga *sub mortali*, potrà però alle volte, benchè di raro, ammettere parvità di materia.

L'Ubbidienza ci obbliga ad eseguire gli or-

dini di quelli, che hanno dominio sopra di noi. Questa ha il suo vizio contrario *per defectum*, che si chiama Inubbidienza, la quale non ammette parvità di materia, *se per contemptum* alcuno trasgredisca anche un minimo precetto del Superiore. Se poi ciò che si comanda ha parvità di materia, e si trasgredisce il precetto senza disprezzo, in tal caso sarebbe peccato veniale solamente l'Inubbidienza.

Sopra di che Alessandro VII. condannò la *prop. n.* 28. *Populus non peccat, etiamsi absque ulla causa non recipiat legem a Principe promulgatam*; essendo questa asserzione contraria alla Dottrina di S. Paolo a' Rom. 13. *Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit: subditi ergo estote non tantum propter iram, sed etiam propter conscientiam*: ove chiaramente apparisce non potersi da' Sudditi senza giusta causa non accettare la legge promulgata dal proprio Superiore. Contra questa virtù dell'Ubbidienza vi è parimente la *prop.* 65. del Molinos condannata da Innocenzo XI. *Praepositis obediendum est in re exteriore, et latitudo Voti obedientiae Religiosorum tantummodo ad exterius pertingit; in interiore vero aliter res se habet, quo solus Deus, et Director intrant*; contro di ciò, che insegna S. Paolo ad Heb. 13. *Obedite Praepositis vestris, et subjacete eis: ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri.* In quelle parole *pro animabus vestris*, s'intende il foro interno, essendo il Vescovo rispetto a'suoi Sudditi il Direttore ordinato da Dio, a cui sono te-

nuti essi d'ubbidire non solo nell'esterno, ma anche nell'interno; il che parimente deve dirsi de' Religiosi rispetto a' proprj Superiori.

Finalmente bisogna avvertire circa all'Osservanza, e l'Ubbidienza, che chi si ordina Sacerdote, promette l'una e l'altra dicendosi dall'Ordinante, *Promittis mihi et successoribus meis obedientiam, et reverentiam?* risponde l'ordinato: *promitto*: perciò se farà contra l'Osservanza, o l'Ubbidienza dovuta al suo Prelato, peccherà gravemente, se la parvità della materia non lo scusasse; cosa, la quale non si avverte dagli Ordinati, e molto meno da' Confessori con loro grave colpa.

Quì avvertasi, che il precetto fatto a' Religiosi da Sisto V. nell'anno 1590. di non parlare colle Monache, obbliga sotto peccato mortale, e le Monache ancora peccheranno mortalmente; incorrendo i Regolari le pene gravissime, come nel Decreto della Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

Il Decreto di Sisto V. l'approvò Paolo V. Urbano VIII. ed altri Pontefici. I Regolari tentarono varj effugj per scusarsi dal peccato mortale. Tutti i loro cavilli furono riprovati dalla Congregazione del Concilio 11 maggio 1669. con l'approvazione di Clemente XI. qual Congregazione così dichiarò: *Regulares quoscumque, absque legitima facultate accedentes ad colloquendum, etiam per quodcumque modicum temporis spatium cum Monialibus aut aliis intra clausuram degentibus, peccare mortaliter, eosque sub excommunicationis, pri-*

vationis vocis activae, et passivae, aliisque contra Regulares accedentes, sine licentia, ad Monasteria Monialium statutis pœnis, posse ab Ordinario tamquam Sedis Apostolicae delegato coerceri. E li 26 novembre 1670. rispose, che qualsivoglia causa onesta, o ragionevole non esime i Regolari dal peccato mortale, i quali vanno a' Monasterj senza licenza del Vescovo; e li 21 maggio 1678. dice, che alle medesime pene siano soggetti que' Regolari, che dopo aver predicato alle Monache, di qualsivoglia cosa parlano con le medesime, purchè non abbiano special licenza dal Vescovo.

De' peccati contro la Sobrietà, e contro il Precetto del Digiuno.

La Sobrietà è una virtù, mediante la quale moderiamo talmente l'appetito del mangiare, e del bere, che non faccia danno all'uso della ragione, ed alla salute del corpo. Questa ha li suoi vizj opposti *per excessum*, *vel defectum*. *Per excessum*, è l'Ubbriachezza, che secondo S. Tommaso *est inordinatus potus privans usu rationis*; perciò in poca quantità, che uno beva, se prevede di cadere nell'ubbriachezza, peccherà mortalmente: se poi non totalmente diventasse ubbriaco, ma leggiermente restasse perturbata la ragione, senz'averlo preveduto, sarebbe peccato veniale. Per lo più la prima volta che uno resta ubbriaco, non pecca mortalmente, non sapendo il danno che potea causargli il vino; e lo stesso si

dica, quando uno invita altri a bere, a' quali succeda lo stesso accidente. Ma se tanto chi la prima volta beve vino, quanto chi invita altri a bevere, prevede in se o in altri l'ubbriachezza, peccherà gravemente; e tanti saranno li peccati, quanti gl' indotti a bevere. Dello stesso peccato sono rei i venditori di vino, che lo danno o in quantità di ubbriacare, o a chi facilmente si ubbriaca: nè devono assolversi finattanto non si emendano.

Li peccati poi che si fanno nell' ubbriachezza o sono previsti avanti, o no. V. G. Se uno prevede, che nell' ubbriachezza bestemmierà, ucciderà, fornicherà, non solo pecca contra la Sobrietà per l' ubbriacchezza, ma ancora contro quella virtù, contro la quale sarà il peccato, che commetterà. Perciò nel primo caso peccherà contro la Religione per la bestemmia; nel secondo contra la Giustizia per l'omicidio; nel terzo contra la Castità per la fornicazione. Se poi non ha previsto nè potè prevedere tali azioni peccaminose seguite dall' ubbriachezza, in tal caso come queste *ut in pluribus* seguono dall' ubbriachezza, come dice S. Tomaso, quindi devesi dire, che chi vuole la causa, vuole insieme l' effetto, che *ut in pluribus* siegue tal causa, com' è l' ubbriachezza; detestabilissimo vizio ormai reso comune.

Sopra questo vizio vi è la proposizione condannata da Innoc. XI. *num.* 8. *Comedere, et bibere usque ad satietatem ob solam voluptatem non est peccatum, modo non obsit valetudini; quia licite potest appetitus naturalis*

suis actibus frui etc. Dalla quale condanna ne siegue, che anche il bere senza pericolo d'ubbriacarsi, e di far danno alla salute, quando si beve senza bisogno, ma solo per il gusto, che si ha naturalmente dal bere, sarà peccato almeno veniale; e la ragione della condanna si ricava dalla ragione falsa rapportata nell' asserzione. Imperciocchè nessun atto naturale si può fare solamente, principalmente per la dilettazione, che si ricava da esso: perciò si pecca almeno venialmente; ma si deve fare secondo la ragione, e per il fine, per cui dalla natura è stato istituito, molto più quando tal atto si facesse *usque ad satietatem*; perchè in tal caso ancora concorrebbe il pericolo dell' ubbriachezza, e chiaramente si farebbe per la sola dilettazione del bere.

L' Astinenza benchè non sia tra le 14. virtù, va però unita alla Sobrietà: ed è una virtù, che modera l' azione naturale del mangiare, acciò questa si faccia *hic et nunc* secondo il dettame della retta ragione. L' atto principale di questa virtù è il digiuno, che consiste in due cose; nell' astinenza della Carne e Latticinj, ed in una sola comestione nello stesso giorno. A questo digiuno nel modo suddetto sono tenuti tutti i Cristiani per precetto della Chiesa nella Quaresima, nei quattro tempi dell' anno, ed in tutte le Vigilie comandate. Quelli però, che ancora non hanno compito l' anno 21. benchè siano tenuti all' astinenza della carne avendo compiti gli anni 7, non saranno tenuti al digiuno pel precetto della Chiesa, nè tam-

poco quelli che sono pervenuti alla vecchiaja, la quale comincia al parere di alcuni finito l' anno 60. Altri vogliono età più avanzata; ma in ciò devesi regolare ognuno secondo che sia in salute, e forza; e questa sentenza deve seguirsi: saranno però tenuti all' astinenza della carne, se non sono dispensati.

Chi però per indisposizione non può digiunare, deve nella Quaraesima, digiuno solenne della Chiesa, prender la dispensa del Parroco colla previa fede del Medico, che stima necessaria la suddetta dispensa. Sopra di che si avverta, che il Pontefice Benedetto XIV. nella sua Costituzione, *Non ambigimus*, 30 maggio 1741. dichiara questi tali essere tenuti al digiuno, quando non sieno attualmente infermi; e di più che non possono mangiare insieme cibi pasquali, e quadragesimali: e debbono preventivamente avere l' approvazione del proprio Confessore, o Curato, e del Medico. Vi è ancora il Breve, il quale comincia *In Supremo* dato li 22. Agosto 1741. in cui si dichiara, che l' obbligo di digiunare, e di non mescolare cibi pasquali colli quadragesimali, si deve intendere non solo quando viene tutta una Comunità o Città dispensata nella Quaresima con legittima facoltà di mangiar uova e Laticinj, ed anco Carne, ma ancora quando viene dispensata qualche persona particolare dal proprio Confessore, o Curato coll' attestato del Medico. Finalmente nell' ultima Costituzione sopra questa materia, che comincia *Libentissime quidem*, data li 10 giugno 1745,

ha dichiarato gl'infrascritti dubbj propostigli da alcuni Vescovi di Spagna.

I. Che quelli, che sono dispensati con facoltà di mangiar Carne, o Latticinj nella Quaresima sieno tenuti sotto grave peccato al digiuno, ed a non mescolar cibi pasquali colli quaresimali.

II. Che questi stessi non possono nella colazione serotina servirsi di cibi pasquali, ma debbano onninamente servirsi de' cibi quaresimali, e nella quantità, e qualità che si servono gli altri, che digiunano.

III. Che chi ha facoltà di mangiar carne non possa mescolar Carne e Pesce nello stesso pasto, ma chi è dispensato solamente di mangiar uova e Latticinj, possa mescolare nello stesso pasto uova, e Pesce.

IV. Che tutti questi così dispensati, debbano osservare l'ora del pranzo come l'osservano quelli, che non sono dispensati.

V. Che il precetto di non mescolar Carne con Pesce obbliga ancora i medesimi nelle Domeniche della Quaresima.

VI. Che tutto il suddetto non s'intenda rispetto a chi gode il privilegio della Crociata. Questi potranno servirsi del privilegio ne' termini che viene loro concesso, e non altrimente.

VII. Che tutto il suddetto obbliga non solo i dispensati legittimamente nel tempo di Quaresima, ma ancora nelle Vigilie, e quattro tempi ec. di tutto l'anno.

Da tutto il fin quì detto dobbiamo rilevavare, che la Chiesa impone a' Fedeli due ob-

bligazioni di diversa forma nel giorno di digiuno; o sia, impone la mortificazione dell'astinenza da certi cibi, e l'astinenza dal mangiare qualsisia cosa. E perciò chi nel giorno di digiunò mangia più volte carne, o latticinj, più volte commette peccati; (cioè fino a che non si arriva alla materia grave, si pecca leggiermente; quando poi si arriva alla materia grave si pecca gravemente: e se nel restante del giorno si mangia di bel nuovo anche in materia leggiera, si fanno nuovi peccati, per l'affetto grave di aggiungere materia leggiera alla precedente materia grave). Ciascheduno de' quali peccati contiene due diverse malizie, una contro all'astinenza dal mangiar cibi proibiti, un'altra contro l'astinenza dal mangiare semplicemente secondo la sentenza più probabile; se poi taluno mangia cibi non proibiti, un sol peccato commette, il quale si ripeterà sempre che si ripetano gli atti del mangiare secondo che si è detto precedentemente. Si è detto poi, che quando non si perviene a mangiare in materia grave (cioè fuori dell' unica comestione, e colazione serotina) non si pecca gravemente, perchè il precetto del digiuno ammette parvità di materia nella quantità; onde chi mangia fuori del pranzo, o della colazione serotina meno di un' oncia, non rompe il digiuno, purchè mangi cibi quaresimali. Se possa poi darsi parvità di materia anche nella qualità de' cibi senza violare il digiuno circa l' astinenza della carne, si risponde di sì: e questa sarebbe al

parere de' Dottori l'ottava parte d'un'oncia di carne, o poco più.

Vi è la colazione serotina introdotta nella Chiesa dalla consuetudine; nella quale deve badarsi a due cose, cioè, 1. che deve essere refeziuncula: 2. che deve farsi, secondo la fanno gli Uomini di timorata coscienza.

Circa il precetto del digiuno vi sono molte proposizioni condannate da Alessandro VII. e primieramente circa il precetto dell'astinenza de' cibi proibiti vi è la 32. *Non est evidens, quod consuetudo non comedendi ova, et lacticinia in Quadragesima obliget.* E la ragione della condanna è, perchè fin dal tempo di S. Gregorio Papa era questa consuetudine nella Chiesa di astenersi nella Quadragesima non solo dalla Carne, ma ancora da' latticinj: onde rispondendo il Santo ad Agostino Vescovo nell'Inghilterra, che sopra questo l'aveva interrogato *Cap. denique dist.* 4. dice: *Par est, ut qui his diebus a carnibus animalium abstinemus, ab omnibus quoque, quae sementinam trahunt originem carnis, jejunemus; a lacte videlicet, caseo, et ovis.*

L'altre proposizioni condannate spettano al precetto dell'astinenza dal mangiare fuori del tempo prescritto, e sono al *num.* 23. 29. 30. e 31. La 23. *Frangens jejunium Ecclesiasticum, ad quod tenetur, non peccat mortaliter, nisi ex contemptu, vel inobedientia hoc faciat, puta quia non vult se subjicere praecepto.* La ragione della condanna è, perchè (generalmente parlando) la legge Canonica,

che è ordinata alla salute dell' Anima, sempre obbliga *sub mortali*, quando contiene materia grave in vantaggio dell' Anima; benchè non porti parole contenenti precetto formale, e non imponga pena grave spirituale; ma tal è il caso nostro nel precetto del digiuno Ecclesiastico. Dunque benchè si trasgredisca senza disprezzo, e senza formale disubbidienza, sarà peccato mortale. Nè mancano Canoni, che portano parole, che dinotano il precetto formale della Chiesa intorno al digiuno; vedi *Cap. Non licet de Consecrat. dist.* 3. *Cap. Opertet*, *ibidem*, *Cap. Quadrag. ibid. dist.* 5.

Dice la proposizione *num.* 29. *In die jejunii*, *qui saepius modicum quid comedit*, *et si notabilem quantitatem in fine comederit*, *non frangit jejunium*. E la ragione della condanna è, perchè quando si proibisce una cosa sotto grave precetto, se per ragione di parvità di materia si pecca contro il detto precetto, solo venialmente si pecca; quando però si moltiplicano le piccole materie, talmente che arrivino ad una materia grave proibita, si pecca gravemente: perchè in tal caso si fa contro la mente del Legislatore, che ha proibito sotto grave precetto la materia grave; poco importando, che questa si ponga tutta insieme, o a poco a poco. Perciò chi nel giorno di digiuno mangiando diverse volte piccola materia, arriva a quantità grave, peccherà mortalmente.

Peccherà però gravemente ancora chi nel giorno del digiuno prende la prima volta ma-

teria leggiera, se avrà intenzione di lì a poco tornare a fare l'istesso, finchè arrivi a materia grave. Sopra di che dovranno i Confessori interrogare il Penitente; perchè in tal caso tutte quelle piccole comestioni sono state peccato mortale per ragion della intenzione, che aveva di moltiplicarle fino alla materia grave.

Dice la proposizione *num.* 30. *Omnes Officiales, qui in Republica corporaliter laborant, sunt excusati ab obligatione jejunii: nec debent se certificare an labor sit compatibilis cum jejunio.* E la ragione della condanna è, perchè quantunque vi sieno alcuni uffizj, ed esercizj nella Repubblica gravosi, ed incompatibili col digiuno, come quelli de' Contadini, Ortolani, Fabbri, Manuali de' Muratori ec. questi però devon far esperienza, se possono digiunar o no. Vi sono molti altri esercizj, come quelli de' Barbieri, Sarti, Librari, Pittori ec. onde asserire generalmente, che tutti gli esercizj disobbligano dal digiuno; e che taluno non sia obbligato a certificarsi, se il suo esercizio sia o no compatibile col digiuno, è un aprire la strada, che nessuno digiuni: potendo ciascuno persuadersi, che il suo uffizio ed esercizio sia incompatibile col digiuno, e non essere obbligato a certificarsi della verità ec.

Dice finalmente la 31. *Excusantur absolute a praecepto jejunii omnes illi, qui iter agunt equitando, utcumque iter agant; etiamsi iter necessarium non sit, et etiamsi iter unius diei conficiant.* Questa proposizione contiene

tre asserzioni 1. Che tutti quelli che vanno a cavallo, in calesso, o in carrozza, sono dispensati dal digiuno: 2. Che il viaggio gli scusa dal digiuno, sebbene non sia necessario: 3. Quantunque il viaggio fosse di un sol giorno, ed a cavallo. La ragione della condanna è, perchè per iscusare dal digiuno è necessario che la fatica sia incompatibile con esso: onde non essendo incompatibile, assolutamente parlando, con l' andare un giorno a cavallo, o in calesso, in carrozza ec. non potrà mai scusare dal medesimo.

Vi sono de' Moralisti, e tra questi il Diana, che negano l' uso della Cioccolata nel tempo del digiuno, per questa ragione, per esser la Cioccolata di nutrimento, e per ciò serve d' alimento.

Quindi non iscusano dal prender la Cioccolata nè l' applicazioni, nè i leggieri sfinimenti di stomaco; perchè come facevano cento sessanta anni fa quando la Cioccolata non c'era? La Cioccolata è gustosa ed è nutritiva, come si è detto.

Li Cristiani primitivi non bevevano per tutto il giorno. Si è poi fatta grazia per l' ora e altresì per la sete, onde se n' è dedotto, che non rompono il digiuno i liquidi: ma s' intende de' liquidi per natura, non de' resi tali con arte; perchè anche la sostanza d' un Cappone si può ridurre in liquido. S' intende adunque de' liquidi ordinati dalla natura al bere, e ad estinguer la sete, non de' solidi fatti liquidi per renderli più gustosi. Or che dirassi

del dovere il digiuno essere una mortificazione ed un patimento? Gli antichi non entravano ne' giorni di digiuno ne' bagni, e da ogni delizia astenevansi. I Turchi osservanti, e i Persiani nel Beiram, che è il gran digiuno di tutta una luna, nè beono, nè fumano fin dopo del tramontar del Sole; così non bevono gli Ebrei più divoti nei giorni di digiuno: ed i Cristiani? ec.

Or prendendo un'oncia e mezza di Cioccolata tutti affermano, che presa tal quantità in solido guasta il digiuno. Or come dunque non guasterà resa un denso liquido per accrescerne il gusto? poichè il renderla tale niente fa perire di essa.

Nel digiuno si dà parvità di materia, ma questa presa senza necessità costituisce peccato veniale; ed in materia della Cioccolata, sebben abbian discorso Dottori Moralisti in assegnar la quantità nella parvità, stimando molti, che due oncie di Cioccolata possan dirsi parvità di materia, ma con troppa larghezza; onde ordinariamente si dice, che un' oncia sia materia piccola. Dunque sarebb' almeno peccato veniale. Tal parvità di materia di un' oncia l'ammetteva il Cardinal Brancaccio *in Diatrib. fol.* 20. Dispiacque perciò a' golosi, e per scherzo, quando la Cioccolata non era in una grossa chicchera soleva dirsi, questa è la Cioccolata del Cardinal Brancaccio. Ecco ciò che può dirsi intorno alla Cioccolata se può frangere il digiuno. L' opinione più sicura sarebbe non prenderla: perocchè chi la pren-

desse per non sentir l'incomodo del digiuno, allora sì, che il digiuno sarebbe franto; ne vale il dire vi è la consuetudine in contrario. Questa si chiama abuso, non legitima consuetudine. Finalmente quei ch' han bisogno di prenderla, se ne consiglino coi respettivi Confessori.

De' Peccati contro la Castità.

La Castità ha di proprio di moderare gli atti venerei secondo la retta ragione; onde non li proibisce, ma li dirige, acciò si usino secondo la ragione. E quì bisogna distinguere con S. Tommaso la Castità dalla Pudicizia: contro questa sono gli atti incompleti, come i tatti, i baci, lo sguardo impudico, i moti della sensualità volontariamente patiti: contro la prima l' atto completo, il quale è di sette specie, cioè:

La semplice Fornicazione. L' Adulterio. Lo Stupro. L' Incesto. Il Ratto. Il Sacrilegio. Il peccato contro natura, il quale contiene tre specie infime, cioè la semplice Mollizie, la Sodomia, la Bestialità, ed altri aggiungono ancora la Demonialità, cioè la copula col Demonio incubo, o succubo, benchè questa da altri riducesi alla Bestialità.

La Castità ha opposti due vizj, uno *per defectum*, l'altro *per excessum*: il primo si chiama Insensibilità: e questo sarebbe quando uno per l'avversione, che avesse all' atto conjugale, negasse il debito alla Moglie legittimamente

richiesto. *Per excessum* è la Lussuria, che è un disordinato appetito degli atti venerei, che contiene in se li sette vizj completi sopra nominati, e gli atti ancora incompleti contro la Pudicizia.

Il primo dunque è la semplice Fornicazione, che è l'atto venereo consumato d'un libero, e d'una libera, cioè non maritata, non parente, non legata con voto. Questa sempre è peccato mortale, perchè è intrinsecamente cattiva, e proibita *de jure naturae*; perchè è contraria al fine secondario della generazione, che è l'educazione della prole. Quindi Innocenzo XI. condannò la proposizione 49. *Tam clare videtur Fornicationem secundum se nullam involvere malitiam, et solum esse malam, quia interdictam, ut contrarium omnino rationi dissonum videatur.* E chi ha commesso semplice fornicazione, non basta che dica, di aver commesso un grave peccato contro la Castità senza esprimere la copula, essendo la contraria asserzione condannata da Alessandro VII. *num.* 25. *Qui habuit copulam cum soluta satisfacit Confessionis praecepto dicens: commisi cum soluta grave peccatum contra castitatem non explicando copulam.* E la ragione della condanna è, perchè siamo obbligati di confessarci secondo la sua specie infima; ma l'atto completo della copula è più degli atti incompleti, come insegna S. Tommaso 2. 2. *quaest.* 72. *art.* 7. Dunque chi ha avuta copula con una Donna, non basta che si confessi di aver commesso un grave peccato contro la Castità senza esprimere la copula.

L' Adulterio è la copula consumata con Persona Maritata, o da Persona Conjugata; onde sarà e contro la Castità, e contro la Giustizia; perchè nel primo caso *laeditur jus mariti*, nel secondo *laeditur jus uxoris*; e se l' uno, e l'altro saranno Conjugati, sarà doppio Adulterio; perchè collo stesso atto si fa ingiuria a due persone, ed alla Moglie dell' Agente, ed al Marito della Paziente: onde non basta, che il Penitente dica aver commesso Adulterio, se non ispiega insieme l' Adulterio doppio. Nè per liberare l' Adultero, o l' Adultera dal peccato de l' Adulterio basta che il Marito consenta, stantechè condannò Innoc. XI. la prop. 50: *Copula cum Conjugata, consentiente Marito, non est Adulterium, adeoque sufficit in Confessione dicere, se esse fornicatum*. E la ragione della condanna è, perchè il Marito non ha jus nella sua Moglie, come ha nella sua casa; talmentechè possa di questa servirsi, e darne l' uso ad altri; ma ha jus nella sua Moglie come ha jus nelli suoi proprj membri; di modo che può di questi servirsi, ma non disporre di essi, che altri se ne abusino con tagliargli. Onde siccome non può uno dar licenza, che gli sia tagliato un braccio, del quale può servirsi a suo arbitrio: così non potrà il Marito dar licenza, o consentire, che la sua Moglie abbia copula con altro, avendo bensì l' uso di essa, ma senza poterne disporre; perciò sarà sempre Adulterio. E chi avesse copula con una Sposa *de futuro*; peccherebbe con peccato, che si riduce

all' Adulterio per ragione dell' ingiuria, che si fa allo Sposo, il quale *habet jus incohatum ad corpus sponsae.*

I Conjugati poi non possono aver copula per il solo e pricipale fine della dilettazione, stante la proposizione condannata da Innoc. XI. *num.* 29. *Opus conjugii ob solam voluptatem exercitum, omni penitus carel culpa, ac defectu veniali.* Onde sarà almeno peccato veniale aver l' atto conjugale solamente per la dilettazione venerea secondo la proposizione; e la ragione è, perchè in nessun atto naturale possiamo intendere principalmente, e solamente la dilettazione *secundum se*, ma dobbiamo intendere il fine, a cui dalla Natura è stato ordinato. Vedi S. Tom. 2. 2. *quaest.* 18. *art.* 9. *in corpore*: perciò lo stesso Santo in Supplemento *qu.* 4. *art:* 5. al caso nostro dice: *Duobus solis modis Conjuges absque omni peccato conveniunt, scilicet causa procurandae prolis, et debiti reddendi; alias autem ibi est peccatum ad minus veniale.*

Secondo le leggi più antiche poteva il Marito uccider la Moglie colta in Adulterio. Ed anche il Padre avea potestà d' uccider la Figlia, che stava in sua potestà, colta in Adulterio, purchè insiem con essa uccidesse ancora l' Adultero. Ma tali leggi furono derogate dal jus Canonico, ed Alessandro VII. condannò la propos. 19. *Non peccat Maritus occidens propria auctoritate uxorem in Adulterio deprehensam.*

Per esser indulgente all' umana imbecillità,

ed all'ira subitanea quando mirasi tal disonore, Alessandro III. stabilì *in cap. si vero de sent. excom.* che non soggiaccia alla Scomunica riservata al Papa, chiunque in istanti percuote il Cherico o 'l Monaco ritrovato *turpiter agentem* o colla Madre, o colla Moglie, o colla sorella, o figlia, *Qui in Clericum cum Uxore, Matre, Sorore, vel Filia popria turpiter inventum manus in continenti, injecerit violentas.*

La Concubina permessa dalle leggi Civili era vera Moglie presa però senza dote, e senza solennità Nuziale, come si raccoglie *ex l.* 144. *de Verb. signif. l. Donationes* 32. *ff. de Donationibus.* Questa dalla legittima Moglie differiva per sola dignità, perchè la Concubina, sebbene ancor essa fosse Moglie, non passava nella Famiglia del Marito, nè di esso partecipava ragioni, privilegj, ed onori. In questo medesimo senso i Santissimi Patriarchi dell'antico Testamento, a' quali era permessa la Poligamia, oltre le Mogli avevano le concubine, cioè un altro genere di Mogli, le quali erano ammesse per procrear Figliuoli, e non già per reggere la Famiglia, ed amministrar le cose temporali. Cetura *in cap.* 25 *Genes.* si dice Concubina d' Abramo e Moglie; ed Agar, che si chiama parimente Concubina *in cap.* 10. è chiamata vera Moglie.

Lo stupro consiste nella deflorazione di una Zitella, ed è peccato grave contro la Castità, e contro la Giustizia: contro la giustizia, perchè si fa ingiuria alli Parenti, o al-

li Tutori; onde benchè la Zitella consentisse, tuttavia sarebbe stupro, e sarebbe peccato contro la Castità, e contro la Giustizia: anzi quando li Parenti, o Tutori di essa ancora consentissero, pure sarà lo stupro peccato contro la Giustizia, perchè non possono li Parenti, o Tutori a ciò acconsentire. Anzi alcuni Dottori vogliono, che quantunque vi fosse una Zitella, che fosse *sui juris*, nè avesse custodia de' Parenti, o Tutori, ed acconsetisse allo stupro, questo sarebbe peccato contro la Giustizia: perchè la Vergine non è padrona della sua verginità, come non è padrona della sua vita. Onde siccome peccherebbe contro la Giustizia, togliendosi la vita; così peccherebbe contro la Giustizia, e contro la Castità, acconsentendo alla sua deflorazione. Finalmente quello che è certo ancora si è, che lo stupro non solo si commette la prima volta, che uno ha copula con una Zitella, che sta in custodia de' Parenti, o Tutori, ma tutte le volte che uno abbia copula con una Donna riputata Vergine custodita da' proprj Parenti, o Tutori.

Chi seduce una Vergine, e la corrompe, è obbligato prenderla per moglie, e dar sodisfazione al Padre, come si ha nell' Esodo: *Si seduxerit quis Virginem nondum desponsatam, dormieritque cum ea, dotabit eam, et habebit eam uxorem. Si autem pater dare noluerit, reddet pecuniam juxta modum dotis, quam virgines accipere consueverunt.* E nel Deuteron. si aggiunge: *Dabit patri puel-*

lae quinquaginta siclos argenti. In Summ. S. Dionys. Carthus. Si consultino le spieghe, che danno i Teologi su tali precetti.

L'incesto è l'atto venereo consumato con quelli, che a noi sono congiunti per cognazione, o per affinità.

La Cognazione altra è naturale, altra è spirituale, altra è legale. La naturale, o carnale nasce dalla discendenza della stessa stirpe o in linea retta, o in linea trasversale: in linea retta sono il Padre, la Madre, il Nonno, e la Nonna ec. in linea trasversale sono il Fratello, e la Sorella, Figli, e Figlie. La cognazione spirituale nasce dall'essere stato Padrino, o Madrina nel Battesimo, o nella Cresima, o dall'aver battezzato, o cresimato. La cognazione legale nasce dall'aver adottato per Figlio, o Figlia una persona con adozione perfetta. Chi ha copula con persona a se congiunta con cognazione naturale, o spirituale, o legale ne' gradi, che *dirimunt Matrimonium*, commette peccato d'incesto.

Si cerca se la cognazione spirituale sia stata contratta in questo caso. Pietro ed Anna Conjugi elessero per Padrini nel Battesimo del Figlio, Andrea, e Laura; ma Andrea prega Pietro, che elegga Rosa in Commare. Replicò Pietro, che ciò non poteva fare senza ingiuria. Per aggiustare le differenze Pietro il tutto riferisce al Parroco, e si esprime, che in niun conto intendeva elegger Rosa per Commare: pure il Parroco consiglia Pietro ad eleggere ambedue, e gli promette, che Rosa non avreb-

be toccato l'Infante. Allora Pietro designò ancor Rosa. Rosa oltre ogni intenzione di Pietro, e la promessa del Parroco fatta a Pietro, nell'atto del Battesimo tocca il Fanciullo: si cerca se sia contratta Parentela Spirituale? Rispondo, che la Sac. Congregazione del Concilio in Aquensi, 10 marzo 1631, giudicò, che anche con Rosa sia stata contratta la cognazione spirituale, perchè fu designata.

L'affinità è una propinquità di persone, che proviene dalla copula carnale o lecita, o illecita. La prima *dirimit Matrimonium usque ad 4. gradum*, e la seconda *usque ad 2. gradum*: perciò chi ha copula carnale con qualche persona a se propinqua per affinità, o lecita o illecita ne' gradi, che *dirimunt Matrimonium*, commette parimente peccato d'incesto. Questo peccato sarà contro la Castità, e contro la Pietà, la quale c'insegna di onorare quelli, che a noi sono congiunti per affinità, o per parentela, o cognazione; nè maggior disonore si può fare, quanto aver copula con essi fuora del legittimo Matrimonio.

Il Ratto è, quando uno rapisce una Donna contro la di lei volontà, o dei Parenti, o Tutori, che l'hanno in custodia, ad effetto di aver con essa copula carnale, e contrarre matrimonio colla medesima. Questo peccato è contro la Castità, e la Giustizia, per l'ingiuria che si fa alla Donna rapita. Oltre questi due peccati il Rapitore incorre la Scomunica *ipso facto*: Conc. di Trent. Sess. 24. c. 6. *de Reform. Matrimonii*: e la incorre pa-

rimente chi dà ajuto, consiglio, o favore per il Ratto. E sebbene siasi commesso il Ratto *ad effectum explendi libidinem*, pure incorresi la Scomunica, come ha dichiarato la Sacra Congregazione del Concilio. E se uno rapisse una Vergine, una Maritata, una Monaca ec. oltre il peccato contro la Castità, e contro la Giustizia per ragione del Ratto, peccherebbe con peccato di Stupro, o di Adulterio, o di Sacrilegio, respettivamente alla Donna rapita.

Il Sacrilegio è, quando uno ha copula carnale con persona, che abbia voto di Castità o solenne, o semplice; e bisogna esprimerlo nella Confessione: lo stesso si dice, quando l'Agente ha l'istesso voto. Questo peccato è contro la Castità, e contro la Religione per ragione del Voto. Ancora è Sacrilegio, se alcuno ha copula carnale in luogo sacro, ancorchè la copula sia conjugale.

Il peccato contro natura, siccome contiene tre specie infime, cioè la semplice Mollizie, la Sodomia, e la Bestialità, alla quale si riduce la copula del Demonio Incubo, o Succubo: perciò Alessandro VII. condannò la proposizione 14. *Mollities, Sodomia, et Bestialitas sunt peccata ejusdem speciei infimae; ideoque sufficit dicere in Confessione se procurasse pollutionem.* E la ragione della condanna è, perchè detti tre peccati hanno diversa deformità contro la retta ragione. Imperciocchè *in simplici Mollitie deest copula, propter quam Natura semen ordinavit: in Sodomia deest sexus debitus copulae, quae debet esse*

inter Marem, et Fœminam: in Bestialitate deficit species debita; cum inter Marem, et Fœminam ejusdem speciei copula exerceri debeat: onde sono peccati di specie infima diversi. S. Tom. 2. 2. *qu.* 134. *art.* 12. *ad* 4.

La semplice Mollizie è un peccato gravissimo, frequentissimo, difficilissimo a togliersi da chi vi è abituato: nè si può dare ignoranza invincibile della malizia di esso, essendochè la ragione stessa ci suggerisce essere cosa indegna ed abbominevole, *per hoc quod disperdatur id, quod est ordinatum ad Hominis generationem*, come avverte il P. Viva alla proposizione da Innocenzo XI. condannata *num.* 40. *Mollities jure naturae prohibita non est, unde si Deus eum non interdixisset, saepe esset bona, et aliquando obligatoria sub mortali.* La ragione della condanna si ha da S. Tomaso *quaest.* 15. *de malo*, *art.* 1. dove divinamente dice, che ogni atto si dice inordinato, quando non è proporzionato al fine dovuto; siccome il mangiare sarà inordinato, se non conferisce alla salute del corpo, alla quale viene ordinato, come al suo fine: *Cum autem usus membrorum genitalium ordinatus sit ad generationem*, ogni altro uso sarà disordinato, quando escluda il fine della generazione; e da ciò ne siegue esser proibita la mollizie *jure naturae.*

La Sodomia, o peccato nefando propriamente *est copula inter masculos.* Dissi propriamente, perchè la Sodomia imperfetta, o impropria *est copula masculi cum fœmina in*

vase praepostero, *aut fœmina cum fœmina in vase naturali*, *aut in vase praepostero. Quomodo autem id fieri possit inter fœminam*, *et fœminam*, si veda in caso di bisogno l'Ameno *de delictis*, *et de Sodomia* §. XI. Dovrà spiegare il Penitente, se egli è stato Agente, o Paziente: come ancora *si polluitur inter crura*, *vel alia parte corporis cum masculo*, benchè non sia Sodomia perfetta, pure è un peccato di specie distinto dalla semplice mollizie, che uno commette da se. Se poi la Sodomia si esercita da due Consanguinei, è peccato d'Incesto, contro la Castità, e contro la Pietà. *Si autem maritus habeat copulam sodomiticam cum sua Uxore*, peccherà con peccato di Adulterio, perchè si abusa di essa contro la fede, e il fine del Matrimonio, e non basterà dire, che è ammogliato, *et se habuisse copulam sodomiticam* con donna; ma dovrà spiegare esser sua Moglie: imperciocchè non spiegando che gli è Moglie, non viene a specificare di aver fatto ingiuria, e mancato di fede a sua Moglie: onde tal peccato sarà contro la Castità, e contro la Giustizia per l'ingiuria, che fa a sua Moglie, abusandosi di essa.

Finalmente la Bestialità *est copula carnalis cum re alterius speciei*. E. G. *cum Bestia*, *aut cum Doemone*. Dovrà però spiegarsi in Confessione, *an copula habita fuerit cum Bestia masculini*, *aut fœminini sexus*, *in vase naturali*, *aut praepostero*: perchè in ciò vi sono diverse deordinazioni, le quali bisogna

dichiarare. *In copula cum Daemone* oltre il peccato contro la Castità, vi è il peccato di superstizione, onde s'incorre la suspicione veemente di Eresia, non potendosi dare comunicazione maggiore con il Demonio, *quam cum copula*; avvvertendo che se il Demonio incubo, o succubo prende forma di persona Maritata, o Sacra, o Vergine, la copula avrà la malizia dell'Adulterio, o di Sacrilegio, o di Stupro.

Or vediamo i peccati opposti alla Pudicizia, che sono gli atti incompleti contro la Castità: intorno ai quali vi è la proposizione condannata da Alessandro VII. *num. 40. Est probabilis opinio, quae dicit esse tantum veniale osculum habitum ob delectationem carnalem, et sensibilem, quae ex osculo oritur, secluso periculo consensus ulterioris, et pollutionis etc.*

Per intender bene la condanna, e per altri casi, che in simil materia possono darsi, si deve distinguere la dilettazione carnale e sensibile, e la sola dilettazione sensibile e non carnale. Ogni dilettazione carnale è insieme sensibile, ma non ogni dilettazione sensibile è insieme carnale. La dilettazione carnale nasce dalla commozione degli spiriti, *qui movent semen, et partes genitales ad generationem*; onde è assai diversa dalla dilettazione puramente sensibile, la quale si ha senza la commozione di detti spiriti, e senza compiacenza alcuna, che nasca *ab inchoata motione seminis*, come E. G. la dilettazione sensibile del mangiare cibi delicati, nel sentire suoni, e voci

canore, nell'odorare profumi, nel toccare cose morbide, e nel veder cose amene, e sopra tutto nel grattare qualche parte del nostro corpo, quando vi sia un eccessivo prurito, queste sono dilettazioni tutti sensibili, ed alcune assai sensibili, ma non carnali. La proposizione parla della dilettazione carnale, e sensuale; e perciò vien condannata; perchè tali baci, che si hanno con dilettazione carnale, e sensuale, per detta dilettazione *ordinantur ad copulam*, la quale in tal caso essendo peccato mortale, così sarà il bacio dato, o ricevuto con dilettazione carnale, e sensuale; quantunque non vi sia altro pericolo di consenso lascivo, *aut pollutionis*. Di più Clemente VIII. e Paolo V. appresso il Sanchez *in Summa lib.* 1. *cap.* 6. *num.* 12. ordinarono che si denunciasse agl'Inquisitori chi asseriva non esser colpa mortale il bacio, che sia per dilettazione venerea: dunque nel bacio di questa sorta si ha colpa mortale: perciò S. Tommaso 2. 2. *quest.* 154. *art.* 4. *in corpore* scrisse: *Oscula sunt peccata mortalia secundum quod libidinosa sunt.*

L'istesso devesi dire de'toccamenti, degli abbracciamenti, sguardi, e parole di amore, i quali tutti per lo più sono con dilettazione libidinosa, e sensuale, o per questa fatti: saranno peccati mortali; imperciocchè nelle materie veneree non si dà parvità: perchè dove si dà dilettazione sensuale, o carnale, *ibi est inchoata pollutio*; *atqui pollutio voluntarie inchoata est peccatum mortale*; *ergo etc.*

Quindi è che la dilettazione sensibile, e-

sclusa la sensuale e carnale, secondo la spiegazione già data, non si può senza peccato almeno veniale ricercare principalmente in qualche atto naturale, come costa dalla condanna della propos. 8. d' Innoc. XI. della quale parlato si è, trattando della Sobrietà.

Circa i moti sensuali serva di regola la condanna delle Proposizioni 17. e 47. fatta da Innocenzio XI. contro il Molinos. Nella 17. dicevasi: *Non est amplius habenda ratio tentationum, nec eis alia resistentia fieri debet, nisi negativa, nulla adhibita industria; et si natura commoveatur, oportet sinere ut commoveatur, quia est natura.* Nella 47. *Cum hujusmodi violentiae occurrunt, sinere oportet, ut Satanas operetur, nullam adhibendam industriam, nullumque proprium conatum, sed permanere debet homo in suo nihilo; et etiam si sequantur pollutiones, et actus obscaeni propriis manibus, et etiam pejora, non opus est seipsum inquietari, sed foras emittendi sunt scrupuli, dubia, et timores etc.* E la ragione della condanna è, perchè secondo S. Tommaso 2. 2. *quaest.* 77. *art.* 7. il volontario altro è diretto, altro è indiretto. Il diretto è quando io voglio quel moto cattivo, lo proccuro, lo promovo. L'indiretto è, quando posso, e devo reprimerlo, e non lo reprimo; onde quando mi accorgo del moto cattivo, se non faccio alcuna resistenza, ma solo passivamente mi porto potendo resistere, e reprimerlo; allora quel moto, o quella tentazione diviene a me volontaria indirettamente, e perciò pec-

caminosa. Quindi S. Tommaso *quaest. 74. art.* 6. insegna, che *deficit ratio in directione passionum, quando non reprimit illicitum passionum motum.* Quando non possono tali moti fisicamente reprimersi, almeno dobbiamo con atti interni contrarj della volontà abbominarli, e rigettarli ec.

De' Peccati contro l' Umiltà.

L' umiltà è l' ultima delle quattordici virtù, che ci obbligano sotto peccato mortale.

Questa dà freno all' animo dell' Uomo; acciò stia soggetto a Dio, alla sua legge, ed al proprio Superiore, nè venga portato agli onori, e dignità, per essere sopra degli altri. Il vizio a lei opposto *per excessum* è la superbia, la quale è un appetito inordinato della propria eccellenza, talmente che non vuole l' Uomo soggettarsi a Dio, ed al suo Superiore; onde quegli, che per disprezzo non vorrà soggettarsi a Dio, o alla sua legge, o al proprio Superiore, peccherà di superbia; e questa in tal modo non ammetterà parvità di materia, ma sarà sempre peccato mortale. Così ancora sarebbe di chi determinatamente cercasse onori, e dignità, conoscendosi incapace di poterli esercitare se non con danno grave del Prossimo. Se poi taluno avesse stima di se stesso maggiore di quella, che gli conviene, e senza disprezzo di Dio, della sua Legge, o del proprio Superiore, o del Prossimo, magnificasse se stesso, sarebbe solo peccato veniale.

Delle Virtù, che di lor natura obbligano solo a peccato veniale, e come si possa gravemente peccare contro di esse.

Esam. Essendosi spiegate le quattordici virtù, che obbligano di lor natura sotto peccato mortale, e li vizj ad esse opposti, i quali conseguentemente di loro natura sono peccati mortali, e fatto vedere quando questi possono per parvità di materia esser peccati veniali; come anche dichiarate le proposizioni condannate, che riguardano detti vizj: ora vorrei che si spiegassero le virtù, che di natura loro obbligano solamente a peccato veniale, ed i vizj ad esse opposti, i quali saranno parimente di loro natura peccati veniali, per poter discernere *inter lepram, et lepram*, conforme ordina il Rituale.

Conf. Spiegare tutte le virtù, che di lor natura obbligano solo a peccato veniale, e li vizj ad essi opposti, è cosa troppo lunga: però giacchè S. Tommaso nella 2. 2. assegna, e spiega 36. virtù, 14. delle quali obbligano a peccato mortale, che sono le già spiegate, come necessarie a sapersi da ogni Confessore: ed altre 22. le quali obbligano solamente a peccato veniale; purchè però non eccedano di troppo; poichè allora i vizj opposti saranno peccati mortali; lo che si verifica ne'vizj *per excessum*; tra queste ne toglieremo solo quattro, che servono per la pratica, e sono la Mansuetudine, la Modestia, la Veracità, e la Studiosità.

La Mansuetudine ha di proprio di raffrenare la passione dell' ira; questa ha il suo vizio *per defectum* innominato, che consiste in una stupidezza di non isdegnarsi santamente contro li vizj, ed i viziosi, come sono obbligati i Superiori, e i Confessori, chiamati perciò in Isaia, 59. *Canes muti non valentes latrare.* Il vizio *per excessum* contrario alla Mansuetudine si chiama ira. Questa può essere peccato mortale *ex parte objecti*, quando si appetisce una vendetta ingiusta, oppure se la vendetta, che vuol farsi sarà giusta, si appetisce però con animo cattivo, e malevolo, o vuol farsi con propria privata autorità, o finalmente non si vuol proporzionare la quantità della pena col merito della colpa. *Ex parte modi* poi quando dall' adirarsi, ne sarà per derivare un grave male effetto, come suol avvenire in quei, che sembrano per l' ira divenire frenetici.

La Modestia è quella virtù, che compone tutti i movimenti del nostro corpo, e riguarda principalmente due cose; cioè il modo di conversare, e di vestire. Intorno a ciò bene spesso gli Ecclesiastici peccano mortalmente per lo scandalo, che danno col loro tratto poco modesto, e troppo libero col loro vestire secolaresco, il quale ne' Secolari sarebbe forse peccato veniale. Questo consiste specialmente nelle parole poco decenti, negli atti esterni, e nelle conversazioni, benchè senza fine cattivo, con Donne, che non siano parenti colle quali non v'è veruna necessità di conversare, specialmente,

se son briose; essendo che in tal caso bene spesso vi è il pericolo di peccato dall' una e dall' altra parte; e quasi sempre vi è lo scandalo degli Uomini timorati, che vedendo tali tratti indecenti negli Ecclesiastici si scandalizzano ec. al che non vogliano avvertire i Penitenti, e molto meno i Confessori: onde gli uni, e gli altri si troveranno rei avanti Dio di gravissime colpe *per omissionem*, o *commissionem* rispettivamente: ed al tempo presente è arrivato all' eccesso sì il vestire degl' Ecclesiastici, ch' è tutto secolaresco, e contro ai Canoni, sì il conversare con donne briose, e mondane con scandalo universale.

Circa il modo di vestire peccano specialmente le Donne, e può esser peccato mortale, o veniale. Sarà veniale il loro modo di ornarsi, quando sia solo per vanità, o compiacenza vana senz' altra circostanza, che possa renderlo peccato grave; però mortale: 1. Quando si faccia per fine peccaminoso mortalmente, come sarebbe se la Donna s' adorna a fine, che chi la rimira sia provocato alla libidine. È lecito poi ad una Donna maritata usar ornamenti, secondo le regole Cristiane, per piacere a suo marito, acciò il medesimo non desideri altre Donne, e sia contento dell' amor suo. Ma S. Tommaso 2. 2. *quaest.* 69. *art.* 2. afferma, che quelle donne che non sono maritate, se con adornarsi hanno in animo di conciliarsi l' amore disordinato degli uomini, sicchè o la donna pretende d' essere disordinatamente amata, o è causa, che altri disordinatamente

l'amano, peccano mortalmente. 2. Quando mediante dett' ornato la donna trasgredisce, o è causa, che altri trasgrediscano qualche precetto di Dio, o della Chiesa. Così quelle, che per ornarsi lasciano, o fanno lasciare ad altri la messa nelle feste lavorano o fanno lavorare nei giorni festivi, ciocchè accade ordinariamente ne' pettinatori di donne, ai quali oltre non essere loro lecito un tale mestiere (poichè le donne devono pettinare le donne) con maggior empietà vi consumano le feste intiere: gravano il marito di spese esorbitanti, e perciò non possono pagarsi le mercedi agli operarj, adempirsi i legati, e si contraggono debiti difficili a soddisfarsi, ec. 3. Quando l'ornato sia *ex se* induttivo alla libidine: e tale sarà quando secondo l'estimazione delle persone prudenti e timorate così venga giudicato; come è l'andare col petto, spalle, e braccia scoperte, con vesti trasparenti, o sì corte, che si mostri una gran parte delle gambe, cosa in vero abominevole. 4. Se l'ornato è tale, che sia fuor del costume dell'altre donne della sua condizione. Se probabilmente o prudentemente giudichi, o debba giudicare, che con tale ornato dà occasione che altri l'ami inonestamente. E perchè è difficilissimo, che le donne mediante il loro ornato non cadano in alcuni delli suddetti disordini; perciò è difficilissimo, che l'ornato superflo, e strardinario delle medesime non sia peccato mortale. Circa l'abuso poi delle Donne di vestirsi da uomo, e questi da donne, viene proibito da Dio gravemente nel Deuter. 22. 5. *Non induetur Mu-*

lier veste virili, nec Vir utetur veste feminea: abominabilis enim apud Deum est qui facit haec. Leggasi l' operetta intitolata: Abusi degli abiti stampata dal Paci.

S. Tommaso dove tratta del *belletto*, stabilisce peccar le Donne di peccato grave, se si dipingono la faccia per lascivia, o per disprezzo di Dio. Distingue se usassero il *balletto* per parer belle non essendo tali, senza fine perverso, o per ricoprire qualche difetto, e in questo secondo caso giudica non commettere almeno il peccato mortale. È difficilissimo però che la donna si belletti per parer bella, e non 'l faccia per tirarsi gli occhi altrui sopra, o almeno non sia pericoloso per chi la guarda, ed in tai casi non può scusarsi da colpa grave. In oltre S. Paolo nella sua lettera prima ai Corintj capitolo 11. comanda, che la Donna, mentre prega, si copra il capo col velo *propter Angelos*: vale a dire in argomento di modestia e di rossore; particolarmente quando si celebrano i sagri misterj, per la riverenza ancora, che debbono avere verso gli Angeli buoni, i quali sempre si ritrovano nella Chiesa, ed assistono ai Sacri Altari. L'Estio, Cornelio a Lapide, e Calmet. In ciò si osservino ancora i Sinodi particolari delle diocesi. Avvertasi su di ciò da' Confessori al gravissimo peccato, che commettono le donne venendo in Chiesa così. Leggasi senza meno la suddetta operetta sull' abuso degl' abiti; poichè è di piccola mole, e di poco prezzo.

La veracità è una virtù, che ci obbliga di parlare, e di dare segni esteriori uniformi all'interno della nostra mente. Quindi se uno domanda a me, se ho veduto Pietro, il quale in verità ho veduto, devo rispondere: l'ho veduto: nè posso negare con intendere, che non ho veduto Pietro dipinto, o pure dicendo non l'ho veduto, non intendere dentro di me, *per dirlo a te*: servendomi nel primo caso di equivoco, e nel secondo di restrizione mentale. Così se io di giorno tengo chiuse le finestre, acciò altri credano, che io dorma, quando in verità ciò non è, faccio contro la veracità con segni estreriori; non già però se per altro accidente io tengo le finestre chiuse, ed altri credono, che io dorma. Li vizj *per defectum* contrarj alla veracità sono le bugie, ed intorno a' segni esteriori la Simulazione, e l'Ipocrisia.

La bugia è di tre sorte; giocosa, officiosa, e perniciosa. La giocosa è, quando per burla si dice una menzogna. La officiosa è, quando uno per fare qualche utile ad un altro mentisce. La perniciosa è, quando uno mentisce con danno del Prossimo. La prima, e la seconda saranno peccato veniale; quando non vi sia annesso il giuramento, perchè in tal caso diverrebbero peccato mortale per ragione dello spergiuro. La terza poi sarà peccato mortale, se la parvità della materia non iscusa. Così se io dico falsamente, che Pietro è un ladro, è un adultero ec. sarà peccato mortale, ma se io dico, è un goloso, impaziente

ec. sarà solamente veniale, quando ciò non sia vero.

La bugia o giocosa, o officiosa, o perniciosa è intrinsecamente mala; onde non sarà mai lecita per qualsivoglia fine utile, onesto, o dilettevole; avendo perciò condannate Innocenzio XI. tre proposizioni, cioè la 26. *Si quis vel solus, vel coram aliis, sive interrogatus, sive propria sponte, sive recreationis causa, sive quocumque alio fine jurat, se non fecisse aliquid, quod revera fecit, intelligendo intra se aliquid aliud, quod non fecit, vel aliam viam ab ea, in qua fecit, vel quodvis aliud additum verum, revera non mentitur, nec est perjurus.* La 27. *Causa justa utendi his amphibologiis, est, quoties id necessarium, aut utile est ad salutem corporis, honorem, res familiares tuendas, vel ad quemlibet alium virtutis actum, ita ut veritatis occultatio censeatur tunc expediens, et studiosa.* La 28. *Qui mediante commendatione, vel munere ad Magistratum, vel officium publicum promotus est, poterit cum restrictione mentali praestare juramentum, quod de mandato Regis a similibus solet exigi, non habito respectu ad intentionem exigentis, quia non tenetur fateri crimen occultum, etc.* E la ragione di questa condanna si prende da S. Tommaso 2. 2. *quaest.* 110. *art.* 3. *Cum enim voces naturaliter sint signa intellectus, innaturale est, et indebitum, quod aliquis voce significet id, quod non habet in mente.* Ogni volta dunque che la nostra voce, o asserzione non corri-

sponde al concetto, che abbiamo nella nostra mente, sempre sarà menzogna: nè vale che le parole, che io profferisco, sieno rispetto a me secondo il concetto che ho in mente; ma devono essere secondo l'intelligenza di quello, a cui si promette, a cui si asserisce, a cui si giura, come avverte S. Tommaso ivi *quaest.* 89. *art.* 7. *ad* 4. *Debet juramentum servari secundum intellectum ejus, cui juramentum praestatur etc.*

S'avverte 1. Che non è lecito dir bugia anche se si trattasse, o tendesse alla salute spirituale dell'Uomo S. Agostino *lib. contra Mendacium c.* 26. 2. Quando il Confessore viene interrogato, e viene sforzato anche con minacce, acciocchè dica un peccato sentito in Confessione, se dice di non averlo udito non commette bugia, perchè non l'ha sentito come Uomo, ma come Ministro di Gesù Cristo, come si è detto di sopra trattandosi del Sigillo Sacramentale.

La Simulazione è una menzogna fatta con segni, e fatti esteriori: e questa può essere giocosa, officiosa, perniciosa; e sarà peccato mortale quest'ultima, se la parvità della materia non la scusa.

L'Ippocrisia è una menzogna, colla quale uno finge la bontà, o sanità, che non ha, per farsi stimare, o conseguire qualche cosa. Questa per lo più sarà peccato veniale, se la gravità della materia, o il fine cattivo gravemente proibito non fa, che sia mortale.

Ogni qual volta che il fine intento per la

Santità simulata non ripugna alla Carità di Dio, o del prossimo, sarà peccato veniale dice S. Tommaso. Ma se uno fingesse Santità per seminare falsa Dottrina, o per acquistare una dignità Ecclesiastica, di cui è indegno, o per aver più campo libero a peccare, o conseguire altri beni temporali, ne' quali costituisce il suo fine, sarebbe peccato mortale.

La Studiosità finalmente è una virtù, la quale ci fa amare lo studio, e ci fa moderare l'appetito irragionevole di sapere. Da questa virtù veniamo obbligati di sapere ciò, che ognuno è tenuto secondo l'ufficio, ed impiego, che esercita. Tutti i Cristiani sono tenuti di sapere, oltre le cose di necessità di mezzo, i dodici articoli del Simbolo Apostolico per crederli, come anche i Precetti del Decalogo, i Precetti Evangelici, e Precetti della Chiesa per eseguirli, quando questi obbligano; talmentechè chi questi non sa, peccherà 1. contro il precetto negativo, che ci obbliga a non ignorarli; ed obbliga *semper et ad semper*: 2. contro il precetto affermativo, o positivo, il quale ci obbliga d'impararli tutte le volte, che ci si presenta l'occasione; onde tanti peccati si commettono in questo, quante volte un ignorante ha occasione d'impararli, e non l'impara: 3. peccherà tutte le volte, che uno sarà tenuto di credere i suddetti Articoli, e non li crede, perchè l'ignora; e di eseguire li suddetti precetti, e non gli eseguisce, perchè non li sa. Finalmente ognuno deve sapere le obbligazioni del proprio stato, delle quali se ne darà un trattatino a parte.

Il vizio *per excessum* opposto alla Studiosità, e la Curiosità, quale per lo più sarà peccato veniale; purchè quello che vogliamo sapere, non ci sia proibito sotto grave peccato dalla legge divina, o Ecclesiastica ec. Così farebbe quello, che per curiosità leggesse libri proibiti senza la legittima licenza, o i dovuti requisiti.

Del Peccato Veniale, se possa diventar Mortale.

Esam. Bramerei sapere adesso, se il peccato veniale di natura sua possa diventar mortale, e quando?

Conf. Primieramente bisogna notare, che il Peccato veniale è di tre sorte. Altro è quello, che dal suo oggetto di sua natura è veniale, onde non ripugna alla Carità, ed a quelle virtù, che sono necessarie a conservare questa con Dio, e col Prossimo; e benchè fatto con piena avvertenza, non sarà mai peccato mortale. Tal' è la bugia giocosa, ed officiosa senza giuramento, l' impazienza, la gelosia ec. Altro è veniale per ragion di parvità di materia, come il furto d'un bajocco; imperciocchè non ostante, che il furto sia di sua natura peccato mortale, pure per ragion di parvità di materia sarà solamente veniale. Ciò deve dirsi in tutti quei vizj, li quali benchè sieno contro le virtù, che ci obbligano a peccato mortale, pure ammettono la parvità della materia, come abbiamo parlato di sopra. Altro finalmente è peccato veniale *ex imperfecta*

deliberatione, *et non plena advertentia ad malitiam objecti*; cioè non avvertendo pienamente alla malizia del peccato mortale, come accade nei semidormienti ordinariamente, *vel ad existentiam legis*, *aut praecepti*, cioè che la persona, sebbene sappia la legge, pur nell'atto particolare non l'avverte pienamente. Ciò spiegato.

Dico, che il peccato veniale di natura sua, o per parvità di materia diverrà mortale.

1. Per ragione di un fine mortalmente cattivo aggiunto. E. G. Io rubo una cinquina ad effetto di fornicare; farò peccato mortale, benchè come furto leggiero sarebbe solamente veniale. Io dico una bugia giocosa per tirare una Donna a far male; farò peccato mortale, benchè la bugia giocosa sia di natura sua solamente veniale.

2. Per ragione della coscienza erronea. E. G. Io credo che il dir la bugia officiosa sia peccato mortale, e dicendola farò peccato mortale. Io credo, che lasciare un piccolo salmo nel recitare l'Uffizio Divino sia peccato mortale; quindi lasciandolo pecco mortalmente. Così quella Religiosa, che credeva, che il comunicarsi con un peccato veniale fosse Sacrilegio, e fece la Comunione, peccò con peccato di Sacrilegio per la coscienza erronea: purchè non provenga da scrupolo: poichè in tali scrupoli niente aggrava il peccato la coscienza erronea.

3. Per ragion dell' affetto sregolato a fare una cosa, che in se è solamente peccato veniale; e sarebbe quando uno sia attualmente determinato di peccare mortalmente più pre-

sto, che lasciare quell' azione, benchè venialmente peccaminosa. Così quella Donna, ch'è totalmente affezionata ad ornarsi, che è risoluta per non lasciare questo, lasciare di udir la Messa in giorno di Festa, peccherà mortalmente nell' adornarsi; benchè ciò in essa non fosse se non peccato veniale.

4. Per ragion di disprezzo formale. Così chi non vuole osservare un Precetto del Superiore, benchè di natura sua non obblighi a mortale, peccherà mortalmente, se vi sia annesso il disprezzo alla trasgressione della Legge, o del Precetto.

5. Per ragion del danno notabile temporale, o spirituale del Prossimo. Così chi rubba un bajocco ad un Povero, il quale non ha altro per vivere in quel giorno, peccherà mortalmente. Così chi con una parola lubrica detta senza fine cattivo, è causa della ruina spirituale di un altro, peccherà gravemente di peccato di scandalo, benchè la parola non fosse in se, se non peccato veniale.

6. Per ragione del pericolo, in cui uno si pone di peccare mortalmente, farà peccato mortale. Così un dedito a peccati sensuali, se per curiosità avvertitamente guarda, o tratta liberamente con Donne, peccherà mortalmente.

7. Finalmente per l'unione della parvità delle materie come avviene ne' furtuli.

Ecco tutto ciò che deve sapere il Confessore per conoscere la qualità de' peccati, e discernere *inter lepram et lepram*, secondo il Rituale.

Il fine del primo Tometto.

ISTRUZIONE

PRATICA

PE' CONFESSORI

A FEDELMENTE E SANTAMENTE AMMINISTRARE IL S. SACRAMENTO DELLA PENITENZA

SECONDO LA DOTTRINA DEL RITUALE ROMANO

COMPOSTA DA MONSIGNOR

NICOLÒ TERZAGO

VESCOVO DI NARNI.

Notabilmente accresciuta d' importantissime aggiunzioni di teologi accreditati.

TOMO II.

IN NAPOLI

NELLA STAMPERIA DELLA SOCIETA' FILOMATICA.

1839.

De' Casi, e Censure riservate alla S. Sede Apostolica.

Esam. Seguitiamo dunque il nostro metodo secondo ciò, che il Rituale dice, *casus, et censuras Sedi Apostolicae, et Ordinario suo reservatas; et suae cujusque Ecclesiae constitutiones, easque diligenter observet.* Mi spieghi quali sono i casi e censure riservate al sommo Pontefice, e quali all' Ordinario.

Conf. Bisogna primieramente distinguere tra caso riservato e censura riservata: imperciocchè nel primo viene immediatamente riservato il peccato, nella seconda viene riservato solo mediatamente: onde assoluta la censura riservata da chi ha la facoltà, potrà il peccato assolversi da ogni Confessore. Così sono per lo più i casi riservati al Papa, i quali sono riservati *ratione censurae*: tolta la quale, potrà il peccato assolversi da ogni Confessore. Quindi se uno è stato Eretico, o ha letto libri di Eretici, che contengono eresie, se comparisce spontaneo avanti l'Ordinario abjurando, viene assoluto dalla Scomunica incorsa: potrà poi esser assoluto dal peccato da ogni Confessore.

Vi sono però due Casi riservati al Papa senza censura e non già tre come ha opinato il dotto Autore del Battesimo laborioso. I

primo è di chi riceve regali da' Regolari dell' uno e l'altro sesso a tenore della proibizione fatta da Clemente VIII. nella Costituzione, *Religiosae Congregationes*, dichiarata, e moderata con altra Bolla da Urbano VIII. che comincia: *Nuper a Congregatione*. Nel §. 14. di detta Bolla Clementina si dichiara, che non può essere assoluto chi ha ricevuto Regali da' Regolari, se prima non abbia fatta la restituzione totale al Monasterò, o Convento, dove stava il Donante; nè si può ottenere, o concedere condonazione dalla Religione, o dal donatario respettivamente: fatta però la restituzione dal Donatario, può essere assoluto da ogni Confessore. Avvertasi su tal caso riservato, 1. che fatta la restituzione delli regali o munuscoli ricevuti da Religiosi o Religiose, può ogni Confessore assolvere. 2. Che non potendosi fare la restituzione, perchè colui che riceve è impotente, basta che faccia l'obbligo di restituire in mano al Confessore, può anch'esser assoluto. 3. Che, sebbene la donazione abbia ecceduto i dieci scudi di moneta Romana, fatta la restituzione o l'obbligo di restituire non potendosi, pure può assolversi da ogni Confessore senza speciale facoltà. 4. Che non fatta la restituzione, o l'obbligo della medesima niuno Confessore può assolvere. 5. Che i Religiosi, e Religiose possono fare de' donativi moderati, che contengono atti di virtù o di gratitudine, o di carità ec. Come costa da due risposte date dalla Sacra Penitenziaria Aposto-

lica, una in data de' 2. Marzo 1764. concepita nelle seguenti parole: *Sacra Poenitentiaria super expositis respondendo censet in neutro ex propositis casibus licere confessario, etiamsi privilegiato (dummodo privilegium non sit speciale derogatorium infradicendarum constitutionum) absolvere poenitentem, nisi facta restitutione munerum, vel eorumdem pretii, quatenus sit idoneus: sin minus facta obligatione restituendi eadem munera, seu illorum pretium quamprimum poterit, quatenus sit pauper. Datum Romae in Sacra Paenitentiaria die 2. Martii 1764.*

L'altra in data de' 14. Aprile dello stesso anno 1764. nelle seguenti parole. *Sacra Penitentieria perpensis expositis ad primum dubium respondet per constitutionem Clementis VIII. prohiberi dumtaxat absolutionem ante restitutionem, ac proinde cessare reservationem, et absolutionis prohibitionem cum facta est restitutio.*

Ad secundum vero, cum ex moderatione ab Urbano VIII. adhibita Clementis constitutioni liceat Regularibus etiam in particulari casu alteri quidpiam moderatum largiri, si tamen in casu juxta praedictam moderationem ad causam virtutis id referatur. Datum Romae in Sacra Poenitentiaria die 14. aprilis 1764.

Il secondo Caso riservato al Papa senza censura è, se una Donna calunniosamente accusasse o denunziasse di sollecitazione il Confessore Secolare, o Regolare innocente, e chi

a ciò dasse consiglio, o ajuto: questi non possono essere assoluti se non dal Papa, *excepto articulo mortis*. Così il medesimo Pontef. Ben. XIV. nella Costituzione, *Sacramentum Poenitentiae*, §. *Et quoniam*. Ed è ben quì notare, che la riserva del Caso *respicit Confessarium*; la censura poi *respicit Poenitentem*: quindi l'ignoranza della riservazione non scusa il penitente d'incorrerla; all'opposto l'ignoranza della censura può scusare di contrarla.

Circa le Sospensioni, e gl' Interdetti riservati al Papa, deve avvertirsi, 1. Che la riserva di questi, altra è esplicita, altra implicita. Esplicita sarà, quando si dice *sub poena suspensionis*, *vel interdicti ipso facto nobis reservata*, o pure *a qua nemo possit absolvere*, *nisi Romanus Pontifex etc.* Implicita sarà quando venga imposta la Sospensione, o l'Interdetto in perpetuo, o senza speranza di ottenere dispensa. 2. Finchè uno restituisca, o soddisfaccia alla parte lesa. 3. A beneplacito del Papa. 4. Quando le Sospensioni o gl' Interdetti sieno imposti *Ad annum*, *ad Biennium*, o ad altro tempo determinato. 5. Quando venga imposta la Sospensione in pena del delitto commesso, e che impedisca l'uso degli Ordini dal principio del loro ricevimento. In tutti detti casi resta riservata al Papa implicitamente l'assoluzione, o la dispensa della Sospensione, o dell'Interdetto.

Si avverta inoltre, che le sospensioni, e gl'Interdetti riservati, altri cadono sotto l'as-

soluzione, ed altri cadono sotto la dispensa; cioè altri non si assolvono solamente, altri non si assolvono, ma si dispensano. Quelle, o quelli, che sono *per modum censurae*, si assolvono solamente; quelle o quelli che sono *per modum poenae*, non si assolvono, ma si dispensano. Così nel tempo del Giubbileo, benche si conceda facoltà di assolvere da qualsivoglia caso, o censura riservata al Papa, sempre devesi intendere di quelle Sospensioni, Interdetti riservati al Papa *per modum censurae*, e non già di quelle, o quelli riservati al Papa *per modum poenae*, i quali non si assolvono, ma si dispensano. E perchè nei Giubbilei non si dà mai la facoltà di dispensare dalle Irregolarità, o altre penalità, così non s'intende mai data la facoltà di dispensare in quelle Sospensioni, o Interdetti, che cadono sotto la dispensa, e non già sotto l'assoluzione: e tali sono quelle Sospensioni, o Interdetti in perpetuo senza dispensa, oppure le Sospensioni, o Interdetti imposti a beneplacito del Papa, i quali prima di ottenere tale beneplacito non si assolvono, ma si dispensano da chi ha la facoltà: così ancora quelle, e quelli imposti *ad Annum*, ad *Biennium*, i quali prima che termini il tempo prefisso non si assolvono, ma si dispensano da chi ha l'autorità. Finalmente quelle Sospensioni, che dal principio privano dell'uso degli Ordini ricevuti, non si assolvono, ma si dispensano: e generalmente parlando, tutte le Sospensioni, o Interdetti implicitamente

riservati al Papa, non si assolvono, ma si dispensano: eccettuate però le Sospensioni, o Interdetti imposti, finchè non restituisca, o soddisfaccia alla Parte lesa, o lasci lo stato del peccato, i quali perchè s' impongono, acciò uno s' emendi, sono *per modum Censurae*: onde devonsi assolvere, e non dispensare; ma sin tanto che non si restituisce, o non si soddisfa alla Parte lesa, non possono assolversi, se non dal Papa, a cui restano implicitamente riservate. È vero però, che seguita la restituzione o la soddisfazione della Parte lesa, o lasciato lo stato del peccato, cessano senz' altra assoluzione, come vogliono alcuni Dottori; ma altri col Suarez meglio dicono, che in tal caso si richiede ancora l' assoluzione. *Suarez. sect.* 29. *n.* 2.

Si devono osservare ed avvertire queste regole in materia della Sospensione, che chi semplicemente è sospeso dall' officio, non si giudica sospeso dal beneficio, nè al contrario: *ex cap.* 10. *de purg. can. et cap.* 14. *de vit. et honest.* perchè sono pene diverse. Onde lecitamente può conseguire i frutti del beneficio, chi è sospeso solamente dall' officio.

Chi è sospeso semplicemente dall' Ordine, non è sospeso dalla Giurisdizione, perchè l' Ordine è cosa distinta dalla giurisdizione, nè è a questa necessariamente annessa. Quindi è che chi è sospeso dall' Ordine semplicemente, può essercitare tutti gli atti della Giurisdizione, che non appartengono all' Ordine. E. G. il Vescovo sospeso può delegare la potestà

d' assolvere ad un altro, sebbene egli non possa assolvere. Così ancora chi è sospeso semplicemente dalla Giurisdizione non è sospeso dagli atti dell' Ordine, i quali non ricercano la Giurisdizione, onde può dire la Messa, ma non assolvere.

Chi è sospeso dall' Ordine superiore, non è sospeso dall' ordine inferiore. E. G. Chi è sospeso precisamente dal Sacerdozio, non è sospeso dal Diaconato, e dagli altri Ordini inferiori; imperciocchè chi proibisce il maggiore, non si giudica di proibire il minore. Acontrario il sospeso dall' Ordine minore, è sospeso dall' Ordine maggiore, perchè *cui nolicet quod minus est, non licet quod majus est.*

Gli effetti della Sospensione sono 1. se il sospeso anche occulto dall' ordine, o giurisdizione esercita gli atti dell' ordine, o della giurisdizione pecca mortalmente, perchè viola la proibizione della Chiesa *in re gravi*; e ciò in qualsivoglia luogo l' esercita: mentre una censura contratta seguita il reo, ovunque sia, anche fuori di Diocesi. Gli atti poi dell' Ordine, che non dipendono dalla Giurisdizione sono validi, perchè la Chiesa non può togliere la potestà dell' Ordine, ma solamente può proibire il di lui esercizio: gli atti poi della Giurisdizione sono invalidi se il sospeso sia nominatamente denunziato; perchè rimane privo dell' attuale Giurisdizione: ma sono validi se non sia denunziato *ex Constit. Martini V. ad evitanda.*

Chi è sospeso, diventa irregolare se esercita le funzioni proprie dell'Ordine, le quali competono a' Cherici *cap.* 1. *de sent. et re judic. in* 6. *ex Conc. Gener. Lugdun.* Al contrario poi se esercita quelle cose, che possono fare i Laici, come cantar l'Epistola senza Manipolo, non incorrerà nell' irregolarità.

Il sospeso, benchè occulto, dal Beneficio è privo di tutti i frutti del Beneficio, e si devono numerare anche le quotidiane Distribuzioni: è obbligato però recitare le ore, ed anche sostenere tutti i pesi: nè dall' obbligo è libero per la privazione de' frutti; perchè la sospensione è penale, rimanendo sempre l'obbligo; e la censura non toglie il peso in detrimento della Chiesa, e de' Fondatori.

Possiamo trattare ancora delle irregolarità, le quali parimente restano riservate al Papa *quoad dispensationem*, e la notizia di esse può essere molto utile a' Confessori, che confessano Ecclesiastici.

L'Irregolarità è uno impedimento Canonico imposto da' Sacri Canoni, il quale impedisce l'Esercizio degli Ordini, che uno ha, o impedisce a riceverli. Questa proviene o *ex defectu*, o *ex delicto*.

L' Irregolarità *ex defectu*, proviene da otto capi.

1. *Ex defectu rationis.* Come gli Energumeni, cioè gli Ossessi, o posseduti dal Demonio: I Pazzi, o quelli che patiscono lucidi intervalli: così ancora gli Epilettici, o quelli

che hanno Malcaduco. A questi si aggiungono gl' Ignoranti, e li Neofiti, cioè quelli, che dall' Ebraismo, Paganesmo, o Maomettismo essendo adulti si sono battezzati da poco tempo.

2. *Ex defectu corporis.* Cioè chi ha continui tremori, o è cieco, o non ha l' occhio sinistro, detto occhio del Canone, o non ha il pollice della mano, o è lebbroso, o volontariamente castrato, o ha tal deformità nella persona, che renda inconveniente l' esercizio dell' Ordine.

3. *Ex defectu famae*, qual' è di due sorte, cioè *infamia juris*: ed è, quando uno ha commesso delitto tale, che porta l' infamia, ed è stato giuridicamente per quello condannato. Altra è *infamia facti*, quando uno vive talmente con iscandalo, che dagli uomini probi è stimato uno scellerato, e di pessimi costumi.

4. *Ex defectu lenitatis.* Cioè chi direttamente, o indirettamente per cagione del proprio uffizio o impiego concorre alla morte, o mutilazione, anche giusta di qualche persona, come i Giudici, e Notaj criminali, i Birri, gli Accusatori in cause capitali, i Soldati che combattono nella guerra anche giusta.

5. *Ex defectu libertatis.* Cioè gli Schiavi, i quali, finchè sono in ischiavitù, non possono ordinarsi.

6. *Ex defectu Sacramenti.* Cioè i Bigami, che hanno preso successivamente più mogli. La bigamia è di tre sorte; altra è bigamia

vera, e questa consiste in quello, che successivamente ha avuto più mogli; altra è interpretativa, e questa è in chi prende per moglie una Vedova, o una Donna già da altri violata, o che ha copula colla sua moglie scientemente dopo che essa ha fatto copia di se ad altri: altra è similitudinaria, e consiste quando uno Ordinato *in Sacris*, o avendo Voto solenne di Castità, prende Moglie, e consuma il Matrimonio.

7. *Ex defectu Natalium.* Cioè gl' Illegitimi, o Bastardi nati da persone tra le quali non poteva darsi in quel tempo il Matrimonio: o quelli ancora, che nati sono da persone libere, ma senza lo stato del Matrimonio nè sono stati legitimati *per subsequens matrimonium.*

8. *Ex defectu aetatis.* Chi non ha l' età legittima per ricevere gli Ordini o minori, o Sacri, secondo la disposizione de' Sacri Canoni, della Costituzione di Pio II., e del Concilio di Trento *sess.* 24. *cap.* 12. *e* 14.

Ex delicto parimente sono otto li Casi, ne' quali s' incorre l' Irregolarità, e la incorrono

1. Gli Eretici, gli Apostati dalla Fede, gli Scismatici, e i Fautori, e Difensori di essi.

2. Chi scientemente si fa di nuovo battezzare, o scientemente ribattezza chi è stato battezzato.

3. Chi sapendo di essere scomunicato, sospeso, o interdetto, riceve gli Ordini.

4. Chi furtivamente non descritto, non e-

saminato, e non approvato, si fa ordinare meschiandosi cogli Ordinandi.

5. Quel Cherico, che esercita l'Ordine non ricevuto.

6. Quei Cherici, i quali esercitano l'Ordine chehanno, mentre sono scomunicati, sospesi, interdetti, o l'esercitano in luogo interdetto.

7. Chi commette omicidio volontario, cioè ingiusto, o è causa dell'aborto del feto animato: e tutti quelli, che ordinano, o danno ajuto, o favore o all'uno, o all'altro.

8. Tutti quelli, i quali mutilano altri, o se stessi, e tagliano qualche membro, che abbia funzione particolare nel corpo umano, o quelli che ordinano, o danno aiuto, o consiglio alla mutilazione.

Circa le sopraddette irregolarità devesi avvertire. 1. Che queste non si assolvono, ma si dispensano: nè possono dispensarsi ne'Giubbilei, benchè in essi si conceda la facoltà di assolvere da qualsivoglia caso riservato al Papa. Onde se un confessore in tempo di Giubbileo dispensasse, o assolvesse da qualcuna delle suddette, anche quelle, che provengono *ex delicto*, non solo la dispensa, e l'assoluzione sarebbe nulla, ma il confessore incorrerebbe la scomunica riservata al Papa contro quelli, che usurpano la giurisdizione, che spetta al Papa.

2. Che il Papa può dispensare in tutte, e ciascuna irregolarità così *ex defectu*, come *ex delicto*, così pubbliche, come private.

3. Che i Vescovi possono dispensare da tutte

le irregolarità, che provengono *ex delicto*, purchè sieno occulte, eccettuata però quella, che proviene dall' omicidio volontario. E questo basti circa le censure, e casi riservati al Papa.

S' avverte, che se il padrone del beneficio ucciderà il rettore, i di lui figli, e discendenti diventano irregolari fino al quarto grado. *Ex cap. in quibusdam de poenit.* Ma si deve intendere de' figli nati dopo l' omicidio, qual interpetrazione fu ammessa ancora dalla Sagra Congregazione. Di più l' uccisore, e gli altri perdono il jus patronato.

Se un Padre cade nell' Eresia, ancora il Figlio sarà irregolare: *Ex cap. quicumque. et cap. Statuit de Hæret. in* 6. Se poi il Padre lascia l' Eresia, l' Irregolarità solamente del Figlio si toglie, come dalle risoluzioni della Sac. Congreg. apparisce. Il maggiore Penitenziere ne' casi occulti, e nel foro della coscienza solamente dispensa nell' irregolarità contratta per qualsivoglia delitto, o difetto, per poter esser ordinati, o esercitar gli Ordini, e ritenere i Beneficj; purchè non fosse omicidio volontario, o altro eccesso gravissimo. *Bulla: Pastor. bonus. Bullar. Tom.* 1. *n.* 95. §. 15.

De' Casi, e Censure riservate al Vescovo.

Sciat casus, et Censuras Sedi Apostolicæ, et Ordinario suo reservatas etc. dice il Rituale.

Li casi, o Censure riservate al Vescovo sono di tre sorte: altre sono riservate *in jure*; al-

tre riservate nelli Sinodi particolari, o Diocesani, o ne' Concilj Provinciali; altre sono quei Casi, o Censure, che fuori del Sinodo riserva a se il Vescovo, come si ha nella Clementina 1. *de Privilegiis*. Si avverte dunque, che le Censure riservate *in jure communi* al Vescovo, sempre durano, nè si possono, se non dal Papa, togliere e rivocare: quelle riservate nelli Sinodi Diocesani, o Concilj Provinciali, non si possono se non dal nuovo Sinodo, o Concilio Provinciale annullare: e benchè muoja il Vescovo, o rinunzi il Vescovado, tanto le prime, quanto le seconde hanno il loro vigore. Ma i Casi, o Censure riservate tal Vescovo fuori del Sinodo Diocesano, morto il Vescovo, o dimesso il Vescovado, cessano senza rivocazione alcuna.

» Così il Barbosa con altri. Per altro dice
» Benedetto XIV. nel Sinodo Diocesan. lib. 13.
» cap. 5. pag. 218. pensar meglio coloro, che
» dicono, che il Vescovo sentito il consiglio
» del Capitolo, e promulgata la legge, ha la
» medesima autorità perpetua, la quale con-
» cedono alle Sinodali Costituzioni; mentre la
» forza, ed efficacia si deve prendere dall'au-
» torità, e giurisdizione del Vescovo, la quale
» è la stessa, tanto se s'esercita nel Sinodo,
» quanto se fuori di esso.

È da sapersi però, siccome i casi riservati al Papa, quasi tutti sono riservati colla Censura, e per ragione della Censura, come si è detto di sopra, così venendo assoluta la Censura da chi ha la facoltà, potrà il caso assol-

versi da ogni Confessore. Non così i casi riservati al Vescovo, i quali per lo più non sono con Censura; onde restano riservati per se stessi, nè possono assolversi se non da chi ha la debita facoltà.

Per cominciare dunque da' Casi riservati *in jure* al Vescovo con Censura, questi sono 8.

1. Chi percuote leggiermente un Cherico, anche in pubblico, anzi anche gravemente, se il Percussore sia persona privilegiata *in jure*, come sono le Donne, li Giovanetti, gl' impediti di presentarsi al Papa, possono assolversi dal Vescovo. Cap. *Pervenit*. Cap. *Quod de his*. Cap. *Quamvis*, *de Sent. Excom.*

2. Chi toglie dalla Chiesa con autorità privata qualche Rifugiato, o che percuote, strapazza, o toglie la roba di esso Rifugiato, parimente con autorità privata, incorre la Scomunica riservata al Vescovo. Can. *Desinit* 17. *q.* 4. *et declarat S. Congr. Immunitatis*, *apud Riccium extrav. Confugit num.* 14.

3. Chi partecipa cogli Scomunicati dal Vescovo nel peccato, per cui sono stati scomunicati, che si dice *Participantes in crimine criminoso*, incorre la Scomunica maggiore riservata al Vescovo, a cagionchè danno anza *ne resipiscant*. Cap. *Nuper*. Cap. *Si concubinæ*, *de sent. Excom.*

4. Chi è scomunicato dal Vescovo con sentenza particolare, che si chiama *excomunicatus ab homine*, non può essere assoluto se non che dal Vescovo scomunicante. *Leo X. in Bulla Dum intra* §. 7. *Clemens VIII. in Bulla Quæcumque* §. 9. *Clem. X. in superna* §. 9.

5. Chi procura l'aborto del feto animato, seguito l'effetto, incorre la Scomunica riservata al Vescovo. *Bulla Greg. XIV. incipiens, Sedes Apostolica.*

6. Li medici, che visitano gl'infermi dopo la terza volta, senza che quelli gli facciano costare con iscritto del Confessore d'essersi confessati, o d'avere ottenuta da questo proroga di confessarsi, incorrono la Scomunica riservata al Vescovo, *Conc. Rom. tit.* 32. *cap.* 1. *et Appendice* §. 23. *n.* 4.

7. Tutti quelli, che sono incorsi in Censure riservate al Papa, se il delitto sarà occulto, possono essere assoluti dal Vescovo: Trid. sess. 24. *de Ref.* Cap. *Liceat.*

8. Tutti quelli, che sono incorsi in Censure, o Casi riservati al Papa, se sono legittimamente impediti di presentarsi al Papa per l'assoluzione, o sono talmente necessitati alla Confessione, che non hanno tempo di ricorrere, anche per lettere alla Sacra Penitenzieria, possono esser assoluti dal Vescovo: con reincidenza però rispetto a quelli, che hanno solamente impedimento temporaneo: saranno assoluti però senz'altro obbligo di ricorrere quelli che hanno impedimento perpetuo, come si ha nel Cap. *Ea noscitur*, Cap. *Mulieres*, Cap. *Quamvis*, Cap. *de cætero de Sent. Excom. et docent communiter Doctores cum de Lugo, de pænit. disp.* 20. *sect x.* §. 2. *num.* 218.

Circa i casi riservati al Vescovo, o *in jure*, o *in Synodo*, *aut extra Synodum*, si avverte.

1. Che nessuno può assolvere da questi ben-

chè religioso privilegiato, senza speciale facoltà del Vescovo; altrimenti incorre *ipso facto* la scomunica riservata al Papa, e l'assoluzione è nulla, come dal decreto di Clemente VIII. dell'anno 1602 accennato di sopra, dove si vede derogato a qualsivoglia privilegio Apostolico ottenuto, o da ottenersi da' Secolari, o Regolari, come ha dichiarato Urbano VIII., e la S. Congregazione; e ciò devesi intendere non solo de' Casi che a se riserva il Vescovo, ma ancora di quelli, che *in jure* vengono al medesimo riservati, o ne' Sinodi Diocesani, o Provinciali, come avverte il Cardin. Petra tom. 5. alla Costit. 19. n. 7. sino al num. 17. di Sisto IV. che viene confermato dalla condanna fatta da Alessandro VII. prop. n. 12. *Mendicantes possunt absolvere a casibus Episcopis reservatis non obtenta ad id Episcoporum facultate.*

2. Che li Confessori i quali hanno privilegio Apostolico di assolvere da' Casi riservati al Papa, non perciò potranno assolvere da' casi riservati al Vescovo, se ciò nel privilegio espressamente non venga concesso, conforme ha dichiarato Clemente X. nella Costituzione *Superna* 7.

3. Che se un Penitente si portasse in altra Diocesi per essere assoluto da qualche caso riservato al suo Vescovo, non potendo essere assoluto nella sua Diocesi; tal assoluzione sarebbe nulla, e peccherebbe gravemente, come ha dichiarato nell'accennata Costituzione Clemente X. al §. cit. perchè sarebbe in *fraudem* del suo Vescovo.

4. Che in articolo di morte cessa ogni riserva, ed ogni Sacerdote potrà assolvere da' Casi riservati così al Papa, come al Vescovo, senz' imporre altr' obbligo al Penitente, *si convaluerit*, di presentarsi al Papa, o al Vescovo. Dissi da' Casi riservati, non già dalle Censure riservate, dalle quali, benchè possa ogni Sacerdote assolvere in articolo di morte, pure deve premettere all' assoluzione, che il penitente si obblighi con giuramento, *si convaluerit*, di presentarsi al Papa, o al Vescovo, a' quali rispettimente è riservata la Censura: talmentechè, guarito che sia, non presentandosi, incorrerà di nuovo la stessa Scomunica, dalla quale era stato assoluto in articolo di morte, come si ha dal Cap. *Eos qui*, *de sent. Excom. in* 6. E se mai il Confessore trascurasse d' esigere il giuramento, peccherebbe mortalmente, venendo a ciò obbligato gravemente da Sacri Canoni, cap. *de cætero*, cap. *Ea noscitur*, cap. *Quod de his*, *de sent. excom.*

Del Confessore, quando è chiamato a confessare.

Esam. Seguitando dunque il Rituale dice: *Denique hujus Sacramenti doctrinam omnem recte nosse studebit, et alia ad ejus rectam administrationem necessaria, atque in hoc ministerio ita procedat, ut infra præscribitur.* La dottrina necessaria a sapersi circa questo Sacramento si ha nel Concilio di Trento alla sess.

14. per otto Capitoli dottrinali, e poi per quindici Canoni ivi seguenti, i quali ogni Confessore deve leggere, ed imparare. Circa l'amministrazione si potrebbe leggere il Catechismo Romano al cap. un. *de Sacramentis*: ma noi seguiteremo la Dottrina, e l'ordine del Rituale, il quale dice così:

Sacerdos ad audiendam Confessionem vocatus, promptum, facileinque se præbeat, ac priusquam ad audiendam accedat, si tempus suppetat, ad hoc ministerium recte, sancteque obeundum, divinum auxilium piis precibus implorabit. Sopra di che si cerca, se ogni Confessore, quando venga chiamato per udire le Confessioni, sia tenuto di andare sotto peccato, come ancora se prima di portarsi al Confessionale sia obbligato a raccomandarsi al Signore conforme prescrive il Rituale.

Conf. Vogliono gravissimi Dottori, che quando il Penitente è tenuto a confessarsi, e ne fa istanza al Confessore, se questi non è Parroco, peccherà mortalmente contro la carità del Prossimo, se non lo sentirà, quando possa sentirlo senza suo grave incomodo e non vi sia altro Confessore. Se è Parroco, peccherà mortalmente contro la giustizia. Si veda il Campioni part. 1. cap. 7. num. 10.

Circa l'Orazione da premettersi avanti d'ascoltare la Confessione, basterà alzare la mente a Dio, e chiedergli lume per far bene il suo uffizio, per non gravare la propria coscienza, o quella del Penitente. Si legga l'avvertimento di S. Carlo al §. 10. dove fa vedere la

necessità che ha un Sacerdote di raccomandarsi al Signore prima di porsi a confessare, assegnando una breve, e divota orazione per detto effetto.

Esam. Prescrive in oltre il Rituale: *In Ecclesia, non autem in privatis ædibus confessiones audiat, nisi ex causa rationabili, quæ cum inciderit, studeat tamen id decenti, ac patenti loco præstare.* Quando sarà, che possa il Confessore amministrare questo Sacramento nelle case particolari, ed in qual modo allora dovrà portarsi?

Conf. Per una lettera circolare della S. Congreg. de' Vescovi e Rego. sotto li 6 giugno 1687 viene proibito a' Confessori così Secolari, come Regolari di udire le Confessioni nelle case particolari; se non in caso d'infermità, per la quale i Penitenti non possono andare alla Chiesa, ed allora deve farsi con molta cautela. Se la Confessione è di Donna inferma, non dovrà mai udirsi colla porta della camera chiusa, ma in modo che il Confessore possa esser veduto, e non udito. Ma in ciò può dispensare il Vescovo, cioè anche fuori d'infermità ec.

Esam. Aggiunge il Rituale: *Habeat in Ecclesia Sedem Confessionalem, in qua sacras Confessiones excipiat, quæ Sedes patenti, conspicuo, et apto Ecclesiæ loco sit posita, crate perforata inter Poenitentem, et Sacerdotem instructa.* Sopra di che vorrei sapere, se vi sia qualche speciale disposizione della S. Congregazione.

Conf. Vi è un'altra letterra circolare della Congregazione del S. Uffizio sotto li 15. Dec. 1694. nella quale si ordina a' Vescovi, acciò sotto gravi pene proibiscano a' Confessori di sentire le Confessioni delle Donne, se non nel Confessionale, e non avanti di esso, ma da' lati, dove sta la grata perforata, e che i Confessionali si tengono in luoghi pubblici, ed esposti a vista di tutti: e vi è un Decreto della S. Cong. *in una Patavina* 21. di Gennaro 1620. che dice: *Mulierum Confessiones post crepusculum vespertinum, et ante auroram sine necessitate audiri non debent.* S' intende senza licenza dell' Ordinario, la quale ottenuta cessa la suddetta proibizione.

Esam. Il Rituale soggiunge: *Poenitens, si opus fuerit, admoneatur, ut qua decet humilitate mentis, et habitu accedat, et flexis genibus, signo crucis se muniat.* In somma vuole che si ammonisca il Penitente, che si accosti alla Confessione con umiltà interna, ed esterna. Circa l'umiltà interna già si è parlato di sopra, e diremo più abbasso della disposizione interna, che deve avere: ma circa l'umiltà dell'abito come dovrà regolarsi il Confessore colli Penitenti?

Conf. A questa interrogazione non credo che possa meglio rispondersi, che colle parole di S. Carlo, il quale al §. 12. ammonendo i Confessori dice: *Niun Confessore ascolti Confessioni di Donne, che vengono per confessarsi con ricci, fuco, belletti, vani ornamenti, e vesti d' oro, ritagli, ricami, e altri simili sfog-*

giamenti; ed in somma, che siano vestite con abito modesto, e semplice, e che abbiano il capo velato decentemente, e con velo, che non sia notabilmente trasparente, o panno di lino, o di lana, o almeno zendale di color modesto, come conviene alla riverenza, che si deve a questo Sacramento, ed alla cognizione, e contrizione, colle quali devono andare a presentarsi innanzi al Tribunale, e giudizio del Signore, e come ridomandargli misericordia, e perdono ec. Parole da eccitare lo zelo di ogni Confessore a non permettere mai, che vengano a confessarsi Donne vane, e con ornati indecenti, come pur troppo si vede con iscandalo accadere per il poco spirito de' Confessori, che sono *Canes muti non valentes latrare*, e cacciar via tal sorta di Penitenti, che non danno alcun segno esteriore di vera penitenza: nè vi è dubbio che tali muti Confessori mancano gravemente al loro dovere.

Della Ricerca che il Confessore deve fare al Penitente, prima che cominci la confessione.

Esam. Proseguendo il Rituale: *Mox Confessarius inquirat de illius statu (nisi aliter notus fuerit) et quampridem sit confessus, et an impositam poenitentiam adimpleverit, num rite, atque integre alias confessus fuerit: num conscientiam suam, ut debet, prius diligenter discusserit etc.* Di quali cose dovrà il Confessore interrogare il Penitente, prima che cominci la sua confessione?

Conf. Cinque cose ingiunge al Confessore il Rituale, prima che il Penitente incominci la confessione. 1. Debba interrogarlo del suo stato, quando questo non sia noto al Confessore, cioè, se egli è Secolore, o Ecclesiastico, se è Padre, o Figlio di famiglia, se è libero, o maritato; e ciò affinchè possa interrogarlo sopra gli obblighi del proprio stato, quando il Penitente a questi avesse mancato, e non si accusasse, de' quali se ne darà un dettaglio distinto in appresso per regolamento. 2. Debba interrogarlo, quanto tempo sia, che non si è confessato, per conoscere la frequenza di cadere ne' peccati; e per vedere se ha adempito al precetto ecclesiastico di confessarsi una volta l' anno almeno: ed anche per vedere se è caduto in qualche Censura riservata, conforme suole imporsi in molte Diocesi a chi non si confessa nel tempo determinato dalla Chiesa. 3. Debba interrogarlo, se ha fatto la penitenza impostagli nell' ultima confessione: imperciocchè chi poteva adempire la penitenza, e colpabilmente non l' ha adempita, se è solito a lasciarla, non devesi ammettere al Sacramento della Penitenza, se prima non l' adempisca, particolarmente quando può facilmente, in breve tempo adempirsi. 4. Debba interrogarlo, se ha fatte l' altre confessioni intiere, così d' integrità formale, come materiale: imperciocchè in caso contrario non deve ammetterlo al Sacramento, ma ammonirlo di fare una confessione generale, alla quale in tal caso è obbligato. 5. Finalmente

che debba interrogarlo se ha fatto l' esame di coscienza; altrimente deve istruirlo come deve farsi l' esame, e quindi con placidezza licenziarlo con farselo ritornare, non essendo disposto, anzi in pericolo di lasciare qualche peccato. E ciò si deve intendere, quando il Confessore non abbia motivo grave di esaminarlo esso stesso, il che può accadere nelle persone idiote, e scrupolose.

Esam. Avverte però qui il Rituale: *Quod si poenitens aliqua censura, vel casu reservato sit ligatus, a quo ipse non possit absolvere, non absolvat, nisi prius obtenta facultate a Superiore.* Mi dica, se il Confessore non avendo facoltà di assolvere da qualche Caso, o Censura, e dall' altra parte essendovi scandalo, se il Penitente viene licenziato senz' assoluzione, possa in tal caso assolverlo indirettamente da' Casi e Censure riservati, e direttamente da' Casi non riservati?

Conf. Questa è una quistione discussa, e sostenuta da gravissimi Dottori, i quali insegnano, che quando in verità vi possa essere lo scandalo, o infamia del Penitente, non venendo questi assoluto, possa, anzi debba il Confessore assolverlo indirettamente da' casi riservati, coll' obbligo di presentarsi a suo tempo avanti a chi ha la facoltà, e direttamente dai casi non riservati. E. G. viene a confessarsi in giorno di gran concorso una Madre, la quale conduce la Figlia per confessarsi, e farla comunicare; questa si ritrova avere un caso riservato, anche con Censura, per aver pro-

curato in se l' aborto dopo l' animazione del Feto, con esserne seguito l' effetto: dicono per tanto, che il Confessore che non ha facoltà di assolvere da detto caso, possa e debba assolverla direttamente dagli altri non riservati, ed indirettamente dall' aborto riservato coll' obbligo a suo tempo di presentarsi avanti a chi può assolverla direttamente, e così farla comunicare; acciò non provenga scandalo, ed infamia alla medesima: purchè però sia disposta, nè sia abituata, o recidiva nel peccato, che si confessa, o in altri. Altri Dottori poi considerando le parole del Decreto di Clemente VIII. nel quale viene proibito d' assolvere dai Casi riservati sotto pena di Scomunica di lata sentenza, riservata al Papa, e nullità dell' assoluzione, *in nullo casu etiam necessitatis, vel impedimenti, nisi in articulo mortis*, dicono non potersi sostenere quest' assoluzione indiretta, come ritrovata per deludere la riserva de' casi, assolvendo in verità da questi, da' quali il Confessore non può assolvere; e che perciò incorre il Confessore nella scomunica riservata, e sarà nullo il Sacramento. Si veda il Card. Branc. De Laur. *in Tract. de pœnit. disp.* 19. *art.* 12. *n.* 402. *et seq.*

Questa sentenza io ho veduto approvarsi dalla S. Penitenzieria la quale è stata di parere altre volte, che il Confessore, il quale ha assoluto indirettamente da' casi riservati *ad evitandum scandalum, vel ob alium finem*, o d' impedimento, o di necessità, sia incorso nelle censure imposte nel Decreto di Clemente:

se di poi avrà celebrato abbia di più contratto l' irregolarità.

Esam. Prosiegue il Rituale: *Si vero Confessarius pro personarum qualitate cognoverit Poenitentem ignorare Christianæ fidei rudimenta, si tempus suppetet, eum breviter instruat de articulis fidei, et aliis ad salutem cognitu necessariis, et ignorantiam ejus corripiat, illumque admoneat, ut ea postea diligentius addiscat.*

Mi dica come debba portarsi il Confessore con quei Penitenti, che non sanno i rudimenti della Fede; e se sopra di questi sia tenuto sempre interrogarli.

Conf. Rispondo, che deve necessariamente fare l'interrogazioni, se sanno i Misterj della nostra S. Fede, ma a quelli solamente, sopra de'quali può esser probabile e prudente dubbio, che non li sappiano: come sono le persone rustiche, i giovanetti, e quegli adulti, che vivono con poca cura della propria Anima. È vero però che alle volte anche in persone colte particolarmente Donne, si trova tal colpevole ignoranza; onde sarà bene, che il Confessore con qualche interrogatorio generale riconosca, se queste tali sappiano ciò, che sono tenute di sapere.

E quì bisogna distinguere tra quello che dobbiamo sapere per credere, e quello che dobbiamo sapere per operare. Tutti i Cristiani sono tenuti a credere, e sapere il Simbolo degli Apostoli, con questo però, che tra i dodici Articoli di esso, altri devonsi crede-

re *de necessitate medii*, altri *de necessitate præcepti.*

De necessitate medii devonsi sapere e credere l'Unità, e Trinità di Dio, l'Incarnazione, Morte, e Risurrezione di Gesù Cristo, e' Dio Rimuneratore dei buoni, e Punitore de' cattivi. Chi dunque non ha saputo, e conseguentemente non ha creduto questi tre Misterj, benchè senza colpa, ha fatto tutte le Confessioni nulle: e se prima non l'impara, almeno *quoad substantiam*, non può assolversi, e dovrà fare una Confessione generale di tutto il tempo, che si è confessato senza sapere i detti Misterj, anche incolpabilmente. Pare però impossibile che in un cristiano vivendo tra cattolici diasi questa ignoranza incolpabile; ma se mai si dasse, dopo fatta la confessione, prima di essere assoluto, dovrà il Confessore istruirlo sopra i detti tre articoli, come dice il Rituale: *Si tempus suppetat, Confessarius eum breviter instruat de Articulis Fidei.* Se poi non vi fosse tempo, dovrà senza udire la confessione, onninamente dimetterlo come incapace di assoluzione: avvertendo che se l'ignoranza fu colpevole, tutte le confessioni furono anche sacrileghe. Qui fa al caso la prop. condannata da Innocenzo XI. num. 64. *Absolutionis capax est homo, quantumvis laboret ignorantia mysteriorum Fidei, et etiam si per negligentiam, etiam culpabilem, nesciat mysterium Sanctissimæ Trinitatis, et Incarnationis D. N. Jesu Christi.*

De necessitate præcepti dovendosi sapere,

e credere tutti gli altri articoli: perciò chi non sa il Credo a memoria, devesi interrogare, se altre volte è stato ammonito da'confessori ad impararlo; e se veramente non è stato mai ammonito, potrà se vi concorre vera necessità assolversi: purchè sappia li tre Articoli *de necessitate medii*, e prometta quanto prima d' impararlo. Se poi è stato ammonito, in tal caso, benchè sapesse i tre Articoli *de necessitate medii*, ignorando gli altri, devesi sospendere l' assoluzione, finchè gl' impari: e se con tal' ignoranza colpevole si è confessato per lo passato, dovrà obbligarsi ancora a fare una confessione generale, essendo state l' altre confessioni sacrileghe, e dovrà interrogarsi del tempo che ha ignorato il detto Simbolo, che è un peccato contro il precetto negativo, che obbliga, *semper*, *et ad semper*. E benchè abbia commesso un sol peccato, dovrà dire la circostanza del tempo, come molto gravante il detto peccato: poi dovrà interrogarsi sopra il precetto affermativo, che obbliga ad impararlo; e farlo accusare di tutte le volte che ha avuto occasione di poterlo imparare, e non l' ha fatto. Finalmente dovrà farlo accusare di tutte le volte, che ha lasciato di fare gli atti di fede, a' quali veniva obbligato, e non gli ha fatti, e finalmente l' ignoranza avutane.

Quanto poi a ciò, che dobbiamo sapere per operare, sono i Comandamenti di Dio, e della Chiesa, e tutto ciò spetta al proprio stato o di Ecclesiastico, o di Secolare, o Maritato,

o libero ec. onde a chi non sa le suddette cose, se è stato altre volte ammonito ad imparrarle, dovrà sospendersi l'assoluzione, finchè l'abbia imparate, e poi farlo accusare, come sopra, tanto del precetto negativo, quanto del precetto affermativo violato: e se per lo passato non è stato mai ammonito, e promette d'impararle quanto prima, potrà assolversi: purchè vi sia vera necessità, ed abbia le necessarie disposizioni. Deve però il Confessore avvertire di non essere in verun conto facile a credere a tali promesse, perchè ordinariamente non si eseguiscono; onde fuori de' casi particolari, ne' quali secondo la vangelica prudenza deve farsi altrimenti, lo che è rarissimo, si debbono i penitenti obbligare a prima istruirsi, e poi presentarsi per essere assoluti.

Dell' obbligo di ajutare il Penitente, acciò intieramente si confessi nel Numero, nelle Specie, e nelle Circostanze de' Peccati.

Esam. Dice il Rituale: *Tum Poenitens Confessionem generalem latina, vel vulgari lingua, dicat, scilicet* Confiteor *etc. vel saltem utatur his verbis: Confiteor Deo omnipotenti, et tibi Pater: peccata sua exinde confitetur, adjuvante, quotiescumque opus fuerit, Sacerdote, qui Confitentem non reprehendet, nisi finita, ut dicetur, Confessione: neque interpellabit, nisi opus fuerit aliquid melius intelligere; proinde fiduciam ei præbeat, et hu-*

maniter suggerat ut omnia peccata sua rite, et integre confiteatur, remota stulta illa quorumdam verecundia, qua præpediti, suadente diabolo, peccata confiteri non audent.

Conf. Il Confessore consideri bene quelle parole, *confitentem non reprehendet, nisi finita Confessione*: nel che mancano assai alcuni Confessori, che sentito dal Penitente un grave peccato, cominciano subito con aspre parole a riprenderlo, dandogli bene spesso occasione di tacere peccati maggiori. Deve perciò il Confessore sentire con carità, e lasciar dire senza interromperlo, se non bisognasse interrogarlo di qualche circostanza, o del numero de' peccati, o per ajutarlo a confessarsi intieramente: al fine poi della Confessione fargli le ammonizioni, che secondo la gravità de' peccati stimerà opportune. dovendo egli a guisa del Samaritano nelle Piaghe dell' Anima del Penitente infondere vino ed olio, cioè proporgli il rigore della Divina Giustizia, e la gravezza delle colpe, ed insieme la Divina Misericordia verso di quelli, che veramente pentiti, e con vero proposito di emendarsi vengono al Sacramento della Penitenza.

Esam. Prosegue il Rituale: *Si Poenitens numerum, et species, et circumstantias peccatorum explicatu necessarias non expresserit, eum Sacerdos prudenter interroget*: e perchè queste tre cose sono molto necessarie da sapersi dal Confessore, mi dica, donde si desume la distinzione numerica delli peccati, e donde la specifica, e quali circostanze siamo tenuti a confessare.

Conf. Primieramente suppongo essere noi obbligati a confessarci di tutti i peccati mortali in numero, ed in specie, come viene definito dal Concilio di Tren. Sess. 14. Can. 7. Suppongo secondariamente, che con una sola azione fisica si possono commettere più peccati in numero, e con più azioni fisiche si può commettere un sol peccato: e. g. Se uno con un' archibugiata uccide tre persone, commette tre peccati d' omicidio: così se uno con un atto osceno scandalizza più Donne, tanti saranno i peccati in numero, quante saranno le Donne scandalizzate. Così quella Madre, che manda un' imprecazione grave a quattro figli con animo, che loro venga, commette con una sola azione quattro peccati mortali; al contrario quegli che ha intenzione di ammazzare il suo nemico, e compra a quest' effetto l' armi, esce di notte dalla casa, va in traccia del nemico, e poi l' uccide, benchè faccia più azioni fisiche, pure fa un sol peccato: perchè tutte tendono allo stesso fine. Ciò avvertito dico:

La Distinzione numerica de' peccati si desume da quattro capi.

1. Dagli atti completi in genere suo. Così quegli che ha due copule susseguentemente con una femmina, commette due peccati nel numero; non così quegli, che bacia due volte una femmina susseguentemente, e poi fa più toccamenti disonesti: imperciocchè questi commette un sol peccato, essendo atti imcompleti in genere di Lussuria. Quel Confessore,

che stando in peccato mortale, assolve dieci persone, commette dieci peccati mortali, perchè ogni assoluzione è atto completo. Così anche secondo la più soda sentenza quel Sacerdote, che comunica, stando in peccato mortale, dieci persone, perchè la Comunione di ciascuna persona è un atto completo, cioè un Sagramento, che a ciascuna persona intiero si amministra. Così chi celebra in peccato mortale, commette in una sola azione tre Sacrilegj: 1. perchè consacra in peccato mortale: 2. perchè si comunica in peccato mortale. 3. perchè amministra a se stesso in peccato mortale il Sacramento: ognun de' quali tre atti essendo nel suo genere completo, ne siegue, che sono tre peccati numero distinti.

2. Si desume dagli oggetti materiali. Così chi con una sola archibugiata uccide tre persone, commette tre peccati numero: chi con un atto osceno scandalizza tre femine, commette tre peccati: chi con un' imprecazione desidera grave male a tre figliuoli, commette tre peccati.

3. Si desume dall'interruzione morale dell' atto peccaminoso: cioè, quando viene ritrattato o formalmente; ed è quando uno si pente di tal atto; o interpretativamente, ed è quando uno si applica ad altra azione totalmente differente. E. G. Uno dopo avere acconsentito ad un pensiero cattivo, se ne pente; poco dopo di nuovo torna ad acconsentire, fa un nuovo peccato: o pure quegli che ha acconsentito ad un pensiero, poi se

n' esce di casa a fare le sue facende; se tornando in casa acconsente di nuovo ad altro pensiero cattivo, commette un nuovo peccato: perchè in detti casi si dà l' interruzione morale, o formale, o interpretativa del peccato.

4. Si desume da una notabile interruzione di tempo, anche precisa la ritrattazione formale dell' atto peccaminoso; ancorchè l' atto fosse incompleto solamente. E. G. Quegli che questa mattina ha fatto un toccamento cattivo ad una Donna, o pure ha rubato una somma grave, se dopo pranzo fa un nuovo toccamento, o ruba altra grave somma, commette due peccati numero, stante la notabile interruzione del tempo.

In riguardo poi al numero de' peccati veniali il Confessore, per dar quiete all' Anima de' suoi Penitenti, deve caritativamente dire alli medesimi, che basta accusarsi di que' peccati veniali, che si ricordano, e degli altri averne un vero dolore con proposito fermo di non più commetterli con l' ajuto di Dio. Ciò intender si deve quando queste Anime fossero scrupolose, ed inquiete, perchè di debole memoria non si possono accusare di tutti i peccati veniali. Non si nega però esser cosa assai migliore per emendarsi de' vizj, e crescere nella virtù accusarsi di tutte l' offese fatte a Dio, qualora, come si disse, se ne abbia vero dolore congiunto col proponimento fermo d' emenda.

La distinzione specifica de' peccati si desume parimente da quattro capi.

Il primo è, quando gli atti peccaminosi sono contro diverse virtù: in tal caso saranno tra loro di specie diversa. Così la Fornicazione, e la bestemmia sono tra loro di specie diversa; perchè la prima è contro la Castità, la seconda contro la Religione. L' Eresia, e la disperazione sono peccati tra loro di specie diversa; perchè la prima è contro la Fede, la seconda contro la Speranza. La Detrazione, e l' Odio del Prossimo sono tra loro di specie diversa; perchè la prima è contro la Giustizia, il secondo contro la Carità.

Il secondo è, quando gli atti peccaminosi sono contro la stessa virtù, ma uno *per excessum*, l' altro *per defectum*. E. G. L' Eresia, e l' ignoranza colpevole de' Misterj della Fede sono due peccati tra loro di specie diversa, benchè sieno contro la stessa virtù della Fede; perchè il primo *per excessum*, il secondo *per defectum*. La Disperazione, e la Presunzione di salvarsi senza merito sono peccati tra loro di specie diversa, benchè sieno contro la stessa virtù della Speranza; perchè la Disperazione si oppone alla Speranza *per defectum*, e la Presunzione *per excessum*. L' Odio di Dio, e l' Accidia sono peccati tra loro di specie diversa, benchè sieno contro la stessa virtù della Carità; il primo si oppone alla Carità *per excessum*, e l' altra si oppone *per defectum*. Così l' Avarizia, e la Prodigalità alla Generosità si oppongono *per defectum*, *et per excessum*.

Il terzo è, quando gli atti peccaminosi sono

contro la stessa virtù *per commissionem*, *vel per omissionem*. E. G. L'Eresia, ed il lasciare di fare a suo tempo gli atti di Fede, sono due peccati tra loro di specie diversa, ma contro la stessa virtù della Fede: il primo è *per commissionem*, il secondo è *per omissionem*. Lo stesso deve dirsi dell' odio di Dio, e dell' accidia, essendo di specie diversa tra loro, benchè l'uno e l'altra contro la Carità di Dio: ma il primo è *per commissionem*; e la seconda è *per omissionem*, lasciandosi di fare qualche opera buona; perchè risulta in onore di Dio. Così quegli, che ne' giorni di festa lavora, e non sente la Messa, commette due peccati di specie distinta contro la stessa virtù della Religione, il primo *per commissionem*, e l'altro *per omissionem*.

Prima di venire al quarto capo, è d'uopo avvertire, che l'atto esteriore con l'interiore non è che un sol peccato. Ed infatti se gli atti esterni si considerano in se stessi, e non come procedono dall' interno proprio atto della Volontà, nè moralmente sono buoni, nè cattivi, ma soltanto naturalmente buoni. Se poi si considerano provvenienti dall' atto interno della Volontà, allora si dicono certamente o buoni o cattivi. La ragione di tal Dottrina si è; perchè gli atti esterni prendono ogni ragione di bontà, o peccato dall' interno proprio atto della Volontà. Che però essendo una sola la malizia o deordinazione della Volontà, un sol peccato certamente sarà formalmente parlando, sebbene non si può negare, che non siano più

peccati materialmente, per esser più atti ripugnanti alla divina Legge: donde nasce l'obbligazione di numerarli nella Confessione. Ed in questo senso pretendono i Dottori doversi intendere ciocchè dice la Glossa ordinaria (al detto dell'Apostolo ad Rom. 1. *Repletos homicidiis*) *Pluraliter dictum esse Homicidiis, quia est homicidium actus, est et voluntatis.* Così l'Estio. Dir potrebbe alcuno se è un sol peccato, perchè si proibiscono con diversi precetti nel Decalogo?

Si risponde esser fatte diverse proibizioni nella Legge della Volontà e dell'Opere; perchè molte volte accade, che l'atto dalla Volontà si separa dall'operazione. Dio proibì per questo il desiderio d'un'opera illecita, acciò non si pensasse, che il desiderio o pensiero malvagio non fosse peccato, qualor coll'opera non si eseguisse.

Il quarto è, quando l'atto peccaminoso contro la stessa virtù viene commesso solamente col pensiero, o colle parole, o colle opere. Quindi non basta dire *ho fatto un grave peccato contro la Castità*; dovendosi specificare, se è stato solo di pensiero, o di parole, o di opere: come chi si accusa di aver bestemmiato, bisogna che specifichi, se la bestemmia è stata *cordis, oris, vel operis*, come spiegammo, parlando de' peccati contro la Fede. Chi è caduto in Eresia, deve specificare, se è stata solo col pensiero, o se l'ha esternata colle parole, o con altro segno esterno, E. G. calpestando un Crocifisso, o il Sacramento ec.

Esam. Perchè Iddio ci vieta i desiderj, e gli effetti malvagi del cuore?

Conf. La ragione è, perchè egli solo, che penetra nel fondo del cuore, e conosce l'Uomo al di dentro, con la divina sua Legge vuole ancora la riforma, e la santificazione dell'interno, e richiede la rettitudine di esso, ed anche perchè vuol vedere distrutto, ed annientato il peccato; poichè da' cattivi desiderj ne vengono tutti gli altri peccati.

Esam. Vorrei intendere come il pensiero, che consiste nell'interno, abbia ad esser peccato; parendomi, che non si faccia in esso atto alcuno contro la Legge di Dio?

Conf. Tutta la malizia e gravità del peccato dipende non dall'esterna operazione, che si fa in commetterlo, ma principalmente dalla malizia interna della volontà, che vuole, e desidera quella cosa cattiva contro il voler di Dio: e questa perversa Volontà è quella, che fa principalmente il peccato, e ci rende abominevoli a Dio; e da questa dipende l'operazione esterna cattiva. S. Agostino *l.* 1. *de nupt. et concup. l.* 3. *ad Bonifacium cap.* 9. Acciò il cattivo pensiere sia peccato, vi concorrono dice S. Gregerio tre cose. La prima la suggestione. La seconda la dilettazione. E la terza è il consenso. Fino a tanto che il pensiero è una semplice suggestione, con la quale il Demonio propone, e rappresenta alla mente una cosa cattiva, non solo non è peccato, ma si rigetta, e si resiste; quella medesima suggestione ci servirà di merito, o di premio.

In quattro modi si può peccare col pensiero, 1. colla dilettazione morosa, e dicesi morosa, *non a mora temporis*, ma *a mora rationis*, bastando per un sol momento con avvertenza fermarsi, e compiacersi di un oggetto cattivo: 2. col desiderio: 3. coll' intenzione: 4. coll' elezione de' mezzi diretti a commettere un peccato: e tutti questi quattro atti interni sono di diversa specie infima fra loro, *ut magis incompletum a minus imcompleto*, come insegna S. Tommaso; talmente che il Confessore, che ciò non sa, e perciò non interroga il Penitente, gravemente manca al suo uffizio, essendo a questo tenuto.

La dilettazione morosa si ha, quando uno si compiace volontariamente in un pensiero cattivo senza la volontà *perveniendi ad opus*; e può accadere non solo in materia di lussuria, ma anche in altre materie. E. G. Chi si diletta del male accaduto al suo nemico, e si ferma volontariamente in tal dilettazione, peccherà di dilettazione morosa contro la Carità del Prossimo. E nella dilettazione morosa, benchè non fosse necessario di fare esprimere al Penitente l' oggetto come vogliono alcuni; sarà però per universale consenso necessario di fare esprimere il soggetto, cioè se egli è libero, o ammogliato, o Ecclesiastico, o Secolare ec.

Esam. Giacchè i peccati di pensieri contro la purità sono più facili a commettersi e più pericolosi, quali saranno i rimedj?

Conf. I rimedj son quelli, che si adoperano contro il fuoco, che se cade sopra la ma-

no, si getta subito con prestezza. E siccome per estinguere il fuoco vi si getta dell'acqua, così deve raccomandarsi a Dio, che ci dia la grazia per spegnere questo fuoco, indi interrompere con altrettanti pensieri santi.

Esam. Quante condizioni si richiedono acciò la dilettazione morosa sia peccato mortale?

Conf. La comune de' Dottori ne assegna tre. 1. Che l'oggetto, intorno a cui si rivolge la dilettazione, sia mortalmente peccaminoso. 2. Che si avverta di aver tal dilettazione. 3. Che dopo la piena avvertenza non la discacci, o almeno non si sforzi discacciarla, ma vi si trattenghi.

Il desiderio è un atto interno, che tende all'operazione esterna; talmentechè *ex vi actus* sempre vogliamo conseguire ciò che desideriamo. Questo può essere senza l'intenzione di eseguire. E. G. Un Rustico vedendo una Donna nobile, desidera peccare con quella, ma non ha l'intenzione, sapendo essergli ciò moralmente impossibile. Non così nel vedere una Contadina; potendo sopra di questa avere non solo il desiderio, ma ancora l'intenzione. Nel desiderio devesi fare spiegar al Penitente non solo il soggetto, ma anche l'oggetto, cioè la persona, colla quale ha desiderato di peccare, ed il numero di tali desiderj.

Desiderare una cosa soltanto cattiva materialmente, come la fornicazione, l'omicidio che possa accadere nel Sonno, nell' Ubbriachezza ec. è peccato mortale della medesima specie coll'atto desiderato; perchè tal desiderio volon-

tariamente, e deliberatamente tende in oggetto di sua natura semplicemente cattivo, e peccaminoso; e che non sia formalmente tale è solamente, perchè non è volontario, e deliberato; ma questa causa che scusa nell' opera non si ritrova nello stesso desiderio volontario, e deliberato intrinsecamente cattivo; nè si può coonestare da alcun fine buono. Nè vale il dire, che sia lecito desiderare e volere una cosa illecita per buon fine: mentre fu condannata da Innoc. XI. la proposizione 14. *Licitum est absoluto desiderio cupere mortem Patris, non quidem ut malum Patris, sed ut bonum cupientis; quia nimirum ei obventura est pinguis haereditas.*

Il terzo atto peccaminoso di pensieri è l' intenzione, la quale si distingue dal desiderio: imperciocchè questo vuole una cosa, E. G. *frui femina*: l' intenzione poi *vult hoc totum, nempe perveniendi ad fruitionem hujus feminae*, come insegna S. Tommaso. Così nell' intenzione del furto si desidera non solo la roba d' altri, ma di più s' intende di venire all' atto di rubare. Così nell'odio del Prossimo coll' intenzione non solo si desidera il male di lui, ma si vuol venire all' atto dannificativo del medesimo.

Il quarto atto interno peccaminoso è l' elezione de' mezzi, quando uno ha già l' intenzione di venire all' atto esterno del peccato, onde specificar deve quai mezzi ha eletto per venire all' effetto: E. G. Se ha detto di fare un sortilegio, o malefizio, o un furto per arrivare al suo intento: perchè in tal caso l' atto

dell' elezione avrà la malizia di quei mezzi, che ha scelti.

Circa al peccato di parole, bisogna che il Penitente spieghi l' intenzione, che ha avuto. E. G. uno, che ha bestemmiato Iddio, se insieme ha avuto intenzione *convinciandi Deum*, ha commesso due peccati, uno contro la Religione per la bestemmia profferita, l'altro contro la Carità di Dio per la prava intenzione, che aveva d' ingiuriare Iddio. Così quegli, che per odio che ha al Prossimo, ne mormora, commette due peccati, uno di detrazione per la mormorazione, ed è contro la Giustizia; e l' altro di odio che è causa della detrazione contro la Carità. Parimente quegli, che dice parole oscene avanti una femmina con animo d' indurla al peccato dello scandalo dato ad essa che è contro la Carità; ma di più dell' induzione al peccato d' incontinenza, che è contro la Castità: della quale induzione non accusandosi il Penitente, dovrà il Confessore interrogarlo per non mancare all' obbligo suo.

Nel peccato di opere bisogna avvertire, se l' atto è completo, o incompleto. Così quegli, che *habuit copulam cum femina tam in vase naturali, quam praepostero*, ha commesso due peccati completi; il primo di fornicazione, il secondo di sodomia; e quegli, che ha avuti più atti disonesti incompleti, ha commesso un sol peccato, quando sono stati successivi, perchè sono atti incompleti: anzi se di poi è seguita la copula, basterà accusarsi di questa solamente: non così, se quella non è seguita.

Ma oltre il numero, e le specie, deve confessare ancora il Penitente, secondo il Rituale, *circumstantias peccatorum explicatu necessarias.*

Le circostanze altre mutano la specie del peccato; altre lo gravano nella stessa specie. Allora mutano la specie, quando l'atto peccaminoso è contro diverse virtù: E. G. *copula cum conjugata* è peccato contro la Castità; ma perchè la Donna è maritata, è parimente contro la Giustizia; perchè *laeditur jus Mariti.* Se fosse parente, sarebbe anche peccato d'incesto contro la Pietà: e potrebbe di più essere sacrilegio contro la Religione per ragione del voto, se fosse Persona sacra chi pecca o con chi si pecca. Così il furto fatto in Chiesa di robe appartenenti alla medesima è contro la Giustizia per ragione del furto, ed è contro la Religione per ragione della violazione del luogo sacro e della cosa sacra. La bestemmia ereticale è contro la Religione per causa della bestemmia, ed è insieme contra la Fede per causa dell'errore, che contiene contra di essa. E se il Bestemmiatore avesse animo *conviciandi Deum*, sarebbe ancora contro la Carità di Dio. Onde una sola bestemmia essendo contro tre virtù, avrebbe tre malizie di specie diverse; e perciò farebbe tre peccati mortali chi in tal modo bestemmiasse, e deve il tutto specificare: il che pochi Confessori avvertono, gravando la propria coscienza, e quella de' Penitenti.

Le circostanze poi, che non mutano spe-

cie, ma che gravano nella stessa specie, E. G. un furto di uno scudo, ed un furto di dieci scudi, debbono spiegarsi quando possono variare il giudizio del Confessore intorno al ritenere, o dare l'assoluzione, ed intorno all'imporre maggiore, o minore penitenza. Così siamo tenuti a Confessare la consuetudine del peccato, stante la condanna della prop. 58. d'Innoc. XI. *Non tenemur Confessario interroganti fateri peccati alicujus consuetudinem.* La ragione è, perchè il Confessore, trovando il Penitente consuetudinario, non deve assolverlo così subito, ma provarlo. Così chi ha rubato cento scudi, e può restituirli, non deve esser assoluto, se prima non restituisca in tutto, o in parte; non così chi ha rubato piccola quantità: questi potrà essere assoluto la prima volta, se promette di restituire. E chi per un anno continuo ha odiato il suo nemico, non dovrà assolversi subito, ma provarsi, se da vero depone l'odio, e dovrà imporsi a questo penitenza diversa da quello, che per un sol giorno ha odiato il Nemico.

Della Cautela del Confessore nell' interrogar Donne, e Fanciulli.

Esam. Tornando al Rituale: *Caveat, ne curiosis, aut inutilibus interrogationibus quemquam detineat, praesertim juniores utriusque sexus: vel alios de eo, quod ignorant, imprudenter interrogans; ne scandalum patiantur, et inde peccare discant*: spieghi, come debbano intendersi questi avvertimenti?

Conf. Qui il Rituale avverte seriamente il Confessore di usare tutta la cautela nell'interrogare i giovanetti e le giovanette per sapere qualche circostanza sopra qualche peccato, di cui si accusano intorno al sesto precetto, dovendosi ciò fare con prudenza, per non dare loro qualche scandalo, ed insegnar loro alle volte ciò che non sanno. Quindi S. Carlo nelle sue avvertenze per i Confessori §. 15. così lasciò scritto. *Ne' peccati carnali, insieme colla prudenza deve usare molte cautele in non cercare altro, quando avrà intesa la specie del peccato, e le circostanze grandemente aggravanti. Stia particolarmente cauto, ed avertito del modo, con cui deve interrogare le donne, e i putti; acciocchè non insegni loro quel che non sanno, e si sforzi di usar parole, che non offendano l'orecchie del Penitente ec.* e deve riflettere ancora, che nelle interrogazioni troppo libere in materia di senso non solo si dà scandalo, ma tal volta si può incorrere nel delitto di sollecitazione.

Ma siccome spesso si tacciono i peccati per vergogna; perciò a' giovanetti e giovanette potrebbe farsi un' interrogazione molto utile: V. G. *Se hanno alcun compagno cattivo, che loro dia mal' esempio o con parole, o con fatti, e se l' hanno avuto per lo passato che abbia insegnato il male, e non l' hanno mai confessato etc.* In tal modo sarà facile cavar loro di bocca qualche peccato vergognoso, quando l' abbiano commesso: mentre per l' ordinario da' compagni cattivi la malizia si appren-

de. Quando poi fossero arrivati all' età di dover fare la prima Comunione, sarà necessario indurli a fare la confessione generale, per rimediare più presto che si può al e confessioni spesse volte mal fatte: procurando sempre di farli fare l' atto di Contrizione prima di dar loro l' Assoluzione, e suggerir loro fortissimi motivi per eccitaverli.

L' esame generale de' fanciulli potrebbe essere, se qualche volta si sono confessati, ed in che tempo: se sono stati modesti in Chiesa, se hanno obbedito a' Genitori ec. se hanno detto bugie, se sono iracondi; se mattina, e sera hanno fatto Orazione; se sono stati alla Dottrina ec. Se il Confessore avverte esser il fanciullo più audace, lo può interrogare dei tatti poco onesti, specialmente nel letto, ma con cautela per non insegnargli la malizia. Con questi si deve trattare piacevolmente. Deve inculcare a questi ad avere un grande orrore al peccato, il quale rende l' Anima deforme a guisa del Demonio, siccome la grazia rende l' Anima bella al pari d' un Angelo. Devesi loro inculcare il timore di Dio, che è presente in tutti i luoghi.

Se il fanciullo si confessa di peccati, che in se stessi non sono peccati, E. G. che nel l' alzarsi dal letto non fece Orazione, lo deve interrogare, se quando faceva tali operazioni giudicava d' offendere Iddio, e di esser punito da Dio. Se dice di sì, e 'l fanciullo è capace, si avrà una materia sufficiente per la coscienza erronea, contro cui operò. Di poi

peccando tali fanciulli gravemente in materia leggiera per la coscienza erronea causatagli da' Parenti, e da altri, allora il Confessore deve interrogarli, se giudicarono di meritare l' Inferno per tale tra-gressione: e quindi si regolerà così. Se il fanciullo è capace di concepire il sufficiente dolore, come si è spiegato sopra, potrà dargli la assoluzione.

Per indurre i Fanciulli al vero dolore gli deve interrogare qual pena dopo morte sia preparata a' peccatori, ed a poco a poco, e con dolce maniera far concepir loro la gravezza del peccato come offesa di Dio. La penitenza, che si dà a' fanciulli deve esser proporzionata all' età, e procurare, che la facciano subito, acciò non se ne dimentichino.

Avverta bene il Confessore de' fanciulli, che questi sono capaci a commettere il peccato mortale; ma per ordinario incapaci a a concepirne il vero indispensabile dolore: onde non sia sì facile ad assolverli. Procuri perciò affezionarsegli, e farli ritornare per istruirli, ed addestrarli pian piano con somma carità alla santa assoluzione. Questa opera de' fanciulli è un' opera massima: da' medesimi dipende il bene della società civile, e della Chiesa.

Esam. Prosiegue il Rituale: *Demum audita confessione, perpendens peccatorum, quae ille admisit magnitudinem, ac multitudinem, pro eorum gravitate, ac Poenitentis conditione, ac monitiones prout opus esse viderit, paterna caritate adhibebit, et ad dolorem et*

contritionem efficacibus verbis adducere conabitur, atque ad vitam emendandam, ac melius instituendam inducet, remediaque peccatorum tradet etc. Spieghi come deve intendersi il Rituale.

Conf. Tre cose impone al Confessore da farsi dopo udita la confessione. 1. Di ammonire, e riprendere il penitente a tenore della gravezza, e del numero de' peccati, e secondo la condizione de' penitenti: imperciocchè in altra maniera devesi riprendere, ed ammonire un penitente colto e civile, ed in altra un rustico e vile: e con questi alle volte gioveranno le parole aspre, ma non già col primo: tutti però con carità si riprendano. La dolcezza di Gesù Cristo nostro Signore nell'accogliere i peccatori deve servirgli di preclaro esempio, onde al presentarsi un peccatore, dopo averlo udito benignamente, deve con tutta dolcezza dirgli con S. Bonaventura: *Oh si te ipsum suspiceres! oh si Animam tuum videres!* O peccatore fratello, se poteste vedere le vostre miserie! Se veder poteste la vostr' Anima assassinata da voi medesimo col peccato, la quale prima era tanto bella, che vinceva ogni visibil beltà! *Quae specie sua omnium visibilium decorem, et pulchritudinem vincebat*, certamente morireste quì di dolore. 2. Di eccitare il penitente ad un vero dolore de' peccati, con proposito stabile di non più commetterli, adducendo motivi efficaci, e proprj, i quali possano muoverlo a fare un vero atto di contrizione, o

almeno di attrizione col principio d'amore di Dio. 3. Di procurare, che risolva di emendare da vero la sua vita, dandogli rimedj opportuni, acciò più non torni a cadere, come sarebbe confessarsi, e comunicarsi spesso, fare ogni giorno un poco di meditazione sopra i Novissimi; fuggire l'ozio, e la compagnia di persone poco timorate di Dio ec.

Del riguardo, che deve aversi nel dare la Penitenza.

Exam. Venendo ora il Rituale a parlare della soddisfazione, dice: *Postremo salutarem, et convenientem satisfactionem, quantum spiritus, et prudentia suggesserit injungat, habita ratione status, conditionis, sexus, et aetatis, et item dispositionis Poenitentium; videatque ne pro peccatis gravibus levissimas poenitentias imponat; ne si forte peccatis conniveat, alienorum peccatorum particeps efficiatur; id vero ante oculos habeat: ut satisfactio non sit tantum ad novæ vitæ remedium, et infirmitatis medicamentum, sed etiam ad præteritorum peccatorum castigationem.* Mi spieghi circa il riguardo, che deve avere il Confessore nel dar la penitenza.

Conf. Deve avvertire seriamente allo stato e condizione, al sesso, all'età, ed alla disposizione de' penitenti; e di non imporre per gravissimi peccati leggierissima penitenza, per non farsi reo avanti Iddio de' peccati, che lascia impuniti. Perciò S. Carlo ordina, che

il Confessore sappia i Canoni penitenziali, e che in qualche occasione riferisca ai penitenti le gravi penitenze, che anticamente si davano per quei peccati, de' quali si accusano, onde prendano animo di accettar volentieri la penitenza, che s'impone loro, non già a tenore di detti canoni, ma molto minore. Inoltre le penitenze, le quali impone, non solo devono essere medicinali, ed in rimedio per non cadere per l' avvenire; ma altresì vendicative, cioè per iscontare avanti Iddio la pena incorsa per li peccati commessi, la quale benchè Iddio nel Sacramento della Penitenza commuti da eterna in temporale, questa devesi soddisfare o in tutto, o in parte con opere meritorie, o penitenziali in questa vita, o nell' altra nel Purgatorio.

Esam. Circa la Penitenza avverte il Rituale diverse altre cose, cioè:

Quare curet quantum fieri potest, ut contrarias peccatis poenitentias injungat, velut avaris eleemosynas, libidinosis jejunia, vel alias carnis afflictiones, superbis humilitatis officia, desidiosis devotionis studia: rarius autem, vel serius confitentibus, vel in peccata facile recidentibus utilissimum fuerit consulere, ut saepe, puta semel in mense, vel certis diebus solemnibus confiteantur, et si expediat, communicent.

2. *Poenitentias pecuniarias sibi ipsis Confessarii non applicent; neque a Poenitentibus quicquam tanquam ministerii sui praemium petant, vel accipiant.*

3. *Pro peccatis occultis quantumvis gravibus manifestam Poenitentiam non imponant.* Sopra tutte queste parole vorrei sentire il suo sentimento.

Conf. Alle prime parole rispondo con S. Carlo nelle sue Avvertenze a' Confessori §. 24. che dice: *Procuri, che le soddisfazioni corrispondano a' peccati commessi: come imponendo per li peccati carnali digiuni, vigilie, peregrinazioni, cilizj, ed altre simili cose, che possono macerare la carne. Per il peccato dell' avarizia, oltre le debite restituzioni, imponga limosine, conforme alla facoltà di ciascuno: alla superbia, ed altri peccati spirituali conviene l' orazione, colla quale umiliandosi innanzi a Dio, si acquista forza e vigore di resistere a simili peccati: alla negligenza d' imparare le cose Cristiane imponga l' ascoltare le prediche, ed andare per certo tempo alle Scuole della Dottrina Cristiana: agl' indevoti, e tiepidi nelle cose della salute spirituale imporrà il visitare, e frequentare le Chiese, divini Uffizj, ed orazioni; ai Bestemmiatori particolarmente imponga grave penitenza, secondo la qualità della colpa, conformandosi alla disposizione de' Sacri Canoni, de' Decreti de' Pontefici, del Concilio Lateranense, ec. Deve però il Confessore usar prudenza, avendo riguardo alla qualità delle Persone, non imponendo limosine alli Poveri; nè ordinariamente a quei, che colle proprie fatiche si guadagnano il vivere, digiuni: ed avendo il medesimo riguardo alle*

altre penitenze ec. Fin quì S. Carlo al caso nostro.

Intorno alle altre parole del Rituale dico, che il Confessore non dovrà mai richiedere dal Penitente che dia a se stesso Messe da soddisfare; e se mai chiedesse, o ricevesse cosa alcuna in premio, o prezzo dell' amministrazione del Sacramento, commetterebbe peccato di Simonia.

Dico finalmente, che deve bene avvertire in non imporre a Figli di famiglia, o Donne maritate digiuni, e penitenze tali, onde possa nascer sospetto aver essi commesso peccati gravi: perchè questo ancora è contro il Rituale.

Del modo da tenersi con quattro sorte di Penitenti facili a ricadere ne' Peccati.

Esam. Una difficoltà mi rimane sopra le parole citate dal Rituale, e sono: *in peccata facile recidentibus utilissimum fuerit consulere, ut saepe, puta semel in mense, vel certis diebus solemnibus confiteantur etc.* Più abbasso a questi tali, pare che il Rituale voglia che si nieghi, o almeno si differisca l' assoluzione §. *Videat autem.* Perciò mi spieghi come debbansi intendere: il che fa assaissimo per la pratica.

Conf. Per conciliare le parole del Rituale con quello, che appresso riferiremo, bisogna distinguere quattro sorte di Penitenti; cioè il recidivo, il consuetudinario, quegli che sta nell' occasione prossima, e quegli che sta in pericolo prossimo di peccare.

Il Recidivo è quello, che ricade nel peccato *ex passione, et ex infirmitate.* Tali sono quelli, che per l' abito cattivo contratto, benchè facciano quanto possono, e mettano in esecuzione tutti i rimedj prescritti dal Confessore fuggendo le occasioni, e i pericoli di ricadere, pure bene spesso ricadono con sommo loro dispiacere, e dolore; ed a questi *utilissimum est consulere, ut saepe, puta semel in mense, vel certis diebus confiteantur.* Imperciocchè accostandosi spesso al medesimo Confessore, da chi esigendosi conto de' mezzi prescritti, e suggerendosi nuovi più efficaci, prendono maggiori forze da resistere agli assalti del Demonio, ed a vincere l' abito cattivo: quindi il Cardinale Toledo nella sua Somma lib. 5. cap. 13. n. 11. così scrive dei Recidivi nella mollizie: *Efficax remedium esse frequentissimam Confessionem cum uno eodemque Confessario, ut fiat ter in hebdomada, si fieri potest: est enim hoc Sacramentum maximum, et qui hoc non utitur, non sibi promittat emendationem, nisi per miraculum a Deo factum, aut rarissimum privilegium.* Si avverta, che il vero Recidivo deve veramente risorgere.

Per esser Recidivo (non semplice ma consuetudinario, ed impropriamente direbbesi Recidivo) tre cose ricercansi. 1. frequenti ricadute dopo molte confessioni. 2. frequenti ricadute negli stessi peccati. 3. mancanza totale d' emenda anche incominciata. Per altro se il recidivo alcuno sforzo avesse fatto per emen-

darsi, e diminuito avesse il numero delle colpe, insegnano alcuni Teologi, a quali ultimamente sottoscrisse *il Domenicano Alfonso Manrique*, esserci ragionevole fondamento, che questo Peccatore come disposto, fosse capace d' assoluzione, ma questa sentenza non deve seguirsi: onde saviamente il Merbesio nega doversi assolvere un tal peccatore. *Nam illi*, dic' egli pag. 141. *in peccata lethalia relapsus et si rarioies, hunc hominem nondum in pristinam sanitatem restitutum esse liquido declarant.* Tal Dottrina è secondo l' Istituzione di Cristo, l' esperienza, e il Rituale Romano.

Il Consuetudinario cade per l' abito cattivo contratto, il quale non procura di vincere, onde, *ex malitia*, *et ex habitu*, e non deve assolversi, essendo assolutamente incapace, fiuchè non fa tutto quello, che può, e che gli viene suggerito dal Confessore per togliere, e vincere l' abito suo cattivo, e lo vinca col divino ajuto.

Per costituire l' abito non basta una, nè due volte, ma bisogna, 1. che almeno per cinque volte siasi commesso il peccato. *Salm. tr.* 6. *de Sacr. Poenit. c.* 11. *num.* 36. 2. si ricerca che siasi commessa la stessa specie di peccato, fuorchè nella materia d' impurità, nella quale di qualunque specie siano i peccati formano il mal abito. 3. è necessario, che tra l' un peccato, e l' altro vi sia distinzione ed intervallo, mentre gli atti tutti commessi in una sola volta non costituiscono l' abito: e. g. se uno grandemente sdegnato bestemmia dieci vol-

te nello stesso tempo ed atto, non si può dire abituato nel bestemmiare. Avvertasi quì con S. Tommaso, che ne' peccati d'impurità, una volta può costituire l'abito, quando si commettesse il peccato *maximo affectu*.

Perciò Innocenzo XI. tra l'altre proposizioni condannò la 58. *Non tenemur Confessario interroganti fateri peccati alicujus consuetudinem*. Imperciocchè dee il Confessore interrogare il Penitente, e questi sinceramente manifestare la consuetudine del peccato, essendo che il Consuetudinario non è capace di assoluzione, conforme fa vedere lo stesso Innoc. XI. nella condanna della prop. 60. *Poenitenti habenti consuetudinem peccandi contra legem Dei, Naturæ, aut Ecclesiæ, etsi emendationis spes nulla appareat, nec est neganda, nec differenda absolutio, dummodo ore proferat se dolere, et proponere emendationem etc.*

Lo dicevano alcuni sul pretesto, che il Confessore deve credere al Penitente; ma per la condanna apparisce, che non sempre il Confessore gli deve credere. Nè vale il dire non esser segno, che il Recidivo sia indisposto, l'aver mancato di fede spesso agli altri Confessori, perchè può essere che internamente, e veramente si penta in quel punto. Non si niega che possa succedere; ma l'interna disposizione dee esser nota al Confessore, che deve far da Giudice, e da Medico: onde pensano molto bene altri Teologi, che se il Confessore concepisce ben fondata speranza, che l'Abituato

si emenderà, può assolverlo: lo che è difficilissimo senza esperienza: onde attesta il Cardinal de Lugo *de Sacram. Pocnitent. disp.* 14. *sect.* 10. *num.* 166. che l'esperienza dimostra, che vedendo i Penitenti abituati, che si sospende loro l'assoluzione, concepiscono maggiore orrore alla colpa. Ed in fatti S. Francesco di Sales nelle sue Costituzioni Sinodali, S. Francesco Saverio nelle sue lettere, ed il Bellarmino portano opinione, che la soverchia facilità in dar l'assoluzione cagioni un danno indicibile alla Chiesa: onde senza esperienza ordinariamente non deve assolversi.

Le Confessioni pertanto, che si fanno da' Consuetudinarj sono ordinariamente sacrileghe, nè devonsi questi assolvere, se non in caso di particolar dolore, e mozione divina; dovendo però ripetere le altre confessioni malamente fatte.

Di più non deve il Confessore facilmente prestar credenza alle lagrime, che in simili casi sogliono spargersi da certuni; mostrando da una parte l'esperienza, che se mai a taluni di costoro s'intima qualche cosa difficile da praticarsi, come il restituire l'altrui: l'abbandonare certe occasioni dilette: l'eseguire qualche penitenza, che costi qualche notabile incomodo, cominciano a scusarsi con varj pretesti: e sapendosi dall'altra parte che l'Incarnata sapienza ha insegnato, che l'albero dalle frutta, non da fiori si distingue.

La consuetudine di peccare altra è diretta, altra è indiretta. Diretta è, quando uno co-

nosce, ed avverte di aver uso di peccare, e vuole perseverare in esso. Indiretta è, quando uno non avverte, dovendolo avvertire, di aver tal uso cattivo, nè fa quanto può per levarlo. Perciò comparendo anche per la prima volta un Consuetudinario o diretto, o indiretto, il quale non si è mai confessato, da che ha contratta la consuetudine di peccare; ancorchè mostrerà dolore, e proposito di emendarsi, e di porre in esecuzione i mezzi opportuni, che gli saranno suggeriti per togliere da se la cattiva consuetudine, non dovrà assolversi, se non dopo l'emenda.

Il Confessore però con maniera forte insieme e dolce dee sospendere l'assoluzione pregando il Datore de' Lumi a dar lume alla nostra mente, e a dar forza alle nostre parole in alcuni casi particolari.

L'assoluzione ordinariamente si deve differire per due mesi, se non altrimenti sembrerà al Confessore di dover un poco abbreviarla, o a lungo dilatarla, facendo però ritornare il penitente almeno in ogni otto giorni.

Il Confessore non deve assolvere il penitente, se non lascia l'occasione prossima: e se questa si asserisce utile dal penitente, non importa, ma deve rispondere il Confessore: Figlio, come posso assolverti se tu ami e desideri il peccato, che è la morte dell'Anima? Ah Figlio, ti accieca questo meschino interesse ec.

Ma se v. g. un Figlio di famiglia pecca con una Donna, che vive in casa di suo Padre, con una sua Cognata ec., e non ha modo di

dividersi senza restar diffamato, il Confessore dee procurare, che l'occasione diventi rimota; perciò deve imporre al Penitente, che non stia da solo a solo con detta persona, anzi che finga a bella posta qualche discordia con quella, e raccomandarsi spesso al Signore, specialmente la mattina e la sera; e quando si sente tentato ricorrere alla SS. Vergine, facendogli praticare qualche digiuno, ed altre penitenze, come si è detto altrove.

Chi è nell' occasione prossima di peccare, fa parimente le confessioni sacrileghe.

Occasione prossima si dice quel pericolo, che induce frequentemente a peccare, o può indurre al peccato. In due maniere però una cosa può essere occasione prossima di peccato: o perchè da se stessa sarà induttiva al peccare; o perchè il Penitente è solito in quella talmente a peccare, che ragionevolmente dee il Confessore giudicare, che per il suo mal abito o sua debolezza, nè anche per l'avvenire si asterrà, se in quella occasione persevererà. Nel primo caso sarebbe tenere in casa, o a sua requisizione la persona, colla quale si pecca, o in altro modo coabitare, o conversare seco, perseverare ne' ragionamenti, sguardi, conversazioni, ed altri gesti, e pratiche di amore lascivo. Nel secondo caso sarebbe, se un Chirurgo, V. G. medicando femmine acconsentisse a moti, e pensieri cattivi. Lo stesso devesi dire di un Confessore, che nel confessare donne *patitur pollutionem*, ed acconsenta ad essa. Le occasioni del primo ordine si chia-

mano assolute, perchè da se stesse sono causa di peccato. Le occasioni del secondo ordine si dicono respettive, perchè solamente rispetto ad alcune persone sono causa prossima di peccare.

L'occasione prossima di peccato tanto assoluta, quanto respettiva, altra è volontaria, altra è involontaria, e necessaria. La prima è quando sta in arbitrio del Penitente il levarla. Così quel Padrone di casa, che pecca colla serva, perchè sta in suo arbitrio di mandarla via, si dirà essere in occasione prossima volontaria di peccato: non così di un Figlio di famiglia, il quale colla serva di casa ha commercio carnale; questi si dirà essere in occasione prossima involontaria. Respettiva sarà di un Confessore, e di un Parroco, che confessando peccano, come sopra: con questa differenza, che al Confessore l'occasione è volontaria, al Parroco è involontaria; perchè essendo tenuto a confessare, non può non confessare senza dimissione della Cura, la quale non può dimettere. E. G. essendo ordinato a titolo di quella, nè avendo altro modo di vivere, o finalmente perchè la sua rinuncia non sarà ammessa.

Non potrà mai assolversi chi persiste nell'occasione prossima volontaria assoluta, o respettiva di peccare: ma se l'occasione è involontaria si deve esaminare se da prossima si sia fatta rimota: altrimenti si dee anche sospendere l'assoluzione, finchè con opportuni rimedj si faccia remota come si è detto; tra

quali il principale è di non trovarsi mai *solus cum sola etc.* e con altre opere di penitenza. Se poi non pone in esecuzione i detti mezzi, in tal caso l'occasione, che prima era involontaria, divien volontaria. Chi sta in occasione prossima di peccare, pecca *toties quoties* si pone in essa, benchè non commetta attualmente il peccato. E. G. Chi frequenta ogni giorno in una casa, dove due, o tre volte pecca ogni settimana, benchè due o tre volte non pecca; pure sempre sarà reo di peccato della stessa specie, *ratione periculi*, a cui si espone ogni giorno di peccare; e ciò devono seriamente esaminare i Confessori, acciò i Penitenti si accusino del peccato attuale, e del pericolo prossimo, in cui più volte si sono posti; il quale similmente è peccato della stessa specie, come si è detto. Così quegli a cui il gioco è occasione prossima respettiva di bestemmiare, giuocando sempre pecca, o bestemmii, o non bestemmii, per ragione del pericolo, in cui si pone di bestemmiare.

Circa l'occasione prossima di peccare vi sono quattro proposizioni condannate, cioè la 41. d'Alessandro VII. e le 61. 62. e 63. d'Innocenzo XI. La 41. *Non est obligandus concubinarius ad ejiciendam concubinam, si hæc nimis utilis esset ad oblectamentum concubinarii*, vulgo Regalo, *dum deficiente illa nimis ægre ageret vitam, et aliæ epulæ taedio magno concubinarium afficerent, et alia famula nimis difficile inveniretur.* La 61. *Potest aliquando absolvi, qui in proxima occasione peccandi*

versatur, quam potest, et non vult omittere, quinimo directe, et ex proposito quærit, aut ei se ingerit. La 62. *Proxima occasio peccandi non est fugienda, quando causa aliqua utilis, aut honesta non fugiendi occurrit.* La 63. *Licitum est quærere directe occasionem proximam peccandi pro bono temporali, vel spirituali nostro, vel proximi.* La ragione della condanna di queste proposizioni è, perchè l'occasione prossima di peccare si deve onninamente levare, se non vi sia un' impossibilità fisica, o morale, che ciò impedisca: altrimenti il pericolo prossimo di peccare, che porta seco tale occasione, sarà volontario, e peccaminoso. Perciò non si potrà mai assolvere un penitente, che si trova in occasione prossima, la quale può, e non vuole togliere, anzi la cerca direttamente: nè si può ritenere l'occasione prossima di peccare per qualsivoglia utilità temporale o spirituale nostra, o del prossimo: *Quid enim prodest homini, si mundum universum lucretur, Animæ vero suæ detrimentum patiatur?* S. Matteo cap. 16. Quindi se l'acquisto di tutto il mondo non è causa sufficiente per giustificare le nostre azioni peccaminose, quando in esse vi sia il detrimento dell'anima nostra; come si potrà per qualsivoglia bene temporale, o spirituale, nostro, o del prossimo cercare lecitamente, o direttamente l'occasione prossima di peccare, il che porta seco necessariamente il peccato grave? giacchè *qui amat periculum in illo peribit*, al dire dello Spirito Santo, Eccl. 3. 17. E l'Apostolo ad Rom.

3. *Non sunt facienda mala, ut eveniant bona.*

Quegli poi si dirà ritrovarsi in prossimo pericolo di peccare, il quale secondo le sue presenti disposizioni e forze prudentemente vien giudicato, che cadrà, se si pone in tale pericolo: come sarebbe un giovinastro, che si pone a leggere libri osceni, o si pone a pensare a cose oscene. Così quegli che tratta frequentemente con Donne giovani con libertà, e senza necessità alcuna, parimente peccherà, benchè attualmente non pecchi nello stesso genere di peccato, per ragion del pericolo, in cui si pone di commetterlo: e questi devesi trattare, come chi sta in occasione prossima di peccare: avvertendo, che l'occasione è una cosa esterna a noi stessi, ed il pericolo è una cosa interna; onde accresce la facilità di peccare.

De' casi, ne' quali il Confessore o non può, o non deve assolvere, o deve differire l'Assoluzione.

Esam. Viene ora il Rituale a parlare dell'Assoluzione, e dice: *Videat autem diligenter Sacerdos, quando et quibus conferenda, vel neganda, vel differenda sit absolutio, ne absolvat eos, qui talis beneficii sunt incapaces: quales sunt, qui nulla dant signa doloris, qui odia, aut inimicitias deponere, aut aliena, si possunt, restituere, aut proximam occasionem peccandi deserere, aut alio modo peccata derelinquere, et vitam in melius emen-*

dare nolunt; aut qui publicum scandalum dederunt, nisi publice satisfaciant, et scandalum tollant; neque etiam eos absolvat, quorum peccata sunt Superioribus reservata. Dunque l'assoluzione non dovrà darsi a tutti?

Conf. Al penitente ben disposto non può negarsi l'assoluzione; neppure sotto pretesto, che prima faccia qualche parte della penitenza impostagli: essendo stato il contrario condannato da Alessandro VIII. nelle proposizioni 16. 17 e 18. Deve però avvertire il Confessore, che alcune volte non può assolvere, altre volte non deve assolvere, e molte volte deve differire l'assoluzione.

Il Confessore non può assolvere, quando l'impedimento diviene per parte sua, che non ha potestà di assolvere da qualche caso, benchè il penitente sia disposto, cioè:

1. Se il penitente avesse qualche caso, o censura riservata al Papa, o al Vescovo.

2. Se essendo tenuto a denunciare qualche persona, non la denunciasse.

3. Se essendo tenuto in vigore del Monitorio Papale, o Vescovile a rivelare qualche cosa, nel tempo prescritto non l'ha rivelata.

4. Se il penitente fosse stato scomunicato, o dichiarato incorso della Scomunica con sentenza particolare del Giudice Ecclesiastico.

5. Se è stato complice in peccato carnale col Confessore, questi non può assolverlo nemmeno in tempo del Giubileo.

6. Se il Confessore si trova scomunicato, sospeso, o irregolare, non può assolvere: con

questa diversità, che se egli è stato dichiarato tale, l'assoluzione sarà non solo illecita, ma invalida; se poi non è stato dichiarato, sarà valida, ma sempre illecita: onde ascoltando le confessioni commetterà due peccati mortali, uno contro il jus Divino, essendo in peccato; l'altro contro il precetto della Chiesa, essendo scomunicato, sospeso, o irregolare, e si moltiplicheranno i peccati a due per volta secondo il numero delle confessioni, che avrà ascoltato. Ma quì deve notarsi ciò che ha decretato il Concilio di Trento nella Sess. 14. cap. 7. riguardo a quelli, che si ritrovano nell'articolo di morte: come si è dichiarato altrove.

Il Confessore poi non deve assolvere quando l'impedimento nasce dalla parte del penitente, il quale è indisposto a ricevere il Sacramento, e tale sarebbe:

1. Quando non dà segno di vero dolore, e proposito; quando non ha fatto sufficiente esame della coscienza; quando potendo non ha adempite le penitenze impostegli nelle confessioni passate, nè vuole adempierle potendo. Allora però non dà segno di vero dolore, quando si accosta a' piedi del Confessore con superbia, e quasi disprezzando il Ministro di Gesù, con dimostrare impazienza e sdegno alle di lui ammonizioni, o che nel confessare il peccato cerca di scusarlo, e darne ad altri la colpa; o non vuole usare i rimedj proprj per fuggirlo; oppure quando muta spesso i Confessori, cercando a bella posta e con istudio i

più ignoranti, o troppo indulgenti; finalmente ogni qualvolta il Confessore si accorge, che il penitente abbia voluto celare qualche grave peccato, il quale esso ha scoperto con sua industria.

2. Quando ritiene ingiustamente la roba altrui, nè vuol restituire, potendo. Lo stesso deve dirsi della restituzione della fama, o della soddisfazione de' legati pii, quando possa, e non voglia soddisfare.

3. Quando nutrisce odj e inimicizie, e non vuole lasciarle, nè far pace col nemico.

4. Quando si trova in occasione prossima, e volontaria di peccato, che può, e non vuol togliere.

5. Quando dà occasione prossima ad altri di peccare mortalmente, nè vuole toglierla, nè ovviare a' mali, che egli cagiona, come sono specialmente quei che tengono, o fomentano ridotti, o adunanze di giuochi proibiti; o dove si proferiscono bestemmie, e spergiuri, e si commettono ubbriachezze, si fanno discorsi, o atti disonesti, e colpe simili: quei, che compongono, stampano, o vendono libri o scritti, che contengono cose contrarie alla Fede, o a' buoni costumi. Lo stesso deve dirsi de' pittori, o scultori, venditori, ritenitori d'immagini lascive, o statue impudiche: quei che recitano commedie oscene: quelle donne che portano il petto, o braccia scoperte, o usano ornamenti e vestimenti da se induttivi alla libidine; particolarmente se saranno state a sufficienza avvertite da' Superiori, o Confessori

dello scandalo che recano, devesi anche negar loro la Comunione, quando in simil modo vi si presentino.

6. Quando per qualunque ignoranza non sa i Misterj principali della S. Fede, o per ignoranza colpevole non sa il *Pater noster*, i precetti del Decalogo, e della Chiesa.

7. Quando non sa le cose necessarie al proprio stato, e perciò manca con grave offesa di Dio al proprio uffizio; e tali sono i Parrochi, i Confessori, i Giudici, i Medici, ed altri, che ignorano ciò che devono sapere per esercitar bene il loro impiego.

8. Quando fa contratti illeciti, ingiusti, o usurarj, nè vuole lasciarli.

9. I Padri e le Madri di famiglia, che non insegnano a' loro Figliuoli la Dottrina Cristiana, e non gli mandano alla Dottrina per essere istruiti, particolarmente dopo l'ammonizione del Parroco. Lo stesso deve dirsi de' Padroni, che non proccurano, che i servitori e le serve sappiano ciò che devono sapere per la loro eterna salute.

10. I conjugati, che senza legittima causa, e licenza del Superiore Ecclesiastico, vivono separati.

Il Confessore finalmente deve differire l'assoluzione a quei penitenti, i quali si trovano in tali circostanze, che prudentemente si giudica che in breve torneranno agl' istessi peccati, o non faranno ciò che sono obbligati, e promettono di fare, cioè:

1. A chi è abituato in qualche peccato mor-

tale, fintantochè dia segni di notabile emendazione, non ostantechè egli prometta far tutto.

2. A chi si trova in occasione prossima involontaria di peccato mortale, fintantochè metta in esecuzione i rimedj necessarj da darglisi dal Confessore, e che dia veri segni di emendazione, e siasi fatta rimota.

3. A chi non sa i Misterj principali della S. Fede, i precetti del decalogo e della Chiesa, non per ignoranza colpevole, ma per mancanza d'istruzione, o per rozzezza d'ingegno, e non si può istruire di presente, o almeno ne' più essenziali articoli della S. Fede, fintantochè si renda capace colla necessaria istruzione.

4. A'peccatori pubblici, che hanno dato pubblico scandalo, benchè emendati, fintantochè risarciscano allo scandalo dato con vita esemplare.

5. Li genitori, quando danno scandalo o con parole, o con fatti alla propria famiglia, fintantochè non diano segni di mutar vita, e di toglier lo scandalo: e tali sono fra gli altri, quei, che ritengono a dormire nel proprio letto i Figliuoli, o Figliuole, quando sono maggiori di sette anni, ed anche minori, se han capacità; e lo stesso deve dirsi de' tutori, maestri, zii, padroni ec. che danno scandalo a quei che hanno in cura.

6. A quei Penitenti, i quali sono obbligati a denunziare al Superiore qualche cosa in vigore di Monitorio Papale, o Vescovile; e ciò possono adempire con tutta facilità, benchè

il tempo prescritto non sia determinato, finchè di fatto denunzino, o rivelino, quando il Confessore prudentemente dubita, che dopo l' assoluzione o non denunzieranno, o non riveleranno.

7. A chi non ha fatto la penitenza ingiunta nell' ultima confessione, la quale poteva fare facilmente: onde si deve obbligare di farla, prima di ammetterlo alla nuova confessione.

8. A chi non ha fatto sufficiente esame di coscienza, che poteva, e doveva fare da se stesso.

9. A chi si trova con qualche caso difficile, che il Confessore non può definire su due piedi.

10. Finalmente deve differirsi l' assoluzione a quei Penitenti, che hanno casi riservati o al Papa, o al Vescovo, quando stima il Confessore dover prendere esso la facoltà di assolverli. Si noti che nella prima appendice di questa opera, tale materia è trattata più diffusamente.

Della maniera da praticarsi nel confessare, ed assolvere i Moribondi.

Esam. Parlando il Rituale di chi è in pericolo di morte, dice: *Si vero quis confiteatur in periculo mortis constitutus, absolvendus est ab omnibus peccatis et censuris, quamtumvis reservatis (cessat enim tunc omnis reservatio) sed prius si potest, cui debet, satisfaciat, ac si periculum evaserit, et aliqua ratione*

Superiori, a quo alias esset absolvendus, se sistere teneatur, cum primum poterit, coram eo se sistat, quidquid debet praestiturus. Come dovrà praticarsi questa Dottrina?

Conf. Deve avvertire primieramente il Confessore, che quando assolve in articolo di morte, deve sempre premettere l' assoluzione delle censure a quella de' peccati, potendo darsi il caso, che avendo il Penitente qualche Scomunica, fosse incapace di ricevere l' assoluzione de' peccati, se prima non venisse assoluto dalla Scomunica: perciò il Rituale Romano dà la forma propria, colla quale devesi assolvere chi si trova o in pericolo, o in articolo di morte, dicendo: *Urgente vero aliqua gravi necessitate in periculo mortis breviter dicere poterit Confessarius, Ego te absolvo ab omnibus censuris, et peccatis, in Nomine Patris etc.*

Secondariamente deve avvertire, che i peccati riservati, altri sono con censura, altri senza; perciò ritrovando un Moribondo, che abbia casi riservati al Papa, o al Vescovo senza censura, può, e deve assolverlo senza obbligarlo di presentarsi, *si convaluerit*, al Riservante: giacchè in articolo di morte *cessat omnis reservatio.* Se poi il Moribondo avesse Casi riservati al Papa, o al Vescovo con censura, in tal caso è tenuto il Confessore esigere dal medesimo, se sta in sentimenti, il giuramento *de se praesentando, si convaluerit*, al Riservante. Che se mai il Confessore o per ignoranza, o per negligenza lo assolvesse dalle

censure riservate al Papa, o al Vescovo, senza prima esigere il giuramento, peccherebbe gravemente. È ben vero però che se mai il Moribondo assoluto per impotenza senza detto giuramento risanasse, deve il Confessore (precedente la licenza, che chiederà al penitente) ammonirlo, risanato che sia, dell' obbligo di presentarsi *quamprimum* a chi ha la facoltà d'assolvere dalle censure, dalle quali è stato assoluto in articolo di morte senza prestare detto giuramento.

Deve finalmente avvertire di non assolvere *in articulo mortis* i Penitenti, che sono tenuti alla restituzione della roba, o della fama, o a risarcire altri danni causati al Prossimo, se prima potendo, o in tutto o in parte non soddisfano al loro obbligo, conforme avverte il Rituale.

Esam. Dice di più il Rituale: *Quod si inter confitendum, vel etiam antequam incipiat confiteri, vox, et loquela aegrum deficiat, nutibus, et signis conetur, quoad ejus fieri poterit, peccata Poenitentis cognoscere, quibus utcumque, vel in genere, vel in specie cognitis, vel etiamsi confitendi desiderium sive per se, sive per alios ostenderit, absolvendus est.* Come s' intendono queste parole?

Conf. Queste parole benchè in sè sieno chiare, vi è però qualche difficoltà in quelle ultime, cioè *etiamsi confitendi desiderium sive per se, sive per alios ostenderit, absolvendus est*, stante la condanna fatta da Clemente VIII. della Confessione *per Nuncium*, la quale si

verificherebbe nel caso espresso dal Rituale. Dico però che onninamente devesi osservare la disposizione del Rituale nel caso proposto, non solo perchè il detto Rituale fù approvato da Paolo V. posteriore a Clemente VIII. onde verrebbe a derogare in questo caso alla dichiarazione del detto Clemente; ma molto più, perchè lo stesso Clemente interrogato nel caso suddetto, dichiarò non restare compreso nella sua disposizione proibitiva della Confessione *per Nuncium*, come hanno testificato gravissimi Autori, e tra gli altri il Cardinal Bellarmino, e l' Arcivescovo di Armaca, come riferiscono il Clericato *de Sacram. Poenit. dec.* 52. §. *Tertius casus*: ed il P. La Croix lib. 1. *de Offic. Confes.* Cap. 4. quaest. 32. Si deve ancora addurre per questa sentenza S. Leone Papa nella sua lettera 89. a Teodoro Vescovo di Forlì, dove così scrive: *Si aliqui aegritudine ita fuerint aggravati, ut quod paulo ante poscebant, sub praesentia Sacerdotis significare non valeant, testimonia eis Fidelium et circumstantium prodesse debebunt, ut simul et poenitentiam et reconciliationis beneficium consequantur*; e si ha nel Canone, *His qui causa* 26. quaest. 6. ai quali io aggiungo S. Tom. nell' opusc. 65. §. *de estrema unctione*, dove così scrive. *Si autem Infirmus qui petit unctionem, amisit notitiam vel loquelam, antequam Sacerdos veniret ad eum, ungat eum Sacerdos, quia in tali casu debet etiam baptizari, et a peccatis absolvi.*

Maggior difficoltà è di quel Moribondo,

che sorpreso da improvviso accidente, non ha potuto domandar Confessione, o dare altri segni di pentimento, nè assente, nè presente il Sacerdote, onde si dubita, se questi possa assolversi, almeno *sub conditione*, quando per altro sia vissuto cristianamente. Rispondono di sì gravissimi Autori, che cita, e seguita il Clericato nel luogo citato §. *Quartus casus*: e lo stesso sostiene il P. La-Croix ivi nella questione 23. dove asserisce con altri Autori esser questa sentenza estrinsecamente, ed intrinsecamente probabile: e riferisce che Gregorio XV. quando era Arcivescovo di Bologna, nel suo memoriale per li Confessori approvò, ed ordinò in pratica questa sentenza coll' autorità del Sacerdotale Romano, libro antichissimo, dove si prescrive così: *Infirmus, qui amisit loquelam vel usum rationis, si bene vivebat, quamvis non petierit Sacramenta, debet præsupponi contritus, et Sacerdos faciat absolutionem ab omni sententia, et peccato.*

Ma a questa dottrina pare, che si opponga la propos. condann. da Innoc. XI. num. 1. *Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore*: il che si verificherebbe nel caso nostro, seguendosi l' opinione solamente probabile, lasciata la più tuta. Si risponde, che in caso di estremo bisogno, non potendosi avere materia certa, potrà il Sacerdote seguitare la sentenza probabile, assolvendo *sub conditione* il moribondo: imperciocc-

chè essendo stati istituiti i Sacramenti da Gesù Cristo per la salute dell' anima, quando concorra il pericolo di questa, o il pericolo della nullità di quelli, deve la prima preponderare alla seconda; tanto più che dandosi l'assoluzione *sub conditione de præsenti*, *si es capax*, non si fa ingiuria al Sacramento, nè si causa la nullità di esso, salvandosi questa con la detta condizione. E quì cade l'adagio comune de' Teologi: *Sacramenta propter homines, non homines propter Sacramenta.* Si veda il P. Campioni *part.* 1. *capit.* 24. *n.* 4.

Si ricordi però il Confessore di suggerire al moribondo gli atti di Fede, Speranza, Carità, e Contrizione, i quali atti siccome ogni cristiano è tenuto a fare sotto pena di peccato grave in articolo, o pericolo di morte; così è tenuto il Confessore a suggerirli (quando abbia tempo) ad ognuno che sta per morire.

Esam. Conchiude il Rituale finalmente: *Meminerit porro Sacerdos ægris non esse injungendam gravem, aut laboriosam poenitentiam, sed indicendam tantum illam, quam, si convaluerit, opportuno tempore peragant; interim juxta gravitatem morbi aliqua oratione, aut levi satisfactione imposita, et acceptata absolvantur, prout opus fuerit.* E perchè queste parole sono chiare, nè hanno bisogno di spiegazione, perciò terminiamo la pratica istruzione pe' novelli Confessori colle parole dell' Apostolo S. Paolo. *Attende huic doctrinæ: hoc enim faciens, et teipsum salvum facies, et eos, qui te audiunt.*

§. I.

In che consista la conversione. Che senza questa conversione non ci è vera contrizione, nè vera attrizione.

Esam. Come le Scritture divine, e i Ss. PP. comunemente chiamano questa contrizione, o attrizione?

Conf. Essi la chiamano comunemente Conversione, la qual voce significa cangiamento, ovvero ritorno; imperciocchè in effetto quando la contrizione, o l' attrizione è verace, per necessità produce il cangiamento del cuore, e fa ritornare a Dio; il che dicesi conversione; o per dir meglio, quando la contrizione, o l' attrizione ha tutte le sue parti, allora essa medesima è questa conversione, questo cangiamento del cuore, e questo suo ritorno a Dio.

Esam. Questa conversione è assolutamente necessaria, per ricevere degnamente il Sacramento della Penitenza?

Conf. Certo che sì: ed è una delle principali massime della Morale cristiana, di cui a niun cattolico è lecito dubitare, che Iddio non perdona i peccati, se non a quelli, che sinceramente si son convertiti.

Esam. Questa conversione dell' anima può ella farsi senza un vero amor di Dio, che almeno in qualche grado d' intensità le faccia

preferir Dio a tutte le cose: forse il solo timore delle pene infernali non avrà forza di convertire il cuore?

Conf. Non già. Imperciocchè I. È massima insegnata dai Padri, e riconosciuta dai filosofi, che l'amore è il principio di tutte le passioni, e di tutti i movimenti dell'anima: di manierachè la creatura ragionevole non volgesi verso qualunque oggetto, se non quando comincia ad amarlo ed a portargli qualche affezione. Quindi è, che il nostro cuore non fa ritorno a Dio, se non quando comincia ad amarlo; ed il timore delle pene infernali destituito di ogni amor di Dio, non ha forza di rivoltare il cuore verso di lui; ma lascia il misero mai sempre rivolto verso le creature, e verso se stesso, in dove avea collocato il suo ultimo fine, dacchè perduto avea l'amore del suo Creatore.

II. Iddio esige dai peccatori una conversione, con tutto il cuore, ed a questa sì fatta conversione solamente promette il perdono. Deut. c. 4. v. 29. Gerem. c. 29. v. 13. Ora se non si comincia ad amare Iddio sopra tutte le cose, è manifesto, che non cercasi lui con tutto il cuore. Se ancora si ama qualche cosa gravemente da Dio proibita, egualmente, o più di lui, è chiaro, che il peccatore in verun modo non si converte al Signore con tutta l'anima sua, e che la sua conversione non è vera, e sincera.

III. Fintantochè un'anima non comincia ad amare Iddio sopra tutte le cose, ella non mette

in Dio il suo principale, ed ultimo fine, come per consenso di tutti è obbligata sotto pena di peccato mortale. Ella non si pente sinceramente dell'iniquità da lei commessa in preferire le creature e le proprie soddisfazioni a Dio; mentre ancora ella gliele preferisce, e gliele preferirà fintantocchè non comincerà ad amarlo sopra tutte le cose. Ella in verun conto non restituisce a Dio l'amor sovrano, e l'impero assoluto del suo cuore, che avea rapito al suo Dio col maggiore di tutti i latronecci. Lungi dal rientrare nell'ordine, ella persevera nel disordine; poichè il maggiore rovesciamento dell'ordine, secondo S. Agostino, è di mettere Iddio, ch'è un bene sovrano ed infinito al disotto o nel medesimo rango de' beni creati, ed il non preferirlo a tutte le cose. Ella infine se ne rimane in uno stato, che i Padri dopo le Scritture chiamano un'idolatria; poichè chiamano essi idolatri tutti coloro, che prostituiscono alla creatura l'onore sovrano, il culto, e l'omaggio principale, che a Dio è dovuto, e che, secondo essi, consiste in amarlo con un amore sovrano, o vogliam dire di preferenza. Or come potrebbesi credere che una volontà, la quale è sì ingiusta, e sì disordinata, e sì pervertita sia veramente, e sinceramente convertita, e sufficientemente disposta a rientrare in grazia col suo Dio nel Sacramento della Penitenza?

IV. Il timore delle pene infernali è per verità buono, e utile, raccomandato nelle divine Scritture, e negli scritti de' Ss. PP. Può esclu-

dere gli atti esteriori peccaminosi, e certe volte far cessare la volontà attuale di produrli. Prepara similmente il luogo all'amor di Dio, e dispone ancora ad una sincera conversione, essendo assai raro, che giungasi a questa conversione senza esservi stato preparato dal timore. Fintanto però questo timore è discompagnato all'intutto dall'amor di Dio, esso non distrugge il fondo dell'affetto, e dell'attaccamento al peccato, che se ne rimane nella volontà. Esso non ritratta, nè distrugge in verun conto, come parlasi nelle scuole, la volontà interpretativa dell'offesa commessa contro Dio, e dell'ingiustizia de' peccati, in cui si è precipitato, se non cominciasi ad odiare questa offesa, e questa ingiustizia col cominciare ad amar la giustizia, cioè Dio medesimo sorgente di ogni giustizia: il che potrebbesi provare con un numero quasi infinito di testi de' PP. che parlando del timore dell'inferno in generale, han detto senz'alcuna eccezione, o distinzione, ch'esso non esclude l'affetto al peccato, e che un tal privilegio non si appartiene, che all'amor di Dio. Si potrebbero allegare molte altre ragioni sullo stesso proposito; ma basteranno le poche accennate, che più da vicino riguardano la conversione vera del cuore.

Esam. Ma non è vero, che il Concilio di Trento dichiara nella sess. 14. c. IV. che l'attrizione, la quale *vel ex turpitudinis peccati consideratione, vel ex gehennæ et pœnarum metu communiter concipitur, si voluntatem*

peccandi excludat, *cum spe veniæ*, non solo è un dono di Dio, ma di più *ad Dei gratiam in Sacramento pœnitentiæ impetrandam disponit?*

Conf. I. Il Concilio non dice, che questa contrizione imperfetta, o sia attrizione venga concepita per il solo timore delle pene infernali. Lo dice sì poco, che avendo coloro, i quali incaricati furono di stendere il decreto, inserito in esso, essere quest'attrizione quella che conceputa veniva solamente dalla considerazione dalla bruttezza del peccato, o dal timore delle pene dell'inferno, il Concilio tolse quel *solamente*, e vi fece mettere il *comunemente*, come oggi si legge in quel decreto, il che viene attestato dal Cardinal Pallavicino l. 12. c. 10.

II. Il Concilio non dice, che questa contrizione imperfetta, o sia attrizione *basti*, col Sacramento; e fu sì lontano dal dirlo, che avendo usato un tal termine coloro, che dovettero stendere il decreto, di cui parliamo, il Concilio lo fe togliere mettendo in suo luogo quello *di dispone*: il che similmente nel luogo citato viene attestato dal medesimo Pallavicino: ond'è che quando nel cuore l'amor di Dio non è ancora sì forte, che da sè solo voglia staccare il cuore dal bene creato, e a fargli sovranamente amare Iddio, venga in suo soccorso il timore dell'inferno, l'orrore del brutto ceffo della colpa, per così fargli rompere i legami, che lo tengono attaccato alla creatura; quali rotti speditamente si rivolgerà verso

il suo sommo bene, ch'è Dio: ed in questa guisa ritroverassi disposto a ricevere la grazia della giustificazione nel Sacramento della Penitenza.

III. È tanto vero, non aver voluto il Concilio con quel *disponit* parlare di una disposizione totale, la quale da se sola bastasse, che i Vescovi, e i Teologi, i quali assistettero al Concilio medesimo, dopocchè fu sciolto, nelle loro opere insegnarono la necessità dell'amor di Dio per essere giustificato nel Sacramento della Penitenza, senza che giammai gli altri avessero loro rinfacciato d'insegnare una dottrina contraria al Concilio. Si potrà vedere un catalogo di questi Vescovi, e di questi Teologi in un libro intitolato, *Dichiarazione di questa celebre, e importante quistione, se il Concilio di Trento abbia deciso, o dichiarato, che il solo timore dell'inferno basti col Sacramento.*

Di più in questo medesimo libro potrassi ancora vedere, che gli Autori, i quali cominciarono ad allegare il Concilio di Trento per sostenere il loro sentimento riguardo alla sufficienza dell'attrizione destituita di amore, e concepita per il solo timore, non avanzarono il lor sentimento, che come una semplice opinione da essi riconosciuta nè per antica, nè per comune, e che da essi non veniva riputata, se non per probabile; ma talmente incerta, che non credeano potersi seguir nella pratica, massimamente in morte, senza esporsi a pericolo di eternamente dannarsi..

Esam. Non basta dunque per una vera conversione il cangiare la vita esteriore, rinunziando all' opere peccaminose?

Conf. Non già: bisogna prima di ogni altra cosa, che l'anima cangi sentimenti, pensieri, affetti, e disposizioni. « Nettate, dice Gesù » Cristo, prima quello, ch' è di dentro; ac- » ciochè netto apparisca anche quello, ch' è » al di fuori » Iddio dimanda un intero cangiamento, ed un rinnovellamento intero, ch'è quanto dire, un cangiamento riguardo l' interno, e riguardo l' esterno. « Se qualcuno e a » Gesù Cristo, dice S. Paolo, egli è divenuto » una nuova creatura: quello che v'era di » vecchio è passato, tutto è divenuto nuovo. » Secondo la Scrittura, allora uno si converte, quando si spoglia dell' uomo vecchio, cioè si disfà almeno delle sue azioni, e inclinazioni gravemente peccaminose, e si rinnova nell' interiore dell' anima, rivestendosi dell' uomo nuovo, ch'è creato secondo Dio in una vera giustizia, e santità: allora quando si compiace Iddio d'imprimere la sua legge nelle nostre viscere, e di scriverla sul nostro cuore; allora quando si è degnato di spogliarci del nostro primo spirito, e ci ha donato un cuore nuovo, e uno spirito nuovo; quando ci ha tolto il cuore di pietra, e ci ha dato un cuore di carne, facendo che noi camminiamo nella strada de'suoi comandamenti; allora infine quando ha creato in noi un cuor puro, ed ha rinnovato uno spirito dritto nelle nostre viscere. Dal che manifestamente raccogliesi, ricercarsi indispensa-

bilmente per una vera conversione, un vero cangiamento, e che un peccatore veramente convertito non è più il medesimo uomo; ma ch' egli è un uomo nuovo, e tutto differente, almeno in tutto ciò, che da Dio sotto grave precetto viene proibito, o comandato, da quello, ch' era prima della sua conversione. E se nelle divine Scritture il peccato ci è rappresentato come uno stato di morte, e la conversione come una risurrezione incominciata; siccome non si passa da morte a vita senza un gran cangiamento, essendo una follia il credere, che un morto sia già risuscitato, benchè in lui non siasi veduto alcun cangiamento: così è una pazzia ed illusion diabolica il credere, che un peccatore si sia veramente convertito, ogni qualvolta egli non sarassi veramente cangiato tanto nel suo interiore, quanto nella sua condotta esteriore. Quindi il Concilio di Trento ha espressamente definito nella sess. 14. c. 4. che la contrizione stata necessaria in tutti i tempi per ottenere da Dio il perdono de' peccati, rinchiude l'odio della vita passata, la cessazione del peccato, la risoluzione di una vita nuova, ed incominciamento ancora di una tal nuova vita.

Esam. Quando potrassi ragionevolmente credere, che le disposizioni del cuore di un penitente l'han cominciato a cambiare?

Conf. Allora quando un penitente I. comincia ad amare la preghiera, la parola di Dio letta, o ascoltata, la vita ritirata dalle occasioni gravemente pericolose. II. Quando comin-

cia a desiderare di soddisfare a Dio, e di espiare i suoi peccati con frutti degni di penitenza. III. Quando comincia ad avere del disprezzo per gli oggetti, a' quali con grave disordine si era coll' amor suo attaccato. IV. Quando infine comincia ad avere dell' umiltà, e della docilità per lasciarsi condurre per la strada, che deve allontanarlo da' suoi disordini.

§. II.

Che secondo l' ordinario corso della Grazia, la conversione de' peccatori, specialmente abituati non è nè pronta, nè facile.

Esam. È cosa facile a' peccatori, specialmente abituati, l' uscire dal peccato, e convertirsi?

Conf. Nel corso ordinario della Grazia, la conversione dei peccatori, specialmente abituati non è nè facile, nè pronta: ma dee lor costare molto di tempo, di travaglio, di pena. Questa è la dottrina della Chiesa manifestamente insegnata dal Concilio di Trento, allorchè dice, *non potersi* pervenire alla Grazia della Giustificazione nel Sacramento della penitenza *sine magnis fletibus*, *et laboribus*, esigendolo così la divina Giustizia: onde meritamente da' Santi Padri un tal Sagramento fu detto Battesimo laborioso *laboriosus Baptismus*. E giacchè il Concilio parla de' PP., sarà bene, che io quì alleghi qualche cosa de' PP. per vie più dichiarare, e confermare una ve-

rità di tanta estrema importanza quanto questa. Origene, per esempio, dicea: *Si vulnus corpori infligatur, aut os confringatur, aut nervorum junctura resolvatur, sub unius horae spatio hujusmodi vulnera solent corporibus accidere; et plurimis postmodum cruciatibus, ac doloribus exactis, multo vix tempore sanari... Anima quoties peccat, toties vulneratur... Hujusmodi vulnera quanto tempore putas posse curari?... Ita et nos cupiditatibus saeculi amentes effecti, vel vitiis inebriati, sentire non possumus, quanta vulnera, quantas contritiones animae peccando conquirimus. Et ideo consequentissima ratio est penae, idest curae ac medicationis, tempus extendi... Jam vero si accidat, ut in eodem vulnere, vel in eadem fractura iterum, et saepius quis vulneretur, frequentiusque frangatur, quantis hoc poenis curare, et quantis potest cruciatibus medicari? Quanto autem tempore, si tamen potuerit, ad sanitatem perducitur? Hom.* 8. *in c.* 13. *et* 14. *Num.* Similmente si vede nel Tratt. di S. Cipr. intitolato *de Lapsis*, e in una risposta, che il Clero di Roma, essendo vacante quella prima Sede, fece a quel Santissimo Vescovo, Primate, e Martire, che le piaghe dell'anima han bisogno di tempo per guarire, *necessaria temporis remedia*, essere una falsa, e crudele compassione voler prestamente riconciliare i peccatori: e di essere questo modo di operare un covrire le piaghe, e non guarirle: che questa facilità di ammettere i peccatori alla

grazia della riconciliazione, ella è una nuova specie di persecuzione eccitata nella Chiesa contro il vigore del Vangelo, e contro la legge di Dio: che questa pace, e questa riconciliazione data così in fretta, ella è una falsa pace, pericolosa a chi la dà, ed inutile a chi la riceve. *Irrita Pax, periculosa dantibus, et nihil accipientibus profutura*: che in fine la comunione, o sia la riconciliazione data in fretta è un vero veleno. La Chiesa Romana, e la Cartaginese per bocca del suo Primate avrebbero così parlato, se in quei felicissimi tempi vicini agli Apostoli creduto si fosse, che la conversione de' cristiani peccatori fosse facile, e pronta?

Collo stesso linguaggio parlano presso a poco tutti gli altri Padri: onde non è maraviglia, se vediamo, che i Santi, e que' Teologi di questi ultimi tempi, i quali attignettero la loro dottrina da quelli antichi e puri fonti di verità, ci parlarono collo stesso tenore. Così, per dare un esempio degli uni, e degli altri. S. Carlo nelle sue Ist. Past. c. 10. scrisse: *Res vere operosissima est ad Sacramentum Poenitentiae rite accedere*: e Pietro Soto Teologo nel Conc. di Trento *Instit. Sacerd. lect.* 17. gravissimente insegnò: *Curandum est Doctoribus, ut hanc quoque periculosam persuasionem tollant (sed prudenter, et sobrie) qua levissimum, imo fere nullum putetur negotium esse, vere poenitere: cum tamen et maximum, et arduum reputetur a Patribus, nec unius horulae, aut momenti, sed magnae certe partis vitae, aut totius.*

Esam. Ma non è vero, che i peccatori più ostinati si convertono, quando vogliono, e subito che vogliono?

Conf. Non ogni buona volontà basta per una vera conversione, per una santa contrizione, o attrizione. Si può avere una volontà debole, e imperfetta di convertirsi, e di lasciare il peccato, senza effettivamente convertirsi, e senza lasciare di peccare. Per formare una vera contrizione, una vera attrizione, e per convertire sinceramente il cuore, vi bisogna una buona volontà; ma una volontà ferma e costante; una volontà piena e intiera; una volontà, che sia molto forte per vincere la volontà dell' uomo vecchio, e la consuetudine peccaminosa. È vero dunque che i peccatori più ostinati si convertono subito ch' essi vogliano, purchè lo vogliano con volontà piena e intiera; ma non è vero, ch' essi effettivamente si convertono allora quando soltanto lo vogliono debolmente e imperfettamente. Ora nell' ordine comune della grazia, Dio non concede questa grazia forte, questa volontà forte, piena e intiera, subitochè comincia a toccare il cuore di un peccatore. Egli ordinariamente sul principio ispira a' peccatori una buona volontà, ma che ancora è debole: egli loro ispira desiderj di lasciare intieramente il peccato, e di convertirsi, ma che ancora sono imperfetti. In questo stato si fanno degli sforzi per rompere le catene de' mali abiti, si combatte contro le proprie passioni, e vi si rimane ancor vinto; si brama sinceramente far ritorno a Dio, e

pure l'anima non si converte: perciocchè non si vuole fortemente, pienamente, e intieramente, com'è assolutamente necessario. Questo viene mirabilmente spiegato da S. Agostino nelle sue Confessioni, e soprattutto nel l. 3. c. 8. 9. 10. 11. 12.

Quindi il medesimo S. Dottore in diversi luoghi delle sue opere ha insegnato, tenersi da Dio, allora quando vuol liberare i peccatori dallo stato del peccato, quella medesima condotta ch' egli tenne sopra tutto il genere umano, per ripararlo, e liberarlo dalla sua colpa: di manierachè siccome Iddio prima abbandonò il genere umano alle proprie tenebre, e alle proprie sregolatezze, affinchè apprendesse, cosa valesse l' uomo da Dio abbandonato: di poi diede per mezzo di Mosè la Legge, sotto di cui l' uomo soccombea alle proprie disordinate passioni, che vedea condannarsi dalla Legge, e che perciò bramava superare e vincere: finalmente venuto il Salvatore nel mondo, l' uomo trovasi sotto la Grazia, per cui non solo conosce la corruzione della concupiscenza, non solo combatte contro le di lei sregolatezze, ma rimane anche vittorioso; così dopo che Iddio per qualche tempo ha permesso, che il peccatore se la vivesse dimentico dell' enormità del suo peccato, seguendo i movimenti di sua concupiscenza, senza combatterli, e senza resistervi; per mezzo della luce della sua divina grazia, e per la buona volontà, che gl' ispira, fa che tocco dalla propria miseria, combatta

contro le sregolatezze delle sue passioni, quantunque ancor vi soccomba. Finalmente lo fa passare al terzo stato, in cui per la grazia più gagliarda, che riceve dalla sua divina liberalità, combatte contro le sue concupiscenze, e vi resta vittorioso.

Se poi in ultimo luogo si bramasse sapere le ragioni, che diconsi di congruenza, di una tale divina condotta, il medesimo S. Dottore, e dopo lui S. Gregorio il Grande ne arrecano tre. La prima acciò il peccatore resti guarito dalla più grande, e dalla più pericolosa malattia dello spirito, qual'è l'orgoglio; riconoscendo, per propria sperienza, la debolezza delle sue forze, e quanto debba alla Grazia, e alla Misericordia di Dio. La seconda acciocchè il peccatore lungo tempo desiderando, e ardentemente dimandando una sì gran grazia, qual'è la propria sincera conversione, divenga più capace di riceverla. La terza, affinchè siccome si considera come un male gravissimo, e pericolosissimo quella piaga, dalla quale uno non è rimasto guarito, che dopo molto tempo, e dopo aver molto sofferto: ond'è, che si prendono tutte le misnre immaginabili per conservare la guarigione, che ha sì molto costato; così la Sapienza divina, la quale nell'ordine comune della Grazia si accomoda all'ordine della natura, non suole subito, e facilmente convertire, e guarire il peccatore dalle piaghe delle proprie colpe, affinchè sappia temerle, e prendere in avvenire tutte le precauzioni più proprie, per non

più inciamparvi: e per esperienza si sa, che coloro, i quali credono facile il convertirsi, o s' indrizzano a' Confessori, i quali sono in un simil' errore, facilmente ricascano, e quasi mai pervengono ad una solida conversione e cangiamento verace.

Esam. Ma Iddio non convertì subito, per la predicazione degli Apostoli, i Gentili, quantunque stessero immersi in ogni sorta d' iniquità?

Conf. Questa conversione sì pronta delle nazioni fu un miracolo nell' ordine della grazia; ma un miracolo, che sul cominciamento della Chiesa era necessario per fare glorificare il nome di Gesù Cristo, e la potenza della sua grazia; per eccitare i popoli a convertirsi col vedere un cangiamento sì prodigioso; e finalmente per dare agli Apostoli il tempo necessario per scorrere tutta la terra, e stabilir da pertutto la Fede, e la pietà cristiana. Ma nel seguito de' tempi tali miracoli della grazia sono divenuti rari, come appunto vediamo: che anche assai rari son di poi divenuti gli altri miracoli, i quali pure erano sì comuni, e sì ordinarii nel principio della Chiesa. Nella creazione di questo mondo visibile, e corporale, Iddio autore della natura creò in un istante le piante, gli arbori, gli animali, e l' uomo in uno stato perfetto, per far risplendere così la sua onnipotenza, e per mostrare sensibilmente, che tutte queste cose erano l' opera della sua mano creatrice, e non una produzione della terra:

ma nel seguito de' tempi egli non ha voluto agire di tal maniera: e noi vediamo, che le piante, gli arbori, gli animali, gli uomini non vengono, nè crescono, che lentamente. Ora nella dottrina de' Padri è cosa più che certa, essere la condotta tenuta da Dio nell' ordine della natura un' imagine di quel tanto, ch' è solito praticare nell' ordine della grazia.

§. III.

Alcuni corollarii che nascono dalla premessa Dottrina.

Esam. Da queste dottrine, che avete accennate, cosa in pratica bisogna dedurne?

Conf. Bisogna concludere in primo luogo, che in pratica un Confessore, il quale voglia con frutto travagliare alla salute delle anime, è obbligato, fuori del caso di pericolo di morte, a moralmente accertarsi della sincera, piena, e intera conversione del penitente, che vuole assolvere; non essendo in verun conto lecito al Confessore di assolvere colui, che Iddio non avrà prima internamente convertito e disposto colla sua grazia. In secondo luogo è necessario, che un Confessore sappia fare un giusto discernimento tra una conversione cominciata, o sia un principio di conversione, e la conversione medesima. La conversione allora è cominciata nell' anima, quando in lei apparisce *qualche* dispiacenza de' peccati commessi; quando fa *qualche* sforzo per

correggersi; in una parola quando ha *qualche* buona volontà: allora poi è intera, e sufficiente per ricevere l' assoluzione, quando l' anima, con tutta la pienezza di sua volontà, odia le gravi offese da lei fatte al suo Dio; vorrebbe ad ogni costo non averle commesse; e quando la sua risoluzione di non più cadere in verun altro peccato mortale, è assoluta, ed efficace.

In terzo luogo il Confessore devesi ricordare, che regolarmente parlando, i diversi gradi, per i quali la conversione giunge alla sua maturità, sono frutti delle opere di pietà, delle azioni di penitenza, e sopra tutto delle fervorose preghiere; onde debbono i penitenti praticarle, e il Confessore deve da essi esigerle per un tempo, ed in una misura proporzionata al loro bisogno, come tanti mezzi, senza l' uso de' quali non possono ordinariamente parlando sperare di arrivare ad una intiera conversione. Similmente queste opere di pietà, e di penitenza non solo necessarie sono a' penitenti per pervenire alla bramata conversione; ma di più necessarie sono per i Confessori; imperciocchè esse sono que' veri segni ed indizj, su' quali debbono fondare la certezza morale, che, come diceasi, fuori del caso di necessità, tenuti sono ad avere della vera conversione de' loro penitenti, prima di accordar loro l' assoluzione sacramentale.

In quarto luogo, se deve costar molto ai penitenti il conseguire la loro intera conver-

sione; i Confessori debbono anche persuadersi, che per condursi a sì felice termine anche ad essi dee costare molto di diligenza, d'istruzioni, di pazienza, di preghiere, e anche molto di tempo. Sicchè chiunque è chiamato da Dio a sì alto ministero non può adempirne le grandi obbligazioni, senza applicarsi con tutto lo spirito; ed oh quanto è meglio il non intraprendere a condurre le anime, che il farlo superficialmente, precipitando l'opera la più importante del mondo, per risparmiare a sè tempo, e fatiga!

In quinto luogo bisogna, che un Confessore si avvezzi a ben distinguere tra interruzione di peccare, e cessazione di peccare. S'egli prenderà la prima per la seconda, commetterà enormi mancanze nell'amministrazione del Sacramento della Penitenza. L'interruzione del peccato consiste in astenersene per qualche tempo poco considerabile, facendovi poi presto ritorno; ma la cessazione dal peccato presenta allo spirito una idea ben differente; imperciocchè allora dirassi, che un peccatore ha cessato di peccare, quando, per esser passato un tempo considerabile, senza ricadere, con fondamento si dice, ch'egli più non commette peccati mortali. Ora non a chi ha interrotto di peccare, ma a chi ha cessato di peccare, regolarmente parlando deesi dare l'assoluzione; come al solo, che fondatamente deesi riputar convertito.

In sesto luogo un Direttore illuminato deve in pratica essere persuaso, che la mede-

sima cessazione dalle opere peccaminose, non è essa sola una pruova sufficiente della conversione. Ella per verità è sì necessaria, che ove non troverassi, non vi potrà essere conversione; ma giammai sarà per se medesima una pruova decisiva di conversione, se non verrà da altre circostanze accompagnata. L' innocenza esteriore, che consiste nella lontananza de' peccati grossolani per lungo tempo, può nascere da un timore puramente servile, o da somigliante principio non valevole a convertire il cuore. Il cuore dell' uomo è un abisso profondo, ed avviene molto spesso, che venga mosso ad operare da certi segreti stimoli, che lo sottraggono alla conoscenza di coloro, i quali non esaminano, se non l' esteriore. Imperciocchè pur troppo alcune considerazioni affatto umane possono produrre alcuni effetti esteriori, che in molto rassomigliano a quelli, che nascono dalla carità.

Bisogna dunque, che durante il tempo della pruova, il Confessore sia vigilantissimo a studiare il cuore del penitente, e a notare ciocchè passa nel suo interiore, ch' è quanto dire, i suoi affetti, le sue disposizioni, le sue inclinazioni. Bisogna esaminare qual sia l' oggetto della sua gioja, della sua tristezza, de' suoi desiderj, e de' suoi timori, se la maggiore sua dispiacenza sia di avere offeso Dio, ed il suo maggior timore, l' offenderlo nuovamente. Il cuore ha il suo linguaggio, e se il Confessore sarà qual dev' essere, virtuoso, e prudente, con qualche tempo potrà be-

nissimo scoprire, se Iddio sia, o no l'oggetto de' desiderj, e dell'amore del penitente; nel che potrassi facilmente riuscire coll'osservare, se vi sia cosa, che da lui a Dio preferiscasi; s'egli ami di trattenersi in santi pensieri intorno alle verità della salute; s'egli ami di fare delle serie riflessioni sopra sè medesimo; s'egli gusti le buone letture; se negli esercizj di pietà vi trovi un certochè di amabile, e di consolante; s'egli è commosso dal molto, che dee alla Divina giustizia; s'egli sia fervoroso in praticare le opere ingiuntegli di penitenza: s'egli sia disposto a continuare il cammino della via stretta. Se il Confessore vedrà questi, ed altri somiglianti indizj nel suo penitente, egli prudentemente il potrà giudicare convertito, e gli potrà accordare il beneficio della riconciliazione.

Finalmente si avverta, ch'essendo troppo frequente il gravissimo disordine, di ritornare i penitenti al primiero vomito del peccato, dopo essere stati assoluti, è molto difficile, che un Direttore illuminato possa con fondamento cascare in sospetto di un eccesso di precauzione.

§. IV.

Alcuni ricordi importanti riguardo alla virtù della Penitenza.

Esam. Cosa è mai la virtù della Penitenza?

Conf. Questa virtù, dalla quale il Sacramento della penitenza prende il suo nome,

e ch' è stata necessaria in tutti i tempi per conseguire da Dio la remissione de' peccati, è un dono, e una grazia singolare di Dio da lui accordata quando, e a chi gli piace, per la quale il peccatore si converte a lui con tutto il suo cuore, odiando, e detestando i suoi peccati, con una ferma risoluzione di non peccar mai più in avvenire, e con un desiderio sincero di riparar l' ingiuria fatta a Dio praticando i mezzi da Dio stesso a questo fine prescritti. Oppure, che val lo stesso, la virtù della penitenza è una detestazione sincera del peccato, ed un desiderio efficace di ripararlo co' mezzi ordinati da Dio, i quali sono stati differenti secondo i tempi; come nella nuova legge, riguardo agli adulti, che gravemente peccarono dopo il Battesimo, si è il ricorrere al Sagramento della penitenza.

Esam. La virtù della penitenza riguarda più i Cristiani, o i Giudei, che vissero prima di Gesù Cristo?

Conf. Riguarda molto più i Cristiani, che i Giudei. I. La predicazione, e la promessa del Regno de' Cieli, propriamente riguardano la nuova legge. *Luc. c.* 16. v. 10. Or non può conseguirsi il Regno del Cielo, che col far penitenza; e perciò Gesù Cristo, e S. Giovanni Battista uniscono insieme queste due cose come inseparabili: *fate penitenza*, perciocchè *il Regno de' cieli è vicino.* II. La vita di Gesù Cristo dee essere indispensabilmente il modello e la regola de' Cristiani, i quali, per la professione, che han fatta nel Battesimo di essere

suoi discepoli e suoi membri, son' obbligati di seguire i suoi esempj, e di vivere del suo spirito e della sua vita. Or si sa benissimo, che la vita di Gesù Cristo dalla sua nascita fino alla sua morte non è stata che una penitenza continua. Egli ha mai sempre vissuto nella privazione delle cose più indifferenti, nella mortificazione, nella povertà, nel travaglio, nella pazienza, nelle umiliazioni ec. onde con ragione vien chiamato da' Padri, principe de' penitenti, e di coloro, che si salvano per mezzo della penitenza. III. Come noi Cristiani molto più chiaramente che i Giudei conosciamo la malizia infinita del peccato, sì perchè Gesù Cristo e i suoi Apostoli ce l'hanno predicata, sì perchè la possiamo ben apprendere dalla soddisfazione infinita, che per i nostri peccati Iddio ha riscossa dal suo proprio Figliuolo; così noi assai più che i Giudei obbligati siamo a riparare, con una condegna penitenza, la grandezza infinita dell'ingiuria, che facemmo a Dio, peccando. IV. Poichè i peccati de' Cristiani da essi commessi dopo una sì chiara conoscenza della malizia, e dell'enormità del peccato, dopo l'Incarnazione di Gesù Cristo, dopo tutto ciò, ch'essi sanno aver egli sofferto nella sua vita, e nella sua passione, affin di espiare, e distruggere il peccato, dopo le solenni promesse da essi fatte nel Battesimo di rinunciare al diavolo, e al peccato, e in fine dopo tante e sì grandi grazie da Dio loro concesse, sono assai più grandi; debbono per conseguenza espiarli con

una condegna penitenza. V. Basta leggere i libri divini del nuovo Testamento per essere persuaso, che l'Evangelo della grazia cristiana è in verità l'Evangelo della penitenza: onde con ogni ragione il Concilio Tridentino *sess.* 14. nel Prol. al Sacr. dell' Estr. Unz. dichiara, che la vita cristiana esser debba una continua penitenza: e chiunque porrà mente alle cose anzi dette, come anche allo stato de' figliuoli di Adamo dopo il suo peccato, alle colpe, che si son commesse, e che continuamente si van commettendo, all' obbligo, che hanno anche le anime giuste ed innocenti di prevenire le cadute mortali, e veniali; al dovere in fine, che tutti abbiamo per precetto, di avanzarci nell' amor di Dio, e nelle virtù cristiane, il che in verun modo non può farsi senza molto combattimento, sforzo, travaglio, privazione ec. resterà più che persuaso della verità insegnata da quel Sacrosanto Concilio.

Esam. Indicatemi quali siano que' Cristiani, i quali non soddisfano a quest' obbligazione di tutti i Cristiani, anche giusti e innocenti, voglio dire, di vivere nella penitenza?

Conf. Questi sono, I. Coloro, che menano una vita di divertimento, di giuoco, di piacere, di visite, di letture inutili, o di altri occupazioni somiglianti, alle quali non si portano, che per un principio di piacere, di curiosità ec. II. Coloro similmente, i quali intraprendono, ed esercitano professioni ed impieghi anche laboriosi; ma che non vi si

portano, se non per uno spirito di avarizia, di vanità, di fortuna, di ambizione, o per altro somigliante principale motivo. Imperciocchè tutte queste persone sono agli occhi di Dio oziose, non operando secondo il suo spirito, e secondo gli ordini di sua volontà, per espiare cioè i proprj peccati, per soddisfare alla di lui eterna Giustizia, per guarirsi dalle proprie passioni ec.

Esam. Queste persone sono forse fuori della strada della salute, e indegne di ricevere l' assoluzione?

Conf. Sì pur troppo. Esse sono fuori della strada della salute, sotto la maledizione pronunciata dal Vangelo contro quelli, che non fanno penitenza; contro quelli, che in questo mondo hanno la loro soddisfazione; contro quelli, che ridono ec. Ed è manifesto, che perseverando in un tal tenore di vita, non son elleno capaci di assoluzione. La vita che costoro menano, non è in verun conto una vita cristiana, ma una vita tutta opposta alle massime fondamentali del Vangelo, come anche al fine, per cui Iddio degnossi crearli. Se si esaminerà ciascuna delle azioni di questa sorta di cristiani, sovente non si potrà trovare alcuna in particolare, che possa condannarsi di peccato mortale; ma se si esaminerà il fondo del loro cuore, ed il grosso della lor vita, manifestamente vi si vedranno disposizioni mortali, e intieramente opposte alle massime capitali della Religione.

Vedrassi esser eglino pieni di amor di se

stessi, di amor del mondo, animati da uno spirito di vanità, di curiosità, d' interesse, di piacere, e quasi affatto dimentichi dell' eterna loro salute. Vedrassi ch' eglino violano molti precetti, e i doveri più essenziali delle creature verso Dio, verso se stessi e verso il prossimo; ch' essi affatto non amano Iddio con tutto il lor cuore, e più di tutte le cose, come ci viene ordinato nel primo, e nel massimo di tutti i comandamenti; ch' essi in verun conto non cercano, prima di tutte l' altre cose, il Regno di Dio, e la sua Giustizia; che Iddio non è stato l' ultimo loro fine; poichè essi non gli rapportano neppure il grosso della lor vita, e delle loro azioni; che Iddio non è il loro sovrano bene, mentre il loro cuore è assai più attaccato alle creature, ed il loro spirito n' è assai più occupato: ch' essi affatto non vivono per Iddio, ma per se stessi, per il mondo; mentre accordano più al proprio interesse, al proprio piacere, alla vanità, che all' amor di Dio, e alla propria salute; ch' essi violano il precetto di far penitenza, di rinunciare a se stessi, di portar la sua croce, di guarire le proprie malattie, e le proprie passioni, di nudrire l' anima propria delle verità della Fede, d' incessantemente pregare, cioè di vivere nello spirito di preghiera, d' istruirsi delle obbligazioni comuni a tutt' i cristiani, e de' doveri particolari del proprio stato, d' incessantemente vegliare sopra se stessi, sopra i proprj figli, su i proprj domestici, di

menare una vita, che sia un' imitazione di quella di Gesù Cristo, di essere animati dal suo spirito ec. Mentrecch' essi vivono nella violazione di questi doveri, e di questi precetti espressi e ripetuti in cento luoghi del nuovo Testamento, essi in verun conto non sono in stato di salute; nè per conseguenza in stato di essere assoluti.

Esam. I Confessori debbono molto badare a quest' esposte verità?

Conf. Molto assai: altrimenti, essi accorderanno i Sacramenti ad una infinità di gente, che violano le massime principali dell'Evangelio, e benediranno quelli, che Gesù Cristo ha maledetti. Imperciocchè il numero delle persone, di cui si è parlato è grandissimo non solo nelle città, ma anche nelle campagne; mentre quantunque le persone di campagna siano quasi tutte ne' travagli i più faticosi, pure siccome una gran parte di questi tali non vi si applica per motivi di Religione, e con disposizioni cristiane, così ella è cosa chiara, esser essi oziosi agli occhi di Dio, non travagliando in ordine a lui, e per ubbidire ai suoi voleri, e per conseguenza i loro travagli sono inutili per la loro salute, e niente contarsi avanti a Dio. Se tutti i Confessori facessero una seria riflessione sopra queste verità, si vedrebbero ben presto tutte le condizioni e professioni di persone cambiate, e riformate per le loro diligenze, e per il loro zelo.

*

§. V.

Se le ricadute sieno segno di non aver avuto buon proposito.

Esam. È egli dunque assolutamente necessario per poter dirsi che un penitente abbia un buon proposito fermo, ed efficace, il non più peccare, e il non ricadere in peccati mortali, ed in resistere alle tentazioni che gli sopravverranno?

Conf. Le ricadute ai peccati mortali sono ordinariamente segno, che la conversione non era vera, e sincera, e che la risoluzione e la volontà di non più peccare per l' avvenire non era assoluta, ferma, ed efficace; con tutto ciò non è sempre vero; ed essendo questi due punti di gran conseguenza, bisogna perciò procurare di spiegarli più a lungo.

Esam. Perchè avete detto che le ricadute ne' peccati mortali erano segno ordinario, che la contrizione, e la conversione non era stata vera, e sincera?

Conf. Perchè la Scrittura, e la tradizione c' insegnano, che la conversione, e giustificazione del peccatore vien accompagnata dalla fermezza, e stabilità; in maniera che nella pratica si devono riguardare come veramente convertiti e giustificati solamente coloro, che cessano all' intutto di peccare, e che perseverano almeno per un tempo notabile nella giustizia. Tale per lo appunto è l' idea, che la Scrittura, e la tradizione ci danno della

conversione del cuore, della giustizia cristiana, e dell' uomo giusto, e perfettamente convertito.

I. La Scrittura paragona l' uomo giusto alla palma, che conserva sempre le sue foglie, e la sua verdura malgrado la violenza del tempo, ed il rigore dell' inverno: al cedro del Libano, che non si corrompe mai. *Il giusto*, dice Davide, *fiorirà come la palma, e si moltiplicherà come il cedro del Libano* (1): al sole, imperciocchè siccome questo pianeta dimora sempre nella sua luce, così ancora il savio, o il giusto dimora sempre nella sapienza, o nella giustizia. Ad un uomo, che fabbrica su di una pietra stabile, e ferma, quale edifizio non potrà esser mai abbattuto dalle inondazioni de' fiumi, e dalle tempeste del mare. Al contrario poi la Scrittura assomiglia gl' insensati, ed i falsi giusti alla paglia, o alla polve che non ha niente di stabile: alla luna, che oggi sembra luminosa, ed alla fine di qualche giorno perde il suo splendore; ad un uomo, che fabbrica sì; ma che fabbrica su della arena, sicchè il suo edificio ad ogni soffio di vento, e ad ogni piccolo moto crolla subito.

II. La grazia, e la giustizia della nuova alleanza, che han promessa e predetta i Profeti, che Gesù Cristo ha domandata per noi al suo Padre, e che gli Apostoli han predicata, ci vien rappresentata come stabile, e

(1) *Psalm.* 91. *v.* 13.

costante, e come radicata fortemente nel cuore: *Ecce dies veniunt dicit Dominus, et feriam domui Israel, et domui Juda foedus novum: non secundum pactum quod pepigi cum patribus eorum, in die qua apprehendi manum eorum, ut educerem eos de terra Ægypti: pactum quod irritum fecerunt.... sed hoc erit pactum quod feriam cum domo Israel post dies illos dicit Dominus: dabo legem meam in visceribus eorum, et in corde eorum scribam eam* (1). *Dabo vobis cor novum et spiritum novum ponam in medio vestri... et faciam ut in præceptis meis ambuletis, et judicia mea custodiatis, et operemini* (2). *Pater sancte serva eos in nomine tuo quos dedisti mihi... non rogo, ut tollas eos de mundo, sed ut serves eos a malo..... sanctifica eos in veritate* (3). *Apparuit enim gratia Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus, erudiens nos, ut abnegantes impietatem, et sæcularia desideria, sobrie, et juste, et pie vivamus in hoc sæculo* (4). *Quæ secundum Deum tristitia est poenitentiam in salutem stabilem operatur* (5) *et alia innumera, ut* 11. *Corinth. c.* 5. 17. *Galat.* 5. 24. 1. *Joan.* 3. 6. 9. *ibidem c.* 4. 4. *item c.* 5. 4. 18. 1. *Corint.* 6. 9. 10. *et* 11. *Ephes.* 5. 8. 1. *Thessal. c.* 5. 5.

(1) *Jer. c.* 31. *v.* 31.
(2) *Ezech. c.* 36. 26.
(3) *Joan. c.* 17. 11. 15. 17.
(4) *Ad Tit. c.* 2. *v.* 11.
(5) 11. *Corinth. c.* 7. 10.

III. Nel capitolo sesto della lettera a' Romani sembra che S. Paolo *Rom.* 6. 4. 5. non abbia altro fine, che di stabilire questa verità. Pare che sia egli sorpreso nel vedere un cristiano, che è morto una volta al peccato per una vera conversione, e per la grazia della giustificazione, possa di nuovo ricadere nel peccato, e nel peccato mortale, che ci separa, e divide dalla grazia di Gesù Cristo. Egli coloro, che sono stati incorporati a Gesù Cristo li chiama gente, che è sepellita, riguardo al peccato, *ibid.* 6. 7. e persone nelle quali l'uomo vecchio è crocifisso; affinchè il corpo del peccato resti distrutto, e che non siano più schiave di esso: *ibid.* 9. 10. anzi soggiugne, che siccome Gesù Cristo è morto una sola volta per la distruzione del peccato, e che la morte non avrà più impero alcuno su di lui vivendo dopo la sua risurrezione di una vita nuova, ed incorruttibile; essi devono ancora considerarsi come morti veramente al peccato non vivendo più che in Dio di una vita nuova tutta, e scevra della corruzione del peccato. Dice di più, che il peccato o la concupiscenza non regnerà più in essi, *ibid.* 13. 14. che quello non li dominerà più, non essendo eglino sotto la sua legge, ma bensì sotto quella della grazia: *ibid.* 17. 18. 21. 22. che prima della loro conversione erano stati schiavi del peccato: ma dopo la loro conversione sono sciolti e liberi da tal schiavitù, e divenuti servi della giustizia.

IV. Tutti i giusti ci vengono rappresentati

nella Scrittura, come stabili: e costanti nella giustizia; questi sono Abele, Enos, Enoch, Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, Giosuè ec. gli Apostoli, ed i Discepoli di Gesù Cristo, i primi cristiani, le gesta de' quali son descritte negli atti Apostolici, ed i primi fedeli, a' quali gli Apostoli indrizzavano le loro lettere. Egli è vero che si leggono le cadute di qualche giusto, come d' un Davide, d'un S. Pietro; ma la di loro caduta è stata di una sola volta; e in tutta la S. Scrittura, che è una istoria di più di quattromila anni non si trova alcuno, che essendo stato una volta sola convertito, e giustificato, sia caduto, e ricaduto frequentemente, ed altrettante fiate siasi rialzato. Li Padri stessi insegnano, che Dio ha permesso le cadute di questi giusti, che per altro son rare, affinchè divenissero appresso più umili, più vigilanti, e più costanti nella giustizia, e che la loro caduta rendesse anche gli altri più umili, più vigilanti, e più fermi nella giustizia, e nella pratica del bene, e nella fuga del male, e delle occasioni, che potrebbero farceli inciampare.

Tutta la tradizione c'insegna la stessa verità. S. Giustino, Tertulliano, Origene, Atenagora, Minuzio Felice, Arnobio, e tutti quelli in somma, che han fatte delle Apologie per la difesa della religione cristiana, sostengono, che il proprio de' Cristiani è di non commetter delle colpe, ma di esser santi, e di praticare ogni sorta di virtù: *Hoc sumus universi*

(dice Tertulliano (1)) *quod et singuli, neminem lædentes, neminem contristantes, cum probi, cum boni coeunt, cum pii cum casti congregantur... si qui forte* (2) *vere de sterilitate christianorum conqueri possint primi erunt leones... quis illic sacrilegus aut corruptor* (3)... *Nos ergo* (4) *soli innocentes, quid mirum? enim vero necesse est innocentiam a Deo edocti... fideliter custodimus.*

I Padri suppongono generalmente, che un uomo veramente convertito non sia facile a ricadere, allorchè definiscono così la penitenza: *Pœnitentia est mala præterita plangere, et plangenda iterum non committere* (5). E. S. Ambrogio dice: (6) *Merito reprehenduntur, qui sæpius agendam poenitentiam putant. Nam si vere agerent poenitentiam iterandam non putarent... facilius inveni qui innocentiam servaverint, quam qui congrue egerint poenitentiam.*

S. Agostino soggiugne (7): *ista est vera poenitentia, quando sic convertitur quis, ut ad peccatum non revertatur; quando sic pœnitet, ut non repetat..... fructus dignus est pœnitentiæ, transacta flere peccata, et eadem*

---

(1) *Apoc. c.* 39.
(2) *Ibid. c.* 43.
(3) *Ibid. cap.* 44.
(4) *Ibid. cap.* 45.
(5) *Hieron. in Ps.* 118. *Aug. ser.* 66. *de ser.*
(6) *Lib.* 11. *de Poen. c.* 10.
(7) *Serm.* 7. *de tem.*

iterum non agere... lavetur, et non est mundus qui plangit quod gessit, nec deserit; sed post lacrymas flenda hæc quæ fleverit, repetit. S. Fulgenzio in simil guisa ragiona (1): *Nunquam diluunt gemendo peccatum, qui non desinunt peccare post gemitum.* Lo stesso dice ancora S. Gregorio (2): *Pænitentiam agere, est et perpetrata mala plangere, et plangenda non perpetrare. Irrita est*, dice S. Isidoro (3), *non pænitens qui adhuc agit quod pænitet; nec Deum videtur poscere subditus, sed subsannare superbus.* I Padri parlando de' peccati, che uccidono l'anima con un sol colpo, dicono: *Talia non* (4) *facit bonæ fidei, et bonæ spei christianus.*

Secondo l'antica disciplina della Chiesa una sola volta si accordava la penitenza e l'assoluzione solenne a coloro, che erano caduti, e si rifiutava poi a quelli, che erano ricaduti di nuovo, per dimostrare, quanto poco dobbiam fondarci su di tali conversioni, che sono seguite dalle ricadute. E perchè i giovani più che quei di una età matura sono soggetti a ricadere ne' peccati, perciò vien ordinato da' Concilj di non riceverli facilmente alla penitenza, senza averli prima bene sperimentati.

Di più può con ragioni teologiche provarsi, che la giustizia cristiana alla quale perviensi

---

(1) *Lib.* 1. *de rem. peccat. c.* 12.
(2) *Hom.* 34.
(3) *Lib.* 2. *sent. c.* 16.
(4) *August. de verb. Ap. ser.* 29.

per una sincera conversione è ordinariamente stabile, ferma, e costante, e di fatti 1. Questa giustizia è un abito, che i Teologi chiamano grazia abituale, o santificante; e S. Tommaso dopo i filosofi insegna, che il proprio dell' abito è di esser fermo, e stabile: *Habitus* (1) *dicuntur illæ qualitates, quæ secundum suam rationem habent quod non de facili tramutentur; quia habent causas immobiles.... Tertium est* (2) *ut firmiter, et immobiliter habeat se, et operetur, et ista firmitas proprie pertinet ad habitum.*

II. Quei, che si sono sinceramente convertiti a Dio, e veramente giustificati, hanno un odio, un abborrimento, ed un orrore al peccato mortale; essi lo temono più degli altri mali insieme; essi con gran premura domandano a Dio la grazia di esserne preservati. Or è molto raro, che possa uno incorrere in un male, che teme, e che considera come l'unico male; ed è benanche raro, che Dio non ascolti le preghiere, che i giusti l'indrizzano per cercargli la preservazione dal peccato, essendosi egli stesso promesso di esaudire le preghiere de' giusti. L'esempio di pochi giusti, de' quali Dio permette la caduta, basta invero per ritenere tutti gli altri nel timore, e nell' umiliazione, che sono, giusta il linguaggio delle Scritture, e de' Padri, le ragioni, per le

---

(1) 1. 2. *q.* 49. *a.* 1. *et a.* 11. *ad* 3.
(2) 1. 2. *q.* 100. *a.* 9. *in cor.*

quali Iddio permette la caduta di qualche giusto.

III. S. Agostino, e S. Gregorio insegnano, come si vedrà in appresso, che Dio ordinariamente non suole convertire i peccatori, e principalmente gli abituati, se non dopo molto tempo, dopo molti combattimenti, travagli, e preghiere; e che l'intenzione di Dio in questo, è acciò questi peccatori così convertiti, stimino di più, e conservino preziosamente la grazia della loro guarigione, frutto de' loro sudori, ed evitino, con somma cura di ricadere, e d'incorrere di bel nuovo in un male; la di cui liberazione con tanti travagli e stenti hanno ottenuta. Egli è dunque raro, che questi ricadano, ed è molto più raro che ricadano spesso, e con frequenza, come fanno quelli, che scioccamente credono esser sì facile il convertirsi. E di fatti l'esperinza quotidiana dimostra, che i peccatori regolati da certi Confessori, che poco si brigano, e pochissimo s'impegnano, e si sforzano per farli convertire, dando loro facilmente l'assoluzione, non giungono quasi mai ad una durevole mutazione di vita, e che i peccatori all' incontro, che sono sotto la condotta di zelanti Confessori, che hanno una maniera del tutto differente de' primi in condurre queste anime, si liberano effettivamente da' loro peccati, e camminano costantemente nella via pratica de' comandamenti.

IV. Finalmente questa verità può dimostrarsi dal consenso unanime di tutto il popolo. Ed

invero se nel tempo Pascale si domandi alle persone, siano pure le più ordinarie; se di tanti confessati e comunicati ve ne siano molti veramente convertiti: vi risponderanno prontamente, che ve ne sono pochissimi, che lo siano in verità; una donna per esempio vi dirà, che quantunque il suo marito si sia confessato, e comunicato, contutto ciò egli non è veramente convertito, perchè è ricaduto di nuovo nelle stesse bestemmie, negli antecedenti trasporti, nelle medesime ubbriachezze, e nelle solite impurità. E così ogni altra persona vi risponderebbe ancora. Non vi diranno certo che siasi veramente ne' giorni santi di Pasqua convertito, nè divenuto casto, mansueto, sobrio, ed esemplare, continuando l'antica carriera de' vizj; perchè sanno bene, che un uomo casto vive puro, e che uno sobrio, è temperante. Che se per disgrazia qualche uomo dabbene venisse a cadere in qualche disordine, se ne maravigliano molto, come di una cosa, che succede a raro.

Esam. Qual conchiusione dunque dovrà tirarsi da quel, che si è detto?

Conf. Bisogna conchiudere, I. che niente è più contrario alla scrittura, alla tradizione, ed alla ragione stessa, quanto quella idea, che certuni si formano della conversione, e della giustificazione di un peccatore; immaginandosi che possa sussistere con questo circolo vizioso di confessioni, e ricadute, che molto spesso si vedono tra' cristiani di oggi giorno. II: che nella pratica, non si devono

ordinariamente riguardare, come veramente convertiti e giustificati, che solamente coloro, la conversione de' quali è seguita da stabilità, e perseveranza; giacchè noi dobbiamo regolare il nostro giudizio sulle massime della scrittura, e della tradizione, che sono benanchè confermate da' lumi della ragione. III. che questo non è assolutamente, e generalmente vero; giacchè la giustizia non è inamissibile, come gli eretici moderni han sognato; e che noi siamo nell' obbligo di credere, che un uomo veramente convertito può perdere questa giustizia ricadendo ne' peccati, e che questa volontà assoluta, stabile, ed efficace, che forma il buon proposito, può perdersi appresso; sicchè la ricaduta non è sempre segno di una falsa contrizione, e conversione.

Esam. In quante maniere si può perdere questa volontà, e questo buono proposito?

Conf. In due maniere. Imperciocchè può essere che questa buona volontà s' indebolisca a poco a poco, sicchè si estingua, lo che nelle tentazioni ordinarie non può avvenire, che dopo un tempo assai notabile. Di più può essere ancora, che questa volontà si perda, e si estingua subito, per qualche avvenimento o tentazione del tutto straordinaria e violenta.

Esam. Quando è dunque che la ricaduta nel peccato mortale è segno di non aver avuto una risoluzione, o una volontà assoluta, stabile, ed efficace, di non più peccare?

Conf. Se il penitente dopo la confessione non ha curato di fuggire le occasioni, e di

praticare i rimedj ed i mezzi datigli per farli evitare le ricadute; si deve giudicare, che egli non aveva allora una volontà assoluta, stabile, ed efficace di convertirsi, e di non peccare appresso. Conciossiacchè quando uno vuole assolutamente, fortemente, ed efficacemente un fine, cerca, e pratica necessariamente tutti i mezzi per arrivarci: ma se durante qualche tempo il penitente ha evitate tutte le occasioni, ed ha praticato effettivamente tutti i rimedj propostigli, pure rilasciandosi a poco a poco sia ricaduto, per giudicare allora se la conversione precedente sia stata vera o falsa, bisogna I. esaminare, per quanto tempo egli si è servito di questi rimedj, e mezzi. II. se gli riusciva difficile il perseverarvi. III. se la ricaduta è successa per una tentazione ordinaria al suo stato, che doveva aver preveduta, e che poteva superarla senza alcuna forza straordinaria: se poteva non prevederla, e contra della quale non poteva essersi premunito, e che non poteva vincerla senza una forza straordinaria. IV. qual' è la grandezza e la natura del peccato, nel quale è ricaduto: imperciocchè a proporzione che avrà perseverato nell' uso de' rimedj, e nella pratica de' mezzi, che gli erano stati dati; a proporzione che questi mezzi erano più facili ad osservarsi; a proporzione che la tentazione sopravenutagli sarà stata meno forte, e meno capace di abbattere le sue risoluzioni; a proporzione tale deve comparire sospetta la sua contrizione, o la sua conversione. Di più

se il peccato nel quale ricade il penitente è grande, più è sospetta la sua la conversione. E di fatti se ricade in un peccato non di pensieri, di desiderj, o di parole, ma in uno di opera, e di un' opera che non poteva compire senza avervi molto pensato, e che di fatti compisce, dopo averne prese tutte le misure, e tutte le occasioni, come sarebbe una fornicazione, che segno più chiaro del sospetto di sua conversione?

Esam. Ma quando un penitente ha fatto tutti gli sforzi per evitare le ricadute, e non è questo un segno, che egli ha avuto un buon proposito, e che la sua conversione era sincera?

Conf. Cento che sì, se egli ha fatto degli sforzi considerabili: stante che una mezza volontà può produrre ancora certi deboli sforzi e che non sono affatto capaci di distruggere un cattivo abito. E tali per l'appunto sono gli sforzi di certi giovani soggetti a segrete impurità, che pure si confessano molto spesso. Travagliano invero e prima e dopo la loro confessione a correggersi; ma subito trascinati dal primo moto della concupiscenza cadono facilmente come prima. Del rimanente bisogna persuaderci, che non possiamo far niente di bene senza la grazia di quello, che dice a tutti, *Senza di me voi non potete far niente. Joan.* 15. *v.* 5. Ed invero niente è sì capace, dice S. Agostino, d'impedirci d'esser forti, quanto la presunzione, che ci fa credere che noi siamo forti abbastanza per vincere ogni tentazione: ma che un cristiano prometta poco, e

preghi molto, e che per essere veramente convertiti, non è necessario che abbiano attualmente una forza bastante di vincere le tentazioni le più straordinarie, come ognuno sa esser accaduto a S. Pietro, il quale era in uno stato di grazia: che le sue risoluzioni erano talmente forti, che era pronto anzi a morire, che a negare Gesù Cristo: e pure nell'occasione, spaventato dal timore di una morte ignominiosa, e violenta, che credeva per lui inevitabile, e che fece tale impressione sul suo cuore, infinitamente più forte di quella, che li fece nel Cenacolo il pensiero della prigione, e della morte, che cambiò subito la disposizione del suo cuore, ed abbattè tutte le sue buone risoluzioni, che lo ridussero a negare ben tre volte il suo divino Maestro. Quest' esempio dimostra chiaramente, che si può avere una volontà ed una risoluzione ferma ed efficace di non commettere mai alcun peccato, ma piuttosto la morte, che farlo; pure si cambia subito in uno assalto di tentazione straordinaria, quando l'amore di Dio non la supera del tutto, ed il pronto ricorso a lui non la vince.

Esam. Che deve giudicarsi di un uomo, che sente in se stesso una risoluzione ferma, e costante di non più peccare, ma che conoscendo la sua debolezza teme di succumbere alla tentazione?

Conf. Egli ha tutto il luogo di credere, esser la sua risoluzione pur troppo vera; basta che questo timore li facci evitare con tutta

la diligenza tutte le occasioni, che potrebbero abbatterla, e che procuri con fervorose preghiere, e colla pratica de' mezzi che gli verranno prescritti di ottenere da Dio l'ajuto della sua grazia per perseverare in queste buone risoluzioni. Imperciocchè il diffidarsi delle proprie forze e delle proprie risoluzioni, non è sempre segno di non esser ben disposto. Del resto quanto più si conosce debole, tanto più ha motivo di sperare nella grazia di Gesù Cristo, e la nostra forza principalmente consiste nell'umile confessione della nostra debolezza, che ci fa ricorrere a quello, che fa comparire la sua potenza nella debolezza. *Virtus in infirmitate perficitur.... cum infirmor tunc potens sum* (1). *Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam* (2).

De' veri segni del vero proposito.

Esam. Da quali segni si può conoscere, che si ha questo buono proposito, del quale abbiamo ora parlato, e questa volontà assoluta, stabile, ed efficace di non mai commettere alcun peccato mortale?

Conf. Questo proposito si può molto bene conoscere da' frutti, e dagli effetti; cioè dalla mutazione della vita, dall'astenersi dal peccato, dalla pratica fedele de' mezzi, che sono necessarj per guarirsi da quelle infermità, che

(1) 2. *Cor.* 12. 9. 10.
(2) 1. *Petr.* 5. 5.

han cagionata la caduta, e che potrebbero cagionarla di nuovo. La buona volontà, secondo i Padri, è come l'albero del Vangelo, che solamente dal cattivo distinguesi per i suoi frutti: *Omnis arbor bona*, dice Gesù Cristo, *fructus bonos facit: mala autem arbor, malos fructus facit. Non potest arbor bona malos fructus facere; neque arbor mala bonos fructus facere..... igitur ex fructibus eorum cognoscetis eos* (1). Questa è la grande regola, che il Vangelo e tutta la tradizione ci danno. Dunque non dalle parole, o dalle promesse di emendarsi si devono distinguere i veri da' falsi penitenti (facendo questi più spesso delle promesse che non fanno quelli) ma devonsi conoscere dai di loro frutti, e dalle azioni, e dal praticare i mezzi necessarj per guarirsi. Conciosiachè il desiderio efficace di lasciare il peccato, racchiude la volontà di praticarne i mezzi.

Esam. Quali sono questi mezzi necessarj per guarirsi?

Conf. Altri sono generali, ed altri particolari. I primi sono, la preghiera, la vita regolata, il ritiro, le sante lezioni, e sopratutto della Scrittura sacra, le frequenti riflessioni sull'ultimo fine, la vita penitente, e laboriosa. I secondi poi sono gli esercizj di penitenza, e di mortificazione opposti a' sregolamenti, ed alle passioni di ciascheduno. Questi mezzi sono di precetto, e sono di obbligo

(1) *Matth. c.* 7. 17. 18. 20.

a tutti i cristiani; di maniera che non si potrà mai menare una vita veramente cristiana, senza abbracciarli; ma sono poi di una più stretta obbligazione a' penitenti.

Esam. Si può forse mettere nel numero di questi mezzi la fuga delle occasioni?

Conf. Anzi questo n' è uno de' più principali, ed essenziali; imperciocchè non può esservi vera contrizione, o conversione senza l' odio al peccato, e senza una volontà ferma e costante di non più commetterlo. Or non si può affatto dire, che uno che cerca l' occasione, ed ama il pericolo odii sinceramente il peccato; giacchè Dio stesso ce ne assicura: *Qui amat periculum, in illo peribit* (1).

(1) *Eccli.* 3. 27.

Non si può affatto credere, che uno che non vuole evitare l' occasione, ed il pericolo di peccato mortale, abbia una volontà assoluta, stabile, ed efficace di evitare ogni sorta di peccato mortale: si deve anzi dire, che egli ha dell' affetto e della compiacenza per il peccato, e che nasconde nel suo cuore una volontà segreta di ricadervi, quantunque esteriormente protesti di voler il contrario.

Esam. Ma questi dirà che ha del coraggio, e sente una ferma volontà di non cadere affatto; che anzi pregherà assai per domandare la grazia di star fermo nelle occasioni?

Conf. Di già si è detto, che questa pretesa volontà di non più cadere stando nell' occasione, è una illusione, e non può affatto

essere una volontà ferma, ed efficace. Di più questa supposta buona volontà che sembra ferma fuori dell' occasione, svanirà tosto in essa, dicendo lo Spirito Santo, che chi ama il pericolo perirà in esso: e l' esperienza quotidiana ci conferma la verità di questo oracolo. La confidenza che Dio gli darà la grazia e la forza di mantenersi, è vana ed ingannevole. Questa è una presunzione orgogliosa, e non già una speranza cristiana. Pretendere che Dio ci assisterà, senza praticare i mezzi che egli ha prescritti, che altro è se non tentarlo? Peccato assai condannato nelle Sante Scritture. Volere stare nelle occasioni del peccato senza cadervi, è una pretensione vana, e stolta, quanto il voler *nascondere il fuoco nel seno senza bruciare le proprie vestimenta: caminare sopra carboni accesi senza ardersi le piante: maneggiare serpenti, senza esserne morsicati: toccare la pece senza imbrattarsi. Prov.* 6. 27. *Eccli.* 12. 13. *ibid.* 13. 1. Questo è adunque sperare invano essere ajutato dalla grazia, dice S. Cipriano, quando non si vogliono fuggire le occasioni: *Custos nobis datus est spiritus, sed ut contraria declinantibus assistendo subveniat, non ut contraria eligentibus faveat: nec ut voluntarios, et pronos in adversa confortet, sed ut ab adversis nitentes separari confirmet. Nam quicumque perniciosis conatibus audet exercere virtutem, juvamen non habet Spiritus Sancti, qui neminem vult ultroneum virum fortem ad fraudulentas victo-*

rias coarctari; nec protegit eum: quinimo, sed deserit, quem periculis irruentem per illicitos eventus exquirere triumphos agnoverit: sicut ipse locutus est, dicens, qui amat periculum peribit in illo. De Sing. Cleric.

Esam. E quei, che non vogliono affatto fuggire le occasioni di peccato sono dunque indegni dell'assoluzione?

Conf. Certamente che ne sono indegni. I. perchè non hanno un dolore, o un odio sufficiente delli loro peccati: avvegnacchè l'odio al peccato, quando è sommo, come deve essere per formare una vera contrizione, conduce ad odiare tutto ciò che porta al peccato. II. perchè come si è detto non hanno una volontà assoluta, stabile, ed efficace di non più peccare. III. perchè violano il precetto che Dio ci fa nel Vangelo di fuggire le occasioni, con cavarci l'occhio, e di tagliarci la mano ancora se ci fosse occasione al peccato. *Matth.* 18. 8. 9. IV. perchè tentano Dio, lo che è proibito dalla Santa Scrittura.

§. VII.

Della maniera di condurre i peccatori ad una sincera, e solida conversione.

Esam. In quante classi differenti può un Direttore di anime dividere le persone, che s'indrizzano a lui?

Conf. S. Agostino li divide in tre classi. La prima abbraccia quelli, che secondo il

suo parlare vivono senza legge; cioè che vivono nell' ignoranza della malizia del peccato, e della corruzione della concupiscenza, i di cui moti seguitano senza contrasto, e senza resistenza. La seconda abbraccia quelli, che vivono sotto la legge, cioè, che cominciano a conoscere la corruzione della concupiscenza, o la gravezza del peccato, che combattono contro le passioni; ma che vi succumbono. La terza finalmente abbraccia quelli, che giusta l' espressione del medesimo Santo vivono sotto la grazia; cioè che combattono contro la concupiscenza, e che ne restano vincitori.

Esam. Deve forse un Direttore saper discernere questi tre stati differenti?

Conf. Non è necessario, che sappia distinguerli per li medesimi nomi, che S. Agostino lor dà: ma deve poi conoscerne la differenza, affin di uniformarsi alla condotta di Dio, e di condurre al terzo di questi stati quei che non sono che nel primo, o nel secondo, e di condurveli per li medesimi gradi, e per li stessi mezzi, per i quali Dio vuole, e che secondo il medesimo Santo sono quasi li stessi, delli quali Dio si è servito riguardo al genere umano, per guarirlo dall' ignoranza, dalla concupiscenza, e per liberarlo dalla schiavitù del Demonio, e farlo passare dallo stato del peccato a quello della grazia. Il dovere adunque di un buon Direttore è di proporre a quei che s' indrizzano a lui quelle cose che convengono alle loro

malattie, e indisposizioni. Egli deve proporre a quei, che sono nel primo di questi stati quelle cose che sono valevoli a dissipare le loro tenebre, e la loro ignoranza, per convincerli, che sono peccatori, e miserabili: e da ciò devono cominciare. Imperciocchè non è affatto possibile di guarire la volontà, se non si è prima illuminato l' intelletto, facendogli conoscere la verità. Deve proporre a quei, che sono nel secondo, e che conoscono di già la gravezza del peccato, e l' abbisso della loro miseria, dei rimedj efficaci per guarire la debolezza e la corruzione della loro volontà, dei rimedj atti a guarire le loro passioni, dalle quali sono travagliati. Deve finalmente proporre a quei che sono nel terzo tutto ciò che stimerà più opportuno a farli avanzare nella giustizia, nella virtù, e nella perfezione. Or se un Direttore non sa affatto distinguere questi differenti stati, confonderà tutto, e darà rimedj a malati, che non sono affatto persuasi che ne hanno del bisogno; perchè non sono ben convinti d' esser peccatori, ed infetti da malattie mortali. Parlerà bene dei progressi nelle virtù a persone, che sono ancora schiave delle loro passioni, o che prendono pure i vizj per virtù. Che anzi non sapendo egli farne il discernimento, farà degni di assoluzione quei, che non lo sono affatto; avvegnachè vedendo che que' del primo non si accusano peccati considerabili, non potendo accusarsene, ignorandone la malizia, senza interrogarne, li

assolverà; e similmente del secondo, e del terzo, essendo questi tra loro simili per il combattere che in questi fanno delle loro passioni, li assolverà ancora non badando, che quei del secondo combattono sì, ma si lasciano vincere da esse.

Esam. Che bisogna dunque proporre, a quei, che come dice S. Agostino vivono senza legge, cioè che ignorano la corruzione della concupiscenza, seguendone gl' impulsi senza menoma resistenza, e che non conoscono la malizia del peccato, e lo stato infelice, ove vivono?

Conf. Bisogna I. convincerli, che sono peccatori, e mostrar loro con testimonj della Scrittura e de' Padri, o con prove tirate dalla ragione, qual sia la malizia del peccato, e quanto è terribile esser l' oggetto dell' odio, e della maledizione di un Dio Eterno e Onnipotente, che possono in ogni istante cadere nelle di lui mani, esser sempre in pericolo di morire, e di precipitare nel fuoco eterno: finalmente far loro conoscere l'abbisso delle loro miserie, e a tale effetto bisogna che il Confessore abbia sempre presenti queste verità, dovendo farne uno studio profondo, ed una meditazione particolare; essendo in una continua obligazione d' inculcarle agli altri; non essendo possibile che possa ispirare a questi un vivo timore, e un grande orrore al peccato, se non n' è egli stesso al sommo penetrato. II. essendo impossibile di convertirli sinceramente se lor non si imprima questo ti-

more nel cuore, e questo orrore al peccato; perciò bisogna, che il Confessore li obblighi a meditar spesso, ed a riflettere continuamente a queste verità, che egli gli avrà proposte, e spiegate; affinchè per la meditazione, e per la riflessione, alla quale gli obbligherà, penetrino queste nel loro durissimo cuore, e vi facciano delle profondissime impressioni capaci a dissipar le tenebre, e ad ammollirli il cuore; imperciocchè se egli si contenti di spiegarcele solamente senza obbligarli a riflettervici sopra, queste verità non faranno nel loro cuore che impressioni superficiali e passeggiere, che passeranno subito, e non produrranno alcuno effetto.

Esam. Che cosa bisogna proporre a quei che vivono sotto la legge; cioè che conoscono la malizia del peccato, e che combattono contro le passioni, ma che ne restano da esse vinti, e superati?

Conf. Quantunque quei, che sono in questo secondo stato conoscano di già, o almeno in parte, quanto sia miserabile il loro stato: contuttociò bisogna obbligarli a continuare a meditare quelle verità, che sono più proprie a farli temere, e a detestare il peccato, e di radicare nel di loro cuore questo timore, e questo orrore al peccato: bisogna ancora inculcarli efficacemente queste verità: cioè, che per evitare il peccato non basta solo, che l'intelletto ne conosca l'enormità, e la gravezza, ma che la volontà sia ajutata e fortificata da soccorsi particolari di grazie

speciali, senza delle quali ricaderanno nel peccato, non più per ignoranza come prima, ma con una piena cognizione di esso: che non possiamo aspettare queste grazie particolari, che dalla sola e pura misericordia di Dio; che tutti gli uomini sono indegni di riceverle, e molto più i peccatori che meritano solo pene eterne; che per ottenerle dalla misericordia di Dio devono pregare con gran sentimento della loro indegnità, e pregare con fervore, e perseveranza: ch' essendo indegni di comparirgli innanzi dopo averlo sì gravemente offeso, ed essendo ancora indegni di pregarlo, meritando solo ripulse, e sdegno, devono porre tutta la loro confidenza ne' meriti di Gesù Cristo, che per il suo sangue, e per la sua morte è l' unico Mediatore di tutti gli uomini; che devono presentarsi a Dio, e pregarlo nel suo nome; e nel medesimo nome cercarli ogni grazia, potendo sicuramente ottenerla per i di lui meriti; che per participare di questi meriti devono esser a parte de' suoi patimenti, praticando qualche opera penitente; ed apportare altre simili verità, che sono il fondamento dell' umiltà, della speranza, e della preghiera cristiana.

S. Agostino insegna, come abbiamo detto, che Dio non ha convertito il mondo, e non ha mandato il Liberatore agli uomini, che dopo che sono stati ben convinti della loro impotenza, e della loro indegnità; dopo aver conoscuito il bisogno che avevano della grazia del Salvadore, per fare il bene, ed

evitare il male, e del bisogno, che avevano appresso Dio de' meriti del Mediatore per ottener questa grazia, e scansare la di lui maledizione. Or dice l' istesso S. Agostino, che Dio tiene la medesima condotta ora colli peccatori non convertendone nessuno, e non dandosi questa grazia, che li liberi dalla schiavitù del Demonio, e del peccato, che allora quando essi sono entrati in queste verità, ed in queste disposizioni. Così pure il Concilio di Trento parlando delle disposizioni e preparazioni necessarie ad uno per divenir giusto, e ritornar nella grazia e nell' amicizia di Dio, mette questo articolo alla testa di tutti gli altri, e dice che i peccatori devono disporsi alla giustificazione: *Credentes vera esse, quae divinitus revelata, et promissa sunt; atque illud in primis, a Deo justificari impium per gratiam ejus, per redemptionem, quae est in Christo Jesu; et dum peccatores se esse intelligentes, a divinae justitiae timore, quo utiliter concutiuntur, ad considerandam Dei misericordiam se convertendo, in spem eriguntur, fidentes Deum sibi propter Christum propitium fore, illumque, tamquam omnis justitiae fontem diligere incipiunt. Sess.* 6. *c.* 6. *de justit.* E pure questo articolo fondamentale, la di cui esplicita, e distinta cognizione è necessaria agli adulti di necessità di mezzo, vien ingnorata dalla maggior parte degli uomini, fidando in quelle parole; *che Gesù Cristo è morto per tutti*; non hanno la fede esplicita e distinta di questo articolo, non sapendo nep-

pure che significhi, nè sapendo esser questo essenziale e necessario a tutti gli adulti di necessità di mezzo; giacchè questa fede non consiste, come seguita S. Agostino, nel suono delle sillabe, nè nella pronuncia di poche parole imparate a memoria, ma nell' intelligenza del significato di esse.

§. VIII.

Della Confessione de' peccati veniali.

Esam. È forse necessario di confessare i peccati veniali?

Conf. No; perchè questi non ci privano della grazia di Dio, e possono espiarsi per altri rimedj: ma essendo questi ancora peccati, ed avendo Gesù Cristo data alla Chiesa la potestà generale di rimettere ogni peccato senza eccettuarne alcuno; non è fuori di proposito il confessarli: *Nam venialia... quamquam recte, et utiliter, citraque omnem praesumptionem in confessione dicantur, quod piorum hominum usus demonstrat. Trid. sess.* 14. *c.* 5.

Esam. Quali frutti possono ricavarsi dalla confessione de' peccati veniali?

Conf. I. Per la frequente confessione di questi, e per l' assoluzione che si riceve si ottiene più sicuramente la remissione de' mortali, che potrebbero essere stati commessi per ignoranza, o pure dimenticati senza colpa, ricevendone allora indirettamente l' assoluzione. II. la virtù del Sacramento li fa ottenere più

facilmente la remissione di essi. III. questa confessione quando è fatta bene, risveglia, ed eccita l' anima ad esaminarsi seriamente, ed a pesarne la gravezza, ed a saperne il numero, e a gemere più particolarmente innanzi a Dio, e ad indagarne le cagioni per estirparle. IV. per questo Sacramento riceve nuove grazie per emendarsene. V. questa confessione dà luogo al Confessore zelante, ed illuminato di prevenirne le ricadute, e per animarli vieppiù per la perfezione cristiana.

Esam. Possono nascere inconvenienti dalla Confessione frequente di questi peccati veniali?

Conf. Certo che sì; mentre I. è cagione che molti impiegano il tempo ad esaminarsi a lungo, e trattenersi nel confessionale molto assai, che potrebbero impiegare questo tempo in cose più necessarie, e di maggior rilievo. II. è cagione, che i confessori perdano quel tempo, che potrebbero impiegare per far convertire peccatori, più bisognosi di avvertimenti, e di cure. III. è cagione di qualche attacco, ed affetto umano verso il confessore, confessandoseli non per emendarsene; ma per trattenersi a lungo col confessore. IV. è cagione che questi, per tal confessione lascino l' orazione, la mortificazione, e tutti gli altri mezzi che sono valevoli a liberarli da questi peccati, e senza li quali la confessione riesce inutile, e nojosa.

Esam. Quali motivi debbonsi in fine proporsi ai fedeli per indurli a detestare questi peccati veniali?

Conf. Si possono loro suggerire qualcheduno de' seguenti. I. il menomo peccato veniale offende Dio infinitamente grande, ed infinitamente buono, che ci ricolma di beni, malgrado la nostra indegnità. II. per il peccato veniale noi preferiamo in qualche parte il finito all'infinito, la creatura al Creatore, la nostra ingiusta e sregolata volontà a quella di Dio infinitamente giusta e santa. III. la menoma offesa di Dio è il più gran male, che tutti i mali temporali. IV. il far poco caso di questi, ci mette in uno stato, come dicono i Padri di debolezza, e di tiepidezza nell'amor di Dio; che a poco a poco c'inducono alla morte, allontanandoci da quelle grazie, che potrebbero fortificarci, e che la di loro perdita ci fa inciampare nei mortali. V. questi peccati, che non si saranno espiati in questa vita, saranno assai più puniti nell'altra nel Purgatorio.

§. IX.

Della obbligazione di reiterare le confessioni.

Esam. Quando uno è obbligato di reiterare le confessioni?

Conf. Generalmente parlando I. quando non è stato validamente assoluto per difetto di qualche condizione essenziale; imperciocchè l'assoluzione allora ricevuta, è nulla. II. quando è stato indirettamente assoluto dai peccati mortali. Particolarmente poi egli è obbligato di reiterarle, quando I. ha lasciato

volontariamene di confessarsi qualche peccato mortale, o di dirne il numero, e le circostanze. II. quando per mancanza di esame non ha confessato qualche peccato mortale. III. quando ha mancato di dire qualche peccato mortale, ignorandolo con ignoranza colpevole, o affettata delli doveri del cristianesimo, o della sua condizione particolare, dovendo allora questa ignoranza riguardarsi come mortale, e le confessioni e comunioni fatte in tale stato devono considerarsi come sacrileghe. IV. quando si è confessato nell'ignoranza de' misterj principali della fede, essendo questa cognizione necessaria di necessità di mezzo per salvarsi. V. quando è mancato il dolore, e'l proposito. VI. quando la confessione non è stata sincera, o che conservavasi qualche attacco secreto per qualche peccato, o per qualche creatura.

§. X.

Quali regole debbonsi tenere nell'accordare o differire l'assoluzione.

Esam. Qual'è mai la forma del Sacramento della penitenza?

Conf. È per l'appunto l'assoluzione del Sacerdote, che assiste qual giudice con piena giurisdizione: imperciocchè l'assoluzione non è una semplice dichiarazione di esser rimessi i peccati; ma una vera remissione di essi conferita per il ministero del Sacerdote a quei che sono sinceramente convertiti.

Esam. Possono sempre i Confessori dare questa assoluzione ai loro penitenti?

Conf. Gesù Cristo avendoli ugualmente data la potestà di rimettere i peccati, e di ritenerli, di legare, e di sciorre; è certo che non possono sempre rimettere questi peccati, nè sempre sciorre i peccatori; ma sono qualche volta obbligati di legarli, e di ritenere i peccati, nell'astenersi di concederla, o pure di differirla a quei, che non hanno quelle disposizioni che si ricercano. L'assoluzione che accorderanno a tali penitenti, non sarà al certo ratificata da Gesù Cristo, perchè essa è contraria alla sua volontà, e alle sue leggi; non solo non sciorrebbe il peccatore, che non è veramente convertito, ma legherebbe anzi il Confessore, e lo renderebbe nel medesimo tempo colpevole del più orribile sacrilegio, e di un doppio omicidio spirituale; cioè della sua anima, e di quella del suo prossimo, giusta queste parole, che il Clero, di Roma scriveva a S.Cipriano (1): *Hoc non est curare, sed si verum dicere volumus, occidere.* Ma giova più ascoltare ciò, che questo medesimo Santo dice: *Nec eo hoc dico, ut fratrum causas onerem, sed ut magis fratres ad precem satisfactionis instigem*; questo è il vero senso di queste parole *precem satisfactionis*: imperciocchè la dimanda della soddisfazione, altro non era, che la dimanda della penitenza, secondo la pratica de' primi secoli, nei quali si doman-

(1) *Cler. Rom. ad S.Cypr. Ep.*30.*Ep.S.Cyp.*

dava come una grazia, e non sempre si accordava a tutti quelli, che la cercavano: *Nam cum scriptum sit, qui vos felices dicunt in errorem vos mittunt, et semitas pedum vestrorum turbant. Qui peccantem blandimentis adulantibus palpat, peccandi fomitem subministrat, nec comprimit delicta ille, sed nutrit... quos diligo, inquit Dominus, redarguo et castigo. Sic oportet Dei sacerdotem non obsequiis decipientibus fallere, sed remediis salutaribus providere. Imperitus est medicus, qui tumentes vulnerum sinus manu parcente contrectat, et in altis recessibus viscerum virus inclusum dum servat, exagerat. Aperiendum vulnus est, et secandum, et putredinibus amputatis medela fortiore curandum. Vociferetur, et clamet licet, et conqueratur æger impatiens per dolorem, gratias aget postmodum, cum senserit sanitatem. Emersit enim, fratres dilectissimi, novum genus cladis, et quasi parum persecutionis procellæ saevierit, accessit ad cumulum sub misericordiæ titulo malum fallens, et blanda pernicies. Contra Evangelii vigorem, contra Domini, et Dei legem temeritate quorundam laxatur incautis communicatio. Irrita, et falsa pax, periculosa dantibus, et nihil accipientibus profutura. Non quærunt sanitatis patientiam, nec veram de satisfactione medicinam: Poenitentia de pectoribus excussa est, gravissimi extremique delicti memoria sublata est. Operiuntur morientium vulnera, et plaga lethalis altis et profundis visceribus infixa, dissimulato dolore*

contegitur.. Pacem putant esse, quam quidam verbis fallacibus venditant. Non est pax illa, sed bellum. Nec Ecclesiæ jungitur, qui ab Evangelio separatur. Quid injuriam beneficium vocant? Quid impietatem, vocabulo pietatis appellant?... arborem a radicibus subvertunt.... Non concedit pacem facilitas ista, sed impedit ad salutem... illic superest, pœnitentiam criminis tollunt, satisfactionis viam claudunt (1). S. Gregorio il grande non differisce punto da questi sentimenti, che anzi dice: *Videndum est quæ culpa præcessit, aut quæ sit pœnitentia secuta post culpam: ut quos omnipotens Deus per compunctionis gratiam visitat, illos pastoris sententia absolvat. Tunc enim vera est absolutio præsidentis, cum æterni arbitrium sequatur Judicis* (2).

Esam. Quali sono le regole, che i ministri del Sacramento della penitenza debbono seguire, nell'accordare, o nel differire l'assoluzione?

Conf. Posson queste ridursi a cinque principali; e sono.

I. Regola: un peccatore per esser assoluto, deve essere veramente convertito. Questa regola non ha affatto bisogno di esser provata, o spiegata; essendo uno dei principj della moral cristiana, che Dio non perdona mai i peccati, che a quei che sono veramente convertiti. L'assoluzione che si riceve non dà la

(1) *S. Cyprian. de lapsis.*
(2) *S. Gregor. hom.* 26. *in Evang.*

contrizione, o la conversione, che anzi la suppone prima: giacchè la contrizione, o la conversione del penitente è una disposizione indispensabile per ricevere con frutto il Sacramento della penitenza.

II. Regola. Non si deve affatto concedere l'assoluzione a un peccatore, che non dà veri, e sufficienti segni d'essersi veramente convertito. Imperciocchè se i segni che dà il penitente non sono sufficienti, non può il Confessore giudicare prudentemente, che sia veramente convertito, e se mai gli concede l'assoluzione, espone senza dubbio il Sacramento al pericolo di nullità, anzi espone se stesso, e il penitente ad un rischio evidente di sacrilegio. Questa conversione e disposizione è indispensabile: e perciò siccome non è lecito nell'amministrazione de'sacramenti il servirsi di materia incerta, e dubbia; così similmente se il Confessore non ha alcuna certezza della conversione del suo penitente, non può dargli l'assoluzione: anzi egli è obbligato a differircela insino a tanto, che il penitente non gli dà de'segni, che rendono la sua conversione moralmente certa. Io dico moralmente certa; conciossiacchè non è necessario che un Confessore abbia tanta certezza della conversione del penitente, quanta ne ha della materia sensibile, e certa degli altri Sacramenti, e quanta può averne delle disposizioni del suo proprio cuore; ma basta, che ne abbia una certezza tale che escluda ogni timore, ma che sia sufficiente ad escludere i dubbj ragionevoli, e ben

fondati. Egli deve marciare su di questo con molta vigilanza: e perciò non supponga alle prime, che chiunque si presenti a lui sia veramente convertito; imperciocchè trattandosi dell'integrità o della profanazione del Sacramento, della salute, o della dannazione del penitente; egli cioè che fa l'ufficio di giudice e di medico è obbligato di prendere tutte le precauzioni che dipendono da lui per discernere, e conoscere, se la conversione del penitente è vera, o apparente; e che la sua contrizione è tale, quale la legge di Dio la vuole. Di più deve disprezzare ancor l'opinione di certi casuisti rilasciati, che han ardito insegnare: che il penitente ha tutto il dritto di ricevere l'assoluzione, quando è certo che non sia mai disposto, e che il Confessore deve giudicare, che sia sufficientemente disposto, quando non ha bastanti pruove di non esserlo affatto. Un uomo prudente e sensato non arrischierebbe al certo la sua vita in mano di un medico, che non conosce, nè ha affatto pruove dell'incapacità di esso: vorrebbe senza dubbio esser moralmente certo della di lui capacità prima di mettervisi nelle mani: e se facesse altrimenti sarebbe una gran follia. Or non sarebbe una follia maggiore, e molto pericolosa per un Confessore, il supporre un penitente veramente convertito, solo perchè non ha pruove in contrario? Conviene adunque che prima di assolverlo abbia delle pruove moralmente certe di essersi sinceramente convertito.

III. Regola. Le parole che sogliono dire i

penitenti, cioè, di essersi veramente convertiti, che hanno un gran dolore dei peccati, una forte, ed efficace risoluzione di non commetterli in appresso, non sono sufficienti segni della vera conversione. Imperciocchè queste proteste essendo ugualmente nella bocca di quei che non si sono veramente convertiti, non sono perciò segni sufficienti, onde possa giudicarsi esser vera la conversione, e distinguersi i veri convertiti da quei, che non lo sono affatto. Ordinariamente avviene, che quei che non si sono ancora convertiti fanno altamente queste belle proteste, e promettono più sicuramente che quei che effettivamente si sono convertiti, perchè i primi sono più presuntuosi, e meno umili, che i secondi. Di fatti i Padri insegnano concordemente, che non bisogna giudicare della sincerità della conversione dai gemiti, e dalle lagrime dei penitenti, perchè allo spesso ingannano: *lacrymae edoctae mentiri*: così si esprimono essi; e S. Agostino parlando di se stesso, dice, che spargeva delle copiosissime lagrime innanzi a Dio in un tempo, che egli confessa, non era peranche convertito. Del rimanente questo è il linguaggio comune dei penitenti, mentre tutti dicono al confessore che sono veramente pentiti, e che conoscono d'aver offeso Iddio, e che vogliono non offenderlo in avvenire, protestandosi di prender tutti i mezzi efficaci per non peccare in appresso; e con tutto ciò dopo la confessione ripigliano di bel nuovo lo stesso tenore di vita di prima. Questo na-

sce appunto che non conoscono la vera contrizione; ed il loro errore viene, che non sanno le condizioni della contrizione perfetta, o imperfetta, e non sanno, che significa il convertirsi veramente, e non sanno ancora affatto distinguere le disposizioni, che sono superficiali nell' anima, da quelle, che sono nascoste nel profondo della volontà: *Plerumque fit*, dice S. Gregorio il grande (1), *ut aliud in imis intentio supprimat, aliud tractantis animo superficies cogitationis ostendat. Nam saepe sibi de se mens ipsa mentitur, et fingit se de bono opere amare. quod non amat, de mundi autem gloria non amare quod amat.*

IV. Regola: deve giudicarsi della sincerità della conversione dalle opere de' penitenti. Questa regola ci vien prescritta dalla Scrittura, e dalla Tradizione (2): *Unaquaeque arbor*, dice Gesù Cristo, *de fructu suo cognoscitur: igitur ex fructibus eorum cognoscetis eos: Qui dicit se nosse Deum, et mandata ejus non custodit, mendax est, et in hoc veritas non est* (3). Potrebbonsi arrecare quì innumerabili luoghi de' Padri, per provare questa verità: ma per non andare a lungo facciamo poche riffessioni. I. I Concilj ed i Padri ordinano di esaminarsi attentamente la vita, lo zelo, il fervore, le lagrime, e le opere de' penitenti, prima di assolverli. II. che si ri-

---

(1) *Past. port. v.* 9.
(2) *Luc.* 6. 5. *Matth.* 7. 20.
(3) *Joan.* 2. 4.

conciliassero più tosto quei, che con più ardore fanno penitenza, anzi di riconciliarsi molto prima di quei, che la fanno più lenta, e con meno fervore. III. Che quei che domandavano la penitenza nel tempo di malattia, e che non potevano dar pruove della lor conversione, che colle lagrime, e co' gemiti si mettessero, se ricuperavano la salute, alla pubblica penitenza; non avendo riguardo alla assoluzione, ch'erano stati obbligati di dar loro per il pericolo della morte.

Tutto questo pruova, che non si deve riguardare alle lagrime de' penitenti, ma più tosto alle di loro opere. Anzi i Padri hanno insegnato, che una delle ragioni, per le quali la Chiesa aveva stabilito il tempo e le opere di penitenza, era appunto per poter da esse conoscere la sincerità della Contrizione, o della conversione de' peccatori; non potendo conoscerlo dalle lagrime e dalle di loro parole: *Quia plerumque dolor* (1) *alterius cordis occultus est alteri, neque in aliorum notitiam per verba, vel quæcumque alia signa procedit; recte constituuntur ab iis, qui Ecclesiæ præsunt tempora poenitentiæ = Iudex* (*Sacerdos*) (2) *qui tantum videt in facie usque adeo delinquentes sub peccati poena detineat; donec per manifestum poenitentiae fructum, qui sit poenitentiæ affectus intelligat.*

Le opere poi, dalle quali i Confessori pos-

(1) *S. August. in enchir. cap.* 65.
(2) *Yvo Carnot. ep.* 130.

sono conoscere la verità della conversione, sono la cessazione del peccato, l'allontanamento delle occasioni, la pratica esatta de' doveri generali del Cristiano, e particolari del loro stato, le serie riflessioni sulla gravezza de' loro peccati, l'amore della preghiera, della parola di Dio, e della vita ritirata, la privazione di certe cose permesse, la mortificazione sia dello spirito, sia del corpo, l'umiltà, e docilità nel lasciarsi condurre, ed altre molte ancora, che rendono in qualche maniera certo il Confessore della sincerità della loro conversione: badando di più alla tenacità de' peccati, da' quali difficilmente se ne possono essi staccare; come sarebbero le impurità esteriori, ed altre, che molte volte han deluse le cure del Confessore, violandone tutte le promesse fatte altre volte.

V. Regola. Non si deve affatto, fuori il caso di necessità assolvere un peccatore, allorchè è dubbia la sua conversione; ma si può assolver con questo dubbio essendoci una giusta necessità. Questa regola ha due parti: la prima è una conseguenza delle regole sin quì stabilite; anzi è stata bastevolmente provata nella seconda. La seconda poi è fondata sulla pratica de' Padri, che davano l'assoluzioa' peccatori, ch' erano infermi; quantunque però abbiano essi costantemente insegnato, che la conversione e la salute di tali sorte di persone, era molto dubbiosa. Ma in questa necessità *poenitentiam damus*, dice S. Agostino *securitatem non damus*. Del resto se non si

può soccorrere un infermo, che con dargli rimedi incerti, e dubbj, in questa fatale necessità deve assolutamente darceli; imperciocchè è molto meglio di dargli rimedio dubbio ed incerto, piuttosto che lasciarlo sicuramente perire. Lo stesso devono fare ancora i Confessori, che sono i Medici delle anime: nel seguir poi questa regola devono badare, se la necessità è grande, ed urgente, o no; ed in tal guisa se sarà urgente accorderà colle dovute istruzioni la santa assoluzione, altrimenti la sospenderà. Deve però il Confessore per non errare, essere egli un uomo di orazione, morto al mondo, ed a se stesso, un uomo che in questo ministero cerchi solo la gloria di G. C. di cui tiene il luogo, e la salute delle anime, da darne conto al Celeste Pastore, che le ha ricomprate col suo prezioso sangue; un uomo in fine, che per l' esercizio di un Ministero tanto pericoloso per se, e per gli altri. deve avere sempre il suo cuore innalzato verso il Capo dei Pastori G. Cristo; affine di ottenere da lui l' unzione ed il lume del suo divino spirito, per giudicare sanamente delle disposizioni dei penitenti, e per prescriver loro dei rimedj salutari, e per accordarli, o differirli l' assoluzione: ed in tale maniera diportandosi sarà un fedele ministro, non già un profanatore del santo Sagramento della Penitenza; sarà un dispensatore, non già un dissipatore del Sangue preziosissimo della nuova Alleanza.

APPENDICE II.

Sugl' impedimenti del matrimonio.

Non essendosi potuto dare una totale notizia degl' impedimenti del Sacramento del matrimonio nel corpo dell' operetta; perchè il testo del rituale Romano nol richiedeva; ed essendosi seriamente riflettuto, esser quella sommamente necessaria non meno a' RR. Parrochi, che a' semplici Confessori, si è determinato perciò aggiungere questa seconda appendice. Si seguirà lo stesso metodo tra un Esaminatore, ed un Confessore esaminando; sperandosi dall' autore, che sia ricevuta collo stesso gradimento, e cortesia; tantopiù che gliene sono state fatte delle forti premure.

Esam. Vorrei sapere, se ognuno a sua volontà possa contrarre matrimonio, senza punto essergli vietato?

Conf. Anzi no, poichè sebbene il matrimonio esiga una somma libertà nel contrarsi per la sua validità; purtuttavolta, vi sono alcuni capi che lo impediscono; altri che lo rendono nullo: tali sono gl' impedimenti impedienti, e dirimenti.

Esam. Qual differenza passa tra essi?

Conf. Gl' impedienti impediscono solamente di contrarre il matrimonio; e contraendosi, illecitamente si contrae, e si pecca gravemente; ma rimane valido. I dirimenti non solamente impediscono di contrarre il matrimonio; ma contratto quello sarà nullo. I primi

dunque rendono il matrimonio illecito solamente. I secondi lo rendono illecito, ed invalido.

Esam. Giacchè sì bene avete definiti gli uni, e gli altri impedimenti, ragion vuole, che me li numeriate. E prima ditemi, quanti, e quali sono gl' impedimenti impedienti?

Conf. Anticamente erano sette, ma al presente tre sono nel diritto Canonico. Cioè 1. la proibizione della Chiesa: cioè dal primo giorno di Quaresima sino all'ottava di Pasqua corsivo; e dalla prima domenica dell' Avvento sino all' Epifania non può solennemente celebrarsi il matrimonio; ma se voglia celebrarsi, debba farsi senza solennità. Inoltre se per qualche difficoltà, dubbio, o contesa insorta, dal prelato, o dal Parroco s'impedisce il matrimonio. 2. Gli sponsali contratti con altra persona. 3. Il voto semplice di castità, il voto di ricevere i sacri ordini, il voto di entrare in religione, ed il voto di non contrarre matrimonio. Il primo impedimento costa dal *Cap.* 1. *et* 2. *tit. de matrim. contra interd. Eccl.* e dal Concilio di Trento *Sess.* 24. *de reform. matrim. cap.* 10. Il secondo dal *Cap. ex literis*, e dal *Cap. requisivit de sponsal.* Il terzo dal *Cap. consuluit*; e dal *Cap. rursus tit. Qui clerici, vel voventes*:

Esam. Già avete detto, che contraendosi il matrimonio con taluno de' suddetti impedimenti, si pecca gravemente a cagion della trasgressione di un precetto della Chiesa *in re gravi.* Ma celebratosi il matrimonio pecche-

ranno più gli sposati unendosi *per copulam*, o sia consumando il matrimonio?

Conf. V'è molto da dire su tale domanda; perciò mi permetterà di dire tutto in questa risposta; affinchè non si travagli d'avvantaggio a farmi altre interrogazioni sullo stesso assunto: dirò tutto però con brevità, e con chiarezza.

Se si parla della proibizione della Chiesa rispetto al tempo di Quaresima, o dell'Avvento, si pecca gravemente celebrandosi con solennità, ma non si peccherà gravemente consumandosi: perchè la Chiesa proibisce la solennità delle nozze, non già la consumazione delle medesime. Non così però della proibizione del giudice ecclesiastico; perchè tanto la celebrazione, quanto la consumazione si fa in disprezzo di quello: onde peccasi gravemente anche consumandosi.

Per gli sponsali contratti con altri, è da dirsi lo stesso che si è detto del tempo proibito: cioè, che peccasi gravemente celebrandosi il matrimonio, dopo aver celebrati gli sponsali con altri, non già consumandosi: per la stessa ragione, perchè le leggi parlano della contrazione come ingiuriosa alla persona, con cui si celebrarono gli sponsali; non già della consumazione.

Per il semplice voto di castità, o di ricevere i sacri ordini, o di entrare in religione, o di non contrarre matrimonio, si pecca celebrandosi, e consumandosi il matrimonio, tanto *si petatur*, quanto *si reddatur debitum*

per la prima volta; perchè la parte ligata dal voto è in stato d'osservarlo: potendo entrare in religione; non essendo tenuta *ad reddendum debitum* per lo spazio di due mesi, che le concede il Concilio di Trento. Consumato però il matrimonio, la parte ligata con voto non pecca *reddendo*, perchè la parte innocente non dev'essere defraudata del suo dritto. Ma *petendo* sempre pecca, finattantochè non ottenga la dispensa; la quale dispensa, occorrendo forse sul voto di castità, se è di perpetua castità fatto per amor della virtù, si deve ottenere dal Papa (1).

Se poi non è fatto per amor della virtù, ma per essere liberato da qualche infermità, o disgrazia, o per scansare qualche pericolo, o per ottenere qualche altro bene o spirituale, o temporale, ancorchè sia di perpetua castità, può dispensarsi dal Vescovo: come anche può dispensarsi dal Vescovo, se non è di castità perpetua; ma fatto, per esempio, per venti anni, se si vuol poi contrarre prima di detto tempo, vi basta la sola dispensa del Vescovo.

Per il voto di ricevere i sacri Ordini abbisogna la dispensa anche del Papa, perchè ha la ragion di voto di castità perpetua, a cui si obbliga l' ordinando *in sacris*.

---

(1) *Per la Bolla della Crociata ottenuta nel nostro Regno, si può commutare in altre opere dal proprio Confessore; secondo sta espresso nella Bolla originale.*

Il voto di entrare in religione, s'è di religione approvata, in cui si professa, lo dispensa il Papa: se poi è di religione, dove non si professa, può dispensarsi dal Vescovo.

Finalmente il voto di non contrarre matrimonio può dispensarsi dal Vescovo: perchè non rattrovasi riservato al Papa.

Degl'impedimenti dirimenti.

Esam. Numerate gl'impedimenti dirimenti?

Conf. Eccoli, sono quindici. 1. L'errore, 2. la condizione, 3. il voto, 4. la cognazione, 5. il delitto, 6. la disparità di religione, 7. la violenza, 8. l'ordine, 9. il ligame, 10. l'onestà, 11. l'età, 12. l'affinità, 13. la clandestinità, 14. l'impotenza, 15. il ratto.

Esam. Compiacetevi spiegarli distintamente; e prima ditemi, cosa è l'errore, di quante specie, e finalmente quale errore rende nullo il matrimonio?

Conf. L'errore è giudicar una cosa per un'altra, come argento per oro, Pietro per Paolo.

L'errore o è antecedente al contratto, o concomitante il contratto. In oltre o circa la sostanza del contratto, o circa le qualità del contratto: e tali qualità talvolta ridondano nella sostanza del contratto; per lo più non entrano nella sostanza di quello. Spiegate le suddette cose, rispondo brevemente alla terza domanda, che propriamente fa al nostro proposito.

L'errore intorno alla persona rende sempre nullo il matrimonio, o sia antecedente o sia

concomitante; perchè tal'errore toglie il consenso, ch'è di essenza del matrimonio: lo stesso deve dirsi della qualità, che entra nella persona, con cui contraesi, *ex. gr.* intende di contrarre colla primogenita di Cajo, e si fa contrarre colla secondogenita; poichè la persona della secondogenita non è quella della primogenita. L'errore dunque delle ricchezze, della bellezza, della nascita, della verginità ec. non rende il matrimonio nullo, quando non si deducono in patto; perchè allora sospenderebbero il consenso.

Della Condizione.

Sotto nome di condizione quì s'intende lo stato di servitù, non qualunque, ma di quella, che dà il diritto al padrone di vendere la sua serva, o il suo servo: tale condizione ignorata rende nullo il matrimonio.

Esam. Spiegatemi con precisione tal' impedimento?

Conf. Quando lo stato servile è nell'una, e l'altra parte, allora il matrimonio è sempre valido. Quando la condizione servile si sa dalla parte libera, o se ne dubita, il matrimonio anche è valido, perchè tal'impedimento essendo stato indotto dalla Chiesa in favore della persona libera, allorachè questa lo sa, o ne dubita, e frattanto contrae, rinuncia al suo diritto: onde tal impedimento si dispensa dagl' istessi contraenti.

Esam. Scioglietemi due casi. Il primo: Ti-

zio contrae matrimonio con Berta, credendola libera, ma ella è serva; però l'avrebbe contratto ancorchè avesse saputo la di lei servile condizione. Il secondo Sempronio contrasse matrimonio con Seja serva, creduta dal medesimo libera; ma dopo scorto l'errore *cognovit eam affectu maritali*. Desidero un sano giudizio sull'uno e l'altro matrimonio.

Conf. Il primo matrimonio è nullo; il secondo è valido. Perchè nel primo v'è l'errore concomitante; nel secondo dalla persona libera si è ceduto al diritto suo.

Del Voto.

S'intende del voto solenne di castità che si fa nella professione religiosa, come si ha dal *Can. Presbyt. dist.* 27., e del voto solenne nell'ordinazione al Suddiaconato, di cui parleremo spiegando l'impedimento dell'Ordine.

Un voto semplice di castità anche sarebbe impedimento dirimente, e sarebbe quello, che si farebbe da una donna, che desse licenza a suo marito di ascendere a'sacri ordini; sicchè morto il marito non potrebbe passare a seconde nozze, come si ha dal *Cap. quia tua*, ch'è di Gregorio I.

Esam. Su tale impedimento vi compiacerete sciogliermi alcuni dubbj, e sono. 1. Tizio ha celebrato il matrimonio con Seja: prima di consumarlo professa in religione approvata: se mai tale voto scioglie il matrimonio contratto? 2. Se mai fa professione dopo consu-

mato il matrimonio, se pur viene sciolto? 3. Se lo consuma per violenza o per timore, che deve risolversi?

Conf. È ben nota ad V. S. Reverendissima la dottrina del Sagrosanto Concilio di Trento nella *Sess.* 24. nel *Can.* 6. e 9. e 'l precetto di Gesù Cristo in S. Matteo *Cap.* 16. Io gliela ripeto, e quindi da se nasce la risposta a i suddetti quesiti. Per tanto nel suddetto Universale Concilio si definisce 1. che il voto solenne fatto prima di celebrare il matrimonio, lo rende nullo, celebrandosi. 2. il voto solenne fatto nella professione religiosa dopo celebrato il matrimonio, ma non consumato, lo scioglie, e ciò per privilegio della Chiesa, la quale concede lo spazio di due mesi a i conjugati, per deliberare se taluna delle due parti volesse entrare in Religione approvata per ivi professare: ed in tale tempo di due mesi niuna delle due parti pecca *non reddendo debitum*; passato tale spazio di tempo comincia lo stretto obbligo di giustizia *reddendi debitum*. In S. Matteo sta definito, che quando gli Sposi si sono congiunti nel Signore consumando il matrimonio, non possono più separarsi. Posta la suddetta indubitabile dottrina, dico dunque, che nel primo caso resta sciolto il matrimonio, e la parte rimasta nel secolo può contrarre altro matrimonio, fatta però la professione dalla comparte. Nel secondo caso non resta sciolto il matrimonio, e la professione è nulla; com' anche nel terzo, ancorchè vi sia stata la violenza o 'l timore,

come sta anche dichiarato nel cap. *verum de convers. conjug.*

Della Cognazione.

Esam. L'impedimento della cognazione è più diffuso ed intrigato più degli altri. Voi colla solita vostra brevità e chiarezza, esponetemi la dottrina di tale impedimento, e quindi vi farò de' miei soliti dubbj?

Conf. Cotale impedimento deriva da varj capi; m'ingegnerò al piucchè posso a renderla soddisfatta, col divisarli.

La cognazione impertanto è una parentela nata tra le persone, e questa può derivare o dalla propagazione carnale, e dicesi cognazione naturale: o dal Battesimo, o dalla Cresima, e chiamasi spirituale: o finalmente dall'adozione secondo la forma del dritto, e denominasi legale. Per ciascuna di queste tre parentele è nullo il matrimonio: fa d'uopo però spiegarle distintamente.

La cognazione carnale ha le sue linee, ed i suoi gradi. La linea o è retta, o è traversale; e la traversale o è eguale, o ineguale.

La linea retta o discende o sale, se discende dicesi de' discendenti, se sale dicesi degli ascendenti, perchè uno è lo stipite, da cui le persone discendono, o a cui le persone ascendono. E. g. de' discendenti, Figlio, Nipote, Pronipote, Abnepote, Atnepote, Trinepote, indi Posteri. Degli ascendenti Padre, Avo, Proavo, Abavo, Atavo, Tri-

tavo, indi Maggiori: in questa linea è nullo il matrimonio in ogni grado sino all' infinito.

Nella linea transversale o sia eguale, o ineguale, è nullo il matrimonio fino al quarto grado inclusive, come si ha dal cap. *non debet de consanguin.*, e si misura in questa maniera. Se la linea trasversale è eguale, le persone tanti gradi distano fra loro, quanti gradi una di esse è distante dal comune stipite, il quale sempre deve togliersi nel misurare i gradi. Nella linea trasversale ineguale si misura in questo modo; le persone che procedono dallo stesso stipite, tanti gradi sono distanti tra loro, quanti gradi la persona più rimota dista dal comune stipite, che sempre si toglie nella numerazione. Esempio della linea trasversale eguale sarebbe. Dal Padre sono nati Tizio, e Berta: amendue han contratto matrimonio, Tizio con Callista, e Berta con Sempronio: amendue han procreato. Tizio ha procreato Sejo; e Berta ha dato alla luce Lucrezia. Sejo, e Lucrezia hanno procreato Callipolo, ed Ortensia: finalmente Callipolo ed Ortensia han procreato Massimino, e Giuliana: mettiamo queste generazioni in figura per determinarne facilmente la distanza de' gradi.

Il Padre Stipite.

1.	Tizio	Berta	1.
2.	Sejo	Lucrezia	2.
3.	Callipolo	Ortensia	3.
4.	Massimino	Giuliana	4.

Come stanno segnati li numeri fanno la linea trasversale eguale; sicchè Tizio con Berta è in primo grado. Sejo con Lucrezia in secondo grado. Callipolo con Ortensia in terzo grado. Massimino con Giuliana in quarto grado: ma nella stessa figura si può fingere la trasversale ineguale, e sarebbe. Se si volesse sapere Massimino quanti gradi è distante da Berta; si dovrebbe vedere Massimino quanti gradi è distante dal comune stipite: cioè quattro gradi; dunque si conchiuderebbe Massimino dista da Berta quattro gradi, perchè Massimino è la persona più distante dallo stipite. Così Callipolo dista da Berta tre gradi; Sejo due gradi, come si ha nel *Cap. Vir, qui de consanguin.*

Esam. Veramente con brevità, e chiarezza. Or dichiarate l' impedimento della cognazione spirituale, e legale.

Confess. La cognazione spirituale ho detto poc' anzi deriva dal Battesimo, e dalla Cresima, e rende nullo il matrimonio tra quello che battezza, e lo battezzato: tra chi battezza e'l Padre e il Madre del battezzato: tra chi tiene nel battesimo, e 'l battezzato, Padre, e Madre del medesimo. Lo stesso dicasi della Cresima; così disponesi nel Sagrosanto Concilio di Trento *sess.* 24. *de reform. matrim. cap.* 2.

Esam. Mi occorrono varj dubbj fu tal impedimento.

1. Se uno crede di fare il patrino al figlio di Cajo, e lo fa al figlio di Sempronio.

2. Se uno facesse il patrino nel battesimo privato, non già nel solenne, desidero sapere, se si contrae tal impedimento?

Confess. Nel primo caso è certo di no, per il *cap.* 2. *de cogn. spirit.* di Alessandro III. Nel secondo caso è dubbio per il litigio che vi è tra Dottori.

Esam. Resta ora a spiegare la cognazione legale, su cui bramo sapere, 1. da quale adozione nasce l'impedimento, se dalla perfetta, che dicesi arrogazione, o anche dall'imperfetta, che chiamasi semplice adozione? 2. Fra quali gradi nasce in questa cognazione l'impedimento? 3. Se può cessare da sè tale impedimento, ed in quali casi?

Conf. Fa d'uopo prima spiegare l'adozione perfetta, ed imperfetta; e così mi farò la strada a rispondere alle tre sue savissime domande. L'adozione perfetta, che anche chiamasi arrogazione, è quando prendesi una persona estranea per figlio, o per nipote, ec. la quale dev'essere fuori di potestà paterna, e non minor d'anni venticinque, con autorità del Principe. Tale figlio adottato, o nipote, passando nella potestà dell'adottante, divien erede della quarta parte dell'eredità, qualora l'adottante muoja senza figli legittimi e naturali: ma se gli rimangono tali figli, l'arrogato succede egualmente con essi all'eredità del Padre defunto, ed in ogni caso se gli devono gli alimenti. Adozione imperfetta, che anche dicesi semplice, è quando imitasi la filiazione naturale, ma imperfetta-

mente, nè l'adottato passa nella potestà dell'adottante, nè ne divien' erede necessario; perchè con tale adozione non vien escluso dalla famiglia del Padre naturale, al quale succede; nè gli si deve cosa veruna dall' adottante; e chiamasi piuttosto, come dice l' Angelico, di cui è tutta la suddetta dottrina *quaest.* 57. *art.* 1. *ad* 1. una disposizione all' adozione perfetta. L' Imperatore Giustiniano, il quale ha stabilito cotali leggi circa l' adozione, eccettua il caso, quando l' avo Paterno adotta suo Nipote *ex Filio*, il quale ancor viva sotto la sua Patria potestà: oppure quando l' Avo Materno adotta suo Nipote *ex Filia*: in tali casi l' adozione è perfetta, ed il Nipote adottato passa nella potestà dell' Avo, ed addiviene erede necessario. Posta la suddetta comune dottrina, rispondo al primo quesito, esser più probabile, che dalla sola adozione perfetta nasca l' impedimento di parentela legale; nè hanno molto sodo fondamento la Glosa, il Panormitano, ed altri pochi, che difendono anche dall' adozine semplice nascere il suddetto impedimento. Rispondo al secondo, che l' impedimento è 1. tra l' adottante, e l' adottato (1), 2. tra l' adottante, e la moglie dell' adottato (2), 3. tra l' adottato e la moglie dell' adottante, 4. tra l' adottante, ed i discendenti per linea retta dell' adottato fino al quarto grado inclusive (3): ed è d' avver-

(1) *In can. ita diligere* 30. *quaest.* 3.
(2) *In lege adoptivus ff. de ritu nupt.*
(3) *In Instit. de nuptiis* §. *ergo non omnes.*

tire, che sebbene sciolgasi l' adozione o per morte dell' adottante, o dell' adottato, o finalmente per l' emancipazione dell' adottato, rimane con tuttociò perpetuamente l' impedimento. Non così però nel 5. caso, cioè tra l' adottato, ed i figli dell' adottante; poichè allora sussiste l' impedimento, qualora i figli dell' adottante sono sotto la patria potestà. Imperciocchè se quelli saranno emancipati, o sarà tolta l' adozione, come di sopra si è detto, cesserà allora l' impedimento, come si ha *in cap. si qua de cognat. legal.* ed *in can. per adoptionem* 30. *q.* 3.

Esam. Con saviezza avete distinto tutto, ed ottimamente risposto alle domande, come da me desideravasi. Dovete però colla stessa saviezza sciogliermi alcuni dubbj, che di sopra vi ho accennato 1. Se l' adottante possa contrarre matrimonio colla sorella dell' adottato? 2. Se l' adottato possa contrarre con le nipoti, ed altri congiunti dell' adottante? 3. Se l' adottato possa contrarre con i figli non legittimi dell' adottante?

Conf. Rispondo con brevità, attesa la spiegata dottrina. Al primo *affirmative*, perchè non si contrae parentela legale nella linea transversale. Al secondo anche *affirmative*, perchè la suddetta parentela si contrae solamente coi figli dell' adottante, purchè sieno *sub patria potestate*, come si è detto. Al terzo anche *affirmative*, perchè i non legittimi, *non veniunt nomine filiorum.*

Del Delitto.

Esam. Uno de' più frequenti impedimenti del santo Matrimonio è l'impedimento detto *criminis*: onde deve più degli altri aversene dai Confessori una distinta notizia: datemela intanto al vostro solito.

Conf. L'impedimento del delitto può nascere I. Dall'adulterio colla promessa del futuro matrimonio (1) II. Dall'adulterio unito coll'omicidio di una delle parti conjugate (2): III. Dal solo omicidio colla cospirazione (3): IV. Dall'adulterio col matrimonio attentato.

Esam. Quali condizioni ricercansi, affinchè dai suddetti quattro capi nasca l'impedimento?

Conf. In tutt'i quattro capi essenzialmente ricercasi, che il matrimonio de' rei sia valido; e che essendo valido, il delitto si commetta costante il matrimonio. In oltre per il primo capo si ricerca che 1. l'adulterio sia consumato, cioè *ex perfecta copula.* 2. Che sia formale, cioè che l'una e l'altra parte sappia che sia adulterio. 3. Che vi sia la promessa del futuro matrimonio, la quale dev' essere accettata, ma non ripromessa; e tale

---

(1) *Ita in cap. cum haberet, et in cap. Propositum, et in cap. significasti de eo qui duxit in matrim. et in can. relatum* 31. *qu.* 1.

(2) *Ita in cap. Laudabilem de convers. infidel.*

(3) *Ita in cap. super hoc de eo, qui duxit in matrim. et ex can. Quis vivente* 31. *q.* 1.

promessa ed accettazione o è prima dell' adulterio, o dopo, sempre induce l' impedimento.

Esam. Prima che diciate le condizioni degli altri capi, scioglietemi una difficoltà, ed è. Se la promessa accettata si ritrattasse da una delle due parti prima della morte del conjuge, a cui desiderasi la morte, cesserebbe l' impedimento?

Conf. Bisogna distinguere: se la promessa ed accettazione furono fatte prima dell' adulterio, e si ritrattano seriamente prima di commettere l' adulterio, senza dubbio cessarebbe l' impedimento. Ma se la promessa e l' accettazione o furono fatte dopo l' adulterio o si ritrattano dopo l' adulterio, sempre sussiste l' impedimento; perchè sempre si verifica l' adulterio colla promessa ed accettazione, ed anche perchè erasi già contratto l' impedimento. Quì mi permetta di avvertire una cosa per la pratica, a cui dalla maggior parte non si bada; ed è: che la sola promessa ed accettazione, anche senza adulterio, sebbene non induca impedimento, non lascia però d' esser peccato grave, a cagionchè apresi la strada a desiderare o macchinare la morte al conjuge, come deducesi dal *cap. Finali de eo, qui duxit.*

Esam. Passate a spiegarmi le condizioni del secondo capo.

Conf. Il secondo capo abbraccia due parti; l' adulterio, e l' omicidio. Per l' adulterio ricercansi le stesse condizioni dell' adulterio an-

zi detto, eccetto la promessa, e l'accettazione. Per l'omicidio ricercasi, che l'uccisore uccida a fine di contrarre il matrimonio: che se uccida per altra causa, cioè per ira, per rissa ecc. non contraesi l'impedimento.

Esam. Proseguite colla stessa felicità il terzo, e quarto capo.

Conf. Per il solo omicidio, 1. si ricerca la conspirazione dell'una e dell'altra parte. 2. Il fine di contrarre il matrimonio. Per l'adulterio, e'l matrimonio attentato: ricercansi nell'adulterio le stesse condizioni di sopra, fuori della promessa, ed accettazione. Per l'attentazione del matrimonio vi vuole che veramente celebrino tale matrimonio: la quale attentazione, o sia prima, o dopo l'adulterio, sempre induce l'impedimento. E sebbene il matrimonio attentato sia nullo; contuttociò li rende inabili a contrarre.

Della disparità della religione.

Esam. Cosa intendesi per disparità di religione?

Conf. Intendesi la religione pagana e non già eretica, o scismatica. Se un cattolico dunque contrae matrimonio con un ebreo, con un infedele, con un maomettano, è nullo il matrimonio; ma non così con un eretico, con un apostata, con uno scismatico: allora sarebbe valido, perchè entrambi appartengono pe'l battesimo alla stessa Chiesa di Gesù Cristo.

Esam. Desidererei sapere, se tal impedimento sia di dritto divino, o ecclesiastico?

Conf. Per renderla molto soddisfatta, dirò quanto occorre su tal dimanda. Dico subito però ch' è di diritto solamente ecclesiastico: non ritrovandosi tal impedimento registrato nè nel vecchio, nè nel nuovo testamento, nè finalmente nella santa tradizione. Solamente lo introdusse una pratica di alcune Chiese particolari; e perciò rattrovasi in alcuni Concilj provinciali registrato: ma poi andandosi pian piano a dilatare, divenne di comune pratica di tutta la Chiesa, approvata da tutti i Prelati della medesima. Da ciò deducesi, che occorrendo giuste e profittevoli cause, possa dispensarsi dal Romano Pontefice, come varie volte in fatti si è dispensato.

Esam. Godo moltissimo della vostra brevità, e chiarezza, con cui mi esponete sode, ed indubitabili dottrine: ma bisogna che mi diciate qualche cosa sul matrimonio celebrato nell'infedeltà, cioè quando l'una, e l'altra, parte erano infedeli; e desidererei sapere 1. Se un tale matrimonio è indissolubile: 2. Se una delle due parti si converte, se rimane sciolto. 3. Quale sia l'obbligazione della parte convertita alla fede verso l' infedele.

Conf. Il suddetto matrimonio celebrato nell' infedeltà è indissolubile per diritto di natura; poichè tale sempre è stata la natura di un tale contratto, nè mai dall' Autore della natura si è mutato; e il libello di ripudio, di cui si parla nella Scrittura, era una corruzione del duro popolo giudaico; nè dava la facoltà al ripudiante o alla ripudiata di passare ad

altre nozze: e ciò brevemente per la prima domanda.

Per la seconda asserisco non rimaner subito sciolto il matrimonio colla sola conversione alla fede; ma bisogna che la parte fedele adempia ad alcune obbligazioni: e perciò passo alla terza, e dico secondo la più soda dottrina, che la parte fedele deve domandare alla parte infedele, se vuole seguitare a seco convivere. Se risponde di sì, le farà la seconda domanda, se'l vuole pacificamente, senza disturbarla nell'esercizio della sua cristiana religione, e senza ingiuria del Creatore; cioè senza indurla a peccare o con bestemmie, o con abuso del matrimonio. Se risponde di bel nuovo sì, la parte fedele non può partirsi secondo la dottrina di S. Paolo. Se poi rispondesse di no rispettivamente a ciascuna domanda, può, anzi deve partirsi la parte fedele; e se vuole può passare ad altre nozze, per privilegio della cristiana religione accordato da Gesù Cristo Signore. Ma la parte infedele non resta sciolta finchè vive la parte fedele, perchè il privilegio è conceduto alla parte fedele, non già all'infedele.

Della Violenza, o sia del timore.

Esam. Mi dica di quante specie è il timore, e quale d'esse è impedimento, che rende nullo il matrimonio.

Conf. Il timore si divide in grave, cioè che può intimorire una persona ben ragionevole,

e coraggiosa: e tale gravezza può essere rispettiva, cioè quel timore, che per un uomo facinoroso sarebbe leggiero, per una donzella è grave. In oltre la gravezza si misura dal genere di castigo che si minaccia, *ex. gr.* carcere lungo, o perpetuo: perdita di tutti o quasi tutti i beni: infamia della persona, o del parentado: morte ec. ed in fine dalla persona che minaccia, cioè se è solita eseguire le minacce.

Secondo in timore leggiero, cioè di minacce gravi fatte da persona impotente ad eseguirle; o di minacce di mali leggieri, li quali o niuno, o poco incomodo apportano.

Terzo in timore riverenziale, cioè quello, che s'incute dalli genitori, dai tutori, da' curatori, o da altri, che han cura della persona, che contrae il matrimonio.

Quarto in timore giusto, o ingiusto: giusto quando s'incute da persona, che ha dritto d'incuterlo, e per causa riguardante il matrimonio: ingiusto quando s'incute da persona, che non ha dritto, o non per causa riguardante il matrimonio. Esempj del timore giusto. Un padre, cui è stata stuprata una figlia violentemente, dice allo stupratore o ti accuso al giudice, o sposati mia figlia: il padre ha tale diritto, ed è per causa riguardante il matrimonio. Un giudice ha provato lo stupro violento fatto ad una donzella; condanna lo stupratore o ad una grave pena, o a sposarla. Il timore è giusto per le stesse ragioni. Esempj del timore ingiusto. Un padre dice allo stu-

pratore di sua figlia, o ti uccido, o sposa mia figlia: il timore è ingiusto, perchè non ha il padre dritto di ucciderlo. Un giudice senza prove giuridiche dello stupro violento, sebbene lo sappia di privata scienza, condanna lo stupratore o a grave pena, o a sposarla, è ingiusto il timore; perchè senza prove il giudice non ha dritto di condannare ec.

Quinto il timore può derivare da una causa intrinseca, cioè dalla liberazione di qualche disgrazia, *ex. gr.* Tizio per liberarsi dalla morte, che già è per dargli Cajo per qualche danno arrecatogli dallo stesso Tizio, elegge di sposarsi la figlia, o la sorella: o il timore di una grave infermità che un medico ricusa di curare, e l'infermo promette di sposare la sua figlia, purchè lo curi. Può inoltre derivare da una causa estrinseca riguardante il matrimonio *ex. gr.* Cajo elegge di sposarsi la figlia di Sempronio, che vuole ucciderlo; per esser stato ritrovato *turpiter agens* colla medesima.

Finalmente il timore si può incutere o per istrappare il consenso al matrimonio, o per altra causa.

Poste le suddette necessarie nozioni: rispondo brevemente alla seconda parte del quesito; e dico. Quando il timore è grave, è ingiusto, è incusso da una causa estrinseca per strappare il consenso al matrimonio, è assolutamente nullo il matrimonio per diritto ecclesiastico, *ex cap. cum locum*, *et ex cap. veniens ad nos de sponsal.*

Esam. Con molta proprietà avete risposto

sul timore; ma se v' intervenisse la violenza assoluta?

Conf. Allora sarebbe nullo *de jure naturæ*, per la mancanza totale del consenso: ed aggiungo, che neppure un tale matrimonio avrebbe ragione di sponsali, secondo la più probabile opinione.

Dell' Ordine sacro.

Esam. Sempre l' Ordine sacro rende nullo il matrimonio?

Conf. Allora l'Ordine sacro rende nullo il matrimonio, quando si riceve prima del matrimonio, come si ha nel *can. Presbyteris dist.* 27., e nel Concilio di Trento *sess.* 24. *de reform. matrim. can.* 9.

Se poi si fosse ricevuto l' ordine sacro involontariamente, cioè per violenza assoluta, o per grave timore incusso da una causa privata, allora non rende nullo il matrimonio, e l' impedimento si rilascia dalla Chiesa, come si ricava dal *can. integritas* 52. *qu.* 2., e dal *can. triennium* 31. e finalmente dal *can. præsens.* 20. *qu.* 3.

Come anche non rende nullo il matrimonio, quando l'Ordine sacro si riceve dopo la celebrazione del matrimonio, ancorchè non sia consumato, ed ancorchè l'ordinato abbia avuto intenzione di far il voto di castità annesso all'ordine sacro, come si ha nell'estravagante di Papa Gio. XXII. che comincia, *Antiquæ concertationi de voto, et voti redempt. cap. unico.*

È d'avvertirsi però, che l'ordinato resta ordinato: e dopo la morte della legittima moglie non può contrarre altro matrimonio.

Del Ligame, cioè del vincolo del matrimonio.

Esam. Quando il matrimonio antecedente rende nullo il susseguente?

Conf. Quando fu valido: poichè dal matrimonio nullo, rispetto a questo impedimento, niente v'è d'ostacolo pel matrimonio susseguente. Sicchè *ex. gr.* Sejo celebrò matrimonio con Callista, e vi convisse per dieci anni, ma fu nullo, per cagion d'esempio, per impedimento d'affinità *ex copula illicita*: nel frattanto de'dieci anni o dopo, vivente la putata moglie, celebrò altro matrimonio con Petronilla non consanguinea della putata moglie sino al quarto grado; questo secondo matrimonio è valido: perchè non v'era vincolo matrimoniale nel primo. Dal matrimonio dunque antecedente valido nasce l'impedimento *ligaminis*, come si ha nel *cap. in præsentia de sponsalibus et matrim.*, e nel Concilio di Trento *Sess.* 24. *de reform. matrim. can.* 2.

Esam. Ma non si legge nella Scrittura sacra la moltiplicità delle mogli nel popolo ebreo? Dunque il vincolo del matrimonio antecedente non rende nullo il susseguente.

Conf. Si legge nella santa Scrittura la moltiplicità delle mogli, e non già de' mariti: e se si vide non osservata la parte della donna, fu per una speciale dispensa di Dio, per la

propagazione del genere umano: la quale dispensa fu intieramente tolta da Gesù Cristo nella nuova legge, come si legge in S. Matteo *cap.* 19. ed in S. Luca *cap.* 10.

Esam. Come vi regolereste, se mai dubitandosi della morte del conjuge, si dovesse contrarre altro matrimonio?

Confes. Esigerei un documento autentico della morte, da riconoscersi dall' Ordinario del luogo: e non potendosi avere tale documento, vorrei due testimonj degnissimi di fede da esaminarsi dall' Ordinario, e così permetterei un tale matrimonio. Che se dopo tali diligenze poi comparisse il primo conjuge, in tal caso niuno avrebbe peccato: ma sempre rimarrebbe fermo il primo matrimonio, perchè non mai potè sciogliersi pel secondo.

Esam. Ma se dopo la celebrazione del secondo matrimonio si dubitasse della morte del primo conjuge, come vi condurreste con tali conjugati?

Confes. Bisogna distinguere. O ne dubita una parte, non sapendolo l' altra, o ne dubitano amendue: nel primo caso la parte dubitante non può *petere debitum*; ma *tenetur reddere* alla parte non dubitante: ed intanto usare diligenze per evacuare il dubbio, quale evacuato potrà *reddere*: non evacuato si dirà poc'appresso: nel secondo caso devono amendue astenersi *a petendo*, *et reddendo*, sinattantocchè usate le debite diligenze, ed evacuato il dubbio, cessi ogni scrupolo, e rimangano nella pace del Signore. Che se soggiungesi,

che usate tutte le diligenze il dubbio ancor rimane, che ha a farsi? Dico, che allora deve stimarsi scrupolo non dubbio; poichè essendo preceduto alla celebrazione del matrimonio, o 'l documento autentico riconosciuto, o la testimonianza legale della morte; prudentemente si stima scrupolo, e non già dubbio, onde *permaneant in pace.*

Della pubblica onestà.

Esam. Cosa è la pubblica onestà, e fin a qual grado estendesi?

Conf. La pubblica onestà è una parentela, che nasce o dagli sponsali, o dal matrimonio rato tra lo sposo e le consanguinee della sposa; tra la sposa, ed i consanguinei dello sposo; tral marito, e le consanguinee della moglie, tra la moglie ed i consanguinei del marito.

Se si parla degli sponsali, s'estende fino al primo grado e non oltre; purchè però gli sponsali sieno validi, certi, ed assoluti; altrimenti non v'è impedimento: onde dagli sponsali invalidi per qualunque causa, o celebrati con indeterminata persona, o finalmente condizionati, non nasce tale impedimento.

Se poi discorresi del matrimonio rato, si estende sino al quarto grado; ancorchè il matrimonio rato sia nullo per qualunque capo, fuori per difetto di consenso, o in pregiudizio degli antecedenti sponsali. Esempio, Massimino contrasse gli sponsali con Berta; d'indi contrasse matrimonio colla sorella di Berta, que-

sto matrimonio è nullo per l'impedimento d'affinità nato dagli sponsali; può però ritornare a Berta, perchè è nullo in pregiudizio de' primi sponsali. Così anche se fosse nullo per difetto di consenso, potrebbe contrarsi con chiunque dei rispettivi parenti.

Tale impedimento per gli sponsali si ha dal Concilio di Trento *sess.* 24. *de reform. matrim. cap.* 3. Per il matrimonio rato si ha nel *cap. Ex sponsal. de sponsal. in* 6. *et in bulla Pii V. ad Romanum spectat.*

Dell' Età.

Esam. Qual età si ricerca per il matrimonio?

Conf. Ordinariamente ne' maschi anni 14., nelle femmine 12. compiti: così si legge nel *cap.* 10. *ex literis de desponsat. impuberum.* Ho detto ordinariamente, perchè se prima di detto tempo abbiano tale discernimento, sicchè comprendano il contratto matrimoniale, e possano liberamente apporre il consenso, ed abbiano sufficiente vigore *ad generandum*, lo che si conoscerà, se il maschio *emittat semen*, e la donna *effundat menstruum*, allora anche sarà valido il matrimonio. Così si ha nel *cap. Tuo de dispensat. impub.* e nel *cap. de illis, qui minori ætate de dispensat. impub.* E ciò può ordinariamente avvenire ne i prossimi alla pubertà. Sicchè per la validità del matrimonio si ricercono ne' maschi anni 14. e nelle femmine anni 12. compiti: posta però la suddetta eccezione. Mi permetta di avvertire in fine,

che il matrimonio nullo per difetto di età si risolve in sponsali; onde partorisce l'impedimento di pubblica onestà sino al primo grado, e non già sino al quarto.

Dell' Affinità.

Esam. Donde deriva l'impedimento d'affinità?

Conf. Dalla copula o lecita, o illecita. La lecita è nel matrimonio: l'illecita è fuori del matrimonio. Dalla copula lecita si estende l'impedimento sino al quarto grado inclusive: dall' illecita sino al secondo grado inclusive.

Esam. Spiegatemi con più chiarezza un tal impedimento, che al tempo d'oggi è troppo frequente, ed innumerabili matrimonj sono invalidi per tal' impedimento.

Conf. Non vi ha dubbio ch' è troppo frequente; ma non vi ha dubbio che anche molti decretano tal impedimento, quando non vi sarà. Imperocchè non da ogni copula nasce il suddetto impedimento (rispondo alla domanda) ma da quella, che si ha *in vase naturali mulieris cum effusione seminis, licet non prolifici.* Onde se si ha *in vase innaturali, o in vase naturali absque effusione seminis in eo, sed malitiose, vel casu intra crura mulieris*, non si contrae l'impedimento; poichè dev' essere copula perfetta, e sarà tale allorchè avrà le condizioni di sopra dette; così si raccoglie dal *Can. Lex divina* 27. *q.* 2.

Or passando, come m' avete imposto, a

spiegare con chiarezza un tale impedimento, lo fo in una maniera piana e materiale.

Situo l'una e l'altra mano alla maniera di chi prega a mani giunte. Ciò fatto nel pollice della destra fisso il luogo del marito, e nel pollice della sinistra quello della moglie. Nelle altre dita della destra situo i consanguinei del marito, e in quelle della sinistra i consanguinei della moglie. Or come l'affinità *non parit affinitatem*, *cap. Quod sup. his*, *de consang. et affinit.* ho per certo che tutti i consanguinei del marito divengono affini della moglie, secondo il grado di consanguineità che sta tra loro; e vicendevolmente che tutti i consanguinei della moglie, secondo il loro grado di consanguineità, divengono affini del marito; mentre poi tra i consanguinei d'una parte e dell'altra non riconosco affinità veruna.

Esam. Resto persuasissimo, mi avete però a dilucidare un caso ordinarissimo.

Tizio ha contratto matrimonio con Seia: dopo *habet copulam* colla sorella di lei: una tal copula scioglie il matrimonio contratto, o vi è altra pena?

Conf. Rispondo con brevità. Non si scioglie il matrimonio; ma Tizio nel primo atto che che lo consuma, cioè colla prima copula, pecca mortalmente *petendo* e *reddendo*; poichè egli fin che scorrono due mesi è libero ad entrare e professare in una religione approvata, senza punto ledere i diritti di Seia, che resta libera per altro matrimonio. Consumato però il primo atto coniugale, finchè non ne otterrà la di-

spensa, che si dà dal Vescovo, peccherà sempre *petendo*, non già *reddendo*; perchè la parte innocente non deve essere spogliata del diritto suo. Avvertasi quì però, che il reo non si porti maliziosamente colla parte innocente: e sarebbe, se le manifesta l'impedimento che ha contratto, affinchè quella sempre essa *petat*: o usi qualche maniera solita per isvegliare la parte innocente *ad petitionem debiti*: imperocchè sarebbe ciò sottrarsi maliziosamente dalla legge, e non volerne subire la pena.

Della clandestinità.

Esam. Quante specie di clandestinità s'insegnano da' Teologi?

Conf. Due: una impropria, ed è quando si celebra il matrimonio senza i proclami: l'altra propria, ed è, quando si celebra il matrimonio senza la presenza del Parroco, o dell'uomo, o della donna, e senza due testimonj. Or come un tal impedimento fu stabilito dal Sacrosanto Concilio di Trento, mi permetta che spieghi ciocchè bisogna su tal assunto. Dico dunque 1. che ove non è stato pubblicato o ricevuto il Concilio di Trento, non rende nullo il matrimonio una tale clandestinità. 2. Dove è stato pubblicato, obbliga dopo trenta giorni della promulgazione. 3. Se taluno passa dal luogo ove è stato promulgato, in luogo dove non è stato pubblicato, con animo d'ivi fissare domicilio, validamente contrae senza la presenza del Parroco, e de' due testi-

monj. 4. Se ivi si porta per fissare domicilio, ed anche contrarre clandestinamente, pur validamente contrae. 5. Se poi ivi si porta a solo fine di contrarre clandestinamente, invalidamente contrae, perchè è *in fraudem* del Concilio. Il fin qui detto sta dichiarato da Papa Urbano VIII. in un breve *ad Archiep. Colonien.*, che comincia: *Ad futuram rei memoriam. Exponi Nobis fecit.*

Esam. Se uno nato in luogo, ove non è stato promulgato ed accettato il Concilio di Trento, passa in luogo dov'è stato pubblicato, ed ivi contrae matrimonio clandestino, è valido?

Conf. Bisogna distinguere, se nel luogo dove si porta fu promulgato, ed accettato il Concilio di Trento, ed ivi esercitasi pubblicamente la sua religione, sarà valido per tacita dispensa della Chiesa: o è sol di passaggio in luogo de' Cattolici, ed è anche valido tale matrimonio clandestino; perchè costui non è obbligato alla legge per dove passa, ma vuole osservare quella del suo paese: se poi è occulto eretico di quella nazione, ed ha fissato domicilio nel luogo dove la legge Tridentina fu promulgata, ed accettata, allora il matrimonio clandestino sarà nullo; perchè quando ha fissato domicilio in un luogo, si assoggettisce a tutte le leggi di quel luogo, principalmente in materia de' contratti, tra' quali uno è il matrimonio. Si ricercano dunque due cose per esser nullo il matrimonio; che sia occulta la religione eretica nel luogo ove dimora, e la fissazione del domicilio. In fatti se tali contraenti dopo d'aver

clandestinamente contratto, si convertono alla Chiesa Cattolica, la Chiesa non gli fa convalidare il matrimonio: dunque la Chiesa l'ha per valido secondo pratica; sebbene in pratica accadendo tale caso, sarà ottima cosa consultare il Vescovo, e star sicuro sulla risposta.

Esam. Vi sono luoghi, dove è stata promulgata, ed accettata la Legge Tridentina, e pure i matrimonj cladestini sono validi?

Conf. Sì Signore; e sono Olanda, Zelandia, la Frigia, ed altre Provincie confederate del Belgico: come si ha nella Costituzione del Papa Benedetto XIV. che comincia *Matrimonia etc.* dove anche si dichiarano validi i matrimonj clandestini tra una parte Eretica, e l'altra Cattolica, sebbene per parte della Cattolica sieno illeciti. Si estende un tale privilegio anche a quei, che militano sotto le bandiere de' detti federati ordini, purchè l'una e l'altra parte appartengano alle suddette truppe; e vi si comprende anche la Città di Mosa Trajattese, come appartenente a' suddetti federati ordini, tutto è espressato nella suddetta Costituzione.

Della Impotenza.

Esam. Di quale impotenza qui si parla, che rende il matrimonio nullo?

Conf. Dell' impotenza perpetua antecedente al matrimonio, e dell' impotenza temporale, che potrebbe guarirsi, ma o con modi illeciti, cioè peccaminosi, o con pericolo della vita:

non già dell' impotenza che sussegue il matrimonio, nè dell' impotenza che può togliersi con rimedj leciti, e senza pericolo di vita; sebbene dovesse soffrirsi gravissimo incomodo: e molto meno della sterilità. Le suddette asserzioni costano dal *Can. his, qui matrim.* 32. *q.* 27. Dal *cap. ex literis tuis*, e dal *cap. fraternitatis de frigid. et malefic.* e dal *Can. si per Sortiarias* 33. *q.* 1.

Esam. Vorrei, che mi spiegaste più chiaro un tale impedimento?

Conf. Altro non posso soggiungere per la santa modestia, perchè parlo italiano, che quando o in entrambi le parti, o in una d'esse v'è l'inabilità *ad habendam copulam* atta a generare, da qualunque causa quell'inabità addiviene, basta che sia perpetua, antecedente ec. come si è detto di sopra, si rende nullo il matrimonio. Accadendo poi il caso, in cui il Confessore dovrà decidere; ascolterà pazientemente dal penitente la causa, o le cause di sua, o dell'impotenza della comparte, e farà quelle domande, che la cristiana, e sacerdotale modestia permettono. E perchè non è nell' obbligo di dare subito risposta, se non l'ha pronta, potrà conferire coi periti dell'arte, o leggere cordati autori, che trattano tal punto, e quindi risolvere. Sanchez tratta bene tale materia *lib.* 7. *de matrim. disput.* 102. e *disput* 134. *num.* 4. 5. Filliuccio *trat.* 10. *num.* 7. e 76. S. Tommaso *in* 4. *dist.* 34. *q.* 1. *art.* 2. e 3.

Es. Siamo, grazie al Cielo, all'ultimo impedimento, ch'è il Ratto. Compiacetevi di spiegarmelo: E mi direte 1. cosa sia; 2. quali condizioni vi si ricercano: 3. Quali pene s'incorrono dal Rattore?

Conf. Il Ratto è un violento trasporto di una femmina da un luogo in un altro; affine o di contrarre con la medesima matrimonio, o di fornicare colla stessa (1). Le condizioni sono state espresse nella stessa definizione, cioè 1. La violenza. 2. La differenza del luogo. 3. il fine del matrimonio, o della fornicazione. Quindi 1. quando consente la donna, non è ratto che rende nullo il matrimonio, ancorchè dissentiscano i congiunti; poichè il ratto come impedimento indotto dal Concilio Tridentino solo deve verificare la violenza fatta alla donna rapita, non già a' congiunti. In fatti quando il medesimo Concilio vuole, ed ordina, per convalidarsi il matrimonio, che la donna esca dalle mani del Rattore, e si metta in luogo sicuro, non dice; che debba restituirsi in mano de' congiunti, o rientrare in casa de' medesimi. Dunque il santo Concilio

(1) *Sebbene nel Concilio di Trento sess. 24. de reform. matrim. cap. 6. non parlasi di fornicazione, ma solo di ratto; appunto, perciò, perchè nella fornicazione si verifica la ragione di ratto; perciò la disposizione del Concilio ha luogo anche nella fornicazione.*

ha voluto provedere all' ingiuria della donna, ed alla libertà del matrimonio, non già a' congiunti. 2. Quando per altro fine si rapisce la donna *ex gr.* per rubare, per indurre altra donna a far male ec, non è ratto, che rende nullo il matrimonio.

Rispetto alle pene, m' interesso soltanto delle canoniche, poichè le civili non appartengono al Confessore, ma al Giudice laico. Sono 1. La Scomunica *ipso facto* a niuno riservata. 2. L' infamia, e l'inabilità a qualunque dignità. 3. L' obbligo di dotare la donzella rapita, e 'l risarcimento d' altri danni, se mai ne sono avvenuti. 4. La nullità del matrimonio, finchè la donna rapita è in mano del Rattore, e non si metta in luogo terzo sicuro, per liberamente consentire, e così convalidarsi; e finalmente per la liceità il consenso de' maggiori della donzella. Avverto finalmente, che il matrimonio celebrato *per raptum* neppure ha la ragione di semplici sponsali.

Della dispensa sugl' impedimenti dirimenti.

Esam. Possono dispensarsi dalla Chiesa tutti gli spiegati impedimenti?

Conf. Gl' impedimenti, che sono di diritto naturale non possono dispensarsi, che dal solo Autore della natura, ch' è Dio, non già dalla Chiesa, la di cui potestà è inferiore: altrimenti avrebbe potestà sul superiore. Gli altri impedimenti, che sono di dritto Eccle-

siastico, possono benissimo dispensarsi dalla Chiesa, perchè la Chiesa gli ha stabiliti, e la Chiesa li toglie.

Esam. Ditemi dunque, quali sono di dritto naturale; e quali di stabilimento Ecclesiastico? Ed indi chi della Chiesa può dispensarli?

Conf. Di dritto naturale sono: 1. L'errore. 2. L'Amenzia. 3. La Consanguinità in qualunque grado della linea retta, e'l primo grado di consanguinità della linea trasversale, e secondo alcuni il primo grado di affinità. 4. L'impotenza. 5. Il vincolo d'un altro matrimonio. Gli altri sono di dritto Ecclesiastico; su de' quali può cadere la dispensa: e questa ordinariamente deve domandarsi al solo Sommo Pontefice.

Esam. E non può darsi caso, in cui il Vescovo possa da sè dispensare?

Conf. Può darsi benissimo: e prima d'individuarlo, premetto una dottrina sodissima, e santissima, ed è, che tutte le riserve, o sieno restrizioni di potestà Vescovili, fatte o da' Papi, o da' Concili, sono state fatte a solo motivo del bene spirituale delle anime. Or quando addivengono a danno delle medesime anime, allora cessano intieramente, o almeno il Vescovo procede come delegato interpretativo del Sommo Pontefice. Posta la suddetta incontrastabile dottrina dico, che 'l caso potrebbe avvenire; come moltissime volte accade dopo contratto il matrimonio; e talora prima di contrarsi; ed in tali casi può benissimo

dispensare il Vescovo senza difficoltà veruna: ed è questa sentenza molto cordata, sostenuta da gravi autori probabilioristi; e ben risaputa da' Sommi Pontefici senza risentimento veruno.

Però vi si ricercano alcune necessarie condizioni, e sono per l'impedimento nel matrimonio già contratto. 1. Che abbiano celebrato il matrimonio colle dovute solennità della Chiesa, e l'impedimento sia occulto. 2. Che o entrambi i coniugi, o almeno una parte ignorava tale impedimento: onde han contratto in buona fede. 3. Che non possono separarsi senza scandalo, infamia, o grave pericolo. 4. Che moralmente loro riesce impossibile di ricorrere al Papa: la quale morale impossibilità nasce 1. dalla povertà de' ricorrenti. 2. dalla distanza del luogo. 3. o da qualch' altro legittimo impedimento da approvarsi dal proprio Pastore. Per ognuno de' suddetti tre motivi si verifica la morale impossibilità.

Prima poi di contrarre il matrimonio si ricerca 1. Che l'impedimento sia occulto, e che concorrano tali circostanze, che se differiscasi la contrazione del matrimonio, ne nasce scandalo, infamia, e grave pericolo. Poichè se tali motivi danno facoltà al Vescovo nel matrimonio già contratto di dispensare, la daranno anche nel matrimonio da contrarsi per l'anzidette ragioni. 2. Che non vi sia affatto altra strada da ripararsi per aspettare, che si scriva al Sommo Pontefice. Ed anche una tale sentenza è cordata, sostenuta da pro-

babilioristi, e saputa da' Sommi Pontefici: onde in caso di necessità possiamo sicuramente avvalercene senza scrupolo veruno.

Delle giuste cause della dispensa, e quando è nulla.

Esam. Per compimento di questo necessario trattatino, ditemi quali sono le giuste cause della dispensa; e quando la dispensa è nulla?

Conf. Non per tutti gl' impedimenti si richiedono le stesse cause: onde le dirò partitamente. Per l' impedimento di parentela o di consanguinità, o d' affinità, le cause sono 1. la strettezza del luogo, in cui non rattrovasi una eguale. 2. la riconciliazione delle famiglie, tra d' esse o discordi, o nemiche. 3. la conservazione d' un' illustre famiglia. 4. la conservazione di ricchezze, di feudi, o d' altro nella stessa famiglia: 5. un grande merito fattosi nella Chiesa: 6. o altra onesta causa, che sembrerà tale al Sommo Pontefice.

Per gli altri impedimenti le cause sono 1. grave scandalo. 2. l' infamia. 3. risse, e gravi danni.

Vengo ora alla seconda parte del quesito: e per procedere con ordine premetto la sicura dottrina per la validità della dispensa si ricerca: 1. che il motivo della dispensa sia vero, e sussista. 2. che niente si ometta, che dal dritto e dallo stile della Curia Romana si ricerca. 3. che niente si taccia di ciò, che o non farebbe affatto concedere la dispensa,

o la farebbe concedere limitatamente. Quindi sarà nulla la dispensa: 1. esponendosi una causa falsa: 2. quando si espongono più cause, le quali separatamente non farebbero ottenere la dispensa, ma unite sì. Di tali cause, se una sola è falsa, rende nulla la dispensa: se poi s'espongono più cause, ciascuna delle quali basta per ottenere la dispensa; se una tra tutte è vera, è valida la dispensa. 3. Se uno espone il grado di consanguinità, e tace il grado d'affinità, che forse anche vi sarà; o espone il grado di consanguinità, e tace la copula, che forse vi sarà stata, sarà nulla la dispensa.

Per le cose poi che necessariamente debbonsi esporre nella supplica, onde la dispensa sia valida, si parlerà ne' due seguenti §. (1)

Dove e come si dee ricorrere per le dispense matrimoniali.

Due sono in Roma i Tribunali stabiliti per le dispense, cioè la sacra Penitenzieria, e la Dataria. Le dispense poi degl' impedimenti dirimenti, o si ottengono puramente pel foro di coscienza, quando sono occulti; o pel foro esterno, quando sono pubblici e manifesti. Per le prime si deve ricorrere alla sacra Penitenziera, nella maniera ed a tenore della

(1) La troppa, e quindi niente giovevole rapidità con che trovasi esposto quanto riguarda i due §. seguenti, ha indotto l' editore a toglierli dalla Teologia Morale del P. Scarpazza, e con essi conchiudere l' Appendice.

formola, che sarà data nel seguente paragrafo: per le seconde bisogna aver ricorso alla Dataria. Ma conviene avvertire, che nei Matrimoni già contratti non concede mai la sacra Penitenzieria la dispensa per rivalidarli nei gradi primo e secondo di consanguinità, o di affinità *ex copula licita*, se non se forse nel secondo grado, nel caso che per un decennio sia stato occulto l'impedimento, ed i coniugi sieno stati tenuti per legittimi. Dispensa poi negli altri gradi. Dispensa pur anco nei gradi terzo e quarto; e rende validi i matrimoni invalidamente contratti per causa occulta di surreazione, ed orrezione di lettere Apostoliche; purchè la falsità non consista nella falsa narrazione della precedente copula. Così ha decretato Innocenzo XII. Nei matrimoni poi da contraersi nel Decreto stesso si comanda, che il sommo Penitenziere si astenga dal dar dispense su di qualunque impedimento in qualsivoglia grado di consaguinità, o di affinità *ex copula licita*, o da cognazione spirituale risultante, sebben l'impedimento sia occulto, e imminente sia il pericolo di scandalo. Quindi in tali casi convien ricorrere alla Dataria. È nondimeno eccettuato l'impedimento di pubblica onestà nato da occulti sponsali, in cui il Penitenzier maggiore dispensa anche per un matrimonio da contraersi.

Si avverta che per le dispense della Dataria bisogna valersi in Roma di uno spedizioniero, ottenuto prima il sovrano permesso a potervi ricorrere. Per le dispense della Peni-

tenzieria si scrive direttamente al Cardinale Penitenziere maggiore, dal quale per lettera si riceverà la facoltà di dispensare. Nè si obblierà finalmente che nella supplica, segnandosi sempre un nome finto, deve notarsi il nome di chi dovrà ricevere la facoltà di dispensare, e il luogo ove dovrà esser diretta.

Della maniera di chiedere le dispense matrimoniali.

Il Confessore, il Parroco o chiunque s'incarica di scrivere a Roma alla sagra Penitenzieria per la dispensa di un impedimento dirimente occulto, avverta bene di non iscostarsi punto dalla verità, ma esponga il tutto con ogni candidezza, chiarezza, ed ingenuità. Ed in primo luogo è necessario che dichiari l'impedimento, di cui chiede la dispensa, spiegando nettamente la specie, ed il grado o di consanguinità, o di affinità ec. guardandosi bene dall'esporre un impedimento per l'altro, o un grado per l'altro, benchè fosse uno maggiore per uno minore; perchè in materia di dispense non ha luogo l'argomento dal più al meno. 2. Quando v'ha più d'un impedimento, tutti debbono esporsi in una stessa supplica, quantunque l'uno di essi sia pubblico, e però da non dispensarsi dalla sagra Penitenzieria; e l'altro occulto, di cui dalla stessa si attende la dispensa. 3. Se abbia o no il postulante contratto il matrimonio con buona fede. 4. Se lo abbia con-

tratto con isperanza e fine d' impetrare più facilmente la dispensa. 5. Nell' impedimento di consanguinità ha ad esprimersi in qual linea, cioè se retta o trasversale, eguale o ineguale, e il grado della linea. In quello poi d' affinità ha in primo luogo a dichiararsi il grado, e in secondo luogo la moltiplicità del vincolo, come a cagione d' esempio, se ha peccato con più persone consanguinee di quella, cui s' è poi congiunto in matrimonio, e il grado loro più prossimo. 6. Per la dispensa dell' impedimento di pubblica onestà si deve spiegare, se nasca dagli sponsali, o da matrimonio: e se da matrimonio, in qual grado sieno i contraenti. 7. Circa la cognazione spirituale è uopo il dichiarare, se ci sia per l' una parte la paternità o maternità spirituale, e conseguentemente la spirituale filiazione per l' altra: se l' impedimento sia doppio, cioè o dal Battesimo e Cresima insieme; o dall'avere reciprocamente l' uno tenuto il figliuolo dell' altro al sagro fonte. 8. Nell' impedimento di delitto bisogna esporre, se sia avvenuto per via di macchinazione; se pel solo adulterio senza macchinazione, e se per l' una e l'altra cosa insieme.

Con questi avvertimenti innanzi agli occhi potrà il confessore o chiunque altro formare la sua supplica nella seguente o altra somigliante maniera, dirigendola al Cardinal Penitenziere maggiore; o come suole appellarsi, sommo Penitenziere.

Formola della supplica.

Eminenza.

Fabia (oppure altro nome supposto, e non mai vero) *conscia* (oppur *ignara*) *dell' impedimento, ha contratto in faccia della Chiesa matrimonio con un uomo, di cui aveva prima carnalmente conosciuto il padre*, oppure *il figliuolo*, oppure *il fratello. Quindi non potendo venir separati senza scandalo, ed essendo occulto il loro impedimento, supplica umilmente pel rimedio dell' assoluzione e dispensa. Degnisi l' Eminenza vostra dirigere la risposta a me infrascritto.* E qui come si è detto, è necessario esprimere il nome e cognome della persona, alla quale si vuole diretta la risposta; come pure il nome della città o terra, alla quale ha a dirigersi la risposta. Fuori della lettera l'iscrizione debbe essere la seguente: *A SUA EMINENZA IL SIGNOR CARDINALE PENITENZIERE MAGGIORE.*

Venuto poscia il favorevole Rescritto, non manchi prima di tutto di considerarlo attentamente, onde eseguire tutte le condizioni o clausole in esso contenute. Suol essere per lo più del seguente tenore:

N. miseratione divina Episcopus N.S.R.E. Cardinalis.

Discreto confessori..... salutem in Domino. Ex parte..... nobis oblata petitio continebat, quod ipsa alias matrimonium publice in facie Ecclesiae contraxit, et successive consummavit cum viro, cuius patrem, oppur *fratrem*,

oppur *filium carnaliter cognoverat. Quum autem, sicut eadem petitio subiungebat, dicta ..... ob impedimentum ex praemissis proveniens, quod occultum est, in dicto matrimonio remanere nequeat absque Sedis Apostolicae dispensatione, ad evitanda scandala, quae, si divortium fieret inter se et praedictum virum, exorirentur, cupit, a praemissis, de quibus plurimum dolet, absolvi, secumque desuper dispensari. Quare supplicavit humiliter etc. Nos igitur.... discretioni tuae committimus, quatenus, si ita est, dictam etc. audita prius ejus Sacramentali confessione etc. a quibusvis sententiis, censuris, et poenis ecclesiasticis, quas propter praemissa quomodolibet incurrit, incestu, et excessibus huiusmodi absolvas..... injuncta ei pro tam enormi libidinis excessu gravi poenitentia salutari, ac confessione Sacramentali semel quolibet mense per tempus arbitrio tuo statuendum, et aliis injunctis quae fuerint de jure injungenda. Demum, dummodo impedimentum praesertim occultum sit, et separatio inter eos fieri non possit absque scandalo, et ex cohabitatione de incontinentia probabiliter timendum sit, aliudque canonicum non obstet, cum eadem..... ut dicto viro de nullitate prioris consensus certiorato, sed ita caute, ut mulieris delictum nusquam detegatur, matrimonium cum eodem viro, et uterque inter se de novo, secrete ad evitanda scandala, praedictis non obstantibus, contrahere, et in eo postmodum remanere licite valeant, misericordi-*

ter dispenses; prolem susceptam, si qua sit, et suscipiendam exinde legitimam decernendo in foro conscientiae, et in ipso actu Sacramentalis confessionis tantum, et non aliter, neque ullo alio modo; ita quod huiusmodi absolutio et dispensatio in foro judiciario nullatenus suffragentur. Nullis super his testibus adhibitis, aut litteris datis, seu processibus confectis; sed praesentibus laceratis, quas sub poena excommunicationis lacerare tenearis, neque eas latori restituas: quod si restitueris, nihil ei praesentes litterae suffragentur. Datum Romae etc.

Osservazioni necessarie sul Rescritto.

D. Che devesi osservare nel Rescritto?

R. Debbonsi osservare le clausole ossia condizioni senza le quali è invalida la dispensa.

1. *Clausola.*

Quatenus si ita esse per diligentem oratoris examinationem, ac post monita et consilia opportuna illi praestita inveneris etc. Per questa clausola è tenuto il confessore in coscienza, e sotto grave peccato ad indagare la verità, e le circostanze della cosa; cioè investigare, se l'impedimento alla sagra Penitenzieria proposto sia occulto; e se dalla separazione sieno per nascere scandali, e sconcerti, come l'orazione nella supplica ha affermato. In una parola, se le preghiere sieno fondate

sulla verità; e se veramente sussista la causa finale, che muove la sagra Penitenzieria a dispensare, e senza la quale non dispenserebbe. Il fine intanto della dispensa si è l'impedire le discordie, i giudizj temerarj, le detrazioni, gli scandali, e simili cose, le quali nascono pur troppo, comunemente parlando, dalla separazione. In questo esame però per accertarsi, che la cosa sia così, non deve nè può interpellare altre persone; ma ha da credere e stare all' asserzione del penitente; poichè nel foro della penitenza nè si fa nè si può far uso di testimonj, nè può farsi verun processo giudiziale. È però tenuto ad ammonire seriamente il penitente o la penitente a dichiarare sinceramente, e innanzi a Dio, la verità; ed altresì procurare egli stesso di rilevare il vero col mezzo di opportune interrogazioni. Se il confessore esecutore non premette le accennate diligenze, la dispensa è nulla, se si eccettui il caso, in cui egli per altra parte fosse già sicuro della verità di tutto l'esposto, e della sussistenza della causa.

Ma che dovrà fare il confessore, a cui è diretto il rescritto per l'esecuzione, se sa d'altronde non esser vere le cose nella supplica esposte, quantunque la persona da dispensarsi costantemente asserisca essere tutto vero? Dico, che non deve nè può eseguire la dispensa, se non se nel caso che ciò avesse saputo per via di confessore. Così insegna il gran Lambertini nella Notif. 87. » Se, dice, il » confessore sapesse non esser vero l'esposto,

» ancorchè il dispensando costantemente asse-
» risse esser vero, deve astenersi dall'eseguire la dispensa; purchè la notizia che il fatto non è vero, o che l'esposto non è sincero, non l'abbia avuta da altre precedenti confessioni, essendo proibito il prevalersi delle notizie avute in confessione.

2. *Clausola.*

Dummodo praefatum impedimentum sit occultum. Tre cose intorno tale clausola possono ricercarsi: 1. Può egli essere e dirsi occulto quell'impedimento, che è noto a pochissime persone? 2. E quello pure, che è pubblico in quel luogo, ove fu contratto, ma è occulto in quell'altro, in cui trovansi le persone, che domandano la dispensa? 3. Ha egli potuto un impedimento in altro tempo esser pubblico, e col progresso essere divenuto occulto, ed atto conseguentemente ad essere dispensato come occulto?

Alla prima ricerca rispondo, essere cosa certa che quando la sagra Penitenzieria non si serve nel suo rescritto della semplice clausola, *dummodo impedimentum occultum sit*, ma bensì di quest'altra più caricata, *dummodo impedimentum omnino occultum sit*, non ha luogo la quistione; perchè in tal caso, come insegna Prospero Fagnano, l'impedimento debb'essere sì e per tal guisa occulto, che *nulla ratione probari possit*, e però noto al solo o soli due delinquenti. Di essa clausola

la Penitenzieria si vuol prevalere, allorchè trattasi di dispensare dall' impedimento di delitto, e particolarmente nella macchinazione dei due conjugati nella morte del conjuge. Dice allora così: *Dummodo OMNINO occultum sit quod uterque oratorum in morte dicti mariti machinatus sit et plane ignoretur, quod ejus mors inde secuta sit.* Quando poi la S. Penitenzieria fa uso della semplice prima clausola, *dummodo impedimentum occultum sit*, ha luogo la quistione, cui per ben decidere, » non molto giova (dice nel luogo » cit. num. 43. il Lambertini) il vedere cosa » ne abbiamo detto gli Autori, che ne han» no scritto senza aver pratica veruna della » Penitenzieria; ma è necessario l' indagare » cosa intenda il tribunale sotto il nome *di* » *occulto*: e per saperne il vero senso non » può esso ricavarsi da altri che da chi ha » scritto essendo stato uffiziale del detto tri» bunale «. A tenore di ciò veggiamo ora quale siasi intorno tal punto il sentimento delle persone dell' indicato carattere.

Il poc' anzi lodato Mons. Prospero Fagnano, ch' ebbe uffizio di Correttore della S. Penitenzieria nel cap. *Vestra* al num. 106. e seg. *de cohabit. cleric. et mulier.*, dice, esser occulto quel delitto, che è noto a due, o a tre, oppur anche a cinque persone: *Dicitur impedimentum vel crimen occultum, licet aliquibus sit notum, puta quatuor vel quinque, et hanc opinionem servat sacra Poenitentiaria.* Dello stesso parere sono Marco Paolo Leone,

fu procuratore dello stesso tribunale, come si può vedere presso il sign. Cardinal Petra alla pag. 286. Il Tesauro, pratichissimo della penitenzieria di Roma e Penitenziere Apostolico per molti anni nella Basilica Vaticana, Tiburzio Navarro, ed il Siro, che sono stati per molto tempo Penitenzieri Apostolici nella Basilica Lateranese, ai quali giornalmente dirigonsi dal Cardinale sommo Penitenziere i rescritti, che si danno ai penitenti, che sono in Roma; tutti questi asseriscono col Faguano, essere occulto quell'impedimento, che non è noto se non se a due, a tre, o anche a cinque persone. Osservano però il Tesauro ed il Navarro, e avvertono prudentemente, che il confessore deve astenersi dall'eseguire la dispensa, allorchè dalle circostanze può congetturare, che il delitto o impedimento in breve di occulto può divenir pubblico.

Alla 2. ricerca rispondo col lodato Navarro nella sua Opera intitolata, *Manuductio ad praxim executionis Litterarum sacrae Poenitentiariae* par. 2, che se alcuno ha esposto alla sagra Penitenzieria essere il suo impedimento occulto, perchè è occulto, v.g. ov'egli di presente vive, ed ove si deve eseguire la dispensa; ma non in Vienna v. g. ove lo contrasse, senza esporre nella supplica, che è pubblico in Vienna, si astenga il confessore dall'eseguire la dispensa; insinuando al penitente, che deve di bel nuovo ricorrere al sommo Penitenziere, notificandogli tale circostanza, cioè essere il suo delitto o impedimento

pubblico in Vienna. Così egli, il cui sentimento viene abbracciato dal Lambertini nella lodata Notif. al num. 46.

Alla 3. rispondo che sì, purchè però sieno passati dieci anni dal giorno in cui fu commesso il delitto o contratto l'impedimento. Così la sente il non mai abbastanza lodato Lambertini al num. 47, che porta l'autorità di Marco Paolo Leone, il quale nella par. 2. *delle formole delle dispense matrimoniali* alla pag. 133 dice, essere questo lo stile e la pratica della Penitenzieria quanto alle dispense matrimoniali. E quì è da notarsi, che se il delitto come delitto è noto, benchè se ne ignori la pena; la censura, l'impedimento annesso; non ha a considerarsi come occulto, nè proporlo come tale alla S. Penitenzieria, come appunto insegna sapientemente contro parecchi troppo benigni Teologi nella citata Notific. al num. 48 il Lambertini, che in conferma della sua sentenza adduce l'autorità del P. Teusaro: » Il pratico » P. Tesauro (egli » dice) nel suo Trattato *de poenis Ecclesia-* » *sticis*, par. 1 cap. 22 §. *Advertendum* 2. » rigetta la sopraddetta (contraria) sentenza, » come rigettata dalla sagra Penitenzieria, al » sentimento della quale deve uniformarsi chi » eseguisce i suoi brevi, o i suoi rescritti «.

3. *Clausola.*

Audita prius eius Sacramentali confessione. E poco dopo: *Iniuncta ei pro tali etc. gra-*

vi poenitentia salutari. Sarà adunque necessaria assolutamente la sagramental confessione, per effettuare la conceduta dispensa, eziandio allorchè il penitente, postulatore della dispensa, non si conosce reo che di peccati veniali? Quali poi penitenze dovrà il confessore imporre al suo penitente?

Oggi cessa sul primo punto ogni e qualunque controversia, che ne' passati tempi agitavasi fra i Dottori; perchè di presente viene inserita nel Rescritto l'anzidetta clausola chiarissima: *Audita prius Sacramentali Confessione*. Importa questo ablativo assoluto una vera e necessaria condizione, quale non adempiuta, è nulla la dispensa. Quindi anco il dispensando dall'ultima sua confessione non si conosca reo di peccato mortale, non basterà che dica al confessore: *Dall'ultima mia confessione non ho commesso verun grave peccato*; ma dovrà onninamente fare la sagramental confessione. La ragion' è, perchè sebbene niuno sia tenuto a confessare i peccati o veniali, o mortali già scancellati col mezzo della sagramentale assoluzione; tuttavia potendo la Chiesa comandare la sagramental confessione nell'ipotesi che taluno voglia godere il benefizio della dispensa, e diffatti comandandola, com'è chiaro dalla riferita clausola, è tenuto il dispensando a confessarsi sagramentalmente: e se ricusa di farlo, per difetto della condizione dalla S. Penitenzieria prescritta, non potrà godere il benefizio della dispensa. Egli è certo, che la S. Peniten-

zieria non era tenuta a dispensare, e che dispensando fa una grazia. Se adunque non vuol dispensare se non sotto tale condizione; quando non venga adempiuta, nemmeno si ha il benefizio della dispensa. Così la sentono comunemente gli autori; poichè altrimenti cadrebbe a terra quasi tutta la forza dell'Apostolico rescritto.

Quanto poi alla penitenza da imporsi, quella deve il confessore imporre, che al delitto commesso sia proporzionata, a quel delitto cioè da cui è nato l'impedimento, su del quale si concede la dispensa; il che viene avvertito dalla stessa S. Penitenzieria, dicendo: *Injuncta ei PRO TAM ENORMI EXCESSU gravi poenitentia.* E primamente, se nel rescritto s'ingiugne, come appunto nel nostro, che s'imponga al dispensando il confessarsi una volta al mese, deve prescrivere al penitente, che faccia ogni mese la sagramental confessione; perchè il Delegato deve ubbidire al sommo Penitenziere, ch'è il Delegante. E lo stesso deve dirsi d'ogni altra penitenza, che fosse espressa nel rescritto.

E qui è da osservarsi, che nel nostro rescritto si lascia in primo luogo all'arbitrio del confessore il determinare per quanto tempo dovrà il penitente confessarsi ogni mese; ed in secondo luogo gli s'ingiugne di prescrivere penitenze, che debbonsi di ragione imporre: *Injuncta ei etc. Sacramentali confessione semel quolibet mense per tempus suo arbitrio statuendum; et aliis, quae de jure fue-*

rint injungendae. Quest' arbitrio lasciato al confessore debb' essere un arbitrio non già capriccioso, ma bensì regolato dal diritto, dalla retta ragione, dalla prudenza, e dalle circostanze. Quindi dovrà il dispensante camminare per la strada di mezzo, scansando non meno il troppo rigore, che la soverchia dolcezza, sì nello stabilire il tempo, entro cui debba il penitente accostarsi al Sagramento della penitenza una volta per ciaschedun mese; e sì ancora nell' imporre altre penitenze dovute o allo stesso delitto, o agli altri di lui peccati, secondo il senso di quelle parole: *Et aliis, quae de jure fuerint injugendae.* Debb' avere anche il dovuto riguardo alla qualità, allo stato, al sesso, ed alle circostanze del penitente. Deve finalmente considerare, se il delitto e li peccati, di cui si accusa, sieno stati o no in altra confessione esposti, ed abbia eseguita la penitenza dal confessore imposta; perocchè se ciò ha fatto, la penitenza debb' essere minore; se non l'ha fatto, assai maggiore.

4. *Clausola.*

Ut uterque inter se de novo secreto, ad evitanda scandala, contrahere, et in eo postmodum remanere licite valeat, misericorditer dispenset. Ad onta di tali parole, sebbene assai chiare, parecchi autori sono stati di sentimento, che anche in tale rinnovazione di matrimonio sia necessaria la presenza del Parroco, e de' testimonj, e lo è stato anche il

P. Concina, appoggiato all' autorità di Paolo Comitolo, il quale riferisce l' oracolo di viva voce di Clemente VIII. al P. Tuccio, per cui il lodato Pontefice comandò, che debba rinnovarsi tale consenso alla presenza del Parroco, e de' testimonj; poichè quello già prestato in faccia alla Chiesa è stato di niun valore.

Ma la opposta sentenza è di presente comunemente abbracciata, e viene essa insegnata, e validamente sostenuta dal gran Lambertini nella più volte citata Notific. al num. 62 per le seguenti ragioni: 1. Perchè così ha dichiarato la sagra Penitenzieria dopo aver sentito l' oracolo di S. Pio V., come lo abbiamo presso il Navarro Consult. 4. *de Sponsalibus*. 2. Perchè così ha parecchie fiate dichiarato la S. Congregazion del Concilio, sì presso il Fagnano, e sì ancora in varie decisioni, come nella Ispalense dei 20 Luglio del 1609, e Constantinopolitana dei 2 Dicembre dello stesso anno. 3. Perchè dubitando di tal cosa gli auditori della sagra Rota Romana, il Cardinale Caraffa, chiamati a sè due auditori della stessa Romana Rota, loro fece vedere, che le decisioni della Congregazion del Concilio erano fatte secondo la dichiarazione di S. Pio V., i quali perciò si acchetarono, e d' indi in poi seguirono anch' essi la stessa norma nelle loro decisioni. 4. Finalmente dopo aver portato in conferma di ciò l' autorità di moltissimi Teologi e Canonisti, lo prova colla ragione al num. 63, cioè perchè non possono accadere quegli assurdi, pe' quali il Tridentino ha fatto

quella Legge. » Non avendo (son sue parole) » il sagro Concilio di Trento avuto altra mi- » ra, nel volere che il matrimonio si contrag- » ga avanti il Parroco e due testimonj, che » di levare i matrimonj clandestini, dai qua- » li bene spesso derivava, che dopo aver uno » fatto segretamente un matrimonio senza Par- » roco, e due testimonj, ne faceva un altro » o nella stessa maniera, o pubblicamente a- » vanti il Parroco, e due testimonj; qual gra- » ve disordine, siccome non può succedere » quando si è già contratto pubblicamente il » matrimonio avanti il Parroco e due testimo- » nj, ancorchè sia nullo per un impedimento » dirimente occulto; così essendo già stato » presente co' testimonj il Curato al primo » matrimonio riputato valido, perchè l' im- » pedimento era occulto; non è d' uopo nel » rivalidare il matrimonio, ossia nel rinno- » vare il consenso, il farlo nella stessa ma- » niera; dovendo bastare, che la rinnova- » zione si faccia segretamente fra gli stessi » conjugi, come bene al proposito avverte il » Pontas nel suo Dizionario dei casi di co- » scienza alla parola *Matrimonium* cas. 4. e 5.

» Trattasi (soggiugne egli al num. 64.), » come ognuno può conoscere dal detto fin » ora, nel caso presente, di un matrimonio » contratto avanti il Parroco, e due testimo- » nj, essendovi però di mezzo un impedimen- » to dirimente occulto. Coerentemente dunque » alle riferite dottrine la clausola del Breve » della sagra Penitenzieria, in cui si dice,

» che il matrimonio colla donna di nuovo si
» faccia, e si rinnovi il consenso *secrete ad evitanda scandala*, dovrà eseguirsi mediante
» un consenso da darsi reciprocamente fra le
» parti, senza che sia d' uopo il darlo avanti
» al Parroco, come ben anche si avverte nel-
» la Istruzione pei novelli confessori stampata
» in Roma ec. «

5. *Clausola.*

Pars inscia certior fiat della nullità del matrimonio, in guisa però sì cauta, che non si sveli il delitto, *ita caute, ut delictum nusquam detegatur.* Ciò è chiaro; sta però la difficoltà nel dover cerziorare la parte, che non sa nulla dell' impedimento, e cerziorarla in guisa, che non si scopra il delitto, da cui nasce sì fatto impedimento. Il Chiericato nella dec. 50 attesta d' avere più fiate sudato e stentato nel procurare l' esecuzione di tale clausola. Quindi per liberarsi da quest' impiccio, e facilitare nel tempo stesso la rinnovazione de' matrimonj nulli, hanno alcuni asserito non contenersi altresì in quelle parole una vera condizione, ma bensì una semplice istruzione. La mente della sagra Penitenzieria secondo essi altra non è in quella clausola, che di ammonire l' esecutor del Rescritto ad aver diligenza, per vedere, se mai è possibile, d' informare della nullità del matrimonio la parte ignara senza scoprir il delitto. Che se poi praticamente conosce di non potersi ciò fare, ed essere evidente il perico-

lo o di gravi amarezze fra i conjugati, o eziandio che una delle parti pentita dica di non volere nè punto nè poco rinnovar il consenso, ma di starsene in libertà; tralasci di fare il passo, e procuri la rinnovazione del consenso segretamente senza che si manifesti del matrimonio la nullità. Altri poi accordano bensì, che sia una vera condizione, e non già una semplice istruzione, ma con questo che si eseguisca, se si può, e si tralasci, se non si può, cioè quando si temano gl' inconvenienti. Così eglino.

Ma non così il gran Lambertini, il quale nella tante volte lodata sua Notif. al num. 68 è di sentimento, nè potersi ammettere, » che » la detta clausola importi istruzione, e non » condizione; essendo già proposizione assi- » curata fra i Giuristi, che l' ablativo assolu- » to (quale si è quello del Rescritto, *certio- » rata parte*) importa una vera condizione; » nè potersi ammettere che essendo condizio- » ne si possa tralasciare, ancorchè concorrano » l' esposte gravissime circostanze, appoggian- » dosi la clausola alla disposizione del gius » comune, che nella rivalidazione del matri- » monio vuole un vero nuovo consenso d'am- » bidue i contraenti colla notizia in chi ne » ignora la nullità, acciò il suo nuovo con- » senso non si dica dato *per errorem*, o per » meglio dire, acciò non continui il primo » di lui erroneo consenso dato quando fu con- » tratto la prima volta il matrimonio.

Assicura egli poi al num. 80 che fra le due

contrarie testè riferite sentenze, la sagra Penitenzieria ha abbracciata sempre la seconda, come si raccoglie dalla clausola, di cui parliamo; ed aggiugne, che l'esecutore delle sue lettere, e de' suoi brevi *deve nella esecuzione conformarsi al di lei sentimento.*

VIII. Ma se è necessario nella rinnovazione del matrimonio il nuovo consenso colla notizia della nullità in chi la ignora, ella è cosa ovvia il desiderare di sapere, come ciò possa eseguirsi, e con qual cautela; affinchè non si scopra il delitto, dal quale nasce l'impedimento. Adunque io qui riferirò i varj modi, che vengono assegnati. 1. Chi sa l'impedimento, dica al conjuge ignaro sospettar egli, che per qualche cagione non sia stato valido il matrimonio contratto, e però, se mai ciò fosse, per quiete di sua coscienza si rinnovi fra di loro il consenso. 2. Chi è consapevole dica all'altro, se lo ami tanto, che, essendo libero, fosse per fare con esso lui il matrimonio; e rispondendo il conjuge ignaro che sì, e dandosi scambievolmente un nuovo consenso, resta provveduto a tutto. 3. La parte conscia dell'impedimento, quando ogni altro modo manchi a cagione di qualche grave sconcerto, che debba temersi, *accedat ad conjugem insciam impedimenti, et cum ea habeat copulam affectu maritali*; quale affetto maritale dovendo supporsi nell'altra parte, in quest'atto nel caso di bisogno può riporsi il consenso d'amendue le parti bastevole alla rinnovazione del matrimonio, senza che sco-

prasi il delitto, da cui è nato l'impedimento. 4. Chi sa l' impedimento dica liberamente, che nel primo contratto diede invalidamente il consenso, e che per consiglio del confessore, e per quiete della propria coscienza è necessario, che amendue rinnovino il consenso; il che egli fa ben volontieri: e dicendosi lo stesso dall' altra parte, ecco rinnovato il consenso colla sufficiente notizia della nullità del matrimonio, senza che resti scoperto il delitto, da cui è nato l' impedimento.

Ma il primo modo non può ammettersi in conto alcuno; perchè il sospetto è molto differente dalla certezza. Chi dice di sospettare non induce certezza in chi lo ode; e per altro la clausola richiede, che la parte ignara venga certificata della nullità del primiero consenso: *certiorata parte de nullitate prioris consensus.* Lo stesso è del secondo, per cui parimente resta sempre ignara la parte, che debb' essere certificata della nullità del consenso. Ma nemmeno può ammettersi il terzo. Imperciocchè (checchessiasi di quella quistione, se nella copula avuta con affetto maritale intendasi rinnovato, o no) il punto, che ora trattasi, si è, se possa ciò aver luogo nella esecuzione del rescritto della S. Penitenzieria, in cui si contiene la detta clausola. Sembra certamente che no; poichè come mai può dirsi col mezzo di tale copula, fatta con affetto maritale dal canto della parte consapevole dell' impedimento, come mai, replico, può dirsi certificata l' altra parte, che è in buona fede,

della nullità del primo consenso, come richiede espressamente la sagra Penitenzieria? Ciò anderebbe bene se fosse vera l'opinione, che nel nuovo consenso non sia necessario certificare la parte ignara della nullità del matrimonio; ma non già quando la sagra Penitenzieria, come abbiamo già veduto, persiste nella sentenza, che debba l'ignaro conjuge venir prima certificato d'essa nullità, affinchè il matrimonio resti rinnovato; nè l'esecutore può allontanarsi dal di lei sentimento.

Il quarto modo adunque è unicamente quello, che con sicurezza si può abbracciare: e questo solo viene approvato dal prelodato nella più volte citata sua Notificazione al num. 78, dopo aver rigettati gli altri tre già accennati, ed anche da noi esclusi. La ragion' è, perchè per esso, 1. resta certificata la parte, che nol sapeva, della nullità del matrimenio; 2. non iscopresi ad essa il delitto, da cui procede l'impedimento, e la nullità; 3. nè v'ha in essa veruna menzogna o inganno, ma bensì la pura verità: essendo verissimo, che nel primo matrimonio ha dato invalidamente il consenso. Ecco pertanto l'unico modo, che debb' essere in pratica adoperato.

Tutto va bene, dirà qui taluno; ma il punto sta, che teme con fondamento il confessore esecutore del rescritto, che se la parte ignara viene informata nella divisata maniera della nullità del matrimonio, non vorrà in conto alcuno rinnovare il consenso; anzi vorrà il discioglimento del matrimonio con gran-

dissimo disonore della famiglia, con iscandalo del prossimo, con dissidj e scapiti de' genitori, de' consanguinei, e con cent'altri disturbi e sconcerti. Com'ha a regolarsi in tali critiche e difficili circostanze il confessore?

Rispondo col medesimo Lambertini al num. 80, che nemmeno in questo strettissimo caso potrà il confessore servirsi di veruno de' tre modi già esclusi, e riprovati. Dovrà, dic'egli, nuovamente ricorrere al sommo Penitenziere, ed attenderne da lui la risposta, » potendo » darsi (sono sue parole) che per cagione » delle sue circostanze o receda dal rigore pre» fisso, o prenda la facoltà dal sommo Pon» tefice, il quale, non trattandosi d'impedi» mento di errore di persona, che sarebbe » di gius naturale, ma degli altri impedimen» ti, che sono di gius positivo, non solo può » togliere di mezzo gli effetti già da esso pro» dotti, come giornalmente si vede nelle le» gittimazioni, che dà *in radice matrimonii*; » ma essendovi già stato in principio un con» senso naturale, potrebbe forse, se volesse, » dispensare dalla rinnovazione del consenso «. Soggiugne però, che siccome non è troppo da sperarsi di ottenere tale dispensa; così deve in tal caso il parroco o confessore ricorrere al Vescovo, ed a lui, soppressi i nomi dei conjugati, manifestare il tutto, e attendere da esso lui il consiglio, e la decisione di quanto debba operarsi in tal frangente.

So benissimo, che non mancano Teologi, che la sentono diversamente; ma noi giudi-

chiamo di non dovere scostarci dal sentimento del sapientissimo Lambertini cotanto pratico di tali materie, e della sagra Penitenzieria.

Come il Confessore deve effettuare la dispensa: ed a che è tenuto.

Il Confessore dopo aver imposta al penitente dispensando la congrua penitenza a tenore del rescritto, e secondo la esigenza degli esposti peccati, deve far uso della a sè delegata podestà nella stessa Sagramental confessione; e quindi profferita l' assoluzione e dalle censure, e dai peccati nella forma consueta, deve aggiugnere: *Et insuper auctoritate Apostolica mihi specialiter delegata, dispenso tecum super impedimento* (e qui il nome dell' impedimento), *ut praefato impedimento non obstante, matrimonium cum data muliere*, oppure, *cum dato viro*, *servata forma Concilii Tridentini*, *contrahere*, *consummare*, *ac in eo permanere licite possis et valeas. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.* Poi aggiunga: *Insuper eadem auctoritate Apostolica prolem, quam ex matrimonio suscepisti, et susceperis legitimam fore decerno, ac declaro. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.*

È tenuto finalmente a lacerare tosto il rescritto della sagra Penitenzieria; o ciò venga comandato nel rescritto medesimo, come lo è nel nostro, sotto pena di scomunica; o si ommetta sì fatta pena. Imperciocchè questa

dispensa non ha luogo che nel solo foro della coscienza. Quindi se l'impedimento diviene pubblico, potrà il Giudice Ecclesiastico procedere alla separazione de' conjugi. Perciò il savio confessore deve molto raccomandare al penitente di non manifestare a chicchessia, e di tenere segretissimo il suo impedimento, affinchè ciò non avvenga. Se però ciò per qualsivoglia accidente avviene, dice il Lambertini nella più volte lodata Notificazione, che il superiore Ecclesiastico ammonito dal confessore della dispensa dalla sagra Penitenzieria ottenuta, dovrà desistere, ed a questa notizia e testimonianza acchetarsi, e lasciare in pace que' conjugi, che hanno impetrata la dispensa. *Judex qui habuit* (dice il Chiericato allegato dal Lambertini) *talem qualem notitiam hujus delicti, procurat per examen testium illud probare, ut puniat delinquentes: poterit ne confessarius eumdem Judicem admonere de dispensatione elargita ad hoc, ut desistat a formatione processus? Affirmative respondent Filliucius, Tamburinus etc. dummodo confessarius secreto moneat Episcopum, Parochum, Judicem, qui omnes acquiescere debebunt hujusmodi notitiae ac certificationi.* E dopo tali parole soggiugne egli immediatamente: » E qualche volta abbiam veduto scri» versi dal Card. sommo Penitenziere a chi » non voleva quietarsi, che si quietasse «.

AVVERTIMENTI

DI S. CARLO BORROMEO A' CONFESSORI.

PREFAZIONE.

Acciocchè i Confessori amministrino il Sacramento della penitenza con quel frutto, che esso può fare de' Penitenti, che è la vera emendazione della vita, e non manchino in negozio di tanta importanza con carico delle proprie coscienze, e della debita diligenza (come è da temere grandemente, che in questo siano colpevoli molti, vedendosi universalmente così poca emendazione in quei, che tanti e tanti anni sono venuti a questo Sacramento); abbiamo messo insieme tutti gli ordini, ed avvertimenti nostri, già in diverse occasioni sopra questo dati; ed aggiunti alcuni, che abbiamo giudicato utili, e necessarii a questo effetto. Però gli esortiamo nelle viscere del nostro Signor Gesù Cristo, che come ricerca il debito dell' ufizio, e vocazione loro in questa materia e negozio così importante per la salute delle anime, vogliano con ogni diligenza cooperare, e promuovere l' intenzione nostra con ben dirigere questo popolo, che il Signore ci ha dato a reggere.

§. I.

Nessun Confessore può confessare senza licenza dell' Ordinario.

Nessun Sacerdote secolare, o regolare s'intrometta ad amministrare il Sacramento della

penitenza, se non ha l'approvazione, e licenza da Noi in iscritto, come ordina il Concilio di Trento.

Guardisi ciascuno di non ingannarsi in questo, sotto pretesto, che i confitenti siano fanciulli, perchè facilmente può accadere, che in molti di loro, quantunque siano di poca età, si trovino peccati mortali. Nè meno s' inganni di far ciò sotto pretesto di necessità, pigliando per tale ogni sorta d' infermità, nè anco le gravi, e pericolose, quando si può avere ricorso al proprio Curato, o altro Confessore da noi approvato.

Neppur si intrometta, quantunque avesse il consenso del Curato di quel penitente, e de' nostri Vicarii Foranei, se essi non avessero special facoltà da Noi di poter concedere questa licenza.

Quei Sacerdoti, che avranno licenza da Noi di poter confessare con limitazione di tempo, di luogo, ovvero di persone, avvertiranno di non eccedere la forma della licenza, che loro è stata conceduta.

Tutti i Superiori de' Regolari quanto prima ci daranno la lista de' loro Confessori approvati, che di presente sono nella Città, e Diocesi, col Nome, Cognome, e Patria. E perchè spesse volte occorre, che per le loro obbedienze si mutano; perciò daranno a Noi la suddetta lista due volte l' anno, una volta la prima settimana dell' Avvento, e l' altra la prima di Quaresima.

Quei Confessori, che sono nella Diocesi,

non ricusino di esibire a' Curati, o a' Vicarii Foranei di que' luoghi ove stanno, la fede della loro approvazione per le confessioni ogni volta, che ne saranno richiesti.

Nelle Chiese ancora, dove sono più Confessori, si terrà alla porta della Sagrestia una tavoletta, o lista de' Confessori di quella Chiesa da Noi approvati, mutandola di tempo in tempo, secondo che si muteranno essi.

§. II.

Come il Confessore debba usare della facoltà d' assolvere da' Casi riservati.

I Confessori, che avranno da Noi facoltà di assolvere dalle censure, e casi riservati, ne usino moderatamente in edificazione, e non in distruzione: e perciò quando giudicheranno, che ritorni in utile ed aiuto del Penitente incorso in alcuno di essi, mandarlo da Noi, sieno avvertiti di farlo.

§. III.

Dello stato de' Casi di coscienza.

Tutti i Confessori, quantunque da Noi ammessi per idonei, nondimeno per i molti casi, che alla giornata occorrono a' penitenti, che sogliono essere spesse volte difficili, avvertano di aver continuamente per le mani alcuni buoni, ed approvati autori di casi di coscienza: e quando essi soli non fossero sufficienti col proprio studio a risolverli, abbia-

no ricorso a persone più intelligenti, e versate in dette materie.

Esaminino ancora bene le proprie forze, e scienza; e non s' ingeriscano a sentire confessioni di persone, che dubitano, che siano involte in casi, che non sappiano essi risolvere.

Abbiano buona notizia delle censure, e casi riservati, e medesimamente leggano spesso i Canoni penitenziali, e questi nostri avvertimenti.

§. IV.

La vita de' Confessori deve essere esemplare; e peccano gravemente, sentendo la confessione in istato di peccato mortale.

Conciosiacosachè, chi amministra qualsivoglia Sacramento in peccato mortale, pecca mortalmente, per questo debbono i Confessori diligentemente avvertire di non andare a sentire le confessioni, ritrovandosi in qualche peccato mortale; e molto meno trovandosi legati con qualche censura Ecclesiastica.

Anzi il zelante Confessore, e desideroso di aiutar le anime, ed indrizzarle nelle virtù Cristiane, e dar ad esse i rimedi spirituali per uscir dal peccato, ed insegnar a conoscere le astuzie del nemico della nostra salute, e finalmente di spogliare il penitente dell' uomo vecchio, e vestirlo del nuovo, e formare in esso un perfetto Cristiano; non si dee contentare di andare ad amministrare questo Sacramento senza peccato mortale; ma conoscen-

do, che per i sopraddetti effetti importa molto praticar prima in se stesso quel che desidera in altrui, perchè più muovono gli esempii; che le parole, nè si può bene insegnare ad altri la virtù, che non si ha; perciò deve aver grandissimo desiderio della perfezione propria, ed esercitarsi nelle virtù necessarie per acquistarla.

E perchè, quando si ammettono i Regolari alle confessioni, solamente sono esaminati della sufficienza e dottrina, essendo che per lo più non possiamo Noi aver certa notizia della bontà de' loro costumi; per questo incarichiamo la coscienza de' loro superiori, che non ci propongano a questo ministero, se non persone, che siano di bontà, e virtù tale, che possano degnamente amministrare questo Sacramento: di che ci faranno fede in iscritto, nè senza di essa Noi gli ammetteremo.

§. V.

I Confessori devono essere pronti ad udire le Confessioni.

Siano pronti ad udir le confessioni, e si guardino, non solamente di non mandare in dietro, per fuggire la fatica, quelli che vengono per confessarsi; ma nè pur mostrino con cenno, e parole di ascoltarli mal volentieri; anzi facciano sì, che i loro penitenti sappiano, che essi sentono consolazione, e piacere di simili fatiche per benefizio loro.

Per questa cagione, ed acciocchè i penitenti non si scusino di non essersi confessati; massimamente a' tempi debiti, per non avere avuto comodità di Confessori; avvertano i Confessori, ancorchè altrove siano chiamati a' funerali, ed altri uffizii, di non intermettere, se non per cagion necessaria, il confessare ne' tempi, ne' quali sogliono essere più frequenti le confessioni; specialmente per otto, o più giorni avanti la Natività di Nostro Signore, nella Quaresima, massimamente dal mezzo di essa sino a tutta la ottava di Pasqua, alcuni giorni in tempo di Giubbileo, ed altre Feste, e solennità, nelle quali ordinariamente il popolo, o tutto, o parte, suol confessarsi.

Desideriamo ancora, che i Superiori de' Regolari avvertano a questo; procurando, che ne' sopraddetti tempi sia nelle loro Chiese quel maggior numero di Confessori dotti, e timorati di Dio, e da Noi approvati, che sia possibile.

§. VI.

Alcune cose da osservarsi nella confessione degl' Infermi.

I confessori Regolari, quando saranno chiamati a confessare infermi, se la necessità del tempo non persuade altro, s' informino dal proprio Curato dello stato, e condizione dell' infermo; acciocchè possano attendere diligentemente allo scarico della coscienza di quello, massimamente in quell' ultimo punto, dal

quale grandemente dipende la salute, o perdizione eterna di quell' anima. E se non avrà avuto il tempo di farlo prima, veda almeno di farlo dopo la confessione quanto prima, perchè ed egli, ed il Curato possano meglio soddisfare al loro ufizio in aiuto spirituale di quell' infermo.

Il Confessore, che avrà amministrato il Sacramento della Penitenza a qualche infermo, sia pronto a sottoscrivere la fede, secondo la forma stampata, d'averlo confessato; acciocchè i medici non abbandonino la di lui cura, conforme alla Bolla di Pio V. di santa memoria.

§. VII.

In quali luoghi, ed a quali ore si debbano udire le confessioni.

Non confessi in casa di Laici uomini, o donne di qualsivoglia qualità, se non in caso d' infermità, ed in tal caso, confessando donne, tenga l' uscio aperto, sicchè possa esser veduto da quei, che stanno nella stanza più vicina.

Fuori del caso suddetto, non ascolti mai le confessioni delle donne, ancorchè solamente volessero riconciliarsi, se non in Chiesa, e ne' Confessionali, nè prima che si levi, nè dopo che tramonti il Sole.

§. VIII.

Della forma e luoghi de' Confessionali

Per questo siano in tutte le Chiese i Confessionali corrispondenti al numero de' Confessori, che sogliono esser ordinariamente in ciascuno di esse; e siano della forma, che abbiamo ordinato.

Siano posti i detti Confessionali in luogo della Chiesa talmente aperto, che da ogni parte si veggano: e se con questo si può insieme fare, che siano in luogo, dove abbiano qualche riparo, che mentre alcuno si confessa, impedisca gli altri di accostarsi troppo vicino al Confessionale, si faccia; altrimenti, dove è questo abuso, sarà ufizio del Confessore di levarlo, con fare scostare le genti troppo vicine, prima che si metta a sedere nel Confessionale, ed anche mentre ascolta le Confessioni, se l'occasione lo ricerca.

§. IX.

Qual debba essere l'intenzione, e la preparazione de' Confessori, prima d' udire le Confessioni.

Deve il Confessore talmente ordinare, e regolare la sua intenzione in amministrare questo Sacramento, che non si muova per rispetto alcun temporale, ma per la sola gloria di Dio, e desiderio della salute delle anime: per-

ciò ogni volta che sarà chiamato, o si metterà ad udire le confessioni, alzando la mente al Signore, indrizzi attualmente la sua intenzione a questo fine, considerando attentamente, che va a lavare que' penitenti nel preziosissimo Sangue del nostro Salvatore Gesù Cristo.

E perchè sono molti i pericoli nell' amministrare questo Sacramento, cioè, o di errare nella decisione de' casi ed obblighi, che occorrono, o di dare il benefizio dell' assoluzione a quei che ne sono indegni, ovvero di restare in qualche modo con l' anima sua macchiata, sentendo molte immondezze d' altri; perciò non dee mai il Sacerdote andare ad udir confessioni, se prima con alcuna breve orazione, secondo la comodità, non dimandi lume, e grazia al Signore di non commettere alcun errore, e di lavar talmente le macchie delle anime altrui, che non imbratti la sua. Insieme preghi per la vera conversione di quelli, de' quali è per udire la confessione. Per questa cagione ogni Confessore abbia scritto presso di sè gl' infrascritti versi del Salmo 50 coll' orazione anticamente usata nella Chiesa, e ne sia anche affissa copia nella Sacrestia di ogni Chiesa dove siano Confessori; ed un' altra copia sia affissa dentro a' Confessionali, acciocchè avanti di confessare i Sacerdoti dicano questa, o qualche altra preghiera, conforme alla divozione di ciascuno.

℣. *Cor mundum crea in me Deus,*

℟. *Et spiritum rectum innova in visceribus meis.*

℣. *Ne projicias me a facie tua,*

℟. *Et Spiritum Sanctum tuum ne auferas a me.*

℣. *Redde mihi laetitiam salutaris tui,*

℟. *Et Spiritu principali confirma me.*

℣. *Docebo iniquos vias tuas,*

℟. *Et impii ad te convertentur.*

℣. *Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis meae.*

℟. *Et exultabit lingua mea justitiam tuam.*

OREMUS.

Domine Deus Omnipotens, propitius esto mihi peccatori, ut digne possim tibi gratias agere, qui me indignum propter tuam magnam misericordiam ministrum fecisti officii Sacerdotalis, et me exiguum, humilemque mediatorem constituisti ad orandum, et intercedendum ad Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum, pro peccatoribus, et ad poenitentiam revertentibus. Ideoque dominator Dominus, qui omnes homines vis salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire, qui non vis mortem peccatorum, sed ut convertantur, et vivant, suscipe orationem meam, quam fundo pro famulis, et famulabus tuis, qui ad poenitentiam venerunt: ut des illis spiritum compunctionis; resipiscant a Diaboli laqueis, quibus astricti tenentur, et ad Te per dignam satisfactionem revertantur. Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum, etc.

§. X.

Si devono esortare i penitenti a non lasciare il solito Confessore.

Vedendo, che alcuno, senza giusta cagione, lascia il suo ordinario Confessore, che era più atto ad aiutarlo nella via della salute, procuri con buon modo di rimandarlo ad esso; biasimando questa perniciosa negligenza, che hanno le persone, di non eleggere un Confessore ordinario spirituale, ed intelligente, e la dannosa, e nociva frequente mutazione di essi; perchè, siccome i Medici corporali, che hanno pratica e cognizione della naturale complessione degl' infermi, non si mutano facilmente, perchè essi sanno meglio applicare i rimedii necessarii al suo male; così i penitenti non devono lasciar quel Medico spirituale, il quale, conoscendo i loro bisogni, può applicar più opportuni, e più utili rimedii. Ma se per qualche buon rispetto ammette alla confessione persona, che avrà continuato per alcun tempo a confessarsi con un altro buono e zelante Confessore, sarà molto utile farlo con participazione di esso, o almeno fare, che il penitente abbia da lui buona licenza.

I Confessori regolari, massimamente quei, che confessano nelle Diocesi, cerchino d' intendersi bene con i Curati di que' luoghi, dove, o per aver Monasterii, o per predicare, o per qualche altra occasione, confessano:

dimodochè non assolvano quei, che per vivere scandalosamente, e perseverare nello stato di peccato, o per aver obbligo di soddisfare a penitenze pubbliche, legati pii, e simili cose, e non sarebbono assoluti da Curati, se prima non soddisfacessero a questi loro obblighi: ed a tal fine devono i Superiori de' Regolari spesse volte ammonire i loro Confessori, esortandoli a questa santa comunicazione in edificazione delle anime; avvertendogli ancora, che, occorrendo nella risoluzione di qualche caso alcun disparere tra loro e i Curati, si governino con tal prudenza, che non venga a notizia de' laici, e ricorrano anche al Vescovo, se bisogna, per la decisione.

§. XI.

Non devono essere ammessi a confessarsi quelli, che non si sono prima ben preparati. In che consista questa preparazione, sia interiore, sia esteriore.

Siano avvertiti di non ammettere alla confessione quelli, che non verranno a quella con la debita interiore ed esteriore preparazione; ammonendoli con parole di carità, secondo la capacità di ciascuno, che vadano prima a prepararsi convenientemente, e poi tornino.

Niun Confessore adunque ascolti confessione di donne, che vengono per confessarsi con ricci, fuco, belletti, vani ornameti, o ve-

sti di oro, ricami, o altri simili sfoggi, ed in somma che non siano vestite con abito modesto, e semplice, e che non abbiano il capo velato decentemente, o con velo, che non sia notabilmente trasparente, o panno di lino, o lana, o almeno zendale di color modesto, come conviene alla riverenza, che si debbe a questo Sacramento, ed alla cognizione, e contrizione con le quali debbono andare a presentarsi innanzi al Tribunale, e giudizio del Signore, e come ree domandargli misericordia, e perdono.

Il medesimo si osservi con gli uomini, cioè di non ammettere alla confessione quelli che vengono con vestiti vani, con ornamenti di oro, d'argento ritagliati, e sfoggi di berrette, con armi, ed altre simili cose.

Ricercheranno con molto maggior diligenza la preparazione interiore, che è necessaria a quei, che vengono a questo Sacramento; la quale preparazione consiste in aver fatto buono e diligente esame de' suoi peccati, e procurato d'aver quel dolore, che giustamente si dee con fermo e risoluto proposito di soddisfare al passato, ed emendarsi per l'avvenire. Quelli adunque ne' quali scorgerà, che non vi sia tal preparazione, cercherà con ragioni di farli capaci, che tornino, e s'apparecchino debitamente. I segni, per li quali si potrà da principio conoscere, che vengono senza debita preparazione, sono:

Se vengono alla confessione immediatamente partendosi da qualche occupazione temporale,

senza essere stati qualche spazio di tempo in orazione; ovvero se si vede, che non hanno alcuna cognizione de' peccati commessi; ovvero se sa il Confessore certamente, che tuttavia perseverano in esercizi illeciti; o che hanno in sè qualche peccato, ovvero occasione manifesta induttiva al peccato, nè hanno intenzione di lasciarla; o se potendo restituire la roba di altri, non la restituiscono.

D. Debbe però avvertire il confessore, che quando vede, che i penitenti hanno fatto dal canto loro qualche diligenza per prepararsi e confessarsi debitamente, e nondimeno, o per la incapacità loro, o per altro, non gli pare, che abbiano la necessaria disposizione, dee supplir esso, procurando d' indurgli alla contrizione de' loro peccati, con mostrare la bruttezza della colpa, la gravità di essa, per essere contra Dio l' infinito danno della eterna dannazione, che per essa s' incorre; e con questo veda d' indurgli, e disporli di modo, che di tutti e ciascun peccato mortale siano almeno così contriti, che possa sicuramente dar loro l' assoluzione.

Oltre di questo, instruirà diligentemente i penitenti, secondo il bisogno di ciascuno, e massimamente quei, che di raro si confessano, della disposizione, e del modo di confessarsi; particolarmente inculcando l'importanza della integrità della Confessione, e delle altre circostanze ricercate in essa.

§. XII.

Metodo da osservarsi nelle Confessioni de' fanciulli, e delle fanciulle.

È santa usanza di far venire i fanciulli, e le fanciulle, quantunque non passino cinque, o sei anni, ad uno ad uno innanzi al Confessore, acciocchè comincino, ed a poco a poco vadano instruendosi, ed introducendosi nella cognizione, e poi nell' uso di questo Sacramento. Debbono nondimeno i Sacerdoti essere avvertiti di non dare l' assoluzione sacramentale a quelli, ne' quali non si vede materia di assoluzione, nè tanto uso di ragione, che si possa giudicare, che siano capaci di questo Sacramento; ed useranno particolar diligenza d' istruire i medesimi, come sono arrivati ai sette, o otto anni, secondo la capacità loro, della necessità e virtù di questo Sacramento, e modo di venire ad esso.

Ascoltando il Confessore le confessioni di loro, pervenuti all' età di dieci in dodici anni, se il Confessore li conosca capaci di presto poter esser abilitati a ricevere la santissima comunione, non lasci, che per negligenza sua, o de' padri e madri, procedano più oltre senza godere di questo spiritual tesoro; ma quanto prima diligentemente gl' istruisca delle cose necessarie, per poter ricevere degnamente il Santissimo Sacramento; degl' innumerabili frutti, che da esso provengono, e con quanta umiltà, riverenza, e purità di coscienza si

dee ricevere: e dopo averli prima confessati tre, o quattro volte, o gli amministri egli la santa Comunione, e ne faccia loro la fede, da esibirsi al Curato, perchè gli ammetta poi alla Comunione Pasquale; o veramente faccia loro la fede, che sono istruiti, ed idonei per riceverla, e gli rimetta al Curato.

§. XIII.

Interrogazioni da farsi nel principio della confessione.

Nel principio della confessione, innanzi che il penitente cominci a dire i suoi peccati, deve il Confessore, massimamente con persone rozze, ovvero che rare volte si confessano, premettere alcune interrogazioni, per saper meglio governarsi con esso lui; e sono le infrascritte.

Prima, se non conosce che il penitente sia di quei, che egli ha facoltà di poter confessare; lo ricerchi di ciò, e trovando che non sia, lo rimetta a chi lo può confessare: e quando sia di quelli, ma pure non abbia cognizione del penitente, lo interroghi del suo stato, condizione, professione, arte, o esercizio.

Gli dimanderà quanto tempo è, che non si sia confessato; ricordandogli il grandissimo frutto, che si cava dal confessarsi spesso.

Se ha fatto la penitenza impostagli.

Se sa gli articoli della Fede, ed i precetti

del Signore, e della Santa Chiesa: e non sapendoli, si governerà conforme a quello, che si dirà più a basso.

Se ha usato, in esaminare la sua coscienza, la debita diligenza, la quale deve esser tanta, quanta si suol mettere in negozio importantissimo, essendo veramente tale l'andare a questo Sacramento. In questa occasione, secondo che vedrà esser bisogno, lo istruirà anco come debba far l'esame della coscienza, per ridursi a memoria tutti i peccati commessi, con le loro circostanze; cioè che vada tra se stesso scorrendo la sua vita, prima, quanto alla diversità dell'età, cioè di puerizia, gioventù, ec. Secondariamente, quanto alla diversità degli stati, ne' quali si sarà trovato, come sarebbe prima che si maritasse, poi nel matrimonio ec. Terzo, quanto agli accidenti diversi di prosperità, ed avversità, di sanità, ed infermità, i vari tempi, i diversi uffizj che ha esercitato, le compagnie, che ha tenuto, i luoghi, paesi, e case dove è stato, ed ha conversato; e finalmente in tutte queste cose ricerchi, se ha peccato col cuore, con la lingua, o con opere.

Lo avvisi parimente delle condizioni, che si ricercano per una buona confessione; dichiarandogliele con la maggior brevità, e facilità, che sia possibile: e potrà ridurre a quattro, o cinque più principali quelle sedici, che sogliono mettere i Dottori, comprese in questi versi:

Sit simplex, humilis confessio, pura, fidelis,
Atque frequens, nuda, discreta, libens, verecunda.
Integra, secreta, lacrymabilis, accelerata,
Fortis, et accusans, et sit parere parata.

Gli dimanderà, se sa di essere incorso in qualche caso riservato, ovvero in qualche scomunica; e se sa di avere qualsivoglia altro impedimento, per il quale egli non lo possa assolvere: e trovando allora, o nel corso della confessione tale impedimento, non proceda più oltre; ma avvisi il penitente, che non può essere da lui assoluto; ed essendo nella Città, che gli è necessario presentarsi innanzi al Vescovo, o al Penitenziere Maggiore della Chiesa Cattedrale, o ad altro, a cui siasi data facoltà di assolvere in simili casi; ma quando per qualche rispetto giudicasse il Confessore, non convenire che si presenti il penitente, venga esso per la facoltà dal Penitenziere, o dal Vescovo.

Se il penitente è fuori della Città, ed il caso è tale, che possa esser suddelegato il Confessore stesso ad assolverlo dal Vicario Foraneo, o altro delegato dal Vescovo in quelle parti per simili occorrenze de' casi riservati, procuri la facoltà opportuna: altrimenti rimetta il penitente ad essi; eccetto se nè questi anco avessero facoltà di tale assoluzione de' casi riservati, o che ciò non fosse compreso nelle loro facoltà; ed allora, potendo il pe-

nitente venire in Città, l'esorti a farlo: non potendo, pigli da lui licenza di scrivere, o dire il detto caso al Vescovo: ed occorrendo di dovere scrivere, lo faccia con prudenza, colla maggior cautela, che sarà possibile, acciocchè il caso non venga a notizia di altri; e quando la cosa fosse di tale importanza che, se la lettera si perdesse, o fosse intercettata portasse notabile pregiudizio al penitente, lo faccia venire in persona; quando però non paresse al Confessore di venire egli medesimo.

In tali casi sarà bene che ricorra, o indirizzi i penitenti più tosto direttamente al Penitenziere Maggiore, che altrove; perchè egli è specialmente deputato per l'assoluzione de' casi riservati: e dove anche non potesse questo, ha ordine di procurar presso del Vescovo, dove sia necessario, ogni opportuno aiuto in simili bisogni.

Avverta, che se trovasse il penitente legato da qualche scomunica, lo istruisca, quanto sia grave la pena della scomunica, e quanto pericolo vi sia in perseverare in quella, e con quanta diligenza si dee fuggire: il che sarà, mostrando ad esso gli effetti di questa.

Interroghi, se sa da alcuno Eretico, o sospetto di eresia, o altra simil cosa, la quale abbia da denunziare in vigore degli editti del S. Uffizio, o Vescovili: e trovando, che abbia tale obbligo, lo faccia soddisfare: e se avesse per colpa sua passato il termine, che si dà a fare le dette denunzie, dopo aver avuto notizia dell' eretico, o sospetto, gli faccia an-

cor procurare la licenza di essere assoluto, per non aver denunziato a tempo.

Dee fare quelle interrogazioni intorno alle confessioni passate, che sono necessarie per conoscere, se fosse incorso in alcun caso, per il quale fossero state nulle e però si dovessero reiterare: come sarebbe, se si fosse confessato da chi non aveva potestà di assolverlo, o da chi non avesse usata la forma legittima dell' assoluzione, o da Sacerdote tanto ignorante, che non intendesse, o sapesse le cose, che sono necessarie per amministrare questo Sacramento; ovvero s'egli avesse scientemente taciuto qualche peccato mortale, o divisa la confessione, dicendo ad un Confessore una parte de' suoi peccati, e ad un altro l'altra: e se si fosse confessato senza aver alcun dolore de' suoi peccati, o senza proposito di emendarsi, o senza usar diligenza di sorte alcuna, per ricordarsi de' peccati.

E perchè per lo più si suole usare molta negligenza in far le confessioni, come si deve, massimamente nel tempo, che la persona non vive in timore di Dio, ed ha pochissima, o niuna cura dell'anima sua; dimodochè più si confessa per una certa usanza, che per cognizione, ch'egli abbia de' suoi peccati, e desiderio di emendarsi; in ogni caso, per la grande utilità, che si ricava dalle confessioni generali, massimamente nel principio, che l'uomo si risolve di volersi daddovero emendare, e convertire a Dio, esortino i Confessori, secondo la qualità delle persone, a

luogo e tempo, i penitenti a far una buona confessione generale, acciocchè per mezzo di quella, rappresentandosi innanzi agli occhi tutta la vita passata, si convertano con maggior fervore a Dio, e soddisfacciano con questa a tutti i difetti, che fossero intervenuti nelle confessioni passate.

Finite le dette interrogazioni, che sono come preamboli preparatorii alla confessione, induca il Confessore in ogni modo il penitente, che esso dica prima tutti i suoi peccati, de' quali si ricorda.

Il che fatto che abbia, e trovando, come per lo più suole accadere, che il penitente abbia bisogno di esser interrogato, acciocchè per mezzo delle interrogazioni intenda molte cose, che egli si sarà scordate, o avrà confusamente detto avvertendo in particolare di domandare sempre il numero de' peccati mortali commessi; dimodochè, sebbene il penitente non gli saprà precisamente riferire, gli faccia almen dire poco più, o meno quel numero, che pensa essere più appresso alla verità: e proceda in queste interrogazioni con ordine, cominciando da' Comandamenti del Signore, a' quali sebbene possono ridursi tutti i capi de' quali si dee interrogare, nondimeno con persone che vengono di rado a questo Sacramento, è bene scorrere ancora per i sette peccati capitali, i cinque sentimenti del corpo, i precetti della Chiesa, e l'opere della misericordia.

§. XIV.

Della diligenza, e prudenza, con la quale i Confessori devono interrogare i penitenti.

Deve essere il Confessore prudente, usando particolar diligenza in domandare di quei peccati, ne' quali gli uomini dello stato, nel quale è il penitente, sogliono per lo più incorrere.

E nei peccati carnali, insieme con la prudenza, deve usare molta cautela in non cercar altro, quando avrà inteso la spezie del peccato, e le circostanze grandemente aggravanti.

Per questa cagione il Confessore deve essere istruito, quali sono le circostanze, che mutano la specie del peccato, o che grandemente l'aggravano; perchè queste due sorti di circostanze necessariamente si devono esplicare nella confessione; sopra di che ricorrerà alle Somme, dove dichiarano quel verso:

Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando.

Sia particolarmente cauto, ed avvertito del modo, con cui deve interrogare donne, e putti, acciocchè non insegni loro quel che non sanno: si sforzi di usar parole, che non offendano le orecchie del penitente; guardandosi, mentre che confessa, di non far atto, nè gesto alcuno, per il quale qualche circostanza si potesse accorgere di gravezza di peccato nella persona, che ha innanzi, ed anco

per non spaventare il penitente, dimodochè per questo tacesse qualche altro grave peccato; anzi gli faccia animo a confessare ogni enorme, e brutto peccato.

§. XV.

Cautela nel commutare i voti, ed assolvere da' peccati enormi.

Il Confessore, che ha qualche privilegio, facoltà, ed autorità di commutare i voti di quelli, che si confessano, non gli commuti, se non in altre opere pie, maggiori, e più grate a Dio, o almeno uguali; avendo diligente riguardo alle spese, fatiche, ed altri incomodi, che avrebbono patito, se avessero adempiuti i loro voti.

Se han facoltà ne' Giubbilei, per privilegi, o lettere Apostoliche d'assolvere dai peccati, benchè enormi, pene, e censure ecclesiastiche, siano avvertiti, che non possono però dispensare con quelli, che sieno incorsi in irregolarità, salvo, se nelle dette lettere Apostoliche non si fa di questo espressa menzione.

§. XVI.

Casi, nei quali il Confessore dee negare o differire l'assoluzione.

Acciocchè i Confessori siano istruiti di non dare il benefizio dell'assoluzione a quei che

veramente ne sono indegni, come per inconsiderazione, e negligenza, o per altra cagione spesso accade: donde nasce, che molti perseverano lungo tempo ne' medesimi peccati, con notabil rovina delle anime loro: per questo abbiamo, col parere di molti Teologi secolari, e regolari di varie Congregazioni, notato quì a basso quello, che si deve osservare da' Confessori in alcuni casi più frequenti: però siano essi avvertiti di governarsi in assolvere, o no, in questi infrascritti casi, nel modo che si dirà.

Perchè adunque ognuno, che sia pervenuto all' uso della ragione, è obbligato, sotto pena di peccato mortale, a sapere tutti quegli articoli del Simbolo Apostolico, quali sieno, almeno quanto alla sostanza, ed i Comandamenti di Dio, e della Santa Chiesa, che obbligano a peccato mortale, e comunemente si sogliono insegnare nelle scuole della Dottrina Cristiana, per questo, trovando il Confessore, che il penitente non sappia le sopraddette cose, se non sarà disposto ad impararle quanto prima, non deve assolverlo: ma quando si esibisca pronto a farlo, se altre volte, essendo stato ammonito dal Confessore, o sia lo stesso, o altro, o dal suo Curato, in particolare ad impararle (di che avverta d' interrogarlo) non ha fatto la debita diligenza per impararle secondo la sua capacità; differisca l'assoluzione fino a tanto, che in qualche modo soddisfaccia; ma non essendo stato di ciò avvisato, lo assolva, dandogli prima quella

istruzione delle sopradette cose, che gli fosse necessaria, per essere allora capace dell' assoluzione.

Trovando padri, e madri di famiglia, che non usino diligenza di fare imparare le suddette cose a quelli, che sono sotto la lor cura, e non le sanno, o siano figliuoli, o figliuole, o servitori, o serve (del che avvertiranno d'interrogarli particolarmente) ovvero non procurino, che osservino i precetti di Dio Signor nostro, e della Santa Madre Chiesa; o veramente quello ch' è peggio impediscano ad osservarli, come fanno quelli che tengono tanto occupati i servitori, e serve, che in un certo modo gli mettono in necessità di lavorare per i proprii bisogni le feste, o che non danno lor tempo, che, conforme al precetto della Chiesa, possano udir la Messa, o che senza sapere, quali della sua famiglia hanno legittimo impedimento, danno, o lasciano dare distintamente da cena in casa sua nel tempo della Quaresima, o negli altri giorni di digiuno; o gli danno avanti l' ora debita, in tali giorni, la mattina da desinare, o che non gli ammoniscono, e correggono, quando trasgrediscono essi precetti, e quando i servitori sono incorrigibili, e scandalosi, non danno lor licenza da casa sua: in tutti questi casi, se non promettono di soddisfare realmente a quello, che sono tenuti, e di emendarsi della negligenza usata nella cura della sua famiglia nelle suddette cose, non gli assolverà: ma promettendo di farlo, se non saran-

no altre volte stati ammoniti dal Confessore, o Curato, nel modo che s'è detto di sopra, gli potrà assolvere; e se sono stati ammoniti più volte, nè si sono in modo alcuno corretti, differisca di dare l'assoluzione, finchè abbiano dato principio, e veri segni, e prova per qualche tempo dell'emendazione.

Il medesimo modo osservi con quei, che ne' giorni di festa perseverano in lavorare, comprare, e vendere, o fare altre cose proibite.

Lo stesso osservi con quelle persone, le quali nel superfluo ornamento del corpo e pompe peccano mortalmente.

§. XVII.

Casi, ne' quali le pompe, o i vani ornamenti sono peccati mortali.

E perchè sono ridotte le pompe di questi tempi nel maggior colmo che possano essere, ed in buona parte per colpa, e negligenza de' Confessori, i quali senza considerazione alcuna, e forse senza farne coscienza ai penitenti gli assolvono, si metteranno distintamente i casi, ne' quali le persone per le superflue pompe ed ornato peccano mortalmente; acciocchè poi nell'assolvere, si reggano secondo gli avvisi dati di sopra.

Quando adunque usano pompe, o si ornano a fine di peccato mortale, peccano mortalmente.

O quando per simili ornamenti trasgredi-

scono, o fanno che altri trasgrediscano qualche comandamento di Dio, o della Chiesa; come sarebbe lavorando le feste, o facendo lavorare, lasciando la Messa, o facendola lasciare per ornarsi, o essendo cagione che il marito, o altri, a' quali spetta, spendano più di quello, che portano le sue forze, onde sappia o debba ragionevolmente sapere, o dubiti probabilmente, che per questo nascano odii, o dissidii in casa, il marito, o altri sudditi bestemmino, facciano guadagni, o contratti illeciti, cessino colpevolmente da limosine debite, o da soddisfare legati pii, o altri debiti, a' quali sono obbligati, o ritengono, o differiscano la mercede debita agli operari, o facciano nuovi debiti, che poi non possano a suo tempo pagare, dalle quali cose segua danno del prossimo, non possano collocare le figliuole in matrimonio, quando sono in età conveniente, il che suole partorire per lo più grandi inconvenienti, o ne nascono, o siano per nascere altri simili peccati, che si vedono seguire comunemente per le soverchie pompe, ed ornato; è peccato mortale.

E perchè è quasi impossibile, quando una persona sfoggia più di quello che portano le sue facoltà, che non conosca, o possa, o debba conoscere, che ne seguano, o abbiano a seguire simili peccati, si può quasi fare universal giudizio, che tali sieno in peccato mortale, se dalla diligente discussione, che farà il Confessore col penitente, non gli costerà del contrario per qualche particolare cagione.

Pecca ancor la persona mortalmente nel modo dell' ornarsi, quantunque la spesa non passi lo stato, e facoltà sua: come se l' ornamento è induttivo da sè a lascivia, o veramente per comune interpretazione degli uomini; ovvero, se quantunque non sia induttivo da sè, nondimeno s' accorge o dubita probabilmente, che per occasione di tal modo d' ornamento, non usato comunemente dalle persone probe del suo stato, qualche persona particolare si muova ad amarla inonestamente, o si nutrisca in questo peccato, e tuttavia fa niuna o poca stima della salute spirituale del suo prossimo, qual veda rovinare per questo suo straordinario ornato, e vuol perseverare pur in esso; ovvero quando è fatto tal ornamento con intenzione di mostrare varii affetti d' amore inonesto, e dar segno di essi con vestire varii colori, o in altro modo.

§. XVIII.

Altri casi particolari, nei quali il Confessore dee negare, o differire l' assoluzione.

Avverta ancora, che non solo non possono assolversi coloro, che veramente non hanno ferma deliberazione di lasciare il peccato mortale, ma nè anco quelli, che se ben dicono di desiderare di lasciarlo, nondimeno affermano che lor pare, che non lo lasceranno, se questi tali non vogliono pigliar quei rimedii, senza i quali il Confessore giudica, che tor-

neranno al peccato. Differisca anco l'assoluzione, finchè si veda qualche emendazione, a quelli, che quantunque dicano, e promettano di lasciare il peccato, nondimeno il Confessore giudica probabilmente, che non lo lasceranno, come sono alcuni uomini, specialmente giovani, oziosi, che il più del tempo stanno in professione di giuochi, crapule, amori, peccati carnali, bestemmie, parole disoneste, mormorazioni, odii, detrazioni, e vengono solamente gli ultimi giorni di Quaresima a confessarsi, e quei, che molti anni abbiano perseverato, e siano ricaduti ne' medesimi peccati, nè hanno fatto diligenza alcuna per emendarsene.

§. XIX.

Si spiega, quali siano le occasioni prossime, che si debbono lasciare, prima di ricevere l'assoluzione.

Non si possono parimente assolvere quelli, che non hanno vera risoluzione di lasciare insieme con i peccati mortali le occasioni di essi.

E perchè è di molta importanza, che i Confessori intendano bene questo, però ad istruzione loro si spiegherà più distesamente.

Chiamansi occasioni di peccato mortale tutte quelle cose, le quali sono cagioni di peccare; o perchè da sè stesse sono induttive al peccare, o perchè il confitente è solito in quelle talmente peccare, che ragionevolmente deve

il Confessore giudicare, che per il suo mal abito nè anco per l'avvenire si asterrà, se in quelle occasioni persevererà.

Del primo ordine di occasioni, cioè quelle che di sua natura sono induttive al peccato, sono il far professione di giuoco di carte, o dadi, ovvero tener casa apparecchiata a questo effetto per altri, tener in casa, o a sua requisizione la persona, con la quale si pecca, o in altro modo coabitar seco, perseverare nei ragionamenti, sguardi, conversazioni, ed altri gesti e pratiche di amor lascivo.

Essendo adunque involto il penitente in alcuna di queste occasioni, o altre a queste simili, se la detta occasione è tale, che sia in essere, come tenere le concubine, o simile, non deve il Confessore assolverlo, se prima attualmente non lascia essa occasione: nell'altre occasioni poi, come professione di giuochi, sguardi, conversazioni, gesti ec., se non promette di lasciarle, e quando anche prometta; se avendo promesso altre volte, nondimeno non si sia emendato, differisca l'assoluzione sino a tanto, che veda qualche emendazione.

E perchè può accader tal caso, che il penitente con tutti i ricordi, e modi, che gli vengono proposti dal prudente e zelante Confessore, veramente non possa lasciare l'occasione senza pericolo di scandalo, deve il Confessore servirsi di questi rimedi.

Primieramente differisca l'assoluzione sino a tanto, che veda certa prova di vera emen-

dazione e se non potesse differire l'assoluzione senza pericolo di qualche infamia del penitente, e veda in lui tali segni di contrizione, e tal disposizione e prontezza a ricever i rimedii, che il Confessore giudicherà necessarii perchè si emendi; dee proporgli quei, che gli parranno più opportuni, e necessarii; come per esempio ordinargli, che non si trovi solo con la tal persona, assegnargli orazioni, qualche macerazione di carne, e sopra tutto le frequenti confessioni, ed altri simili, quali se esso accetterà, il Confessore potrà assolverlo.

E se dopo questa diligenza fatta da lui, o da altro Confessore precedente, non si sarà emendato, non gli dia l'assoluzione, finchè attualmente non abbia levata l'occasione, o non parrà altramente al Vescovo, al quale faccia ricorso in tale occasione, conferendo col Vescovo il caso, senza scoprir le persone.

Occasioni di peccati mortali nel secondo ordine, cioè per rispetto della persona, sono quelle cose, le quali, benchè siano in sè lecite, nondimeno ragionevolmente si giudica, che il confitente tornerà ai medesimi peccati, che già in quella ha commesso, se in essa persevererà, come per il passato ha fatto. Tali a molti sogliono essere, per la corruttela del mondo, la milizia, la mercanzia, i magistrati, le avvocature, le procure, ed altri simili esercizii, ne' quali l'uomo, che è abituato a peccare spesso mortalmente con bestemmie, furti, ingiustizie, calunnie, odj, fro-

di, spergiuri, ed altre simili offese di Dio, sa che perseverando in tali esercizj, gli occorreranno le medesime occasioni, nè vi è ragione di pensare, ch' egli abbia ad esser più forte contra il peccato, che nel passato sia stato, e conseguentemente ritornerà agli stessi peccati.

Però costoro debbono, come dice S. Agostino, o lasciare l' esercizio a loro pericoloso, o almeno non esercitarlo senza licenza, ed obbedienza d' un buono, ed intelligente Sacerdote, il quale non deve assolvere l' uomo in tale stato, se ha opinione ragionevole, che sia per ritornare a' medesimi peccati, quando perseveri nella medesima occasione: però dee far pruova della sua emendazione per alcun tempo. E in questo è da aprirsi gli occhi tanto più, quanto che il difetto de' Confessori in questa parte fa sì, che quasi in tutte le arti, ed esercizj regnino molti abusi, e peccati gravissimi, senza i quali pare per questo, che oggidì molti non sappiano esercitare nè anco le cose in se stesse giustissime:

Come per esempio ne' magistrati, ed altri uffizj si giurano molte cose, che non si osservano.

Nel consigliare, avvocare, e procurare si serve alla malignità de' clienti, ed alla ingiustizia contra la propria coscienza.

Nella milizia, alle regole del duello, agli odj, ed omicidj, a professione di giuochi, alla bestemmia, alla rapina, alle meretrici.

Nelle mercanzie, all' usure, alle fraudi del-

le robe, in mischiare, e dar la cattiva per la buona, o vendere per più quello, che vale meno, in ispergiurare facilissimamente, in fraudare i dazj, ed altri peccati.

Molti artigiani si occupano così la festa, come il dì di lavoro, sicchè mai non si danno al culto divino, nè ascoltano la parola di Dio; ed al medesimo modo occupano la lor famiglia.

E così si troverà, che molti in tali esercizj sono continuamente vissuti in peccati mortali; i quali non si devono stimar capaci dell' assoluzione, senza prima usar diligenza per liberarli dall' occasioni, o farli più forti.

Anzi usando il Confessore una maggior diligenza, troverà forse, che alcuni di questi tali mai non si sono confessati: e ritrovando, che veramente sia così, dovrà mostrar loro, che perciò devono (oltre la detta prova di reale emendazione, o di scordarsi dell' esercizio ad essi pericoloso) confessarsi generalmente, ed usar rimedj forti per la loro salute.

Molto più dovrà essere avvertito il Confessore in quella sorte di esercizj, ed operazioni le quali non hanno seco alcuna necessità, ed utilità: e se non sono in quella prima sorta di occasioni per se induttive al peccato mortale, e conseguentemente da lasciarsi ordinariamente da ogni sorta di persone, nondimeno inclinano al male, e tirano molto facilmente e spesse volte l' uomo a diversi peccati mortali, come sono l' andare a balli, il conversare con bestemmiatori, bravi, ed altre com-

pagnie; il frequentar le taverne, l'oziosità, e simili cose, per occasione delle quali, essendo solito l'uomo di peccar mortalmente, non deve esser assoluto, se prima non le rinunzia, e promette di astenersene, e lasciare realmente detta occasione; e se pur parerà al Confessore di poter veramente credere la prima, o seconda volta alla promessa, che fa il penitente di lasciare la detta occasione, potrà con essa promessa assolverlo: ma più oltre non lo faccia, anzi differisca l'assoluzione, fin che veda le attuali prove, che si sia levato da questa occasione.

§. XX.

Altri casi parimente da negare, o differir l'assoluzione.

Si guarderà ancora il Confessore di assolver quei, che esercitano contratti nominatamente proibiti, o che altrimente sono manifestamente illeciti, se prima non gli rescindono, e fanno la debita soddisfazione. E quando i contratti son dubbiosi, se il penitente darà sufficiente cauzione di stare a quello, che sarà deciso, lo potrà assolvere, ed ammettere alla Comunione.

Neppure assolva, eziandio in vigore di qualche Giubbileo, quelli che non hanno notificato ciò, che sanno delle cose, le quali siano stati ammoniti di notificare per pubblico Editto, o Monitorio Papale, o Vescovile, se

prima non fanno tal notificazione, e soddisfazione a tutto quello, che sieno obbligati per il danno, che fosse seguito per non aver notificato.

Non assolva innanzi la debita restituzione e soddisfazione quei, che hanno di ciò qualche obbligo, potendo farlo: eccettuando quelli, che sono in grave e pericolosa infermità, a' quali però comandi, ed incarichi, che quanto prima soddisfacciano.

§. XXI.

Come il Confessore debba conchiudere la Confessione.

Usato che avrà il Confessore le sopraddette diligenze, se non avrà trovato impedimento alcuno, per il quale debba negare, o differire l'assoluzione, faccia che il penitente conchiuda la Confessione, chiamandosi in colpa di tutt'i peccati confessati, e degli altri, che con parole, pensieri, opere, ed omissioni ha commessi, e de' quali non si ricorda.

Il che fatto, mostrandogli il Confessore (massimamente se è persona che di rado si confessi) la gravità de' peccati, discendendo in particolare a quelli, ne' quali troverà più involto il penitente, gli darà quei rimedi contro i detti peccati, che gli parranno più espedienti: nel che gioverà; che il Confessore abbia famigliare quel libretto intitolato: *Methodus Confessorum*, ovvero, *Directorium Confessorum*.

Di più, se vi sarà bisogno, gli ordinerà, che soddisfaccia, restituendo, o roba, o fama, o onore, che avesse tolto al prossimo: e datagli la salutare penitenza conforme a quello che a basso si dirà, lo assolverà.

Se per sorte il penitente fosse incorso in qualche censura, dalla quale egli lo possa assolvere, dee premettere la detta assoluzione a quella de' peccati; ed è bene sempre premetterla *ad cautelam*, in quanto egli può, ed il penitente ne avesse bisogno.

Similmente, se il penitente avesse qualche caso riservato, non lo assolva, se non ha avuto la facoltà.

Molto meno s' ingerirà in assolvere da' casi riservati alla Sede Apostolica.

§. XXII.

Forma di assolvere.

Ed acciocchè tutti i Confessori osservino la medesima forma di assolvere, usino la seguente, avvertendo di non lasciar le parole, nelle quali consiste la forma dell' assoluzione, cioè: *Ego te absolvo.* Terranno adunque questo modo:

Misereatur tui Omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam æternam. Amen.

Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum tuorum tribuat tibi omnipotens, et misericors Dominus. Amen.

Dominus noster Jesus Christus te absolvat,

et Ego, auctoritate ipsius, te absolvo ab omni vinculo excomunicationis, suspensionis, et interdicti, in quantum possum, et tu indiges: Deinde: Ego te absolvo *a peccatis tuis; in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.*

Passio D. N. J. C., merita Beatae Mariae semper Virginis, et omnium Sanctorum, et quidquid boni feceris, et mali sustinueris, sint tibi in remissionem peccatorum, augumentum gratiae, et praemium vitae aeternae. Amen.

§. XXIII.

Regole, da osservarsi nell' ingiungere la penitenza, o soddisfazione.

Nell' ingiungere la soddisfazione e penitenza, deve il Confessore essere circospetto, acciocchè non le imponga tanto leggiere, che la potestà delle chiavi ne venga in disprezzo, e che esso non partecipi de' peccati degli altri; nè meno tanto gravi, o lunghe, che i penitenti, o ricusino di eseguirle, o accettandole, non l' eseguiscano poi intieramente.

Pertanto deve il Confessore sapere i Canoni penitenziali (1) perciocchè, quantunque si possano, e debbano moderare ad arbitrio del prudente, e discreto Confessore, secondo la contrizione del penitente, o la qualità, e diversità delle persone, ed altre circostanze;

(1) Si troveranno esposti tra poco.

nondimeno è bene sempre guardare i suddetti Canoni, ed a quelli, come a regole, conformarsi, quanto giudicherà espediente. E quantunque il Confessore non imporrà la penitenza del Canone antico, dovrà nondimeno spesse volte manifestarlo al penitente, per indurlo a maggior contrizione, e ad eseguire tanto più prontamente la minor penitenza, che gli sarà stata ingiunta, cavando utilità dalla benignità, che oggi usa seco la santa Chiesa in mitigare il rigore dell' antica disciplina Ecclesiastica.

Procuri, che le soddisfazioni corrispondano a' peccati commessi; come, imponendo per i peccati carnali, digiuni, vigilie, pellegrinazioni, cilizj, ed altre simili cose, che possono macerare, e mortificare la carne; per il peccato dell' avarizia, oltre le debite restituzioni, imponga limosine, conforme alla facoltà di ciascuno.

Alla superbia, ed altri peccati spirituali, conviene l' orazione, con la quale, umiliandosi innanzi a Dio, s' acquista forza, e vigore di resistere a simili peccati.

Alla negligenza d' imparare le cose cristiane, gl' imponga l' ascoltar le prediche, e andare almeno per certo tempo alle scuole della Dottrina Cristiana.

Agli indevoti, e tiepidi nelle cose della salute propria spirituale, imporrà il visitare, e frequentar le Chiese, i divini uffizj, e l' orazione.

A' bestemmiatori particolarmente imponga

grave penitenza, secondo la qualità della colpa, conformandosi alla disposizione de' Sacri Canoni, Decreti de' Pontefici, Concilio Lateranense ec.

Deve però il Confessore usar prudenza, avendo riguardo alla qualità delle persone, non imponendo limosine a' poveri; nè ordinariamente a quei, che con le proprie fatiche si guadagnano il vivere, digiuni; ed avendo il medesimo riguardo nelle altre penitenze.

Avverta di non assolvere pubblici, o scandalosi peccatori, senza ingiunger loro pubblica soddisfazione, e penitenza proporzionata al loro errore, acciocchè con la correzione loro soddisfacciano allo scandalo dato, in conformità del Concilio di Trento: nè commuti le dette soddisfazioni, o penitenze pubbliche in altre segrete, senza averne dal Vescovo espressa facoltà.

§. XXIV.

Il Confessore dee fuggire ogni sospetto di avarizia.

Perchè sia più libero il Confessore a far l'uffizio, che deve col penitente, ed abbia con esso più autorità in tutte le cose, che gli ordinerà per la salute di esso, fugga non solo ogni avarizia, ma anco ogni minimo sospetto di essa.

Particolarmente non dimandi, neppure con cenni, danari, o altra cosa nelle confessioni, nè per occasione di esse; anzi non solo con

parole, ma più ancora con fatti, dia ogni testimonio di abborrire simili cose.

Ingiungendo penitenza di far dir Messe, non le applichi direttamente, o indirettamente a se, nè alla sua Chiesa, o Monastero.

Il medesimo osservi nelle soddisfazioni, che gli occorrerà far fare per occasione di voti, o simili cose.

Nè meno pigli danari, o altre cose da restituire, eccetto se la necessità, per non iscoprire il penitente, lo ricercasse: ed in tal caso procuri una poliza di ricevuta da colui, cui avrà fatta la restituzione, e la consegni al penitente; ed in tutto proceda di maniera, che fugga ogni ombra, ed apparenza di avarizia.

§. XXV.

Dell' obbligo del Confessore a non iscoprire la confessione.

Guardisi sopra tutto il Confessore di non iscoprire nè con parole, nè con segni in qualsivoglia maniera il peccato, o il peccatore; o alcuna delle circostanze della persona, con la quale il peccato è stato commesso; nè finalmente cosa alcuna sentita in confessione, per la quale si possa in qualunque modo venire in notizia di qualsivoglia eziandio minimo peccato confessato. E quando gli occorrerà di domandar consiglio per saper la risoluzione di qualche caso, che gli sia occorso in confessione, sia molto avvertito di farlo

con persone ed in modo, che non si possono accorgere, qual sia la persona.

E per questo è bene, che in tutto si astenga di parlare con altri de' peccati uditi in confessione; e parlando per qualche bisogno collo stesso penitente, non lo faccia senza sua licenza in altro modo, che in atto di confessione, sotto il medesimo sigillo.

§. XXVI.

Modo di far le Fedi per le confessioni.

Essendo il Confessore ricercato dal penitente, che gli faccia la fede di averlo confessato, per poterla esibire al suo Curato, come dovrà far sempre nelle confessioni pasquali, la faccia nella forma infrascritta. E perchè di queste fedi se ne sogliono dar copie in istampa ad ogni Confessore, avverta esso di tenerle a mano, e di non le dare ad alcuno, se non quelle, che sottoscriverà per quelli, che avrà confessato.

La forma della fede sarà questa. *Addì del mese di ho amministrato il S. Sacramento della Penitenza a che abita nella Parrocchia di*

Scriva nel primo bianco il dì, che si sia confessato; nel secondo il mese, nel terzo il Nome, e Cognome di esso penitente, e nel quarto il Nome della Parrocchia, dove abita; nel fine poi il Confessore sottoscriva il suo Nome, e Cognome, ed il titolo del Benefi-

zio, o Uffizio Ecclesiastico, dal quale più comunemente si denomina, come a dire, Rettore, Vicerettore, Canonico, Cappellano della Chiesa N. o essendo Regolare, abitante nel monistero N. E tutto ciò, che si ha da scrivere nei bianchi della detta Fede stampata, sia di mano del medesimo Confessore, o almeno il dì, e mese, e la suddetta sottoscrizione.

§. XXVII.

Varie istruzioni, che dee dare il Confessore ai penitenti, acciocchè perseverino nel bene.

Per maggiore istruzione del modo, che hanno a tenere i Confessori per aiuto delle anime di quelli, a' quali avranno amministrato il Sacramento della penitenza, acciocchè possano perseverare, e far progresso nella grazia ricevuta, abbiamo notato gl' infrascritti ricordi. Devono i Confessori, conforme all' obbligo dei Padri spirituali, pigliare speciale assunto d' istruire, ed incamminare nelle virtù cristiane, e nella vita spirituale tutti i loro penitenti; ma principalmente quelli, da' quali saranno stati eletti per loro Padri spirituali, a cui ordinariamente facciano ricorso per confessarsi, consigliarsi ne' dubbj, ed occorrenze della loro salute.

Proccurino adunque di confermare in tale stato i loro figliuoli spirituali, che siano veramente costanti nel proposito di più presto morire, che offendere la Maestà di Dio mor-

talmente; perdere non solo la roba, ed onore, ma la propria vita; ed abbiano fervente, e vivo desiderio di conformarsi sempre alla sua santissima volontà. Per questo gl'istruiranno del fine, per cui è stato creato l'uomo, e di tutte le altre cose, cioè di servire, ed obbedire a Dio in questa vita, per goderlo eternamente nell'altra: che però essi devono aver animo di adoprar tutte le cose tanto, quanto gli possano servire a conseguir questo fine, e lasciarle quando lo possano impedire da esso: e facciano, che a questo abbiano indirizzato se stessi, e le loro azioni insieme con tutto quello, che hanno in questo mondo.

Di modo che nel vivere, nel vestire, nel conversare, nel negoziare, ed in tutti gli altri esercizj, che faranno, si governino di sorte, che tutti gli aiutino a conseguir questo fine, e siano apparecchiati di moderare, e regolare, o di lasciar qualsivoglia delle suddette cose in quello, che il suo padre spirituale giudicherà essere necessario per la salute; il quale, considerato lo stato, e le qualità di ciascuno, gl'incaminerà conforme ad esso stato al sopraddetto fine.

Gl'istruiscano del modo di orare (secondo la capacità di ciascuno); accostumando tutti, che facciano ogni giorno, almeno due volte, orazione, cioè la mattina, quando si levano, e la sera, quando vanno a letto.

Oltre l'esortarli a sentire ogni giorno Messa, ed andare le feste a'Divini offizj: e particolarmente a quelli, che saranno capaci, co-

sì uomini come donne insegnare il modo di fare orazione mentale, agli altri mostrare, come debbano dire divotamente il Rosario, o la Corona, l'Uffizio della Madonna, i sette Salmi penitenziali, o altre simili orazioni; inducendo però generalmente tutti i suoi figliuoli spirituali a far l'esame della coscienza, per cui sarà a proposito, che piglino quel tempo nella sera, nel quale sono invitati col segno della campana a fare insieme con tutta la famiglia orazione.

Gli esortino alle frequenti confessioni, e comunioni, e vedano di ridurli secondo il consiglio di S. Agostino, che ogni Domenica si comunichino: e quando trovassero alcuno, che non fosse disposto a far questo, cerchino di disporlo pian piano: esortandolo prima a confessarsi, e comunicarsi le feste principali dell'anno cioè, oltre la Pasqua; la Pentecoste, l'Assunzione della Madonna, Ognissanti, il Natale, e la Domenica in *capite Quadragesimæ*, per guadagnare l'Indulgenza plenaria, e prepararsi al santo digiuno quaresimale. E dipoi accrescendogli alcuni giorni, lo riduca a confessarsi e comunicarsi ogni mese; il che fatto che avrà, sarà facil cosa ridurlo alla comunione di ogni otto giorni.

Abbiano particolar cura, che spendano i giorni delle feste in onore, e servigio del Signore. Per questo gl'indurranno ad entrare in alcuna di quelle compagnie, che hanno per istituito particolare di spendere i giorni delle feste in orazioni, ed esercizj di opere pie.

Tengano particolar conto, se sono padri, o madri di famiglia, che governino le loro case ad onor di Dio; e particolarmente abbiano cura, che i loro figliuoli vadano alla Dottrina Cristiana, e gli conducano le feste seco alle Prediche, Vesperi, Lezioni sacre, e gli incamminino nella via del confessarsi, e comunicarsi spesso.

Procurino, che se hanno moglie, le tirino ancora alla frequenza de' Sacramenti: ovvero, se le figliuole spirituali hanno marito, facciano il medesimo, ricordando loro quello, che dice S. Paolo, che il buon marito molte volte guadagna la moglie a Cristo, e che la moglie guadagna il marito.

Facciano comprare a quei, che sanno leggere, ed hanno il modo, alcuni libri spirituali, e divoti, i quali leggano, o faccian leggere insieme con la sua famiglia la sera, massimamente ne' giorni delle feste: ed a questo effetto son buone le Vite de' Santi Padri, di Gersone della Imitazione di Cristo, le opere di Fra Luigi di Granata: gli Esercizj della vita spirituale, ed il Rosario di Don Gaspare Loarte: la Pratica della orazione spirituale del P. Fra Mattia Cappuccino, ed altri simili.

Inculcheranno spesso ai ricchi, che sono dispensatori di Dio delle ricchezze, che hanno, che se bene possano sostentare con esse, e mantenere lo stato, e grado loro, debbono però farlo cristianamente, e modestamente; sì che non solo non spendano in questo più di quello che portano le loro forze, ma piut-

tosto meno: conforme anche a quello, che hanno conosciuto ed insegnato fino i Gentili, che hanno grande obbligo di far limosine; avvisandogli, che per non errare in precetto di tanta importanza, si regolino col consiglio di persone spirituali, ed intelligenti.

E finalmente, conforme allo stato, e condizione di ciascun suo figliuolo spirituale, a tutti diranno quei ricordi, ed aiuti, che giudicheranno necessarj, ed utili, acciocchè si conservino nella via del Signore.

APPENDICE III.

Breve istruzione per i Confessori addetti a confessare Monache, ed altre, che si esercitano nella vita spirituale.

L' opera di confessare Religiose, ed anime, che attendano alla vita spirituale da moltissimi si stima inutile: da molti se ne fa vile guadagno: da pochi si giudica opera grande. I primi la sbagliono all' ingrosso: i secondi si avviliscono oltremodo: gli ultimi danno nel segno. Per li primi fa l'avvertimento di S. Gio. Crisostomo lib. 2. *De Sacerdotio*: *Quod ad virginum curam spectat, tanto certe major mihi timor est, quanto virginitatis donum prætiosius, quanto virginalis grex regalior cœteris etc. Propterea tutissima custodia, ac majori præsidio indiget. Nam Sanctimoniæ adversarius assidue adstat, isque in primis insidiator devorare paratus, sicubi virgo ali-*

qua cadat, labaturque etc. L'officio dunque di confessore di Monache, ed altre persone incamminate per la via della perfezione è un officio di gran merito, di grand'utile, e di gran gloria di Dio. Di gran merito, perchè facendosi come conviene, suol riuscire tedioso, e faticoso: di grande utilità per le anime, perchè le sottrae, e le custodisce da i pericoli della loro eterna salute: di gran gloria di Dio, perchè li Confessori di tali anime piantano, coltivano, e custodiscono il più bel giardino dello Sposo Celeste. Dunque stranamente la pensano quei Confessori, li quali giudicano, e quel che è peggio vanno spacciando, dissanimando altri buoni operari, che attendono a tale grande opera; che il confessare religiose, ed altre anime incamminate per la via della perfezione sia un tempo perduto. Si ricordino intanto ciocchè S. Gioan Cristofano di sopra loro ha insegnato: e tutte quelle altre ragioni, che la fede ad essi presenta, cioè di essere tali anime redente col Sangue preziosissimo di Gesù; che il Demonio di esse molto va in cerca: stimando saporitissimo boccone averle in preda: e finalmente, come si è detto, esse formeranno il più bel giardino dello Sposo Divino.

Per i secondi non occorre dir ragioni: poichè la vilezza, e la sordidezza di tai confessori, che crediamo neppur uno esservene, grida da se, e si riempie di vergognosa confusione.

I terzi finalmente sono quei buoni operarj

nella vigna del Padre Celeste, li quali sanno con lo spirito del Signore conoscere le piante elette, le coltivano, e la fan produrre frutta di vita eterna, e di santità massiccia. Non si sgomentano di tale arduo e pericoloso officio perchè fidano nel Signore, e pensano al gran merito, che ritroveranno ammassato: e se mai loro accadono delle difficoltà intricate, loro non è tedioso di consultare quei maestri di spirito, che in tale materia possano esser di guida ad ogni ben saggio, e zelante direttore di anime, come sono le opere di S. Francesco di Sales; La Mistica Teologia secondo lo spirito e le sentenze di S. Bonaventura del P.M. Casimiro Tempesti; le opere di S. Teresa e di S. Gio. della Croce, ed altri moltissimi che hanno scritto su quella materia.

REGOLE GENERALI.

I. Bisogna, che il Confessore di tali anime sia con ispecialità uomo di orazione, di preghiera, e di raccoglimento, altrimenti non mai potrà capire le mosse, che lo spirito del Signore farà, e può fare nelle anime.

II. Tali Confessori non mai devono trattare con troppa dimestichezza e familiarità con le loro penitenti, neppur sotto pretesto di spirito: altrimenti si comincerà la direzione con lo spirito, ma il Confessore e la penitente saran consumati dalla carne, secondo l'avviso di S. Paolo: *Ne cum spiritu cœperitis carne consumemini.*

III. Il detto avvertimento non porta, che debba trattare le penitenti con asprezza, e brusca ciera; sicchè alle medesime fa perdere la confidenza: perciò la santa industria del Confessore deve avvezzarle a seco portarsi con confidenza insieme, e sommo rispetto, e venerazione.

IV. Se poi gli capitano anime piene di diffidenze, ed agitate da grandi scrupoli, e tentazioni, deve allora il Confessore portarsi con santa dolcezza; inspirando alle anime di tale fatta confidenza nel Signore: e facendosi egli manifestare tutto il loro interno, badi a non dimostrarsi infastidito, ed attediato: altrimenti farà o disperare tali anime; o sarà occasione, che lascino la vita spirituale, con darsi in preda alle passioni. Ciò che l'esperienza molte volte ha fatto vedere.

V. Col detto avvertimento non si vuole intendere, che per dar confidenza alla penitente, si debbono usare dell'espressioni troppo tenere, e di troppa condiscendenza: perchè sarebbe facile, usandole, degenerare in affezioni e passioni sregolate.

VI. Non deve il Confessore di tali anime affezionarsi ad alcuna in particolare. 1. per ischivare il pericolo così per sè come per lei. 2. per non far nascere le gelosie. 3. per non dar materia al mormorio. Cose, che facilmente accadono. A tal riflesso il buon Confessore s'imprima nella mente l'avvertimento di S. Francesco Saverio *lib.* 6. *ep.* 4. il quale consigliava i Confessori a trattar con i penitenti

in tal maniera, come se fossero certi, che un giorno avessero ad essere i loro maggiori nemici. Come molte volte è accaduto specialmente con le donne, le quali di loro natura sono volubili, ed incostanti.

VII. Accade talvolta, che capitano al Confessore delle religiose, ed altre incamminate per la via della perfezione, le quali sono piene di umore malinconico. Con quelle deve campeggiare la sua carità, facendole da volta in volta sfogare il loro animo, dando loro confidenza, e mostrandosi con tali mai infastidito.

VIII. Non deve il Confessore mai dimostrare alla penitente, o a persone che praticano con la medesima concetto e stima della di lei bontà, e virtù: facendola camminare nella via dello spirito con semplicità, con umiltà, con allegrezza, e libertà di spirito.

IX. Questo avvertimento sia molto a cuore a' Confessori di Monache, e di anime incaminate alla perfezione; cioè non deve trattenersi specialmente in confessionile a parlare con tali anime di cose non appartenenti alla salute eterna, ed alla perfezione. Perciò deve astenersi di raccontare, o farsi raccontare delle notizie di mondo, di casa, e di comunità: racconti che gli fan perdere il tempo, che è preziosissimo, e sogliono cagionare dei disturbi considerevoli, e delle mormorazioni. Deve troncare quei lunghi discorsi di complimenti, di salute corporale, e di tante ciarle. In verità non si capisce cosa debbono dire attinente alla direzione tante ore intiere, e le mezze

giornate replicate. Per necessità si deve profanare da tali confessori quel santo luogo, destinato per bagnare le anime, e farle sante, e non già coltivare un' amicizia, e corrispondenza meramente umana. S' imprima nella mente il buon Confessore ciocchè dice S. Antonino di tali Confessori: *Qui quotidie audiunt mulierculas, et faciunt eis longas predicationes* (se pur è così) *unde amittunt multum temporis, et scandalum communiter sequitur in ipsis, et in populis.* E perciò anche l' esortazioni appartenenti alla salute delle anime, che dovrà fare tale Confessore, sieno brevi e succinte, operando più la grazia nella brevità, che nelle lungherie.

X. Badi il Confessore di Monache a non ingerirsi in affari di comunità: ordinando alla penitente, che ubbidisca ciecamente ai proprj superiori: non ingerendosi in quello, che non l' appartiene: intrigandosi soltanto il Confessore in consigliare la sua penitente in quello, che appartiene alla salute dell' anima, ed a grave pericolo della salute corporale. Questo avvertimento è di somma importanza; perchè dal medesimo dipende la quiete della comunità, la libertà de' superiori in dispensare gli ufficj, e la dovuta subordinazione delle suddite. La trascuratezza di tale avvertimento è stata forse l' unica cagione del rilasciamento delle comunità religiose di donne.

XI. Dev' essere oculato il Confessore di Monache a non proteggere senza forti ragioni le sorelle converse de' monisteri, le quali con

tali protezioni si rendono insolenti, e soverchiano le monache coriste: ma nello stesso tempo, che alle medesime fa da padre, sia anche tale con tutta la comunità.

XII. Finalmente il Confessore di monache, e di anime inviate alla perfezione, si deve astenere di prendere regali di considerazioni, per non incorrere forse nel caso della Bolla *de largitione munerum*, secondo la spiegazione data in questa opera, e coll' eccezioni, che sono nella stessa Bolla, cioè di gratitudine, e di atto di virtù. Rispetto poi a regali moderati sarebbe ottimo anche l'astenersene: ma noi senza dar nostro giudizio; solamente ripetiamo quel che diceva il celebre P. Giannicola Chiesa Agostiniano dotto teologo, e gran maestro di spirito; il quale interrogato su tal punto, se potesse pigliarsi regali moderati dalle monache: rispondeva *nec laudo, nec vitupero*: egli però neppur un bicchier d'acqua voleva. Ciocchè abbiam detto su tale punto s' intende specialmente pei Confessori triennali di monache, li quali perciò sono stipendiati, per non esser di peso alle monache particolari.

REGOLE PARTICOLARI.

Il Confessore di monache, quando vuol condursi da vero Ministro del Signore, e da vero zelatore delle anime, avrà in veduta li seguenti avvertimenti.

I. Non deve contentarsi di confessare sola-

mente la monaca; ma di dirigerla ancora: cioè non solamente far conto dei peccati sieno gravi, sieno leggieri; ne deve prender conto anche dell' osservanza della professata regola: e quindi di esigerne stretto conto: nè senza legittima causa dispensarne la penitente, e sempre col permesso della superiora.

II. Non sia sì facile a prestar credito alle cause di esenzione, che gli addurrà la penitente; ma l' esamini bene: e se gli può riuscire d' informarsi dalla superiora, ottima cosa sarà per non farsi ingannare: facendoci toccar con mani l' esperienza, che la mancanza dello spirito dell' osservanza fa inventare tante efimere cause, con discapito notabile dello spirito della penitente, e del buon ordine della comunità.

III. Stia cautelato il Confessore a non dar licenza alla penitente di tenere particolari corrispondenze con quelle della stessa comunità, e molto più con quei di fuora; ancorchè sembrassero indifferenti, ed innocenti: e quindi non tralasci di appurare, se mai la sua penitente abbia già contratte tali corrispondenze, e stia fermo e risoluto a fargliele troncare: poichè tali corrispondenze sono la ruina delle Religiose, e la causa di tanti cattivi desiderj, e pensieri indegni, o nella penitente, o nelle persone colle quali ha le corrispondenze. Ciò non ha bisogno di prova; perchè i Confessori sperimentati in tal arte coll' esperienza l' han toccato con mani. Nè stia a sentire, o si faccia muovere da quello che forse gli dirà la peni-

tente, che non isperimenta in se nè cattivi desirj, nè pensieri impuri: perchè concesso anche, che ella non l'ha, non è sicura però, nè sa ciò che accade nelle persone, con le quali ha corrispondenza. Finalmente non deve permetterlo, nè soffrirlo nella sua penitente, anche solo per la perdita notabile di tempo, e forse di roba: cose che si oppongono alla perfezione, cui s' è obbligata la monaca, in consacrandosi allo Sposo celeste.

IV. Deve invigilare specialmente il buon Confessore di monache, se la sua penitente va all' orazione comune, e ad altre opere di pietà, che si fanno nella comunità: ne senza legittima e grave causa ne la dispensi: e ritrovandola mancante senza urgente necessità, non tralasci di darle un castigo sensitivo, per farnela emendare.

V. Procuri il buon Confessore di prender conto dalla sua penitente del frutto, che ha ricavato dalla santa quotidiana meditazione: Tal pratica giova moltissimo, perchè farà stare cautelata la penitente a non tralasciare la santa meditazione, dovendone render conto al Confessore.

VI. Badi il Confessore alla mortificazione interna, che deve esercitare la sua penitente: avvezzandola a negare la propria volontà, a sottomettersi al giudizio altrui: la mancanza di tale interna mortificazione, che poco si cura da taluni Confessori di monache, fa che la maggior parte di esse sono piene di vane compiacenze, rissose, risentite, ed incorrigibili:

mettendo sossopra la povera comunità, ed inquietando le povere superiore.

VII. Rassodata che sarà la penitente nella mortificazione interna, sarà di molto aiuto alla perfezione la mortificazione esterna: e questa dee consistere. 1. Nel contentarsi di quello che le dà la comunità, senza lagnarsi. 2. Non cercare cibi particolari, e delicati senza ragione d'infermità. 3. Anche in questi discretamente mortificarsi. 4. Non avere cose superflue negli abiti, e nella stanza, dalla quale deve allontanare quanto sa di mondo, che può essere o nei mobili, o nelle pitture, o in altro. 5. Discretamente farle praticare di altre mortificazioni, che sono proprie di tali persone consacrate al Signore: e di tuttocciò esigerne conto da volta in volta.

VIII. Per far crescere nello spirito della perfezione la sua penitente, sarà bene consigliarle il ritiro di ogni mese; la particolare lezione spirituale; l'esame particolare di coscienza, e l'esercizio della presenza del Signore. Mezzi sono questi efficacissimi da far riuscire la penitente in poco tempo ottima.

IX. Nel dare l'assoluzione non sia restio, quando la penitente monaca profitta sotto la sua guida. Ma se all'opposto è negligente, di leggieri cade nei peccati veniali volontarii, e nella inosservanza della sua regola, non alzi allora la mano; ed ordinariamente non glie la dia, se non sia emendata, o che abbia fatto degli sforzi profittevoli per emendarsi: le faccia però sempre accusare la vita passata;

affinchè non si esponga a render nullo il Sacramento.

X. Nel concedere la santa Comunione abbia in veduta la costumanza del monastero (purchè però non sia rilasciato) e così determinerà di accordarcela o cotidianamente, o più volte la settimana. Si ricordi però il buon Confessore, che per la comunione frequente si ricerca la lontananza dal peccato grave, dal peccato veniale abituato volontario, e l'incominciato esercizio di virtù: altrimenti non può concedersi tale frequente comunione.

XI. Stia vigilante il buon Confessore di monache di non accordare licenza alle penitenti di non calare alle crate, se non con i parenti (purchè questi non le siano d' inciampo, o di notabile dissipazione) e con quelle persone con le quali ha da trattare affari necessarj, e sempre con la dovuta dipendenza dalla superiora.

XII. In quelli monisteri, nei quali vi è la lodevolissima regola di stare alle crate con l'ascoltatrice, non permetta mai alla sua penitente di parlare a voce secreta; senza espressa licenza della superiora.

XIII. Si astenga il buon Confessore di monache di frequentare le penitenti nelle crate: nè se lo facci a lecito senza vera necessità, per schivare il pericolo di affezionarsele non secondo lo spirito; e per togliere le mormorazioni, che da altri si fanno con fondamento.

DELLO SCRUPOLO.

Sebbene la cura degli scrupolosi sia difficicilissima, pure il Confessore la dee con amore imprendere e avvedutezza.

Lo scrupolo non è già una delicatezza di coscienza in isfuggire il peccato, ma è una apprensione vana fondata in leggieri motivi, e piena di timore ansioso, che sia peccato ciò, che tale non è.

Il dubbio è una sospensione dell' intelletto circa due estremi in cui appariscono ragioni egualmente probabili. Ma non è di questa ragione lo scrupolo, che non si move da ragioni, ma da apparenze, da ombre, da motivi frivoli, nè lascia l' intelletto sospeso, ma l'inclina a credere, che sia colpa grave, dove non è colpa alcuna. Inoltre riempie l' animo di timori, di ansie, d' inquietudini, e di penose perturbazioni, il che non fa il dubbio ragionevole.

Gli scrupoli in alcuni hanno per sorgente la loro propria natura. Certe persone di complessione umida, fredda e malinconica sono un terreno attissimo a produrre queste spine; perchè i naturali malinconici sono anche timidi, e pusillanimi; e però ad ogni apprensione di peccato, benchè sia insussistente, facilmente entrano in timore. Se poi la persona si mortifica con indiscretezza, non sarà più capace di discernere con rettitudine tra il bene, e il male, e apprenderà peccati gravissimi dove non è ombra di colpa, ed è difficile a curarsi.

La 2. cagione è il Demonio, che ha per proprietà di far temere ai buoni la Divina misericordia, angustiando la coscienza col render noiose l' orazioni, i Sagramenti, il servire Iddio, onde l' Anima infastidita cada in diffidenza, e se è possibile in disperazione. Gli scrupoli demoniaci procedono con ispeciale offuscazione di mente, e con particolare inquietudine, e tendono sempre a raffreddare lo spirito, e rappresentando all' anima, che sia abbandonata da Dio. E questi non sono sempre d' un istesso tenore: or incalzano, ora allentano, ora cessano, secondo che Iddio or allunga, ed ora ritira la catena al Demonio tentatore. Gli scrupoli provenienti dalla natura sono quasi sempre in un modo.

La 3. cagione n'è Iddio; ma n'è cagione negativa, in quanto che sottrae all'anima la sua luce, con cui discernerebbe ella con chiarezza ciò che tale non è. S. Bonaventura intimorito soverchiamente da scrupoli lasciava alle volte passar molti giorni senza accostarsi all' Altare per celebrare la Messa. *Cron. p.p. l.* 3. Anche S. Agostino nel principio della sua conversione patì qualche agitazione nell'uso delle vivande per quel diletto naturale, che risulta dal mangiare, e dal bere. Di S. Luitgarde si legge, che recitava più volte l' istessa ora canonica, nè per quante diligenze usasse era mai contenta.

Varj sono i fini di Dio: 1. per purgar le anime dalle colpe commesse: 2. per assodar l' anima in un giusto timore de' peccati veri:

3. per umiliar l'anima in un vile concetto di se stessa: 4. per farle esercitare l'obbedienza, l'annegazione del proprio parere, la pazienza, ed altre virtù.

Il Confessore deve rappresentare i danni temporali, e spirituali, che apportano gli scrupoli, e far capire allo scrupoloso, ch'egli pecca contro la giustizia nel condannar se medesimo in ogni cosa. Così la discorrono Bosio, Valenza, e molti altri Dottori.

De' rimedj per lo scrupolo.

Primo rimedio l'orazione. 2. mettersi in mano di un Padre spirituale, ed obbedirlo alla cieca, considerando non già, che sia Santo, ma che sta in luogo di Dio. Quindi si sappia, che la Santissima Vergine, alla quale come si è detto di sopra si deve ricorrere, ad un Contadino agitato da scrupoli sì grandemente, che credeva non esservi altro mezzo per liberarsene, che ammazzarsi da sè, gl'impose, che si aprisse col Sacerdote, e fedelmente gli obbedisse. Varricell. *Quæst. Moral. tract.* 5. *q.* 3. Nè in esporre al Confessore siamo obbligati a fare una diligenza sofistica, ma una diligenza umana: fatto questo non siamo obbligati a più. 3. Rimedio: moderi lo scrupoloso il timore, slargando il cuore con la speranza, risguardando Dio come Padre amoroso.

A questi aggiunger si possono altri rimedj: 1. fuggire l'ozio. 2. non trattar con persone di coscienza stretta: 3. non parlar dei proprj

scrupoli or con questi or con quelli. 4. non parlar de' propri scrupoli neppur seco stesso. Meglio è non curarli, non farne caso, dispreggiarli: 5. Avvezzarsi ad operar nel modo, che persone di timorata coscienza, senza timore di peccare in quelle cose, che esse non temono di praticare; perchè è una superbia intollerabile il credere che tutti operino male: 6. assuefarsi a seguire le opinioni miti, benigne; ma ben probabili: 7. convien distruggere le cause degli scrupoli. E. g. chi è solito frequentare scrupolosi bisogna fuggirli. L'ignorante dimandi istruzione. Il pusillanime si faccia animo. Il melanconico adopri medicine. Il pertinace rompa il suo giudizio. Il superbo non si fidi della sua pretesa prudenza. Il tiepido attenda al suo fervor di spirito, ed all' esercizio delle virtù, ed all' accrescimento del merito. Il timido mediti la bontà di Dio, come dice lo Spirito Santo: Sap. 1. *Sentite de Domino in bonitate*: riflettendo non esser tanto rigido Iddio, che ascriva peccati a persone di buona volontà. Chi ne desidera più ampla notizia lo rimetto agli autori, tra quali è il Gersone Cancelliere, e tra' moderni il Bossio ne' suoi morali. È lecito operare con coscienza scrupolosa senza deporre lo scrupolo; la ragione si è perchè procedendo lo scrupolo da leggier fondamento, non può togliere, nè levare la morale pratica certezza nell' operare. Ma conviene, che sia giudicato scrupolo. È comune, e si raccoglie *ex cap. Inquisition. 44. de Sent. excomm.* dove ricercatosi se un Con-

inge avendo scrupolo della validità del matrimonio sia tenuto astenersi dall' uso del matrimonio: risponde il Pontefice: *Conscientia levis et temerariæ credulitatis explosa potest non solum reddere, sed etiam exigere debitum coniugale.* Chi poi opera non deposta, ma ancora perseverante la coscienza scrupolosa, se non giudica, e tenga essere scrupolo, pecca operando contro, o secondo quella; perchè la coscienza scrupolosa allora passa in coscienza erronea vincibile.

Se non si sa se sia mero scrupolo, ma solo probabilmente si crede per tale, viene nondimeno ad esser probabile, che sia senza fondamento; e che però lecitamente si può operare senza deporlo. Sanchez, Diana, ed altri. Il Confessore con lo scrupoloso deve servirsi di alcune regole, fra le quali una è, che lo scrupoloso non tenga peccato mortale, se non quello, che certo, e senza alcun dubio stima esser tale. Anzi alle volte sarà spediente comandargli, che niuna cosa stimi per peccato mortale, se non quella, che giurerebbe esser tale. Il che s' intende ancora del consenso a peccato mortale, se non è totalmente certo, che lo possa giurare.

Non permetta il Confessore, che lo scrupoloso si confessi de' suoi scrupoli, ma solo di quelli peccati si accusi, che certamente conosce per tali: e circa i peccati passati non deve lasciarlo confessare, se non di quelli, che giurerebbe non aversene confessato altre volte. Sanchez. Notano il Reginaldo, Bressero, e

Bosio, che lo scrupoloso alle volte è tenuto astenersi dal reiterare le confessioni, per non esporsi a pericolo di pazzia per la troppo fissa applicazione. Può aversi scrupolo circa il dolore. Bisogna quietare allora lo scrupoloso, cioè se egli fece quanto seppe, e potè quando si confessò; ed interrogarlo se si compiaceva d'aver peccato: se dice di no, questo basta.

Le anime, che attendono alla pietà sono ansiose delle penitenze. I confessori non devono esser facili, specialmente con le donne, ma devono usare una somma discretezza, ed in particolare trattandosi o del cilizio, o delle catenelle, non si deve loro accordare dopo il pranzo, ma la mattina. Nè si permetta lor di dormire sulla nuda terra, nè vegliare la notte.

Deve però il Confessore inculcare a penitenti la mortificazione prima di ogn' altro de' sensi esteriori, con insegnar loro il mortificarsi nel modo di guardare; cioè di non fissar mai avvertentemente l'occhio in oggetto pericoloso, ed anche chiuder gli occhi per amor di Dio, dovendo mirare oggetti che non sono pericolosi, mortificarsi col non vedere cose belle, e curiose, ed anche indifferenti; si deve proporre loro in esempio la modestia di Gesù Cristo tutto savio, e circospetto.

Nell'udito in tal guisa l'esorterà a mortificarsi, col non ascoltar cose vane, oziose, facezie, buffonerie, che muovono a riso; che non ascolti mai le sue lodi, nè l'adulazione altrui.

Nel gusto l'avvezzerà a mortificarsi, che trovandosi a lauta mensa sappia con amoroso affetto sprezzare i cibi più confacevoli al gusto; e mortificarsi segretamente con bel garbo, lasciando in tutto o in parte quel che più piace; e quindi ancora gli deve insegnare, che quando si ciba, formi l'intenzione di prender quel cibo per amor di Dio, per poterlo servire, ed in unione di quel cibo ch' egli prese fatto mortale. Deve ancora dire al suo incipiente, che non è cosa peccaminosa sentir diletto ne' cibi; perchè non è possibile, che non si senta, secondo la qualità de' cibi. È cosa mala però ed alla perfezione nociva il cibarsi, affine di prendere un tal diletto senza alcun fine onesto.

Circa l'odorato l'avvezzerà a mortificarsi col non odorare fiori odorosi; e se gli fosse presentato qualche fiore, lo dia ad altro senza odorarlo. E che per mortificazione sopporti volentieri in occorrenza qualche fetore. Se una vivanda di pesce puzza un poco, pazienza; se ne mangi almeno un boccone, e poi se lo stomaco non la riceve, dopo essersi vinta col mangiare un poco, si lasci senza brontolare: e se mai se ne lamentasse, ne facci in occulto un poco di penitenza.

La mortificazione finalmente del tatto, giacchè qui non intendo parlare degli atti impudici, consiste nell' astenersi da baciare anche fanciulli, e persone sante, anche le mani a' Sacerdoti.

Se insinuerà con dolci, ed efficaci parole

tali brievi mortificazioni, vedrà come in quella penitente trionferà l'amore verso Dio, che sarà costretta a dire, che non può soffrire la gran forza dell'amor di Dio.

Dell' Aridità.

L'Aridità o mancanza di divozione è una certa accidia del senso, ed una quasi ripugnanza a' consueti spirituali esercizi, e negl' incipienti come teneri, e pieni di passioni vive è la regina de dolori, perchè si stimano abbandonati da Dio, pensano di aver qualche peccato occulto, onde non piacciano a Dio gli esercizi loro: e così meditano di abbandonare ogni cosa, e ritornare a darsi bel tempo. Questo è un inganno del Demonio, che così và susurrando al loro cuore, e le prova con un poco d'amaro, perchè la consolazione futura sia più gustosa. Il rimedio consiste in slanciamenti di cuore, con orazioni jaculatorie, con lezioni sopra le vite de' Santi, se sono persone intelligenti: ed appartiene al Confessore consolar questi tali, ed esortarli con efficaci maniere a non retroceder mai dal servizio di Dio. Deve occorrendo il direttore rendere persuasa l'anima esser tale penosa purga uno speciale divino favore, senza cui non può passare alla contemplazione. S. Teresa, le dirà, che fu per diciott' anni afflitta con molte noiose aridità. Alcune volte le sembrava aver perduta la speranza e la fede: e tanta era la confusione e la pena, che in leggendo non

capiva il senso delle volgari parole. S. Maria Maddalena de Pazzi per cinque anni la purgò il Signore sì grandemente, che si credeva come entro all'Inferno. Il mio gran Patriarca S. Francesco, prima di ricever le Sagre Stimmate, due anni patì in modo, che non parlava, nè poteva conversare con alcuno.

Il discreto Confessore queste anime di tal penosa aridità le deve astringere coll'ubbidienza a non intermettere un punto delle spirituali opere, ancorchè senza fervore.

Avverta il Direttore a non seguire la pratica di certuni inesperti, i quali vedendo l'anima così angustiata, le permettono certi spassi, o ricreazioni; mentre essendo vera aridezza, la pone in pericolo di passare dall'aridezza, alla rilassazione. Che però abbia questo per indubitato, che allora è vera aridezza, quando più l'anima si distacca da' terreni affetti, e più mortifica i sensi, e le passioni. Deve pertanto con forte impegno e premura insinuarle la mortificazione, e il distacco. Non deve aver timore che cada inferma, perchè è di Dio; e se mai succedesse, sono molto desiderabili e cari i dolori. Il sollievo, che le può permettere sarà discorrere con persone spirituali, leggere libri de' Santi, servire gl' infermi. Quì poi è uopo parlare dell'aridità spirituale. Questa è un' abbondanza di luminosissima luce, che le fa conoscere la sua miseria, e tutto il suo niente; onde non si stima più degna nè di Dio nè delle creature, e crede che sia abbandonata da Dio. In ciò il Confessore

deve esser molto cauto in darle rimedj proprj, e sempre consolarla a tutto soffrire per amor di Dio. Dirle con dolcezza, che vada all' orazione non con altra mira, che per piacere a Dio, di star lì con Dio, perchè egli vuole, che sia seco, e si faccia in quel tempo e luogo vedere a lui, che per altro in ogni tempo e luogo la vede. Se si farà ciò concepir bene, non ha più luogo il fastidio per l' aridità, che si prova; anzi l' anima di molto si consola al solo riflettere spesso: Io sto nell' orazione per piacere nell' orazione solamente al mio caro Iddio.

Se il Confessore s' accorgesse, che il penitente non fosse ben esperto nel fare l' orazione mentale, o nel recitare le orazioni vocali; la carità vuole che insegni al medesimo un metodo, e modo facile. Deve esortarlo, ad andar rimesso nel voler di Dio, e non lasciarsi imbarazzare da certi desiderj niente umili, di delizie di spirito, di tenerezze, di lagrime, mentre questi per lo più sono inganni. Il suo desiderio non ha da esser altro, che l' acquisto della virtù, e del nostro Signore Dio, per imparare a fare la volontà di Lui col vincere le sue passioni, e di essere sempre pronto a patire quello che Iddio vorrà.

Quì poi sarebbe duopo parlare ancora della discrezione degli spiriti; ma per esser materia difficilissima, e lunga, con la brevità poco può dirsi. Si pongono questi avvertimenti. Non deve esser facile il Confessore a prestar credenza a qualunque spirito; ma deve esa-

minare s' egli è da Dio, oppure da cagione non buona. Per spirito quì s' intende un impulso, una mozione o inclinazione del nostro animo verso qualche cosa. Chi è facile dir bugie ha lo spirito di menzogna.

Deve avvertire, che lo spirito divino è quello, che parla al cuore, e c' inclina al vero, e ci rimuove dal falso per una mozione interna, molte volte per mezzo degli Angioli dati alla nostra custodia.

Lo spirito diabolico è quello che sempre ci porta al male o al falso, e ci allontana dal bene, ed è sempre cattivo; e suscita il Demonio tali movimenti pravi per mezzo della carne, o del mondo.

Lo spirito della carne in noi è una inclinazione a' diletti de sensi.

Lo spirito del mondo è una propensione interna all' ambizione, agli onori, alla gloria, alle ricchezze ec.

Lo spirito umano finalmente è una inclinazione della natura umana corrotta dal peccato originale a quelle cose, che sono conformi ai vantaggi del corpo.

Non è facile, dice S. Bernardo, discernere, se gl' interni moti dell' animo provengano, o dalla natura umana, o dal Demonio, o dalla carne, o dal mondo. Ciò non ostante deve avvertirsi, che quelle cose, che hanno origine da noi stessi, spontaneamente da noi s' intraprendono, e spontaneamente da noi si tralasciano; non così quelle de' nostri nemici, che s' imprimono in noi con molta forza, nè

se ne possono con facilità impedire i progressi.

Il Confessore per discernere gli spiriti deve attendere allo studio dell'orazione, e meditazione; raccomandarsi a Dio; leggere la Sacra Scrittura, i Santi Padri, ed i Dottori e Teologi.

Non deve affezionarsi a' penitenti. Deve avere un intelletto addottrinato, non sofistico.

L'EDITORE

Supponendosi di non doversi trovare in quest' opera se non quel che l'Autore si propose di esporvi, cioè una *Istruzione pratica sopra la fedele Amministrazione del Sagramento della Penitenza a tenore del Rituale Romano*, mal si direbbe che per la sua strettezza sia poco giovevole a' Confessori novelli. Al contrario, si dovrebbe essere troppo ingiusto o poco istruito, a non riconoscerla pregevolissima per chi, studiato com' è necessario un buon corso di Teologia morale, deve passare al tribunale della Penitenza; e tanto più pregevole, quanto che ad una soddisfacente chiarezza associa un' amabile brevità.

Ben a ragione si è lodato l' impegno dell' ottimo sacerdote e moralista D. Vincenzo de Majo, di arricchirla di alcune Appendici, comechè visibilmente straniere al principal disegno dell' Autore. Lo stesso impegno sarebbe ora disdetto a chi ha preso la cura di questa edizione? Certamente concorrono entrambi in cercare nell' amministrazione del Sagamento della Penitenza il bene delle anime redente col sangue di Gesù Cristo. Egli dunque non ha avuto difficoltà di fare lo stesso, cioè di arricchirla di altre sue aggiunzioni. Ed affinchè non torni ad esse verun discapito dall' ignoto suo nome, in conformità di quel che trovasi accennato nella prefazione, fa qui osservare, di averle tolte quanto meglio ha potuto, e talora non senza molestia, quasi a parola dalla Teologia Morale del P. Scarpazza, e dall' Opera stimatissima, che ha per titolo *Pratica del Confessionale*, composta e pubblicata in Roma nel 1828 co' tipi de' Propaganda dal signor Baccari, Vicario Generale della Congregazione dei PP. della Missione

APPENDICE IV.

Sulla soddisfazione nel Sagramento della Penitenza.

Esam. Sebbene negli Avvertimenti di S. Carlo Borromeo con ammirabile brevità e chiarezza si trovi detto quanto riguarda la retta amministrazione del Sagramento della Penitenza; pur mi resta a sapere su quali dottrine sieno fondati alcuni di essi, il XXIII particolarmente, e veder rischiarato quel che dicesti altra volta (v. pag. 49 di questovolume).

Conf. Mi sforzerò soddisfarvi alla meglio.

Tenendosi, come si dee tenere per dottrina cattolica, che chi pecca incorre in tre reati, il primo di colpa, il secondo di pena eterna, che si rimettono coll' assoluzione sagramentale, ed il terzo di pena temporale, che non sempre si rimette nel Sagramento della Penitenza: Tenendosi parimente per dottrina cattolica definita dopo il Concilio Fiorentino da quello di Trento, che *sunt quasi materia huius Sacramenti poenitentis actus*, *nempe contritio*, *confessio*, *et satisfactio*; la parte che or più merita di esser considerata è la *soddisfazione*, per essersi parlato abbastanza delle altre due; e perchè più facilmente i Confessori novelli possono sopra di essa prendere degli equivoci.

Due maniere di soddisfazione distinguono i Teologi; la prima detta *in proposito*, e l' altra *in actu*.

La prima non è che un atto di volontà ferma e decisa del penitente di soddisfare la divina giustizia della pena temporale, a cui lo condannano le sue colpe. La seconda è l'attuale espiazione della detta pena temporale con opere penali.

La soddisfazione che il Tridentino dice esser *quasi materia* del Sagramento della Penitenza, e quindi sua parte essenziale, è quella *in proposito*; sicchè senza di essa sarebbe nullo, come nullo sarebbe senza la contrizione. Non così per la soddisfazione *in actu*. Ella n'è una parte solamente integrale, che mentre obbliga *sub mortali*, non annulla colla sua mancanza il Sagramento.

Nè ciò è a considerarsi come dottrina disputabile tra i Teologi; poichè ce l' insegna la Chiesa, che non ha mai negata nè nega l' assoluzione agl' impotenti di eseguire alcun'opera penale, come sono i moribondi: il che nè farebbe, nè avrebbe mai fatto, se la soddisfazione *in actu* fosse parte essenziale del Sagramento. E passandosi dalla pratica all'insegnamento espresso, si sa che Alessandro VIII condannò la proposizione: *Ordinem præmittendi satisfactionem absolutioni induxit non politia aut institutio Ecclesiæ, sed ipsa Christi lex et prescriptio, natura rei idipsum dictante.*

Esam. Mi compiaccio della chiarezza con che mi avete esposto questa cattolica dottrina; mi resta però il desiderio di vedermi più illuminato con altre dottrine, pe' molti svariati casi che occorrono.

Conf. Ne ho a memoria alcune di S. Tommaso, nelle quali mi è sembrato sempre vedere come un torrente di luce da rischiarare tutta la materia della Soddisfazione.

Il santo Dottore nel suppl. 3. p. q. 15. art. 1. dice » Siccome nelle cose spettanti alla giustizia fra l'uno e l'altro uomo non può farsi » l'uguaglianza se non col sottrarre all'uno » che ha più, e dare all'altro che ha meno; così neppure chi ha offeso Dio, e quindi a Dio stesso quant'è dal canto suo alcuna cosa ha sottratto, non può soddisfare, senza sottrarre a sè stesso alcuna cosa » con qualche opera penale, che ridondi in » onore di Dio stesso.

» Un'azione, soggiugne, semplicemente buona, in quanto è puramente tale, nulla sottrae all'operante, ma piuttosto vieppiù lo » perfeziona. Quindi non può aversi questa sottrazione per un'azione buona, quando non » sia anche penale. È adunque necessario che » l'opra soddisfattoria e sia buona, onde sia » ad onore di Dio; e sia penale, onde per » essa alcuna cosa si sottragga al peccatore ».

Nè ciò è tutto; poichè nel luogo citato soggiunge » Noi non abbiamo se non tre sorti di » beni, cioè beni di anima, di corpo, e di » fortuna. Dai beni di fortuna noi sottrar possiamo a noi medesimi alcuna cosa colla limosina; da' beni del corpo col digiuno; dai » beni poi dell'anima non è uopo sottrarre » a noi stessi alcuna cosa quanto all'essenza, » o quanto alla loro diminuzione; perchè per

» essi ci rendiamo accettevoli a Dio, ma sol-
» tanto col sottometterli a Dio totalmente; il
» che si fa coll'orazione. Conviene anche que-
» sto numero di opere penali alla soddisfazio-
» ne per quella parte, per la quale la sod-
» disfazione toglie le cause de' peccati, perchè
» le radici de' peccati 1. Joan. 2. sono tre,
» *Concupiscentia carnis*, *concupiscentia ocu-*
» *lorum*, *et superbia vitae*. Contro la super-
» bia della carne serve il digiuno; e contro
» la concupiscenza degli occhi giova la limo-
» sina; e contro la superbia della vita si pra-
» tica utilissimamente l'orazione. » Fa vedere
poi nella risposta al 5. come tutte le altre
buone opere penali a queste tre classi si ri-
ducono, soggiugnendo: » Ciò che all'afflizio-
» ne del corpo appartiene, tutto si riferisce
» al digiuno; ciò che si fa all'utilità del
» prossimo, tutto si riferisce alla limosina: e
» parimente qualsivoglia atto di culto e di latria
» a Dio si offre, si riferisce all'orazione «.
Soggiunge finalmente nel luogo citato » Nella
» soddisfazione è necessario, che restituita l'ami-
» cizia, restituita venga anche l'uguaglianza della
» giustizia, il cui opposto toglie di mezzo l'ami-
» cizia... Ora l'uguaglianza nella soddisfazione
» a Dio non è secondo l'equivalenza, ma piutto-
» sto secondo l'accettazione di Dio stesso. E
» quindi è necessario, che sebbene l'offesa sia
» rimessa per la precedente contrizione o con-
» fessione, l'opere soddisfattorie sieno a Dio
» grate ed accette, il che viene loro dato
» dalla Carità. E quindi *senza CARITA'*

» (che non può unirsi collo stato di peccato)
» l' opere nostre non sono soddisfattorie »

Esam. Con ragione avete rassomigliato queste dottrine a un torrente di luce. Mi sembra però che ne dobbiate dedurre, che la soddisfazione fatta dal penitente in istato di peccato mortale non già di grazia, sia invalida; che debba perciò essere replicata; e che finalmente male a proposito i Canoni penitenziali prescrivevano la soddisfazione prima dell'assoluzione sagramentale, come alcuni Confessori sogliono fare attualmente.

Conf. Son troppo lungi dal trarre simili conseguenze da dottrine che non le contengono, nè le possono contenere.

Lo stesso s. Dottore nel luogo citato in questi termini insegna » Quanto più di opere buo-
» ne fa l'uomo esistente in peccato, tanto più
» si dispone alla grazia della contrizione; ed
» è perciò probabile che sia debitore di minor
» pena... che perciò tali opere penali debbono
» essere discretamente computate dal Sacerdote,
» onde ingiunga al penitente una pena minore »
Supponendo io dunque col medesimo santo dottore e con tutti i Teologi che tali opere buone e penali fatte in istato di peccato mortale per l' affetto di pietà e desiderio di convertirsi, onde sono accompagnate, sieno a Dio accettevoli e grate; passo alla legittima conseguenza che valgono in iscomputo della pena temporale, benchè *de' congruo*, e non già *de' condigno*, cioè per pura pietà e misericordia di Dio: il che basta a non far mancare alla

confessione fatta la sua parte integrale della soddisfazione. Quindi conchiudo che il penitente non è obbligato a replicare la penitenza non adempiuta in istato di grazia.

Non dico lo stesso di chi adempie alla penitenza attualmente peccando nell'eseguirla; come farebbe chi nell'ascoltare una Messa impostagli per penitenza dal Confessore, l'ascoltasse colpevolmente distratto, cicalando e cogli occhi rivolti ad oggetti che gli aggravano l'anima di nuove colpe. La confessione fatta da costui mancherebbe totalmente della sua parte integrale per mancanza della soddisfazione; ond'è obbligato a reitare la penitenza di ascoltare la Messa.

Per ciò poi che riguarda la pratica de' primi secoli della Chiesa, di far precedere la penitenza all'assoluzione sagramentale, è ben chiaro che era lodevolissima. Quelle penalità erano ordinate a soddisfare all'ingiuria fatta a Dio; a far concepire maggior dolore e detestazione de' peccati; e finalmente in iscomputo della pena temporale *de congruo*, come testè si è detto, cioè per abbondanza della pietà e misericordia divina: per lo che non si replicavano dopo la ricevuta assoluzione.

Considerando poi la stessa pratica seguita oggidì da' nostri Confessori, anzichè lodevole si deve dir comandata ne' casi di doversi assicurare delle disposizioni del penitente, se hanno ragione di dubitarne.

Esam. Può egli il Confessore astenersi d'imporre questa soddisfazione, non essendo parte essenziale del sagramento della Penitenza?

Conf. Non mai, e *sub mortali*; poichè n'è una parte integrale. Di qui è che il Concilio di Trento, nella ses. 14. cap. 4. così prescrisse: *Debent sacerdotes Domini... pro qualitate criminum et poenitentium facultate salutares et convenientes satisfactiones iniungere.* Quindi il Confessore la deve imporre anche al moribondo non privo dell' uso de' sensi, almeno in qualche giaculatoria brevissima, aiutandolo egli stesso ad eseguirla, ed esigendone la promessa di presentarsi per la penitenza conveniente, allorchè avrà ricuperata la salute.

Esam. Che devesi dire dell' opinione di chi stima potersi omettere la imposizione della penitenza, se prudentemente il Confessore giudica di avere il suo penitente con opere penali già soddisfatto, o sia per soddisfare coll' acquisto di una indulgenza plenaria?

Conf. Che che ne dica qualche Teologo, mi credo obbligato attenermi alla sentenza di S. Tommaso, il quale nel 4 dist. 17. quest. 2. art. 1. dice » Benchè per la contrizione (quando cioè è assai intensa e perfetta) possa rimettersi tutta la pena, pure è sempre necessaria la confessione e la *soddisfazione*; sì perchè l' uomo non può esser certo che la sua contrizione stata sia sufficiente a togliere tutto il debito della pena; sì perchè la *confessione e la soddisfazione sono di precetto*; e però sarebbe trasgressore chi non si confessasse, e non soddisfacesse «. È però vero, come già abbiam avvertito, esser cosa equa, che il Confessore nell' imporre

la penitenza abbia riguardo anche alla soddisfazione già fatta o da farsi dal penitente.

Esam. Può almeno il Confessore imporre per soddisfazione al suo penitente qualche opera, cui questi si trova obbligato per precetto, o per voto?

Conf. Convengono tutti i Teologi che possa, purchè tal penitenza sia accompagnata da qualche opera indebita: poichè abbastanza fa sentire il Concilio di Trento, che nella penitenza debba esservi alcuna cosa che sia in vendetta del peccato commesso, e della qual cosa si senta il peso; il che non può convenire alle opere comandate anche agl' innocenti. È quindi obbligato il penitente far noto al confessore che gl' impone, p. es. un digiuno in un dato giorno, che in quel giorno ha altra obbligazione o voto di digiunare. Se non che imponendogli, p.es. la penitenza di ascoltare la Messa o digiunare ogni giorno per due mesi intieri, colla stessa Messa e collo stesso digiuno ne' giorni comandati adempie la penitenza ed il precetto.

Esam. È obbligato il penitente ad accettar sempre la penitenza impostagli?

Conf. Rispondo con S. Tommaso nel 4. delle Sentenze, dist. 20. q. 1. che il penitente a cui è stata imposta una penitenza maggiore di quel che si merita, è tenuto ad adempierla, perchè ingiunta dal Sacerdote, il quale nell' imporla non solamente ha in mira il debito della pena, ma eziandio il rimedio del peccato «. Non così però se il

sagro Ministro gl' ingiunge cose che sono fuori della sua potestà » L' obbligo, dice lo stesso S. Dottore nel 4 delle dist. 16, di accettare la penitenza imposta » ha da intendersi di » quelle cose, che il Sacerdote, in quanto » ha la chiave della scienza e dell' autorità, » ingiunge secondo il giudizio divino, e non » già secondo l' errore umano. Ora l' ingres- » so nella Religione essendo di libera volon- » tà, non può imporsi a chicchessia «. Dicasi lo stesso, se il Confessore o ignorante o incauto imponesse ad una maritata un pellegrinaggio, o dei digiuni ad un infermo. Queste soddisfazioni sono affatto incongrue allo stato del penitente, e prescritte non secondo la scienza e la prudenza, ma bensì *secundum humanum errorem*; e quindi posson essere dal penitente ricusate.

Nè inoltre è mai vietato al penitente di esporre modestamente al Confessore la sua difficoltà, se vede che le imposte penalità sieno gravose a segno, da non poterle eseguire senza grande difficoltà. Egli potrà chiederne la diminuzione o la commutazione, che il prudente Confessore non gli negherà mai.

Esam. Pecca dunque mortalmente chi fuori de' casi accennati ricusa e non adempie la penitenza imposta?

Conf. Oltre che fa vedere di non avere avuto vero dolore de' suoi peccati, ricusando di darne soddisfazione a Dio: pecca mortalmente, perchè priva il Sagramento della sua integrità. Nè sembra giusto allontanarsi dalla opinione

de' migliori Teologi, i quali sentono che lo stesso obbligo *sub mortali* corra per la esecuzione di una penitenza leggiera imposta o per soli peccati veniali, o per mortali già confessati altra volta e rimessi.

Esam. Può almeno il penitente cambiare la penitenza impostagli in un' altra evidentemente più grave?

Conf. Non mai, del pari che non è lecito a verun fedele cambiare il digiuno della Chiesa ordinato a macerare il corpo, coll' uso di aspro cilizio, che più lo macera; nè sostituire all' assistenza alla Messa comandata ne' giorni festivi in ordine al divin culto, il ricevimento della Eucaristia, sebbene col santo uso di questa il Signore sia più onorato. La penitenza sagramentale è un atto di giurisdizione ecclesiastica, e della potestà delle chiavi. Non può dunque l' arbitrio e la volontà del penitente attentare sopra di essa. Con ciò però non si vuol dire che il penitente non possa digiunare in pane ed acqua, perchè il Confessore gli ha imposto un digiuno semplice. Egli così non cambia la sentenza del suo giudice, e il merito della penitenza.

Esam. Si sa che il Confessore può cambiare la penitenza da sè imposta, o da un altro Confessore di giurisdizione eguale. Può egli cambiar del pari la penitenza imposta da un ministro di giurisdizione superiore?

Conf. Per ciò che si è detto sapersi non vi è difficoltà da opporre; bisogna però tener presente quel che dice il Concilio di Trento: *Sacerdotes judicium sacramentale incognita*

causa exercere non possunt, neque aequitatem in poenis iniungendis servare. Chiaro è quindi che nel cambiamento della penitenza si deve ripetere la confessione; e tanto più che il cambiamento medesimo devesi fare per giusta causa, senza la quale il Confessore abuserebbe della sua facoltà. S' intende poi che durando moralmente il giudizio sagramentale, non si richiede che il penitente rinnovi la confessione al Confessore che gl' impose la penitenza: come s' intende che non duri moralmente il giudizio sagramentale per un tempo che vada al di là di ore, e più di un giorno intiero. Questa discrezione è lasciata al Confessore.

Per la domanda se il Confessore di giurisdizione inferiore possa cambiar la penitenza imposta da un altro di giurisdizione superiore, non son d' accordo i Teologi. Quei che dicon di sì non considerano che certi peccati non vengono riservati soltanto, affinchè i fedeli si allontanino dal commetterli, per la difficoltà di ottenerne l' assoluzione; ma altresì, come insegna il Concilio di Trento, *ut a peritioribus medicis periculosiores morbi curentur.* Dico dunque che mai ciò non farei, se non giusta l' insegnamento di S. Antonino, 3. par. tit. 14. cap. 15. nel caso di necessità; come allorchè l' adempimento della penitenza imposta fosse pericolosa al soggetto, o a cagione d' infermità o di rovina spirituale, o non potesse egli medesimo ricorrere a chi gliela ingiunse; mentre in tal caso dovrebbe presumersi l' assenso di lui.

CANONI PENITENZIALI

Negli Avvertimenti di S. Carlo si osservò l'obbligazione de' Confessori a sapere i Canoni così detti Penitenziali, e l'uso che hassene a fare. Non è questa però un' obbligazione dettata solamente dallo zelo e spirito di S. Carlo; poichè si legge anche imposta in questi termini dal Catechismo romano: *In irrogando autem satisfactionis poena, sacerdotes nil sibi suo arbitratu statuendum esse, sed omnia iustitia, prudentia et pietate dirigenda esse existimabunt. Atque ut hac regula peccata metiri videantur, et poenitentes scelerum suorum gravitatem magis agnoscant, operæ prætium erit interdum iis significare, quæ poenæ quibusdam delictis ex veterum canonum praescripto, qui Poenitentiales vocantur, constitutæ sint.*

Intanto ad intendere cosiffatta obbligazione, bisogna osservare quel che segue.

Furono detti *Canoni Penitenziali* alcuni decreti di Vescovi e Concili de' primi secoli della Chiesa, a regolamento de' Parrochi e de' Confessori nell' imporre la penitenza pe' peccati giusta la loro gravezza. Oggi si debbono riguardare aboliti. La Chiesa, pietosa madre, considerando la comune debolezza de' fedeli, ha voluto temperare quella severità conveniente al fervore di que' primi secoli, ma non quanto allo spirito ed alla obbligazione di soddisfare alla divina giustizia, che come di precetto divino rimangono illesi. A intender poi il prescritto di que' Canoni fa d' uopo notar ciò che segue.

Se la penitenza s'intimava per certo numero di giorni, v. g. 10, 15, 20, il penitente era tenuto digiunare in essi senza interruzione in pane ed acqua. Se era intimata per una così detta *carena*, o *carina*, ossia quadragesima, doveva il penitente osservare il digiuno per quaranta giorni in pane ed acqua. Se venivano più carene o quaresime prescritte in un anno, queste si riducevane a tre. La prima era avanti Natale, l'altra avanti Pasqua, e la terza avanti la festa di S. Giambattista, la quale durava soli tredici giorni. Quando finalmente la penitenza veniva imposta per uno o più anni; in ciascuna settimana, *per legitimas ferias*, cioè la seconda, quarta, e sesta feria, il penitente digiunava in pane ed acqua per tutto l'anno: nella terza poi e quarta feria, e nelle domeniche, e feste della Natività, della Epifania, e per tutta l'ottava di Pasqua era esente dal digiuno. La penitenza del secondo anno era più mite; poichè nella seconda feria e nella quarta poteva far uso del cibo degli altri giorni, e soltanto nella sesta feria era tenuto a digiunare in pane ed acqua, e ad osservare le tre quaresime. Nel terzo anno, e negli altri susseguenti non doveva fare altro che osservare le tre quaresime.

RISTRETTO DE' CANONI PENITENZIALI DI USO E MATERIA PIU' FREQUENTE, TRATTO DALLE ISTRUZIONI DI S. CARLO.

Intorno al primo precetto.

Chi ha abbandonato la Fede Cattolica, farà penitenza per dieci anni.

Chi ha immolato al Demonio, starà in penitenza per dieci anni.

Chi ha seguito qualche gentilesca superstizione, farà penitenza due anni.

Chi ha mangiato del sagrifizio de' Pagani, penitente viverà trenta giorni in pane ed acqua.

Chi ha fatto uso di augurj e divinazioni, e chi ha praticato diabolici incanti, sarà penitente sette anni.

Chi ha consultato i maghi, starà in penitenza cinque anni.

Chi ha fatto legature o fascini, farà penitenza per due anni.

Intorno al secondo precetto.

Chi dopo aver fatto i solenni voti è ritornato al secolo, farà penitenza dieci anni, de' quali tre in pane ed acqua.

Chi scientemente ha spergiurato, digiunerà per quaranta giorni in pane ed acqua, e farà penitenza ne' sette anni seguenti, e non sarà più ricevuto in testimonio.

Chi ha fatto uno spergiuro in Chiesa, farà penitenza dieci anni.

Se taluno indotto o dalla forza o dalla necessità ha commesso uno spergiuro, starà in penitenza tre quaresime.

Chi ha sforzato un altro a giurare il falso, di-

giunerà quaranta giorni in pane ed acqua, e starà in penitenza sette anni.

Chi ha giurato di litigare con alcuno, e di non aver pace con esso, farà penitenza quaranta giorni in pane ed acqua, separato per un anno dalla sagra comunione, e ritorni tostamente alla pace.

Chi ha bestemmiato o la SS. Vergine, o qualche Santo pubblicamente, se ne stia pubblicamente per sette domeniche alla porta della Chiesa in tempo degli Uffizj solenni, e nell'ultimo di tali giorni si presenti senza pallio, e scalzo; digiuni i sette precedenti venerdì in pane ed acqua, nè possa entrar allora nella Chiesa. In ciascuna di quella sette Domeniche pascerà, se può, tre, o due, o un povero; altrimenti gli sia data altra penitenza. Se ricusa, sia interdetto dall'ingresso nella Chiesa; nella morte resti privo dell'ecclesiastica sepoltura.

Intorno al terzo precetto.

Chi in giorno di domenica o di festa ha fatto qualche opera servile, farà penitenza tre giorni in pane ed acqua.

Chi ha fatto festa di ballo innanzi alla Chiesa, farà penitenza tre giorni.

Chi ha ascoltato Messa dopo aver pranzato, digiunerà tre giorni in pane ed acqua.

Chi ha ricevuto la S. Comunione dopo aver gustata qualsivoglia minima cosa, farà penitenza dieci giorni in pane ed acqua.

Chi ha confabulato in Chiesa, mentre celebransi gli Uffizj divini, farà penitenza dieci giorni in pane ed acqua.

Chi ha violato i digiuni dalla Chiesa comandati, farà penitenza venti giorni in pane ed acqua.

Chi ha violato il digiuno quaresimale, per ciascun giorno farà penitenza sette giorni.

Chi non ha osservato il digiuno delle quattro Tempora, farà penitenza quaranta giorni in pane ed acqua.

Intorno al quarto precetto.

Chi ha maledetto i proprj parenti farà penitenza quaranta giorni in pane ed acqua.

Chi gli ha ingiuriati, tre anni:

Chi gli ha percossi, sette anni.

Chi è insorto contro il Vescovo, Pastore e padre suo, farà penitenza in qualche Monastero tutto il tempo di vita sua; e farà lo stesso chi contro il Sacerdote.

Chi ha deriso la dottrina del suo Vescovo o Parroco, farà in pane ed acqua penitenza quaranta giorni.

Intorno al quinto precetto.

Chi ha volontariamente ucciso un Sacerdote, si astenga dalla carne e dal vino tutto il tempo di vita sua: digiuni ogni giorno fuorchè le domeniche e feste: non entri in Chiesa per cinque anni; ma se ne stia alla porta, e non si comunichi per dieci anni.

Chi ha ucciso il padre, o la madre, il fratello, o la sorella, non riceva il corpo del Signore se non in morte; si astenga dalla carne e dal vino in tutta la vita sua; e digiuni la seconda, quarta e sesta feria.

Se una donna ha abortito volontariamente, faccia penitenza tre anni, se non volendo, tre quaresime.

Chi affin di occultare la propria iniquità ha ucciso il figliuolo, farà penitenza dieci anni.

Chi senza volerlo ha oppresso un figliuolo, farà penitenza quaranta giorni in pane ed acqua, e le-

gumi: si asterrà dalla moglie altrettanti: e sarà penitente tre anni; e farà tre quaresime all'anno.

Chi per sua negligenza lascia morire un suo bambino senza Battesimo, farà penitenza tre anni; e così pure se lo lascia morire senza il Sagramento della Cresima.

Chi si è dato la morte, sia privo di sua commemorazione nella Messa, e dell' ecclesiastica sepoltura.

La donna che ha ucciso o col veleno o in altra maniera il marito, abbandoni il mondo, e faccia penitenza in un monastero.

Chi ha ucciso spontaneamente un uomo, starà sempre alla porta della Chiesa, e soltanto in morte riceverà la comunione.

Chi per un impeto di collera, o in una rissa ha ucciso un uomo, farà penitenza tre anni.

Chi è stato autore d'un omicidio col suo consiglio, farà penitenza sette anni.

Chi ha ferito alcuno, o gli ha troncato un membro, farà penitenza un anno *per legitimas ferias.*

Chi ha dato un colpo al suo prossimo senza avergli fatto un grave male, farà penitenza tre giorni in pane ed acqua.

Chi non vuole riconciliarsi con suo fratello, cui odia, farà penitenza in pane ed acqua fino a tanto che con esso siasi riconciliato.

Intorno al sesto precetto.

Chi sciolto con sciolta ha peccato, farà penitenza per tre anni; e quanto più volte avrà ciò fatto con tanta maggior penitenza sarà punito.

La moglie, che conscio il marito, ha commesso adulterio, in morte solamente sarà comunicata; e se avrà fatto degna penitenza dopo dieci anni prenderà la comunione.

Se un marito dà il suo consenso alla moglie di fornicare, sarà in penitenza tutto il tempo di sua vita.

Se un uomo sciolto ha commesso adulterio con donna altrui, farà penitenza cinque anni, e la donna sette.

Un marito che ha peccato una sola volta, farà penitenza cinque anni: se più, tutt' il tempo di sua vita.

Un giovane, che ha peccato con una vergine, farà penitenza un anno.

Chi ha peccato con due sorelle, o ha violato una figliuola spirituale, farà perpetua penitenza.

Chi ha commesso altro incesto non sì enorme, farà penitenza dodici anni.

Chi ha violato una monaca, farà penitenza dieci anni.

Chi ha peccato con una bestia, sarà punito con dieci anni di penitenza.

Chi ha peccato di sodomia, se è congiunto in matrimonio, farà dieci anni di penitenza, se è sciolto, sette anni, se fanciullo, cento giorni.

Chi s'è polluto coll'abbracciare o baciare una femmina, farà penitenza trenta giorni; e chi con tatto inverecondo, tre mesi.

Intorno al settimo precetto.

Chi ha rubato alcuna cosa della suppellettile della Chiesa, o del suo tesoro, restituirà ciocchè ha tolto, farà tre quaresime, e starà in penitenza i sette anni seguenti.

Chi ha rubato le sagre Reliquie, le restituirà, e farà tre quaresime di digiuno.

Chi ha rubato il danaro o le obblazioni fatte alla Chiesa, restituirà il quadruplo; e farà penitenza sette anni.

Chi ha incendiato una Chiesa, farà penitenza quindici anni; e così pure chi ha dato il suo consenso.

Chi ha violato un sepolcro con pravo fine, farà penitenza sette anni.

Chi s'è ritenuto la decima, o ha trascurato di pagarla, restituirà il quadruplo, e farà penitenza venti giorni in pane ed acqua.

Chi essendo amministratore d'un Ospedale, ha sottratto alcuna cosa spettante all'amministrazione, restituirà ciocchè ha tolto, e farà penitenza tre anni.

Chi ha oppresso il povero, farà penitenza trenta giorni in pane ed acqua.

Chi ha fatto un furto di cosa non grave, farà un anno di penitenza.

Chi non restituisce la cosa ritrovata, farà penitenza come di furto.

Chi prende le usure, fa rapina; e però farà penitenza tre anni, uno de' quali in pane ed acqua.

Intorno all'ottavo precetto.

Chi ha fatto una falsa testimonianza, non riceverà la comunione in tutto il tempo di sua vita.

Chi ha acconsentito al falso testimonio, farà penitenza cinque anni.

Chi ha detratto al suo prossimo, e in ciò ha detto il falso, farà penitenza sette giorni in pane ed acqua.

Chi ha fatto uso di false bilance, e di false misure, oltre alla restituzione, farà penitenza in pane ed acqua venti giorni.

Il falsario farà penitenza in pane ed acqua tutto il tempo di vita sua.

Intorno al nono precetto.

Chi ha desiderato perversamente la roba altrui, farà penitenza per tre anni.

Chi desidera ritrovare una cosa preziosa del suo prossimo per ritenerla, pecca mortalmente, del qual peccato farà penitenza, come s' è detto del furto.

Intorno al decimo precetto.

Se alcuno desidera di fornicare, se è Vescovo, farà penitenza sette anni, se sacerdote cinque, se diacono o monaco tre, de' quali uno in pane ed acqua; se chierico o laico due anni.

Se taluno in sogno si corrompe per un' immondo desiderio, si alzi, canti i sette Salmi penitenziali, e faccia penitenza trenta giorni.

Canoni penitenziali per altri peccati.

Il Sacerdote, che si è ubbriacato imprudentemente, farà penitenza sette giorni in pane ed acqua; se per negligenza quindici giorni; se per disprezzo quaranta giorni.

Chi per urbanità ha fatto cadere un altro nella ubbriachezza, eccitandolo a bere, farà penitenza sette giorni; e se per disprezzo del divieto, trenta giorni.

Chi per gola ha rotto il digiuno prima dell' ora legittima, farà penitenza due giorni in pane ed acqua.

Un Sacerdote scomunicato se celebra, farà penitenza per tre anni, nel corso de' quali si asterrà dalla carne e dal vino la seconda, la quarta, e la sesta feria.

Se un Sacerdote lascia cadere in terra una goccia

del sangue di Gesù Cristo, farà penitenza cinqua nta giorni. Se sulla prima tovaglia dell'Altare, due giorni; se è giunto fino alla seconda, quattro giorni; se fino alla terza, nove giorni; se fino alla quarta, venti giorni. Se ha ciò fatto per inavvertenza, sebbene quindi non ne sia nato male o scandalo alcuno, per tre mesi venga rimosso dall'esercizio del suo uffizio.

Un Sacerdote che avrà assistito a' matrimonj clandestini, sia sospeso dall'uffizio suo per tre anni.

Chi non ha soddisfatto ai legati pii della Chiesa, faccia penitenza per un anno, e digiuni *per legitimas ferias*.

Chi ha cangiato l'abito del suo sesso, farà penitenza per tre anni, promettendo l'emendazione.

APPENDICE V.

Sulle confessioni generali.

§. I.

Esam. Che s'intende per Confessione generale?

Conf. Per Confessione generale propriamente parlando s'intende quella di tutta la vita: col nome stesso però viene indicata anche quella che abbraccia più mesi o anni, cioè di tutto quel tempo che il penitente ha necessità di ripetere le sue confessioni.

Esam. Senza moltiplicar domande, esponetemi che si è a notare sulle confessioni generali.

Conf. Supponendosi la necessità di doversi ripetere tutte le confessioni, della cui validità si può e si dee dubitare, la prima considerazione che si presenta è sulla ripugnanza di alcuni Confessori a sentirle. Taluni dicono che

manca loro il tempo: altri assolutamente asseriscono di non volersi assumere somiglianti brighe: altri non arrossiscon di dire che non sanno fare simili confessioni, e che perciò non vi si vogliono impegnare: altri alla fine, errando più turpemente, senza esaminar prima se il penitente per vero e fondato motivo, o per sola divozione domanda fare una confessione generale, rispondono: » A che serve adesso che » pensiate a confessione generale. Accusatevi » ora di ciò che vi è occorso dall'ultima. De' » passati peccati vi siete sempre confessato. An» date a fare la s. Comunione. » Ovvero, come dice il B. Leonardo da Porto Maurizio: » Peg» gio poi fanno quegli altri, che neppure vo» gliono sentir nominare la confessione gene» rale. La biasimano, la criticano, ne distol« gono quanti possono dall'intraprenderla, » battezzandola per un rompicapo de' Confes» sori. O Ministri di Dio! E non vi accorgete » del grave scandalo che potete cagionare a » quelle povere anime indiscretamente cacciate » da voi? »

Per siffatta considerazione è a dirsi primieramente, che non si può, assolutamente parlando, mandare ad altro Confessore un penitente, il quale ha cominciato la sua confessione, ed ha bisogno di ripetere le passate. Avendo egli principiata l'accusa nel tribunale di lui, ha tutto il diritto di terminarla, quando non vi sia altro motivo in contrario. In secondo luogo e a dirsi che il Confessore può avere delle ragioni per sottrarsi a questo incarico, e va-

lersene, quando la forza di esse non sia preponderante per mancanza di buona volontà e di zelo. Egli dev'essere persuaso dell'utilità di queste confessioni generali a que'penitenti, che non l'hanno mai fatta, e della lodevolissima pratica di que' Confessori, che li consigliano, e soavemente l'inducono a farla, ancorchè non se ne vegga la necessità, come desidera S. Francesco di Sales. Infatti accade bene spesso che nell'atto di ascoltarsi la confessione generale certe magagne si scuoprano delle passate confessioni, che a primo aspetto non si vedevano.

Esam. Esponetemi le principali regole da tenersi dal Confessore nelle confessioni generali.

Conf. Eccole conformi a quelle del B. Leonardo da Porto Maurizio.

I. REGOLA. Qualunque sia il caso, per cui il penitente debba fare per necessità la confession generale, o voglia farla per divozione, è sempre bene lasciarlo in libertà sulla scelta del Confessore, mostrandosi nel tempo stesso pronto ad udirlo, e ancora contento che si serva di altro direttore.

II. Quando sia di pura divozione non è necessario, che il penitente tutto accusi minutamente, e distintamente. Basta che dica le colpe più umilianti grossamente, perchè si ottenga l'intento, ch'è l'umiliazione, e il frutto.

III. Siccome non vi è obbligo di sottoporre alle chiavi le colpe veniali, così l'accusa di queste in particolare si può omettere, contentandosi che il penitente accusi le cose più notabili.

IV. Molto meno permetter si debbono certe condizionate accuse a memoria, talvolta da qualche libercolo di poco esatta Teologia imparate, e che a null'altro servono, se non che a perdere il tempo. Queste sono, p. e. *Mi accuso, se mai avessi commesso il tal peccato, che non so di averlo fatto, ma me ne accuso: Se mai avessi pregiudicato alla roba del mio prossimo; non so di aver dato danno ad alcuno; ma se mai fosse accaduto, me ne accuso: Mi accuso se mai, ec.* A che servono chieggo io, coteste, diciamole, filastrocche? Niuno è obbligato a confessarsi, se non de' peccati gravi, certi, o dubbj, cioè, quando ha qualche fondamento di credere di averli commessi, e non confessati, ma non giammai de' possibili.

V. Benchè si debbono impedire al penitente certe lunghe narrazioni di fatti che han per fine l'accusa di una colpa leggierissima, e ritenerlo nell' accusa delle colpe; pur qualche volta convien pazientemente udire questi suoi racconti, quando manifestar vuole qualche colpa grave, che altrimenti non avrebbe coraggio di accusare; o quando non si saprebbe spiegare in altro modo; o asserisse che non farebbe quieta la sua coscienza.

VI. È ottima regola che il Confessore, trattandosi specialmente di persone idiote, sempre interroghi; perchè oltre che così sommamente si facilita e si abbrevia la confessione, riesce ancora più esatta nella sua integrità; mentre certi peccati, o per ignoranza, o per dimenticanza de' penitenti non sarebbero accusati.

VII. Non è d'uopo far accusare individualmente e ad uno ad uno i peccati, quando sono molti della stessa specie, e il penitente non si può ricordare del lor preciso numero, come ne' lunghi abiti e nelle occasioni prossime, in cui egli visse lungamente senza emenda: ma domandata la colpa e la sua specie, rispetto al numero si computi secondo il tempo dell' abito, o della occasione, o delle circostanze. La frequenza poi si congetturi secondo i diversi casi, e le varie disposizioni del penitente, quando egli non sappia sufficientemente esprimerla. Si aggiunge a questa regola che il Confessore ordinar debba le interrogazioni precetto per precetto. In ciò però ci vuol discrezione; poichè vi ha de' penitenti, che disviati dall' ordine in cui dopo l' esame han disposto la loro accusa, si trovano in una confusione da non potersene strigare.

VIII. Non si disapprova la diligenza di quei penitenti, che per la integrità dell' accusa scrivono la lor confessione; purchè però se ne valgano dopo l' accusa, per osservare se qualche cosa gli sia sfuggita, per accusarsene.

IX. Per tali confessioni fatte in pericolo di morte, ed alle quali non ha potuto precedere un diligente esame, bisogna che il Confessore adoperi tutta la sua perizia con carità e vero zelo cristiano, onde si supplisca alla mancanza di questa parte sì necessaria.

X. Non è prudenza, fuori di un caso straordinario, di dar cominciamento ad una confessione generale, se il penitente non abbia cominciato ad emendarsi, o a dare almeno un

segno non equivoco di buona e sincera volontà di emendarsi.

XI. Non è bene (quando non vi sia assoluta necessità) conchiudere in una sola fiata una generale e lunga confessione, quantunque il penitente sia abbastanza disposto per l'assoluzione. Si sa quanto sia giovevole una dilazione moderata dell'assoluzione.

XII. Il Confessore nell'atto di formare il giudizio, di assegnare la penitenza, e di dare l'assoluzione deve avere, almeno in confuso, presenti le colpe accusate nelle confessioni parziali, quando più se ne sotto fatte in una confessione generale. Bisogna perciò che tra queste non si frappongano lunghi intervalli, onde il Confessore ne ritenga almeno, come si è detto, una qualche notizia in confuso. Ma ciò è sempre possibile sì per parte del penitente, per ragion del suo stato, sì per quella del Confessore? Tra gli espedienti che si propongono in simili casi, è annoverato quello di assegnarsi in ciascuna delle dette confessioni parziali una penitenza, che per associazione d'idee richiami alla memoria del Confessore le accuse antecedenti: il migliore però è quello che gli sarà suggerito dal suo stesso giudizio, e dal raccomandarsi a Dio con preghiera particolare.

§. II.

Obbligazioni del Confessore come ministro della divina misericordia nelle confessioni generali.

Esam. Trattandosi di queste confessioni, bramerei che mi diceste qualche cosa sulle obbligazioni in esse del Confessore, come ministro della divina misericordia.

Conf. Volentieri, ed anche bene, perchè mi valerò quasi delle stesse parole del Baccari peritissimo per lunga pratica in questa parte.

Siccome Iddio fa più pompa e larga mostra della sua misericordia che della giustizia; così il Confessore nel tribunale di Penitenza si deve regolare su questo principio. Si aggiunge che la dolcezza e la benignità sono i mezzi più certi e valevoli a vincere e confortare nel tempo stesso ogni cuore timoroso e abbattuto. A non prendersi però degli equivoci, dichiaro dapprima che per *misericordia* non intendo altro che una tenera compassione agli spirituali malori e miserie de' penitenti, che ci muove ad usare i giusti e veri rimedi per liberarneli. Il perchè tutti i mezzi che invece di mirare questo sol fine, tendono a palpare le loro piaghe, e renderli come addormentati nelle colpe, non possono esser dettati che da una pietà falsa e micidiale, cui conviene piuttosto il nome di empietà. E qual altro nome dovrebbe darsi ad una misericordia che non fa caso delle colpe e maliziose ricadute de' peccatori; che gli assolve, quantunque con retta coscienza e con morale certezza non si possono giudicare dis-

posti; e accorda loro quel che la santa divina legge e la Chiesa condannano come illecito e a Dio ingiurioso?

Il primo atto di vera misericordia che il Confessore deve esercitare verso di un penitente, che egli può sospettare di aver più bisogno di aiuto, è di non mostrar mai difficoltà, ritrosia, o noia ad accoglierlo; ma esibirsi con faccia ilare e benigna. Questa paterna accoglienza, che dà tanto coraggio a chi brama di uscire dal lezzo delle sue colpe, in maniera particolare dee esser da lui praticata verso quelle persone, che chiedono di confessarsi ad ore insolite; nella considerazione di esser quello il tempo in cui gliegli manda la misericordia di Dio. Che se prevederà di non poter udire allor una confessione che può sospettar lunga; non dovrà mancar mai di ascoltarlo per qualche momento, confortandolo ed obbligandolo con insistenti e cortesi parole a non fare a meno di ritornare. La mancanza di questo caritatevole invito potrebbe strascinar seco funestissime conseguenze.

Il secondo atto di misericordia del Confessore è di dar coraggio al penitente fin dal principio della confessione. Si dia che questi dapprima gli dica di esser carico di peccati enormissimi, di aver menata da molto tempo una vita scellerata, o di essersi fino allora confessato sempre sacrilegamente per peccati taciuti; potrebbe allora un Confessore, ministro delle divine misericordie, fare a meno di chiamarlo a ringraziare Iddio, di averlo, quantunque of-

feso, tanto sopportato ed amato? Potrebbe non ricordargli la grazia della ispirazione divina di ricorrer da lui per una buona confessione, con chiarissimo segno che lo vuol salvo? Porrebbe finalmente astenersi di dargli coraggio, promettendogli assistenza e soccorso, onde coll' aiuto del Signore tutto abbia a riuscire non solamente agevole, ma dolce e soave. È più facile intendere che esporre l' impressione che un parlare così benigno suol fare sul cuore di un infelice oppresso dalle sue colpe di che contrito brama scaricarsi. Dal che vien chiaro che deve dirsi di que' Confessori ministri della divina misericordia, che o non ricevono questi miseri rifiutandoli, o ricevendoli bruscamente. E inoltre qual bene intenderebbe fare un Confessore, che sentendo appena l'accusa di un peccato enorme, o al sentire dal penitente di non essersi confessato da lungo tempo, prorompesse in riprensioni acerbe, o si mostrasse infastidito?

In simili occasioni egli non dovrà fare a meno di rammentarsi i comandi che il buon padre del figliuol prodigo diè a' suoi servi dicendo loro: *Cito proferte stolam primam*, per rammentarsi nel medesimo tempo, che noi sacerdoti e ministri del sagramento della Penitenza, non siamo che servi di Dio nella conversione delle anime che vuol richiamare alla pietà e all'amor suo. E poichè un povero peccatore, o ignorante o accecato, è ordinariamente incapace di accusare i suoi peccati in numero, specie e circostanze; sarà vera misericordia del Confesso-

re verso di lui di toglierlo da quell'impaccio, secondo ch' e stato detto nelle regole notate nella pag. 294 Egli con interrogazioni adatte alle circostanze del penitente deve, per così dire, cavargli fuori del petto le colpe, onde per quanto è possibile altro non abbia a fare che rispondere con un sì o con un no. È certo che in ciò si ricerca tal fatica, che talvolta porta seco tedio, stanchezza, e fin anche impazienza: ma qui sta la misericordia che tutto soffre per guadagnare a Gesù Cristo un'anima traviata. Dovrei inoltre qui rammentar le corone preparate nel Cielo a un sacerdote, che con questa carità siede e fatica nel tribunale della Penitenza?

APPENDICE VI.

Su' casi dubbi in Morale.

§. I.

Esam. Esponetemi i doveri del Confessore nella risoluzione de' casi dubbi in Morale.

Conf. A rispondere con tutta la giustezza possibile in un quesito sì vasto e intrigatissimo, prendo le mosse dal mettere in chiaro l' origine e la natura di questi casi.

Che la Morale di Gesù Cristo sia santa e inviolabile nelle sue massime e suoi precetti, è una verità innegabile, perchè di fede.

Che nella esecuzione di questi precetti di Gesù Cristo, per la misera condizione dell'uomo, possano nascere de' dubbi e delle oscurità, e quindi delle quistioni, è un' altra verità da non potersene dubitare, sol che si tenga conto del fatto che la dimostra.

Che Gesù Cristo abbia dato tal magistero alla Chiesa da potere infallibilmente decidere sopra ogni quistione dubbia in Morale, e dileguarne le oscurità è finalmente un'altra verità di fede, pronunziata dalla bocca del medesimo nostro Signor Gesù Cristo. Costituita Maestra di verità, mentre ella conserva intatto il deposito della dottrina, la insegna rischiarandone ogni dubbio, e condannando ogni errore che potesse alterarla. Non ogni dubbio però trovasi da lei risoluto e rischiarato con espresse definizioni. L'impossibilità di tener presenti individualmente tutte le circostanze che accompagnar possono gli atti umani, e senza le quali non si può decidere della particolare corrispondenza di ciascuno di essi alla legge, ha fatto sì che ne' dubbi in Morale, fin che non sia necessaria la definizione della Chiesa, si debba ricorrere alle ragioni teologiche esaminate e discusse da Vescovi, da dottori della Chiesa, da Sinodi particolari, e da sommi teologi che son fioriti in essa, e vi fioriranno mai sempre.

Non si debbono porre legami quando non è chiara la legge scrisse nella Notif. 80. 2. 19 Benedetto XIV da Arcivescovo di Bologna. *Caveat vero* (*confessor*) pronunziò il Card. Santorio, *ne facile pronunciet esse mortale quod certo nesciat esse tale*. S. Antonino, citando S.Tommaso, di cui son lo parole dice: *Quæstio qua quaeritur de aliquo actu utrum sit peccatum mortale vel non, nisi ad hoc habeatur auctoritas expressa Scripturæ vel Canonis, aut evidens ratio, nonnisi periculosis-*

sime determinatur. E certamente non può dubitarsi di essere cosa pericolosissima, come indebita e temeraria, il decidere che un' azione sia condannata o no dalla santa Morale di Gesù Cristo, sopra principii oscuri, incerti, e non ben ponderati. Questa santa Morale condanna egualmente chi decide esser retto quel ch' ella riprova, e di esser colpevole quel che non ha riprovato. Innegabile è dunque il dovere de' Confessori di riguardare con tutta la possibile attenzione i casi dubbi.

Esam. Bramerei che mi esponeste con chiarezza che intendete per sentenza dubbiosa o incerta, e per dubbio in Morale.

Conf. Ed anche, trattandosi di una cosa di tanto interesse, credo necessario di prenderla da' suoi principii.

Non chiamo dubbiosa o incerta una sentenza o dottrina in Morale, perchè messa in controversia o riputata quistionabile da qualche teologo, ed anche da molti tra essi di non considerato calibro; mentre al contrario o è rigettata, o ha per sè il suffragio di teologi antichi e moderni, insigni pel loro sapere, e moltissimo riputati per pietà e sana dottrina. Premessa siffatta dichiarazione, tengo per *veramente dubbioso*, o come dir si voglia oscuro ed incerto quel punto di Morale, che fiancheggiato per l' una e per l' altra parte contraria da eguali o quasi eguali ragioni, tien divisi gli stessi più classici e stimati teologi, e a segno, che ognun di essi in buona coscienza crede abbracciare e seguir la sentenza, che a fronte

della contraria le suggeriscono le sue ragioni.

Il vero dubbio poi, secondo S. Tom. 3. Met. c. 1. » è riguardo alla mente ciò che il vin-
» colo corporale è riguardo al corpo; cosicchè
» chi dubita patisce un certo che di simile a
» chi trovasi strettamente legato. Imperciocchè
» siccome chi ha piedi legati non può andare
» innanzi, nè può dare un passo più oltre nella
» strada materiale; così quegli che dubità ha
» la mente legata in guisa, che non può fare
» un passo innanzi nella via intellettuale. » Da ciò necessariamente risulta che chi nel caso del supposto dubbio, nato da parità di motivi ne' due estremi opposti, si determina in preferenza ad uno di questi, non può farlo che temerariamente, e con manifesta imprudenza.

Esam. Non mi pare giusta e molto meno necessaria questa conseguenza. Quando le ragioni per ciascuna delle parti contrarie si trovano in tale eguaglianza da far nascere l' equilibrio che avete detto, si presenta il libero arbitrio nel pienissimo diritto di attenersi a quello de' due partiti che gli piace. Non può negarsi che pesi eguali ne' due bacini di una bilancia la terranno immobile ed in perfetto equilibrio, finchè il peso non si renderà maggiore in uno de' due bacini: ma l' uomo non è certamente una bilancia che resti immobile nella parità di ragioni opposte: il suo libero arbitrio scioglie quell' equilibrio senza la temerità e imprudenza pretesa, perchè niente gli fa ostacolo dalla parte contraria.

Conf. Mi trovo ben pronto a smascherare

questo sofisma, per averlo esaminato nelle perniciose conseguenze che ha prodotto, e attualmente produce.

Noi in Morale ci troviamo tra' diritti della legge e quelli della libertà. La legge impone un dovere di essere rispettata pel motivo che Iddio l'ha prescritta; motivo a petto al quale non ve ne ha alcuno che ne meriti il nome. Quindi la legge divina obbliga sempre l'uomo a rispettarla. Si dia però il caso di potersi dubitare se questa legge così o altrimente prescrive, o che in casi particolari non obblighi per circostanze e motivi riconosciuti giusti dallo stesso legislatore; allora ogni ingerenza del libero arbitrio è proscritta, e il sol metterla in campo vale lo stesso che volersi sottrarre alla legge. Quel che dee fare il Moralista è di esaminare i motivi che nel dubbio stanno in favore della libertà contro legge, e tenere per fermo, che quando questi non sono preponderanti, e sol si riducono a render dubbiosa o incerta la decisione, non valgono punto contro la legge, i cui diritti inviolabili esigono ubbidienza e rispetto.

Esam. Mi pare che con questa dottrina abbiate voluto aprirvi una strada sicura ad altre cose di maggiore importanza.

Conf. Ho voluto piuttosto confutare un errore, che ha recato tanto danno alla morale cristiana. È troppo giusto, anzi è comandato di non caricare i Cristiani di pesi, che Iddio non ha loro imposti; ma ciò non importa che il loro libero arbitrio venga come a dirimere in suo

favore ogni dubbio comunque grave che sta contro la legge. Nè questa è una opinione particolare; perchè si può dire di quasi tutti i Moralisti, i quali concordemente ricercano ne' motivi in favore della libertà una preponderanza tale, che basti a portare il dubbio a giusta ragione. Tutti tendono al medesimo fine, che restino illesi e rispettati i precetti e le leggi della Morale cristiana, benchè divisi come in tante scuole co' nomi di *tuzioristi* o *rigoristi*; di *probabilisti* o *benignisti*; di *probabilioristi*, ossia medii tra i tuzioristi e i probabilisti.

Esam. A quale di queste scuole appartenete voi?

Conf. A non tradire la verità debbo dire, che non saprei rispondere adeguatamente, perchè troppo a lungo mi menerebbe il discorso; nè potrei farvi conoscere il perchè ho giudicato di non addirmi esclusivamente ad alcuna delle mentovate scuole. Per ora posso dirvi soltanto che nel primo mio studio della teologia morale sull'opera di Scarpazza, notai con attenzione, che egli è impegnato a stabilire la sua sentenza, mostrando che niuno nella coscienza dubbia può operare in favore della libertà contro la legge. Cita il Vasquez nella 1.2, disp.65 cap.3, il quale dice: *Existimo absque controversia esse, quoties dubitatur an sit lex aliqua an non, et solum agitur de periculo peccandi, eligendam partem tutiorem... Sane in hoc casu nullum ex Scriptoribus scholasticis inveni, qui oppositum asserat.* Questo stesso ho trovato confermato poi da Bellarmino, che scrisse così al Ve-

scovo suo nipote: *Si quis velit in tuto salutem collocare, et non recipere quid multi hoc tempore dicant, aut faciant; etsi rei certitudo non possit inveniri ad liquidum, debet omnino tutiorem partem sequi; et nulla ratione et nullius imperio, nulla utilitate temporali proposita ad minus tutam declinare: agitur enim de summa re cum de salute aeterna tractatur.* Lo stesso Scarpazza finalmente conferma la sua sentenza notando la condanna fatta da Clem. XIII. di una tesi sostenuta e pubblicata in Avis, luogo della diocesi di Trento, l' anno 1760, in cui si diceva: *Probabilismus noster versatur circa hæc tria. Licet sequi probabiliorem.... Licet sequi minus probabilem pro libertate, relicta æque probabili pro lege. Licet sequi minus probabilem pro libertate relicta probabiliori pro lege.* A dir tutto in breve, egli conchiude, che per operare in favore della libertà contro la legge si richiede che l' opinione favorevole alla libertà sia fondata sopra un tal grado di probabilità, ch' escluda ogni prudente dubitazione, e conseguentemente induca una morale certezza, che sia almeno dell' infimo grado; cioè che sebbene ammetta qualche pò di timore e di trepidazione, esclude però una grave e prudente dubitazione.

Veramente mi son trovato ben persuaso di questa sentenza seguita ed insegnata da molti sommi teologi; ma non perciò ho saputo indurmi ad abbracciare esclusivamente per sistema nè il tuziorismo, nè il probabilismo, nè il probabiliorismo, a non alterare per sistema

di scuola la santità della legge col rigorismo e col lassismo.

Esam. E vi fate lecito in tal maniera di rigetare il principio così stabilito in Morale, e le tante volte inculcato da' sommi Pontefici, segnatamente da Clemente III. Innocenzo III. e Clemente V. che *in dubiis tutior pars est eligenda?*

Conf. Dichiaro meglio i miei sentimenti. Rispetto il tuziorismo ne' casi espressi dalla Chiesa, p.es. in quelli riguardanti la materia e la forma de' Sacramenti, per aver ella condannata la proposizione: *Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore.* Lo rispetto nelle cose necessarie per necessità di mezzo alla salute, per l'altra proposizione condannata: *Excusabitur ab infidelitate infidelis non credens, ductus opinione minus probabili.* Lo rispetto eziandio nella materia di giustizia civile, per la proposizione condannata: *Probabilior existimo judicem posse judicare juxta opinionem etiam minus probabilem*: e finalmente lo rispetto in que' casi che, come dirò tra poco, mi obbligano a rispettarlo. Al contrario rigetto il tuziorismo per comando della Chiesa che lo ha proscritto in questa proposizione condannata da Alessandro VIII. *Non licet sequi opinionem vel inter probabiles probabilissimam*; come pur sono in voto di rigettarlo allorchè, seguendo le leggi di una sana Morale, potrò vedere ch' esso imponga legami quando non è chiara la legge.

Esam. Qual conto dunque si dee fare di quel principio, *In dubiis* ec. quando or si dee ammettere ed or riprovare; e quale degli altri sistemi?

Conf. Dico per ora i principii a che mi attengo io: poichè da esso verrà chiara la mia risposta.

§. II.

Principii fondamentali per le opinioni de' Moralisti.

Esam. Su quali principii si debbono fondare le opinioni de' Moralisti?

Conf. Si tratta di legge di Dio nel dirsi di esser questa sentenza obbligatoria o riprovabile; se tale azione sia o no peccaminosa, cioè se offenda o non offenda Iddio, e se forma la salute o la perdizione dell' anima non meno del penitente, che del medesimo Confessore. Protesta nel suo Vangelo nostro Signor G. Cristo, che non secondo le nostre e l'altrui opinioni umane sarem giudicati nel giorno tremendo, ma secondo la sua dottrina. La norma su cui si formeranno i nostri processi in quel giorno saranno l'immacolata sua legge, e il suo Vangelo, non già le nostre particolari opinioni, e di tanti che confondono il capo, e non poche volte gli stessi più chiari principii. Laonde per questa norma e per le cose ragionate più innanzi, e pe' principii della più sana teologia, massima esser deve l' avvertenza de' Confessori a fuggire nelle opinioni e sentenze i due estremi *lassismo* e *rigore*. Non può negarsi, o a dir meglio, è di fede che la via

della salute è stretta, perchè lo disse nostro sig. Gesù Cristo: dal che sembra doversi dedurre, che si dovrebbe propender sempre per le opinioni più rigorose, non mai per le benigne. Questa conseguenza però è nettamente erronea e falsa. La via della salute è veramente stretta per l'opposto di quella delle passioni e dell' inferno, ch' è larga, nè se ne può dubitare: la via però della salute nel medesimo tempo è giusta e vera: *Ego sum via, veritas et vita.* Non essendo perciò questa via altro che verità, non può esser profanata nè da un condannato lassismo, nè da un riprovabile rigorismo, che mentre esige passi spediti in chi vi cammina, ne vuol gravati i piedi d'ingiuste mal pesanti catene. *Quest' opinione*, dice un rigorista, io *la rigetto*, *perchè troppo benigna.* Ma in qual luogo della divina Scrittura si trova approvata questa facoltà o maniera di giudicare a suo beneplacito, in contraddizione dell' espresso comando: *Judicium rectum iudicate?* Dippiù:

S. Paolo condannò i Cristiani di Corinto, de' quali altri diceva io sono di Pietro, altri io sono di Paolo, ed altri io sono di Apollo. Non altrimenti vi sono de' Confessori che dicono: *Io sono di questa scuola: io di quell' altra. Io non sono rigorista: nè io benignista. Io non mi rimuovo dal mio sentimento: ho preso le mie massime: non voglio imbrogliarmi il capo.*

Nè sono infrequenti siffatte altre dichiarazioni: *Questa opinione è insegnata da più*

autori: non son dunque reo se la seguo e la pratico anche io. Questa sentenza è tollerata dalla Chiesa; non è ancora proscritta: dunque la posso seguire in buona coscienza. Questa teologia è del Teologo N. N. o di chiunque si sia: è stampata con licenza de' superiori; posso dunque alla sua dottrina appoggiarmi. Sarebbero però valevoli queste ragioni o pretesti, che aprono un larghissimo campo a falsi giudizi a forza di passioni imponenti, eccitate dallo spirito di partito; laddove altra passione non deve predominare in noi, che quella di intendere la legge divina, di conoscere la verità, e di ben guidare le anime.

Uno de' maggiori luminari delle scuole cattoliche S. Tommaso di Aquino, spiegando nel quodlib. lib. 3. quest. 4. articolo 10 il passo di S. Paolo: *Unusquisque in suo sensu abundet*, e proponendosi il quesito, se uno nella morale può seguire quell' opinione e regola che più gli aggrada, risponde: *Dicendum, quod diversæ opiniones doctorum, si quidem non pertineant ad Fidem, et ad bonos mores, absque periculo auditores utramque opinionem sequi possunt; tunc enim habet locum, quod Apostolus dicit ad Romanos: Unusquisque abundet in suo sensu. In his vero, quæ pertinent ad Fidem, et ad bonos mores, nullus excusatur, si sequatur erroneam opinionem alicuius Magistri. . . . In rebus enim dubiis non est de facili præstandus assensus.*

Questa sentenza che *nullus excusatur si erroneam opinionem sequatur alicuius Magistri*,

corrisponde esattamente a quel che scrisse S. Agostino de Civ. Dei lib. 22, cap. 23: *Vigiliis continuis*, dice il S. *excubamus*, *ne opinio verisimilis fallat*, *ne decipiat sermo versutus*, *ne se tenebræ alicujus erroris ostendant*, *ne quod bonum est*, *malum*, *aut quod malum est*, *bonum esse credatur*.

§. III.

Regola per la risoluzione de' casi dubbi.

Esam. Esponetemi questa regola.

Conf. Non vi ha Cristiano cattolico che non sappia l'indispensabile e necessaria obbligazione di credere e di ubbidire alle decisioni del supremo Capo della Chiesa il Romano Pontefice su' punti appartenenti al dogma ed alla morale, quando, come si dice, definisce *ex Cathedra*. È quindi superfluo trattenersi su questa così nota ed irrefragabile verità. Ma non perchè i Romani Pontefici non abbiano così definito su certi punti di morale tra' dottori cattolici controvertiti, e sol ne hanno parlato da supremi Maestri e Pastori di tutta la Chiesa, istruendo, ammonendo, ed esortando, è lecito di opporre loro indocilità e disubbidienza. Ogni pecorella del gregge di G. Cristo deve ascoltar la voce del suo Pastore e Capo visibile della Chiesa; perchè tal è il comando di G. Cristo medesimo che disse: *Qui vos audit me audit.*

Premessa questa cattolica verità, si rende il quesito di chiaro e facile scioglimento.

Il sommo Pontefice Benedetto XIV, non da privato scrittore, com' è nelle altre opere sue, ma da supremo Capo, Pastore, e Maestro della Chiesa cattolica ne parlò nella sua Enciclica, *De praeparatione ad annum universalis Jubilæi Epistola Encyclica ad omnes Patriarchas, Archiepiscopos etc.* Egli nel n. 18 della medesima così si esprime: *Nos urget ratio, ut occasione anni Jubilæi, qui propediem venturus est, Confessorios omnes alloquamur; quibus idcirco ea qua possumus verborum vi atque animi contentione haec quae sequuntur monita et hortamenta praebemus.*

Prescrive primieramente nel n. 21 che il Confessore si guardi bene di giudicare e decidere ne' dubbi temerariamente, cioè con precipitanza, senza serio e maturo esame, e senza il necessario studio e consiglio: *Alterum pro Confessariis monitum illud est, ut si forte contingat (solet autem frequentius contingere) confessionis Ministrum aliquid in poenitentibus audire, quod peculiari examine dignum sit; caveat ne divinando respondeat, sed opportuno tempore ac consilio primum adhibitis rem expediat.*

Prescrive in secondo luogo che nel consultarsi gli Autori si usi sobrietà, e non si legga qualunque scrittore a caso, ma quelli si scelgano, la cui dottrina è più soda, cioè più fondata, e più provata; e questi si consultino in primo luogo, cioè prima di altri, come più sotto si spiega: *Eos cum primis quorum doctrina solidior*, o, come dice nella prima Con-

stit. sopra le usure: *Plures scriptores examinent, qui magis* inter caeteros *praedicantur.* Imperciocchè è notissimo, ei dice, che alcuni non sono tali. *Cum igitur aut difficilior, aut nova quaedam facti species ad Confessarium deferatur, ideoque libros evolvere illi necesse sit, non sine sobrietate, ac librorum delectu id agendum. Notum quippe est in tanto scriptorum numero aliquos prodiisse, quorum opinio ac sententia Evangelicae simplicitati, ac Sanctorum Patrum doctrinæ non bene consonat. Complures opiniones (verbis hic utimur Prædecessoris nostri Alex. VII. Decreto edito die 7. Sept.* 1665.) *Christianae disciplinae relaxativas, et animarum perniciem inferentes etc.* Riporta quì il rimanente del decreto, e poi soggiunge: *Nolumus vexatissimas quæstiones, quae circa scriptorum fidem, eorumque doctrinæ integritatem agitantur, attingere. Sat erit Confessarios monuisse, ut in re dubia propriae opinioni non innitantur; sed antequam causam dirimant, libros consulant quamplurimos, eos cum primis, quorum doctrina solidior: ac deinde in eam descendant sententiam, quam ratio suadet, ac firmat auctoritas.*

Ora stabiliti questi insegnamenti, o come dir si vogliono moniti o precetti dal supremo Pastore diretti a tutti i Patriarchi, Vescovi e Confessori della Chiesa cattolica, ci vuol molto a conoscere chiara e sicura la risoluzione del quesito; e quanto malamente errano que'

confessori, che ne'dubbi e nelle dubbie opinioni si contentano di qualunque ragione; e si affidano a qualunque scrittore; onde in vece di appigliarsi ad opinioni pienamente e più provate da' migliori e classici moralisti, seguono mal fondate opinioni. Quel sommo Pontefice (e giova molto notarlo) non dice che ne' casi dubbi il Confessore si attenga alla sentenza più stretta che sta per la legge. Dice solamente, ed essa è la regola generalmente domandata nel quesito che,

REGOLA. *Ne' casi dubbi debbonsi consultare le opere di que' Dottori*, quorum doctrina solidior; e *che studiato il punto, dalle altre quella sentenza si scelga*, quam ratio suadet, et firmat auctoritas; *o come più chiaramente si spiega altrove*, eas partes suscipiat, quas tum ratione, tum auctoritate plane confirmatas intelliget.

Esam. Son contento delle dottrine esposte, e della regola che ne avete dedotta. Avrete altro che dirmi sopra di questa?

Conf. Per quanto sia chiara e ferma la regola divisata, ha bisogno di essere accompagnata da altre regole particolari di prudenza e discrezione, che ne formano come tante parti integrali. Io ve l' esporrò dopo di aver premesso alcune considerazioni e dottrine pel buon uso di questa, e per servire di fondamento ad esse.

§. IV.

Considerazioni e dottrine per la regola stabilita.

Esam. Esponetemi queste considerazioni.

Conf. Io considero il Confessore in due stati: in quello cioè di studiare e meditare su certi punti di Morale dubbi e difficili, per sua propria istruzione, o per rendersi capace quando che sia di ben giudicarne nel tribunale di Penitenza; e nell'altro di sedere nel medesimo tribunale con un penitente a' suoi piedi, che cercando misericordia da Dio, si sottomette al giudizio di lui. Crederei di meglio spiegarmi dicendo, che lo considero nella scuola e nel confessionale.

Riguardando il Confessore nel primo stato, non son lontano dal credere che gli basti la sola regola generale già stabilita. Quando è giunto a trovare ciò che *ratio suadet, et firmat auctoritas*; non gli è d'uopo passare più oltre. Non l'intendo però così, allorchè si trova col penitente a' suoi piedi.

Parlando sempre ne' casi dubbi, un Confessore persuaso di quel che crede di aver conosciuto per ragione confermata dall' autorità, può trovare un penitente che abbia operato in contrario per una ignoranza invincibile: lo può trovare che abbia operato con quiete di coscienza, quando colpevole, e quando no; poichè in simili punti da una gran parte de' Cristiani ordinariamente si vive in buona fede: nè sono pochi coloro che in tali cose non veggendo il peccato grave, nè avendone dubbio,

vivono persuasi e senza ombra di rimorso che in quella tale azione non vi sia alcun male, o che sia soltanto leggiero: può finalmente trovarne un altro che abbia operato in buona coscienza, per aver esaminato il caso, anche guidandosi colla regola anzidetta, ed aver trovata la risoluzione contraria a quella trovata dal Confessore. E che? Sarebbero rari questi casi? Certo è però che il Confessore, stando a'suoi principii non considererebbe colpevole il primo, e senza più lo assolverebbe, per aver operato con ignoranza invincibile. Assolverebbe anche il secondo, e senza chiamarlo a dolersi di aver operato come operò, quando credesse e giudicasse incolpevole avanti a Dio la di lui buona fede. Ad ogni modo così dall'uno come dall'altro richiederebbe la promessa e il fermo proposito di non più tornare a quell'atto, negando loro l'assoluzione in caso di rifiuto, o sospettando insufficienza nelle loro promesse. E ciò è in regola. Frantanto farebbe lo stesso col terzo? Ed a spiegarmi con un esempio che prendo a parola dal Baccari, p. 2. cap. XXI, che così parla a un tal Confessore.

» Figuratevi per poco il caso che questo pe-
» nitente fosse S. Alfonso de Liguori, che con
» tutta buona fede e retta coscienza credeva
» vero e difendeva il moderato probabilismo.
» L'obblighereste voi, che siete di contraria
» opinione, ad abbandonarlo e a disdirsi, ne-
» gandogli, se ricusasse di ciò fare, l'assoluzione?«
Ecco il perchè ho detto che quella regola ge-

nerale già stabilita ha bisogno di essere accompagnata da altre regole particolari di discrezione e di prudenza nel tempo stesso, le quali nella sua applicazione ne formano come tante parti integrali, e sono le seguenti.

Esam. Fermate alquanto. Lo farete dopo l'osservazione che vi propongo.

Son persuaso che avreste fatto malissimo negando l'assoluzione a S. Alfonso, se nel caso proposto l'aveste voi confessato. L'odor solamente della santità di lui vi avrebbe colpito a non farvi cadere in quel fallo. Ma voi ne avreste rispettato la santità, non già la dottrina, che nel vostro interno credevate falsa, come contraria alla vostra che avevate adottata per vera. Cheche vogliasi dire, è visibile che avreste usata una morale versatile, quanto è quella che in pari circostanze vi fa giudicare come peccato mortale in uno, quel che approvate in un altro.

Conf. Tutto lo specioso di questa osservazione sarebbe da sè svanito, se avessi esposto le regole che mi proponeva di esporvi. Ed anche svanisce da sè, per la condizione in *pari circostanze*, che tali non sono ne' tre casi supposti: per lo che cessa ogni versatilità ne' principii della Morale cristiana. Piuttosto, valendomi delle parole del Baccari Par. 2. cap. 21 avrei detto, non già a me, ma a quel Confessore supposto, come ad ogni altro Confessore che volesse decidere secondo la sua opinione, non considerando quella del penitente: » Non ,, è deciso ed è in quistione tra bravi teologi, ,, i quali da una parte e dall'altra pretendono

,, egualmente di aver ragione, e voi spacciate
,, la vostra opinione come certa? Se di quella
,, siete voi persuaso, con essa regolate voi stes-
,, so; ma non pretendete che tutti gli altri pen-
,, sino ed operino nello stesso modo... Avete
,, voi forse come Confessore l'autorità di de-
,, cidere infallibilmente ne' punti controversi
,, di fede e di morale? Siete giudice, ma non
,, delle controversie: siete maestro, ma non
,, infallibile. La decisione de' punti controversi
,, tra' buoni teologi appartiene alla Chiesa ed
,, a' sommi Pontefici. Siccome dunque ciò a
,, voi non tocca decidere, e dall' altra parte
,, la giustizia vuole che non si pregiudichi al-
,, l' altrui diritto di poter opinare; così voi
,, non dovete astringere il penitente in questi
,, casi di stare piuttosto a questa che a quella
,, opinione, contro la maggior probabilità da
,, lui come tale appresa; poichè è lecito se-
,, guire la sentenza creduta probabiliore in fa-
,, vore della libertà, omessa la favorevole alla
,, legge ,,

§. V.

Tuziorismo, Probabilismo, Probabiliorismo.

Esam. Su quanto avete or detto sono perfettamente del vostro avviso: seguirò non di meno ad opporvi alcune altre difficoltà, per assicurarmi della capacità vostra su questa materia difficilissima. La principale è questa, che nel concorso di due opinioni tral Confessore ch'è il giudice, e il penitente ch'e il reo, vo-

lete che talora prevalga il giudizio del reo a quello del giudice; e tantoppiù, ciò ch' è necessario a notarsi, che la sentenza di costui il quale sta per la legge, prende tutta la sua preponderanza dal principio, che come si è detto, tiene luogo di massima in Morale, cioè che *In dubiis tutior pars est eligenda.* Del conto poi che deve farsi di questa massima vi parlai altra volta, ma non me ne dichiaraste il vero senso.

Conf. Poichè volete conoscere come so spacciarmi dagl' intrighi di una quistione così importante, e che non si possono evitare senza di aver dichiarato il vero senso della detta massima, o come dir si voglia canone morale, che *In dubiis tutior pars est eligenda*, prendo a darvi questa dichiarazione; ma dopo di aver fissato il vero senso del vocabolo tuziorismo, pel rapporto che ha colla massima divisata *In dubiis* ec.

Il vocabolo *tuziorismo* non ben dichiarato ha spesso fatto nascere equivoci ed errori. Se per esso avesse ad intendersi, come comunemente s' intende, un sistema di doversi in qualunque caso dubbio e sempre giudicare in favor della legge, non resterebbero più quistioni da farsi in Morale. La stessa regola del sommo Pastor dalla Chiesa Benedetto XIV non meriterebbe considerazione alcuna; che anzi dovrebbe essere riprovata; poichè ad un sistema che mette la legge in tutta la sua inviolabilità, e la coscienza in tutta la sua tranquillità cristiana, sostituisce il ricorso alla ragione, ed all' au-

torità che la confermi. A dirla in breve quel sommo Pontefice in quella Enciclica diretta a tutt'i Patriarchi, Vescovi e Confessori della Chiesa cattolica avrebbe dovuto inculcare quel che non disse, cioè che *In dubiis tutior pars est eligenda*, ed inculcò quel che non giovava come superfluo. Ma chi non vede un assurdo sì manifesto? Se il Confessore, come giudice, non considerando ogni ragione in contrario e non curandola dovesse indispensabilmente decidere per la legge, pel solo motivo che così vien tolto ogni dubbio, e si è al sicuro di non essersi violata; questo suo tuziorismo non dovrebbe aver altro nome che quello d'insolente *rigorismo*, non comandato dalla legge di Gesù Cristo, e come ho detto poc'anzi, condannato dalla Chiesa, con definizione di Alessandro VIII. Quindi a ragione dichiaro il mio rifiuto di essere tuziorista; mentre poi mi glorio di questo nome, quando per esso vogliasi dinotar uno che in parità di ragioni in favore e in opposizione alla legge, si decide in favor della legge, e non mai della libertà, come comanda la massima: *In dubiis tutior pars est eligenda*: nel quale senso dico espressamente che essa abbia tutto e poi tutto il suo vigore, o non più oltre. Così nel tempo stesso che ho spiegato chiaramente il vero senso della detta massima, e ho risposto alla oppostami difficoltà, ho pur manifestato la mia ripugnanza ad essere probabilista.

Esam. Siete dunque probabiliorista?

Conf. Se con questo nome si vuol dinotare un Moralista o un Confessore che ne' casi dub-

bi si attiene alla regola testè esposta del sommo Pontefice Benedetto XIV, abbracciando la sentenza *quam ratio suadet et firmat auctoritas*, non solamente mi onoro di questo nome, ma lo rispetto per coscienza. Se poi, come avviene sovente, un probabiliorista a solo titolo di sicurezza maggiore pende più per la legge che per la libertà, a malgrado delle ragioni abbastanza preponderanti per questa; trovo in me tutta la ripugnanza a rispettare questo suo probabiliorismo, che va a confondersi, se non con un tuziorismo condannato, certamente non imposto dalla sapienza del nostro divino Legislatore. Egli, per quel che ho detto poc'anzi, facilmente abusa del canone *In dubiis tutior* ec. e allaccia le coscienze di certi legami, che in vece di favorir la legge, la rendono oppressiva, se non odiosa.

Esam. Non potrebbe darsi una via di mezzo tra il probabiliorismo ed il probabilismo?

Conf. Sembra che taluni la riconoscono, allorchè dicono: *Quel Moralista o Confessore segue un moderato probabilismo.* In verità non ripugno un momento a unirmi con costoro, purchè il senso di quella proposizione equivalga perfettamente al senso di quest'altra: *Quel moralista Confessore segue un moderato probabiliorismo.* Il vero e giusto medio tra questi due estremi è quello in cui, in tutta la sua verità si trova scritta la legge sacrosanta di Gesù Cristo; medio perciò al quale per indispensabile necessità debbono tendere i moderati probabilisti e i moderati probabilioristi.

Or quando si suppone di esservi essi arrivati nella risoluzione de'casi dubbi, qual differenza li può distinguere, onde possano prendere due nomi diversi? Intendo ben troppo che due ruscelli debbano avere due nomi diversi, allorchè sono nel loro corso; giunti però al confluente di un fiume, a cui vanno a terminare, perdono entrambi il loro nome. L'unica differenza che so concepire tral moderato probabilista e il moderato probabiliorista è, che il primo, partendo con esecrazione dal lassismo sovversivo della morale cristiana, va a cercare la legge che condanna il lassismo; laddove il secondo, partendo dal rigorismo o tuziorismo, va a cercar la legge stessa che condanna il rigorismo o tuziorismo, come tendente a renderla pesante senza ragione e odiosa.

Esam. Non mi dispiace la maniera da voi tenuta nell'esporre le vostre idee su i miei quesiti.

Esam. Ma non ancora le ho dichiarate abbastanza, come debbo, perchè non menino ad errore.

Per la opposizione de' due sistemi ho supposto la legge nel punto medio di una linea, considerando in uno de' suoi estremi un probabilista, e nell'altro un probabiliorista, entrambi moderati, che la ricercano: ma così nè ho parlato a maniera di scuola; poichè nel fatto la mia supposizione si rende ipotetica a segno, da non potersi che rarissime volte, se non mai realizzare.

Per quel che ho detto poc'anzi, i moderati probabilisti e probabilioristi, esecrando il pec-

cato, collo stesso spirito di carità e zelo cristiano si oppongono alla violazion della legge stabilita da Gesù Cristo. E come sono convinti per fede, che questa legge essenzialmente santa e immacolata non può declinare nè può essere trasportata sì a destra, sì a sinistra; la chiedono nel vero suo punto. Ma è loro facile di trovar questo punto in maniera, che in esso s'incontrino insieme come due ruscelli in un confluente? La varia maniera e capacità di pensare, e nel medesimo tempo le diverse affezioni del loro cuore, negli uni compassionevole e pietoso, sulla considerazione che tale è quello di Dio che *cognovit figmentum nostrum*; e negli altri austero e rigido, sulla considerazione che Iddio *scrutatur renes et corda... et Jerusalem in lucernis*, fanno sì che credano di essere arrivati a quel punto, ove realmente non sono arrivati; il perchè è difficilissimo d'incontrarsi entrambi, per trovarvisi riuniti. Di qui è che sempre in Morale si troveranno divisi i probabilisti da' probabilioristi, ancorchè moderati. Da ciò deduco la necessità che obbliga i Confessori di qualunque nome e scuola, a non farsi trasportare dallo spirito di sistema nella risoluzione pratica de' casi dubbi; ma piuttosto a seriamente considerare e valutare le circostanze che si offrono in generale e in particolare negli atti e nelle persone eziandio de' lor penitenti, per giudicarne, secondo lo spirito della Chiesa, ch'è quello del nostro divino Legislatore.

Esam. Avete detto anche *nelle persone?*

Conf. Appunto. E stando al fatto, sarebbe possibile trovare nell'immenso numero de' fedeli nelle campagne, nelle officine, e nelle occupazioni, per le quali si rendono inculti, la stessa e sufficiente capacità di meditare e giudicare a maniera di scuola de' gradi di probabilità ne' motivi che l' inducono, o lor permettono a decidersi per la libertà a fronte alla legge ne' casi particolari? La buona fede di un rozzo agricoltore o pastore relativa ad un atto, sulla cui moralità non sono di accordo i più grandi teologi, è a considerarsi nel tribunale della Penitenza colle stesse regole e leggi, con che si dee considerar quella di un penitente, che forse ne avrebbe saputo più del Confessore, se avesse ben considerato quel punto? Il solo numero di coloro, che anche vivendo cristianamente nelle campagne e nell' esercizio de' loro rozzi mestieri ignorano in che è distinto il peccato mortale dal veniale, è incalcolabile. A ragione perciò ho detto che il Confessore, tralle altre circostanze de' penitenti, dee considerar quella della persona; come a ragione ho conchiuso, che nella risoluzione di ogni caso dubbio non gli sta bene a determinarsi per sistema al probabilismo, o al probabiliorismo, benchè moderati.

§. VI.
Persuasione necessaria nella risoluzione de' casi dubbi.

Esam. Qual persuasione è necessaria nel Confessore e nel Penitente nella risoluzione de' casi dubbi?

Conf. Premetto al quesito tre proposizioni, per le quali la risposta diverrà più chiara e breve.

1. Chi ne' casi dubbi opera in favor della libertà contro la legge con ignoranza invincibile o incolpevole buona fede, non è reo di colpa innanzi a Dio.

2. Chi ne' casi dubbi opera con perfetto dubbio pratico contro la legge, ossia dubitando nell' attuale operazione, e con rimorso della coscienza; è reo di colpa innanzi a Dio, come dice s. Antonino, citando il testo del diritto canonico: *Omne quod fit contra conscientiam ædificat ad gehennam.* Egli non ostante il dubbio de' grandi teologi su quel caso, è così reo innanzi a Dio, che se la colpa per la infrazione della legge fosse per sè stessa veniale, diverrebbe per lui mortale, quando nel suo dubbio per mortale l' avesse appresa.

3. Chi ne' casi dubbi per persuasione pratica e sincera cred· più probabile la sentenza che sta in favore della libertà, e la segue, per general sentimento fin degli stessi probabilioristi non pecca, e sta bene in coscienza.

La verità di queste tre proposizioni è chiarissima e ferma. Sta tutta la difficoltà a stabilire per la terza che debbasi intendere per

persuasioae pratica e sincera; ossia qual grado di probabilità si richiede, per la quale si possa stare per la libertà a fronte alla legge. Convengono tutti i teologi, anche probabilisti, di non potersi trovare nell'eguaglianza delle ragioni che stanno contro ed a favor della legge. Questa sorta di equilibrio, come dissi altra volta (pag. 303.) decide assolutamente a favor della legge: bisogna perciò che altre ragioni favoriscano la libertà. Ma quali saranno queste, e di qual peso? Ed ecco il punto importantissimo della quistione.

Dissi (p. 305) che Scarpazza richiede un tal grado di probabilità, che induca una morale certezza, almeno dell'infimo grado; che sebbene ammetta qualche pò di timore e di trepidazione, esclude una grave e prudente dubitazione.

Men rigoroso par che si mostri S. Antonino, il quale così dice: *Sed bonam conscientiam et credulitatem formet de eo quod credit tamquam de probabiliori parte.* Ma non perciò, come si vede, egli manca di esigere che chi opera in simili casi non riguardando come obbligatoria la legge, veracemente resti più persuaso in pratica delle ragioni e delle autorità che fanno in suo favore.

Più liberali sono in ciò i probabilisti, secondo che più o meno veggono chiari i diritti della legge.

Esam. Come vi regolate voi?

Conf. La mia regola io la ricevo dal supremo Pastore della Chiesa cattolica, il quale assicura la mia coscienza, se nel mio dubbio ar-

rivo *ad id quod ratio suadet*, *et firmat auctoritas*: ben persuaso che quando su ciò m'ingannassi, la mia colpa innanzi a Dio non sarebbe che involontaria e materiale.

§. VII.
Breve epilogo delle cose dette.

Esam. Fin qui tutto ottimamente: non posso però dissimulare il disordine con che mi avete esposte le dottrine, e in modo da non potermene formar nello spirito almeno un piccolo quadro in abbozzo. Particolarmente mi è spiacevole il non avermi fatto comprendere il vero senso della massima, di doversi cercare ne' casi dubbi *quod ratio suadet*, *et firmat auctoritas*.

Conf. Non è che giusta la vostra querela, ma non credo che me ne vogliate attribuire la colpa. La necessità di esporre più dottrine sussidiarie a ben rispondere a' vostri quesiti, e nel tempo stesso a provarle sul fatto, mi ha costretto a molte deviazioni, che han dissipata, e in certa maniera snervata la forza di quel che richiedeva considerazione maggiore. Or che siffatte deviazioni non sono più necessarie, posso presentarvi a maniera di epilogo l'abbozzo del quadro cercato.

Ho detto che la legge di Gesù Cristo, come legge di verità, condanna quanto altera i suoi precetti con falsa benignità, e del pari con falso rigore.

Da questo principio ho dedotto la necessità

che astringe i Confessori ed ogni Moralista a tenersi lontani da questi riprovatissimi estremi, il cui primo, mentre ingiustamente favorisce la libertà, non può non menare al lassismo; ed il secondo, mentre fa ingiuria alla verità della morale cristiana, non può non pregiudicar le coscienze, per gl' ingiusti legami co' quali le allaccia.

Rammentato il principio che nella morale non possono mancare de' casi dubbi, nella cui risoluzione chiaramente si osserva una specie di equilibrio tralle ragioni che favoriscono la libertà, e i diritti della legge, ho detto esser obbligo indispensabile del moralista dichiararsi in favor della legge, per la nota massima: *In dubiis tutior pars est eligenda.*

In qualunque maniera mi avessi espresso, certamente non ho confuso, nè senza oltraggiare il buon senso poteva confondere tal sorta di dubbi con quelli, che in alcuni casi particolari riguardano solamente la forza de' motivi, pe' quali si può pretendere, e si pretende infatti, che la legge, avversa sempre alle intenzioni di chi crede di farle omaggio imponendo legami alle coscienze, non comanda nè intende obbligare. Il perchè in tali casi, che veramente meritano il nome di dubbi, il sommo Pontefice Benedetto XIV non tiene conto della massima *In dubiis* ec. ed inculcando come dice *ea qua possumus verborum vi atque animi contentione*, precetta di doversi richiedere il suffragio della ragione: *quod ratio suadet* ec.

E poichè la ragione infelicemente debole per sè stessa, e sovente insidiata da occulte passioni, giusta il notissimo adagio *quod volumus facile eredimus*, favorisce del suo suffragio quel che avrebbe meritato la sua condanna; perciò il lodato Pontefice al *quod ratio suadet* aggiunse parimente il *firmat auctoritas*. E tanto più che i teologi, de' quali si vuole ricercata l'autorità, si suppone di non aver mai deciso ed insegnata la lor sentenza senza il suffragio della ragione da lor cercato e ricercato. Così dunque e non altrimenti ogni Confessore comunque si voglia chiamare *probibilista*, *probabilista moderato*, *probabiliorista*, *tuziorista* ec. e parimente ogni cristiano capace di tali ricerche, può giungere ne' casi veramente dubbi a quel che ricerca S. Antonino, *ut bonam conscientiam formet de eo quod credit tamquam de probabiliori parte*.

E ciò in sostanza è quel che precipuamente ho inteso di dire.

Solamente non mi si è presentata l'occasione di dir qualche cosa su ciò che ora mi par bene accennare.

Suppongo certamente che ogni Confessore possegga il capitale di dottrina necessariamente richiesto in uno, che siede da giudice nel tribunale di penitenza: son lontanissimo non di meno dal supporre in ciascun di loro la capacità necessaria a sedere da giudice, come si dice, fra tanto senno: intendo dire capace abbastanza a discutere le ragioni sulla cui forza, non son di accordo teologi riputatissimi, e de-

ciderne. Io in ciò veggo la giustezza della domanda: *Quis potest tantas componere lites?*

In queste occasioni mi sembra che il Confessore si debba attenere all' autorità di que' teologi, che a gran dottrina unirono molta pietà, ed anche meglio santità di vita; i quali, come or ora ho detto, non mancarono di cercare *quod ratio suadet*. Ma non riguardo ciò che come una regola di prudenza e discrezione; poichè la infallibilità si trova solamente nelle definizioni della Chiesa, e non già nelle opinioni particolari di teologi, ancorchè santi.

§. VIII.

Regole di prudenza e discrezione nella risoluzione de' casi dubbi.

Esam. Passiamo alle regole promesse, che per abbreviare, vi cercherò in quesiti.

Supponendosi, secondo la regola generale e quel che si è ragionato, che non debba il Confessore ne' casi veramente dubbi francamente decidere e sentenziare di esservi o non esservi colpa grave, finchè non abbia trovato *quod ratio suadet et firmat auctoritas*; qual regola egli dee seguire, se persuaso di doversi stare per la legge contro la libertà nel dato caso dubbio, trovi che il suo penitente per ignoranza invincibile o per incolpevole buona fede abbia operato il contrario?

Conf. Non dovrà considerare quel suo penitente reo di colpa in quell' azione, che ha

fatto; e dovrà obbligarlo ad emendarsi per l'avvenire, dopo di che non potrà più scusarlo la sua ignoranza o buona fede. Che se lo vedesse restio a sottomettersi a quell'avviso, dovrebbe negargli l'assoluzione; poichè così egli mostrerebbe abbastanza la sua indisposizione negli atti necessari nel sagramento della Penitenza.

Esam. Qual regola dovrà seguire il Confessore trovando il suo penitente persuaso, come si è detto poc'anzi, della opinione contraria alla sua, che ha fondato sulla regola generale?

Conf. Lo dee lasciare nella sua persuasione, senza fargliene colpa per gli atti passati, e divieto per l'avvenire, (pag. 32 j.) Solamente gli conviene, qual padre e ministro di Dio, consigliarlo e persuaderlo di fare in questi casi un sacrifizio al Signore, e mettersi al sicuro da qualche inganno, che le passioni occultamente hanno potuto introdurre ne' suoi pensamenti. Ma ciò, secondo la dottrina di S. Antonino e i buoni principii che debbonsi da tutti ammettere, non obbliga, ma consiglia il penitente.

Esam. Qual regola dovrà seguire un Confessore allorchè trova persuaso un penitente di essergli lecita un'azione, mentre egli secondo la regola di Bened. XIV. la trova contraria alla ragione ed alla sentenza più comune e da più gravi teologi insegnata?

Conf. Ma noi qui parliamo de' casi veramente dubbi, mentre il quesito parla di un caso che tal non è, nè gli conviene tal nome. Rispondo ciò non ostante con una regola non già di prudenza o discrezione, ma teologica e necessaria.

Il Confessore, come giudice, maestro, direttore e medico spirituale del penitente supposto, gli deve intimare a deporre la sua sentenza come falsa, improbabile o al più leggemente probabile. Supponendosi che voglia in essa persistere, giusta l' insegnamento di S. Antonino, è indegno di assoluzione; ed obbligo sarà del Confessore, compatendo la ostinazione di lui, con pazienza persuaderlo del suo inganno, non mai usando con esso termini aspri e severi nel licenziarlo.

Esam. Basta fin qui per queste regole. Bramerei che mi diceste qualche cosa di certi doveri di un Confessore, de'quali si è parlato altra volta ma con molta strettezza.

Conf. Proponetemene le domande.

APPENDICE VII.

Doveri particolari di un Confessore come Giudice, e come Maestro.

Esam. Quali sono i doveri di un Confessore come giudice?

Conf. Il principale che riconosco tra essi è il portarsi nel tribunale di penitenza da giudice imparziale. Uno de' maggiori peccati che egli possa commettervi è il tradire la verità, la giustizia, l'anima del penitente colla sua propria, e la causa di Dio per un vano timore, o per un vile rispetto, giudicando o decidendo non secondo la verità, ma secondo la qualità delle persone. Nè si è a credere che sia tanto difficile a commettervisi questa detestabile in-

giustizia. Che anzi a Dio piacesse che non vi sia così frequente. Si accosti al confessionale una persona povera, o in prossima occasione di peccato da lungo tempo impegnata, o di debiti aggravata per commesse ingiustizie, o in altro grave peccato abituata. Siccome per la sua povertà o viltà di nascita nulla impone al Confessore; così con questa francamente si parla, e se le fa nota a caratteri rotondi la verità, colla intimazione, che se o non abbandona l'occasione, o non restituisce il mal tolto, o non tronca l'abito, non può ricevere l'assoluzione. Si presenti ora con simili peccati, e colle stesse circostanze un nobile, una dama, o altra persona di rango. Ed oh sì che parlasi diversamente; e non solo per ciò che riguarda a certi termini di maggior rispetto, che il carattere esige di simili persone, e che non debbono omettersi; ma per ciò ancora che alla sostanza appartiene delle verità stesse, e del giudizio che formar si dee relativamente alle disposizioni, e all'assoluzione da concedersi, o da differirsi. Si parla assai più dolcemente; non si rappresenta il male in tutta la sua malizia; e più si mostra di compatimento. Gli obblighi si accennano a mezza bocca, e in aspetto piuttosto di consiglio, o di preghiera: le indisposizioni si dissimulano; ed al fine si conchiude la sentenza, soggiungendosi, che a dir vero in tal caso non potrebbesi assolvere, o che almeno necessario sarebbe un po' più di prova; ma che non pertanto, sperandosi molto nella sua buona attuale disposizione, e nelle

sue promesse, che in persone del suo grado si credono sincere, per questa volta gli si dona il benefizio dell'assoluzione. Ed ecco una parzialità. E perchè nello stesso caso, e nelle medesime circostanze un parlar sì diverso? e quel che è peggio, un contrario giudizio? Perchè il plebeo, il povero, l'artigiano mandati senz'assoluzione, come indisposti; e il ricco, il nobile, quell'ecclesiastico, forse più reo e più indisposto, mandati assoluti? Iniquissimo giudizio, grida S. Giacomo, sebben'in caso a questo inferiore: *Nonne judicatis apud vosmetipsos, et facti estis iudices cogitationum iniquarum?*

Queste prevaricazioni possono aver più cause. I. Quel timore riverenziale che cagionar sogliono naturalmente persone di alto rango in chi o per nascita, o per altro motivo sia inferiore, e specialmente in chi sia debole di spirito, e timido di natura. II. Il timore che il penitente non soddisfatto, ma disgustato della condotta del Confessore, ne sparli, e ne mormori in pubblico ed in privato. III. L'ambizione di avere per penitenti persone per nascita e per dignità distinte. IV. Qualche obbligazione temporale, che al penitente si professa. V. L'amicizia, o certa genialità ed affetto particolare alla persona. VI. Finalmente il disordine del proprio cuore, ossia qualche vizio nel Confessore stesso predominante; poichè a tutti è ben noto che le passioni accecano, particolarmente quando predominano lo spirito e il cuore, e pervertono per conseguenza il giudizio.

Non si dee guardar in faccia ad alcuno nel tribunale della terra, meno in quello di Dio medesimo, di cui il Confessore tiene le veci. Sia nobile o ignobile, ricco o povero; sia Vescovo o chierico, sia Monarca o suddito, tutti sono eguali al piè del Confessore. Non si dee mirare nè considerare la qualità della persona, ma le sue reità, le sue disposizioni, le sue circostanze in ordine al Sagramento, all'eterna sua salute, ed all'onore di Dio, di cui ivi si tratta. Se avremo riguardo in questo sagro luogo alle qualità delle persone, correremo pericolo di tradire la verità, la giustizia, le anime e la causa di Dio con falsi ed iniqui giudizi. A tutti egualmente dir si dee schietta e netta la verità; tutti si debbono illuminare del pari, secondo il bisogno de' lor doveri; tutti prudentemente correggere ogni qual volta opportuna o necessaria sia la correzione; a tutti indifferentemente o differire, o negare o concedere l'ssoluzione secondo le loro disposizioni; per tutti finalmente osservar si debbono le stesse regole, applicandole con prudenza, e a tutti con eguale discrezione e carità; giacchè uno solo è Dio giudice, uno per tutti il Vangelo, una sola la verità, e una sola la giustizia. Guai al Confessore di due dottrine; una piuttosto rigida pe' vili uomini della plebe, ed un'altra più mite pe' grandi del secolo. Queste stesse dottrine faranno la sua condanna: i suoi diversi giudizj la sua eterna rovina.

L'altro dovere....

Esam. Basta fin qui. Ditemi qualche cosa

più interessante su' doveri del Confessore come dir si voglia Dottore o Maestro.

Conf. Non saprei aggiunger molto a quel che dissi altra volta (pag. 68. 327.) per lo che nulla dico dell'obbligazione del Confessore nella ignoranza de' penitenti sulle cose necessarie a sapersi per necessità di mezzo o di precetto. Nulla dico dell'indubitato e riconosciuto dovere di un Confessore di avvertire il suo penitente, allorchè conosce che questi per sola dimenticanza non si sia accusato di alcune colpe. Parlerò soltanto de' suoi doveri allor quando con prudenti indizi o con buone ragioni conosce che il suo penitente commetta delle colpe. di che non si accusa, stimandole innocenti per ignoranza colpevole.

Il sommo Pontefice Benedetto XIV nel n. 19 dell'anzidetta Enciclica riporta le seguenti parole di S. Bernardino da Siena: *Eo quod peccatores ignorant quae Dei sunt: unde si Confessor audierit aliquid de poenitente, vel scivit per aliquam probabilem coniecturam, id debet poenitenti ad memoriam reducere; quia potest timeri quod poenitens ignoret ignorantia crassa, quae non excusat secundum Gullielmum; vel quia forte non intelligit illud esse peccatum; nam, secundum Isidorum, ignorans quotidie peccat, et ignorans peccat.* Soggiunge ivi il lodato Pontefice, che questa dottrina è comune non solo a' più rigidi teologi, ma a' più benigni ancora: *Obvia hæc sunt apud theologos, ne his quidem exceptis, qui inter rigidioris disciplinæ magistros enumerandi non sunt.*

E proseguendo il lodato sommo Pontefice a parlare di tali penitenti nel num. 20 della medesima Enciclica, soggiunge: *Hisce in casibus concors theologorum sententia est, Confessarium teneri monitis, ac interrogationibus poenitenti opem ferre, quamvis inde tristitiam secuturam cognoscat. Quod si Confessarii monitis par exitus non respondeat, adhuc sperare licet eam inposterum, adiuvante Domino, profuturam.* Finalmente dopo aver citati più teologi, anche de' più benigni, conchiude con un testo del de Lugo (certamente non professore di rigorismo) il quale generalmente condanna tutti que' Confessori che, o per ignoranza, o per negligenza, o per umano rispetto non avvertono, particolarmente le persone di alto grado, i Principi, i magistrati, i governatori, i ricchi, i nobili ec. delle loro obbligazioni, in cui pur troppo gravemente peccano per ignoranza colpevole. *Quare*, son le parole del de Lugo, *regulariter loquendo, Confessarius tenetur admonere poenitentem quicumque ille sit de sua obligatione: nec satisfacit suo muneri absolvendo a peccatis quæ poenitens dicit; sed potius imponit suis humeris peccata et errores quae in poenitente dissimulat, et caeco caecum ducente, ambo in aeternam foveam cadunt.*

Regola dunque sicurissima, o a dir meglio, è obbligazione precisa di un Confessore di chiamare in tali casi al dovere il suo penitente.

APPENDICE VIII.

Sull' amministrazione del Sacramento della Ecucaristia.

§. I.

Esam. Avendo detto S. Paolo: *Ego accepi a Domino, etc. Probet autem se ipsum homo, etc. Qui manducat et bibit indigne ec.* è di fede di non potersi per precetto divino amministrare la s. Eucaristia a chi non ha monda l'anima da peccato mortale.

Sa pure ogni Confessore di non potersi amministrare per precetto ecclesiastico la s. Eucaristia a chi, tranne il caso di Viatico, non è onninamente digiuno, a' fanciulli, a' dementi, ec. Or come nella esecuzione di questi precetti ecclesiastici i Confessori novelli possono incontrar delle difficoltà; io ve le proporrò in quesiti, il cui primo è questo.

In qual età sono obbligati i ragazzi al precetto divino di comunicarsi?

Conf. L'obbligo di eseguirsi il precetto divino intimato da Gesù Cristo: *Nisi manducaveritis carnem Filii hominis, etc. non habebitis vitam in vobis*, in quanto al tempo fu così determinato dalla Chiesa nel Concilio Lateranese: « *Omnis utriusque sexus fidelis postquam ad annos discretionis pervenit... saltem semel in anno confiteatur, suscipiens reverenter ad minus in Pascha Eucharistiæ Sacramentum.* E poichè fa d'uopo di un giudizio, per conoscersi in qual tempo siano giunti gli anni di discrezione; la stessa Chiesa, nel Concilio di Trento, lo

affidò a' Parrochi, a' Confessori (non esclusi anche i genitori de' ragazzi). E su ciò è a darsi qualche schiarimento teologico.

Giungono ordinariamente i fanciulli verso il settimo anno dell' età loro a tal uso di ragione, da essere obbligati al sacramento della Penitenza; tal uso però di ragione non è sufficiente ad obbligarli a quello della Eucaristia. È necessario in chi lo prende a discernere il pane Eucaristico dal pane ed altri cibi ordinari; conoscere la dignità, la maestà e utilità di questo gran Sagramento, e concepire per esso conveniente divozione e riverenza.

Fu opinione di S. Tommaso nel 4 sen. dist. 9. qu. 1 che: *Pueris jam incipientibus habere discretionem etiam ante perfectam aetatem, puta cum sunt decem aut undecim annorum, aut circa, potest dari (Eucharistia) si in his signa discretionis appareant, aut devotionis.*

Ma senza attenersi all' opinione di S. Tommaso, abbiamo in ciò e la consuetudine e la pratica quasi universale della Chiesa, che valgono anche più. Ella non ammette alla partecipazione dell' Eucaristia i fanciulli prima di giungere al decennio dell' età loro, e al giungere o camminare per l' undecimo. Quel Parroco dunque o sacerdote, che senza giusta ragione in contrario si scostasse da questa pratica, si esporrebbe al manifesto pericolo di sottrarre al precetto della Chiesa sulla Comunione pasquale que' giovanetti, che tra' dieci e gli undici anni, per la capacità che loro non manca, vi sono obbligati.

Esam. Vale questa dottrina pe' giovanetti in caso di viatico?

Conf. Quando il giovanetto nel caso supposto è capace di discernere dal pane comune il pane celeste con *qualche sentimento* di pietà, di religione e di riverenza, non gli si dee negare in quel pericolo estremo la s. Eucaristia. Ed è questo l'insegnamento di Benedetto XIV. *de Syn.* lib. 7, cap. 3; ove in conferma porta l'autorità del Suarez, che nella sez. 5 della disp. 68 dice: *Existimo in illo dandam esse Communionem cuicumque homini habenti usum rationis ad peccandum, et capaci Confessionis et Extremae Unctionis. Quod Navarrus quidem fatetur esse omnibus consulendum. Ego vero existimo esse obbligationem tam ex parte petentis, quam dispensantis.* Cita parimente il de Lugo *de Euch. disp.* 13. *sect.* IV, n. 37, ed i versi di un anonimo, riferiti dal Martene *de Antiquis Ecclesiæ ritibus*, tom. 1, lib. 1, cap. 4, art. 10. §. 4, e sono:

Quid sumant cum ignorent? ergo prohibentur.
Excipe quos urget fera mors, anni licet his sint
Octo, sive novem, vel septem; dum sibi constet
Scire Pater noster, *et eorum vita probata.*

Quindi egli soggiunge, che il Vescovo può ammonire e seriamente esortare i Parrochi a non lasciar morire alla rinfusa tutti i fanciulli, senza il sagro viatico; e comandare di darlo a que' moribondi ragazzi, che dopo un dili-

gente esame i Parrochi stessi trovano forniti di tanta perspicacia d'ingegno, che fermamente credano, e riverentemente adorino Cristo sotto le specie sagramentali nascosto. Se poi finalmente il Parroco, assistendo un moribondo fanciullo, che non eccede il nono anno di sua età, dopo averlo con diligenza esaminato, rimane tuttavia nel dubbio se abbia quel lume di ragione e quel discernimento che si è detto poc' anzi, a poter ricevere la sacra Eucaristia, secondo il Cardinale de Lugo, non è tenuto a dargliela, ma ben gliela può dare; mentre non ha verun fondamento a negargliela. Dello stesso sentimento è anche il dotto Giribaldo (autore spesso citato con lode da Benedetto XIV) il quale soggiunge che farà meglio ad amministrargliela; perciocchè ciò ridonda a favore della obbligazione indotta dal precetto divino, ed a vantaggio spirituale dello stesso fanciullo.

Esam. Che devesi dire de' dementi perpetui?

Conf. Perchè in costoro non vi è stata mai divozione per questo divin Sacramento, non lo possono ricevere, eziandio per viatico.

Esam. Che si deve dire de' pazzi?

Conf. Se costoro nello stato di mente sana o ne' lucidi intervalli dettero segno di divozione e di desiderio per questo Sagramento, secondo la dottrina di S. Tommaso confermata dal Catechismo Romano *de Euch.* n. 64. si dee dar loro per viatico: *Si antequam in amentiam inciderint, piam et religiosam animi voluntatem*

præsetulerint, licet eis in fine vitæ, ex Concilii Carthaginensis decreto, Eucharistiam administrare, modo vomitionis, vel alterius indignitatis, et incommodi periculum nullum timendum sit.

Esam. Che hassi a dire de' semifatui, o sia deboli di mente ed imbecilli?

Conf. Quando il grado della lor debolezza gli fa rassomigliare a' giovanetti de' quali si è parlato, cioè inesperti, d'immaturo giudizio, e non ancora capaci di perfetto discernimento; ma sono capaci di concepire sentimento di divozione verso questo divin Sagramento; quel che si è detto di costoro, s'intenda detto per essi. Siffatti uomini, dice S. Tommaso nel luogo citato, deboli di mente, possono concepire qualche divozione di questo Sagramento, e quindi non è loro a negarsi.

Esam. Che hassi a dire de' sordi muti dalla lor nascita?

Conf. Benchè il più delle volte sieno privi d' intelligenza, nè possano istruirsi delle cose di fede; l' esperienza però ha fatto e fa vedere, che a forza di cenni, di segni e modi visibili e palpabili s'istruiscono di cose difficilissime. Il decidere della loro capacità per partecipare della Eucaristia in morte ed in vita appartiene a' Parrochi, dopo le diligenze che sopra di essi avranno adoperato.

Esam. Che devesi dire degli energumeni?

Conf. Non si devono escludere dalla mensa Eucaristica in vita, purchè non sieno privi dell' uso della ragione; molto meno in morte.

§. II.

Della frequente Comunione.

Dice il Tridentino sess. 22 cap. 6. *Optaret S. Synodus ut in singulis Missis fideles adstantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam Eucharistiæ perceptione communicarent.* Certissimo è dunque di esser più commendevole per sè stesso l'uso frequente della s. Eucaristia, che il raro. Ma ciò, giusta le parole del Concilio, non è che un desiderio della Chiesa, che nella pratica incontra molte difficoltà.

S. Tommaso, quest. 80, art. 10. scrisse così.

» Intorno all'uso di questo Sagramento due
» cose possono considerarsi. L'una si è dal
» canto del Sagramento, la cui virtù è agli uo-
» mini salutare; e però è cosa utile il riceverlo
» cotidianamente, affinchè l'uomo il frutto co-
» tidianamente ne riporti.... L'altra si è dal
» canto di chi lo riceve, in cui ricercasi, che
» con *gran divozione e riverenza* si accosti a
» questo Sagramento. E quindi se taluno co-
» tidianamente è in tal maniera preparato, è
» lodevol cosa che lo riceva cotidianamente.....
» Ma molte volte nel più degli uomini v'ha
» degl'impedimenti in gran numero, che osta-
» no a questa divozione, per l'indisposizione
» del corpo o dell'anima: e quindi *non è cosa*
» *utile l'accostarsi cotidianamente* a questo
» Sagramento; ma solamente allorchè l'uomo
» si sente preparato al di lui ricevimento. »

» Sembra, scrisse S. Bonaventura, che ap-
» pena si trovi qualche persona sì religiosa
» e santa, ad eccezione de' Sacerdoti, a cui
» non debba bastare il comunicarsi per con-
» suetudine una volta per settimana; salvo-
» chè se talvolta un qualche motivo o ragio-
» ne particolare richiegga di più, o una so-
» pravegnente infermità, o una festa singo-
» lare e solenne, o un fervor di divozione
» inusitato, ed una brama straordinaria di ri-
» cevere questo Sagramento, che solo è capace
» di refrigerare l'ardente desiderio d'un'ani-
» ma amante. »

Odasi finalmente il gran Maestro Avila, uomo dotato di singolar dottrina e pietà. Nell'epist. 65. scrive le seguenti parole, che ben meritano d'essere scolpite nella mente de' Confessori, non meno che dell'anime desiderose di comunicarsi con gran frequenza. » S' ingannano a
» partito quelle persone, le quali hanno per
» idonea preparazione alla SS. Eucaristia la
» sola voglia di comunicarsi, nata piuttosto
» dalla consuetudine che da una vera ragio-
» ne. Che se poi oltracciò, nel mentre ri-
» cevono il Corpo di Cristo, stillano dagli
» occhi una lagrimuccia; si persuadono d'aver
» fatto un gran profitto. Ma errano in questo,
» che non ben sanno in che consista della co-
» munione il vero frutto, che non riportano
» in verun modo; e non intendono che il se-
» gno unico d'una buona comunione è il pro-
» fitto dell'anima, ed il progresso nella pietà:
» cui se conseguiscono, fanno bene ad acco-

» starsi frequentemente all'Eucaristia; e se no,
» debbono astenersene. »

Affinchè dunque un Confessore novello non prenda abbaglio, e nell'idea di promuovere colla frequente comunione la pietà de' suoi penitenti divoti non la porti al contrario, si regoleranno co' seguenti Avvertimenti di S. Francesco di Sales, esposti nella sua Filotea, parte 2, cap. 20.

» I. Di ricevere la Comunione ogni giorno
» nè lo lodo, nè lo vitupero; ma di comu-
» nicarsi tutte le Domeniche, io lo consiglio,
» e l'esorto a ciascuno; purchè (notate be-
» ne) il suo spirito sia lontano da ogni affet-
» to di peccato «. Intende non solo da qualunque affetto al peccato mortale (che se vi fosse, impedirebbe anzi la stessa Comunione) ma ancora al veniale; poichè, dopo di aver detto con S. Agostino, che non è bene consigliare in generale, o biasimare la cotidiana Comunione, perchè ricerca una squisita disposizione (che pure si può in qualche anima ritrovare, e per cui alla sola saggezza e prudenza del Direttore appartiene il permetterla, o negarla) così soggiugne: » Ma voi
» vedete, Filotea, che S. Agostino esorta,
» e consiglia molto, che uno si comuni-
» chi tutte le Domeniche. Fatelo dunque,
» quanto vi sarà possibile; poichè, siccome
» io suppongo che voi non abbiate alcuna
» sorta d'affezione al peccato mortale, nè al
» peccato veniale, voi siete nella vera dispo-
» sizione, che S. Agostino ricerca, e anco

» più eccellente . . . Sicchè quando il vostro
» Padre spirituale lo trovasse buono, voi po-
» treste comunicarvi più spesso di tutte le Do-
» meniche «. Di nuovo ripete al fine del capito-
» lo «Per comunicarvi ogni otto giorni bisogna
» non avere nè peccato mortale, nè affetto
» al peccato veniale, e avere un gran desi-
» derio di comunicarsi: ma per continuare
» tutti i giorni, bisogna di più aver supera-
» ta la maggior parte delle sue male inclina-
» zioni, e che questo sia col consiglio del Pa-
» dre spirituale ».

II. Parla poi degli esterni impedimenti; e dice, che se la Comunione frequente fosse occasione d' inquietudine nella propria famiglia, a cagione del mal umore, o indivozione di chi ha diritto di comandare; sarà bene condiscendere qualche volta alla loro debolezza, e comunicarsi ogni quindici giorni, e ciò s'intende quando le circostanze sieno tali, che altrimenti non si possa vincere questa difficoltà, e impedire l' inconveniente. Poi soggiugne » Questo non si può determinare così
» in generale; bisogna far ciò che dice il P.
» spirituale; benchè io possa dir questo
» con sicurezza, che la più grande distanza
» della Comunione è da un mese all' altro,
» tra coloro che voglion servir Dio divota-
» mente.

» III. A Dio non piaceva nell'antica legge,
» che li creditori volessero esigere ciò che era
» loro dovuto, ne' giorni di festa; ma non
» vietò, che i debitori pagassero, e rendes-

» sero il loro debito a quelli che lo domandavano. Questa è cosa indecente, sebbene » non è gran peccato il sollecitare il pagamento del debito matrimoniale il giorno » che si è comunicato; ma non è male, anzi » è cosa meritoria il pagarlo. Quindi è, che » per rendere questo debito non deve essere » alcuno privato della Comunione, se per altro la sua divozione lo spinge a desiderarla. » Certo, nella primitiva Chiesa i Cristiani si » comunicavano ogni giorno ec..... Per questo ho detto, che la frequente Comunione » non recava scomodità alcuna, nè a' padri, » nè a' figli, nè alle mogli ec.

APPENDICE IX. (a)

INDULGENZE E BOLLA DELLA CROCIATA.

§. I.

Indulgenze.

Es. Bramerei sentir qualche cosa più necessaria sulle Indulgenze.

Conf. Compiacetevi di dirmi se delle indulgenze volete che io parli da teologo o da confessore; poichè da teologo molte cose dovrei dire, di che non mai o quasi mai il confessore discorre co' penitenti.

Es. V' interrogherò da confessore, non prima però di avermi fatto conoscere i generali

(a) Appartiene intieramente all' editore.

principii teologici, su' quali è fondata la dottrina delle indulgenze.

Conf. Eccomi pronto.

La Penitenza in questa vita è così di precetto ad ogni cristiano, come gli è di precetto conformarsi al suo modello nostro signor Gesù Cristo, il quale dalla sua nascita fino alla morte non fece che penitenza. Il perchè, sebbene si volesse supporre che un cristiano per la sua innocenza o per la sua penitenza non si trovi reo innanzi a Dio di alcuna pena, non perciò sarebbe dispensato dall'obbligo di far penitenza; sì perchè non si può sottrarre al precetto di conformarsi al suo modello nostro sig. Gesù Cristo; sì perchè nella penitenza si riconosce il più efficace mezzo di preservar l'anima dal peccato: *Castigo corpus meum, et in servitutem redigo*, diceva S. Paolo nella sua 1. lettera a' Corinti; non già ad espiare la pena dovuta per le colpe che aveva commesso prima di essere stato da Dio eletto per vaso di elezione; ma come dice espressamente, *ne cum aliis praedicaverim ipse reprobus efficiar.* Questi pochi cenni bastano a far conoscere che s' intende nel dirsi che lo spirito del cristianesimo, della Chiesa, e quindi di ogni cristiano, deve essere di penitenza.

Es. Vorrei conoscere con quanta distinzione e chiarezza potete in che consista nel fatto questo spirito di penitenza, ed a che obbliga i cristiani.

Conf. A soddisfarvi non dovrei far altro che

replicare quel che dissi altra volta. (1) Supponendolo perciò come detto e certo, non farò che svilupparlo un po' meglio; anche a costo, com'è necessario, di qualche ripetizione, per ordinare le idee.

Spirito di penitenza fu quello che chiamò negli eremi gli Antoni, gl'Ilarioni, i Pacomi, e quanti rendettero famosi i deserti della Tebaide. Spirito di penitenza fu per quello che trasse gli Stiliti sulle colonne, e fondò tanti ordini monastici con tante pratiche di svariate austerità, che fia qui inutile di rammentare. Ma non perciò è questa la giusta e vera misura dello spirito di penitenza del cristianesimo, onde dopo esso e senza verun intervallo non s'incontri che spirito del mondo e della carne. Lo spirito di penitenza si esige e può ben trovarsi in ogni cristiano, in qualunque stato l'ha costituito la provvidenza di Dio, e senza violarne i doveri.

Es. L'intendo bene: trovo non di meno difficoltà a persuadermi come ogni cristiano possa vivere col vero spirito di penitenza, senza rinunziar totalmente agli stessi piaceri stimati innocenti, agli agi, alle soddisfazioni, ed a' comodi non solamente non condannati dalla morale cristiana, ma cristianamente domandati a Dio con preghiere, come la salute del corpo, l'abbondanza de' frutti della terra ec. ec.

Conf. Per dichiararmi lontano dal condan-

---

(1) *Alcuni ricordi importanti, ec. dalla pag.* 93 *fino a* 99.

nare quel che avete accennato, e stimarlo contrario al vero spirito di penitenza, mi limito a rammentare quel che disse S. Paolo scrivendo a'Corinti: *Reliquum est, ut qui habent uxores, tanquam non habentes sint...et qui gaudent, tanquam non gaudentes... et qui utuntur hoc mundo, tanquam non utantur.* Il che dimostra che ben si può vivere secondo lo spirito del cristianesimo, senza quegli eroismi di penitenza, che pregevolissimi più di quel che saprei dire, non perciò ne formano la regola e la misura. Pur troppo ci fa conoscere S. Paolo, che la professione di cristiano non impone il dovere di rinunziare a quanto non è vietato; purchè se ne usi in maniera, da non attaccarvi il cuore e gli affetti, che sacrilegamente sarebbero consagrati al fugace fantasma di questo mondo. Nè secondo questo insegnamento saprei esporre meglio le mie idee, se non rassomigliando la vita del cristiano al viaggio di un esule, che anela di giungere alla sospirata sua patria, nella necessità di battere una strada disastrosissima, e nella quale per ogni passo incontra affannose e stanchevoli difficoltà. Fra tanto potrebbe dirsi che questi contraria le sue premure di giungere all' oggetto de' suoi desiderii, se talor si sofferma in questo ed in quel poggio, nell'unica idea di ristorar le sue forze, e potere con più alacrità e maggior lena proseguire il cammino? Non altrimenti ne' beni di questo mondo, non vietati dalla morale cristiana, non si debbon vedere che tanti poggi nel cammino arduo ed affannoso della

penitenza, stabilitivi dalla bontà e clemenza di Dio, a ristoro delle nostre forze, nell'adempimento de' suoi voleri.

Es. Mi pare che il vostro discorso si renda ascetico.

Conf. Comunque e sotto qualunque ragione si voglia considerare, non posso farne a meno, per ben parlare delle indulgenze, e mostrarmi lontanissimo dall' errore di non pochi confessori, che a danno delle anime si son formate delle idee poco esatte della penitenza indispensabile ad ogni cristiano. Essi per questa non intendono altro che macerazioni di corpo con flagellazioni e digiuni, e nulla più. Dal che deriva che la massima parte de' cristiani, non potendo sostener tanto per la durezza delle loro fatiche indispensabili alla lor sussistenza ed a' doveri del proprio stato, prende queste macerazioni di corpo come obbligazioni de' solitari e anacoreti negli eremi: per lo che, stranieri ad ogni spirito di penitenza, vivono spensierati di sè stessi e di Dio.

Iddio mi guardi che per la menoma guisa io voglia diminuire l'obbligazione di ogni cristiano a vendicare le offese di Dio colle macerazioni del corpo, e a raffrenare con queste gl' impeti della concupiscenza rubelle. Mi guardi pur Dio ch' io voglia aprire una via che meni i cristiani a godere d' ogni piacere del mondo non vietato dalla legge, per fermarvisi a lor bell' agio. Mia intenzione è solamente di far conoscere i danni che derivano da una idea mal concepita, che facendo

consistere la penitenza nelle sole macerazioni del corpo, distruggono ogni spirito di penitenza in chi effettivamente non le può praticare. Mi sia permesso, a spiegar meglio le mie idee, di mettere in confronto il merito del digiunare di alcuno, che per una scarsissima cena si troverebbe indisposto di stomaco la mattina, e i sudori di un contadino, co'quali, portando il *pondus diei et aestus*, bagna quel terreno che coltiva con pesantissima zappa, quando questi gli offre a Dio con vero spirito cristiano, in adempimento de' doveri dello stato in cui lo ha messo, ed in soddisfazione delle sue colpe. Ne ciò dev' essere ignoto anche all' ultimo de' confessori: poichè nel profferire nella formola dell' assoluzione sacramentale *quidquid boni feceris, et mali sustinueris, sit tibi in remissionem peccatorum, augmentum gratiae, et præmium vitæ æternæ*, vede chiaramente, come osservò S. Tommaso, che in ogni bene che si fa, e in ogni male che cristianamente si soffre, si trova un prezzo valevole a soddisfare i debiti contratti colla divina giustizia, e quindi operati secondo lo spirito della penitenza cristiana.

Più cose potrei qui aggiungere sulla natura e sullo spirito di questa virtù, poichè sotto questa ragione qui considero la penitenza; ma non farei che ripetere quel che dissi altra volta pag.

Es. Mi pare che abbiate detto anche più di quel che esigeva il mio quesito. Son contentissimo non di meno di voi, per aver messo in

chiaro l'errore di que'Confessori, che contando soverchiamente sull'esempio della Chiesa nostra pietosissima madre, raffreddano nel cuore de' lor penitenti lo spirito di penitenza.

Conf. L'esempio della Chiesa? È troppo manifesta l'insidia tesami in questa proposizione, per assicurarvi della mia capacità. Nessuna facoltà trovasi nella Chiesa su quel che riguarda lo spirito di penitenza così inteso, come or ora si è detto. Misericordiosa quanto si voglia, secondo l'intenzione di nostro sig. Gesù Cristo, le sue intenzioni e tutte le sue materne premure non possono esser dirette che a sostenere questo spirito; nè mai per qualunque ragione può sopra di esso transigere o dispensare: per lo che quanto può tendere a raffreddarlo, a intiepidirlo, o a comunque diminuirlo, diviene per essa oggetto di esecrazione. Non occorre sprecare tempo e parole a provare questa verità tanto chiara quanto inconcussa.

Es. E non fu ella la Chiesa che osservando raffreddato il fervore de' fedeli tanto distinto ne' primi secoli del cristianesimo, abrogò i canoni penitenziali? Se ciò non è il contrario di quel che avete detto, che sarà mai?

Conf. Non è certamente il contrario, come sembra a chi non fa distinzione tra le varie maniere di penitenza, secondo i vari oggetti che la riguardano; poichè altro è a dirsi di quella di cui si è parlato finora come virtù, e che io per dichiarar meglio le mie idee chiamo penitenza cristiana; altro è a dirsi di quella, di

cui si è parlato diffusamente trattandosi della Soddisfazione, quasi materia del sacramento della Penitenza; ed altro è a dir finalmente di quella con cui l'uomo, dopo di essergli state rimesse le colpe e la pena eterna, cioè già costituito nello stato di grazia, deve espiare la pena temporale, che per esse gli rimane a scontare in questa vita o nell' altra nel Purgatorio. Sulla penitenza cristiana si è detto abbastanza che la Chiesa non ha veruna autorità di dispensare, diminuire, transigere ec. e sarebbe noioso il ripeterlo. Non così per quella che riguarda la soddisfazione nel sacramento della Penitenza, ed alla quale si rapportavano le pene stabilite ne'mentovati antichi canoni; nè così parimente per quella che riguarda l' espiazione della pena temporale. Per queste due maniere di penitenza ha la Chiesa, pel *quodcumque solveris super terram, erit solutum et in caelis etc.* la potestà delle chiavi, della quale, assistita dallo Spirito Santo, ha tutta la facoltà di valersi da giudice sapientissimo, e da pietosissima madre.

Si dice che la Chiesa nel temperare il rigore de' canoni penitenziali operò da madre pietosa, considerando il raffreddamento del fervore primiero che vide ne' figli suoi, ed è verissimo; ma non senza aver sapientemente osservata la cagione del raffreddamento medesimo, che ben le si offrì nella generalizzata impotenza a sostenersi il rigore de' canoni mentovati. E infatti tanti e tanti milioni di operarii, quanti ne' secoli posteriori ne conteneva il cristianesimo nelle campagne, nelle offi-

cine, e a dirla in breve in quanti luoghi si cerca la sussistenza propria e della famiglia, potevano sostenere ad un tempo la gravezza di quelle fatiche, e l'oppressivo diuturno rigore prescritto in que' canoni per ogni trascorso della umana fragilità? Non mi pare di volerci molto a comprendere che ne doveva seguire a danno del primo fervore, e quindi dello spirito di penitenza cristiana. Certo è però che la Chiesa il comprese ben troppo; e perciò, non a maniera di transazione, o scemando i doveri annessi al detto spirito di penitenza, ma per avvivarlo, abolì il rigore di que' canoni, ricorrendo al tesoro de' meriti di Gesù Cristo: dir voglio alle indulgenze, come una madre che chiama ad operosa e sollecita esecuzione de' propri doveri i torpidi e neghittosi suoi figli, con pregevoli e graditi incoraggiamenti.

Es. Credete voi dunque che la Chiesa, coll'abolire le penitenze canoniche, avesse stimato d'infervorare il raffreddato spirito del cristianesimo, e particolarmente largheggiando colle indulgenze, che rendendolo poco operoso lo debbono assai più raffreddare?

Conf. Lo credo così, come credo che un savio agricoltore, recidendo da un albero i rami, la cui folla già passa ad intristirlo, lo rende più rigoglioso e fruttifero co' suoi tagli. Ma questo non è che un paragone, e perciò di poco rilievo; mentre debbo dire che credendo altrimenti, il mio errore sarebbe ingiurioso alla sapienza, alla santità, ed alla potestà della Chiesa. Prendo la cosa da' suoi principii.

Checche ne avessero detto Lutero, Calvino e tutti i Protestanti di qualunque nome e setta; e checchè parimente ne avessero detto alcuni, i quali onorandosi del titolo di figli della Chiesa le laceravano il seno con dire di non aver altra potestà che di rimettere una parte delle penitenze prescritte dagli antichi canoni; ella ben conosceva che il suo divino sposo nostro Sig. G. Cristo le aveva lasciato il tesoro de' meriti infiniti della sua passione e morte, coll'aggiunzione di quelli di Maria santissima e de'Santi, per onorarli, non già per crescerlo. Conosceva eziandio che Gesù Cristo affidato l'aveva quel tesoro, a valersene per la remissione della pena temporale che rimane a scontarsi dopo rimessa la colpa e la pena eterna nel sacramento della Penitenza; ciò che viene dinotato col nome d'indulgenza, e se ne valse allor più, quando ne vide maggiormente l'utilità e 'l bisogno, con remissione plenaria o parziale. E fin qui tutto è verità cattolica. Che poi con tal remissione, in vece di raffreddare lo spirito del cristianesimo e renderlo inoperoso ella fosse passata ad infervorarlo, è una verità ignota soltanto a chi per ostinazione non vuol vederla. Un solo sguardo sulle condizioni con che dispensa le indulgenze o plenarie o parziali a' fedeli, basta a convincere la stessa ostinazione.

Es. Questo è quel che più di tutto io bramava conoscere.

Conf. E questo è quel che vi esporrò distintamente.

Prima condizione richiesta per l'acquisto delle indulgenze è lo stato di grazia, ed a segno, che in una indulgenza plenaria se non sono stati assoluti e rimessi col sagramento della Penitenza i peccati veniali, ad essi non può estendersi l'indulgenza medesima, per l'assurdo che ne verrebbe di rimettersi la pena di una colpa non perdonata ancora.

Seconda condizione necessariamente richiesta è la intiera e fedele esecuzione dell'opera ingiunta nello stato di grazia, almeno nell'ultima delle sue parti, se più ne contiene: p. e. nell' ultimo de' digiuni prescritti.

Fa maraviglia l' affanno di alcuni teologi a ricercar nelle bolle de' sommi Pontefici che concessero le indulgenze, le plenarie particolarmente, l' espressa clausola o condizione di essersi concesse *vere contritis*, *et vere poenitentibus*. O espressa, o non espressa, ella s' intende messa per tutte; poichè la Chiesa, sempre vigile ad allontanare quel che tende a raffreddare o a diminuire lo spirito della penitenza, non concede le grazie dell' indulgenze che a' veri penitenti.

Es. Così mi sembra che queste indulgenze non sono un gran che, o che nullo o quasi nullo ne sia il favore.

Conf. Questo poi noi. Le nostre penitenze senza delle indulgenze son limitate a quel che valgono, ossia a soddisfar tanto di pena, quanto è il loro merito innanzi a Dio, non già a soddisfare il resto della pena a che non è giunto il loro prezzo. E a meglio intenderla, il

merito delle nostre penitenze viene, come dicono i teologi, *ex opere operantis*; laddove il merito delle indulgenze viene *ex opere operato*, cioè da' meriti della vita, passione e morte di Gesù Cisto. Questo merito dunque *ex opere operato*, applicatoci o parzialmente o plenariamente dalla Chiesa per mezzo delle indulgenze, ci fa certamente scontare una pena, che le penitenze più aspre di tutta la nostra vita non avrebbero mai espiato.

Tornando al nostro proposito, e ravvicinando le idee disperse, si potrebbe dubitare un momento che la Chiesa, atteso il modo e le condizioni con che versa su i figli suoi il tesoro delle indulgenze, non faccia che eccitare in essi lo spirito di penitenza, nell'atto, come or ora si è detto, che gli assolve dalla pena temporale, che in vita con qualunque penitenza non avrebbero mai espiato?

Più cose mi resterebbero a dire su questa ultima verità; trattandosi però di un esame, basta di averla accennata, per farvi conoscere a che mi crederei obbligato, sedendo nel tribunale di penitenza, co' miei penitenti, per chiamarli allo spirito di penitenza col disporli al conseguimento delle sante indulgenza.

§. II.

Quistione su' requisiti a guadagnar le indulgenze.

Es. Vi son quistioni tra' teologi sulle dottrine insegnate?

Conf. Ve ne ha una sola, che li tiene divisi tra due sentimenti.

Credon taluni di essi che al conseguimento delle indulgenze letteralmente, e nella estensione con che le promette la Chiesa, non chiedasi altro che lo stato di grazia, e l'esatta esecuzione dell' opera ingiunta nello stato medesimo.

Altri al contrario, fermi sulle intenzioni della Chiesa, la quale espressamente dichiara di concedere le indulgenze a' *vere contritis, et vere poenitentibus*, cercano eziandio come necessario quest' altro requisito; in guisa che, secondo essi, non sarà mai plenaria un' indulgenza, come tale promessa, per chi con altre penitenze non sia giunto ad essere *vere poenitens*. Suppongono che la promessa della Chiesa sia tanto certa e fedele, quanto è certa la sua santità, e quindi la sua immancabile veracità. Passano quindi a supporre che l' indulgenza plenaria o parziale, comunque sia, non mancherà mai del suo effetto promesso, purchè non sia depreziata, o come dir si voglia impedita dalla indisposizione dell' uomo, il quale a lor giudizio sarà sempre indisposto, se oltre lo stato di grazia e l' esecuzione dell' opera ingiunta, non è veramente contrito e vero penitente.

Il punto dunque della quistione, e quindi del disparere consiste in ciò solamente, che i primi per vero contrito e vero penitente intendono un cristiano, che contrito e penitente quanto deve essere per acquistare nel sacramento della Penitenza la grazia e la figliuolanza di Dio, passa poi alla esecuzione dell' opera ingiunta, per conseguir l' indulgenza; laddove gli altri allo stato di grazia ed alla esecuzione dell'opera ingiunta richiedono aggiunto in lui il requisito di una penitenza effettiva, e giusta le sue forze compiuta, per la quale dir si possa, come lo cerca la Chiesa, *vere contritus et vere poenitens.*

Es. Di qual sentenza voi siete?

Conf. Della sentenza di coloro, che persuasi che Iddio solamente può conoscere chi sia *il vere contritus et vere poenitens*, stimano temerario l' entrare in siffatti giudizi.

Es. Ma questo è troncare il nodo, in vece di sciogliere lo.

Conf. Permettete ch' io con cristiana franchezza vi dica, essere sciogliere lo non già troncarlo. Data per poco l' assurda ipotesi, che volesse la Chiesa decidere se lo stato di un penitente sia quello di un *vere contritus et vere poenitens*, vi potrebbe arrivare? Iddio non le ha mai concesso la facoltà di essere la scrutatrice de' cuori de' fedeli. È questa una cognizione riservata a sè solamente. Strano perciò mi sembra, che quel che non può conoscere la Chiesa si voglia determinato da un teologo, onde dir possa: Questi ha guadagnato un' in-

dulgenza plenaria. Il teologo può dir solamente quel che nasce da questi tre principii:

I. La Chiesa ha la facoltà di concedere le indulgenze a' fedeli con tutta la veracità con che le promette.

II. Iddio riguarda le promesse della Chiesa in tutta la loro integrità, giusta le condizioni da lei imposte a' fedeli.

III. La Chiesa per condizioni necessarie esige nel fedele, a cui dà le indulgenze, lo stato di vero contrito e vero penitente, e quindi quello di grazia, e in esso la esecuzione dell' opera ingiunta.

Conseguenza ben necessaria di questi principii è che Iddio, a misura che il fedele manca a queste condizioni, non gli concede quel che la Chiesa, per potestà datagliene da Gesù Cristo, gli ha promesso. Siamo qui dunque alla sapienza e giustizia di Dio.

Es. Non posso non compiacermi della chiarezza con che avete esposte le vostre idee. Mi resta però qualche cosa altra a domandarvi, per non restarmi alcuna difficoltà.

Comprendo bene che un cristiano in un sol giorno con una confessione si possa dire e sia *vere contritus*; non comprendo però come si possa dire *vere poenitens*, se con questo nome si voglia intendere un cristiano in istato di grazia, che alla esecuzione dell' opera ingiunta ne deve unire altre penali, che lo rendano meritevole di tal nome. Spiego meglio il mio dubbio.

Si supponga promessa indulgenza nel dì, p. es. nell' Ascensione o della Pentecoste a chi

avrà visitato in Roma le basiliche, pregando ec. Intendo bene che nello spazio di quel destinato giorno acquistar possa lo stato di *vere contritus*; potrò però intendere che possa acquistare quello di *vere poenitens*? Si direbbe che l'effetto della indulgenza resta sospeso, da doversi conseguire allorchè egli sarà divenuto veramente tale? Incapace di persuadermene, non dubito punto doversi da ciò dedurre, che l'effetto della indulgenza debba immediatamente seguire l'esecuzione dell'opera ingiunta, secondo l'opinione de' teologi, pe' quali basta la vera contrizione richiesta nel sacramento della Penitenza, e quindi lo stato di grazia.

Conf. Vi sembrerà stranezza ch'io faccia plauso a questa difficoltà, sentendone tutto il peso? Non senza ragione io dissi in generale che non mi atteneva ad altro partito che a quello di lasciarsene la decisione al divino giudizio. Ora è tempo di dichiarar meglio le mie idee allora accennate.

Contrita e piangente si pentì de' moltissimi suoi peccati S. Maria Maddalena a' piedi di Gesù Cristo. Pendente dal patibolo si pentì parimente il buon Ladrone a fianco di Gesù Cristo medesimo. Si pentì finalmente Saulo persecutor della Chiesa nella celebratissima sua conversione. Si sa che nessuno di essi macerò il suo corpo con quelle penalità, che sarebbero bisognate a scontar la pena temporale di tanti e poi tanti enormissimi lor peccati, benchè perdonati; come si sa egualmente che nel lor pentimento ne ottennero la pienissima

remissione. A non potersene poi dubitare basta osservar solamente che lo disse di propria bocca nostro Signor Gesù Cristo: *Remittuntur ei peccata multa*; e ne assicurò il Ladrone dicendo: *Hodie mecum eris in Paradiso.*

Qui non fa d' uopo trattenermi sul come spiegano i teologi che la contrizione e il pentimento per una straordinaria abbondanza di carità rimettono e colpa, e pena eterna, e pena temporale, come avvenne nelle menzionate tre conversioni. Abbastanza la fede c' insegna, che questa sovrana delle virtù, attaccandoci come tralci alla vera vite ch'è Gesù Cristo, giusta l'insegnamento del Principe degli Apostoli, è la sola che *operit multitudinem peccatorum*; intendendosi significati con questa parola nelle divine Scritture, nel libro particolarmente de' Macabbei, la pena temporale eziandio. Si aggiunga che S. Paolo (1. *Corint.* cap. XIII.) non poteva con più chiarezza anzi con veemenza maggiore esporre, che senza di essa niente ha merito innanzi a Dio, dicendo: *Si linguis hominum loquar et Angelorum.... si habuero prophetiam..... et omnem fidem..... et si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas: et si tradidero corpus meum, ita ut ardeam, caritatem autem non habuero, nihil mihi prodest.*

Esam. Sapevano tutto ciò i teologi contendenti, e disputavano de' requisiti domandati dalla Chiesa a potersi guadagnare il frutto delle indulgenze?

Conf. Ho fatto anche io questa domanda a me stesso; e credo di averne trovato il per-

chè, col solo gittare uno sguardo sull'immenso intervallo che divide il pentimento, ossia il pentirsi, ed il far penitenza. Nè questa è a valutarsi per una distinzione gramaticale; poichè necessariamente la deve valutare il teologo, trattandosi di fissare il senso delle parole *vere poenitentibus*, su che intieramente fondasi la quistione. Si sa che le due parole *poenitentia* e *poenitet* sono prese in vari significati nelle divine Scritture, e talora nello stesso versetto. E certamente può prendersi nello stesso significato la parola *poenitentia* ne' passi seguenti? *Convertimini, et agite poenitentiam.* Ezec. 18. v. 30. *Si poenitentiam egerit gens illa a malo, per quod locutus sum adversus eam, agam et ego* (Iddio) *poenitentiam super malo, quod cogitavi ut facerem ei.* Jerem. 18. v. 8. *Si fecerit malum in oculis meis, poenitentiam agam super bono, quod locutus sum ut facerem*; ib. v. 10. *Fili, vade hodie operare in vineam meam. Ille autem respondens ait: Nolo: postea autem poenitentia motus, abiit.* Mat. 21, 29; e nel cap. 27, v. 3. *Poenitentia ductus* (Giuda) *retulit triginta argenteos.* Nel modo stesso la parola *poenitet* può prendersi nello stesso significato in questi altri passi? *Poenitemini et credite Evangelio.* Marc. 1. v. 15. *Non vult poenitere a fornicatione.* Apoc. 2. v. 21. *Juravit Dominus et non poenitebit eum.* Psal. 109. v. 4. È necessario perciò che le dette due parole sieno dal teologo ben considerate nella quistione; poichè come verrò divisando, si tratta di

fissare il vero senso delle parole *vere poenitentibus*.

I teologi della prima opinione per penitenza intesero il dolore, la pena, l'affanno del cuore di uno che detesta il suo sommo reato, di aver costituito per suo ultimo fine la creatura, preferendola a Dio sommo bene. E a dirla più chiaramente ed in breve, presero la penitenza come fu definita da S. Gregorio Magno (*Hom.* 34 *in Evang.*) seguito poi da S. Tommaso, e generalmente da tutti i teologi che l'hanno considerata come a virtù: *Poenitentiam agere est perpetrata mala plangere, et plangenda non perpetrare.*

Or supponendo costoro che niuno dallo stato di colpa possa passare a quello di grazia senza di essersi veramente contrito e pentito nel sagramento della Penitenza: e supponendo altresì che niuno si possa mantenere nello stato di grazia senza perseverare nel medesimo pentimento; hanno conchiuso che basta al fedele il solo stato di grazia colla esecuzione dell' opera ingiunta, per guadagnar l'indulgenza come e quanto la promette la Chiesa.

Al contrario i teologi della seconda opinione, giudicando di non esser vera la penitenza se non è accompagnata da tali e tante volontarie pene e macerazioni di corpo, che questo non ne possa ulteriormente patire; han creduto che il cristiano che ha mancato o schivato di sottomettersi a tal maniera di penitenza, non sia disposto a ricevere il frutto delle indulgenze, per non essere quel penitente vero come lo cerca la Chiesa.

—

Esam. Questi secondi pensano tutti nella stessa maniera?

Conf. Veramente non mi sono brigato di tal ricerca. Posso dire solamente due cose. I. Che non manca tra essi, con dissentimento però degli altri, chi crede indivisibile il valore delle indulgenze in maniera, che la plenaria o tutta insieme si acquista, o nulla rilascia. II. Che generalmente concorrono tutti ad afforzare il divisato lor sentimento col paragonare la Chiesa a un beneficentissimo ricco, pronto a soddisfare i debiti di alcuno, non prima però della sua totale impotenza a soddisfare: o come, p. es. nella restituzione di una cosa furata, di cui una parte è ancora in potere del ladro.

Esam. Che dite voi di tal paragone?

Conf. Non ne conosco più impertinente per la sua falsa supposizione, che senza le macerazioni del corpo non si possa espiare la pena temporale, mentre dice il Principe degli Apostoli: *Multitudinem peccatorum operit caritas*: e S. Giovanni: *Qui manet in caritate in Deo manet, et Deus in eo. Qui non diligit manet in morte*; e S. Paolo: *Si tradidero corpus meum ita ut ardeam, caritatem autem non habuero nihil mihi prodest.*

Non so nè debbo dissimulare che questi teologi chiedono opere penali non senza carità che le sublimi ad essere accette a Dio e meritorie: ma ecco l'equivoco, per non dire l'errore. Se è verissimo di non potersi dare opera penale che senza la carità sia meritoria;

è verissimo del pari che la carità ne' gradi straordinari del suo fervore, senza opere penali e macerazioni di corpo, come si è osservato nelle menzionate tre conversioni, rimette intieramente la pena temporale, e ne' gradi inferiori ne rimette porzione; e quindi dispone il fedele a conseguire i frutto delle indulgenze.

Es. Da quel che avete detto, e dalla esposizione delle due sentenze rilevo abbastanza che non vi attenete ad alcuna di esse: bisogna perciò finalmente ch' esponiate la vostra.

Conf. Volentieri, e per quanto meglio potrò chiaramente.

Considerando che la Chiesa nel proporre e promettere l'indulgenze a' fedeli li chiede veramente contriti; indispensabile requisito che chiede in essi è lo stato di grazia conseguito in virtù di vera contrizione nel sagramento della Penitenza.

Considerando che la Chiesa medesima, all'uopo di cui si parla, vuole i fedeli vere *poenitentes*, cioè come dice S. Gregorio Magno, *præterita plangentes, et plangenda non perpetrantes*; altro requisito che chiede in essi è un particolare e speciale ardore di carità, che con avversione al peccato accompagnando l'esecuzione dell' opera ingiunta, *operiat multitudinem peccatorum.* Questa è in breve la mia sentenza.

Esam. Ma voi con questa interpetrazione da un requisito espresso colle sue proprie parole *vere poenitentibus*, passate ad un altro, cioè

alla carità fervorosa, di cui non fa motto la Chiesa.

Conf. Passo a un altro requisito sinonimo, o a dir meglio identico a quello che cerca la Chiesa col dire, *vere contritis*, *et vere poenitentibus*. Spiegherò meglio le mie idee.

Chiaramente ci fa conoscere il testo dell'Evangelo, che S. Maria Maddalena contrita e penitente pianse a dirotto a' piedi di Gesù Cristo: *Lacrymis cœpit* ec. Intanto Gesù Cristo, in vece di dire: *Remittuntur ei peccata multa, quoniam ploravit multum*, disse, *quoniam dilexit multum*, soggiungendo: *Cui autem minus dimittitur*, *minus diligit.*

Fu dunque Gesù Cristo medesimo che c'insegnò non essere il vero pentimento di un cuor contrito che dilezione, ossia carità. Io rispetto le opinioni de' teologi, nè li censuro pel senso in che prendono le parole della Chiesa nel concedere le indulgenze *a' vere pœnitentibus*: ma io nelle parole adorabili del nostro divin Maestro trovo un' istruzione di un altro ordine, a fronte alla quale non ve ne ha alcuna che possa reggere. Poichè il nostro divin Redentore disse di propria bocca *Remittuntur ei peccata multa*, *quoniam dilexit multum*, io son sicuro che di tal dilezione, ossia carità desidera la Chiesa ne' fedeli, a poterli considerare come *vere poenitentes*, e quindi non mancanti del necessario requisito, e disposti a conseguire il perdono delle pene temporali da lor dovute alla divina giustizia; nel che consiste il frutto delle indulgenze.

Soggiungo inoltre, che allor crederò che la Chiesa non abbia precisamente di mira la carità ne' *vere contritis et vere poenitentibus*, se non quando ella avrà cessato di comandare a' fedeli di far frutti degni di penitenza; il che, fintanto che sarà, come sarà sempre, la sposa di Gesù Cristo, non avverrà mai. Intenda chi vuole che i frutti degni di penitenza derivino dall' aumento delle opere penali che si fanno soffrire al corpo; poichè la Chiesa che chiede questi frutti, necessariamente li cerca e deve cercarli dalla radice dell'albero che li produce, cioè dalla carità, così distintamente numerati da S. Paolo, *Caritas patiens est, benigna est. Caritas non aemulatur, non agit perperam, non inflatur, non est ambitiosa, non quærit quæ sua sunt, non irritatur, non cogitat malum, non gaudet super iniquitate, congaudet autem veritati. Omnia sustinet, omnia credit, omnia sperat.* E questo, ripeto, è quel che la Chiesa richiede ne' veri penitenti, cioè nè veramente pentiti, per applicar loro il tesoro de' meriti di Gesù Cristo colle indulgenze.

Esam. Sento tutta la forza delle vostre dottrine, veramente cristiane: mi sembra però che passiate un po' più oltre diminuendo la necessità delle opere penitenziali afflittive del corpo nell' acquisto delle indulgenze.

Conf. Non è passare più oltre dicendo di non essere indispensabilmente domandato dalla Chiesa, e come condizione *sine qua non*, quel che ella non ha imposto; mi spiego bene, ed è bene a notarsi, per l' acquisto delle indulgenze. Do-

manderei al contrario, se per un rigorismo mal concepito si possa in sicura coscienza opporre un ostacolo alle premure della Chiesa, che invita i suoi figli a profitare de' tesori che apre loro colle indulgenze; e con esagerate gravezze ritrarre costoro dal concorrervi, non sentendosi forti abbastanza a patir tante penalità, quante, come si è detto poc' anzi, ne richiedono i teologi della seconda sentenza.

Ed affinchè si tolga totalmente ogni equivoco da quanto ho detto, e non si giudichi che io voglia diminuire le opere penitenziali, qui richiamo quel che dissi fin dal principio, cioè esser queste non già per consiglio, ma per precetto comandate a' fedeli; precetto di tanta obbligazione, quanto è quella per un cristiano di conformarsi al suo divino modello, appellato il Principe de' penitenti; e di tenere a freno l'impeto della concupiscenza e delle passioni, che fanno contrasto allo spirito per soverchiarlo. Non parlo io dunque di questa obbligazione, alla quale non si sottrassero S. Maria Maddalena, e S. Paolo; nè si sarebbe sottratto il buon Ladrone, se fosse rimaso in vita. E poichè ne ho abbastanza parlato, e lo suppongo; non senza una noiosa ripetizione tornerei a parlarne. Ho ragionato su ciò solamente, se per guadagnarsi le indulgenze (al che finalmente, tranne un' indolenza prossima al disprezzo, non è obbligato il cristiano) siano così necessarie le opere penitenziali afflittive di corpo, che senza di esse non si possano guadagnare.

I teologi della seconda sentenza non so dir

se ti opprimono o ti convincono con accumulate autorità di santi Padri e Dottori della Chiesa ad abbracciare la loro opinione. Rispetto le fatiche da lor durate a raccoglierle, e la lor santa premura ad istruirne i fedeli: non posso però dichiararmi contento di essi, nell'aver trascurato di far conoscere, che i medesimi santi Padri e Dottori, parlando della penitenza, non mai ne parlarono come requisito, e necessario requisito a potersi guadagnar le indulgenze. Avendole ponderate a mio modo, io son d'avviso che neppur vi pensarono. Dico dunque, nè fia inutile replicarlo, e senza esitazione conchiudo che la Chiesa da' *veri contritis et vere pœnitentibus*, a poter guadagnar le indulgenze non chiede che stato di grazia, e fervore di carità unito alla esecuzione dell'opera ingiunta, e acceso ne' loro cuori dalla cooperazione alla grazia, con che certamente gli aiuta la implorata misericordia di Dio.

Sarà fredda la carità nella esecuzione dell'opera ingiunta? Ed a misura di questa freddezza (nel che mi allontano da' teologi della prima sentenza) verrà scemandosi il frutto della indulgenza promessa. Non vi vuol molto a convincersi, che mancando nel fedele o in tutto o in parte il necessario requisito a guadagnar l'indulgenza, non la può, secondo che la promette la Chiesa, così guadagnare. *Cui autem minus dimittitur, minus diligit*, disse di propria bocca nostro Sig. G. Cristo. Se ne vorrebbe maggior certezza? Ecco perchè dissi fin dal principio che Iddio solamente può conosce-

re qual frutto riceviamo dalle indulgenze o plenarie o parziali.

E qui permettete che mi trattenga alcun poco ad osservare lo zelo di taluni, che nella molta liberalità della Chiesa nel concedere frequentissime ed amplissime indulgenze parziali e plenarie, trovano ragione di giusta lamentanza cristiana.

Esam. Era nel punto d'interrogarvene. Mi è grato perciò il farmi conoscere come la Chiesa con questa sua molta liberalità a concedere le indulgenze sostenga illeso lo spirito del cristianesimo nel suo rigore penitenziale. Nè questa è una semplice curiosità in un dubbio di poca importanza.

Le indulgenze non sono che favori che la Chiesa dispensa a' suoi figli, mentre al rigore di una penitenza asprissima ed affannosa corrispondente alla pena temporale richiesta dalla divina giustizia, sostituisce la dolcezza di un'opera ingiunta, appena valutabile messa con quella in paragone.

Or tenendosi presente il principio di non darsi favore che non diminuisca il peso delle obbligazioni di chi lo riceve, e i diritti di chi le rilascia; viene spontanea la necessaria conseguenza che le indulgenze, per le soverchie condonazioni che compartono, debbono rallentare e intorpidire lo spirito del cristianesimo; mentre poi per questa stessa ragione si rendono infruttifere; poichè nulla di ciò che rilascia lo spirito del cristianesimo può aver merito avanti a Dio.

Conf. A veder dileguato il prestigio di queste osservazioni, basta richiamare alla memoria quel che ho detto più volte, cioè che le opere penali, che riguardano la espiazione della pena temporale domandata dalla divina giustizia, non sono da confondersi con quelle che in generale riguardano lo spirito del cristianesimo, e che sopra di esse la Chiesa non ha facoltà di dispensare, rallentare, transigere. Infatti è di fede che le prime si possono scontare e si scontano dopo la morte nel Purgatorio; laddove queste, cioè il gastigare il corpo per resistere alla ribellione della carne contro lo spirito, per indispensabile obbligazione si debbono eseguire dal cristiano in questa vita.

Quest' unica osservazione fa conoscere quanto sia falso che la Chiesa colla liberalità divisata sia trascorsa e trascorra a rilasciare lo spirito del cristianesimo. Ma permettete ch'io prenda la cosa da' suoi principii, intendendosi che parlo al cattolico.

Definì il Tridentino: *Sacrosancta Synodus indulgentiarum usum Christiano populo maxime salutarem.... esse docet, et præcipit; eosque anathemate damnat, qui inutiles esse asserunt.*

Si dice pur che la Chiesa non dispensa indulgenze senza pia e giusta causa: ed è questa un' altra verità innegabile.

Ma pia e giusta causa che in menoma guisa rilasci lo spirito del cristianesimo: Uso delle indulgenze che sieno secondo il Tridentino *christiano populo maxime salutares*, e

molta o poca contrarietà a ciò che la divina giustizia esige dall' uomo in soddisfazione di quel che questi le deve, sono idee contraddittorie e intollerabili assurdità, raccomandate dallo zelo non solamente di chi crede soverchio liberalismo nella concessione delle indulgenze, ma eziandio da chi crede non disposto il fedele a guadagnar le indulgenze, se non quando è giunto alla impotenza di far patire al suo corpo ulteriori penalità. La pia e giusta causa per la quale il supremo Pastore e Capo della Chiesa il sommo Pontefice impartisce il favore dell' indulgenza, sta intieramente nel bene ch' e' vuol ritrarre da un' opera, nel linguaggio teologico detta ingiunta, da lui stimata più grata a Dio di quel che è l' opera penitenziale corrispondente a quel che egli condona colla indulgenza.

Si parla pur di favori che come tali diminuiscono il peso delle obbligazioni, ma troppo male a proposito nel caso nostro.

Dissi altra volta che i favori che la Chiesa ci comparte colle indulgenze sono di quei con che una tenera virtuosissima madre con amorevoli allettamenti chiama e porta i suoi figli alla esatta e rigorosa osservanza de' loro doveri. Torno quì a dirlo, soggiungendo per meglio spiegarmi, che sono favori accordati da G. Cristo, il quale lasciando alla Chiesa il tesoro de' suoi meriti infiniti, le diè parimente la potestà di prenderne quel che a suo giudizio stimerebbe espediente a que' suoi figli, che nella lor debolezza non se ne ren-

dessero indegni. Parlandosi dunque de' favori che ci vengono da G. Cristo e da' suoi meriti infiniti, può cessare ogni scrupolo sulla diminuzione di obbligazioni e di doveri. Così potesse giugnere ogni cristiano a conseguire tanti di questi favori, quanti ne bisognano a non restargli altra obbligazione colla divina giustizia. La Chiesa dunque è la dispensiera di questi favori, e le dispensa infatti, non senza però il *do ut facias*; poichè nel dispensarli, benchè abbia di mira lo sconto della pena temporale a cui sono obbligati i suoi figli, la sua principale intenzione è di sostenere in essi lo spirito del cristianesimo nel suo fervore.

Esam. Mi avete soddisfatto pienamente in quanto vi ho domandato: non so però se così bene vi possa riuscire a provarmi la proposizione da voi profferita, cioè che la Chiesa principalmente si vale delle indulgenze a sostenere lo spirito del cristianesimo.

Conf. Mi sembra di averla provata con quel che ho detto, e di non restarmi a far altro che dichiararne meglio la sua innegabile verità, e lo farò facilmente.

Si potrebbe dubitare un momento che la Chiesa, la quale prega il Signore dicendo: *Spiritum nobis, Domine, tuae caritatis infunde*, nel concedere le indulgenze non abbia principalmente di mira l'accendere lo spirito di carità ne' figli suoi? *Ignem*, disse nostro Signore, *veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur?* Or se questo fuoco che divenne

oggetto della venuta di Gesù Cristo nel mondo, e del suo volere deciso ad accendervisi, fu la carità giusta l'insegnamento de' Padri; potrebbe non divenire oggetto principale delle intenzioni e premure della Chiesa? Ma veggo che mi trattengo più del bisogno sopra una verità, di cui non si può dubitare. Spirito di carità preso nel suo intiero senso teologico, e spirito del cristianesimo sono come sinonimi nella religione cristiana. La proposizione dunque che la Chiesa nel concedere le indulgenze intende principalmente di sostenere ed avvivare con esse lo spirito del cristianesimo è certissima: e sol ne può dubitare, chi nelle indulgenze non vede che remissione di pena temporale; non ha sufficientemente considerato che voglia dire opera ingiunta; nè mai ha osservato in essa il manifestissimo *do ut facias*.

Esam. Ho compreso quel che volete dire; nè potevate prendere miglior via di quella che avete preso. Ma proseguite. Mi piace sentirvi.

Conf. Lo farò con tutta la possibile brevità.

L'esecuzione dell'opera ingiunta dal supremo Pastor della Chiesa il romano Pontefice, fondata sempre sopra una *pia* e *giusta* causa, forma l'oggetto precipuo delle intenzioni di lui; in guisa che a tal esecuzione egli annette il favore delle indulgenze.

Or dovrei ridire quel che testè ho detto, cioè che l'ingiunzion di quell'opera, per esser fondata sopra una causa pia e giusta, deve essere a giudizio del medesimo sommo Pastore più grata a Dio di quella penalità, ch'egli rilascia

col benefizio della indulgenza? Pur troppo è chiaro che la Chiesa si vale delle indulgenze, precipuamente ad avvivare e sostenere lo spirito del cristianesimo, ch'è quello di santa carità, nel cuore de'suoi figli con opere pie particolari.

Esam. Ho compreso quel che mi avete voluto dire: non saprei però se altri intendesse al par di me questa dottrina in se stessa duretta anzicchè no.

Conf. Mi spiegherò meglio con qualche esempio.

Intenzione certamente del Vescovo che in alcune solennità chiama le sue pecorelle ad intervenire alla celebrazione de'divini misteri, è di far loro guadagnar le indulgenze che comparte nel fine di essa. Ma si direbbe esser questo il principale suo fine, mentre bisogna esser cieco per non vedere che li chiama a quegli atti di pietà e devozione, ossia a quello spirito di carità, a cui sono eccitati dalla medesima sacrosanta funzione, senza di che non potrebbero guadagnare le indulgenze che loro vuol compartire? E per passare più oltre. Se la Chiesa, non tenendosi conto delle indulgenze generali, per es. de'giubbilei ec. ne largisce numerosissime e giornaliere al cristiano in istato di grazia, che chiamato per ben tre volte al giorno dal suono della campana rammenta devotamente il mistero della Incarnazione, e saluta Maria santissima; che con particolar devozione nomina il santissimo nodi Gesù e della sua santissima Madre; che lo visita sagramentato nella santa Eucastia; che

lo accompagna portato da viatico agl' infermi; che secondo le sue intenzioni prega in alcune chiese ed altari; che si trattiene per mezz' ora al giorno in orazione mentale; che recita il santo Rosario, contemplando i principali misteri della nostra redenzione; che si esercita in opere particolari di misericordia; che ec. ec. Se la Chiesa dissi comparte profusamente un tanto numero di giornaliere indulgenze, certamente le vuol compartire, ed il fedele è sicuro di conseguirle; poichè sa la promessa a lei fatta da Gesù Cristo: *Quodcumque solveris super terram erit solutum et in coelis*; ma tutto ciò è quel che ella precipuamente intende? A dirla in breve: lungi di rendersi prodiga dispensatrice de' meriti di Gesù Cristo, intende far sì, che i suoi figli ne possano meritare l'applicazione coll'esercizio di opere da lei ingiunte, e ordinate ad eccitare in essi quella dilezione, cioè quello spirito di carità, senza la quale ciascuna delle opere mentovate non vale che quanto può valere ogni atto in sè divoto di un cuore, o in tutto, o più o meno indolente e distratto. Mi sembra di aver dimostrato ad evidenza e con chiarezza che la Chiesa prende come mezzo a sostenere lo spirito del cristianesimo quel che sembra ammollirlo, cioè le indulgenze.

Esam. E perchè questo mezzo non fu adoperato ne' primi secoli della Chiesa? Non si nega che alcune indulgenze erano allor concedute in favore de' caduti in tempo di persecuzione, ad impetrazione, esposta in libelli,

de' confessori destinati al martirio; ma ciò niente ha che fare colle indulgenze de' secoli posteriori.

Conf. Brevemente rispondo.

Lo spirito del cristianesimo, ossia il santo fuoco di carità in que' primi secoli non aveva bisogno di siffatti alimenti, per essere avvivato e sostenuto nel cuore de' fedeli. Gli adoperò dunque la Chiesa ne' secoli posteriori, quando ne vide il bisogno. E come ella sa che nel cuore di un cristiano nel tempo stesso non possono trovarsi insieme riuniti santo fuoco di carità, e gelo e indifferenza per ciò che lo stringe a Dio; così ella promovendo in esso la carità colla esecuzione della opera ingiunta e col favore inestimabile della indulgenza; quanto soavemente altrettanto efficacemente lo spinge alla penitenza, non comunque interpetrata, ma a quella, come ho detto più innanzi (p. 368) che fa frutti degni di penitenza.

Più volte ed abbastanza mi sono spiegato che l'uomo indisposto a guadagnar le indulgenze non le guadagna affatto; e che (qualunque siesi la promessa della Chiesa) tanta parte ne guadagna, quanta gliene fa meritare la sua disposizione, cioè il grado di carità che gli arde nel cuore; cosa nota soltanto a Dio. Dal che è a dedursi che il cristiano non mai abbastanza ricorrerà al favore delle indulgenze, onde quel che per sua indisposizione non giunse a conseguire colle prime, lo possa conseguire per disposizione migliore colle seguenti.

Credo che non vogliate domandarmi di al-

tro, dopo di avervi dimostrato tre cose, cioè I. Quali sono i necessari requisiti a guadagnar le indulgenze. II. Che le indulgenze non illanguidiscono lo spirito del cristianesimo. III. Che la Chiesa si vale di esse a sostenerlo, e e rinforzarlo.

Esam. Sta bene. Bramerei saper solamente che si richiede nella esecuzione dell' opera ingiunta, e che s' intende detto per indulgenza per *modum suffragii* applicabile alle anime del Purgatorio.

Conf. Brevemente. Qualunque impossibilità di eseguirsi l' opera ingiunta, ancorchè per metà eseguita, impedisce il frutto della indulgenza; perchè mancante di una condizione *sine qua non.*

Con qualunque ripetizione dell' opera ingiunta non si ottiene che una sola volta il merito della stessa indulgenza, quando nella concessione di essa non è apposta la clausola del *toties quoties.*

L' opera ingiunta deve essere eseguita nello stato di grazia, almeno nell' ultima sua parte, p. es. nell' ultimo digiuno, se consiste in più diginni.

Per le indulgenze applicabili per *modum suffragii* alle anime del Purgatorio, dico:

Certamente la Chiesa applica le indulgenze a' fedeli viventi per modo di pagamento insieme e di assoluzione giudiziaria; perchè sono soggetti alla sua giurisdizione, che non si estende a' trapassati suoi figli. Per questi dunque altro non può fare nè fa, che prendere dal

tesoro di cui si è parlato, i meriti di Gesù Cristo, ed impartirli giuridicamente a' fedeli viventi; onde costoro, secondo le sue intenzioni, per modo di suffragio, o come dir si voglia di soccorso, di aiuto, di oblazione, di pagamento caritatevole gli offrano alla misericordia di Dio, in espiazione della pena che devesi soddisfare da quelle anime purganti.

BOLLA DELLA CROCIATA.

Es. Mi direte qualche cosa più necessaria sulla bolla della Crociata.

Conf. Relativamente alla sua denominazione noto in due parole, che fu detta così dal segno di Croce affisso alla scapula destra di que' cristiani, che si ascrissero alla milizia nella spedizione contro i Turchi, per liberar Gerosolima e i luoghi santi. Per tutto il resto, cioè come ne godiamo le grazie e i privilegi annessivi, non mi par utile farne parola, perchè è a notizia di tutti.

Esam. Saviamente. Dite dunque quel che credete necessario a sapersi.

Conf. Premetto che gli Arcivescovi di Napoli, costituiti Commissari Apostolici relativamente alla detta bolla, hanno ricevuta la facoltà di dichiarare i casi dubbi che occorrono in essa; il perchè come autentiche debbonsi rispettare le loro dichiarazioni.

Tra queste dichiarazioni è particolarmente a notarsi questa di S. Eminenza l'attuale Arcivescovo e Commissario Filippo Giudice Ca-

racciolo espressa in questi termini » Occor-
» rendo dubbi o nell'esposte classificazioni,
» o in altro qualunque caso, restino ampia-
» mente facoltati gli Ordinari de' luoghi a de-
» cidere in favore de' loro Diocesani, secondo
» le regole di cristiana prudenza per la tran-
» quillità delle coscienze de'Fedeli. Estenden-
» dosi tale facoltà anche a' Parrochi in favore
« de' loro figliani, quando il caso non patisse
» dilazione; e non offerisse facile l'accesso al-
» l'Ordinario: non esclusi i Parrochi di que-
» sta città di Napoli. »

La risposta di Benedetto XIV al Vescovo di Compostella in questi termini » *Tenorem bullæ cruciatæ stricte et considerate esse perpendendum*, fa vedere che i privilegi della bolla si debbano strettamente interpetrare; al contrario di quel che ne sentono alcuni Autori.

Nel parlarsi qui di Confessore, s'intenderà sempre parlarsi del Confessore *eletto*, nel senso del n. V. della bolla, e giusta la forma del Tridentino.

Si osservi inoltre che può essere eletto da chi ne ha giusta causa, e senza peccato, un Confessore laqueato da censura; purchè questa non lo privi di giurisdizione.

Il Confessore che le monache si possono scegliere in virtù della bolla, dev'essere del numero di quegli approvati per le monache dall'Ordinario.

Giusta la dichiarazione di S. Eminenza Zurolo, non si godono i privilegi della bolla prima di essersi consegnata la limosina in mano

del depositario; non bastando l'intenzione di consegnarla appresso. Peccherebbe perciò chi cominciasse a godere di que' privilegi prima di aver adempito a questa condizione, come suol dirsi *sine qua non*. Basterebbe al più l'essersi notato il nome del recipiente presso il depositario; con che s' indicherebbe che la limosina si trova in poter di costui.

Non si richiede che la bolla si ritenga da chi l'ha presa.

La bolla presa per uno cui non bisogna, potrà essere applicata ad un altro.

Vale la bolla presa per un assente; purchè non si trovi fuori i confini del regno.

Godono de' privilegi, non già delle indulgenze della bolla, gli scomunicati, purchè non sieno eretici o scismatici.

Giusta le dichiarazioni degli Eminentissimi Commissari Apostolici Zurolo e Ruffo Scilla durano i privilegi e le grazie della bolla un solo anno intiero, computandosi dal giorno della sua promulgazione; sicchè spirato l'anno, non può il Confessore eletto assolvere da' casi riservati, nè dispensare e commutar voti. Dicendosi perciò nella bolla che due volte in vita può chi l'ha presa giovarsi della facoltà di scegliersi un Confessore che lo assolva dai peccati riservati al Pontefice, s'intende precisamente della vita di quel solo anno, come s'intende l'articolo di morte in quell'anno stesso avvenuto. La grazia particolare che dà la bolla al penitente assoluto in quell' articolo, è di non essere obbligato a presentarsi, quando ab-

bia ricuperato la sanità. S'intende che presso i Teologi comunemente l'articolo di morte si confonde col pericolo di morte vero o presunto.

Il Confessore può assolvere da' casi riservati al Pontefice senza censura e con censura, perchè quasi come sinonimi dinotano promiscuamente la stessa cosa.

Il Confessore, secondo la dichiarazione dell' Eminentissimo Zurolo, può anche assolvere da' sei casi detti *extra urbem*, tranne il caso della scomunica contratta per simonia reale nel ricevimento degli Ordini.

Giusta la dichiarazione del prelodato Eminentissimo Zurolo, il Confessore non ha la facoltà di assolvere, I. L'eresia formale ed esterna, anche occulta; il che non si estende contro i fautori e i ricettatori degli eretici, e di coloro che leggono e ritengono i loro libri, purchè non ne abbiano adottato gli errori. II. L'assoluzione del complice in peccato turpe, contro il sesto precetto. III. La scomunica contratta dal Confessore nell' assolvere il suo complice dal mentovato peccato turpe. IV. La simonia reale commessa nell'Ordine, così per parte del promovente, come del promosso. V. La sospensione contratta per simonia reale commessa nell'Ordine. VI. Tutti i casi ne' quali vi ha espressa derogazione a' privilegi della bolla.

Il Confessore non ha facoltà di assolvere dalla censura un penitente, che non ha voluto denunziare il Confessore sollecitante. Lo può non di meno assolvere dopo fatta la denun-

zia; come può farlo ogni altro Confessore non eletto; perchè la scomunica non è più riservata. Si dice lo stesso, se l'obbligazione della denunzia è cessata per la morte del Confessore sollecitante.

Il Confessore che giusta l'espresso divieto della bolla non ha facoltà di assolvere da' riservati al Pontefice chi gli ha commessi *in confidentiam bullæ*, pel silenzio della stessa bolla la ritiene pe' voti fatti in confidenza di essa.

Giusta la dichiarazione del prelodato Eminentissimo Zurolo, il Confessore può assolvere in virtù della bolla chi con calunnia ha denunziato presso i giudici come sollecitante un Confessore innocente; poichè la bolla *Sacramentum*, per la quale questo caso è riservato al Pontefice, non ha derogato al privilegio di questa bolla.

Il Confessore che in virtù della bolla assolve nel caso di danno cagionato al terzo, deve prima esigere la soddisfazione di quel danno; ovvero, in caso d'impotenza, la cauzione pignoratizia, o fideiussoria, o almeno giurata di soddisfare.

Ne' delitti enormi, secondo il precritto del gius, p. es. nella grave percussione di un clerico, ne' delitti d'incendii e simili, il Confessore deve esigere giuramento particolare dal penitente, di non più cadervi. Ciò non si esige dagl'impuberi, ancorchè chiedano il benefizio dell'assoluzione dopo la pubertà.

Mancando il Confessore di esigere in simili casi la suddetta cauzione, pecca; non è però

invalida l'assoluzione; perchè non rende invalido l'atto. Non così ne' casi ne' quali è espressamente apposta la condizione di assolversi *satisfacta parte*. L'assoluzione sarebbe nulla per mancanza di questa soddisfazione reale, o almeno sostituita, cioè la cauzione pignoratizia, o fideiussoria, o giurata.

La confessione, in buona fede invalida, toglie così la censura in virtù della bolla, che il penitente, per comune opinione de' dottori può essere assoluto da ogni altro Confessore; poichè non è mancata la sua presentazione al superiore innanzi al suo delegato.

Nella dimenticanza del penitente riguardo a un caso riservato con censura o senza censura alla sede Apostolica, può assolvere ogni altro Confessore; poichè il Superiore, per quanto è stato in sè, volle togliergli il vincolo della riserva; e il penitente non potè mancare almeno della virtuale intenzione di godere de' privilegi della bolla. Non così poi nel caso di colpevole dimenticanza, come negligenza e mancanza di esame ec.

Si possono assolvere dal Confessore in virtù della bolla i casi riservati al Vescovo, che comunemente son detti *Nobis*; il che si deduce da una dichiarazione dell'Eminentissimo Zurolo, nella quale disse di potersi assolvere dal Confessore eletto il pubblico percussore di un chierico, con percossa leggiera.

In virtù della bolla il Confessore non ha veruna facoltà sulle irregolarità; perchè in esse si dispensa non già si assolve; mentre la fa-

coltà data dalla bolla è di assolvere da' casi riservati, anche con censura annessa.

Può il Confessore assolvere le censure di sospensione e d'interdetti, quando hanno peccati che si debbono rimettere coll'assoluzione sacramentale; e non già quelle che si assolvono con mera dispensa, come le fulminate contro qualche comunità, la cessazione a *divinis*, e quelle che importano contumacia, la quale tolta cessa la censura.

Esam. Nulla mi dite sulla facoltà del Confessore su' voti?

Conf. Sono troppo chiare le parole della bolla, per far conoscere che il Confessore non ha facoltà di dispensare i voti semplici assolutamente, ma sempre con commutazione in altre opere pie proporzionate, giusta le regole della Chiesa e la prudenza di lui. Per valersi perciò di tal facoltà ne'casi particolari deve trovare una causa che osti alla esecuzione del voto; cercandola in quel che brevemente si accenna, cioè: Se la cosa votata sia divenuta mala o inutile, o impeditiva di un bene maggiore: se il voto fu fatto senza una prudente e perfetta deliberazione, come avviene ne' voti de' ragazzi, delle donnicciuole; o in un impeto subitaneo d'ira; o estorto per timore da intrinseco libero o estrinseco naturale; o per frode ed inganno; o se si renda occasione di rovina spirituale a chi lo emesse; o se inchiude questo pericolo, per la difficoltà grande di adempirlo, ed imminente grave pericolo di trasgressione; o se divenga impeditivo di un bene comune, o privato di

chi l'ha fatto. E poichè di rado costa della sufficienza della causa, secondo il Sanchez dee il Confessore inchinare alla parte più benigna; particolarmente se da tal dispensa viene qualche speranza di utile, e non vi ha timore di scandalo.

Per la Commutazione poi son chiare le parole della bolla, che le regole cioè della Chiesa e la prudenza del Confessore debbono determinarne la proporzione; la quale poi non importa eguaglianza, ma una certa proporzionata commensurazione.

Si estende la facoltà del Confessore a dispensare da'giuramenti pii, cioè fatti solamente ad onore di Dio: poichè questi si hanno come voti. Dubitano solamente i dottori, se tal facoltà si estenda a' voti confermati con giuramento. Sembra doversi stare alla negativa, per la regola di Ben. XIV accennata al principio, che i privilegi della bolla strettamente si debbono interpetrare.

I voti fatti solamente a Dio in benefizio del terzo si possono ben commutare dal Confessore; poichè quel terzo in tal maniera non acquistò verun diritto. Non è così per quelli ne' quali fu fatta la promessa e a Dio e anche all' uomo, il quale perciò acquistò diritto che non gli può esser tolto.

Non ha parimente il Confessore la facoltà pe' voti penali e preservativi di alcun peccato, tranne qualche circostanza particolare nella quale colla commutazione del voto si tolga egualmente l'occasione al peccato medesimo.

*

È irrita la dispensa e commutazione del voto esposto al Confessore, come dicono i teologi, col vizio *obreptionis vel subreptionis.*

Esam. Nulla è più a notarsi su' privilegi della bolla crociata?

Conf. Nulla più di quel che si è notato qui e parlandosi delle indulgenze. Solamente giova soggiungere:

Niuno può valersi del privilegio della bolla a mangiare uova e latticini ne' digiuni da lui votati o impostigli dal Confessore; perchè la bolla non deroga a queste particolari obbligazioni.

Chi è dispensato dal digiuno può in qualunque tempo del giorno mangiar uova e latticini, come può fare nel giorno di domenica chi ha preso la bolla.

APPENDICE X.

BOLLE PONTIFICIE.

Più utili e necessarie a sapersi.

A dì 8 marzo 1741 il sommo Pontefice Ben. XIV. colla costit. che comincia, *Apostolicæ servitutis*, proibisce agli ecclesiastici ogni sorta d'illecita negoziazione, *etiam sub alieno nomine*, rinnovando tutte le pene antiche.

A dì 30 maggio 1741 Ben. XIV. colla costituzione *Non ambigimus*, e con un'altra a dì 27 agosto 1741 *In suprema universali Ecclesia*, e finalmente nella risposta data all'Ar-

civescovo di Compostella a dì 8 luglio 1744 *Si fraternitas tua* definisce la dottrina del digiuno, e scioglie alcuni dubbi, che ridotta a capi è. I. Non si deve facilmente accordare dispensa, ma ne' casi legitimi *de utriusque medici consilio*. II. Non dev' usarsi promiscuità di vivande. III. I dispensati dalla carne devono osservare l'unica commestione. IV. I dispensati dalla carne peccano gravemente non osservando l'unica commestione, ed apponendo promiscui cibi nella stessa mensa. V. I promiscui cibi sono carne, e pesce. VI. Nella sera del digiuno devono tutti fare quella collaziuncula, che fanno le persona di retta e meticolosa coscienza. VII. Il precetto sulla promiscuità delle vivande obbliga anche ne' giorni di Domenica nella Quaresima. VIII. Nella collaziuncula non possono i dispensati mangiare latticini o altro simile.

A dì 20 settembre 1750 Clemente XIII con una Enciclica proibì ne' giorni di digiuno fuori del pranzo ogni pozione mescolata con latte a quei ch' erano dispensati dalla carne e da' latticini.

A dì 1 giugno 1741 Ben. XIV. nella costituzione *Sacramentum Poenitentiæ*, ordina a tutt' i Confessori a far denunciare quei Confessori, i quali *in actu Sacramentalis confessionis... ante... immediate post... occasione... prætextu... in confessionali... in loco destinato etc.... simulatione...* han sollecitato *ad inhonesta, et turpia sive verbis, sive signis, sive nutibus, sive facto, sive per scripturam, aut*

tunc, aut post legendam... aut cum eis illicitos, et inhonestos sermones, vel tractatus temerario ausu habuerint.

A dì 5 agosto 1745 il medesimo Ben. XIV. fece emanare un decreto generale, che comincia *Sanctissimus Dominus noster, etc.* nel quale ordina, che la sollecitazione *in actu, occasione, vel prætextu confessionis* fa incorrere la inabilità perpetua per la celebrazione del S. Sagrificio. La stessa pena incorrono quei, che si abusano del santissimo sacrificio della Messa per sortilegi; ma tal pena è *ferendæ sententiæ etc.*

Gregorio VII. nella Bolla *Officii* dichiara, che in vigore della bolla della Crociata non possono i Confessori assolvere dall' eresia.

Il Papa Sisto V. nella bolla *Effraenatam*, moderata da Gregorio XIV. colla bolla *Sedes Apostolica*, determina la pena della scomunica *contra procurantes abortum*, al presente riservata al Vescovo.

La bolla di Pio IV. *Dominici Gregis*, contiene la scomunica *ipso facto* per que' che leggono, ritengono libri d'eretici, o che sono stati condannati per cagione d' eresia, o per sospetto di falso domma.

A dì 1 giugno 1741. Il Papa Ben. XIV. nella Costituzione *Sacramentum poenitentiæ* toglie, e sospende ogni facoltà al Confessore di poter assolvere il complice nel peccato disonesto; privandolo assolutamente di giurisdizione rispetto alla persona complice. Solamente concede il Sommo Pontefice di poterla assolvere *nimi-*

rum in mortis articulo; ma *deficiente tunc quocumque alio Sacerdote* (ancorchè non Confessore) *qui Confessarii munus obire possit.* Che se il Confessore temerariamente assolvesse la suddetta persona complice, *ipso facto* incorrerebbe la scomunica riservata al Sommo Pontefice.

A dì 26 giugno 1754. Dallo stesso Pontefice colla Costituzione *Cum Religiosis*, si rinnova l'ordine, e 'l peso a' Parrochi d'istruire i fanciulli ne' rudimenti della fede.

A dì 19 agosto 1744 Ben. XIV. nella Costituzione, *Cum semper oblatas*, ordina che tutt'i Canonici sieno gravemente obbligati a cantare nel coro a voce alta: purchè non sieno legittimamente impediti, o abbiano indulto Apostolico; altrimente è da temersi, che non facciano i frutti loro.

Il Sommo Pontefice Sisto V. nella Costituzione *Dum Sacrosanctam*, inerendo agli antichi Canoni, alla Clementina 2. *De vita, et honest. cleric.* ed al Sacros. Concil. di Trento, ordina a tutt'i Cherici ordinati *in sacris*, ed a' Beneficiati di portare sempre l'abito chericale, e la tonsura, sotto pena, *ipso facto* da incorrersi, della privazione della dignità, dell'officio, e del beneficio. La pena è grave, onde la colpa è da giudicarsi grave.

Per il delitto della Simonia vi sono le bolle cioè: La bolla di Eugenio IV. *Cum detestabile*: di Pio IV. *Romanum Pontificem*: di S. Pio V. *Cum primum*, ed un'altra *Intollerabilis.*

La Costituzione di Martino V. che riguarda

la restituzione de' frutti percepiti dal Simoniaco, fu emanata nel Concilio di Costanza, sess. 43.

A dì 30 giugno 1751 il Pontefice Ben. XIV. colla Costituzione che comincia, *Quanta cura adhibenda sit*, proibisce agli Ecclesiastici il mercimonio delle Messe, sotto pena di sospensione *ipso facto incurrenda*, riservata alla Santa Sede.

A dì 3 ottobre 1741. Il medesimo Ben. XIV. nella Costit. che comincia, *Universalis Ecclesiæ cura* proibisce sotto pena di scomunica, e di nullità di contratto le cessioni di esigere i frutti de' beneficii: cioè vendere l'utile, o sia la rendita di quelli.

A dì 28 agosto 1741. Il medesimo Sommo Pontefice nella Costituzione, *In sublimi B. Petri Cathedra* proibisce, ed annulla le resignazioni de' beneficii colla riserva dell'annua pensione, col patto *eam cassandi*. Il resignante e il resignatario vengono privati *ipso facto* del beneficio coll' inabilità ad ottenerne altri, e colla pena di restituire il danaro ricevuto per la cassazione della pensione.

A dì 19 agosto 1744. Il medesimo Ben. XIV. colla Costituzione, *Cum semper ablatas*, rinnova l'obbligo a' Parrochi d'applicare la Messa per il popolo parrocchiano ne' giorni festivi, benchè le rendite della Parrocchia siano tenui. I Vescovi però per la stessa Costit. possono dispensare ne' giorni festivi, e farle supplire ne' giorni feriali.

A dì 7 luglio 1743 Il Papa Bened. XIV. In un breve, che comincia *Suprema omnium Ecclesiarum sollicitudo* contro de' Confessori,

che interrogano del nome del complice, e dell'abitazione, a fine di corregerlo ec. stabilisce, che chi semplicemente interroga pecca mortalmente. Chi minaccia di negare l'assoluzione, se il penitente non vuol manifestare il nome del complice, incorre nella sospensione *ab audiendis confessionibus*, ma è *ferendæ sententiæ*. Chi insegna essere lecita una tal pratica, o impugna, o scrive contro lo stabilito nel suddetto breve, incorre la scomunica *ipso facto*, riservata al Papa, e la pena d'essere denunciato, non già dal penitente, ma da altra persona, che lo sa, la quale è tenuta *sub gravi* a denunciare.

Per il duello vi sono le bolle di Gregorio XIII. *Ad tollendam*, di Clemente VIII. e finalmente di Benedetto XIV. *Detestabile*.

E ciò basta secondo l'oggetto dell'opera, nella quale non è certamente a cercare un corso di morale compiuto, ma un'istruzione ai Confessori novelli, secondo il rito del Rituale Romano. E sebbene questo imponga a' Confessori l'obbligazione di sapere i casi e le censure riservate alla sede Apostolica; pure secondo il sentimento dell'autore M. Terzago non debbono far parte di quest'opera. Si possono ricercare in Bonacina, nell'Autore del Battesimo laborioso, e in Ferrari Art. *Censure*.

APPENDICE XI.

SOLLECITAZIONE.

1. La Sollecitazione è provocare *ad turpia*, o fare discorsi, o dire parole turpi senza provocazione *ad inhonesta* nel sacramento della Penitenza.

2. La suddetta provocazione può farsi colle parole, coi segni, coi cenni, col tatto, colla carta scritta, anche da leggersi dopo la confessione. Su di ciò insegna Felice Potestà: *Signa sunt osculæ, tactus impudici, etiam sui ipsius Confessarii, tactus manus pœnitentis sine causa, missio osculi manibus, studiosa compressio pedis, aut oculi, et similia amatoria signa, quibus amantes uti solent.* E notisi che soggiunge, che *etiam per signa venialiter inhonesta.... quia licet tales actus sint ex se leves, ex circumstantia tamen Sacramenti.... sunt graves, et mortales.*

3. Sette sono i capi della sollecitazione. I. Nell'atto di confessare. II. Poco avanti la confessione. III. Poco dopo la confessione. IV. Per occasione della confessione. V. Sotto pretesto di confessione. VI. Nel confessionale senza confessare. VII. O in altro luogo destinato per confessare, o eletto a confessare, nel quale si finga di confessare.

4. Il soggetto della denuncia sono tutti i Confessori, che sollecitano *ad turpia* in uno de' suddetti modi, di qualunque condizione si sieno, o bontà di vita.

5. Qualunque Sacerdote, che finga di essere Confessore, non essendo.

6. Niuno Cherico, o in *sacris* o in *minoribus*, o finalmente laico, che finga d' essere Confessore, e sollecitasse, è compreso nella suddetta Costituzione.

7. Qualunque tempo sia passato dalla sollecitazione, sempre rimane l' obbligo di denunciare il sollecitante.

8. La denuncia deve farsi personalmente dalla persona sollecitata, o in mano dell' Ordinario, o in mano di persona specialmente deputata dall' Ordinario, in qualunque modo si faccia o pubblicamente, o privatamente, nella maniera che diremo.

9. Niuna persona sollecitata può essere assoluta, se non denuncia o subito, o promette efficacemente di farlo.

10. Non solo la persona sollecitata deve denunciare; ma qualunque altra persona che intese il Confessore sollecitare, o seppe da altra persona la sollecitazione fatta, ancorchè si fosse obbligata di non dirlo, e vi avesse aggiunto il giuramento.

11. O il penitente abbia consentito alla sollecitazione o no, sempre è obbligato a denunciare.

12. Se mai il penitente abbia acconsentito, nel denunciare non è obbligato a manifestare il suo consenso; anzi non deve mettersi in carta.

13. La persona sollecitata, o sia femmina, o sia maschio vale lo stesso.

14. Le pene stabilite contro i suddetti sol-

lecitanti altre sono di dritto comune: e sono la denuncia da farsi come sopra. Se poi la sollecitazione fu *in actu Sacramentalis Confessionis*, *sive illius occasione*, *aut prætextu*, s'incorre nella perpetua inabilità alla celebrazione della santa Messa; ma questa pena è *ferendæ sententiæ*, come abbiamo detto altrove. Altre sono di dritto municipale cioè fulminate dall'Ordinario.

15. Bisogna essere ben cautelato nell'obbligare i penitenti, che dicono d'essere stati sollecitati, a denunciare; affinchè nella pratica non si erri in una materia così scabrosa, e sì pericolosa per la fama del prossimo, e del carattere sacerdotale. Abbiansi presenti i seguenti avvertimenti. 1. Esaminisi ben bene, se le parole, l'espressioni, i segni che dice il penitente o la penitente sieno materia di sollecitazione. 2. Posto che sia materia dubbia, badisi alla vita del Confessore accusato, se sia di buoni, o di mali costumi. Se sarà di buoni costumi, potrà benissimo formarsi giudizio di non esservi stata sollecitazione; onde non deve farsi denunciare; e se si farà denunciare, si esporrà il Confessore obbligante a violare gravemente la carità cristiana; in tale dubbio prevalendo il precetto divino della carità verso del prossimo. Se poi il Confessore accusato sarà di mali costumi, neppure si risolva subito; ma si faccia più volte ritornare l'accusante: e frattanto si prenda consiglio da Confessori più istruiti, ed illuminati. 3. Nel presentarsi la persona, che dice d'essere stata sollecitata,

non subito se le dia fede; ma si faccia ritornare più volte, per osservare se dica sempre lo stesso, almeno nella sostanza, non mancandovi persone sceleratissime, che per odio, per vendetta, e per altre passioni empissimamente accusano innocenti Confessori; come rilevasi dalla stessa succitata Bolla. 4. Badisi specialmente, se le denuncianti sieno persone, che che sembrano divote: perchè moltissime volte accade, che le medesime saranno state licenziate da' loro Confessori, o perchè disubbidienti, o perchè ostinatamente imperfette, o finalmente perchè attaccate con affetto carnale al Confessore, non hanno altra vendetta da sfogare contro del buon Confessore, che accusarlo d' essere state sollecitate dal medesimo; e talvolta lo fanno conoscere chiaramente con quell' espressioni: *Te ne farò pentire*: *ne lo farò pentire*. E credasi pure che di tali scellerate denuncie ne sono accadute moltissime in persona di Confessori di ogni eccezione maggiori; onde si usi accortezza. Infatti i superiori, che ricevono tali denuncie camminano a passo di piombo, e così debbono, nel castigare i Confessori rei di sì enormissimo peccato; appunto per mettersi a coverto per la carità cristiana, e col temporeggiare, scovrire le indegnissime calunnie delle persone perverse, che falsamente denunciano: ed anche prima di procedere a castigo veruno, fanno precedere delle caritevoli paterne correzioni secondo lo spirito del santo Evangelo; e qualora con quelle non profittano, allora procedono al dovuto gastigo

secondo lo spirito de' Canoni, e delle Costituzioni apostoliche.

16. Se il Confessore disobbligherà dalla denuncia, qualora dovrà farsi, peccherà gravemente.

17. Il Confessore nel sentire accusare un Confessore di sollecitazione, non dovrà dispensarsi di fare una veemente ammonizione alla persona denunciante del gravissimo peccato, che commetterebbe accusando un Confessore falsamente; e lo dovrà fare con tale veemenza, sicchè santamente ne resti spaventata l' accusante; manifestandole in fine il peccato riservato al solo Sommo Pontefice, accusando falsamente; e che nel solo articolo di morte potrebbe essere assoluta da altro Confessore.

18. Che la sollecitazione corre solamente per i peccati *contra sextum præceptum*, non già per altri peccati, cioè di furto, di spergiuro, di bestemmie, ec. e nel solo sacramento della Penitenza, non già in altri Sacramenti; sicchè accadendo sollecitazione *ad turpia* in altri Sacramenti, non v' è obbligo di denunciare per la suddetta bolla *Sacramentum pœnitentiæ*.

§. I.

Formola della denunzia di sollecitazione.

19. La formola della denuncia è la seguente *ex. gr. N. N. annorum... filia, vel filius N. N. habitans in domibus N. N. sponte comparuit coram me infrascripto specialiter deputato*

ab Eminentissimo, vel ab Illustrissimo Domino ad sequentia; et dixit ad exonerandam suam conscientiam velle denunciare infrascriptum Confessarium, vel Sacerdotem, qui eam, vel eum sollicitavit ad turpia, et dixit italico sermone:

Padre... quì s'esprimono le seguenti cose. 1. Il nome del sollecetante. 2. L'età in circa. 3. Le fattezze, se si può. 4. Il tempo della sollecitazione. 5. Il luogo, dove avvenne la sollecitazione. 6. Si specifica tutto l'accaduto; ma sempre si tace nella deposizione se la persona sollecitata vi abbia consentito: dopo la specificazione del fatto si fanno le seguenti interrogazioni. 1. Voi avete denunciato per odio, per astio: nella carta però si scriverà in latino così: *Et interrogata a me utrum ex odio, an ex zelotypia denunciaverit? Respondit.* Risponde la penitente. Padre, Dio me ne liberi: l'ho fatto per obbedire alla Santa Chiesa. 2. In latino: *Iterum interrogavi eam, num sciat supradictum confessarium alios, vel alias sollicitasse ad turpia, dixit.* Sapete se questo Confessore abbia sollecitato altre persone; e si pone la risposta o negativa, o affirmativa colle persone sollecitate. Finalmente si ammonisce la persona denunciante del caso riservato contro falso *denunciantes*: e se le fanno toccare i santi Evangeli, su de' quali giura d'aver detta la verità; in latino, *et tactis sacrosanctis Evangeliis, juravit, et subscripsit*, se saprà scrivere; o non sapendo scrivere *signo Crucis signavit*, se saprà scrivere soscriverà, se non

saprà scrivere, farà il segno di Croce colla penna: la carta poi s' autenticherà dalla persona che prende la denuncia in questa formola. *Hæc acta sunt penes me in Ecclesia N. in Sacristia Ecclesiæ N. specialiter deputatum ab Eminentissimo, vel Illustrissimo Domino. Hac die. Mensis.... Ann..... Ego etc.*

FORMULA BENEDICTIONIS

In articulo mortis.

℣. *Adjutorium nostrum etc.*
℟. *Qui fecit cœlum etc.*
Antiph. *Ne reminiscaris, Domine, delicta famuli tui (vel ancillæ tuæ), neque vindictam sumas de peccatis ejus.*
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater noster etc.
℣. *Salvum fac servum tuum (vel ancillam tuam etc.)*
℟. *Deus meus sperantem in Te.*
Domine exaudi etc.
℣. *Dominus vobiscum.*
℟. *Et cum spiritu tuo.*

Oremus.

Clementissime Deus, Pater misericordiarum, et Deus totius consolationis, qui neminem vis perire in te credentem, atque sperantem, secundum multitudinem miserationum tuarum, respice propitius famulum tuum N., vel famulam tuam, quem vel quam tibi vera Fides, et Caritas Cristiana commendant. Visita eum vel eam in salutari tuo, et per Unigeniti tui Passionem, et Mortem, omnium ei delictorum suorum remissionem, et veniamclementer indulge, ut ejus anima in hora exitus sui Te Judicem propitiatum inveniat, et in Sanguine ejusdem Filii tui ab omni macula ablu-

ta, transire ad vitam mereatur perpetuam. Per eumdem etc.

Tum, dicto ab uno ex Clericis adstantibus Confiteor, etc.

Sacerdos dicat: Misereatur etc. deinde:

Dominus noster Jesus Christus Filius Dei vivi, qui Beato Petro Apostolo suo dedit potestatem ligandi, atque solvendi, per suam piissimam Misericordiam recipiat confessionem tuam, et restituat tibi stolam primam, quam in Baptismate recepisti: et Ego, facultate mihi ab Apostolica Sede tributa, Indulgentiam plenariam, et remissionem omnium peccatorum tibi concedo. In nomine Patris etc.

Per Sacrosancta humanæ Reparationis mysteria remittat tibi Omnipotens Deus omnes præsentis, et futuræ vitæ pœnas, Paradisi portas aperiat, et ad gaudia sempiterna perducat. Amen.

Benedicat te Omnipotens Deus Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.

SOLI DEO HONOR ET GLORIA.

INDICE.

De' Casi, e Censure riservate alla S. Sede Aposiolica 3
Del Confessore, quando è chiamato a confessare 19
Della ricerca che il Confessore deve fare al penitente, prima che cominci la confessione 23
Dell' obbligo di aiutare il penitente, acciò intieramente si confessi nel Numero, nelle Specie, e nelle Circostanze de' Peccati . . 30
Della cautela del Confessore nell'interrogar Donne, e Fanciulli 44
Del riguardo che deve aversi nel dare la Penitenza 49
Del modo da tenersi con quattro sorte di penitenti facili a ricadere ne' peccati 52
De' casi, ne' quali il Confessore o non può, o non deve assolvere, o deve differire l' assoluzione 62
Della maniera di praticarsi nel confessare, ed assolvere i moribondi. 68
APPEN. I. §. I. *In che consista la Conversione. Che senza questa conversione non ci è vera contrizione, nè vera attrizione.* 74
§. II. *Che secondo l' ordinario corso della grazia, la conversione de' peccatori, specialmente abituati non è nè pronta, nè facile* 82
§. III. *Alcuni corollarii che nascono dalla premessa dottrina* 89
§. IV. *Alcuni ricordi importanti riguardo*

alla virtù della Penitenza 93
§. V. *Se le ricadute sieno segno di non aver avuto buon proposito* 100
§. VI. *De' veri segni del vero proposito* . . 114
§. VII. *Della maniera di condurre i peccatori ad una sincera, e solida conversione.* 110
§. VIII. *Della confessione de' peccati veniali.* 125
§. IX. *Della obbligazione di reiterare le confessioni* 127
§. X. *Quali regole debbonsi tenere nell'accordare o differire l'assoluzione* 128
APPEN. II. *Sull'impedimenti del matrimonio.* 139
Degli impedimenti dirimenti 143
Della Condizione 144
Del Voto 145
Del'a Cognazione 147
Del Delitto 153
Della disparità della Religione 155
Della Violenza, o sia del timore 157
Dell' Ordine sacro 160
Del Ligame, cioè del vincolo del matrimonio. 161
Della Pubblica onestà 163
Dell' Età 163
Dell' Affinità 153
Della Clandestinità 167
Della Impotenza 169
Del Ratto 171
Della dispensa sugl' impedimenti dirimenti. 172
Delle giuste cause della dispenza, e quando è nulla 175
Dove e come si dee ricorrere per le dispense matrimoniali 176
Della maniera di chiedere le dispense matrimoniali 178
Formola della supplica . . . . . .
Osservazioni necessarie sul Rescritto. 182

Come il Confessore deve effettuare la dispensa: ed a che è tenuto 199
AVVERT. *di S. Carlo Borromeo a' Confessori. Prefazione.* 201
§. I. *Nessun Confessore può confessare senza la licenza dell' Ordinario.* . . . . . *ivi*
§. II. *Come il Confessore debba usare della facoltà d' assolvere de' casi riservati.* . . 203
§. III. *Dello stato de' casi di coscienza.* . . *ivi*
§. IV. *La vita de' Confessori deve essere esemplare; e peccano gravemente, sentendo la confessione in istato di peccato mortale* 204
§. V. *I Confessori devono essere pronti ad udire le Confessioni* 205
§. VI. *Alcune cose da osservarsi nella confessioni degl' infermi* 206
§. VII. *In quali luoghi, ed a quali ore si debbano udire le confessioni* 207
§. VIII. *Della forma e luoghi de' confessionali.* 208
§. IX. *Qual debba essere l' intenzione, e la preparazione de' Confessori, prima d'udire le confessioni.* . . . . . *ivi*
§. X. *Si devono esortare i penitenti a non lasciare il solito Confessore* 211
§. XI. *Non devono essere ammessi a confessarsi quelli, che non si sono prima ben preparati. In che consista questa preparazione, sia interiore, sia esteriore* 112
§. XII. *Metodo da osservarsi nelle Confessioni de' fanciulli, e delle fanciulle.* . . 215
§. XIII. *Interrogazioni da farsi nel principio della confessione* 216
§. XIV. *Della diligenza, e prudenza, con la quale i Confessori devono interrogare i penitenti.* 222

§. XV. *Cautela nel commutare i voti, ed assolvere da' peccati enormi* 223
§. XVI. *Casi, nei quali il Confessore dee negare o differire l' assoluzione.* . . . . . *ivi*
§. XVII. *Casi, nei quali le pompe, o i vani ornamenti sono peccati mortali.* . . 226
§. XVIII. *Altri casi particolari, nei quali il Confessore dee negare, o differire l' assoluzione* 228
§. XIX. *Si spiega, quali siano le occasioni prossime, che si debbono lasciare, prima di ricevere l' assoluziane.* 229
§. XX. *Altri casi parimente da negare, o differir l' assoluzione.* 234
§. XXI. *Come il Confessore debba conchiudere la confessione* 235
§. XXII. *Forma di assolvere* 236
§. XXIII. *Regole da osservarsi nell' ingiungere la penitenza, o soddisfazione* 237
§. XXIV. *Il Confessore dee fuggire ogni sospetto di avarizia.* 239
§. XXV. *Dell' obbligo del Confessore a non iscoprire la confessione.* 240
§. XXVI. *Modo di far le Fedi per le confessioni.* 241
§. XXVII. *Varie istruzioni, che dee dare il Confessore ai penitenti, acciocchè perseverino nel bene* 242
APPEN. III. *Breve istruzione per i Confessori addetti a confessare Monache, ed altre, che si esercitano nella vita spirituale.* 246
Regole generali 248
Regole particolari. 252
Dello Scrupolo. 257
De' rimedi per lo scrupolo 259
Dell' Aridità 264

L' Editore 269
APPEN. IV. §. I. *Sulla soddisfazione nel Sagramento della Penitenza.* 270
Canoni Penitenziali. 281
Ristretto de' Canoni Penitenziali di uso e materia più frequente, tratto dalle istruzioni di S. Carlo 283
APPEN. V. *Sulle confessioni generali.* . . 290
§. II. *Obbligazioni del Confessore come ministro della divina misericordia nelle confessioni generali.* 296
APPEN. VI. §. I. *Su' casi dubbi in Morale.* 299
§. II. *Principii fondamentali per le opinioni de' Moralisti* 307
§. III. *Regola per la risoluzione de' casi dubbi.* 310
§. IV. *Considerazioni e dottrine per la regola stabilita.* 314
§. V. *Tuziorismo, Probabilismo, Probabiliorismo* 317
§. VI. *Persuasione necessaria nella risoluzione de' casi dubbi* 324
§. VII. *Breve epilogo delle cose dette.* . . 326
§. VIII. *Regole di prudenza e discrezione nella risoluzione de' casi dubbi* 329
APPEN. VII. *Doveri particolari di un Confessore come Giudice, e come Maestro* . 331
APPEN. VIII. *Sull' amministrazione del sacramento della Eucaristia.* 337
§. II. *Della frequente Comunione.* 342
APPEN. IX. *Indulgenze e Bolla della Crociata* 346
§. I. *Indulgenze* ivi
§. II. *Quistione su' requisiti a guadagnar le indulgenze* 358
Bolla della Crociata 380
APPEN. X. *Bolle Pontificie più utili e*

necessarie a sapersi. 388
APPEN. XI. *Sollecitazione.* 394
§. I. *Formola della denunzia di sollecitazione.* 398
Formula Benedictionis 401

FINE.

NAPOLI

Digitized by Google
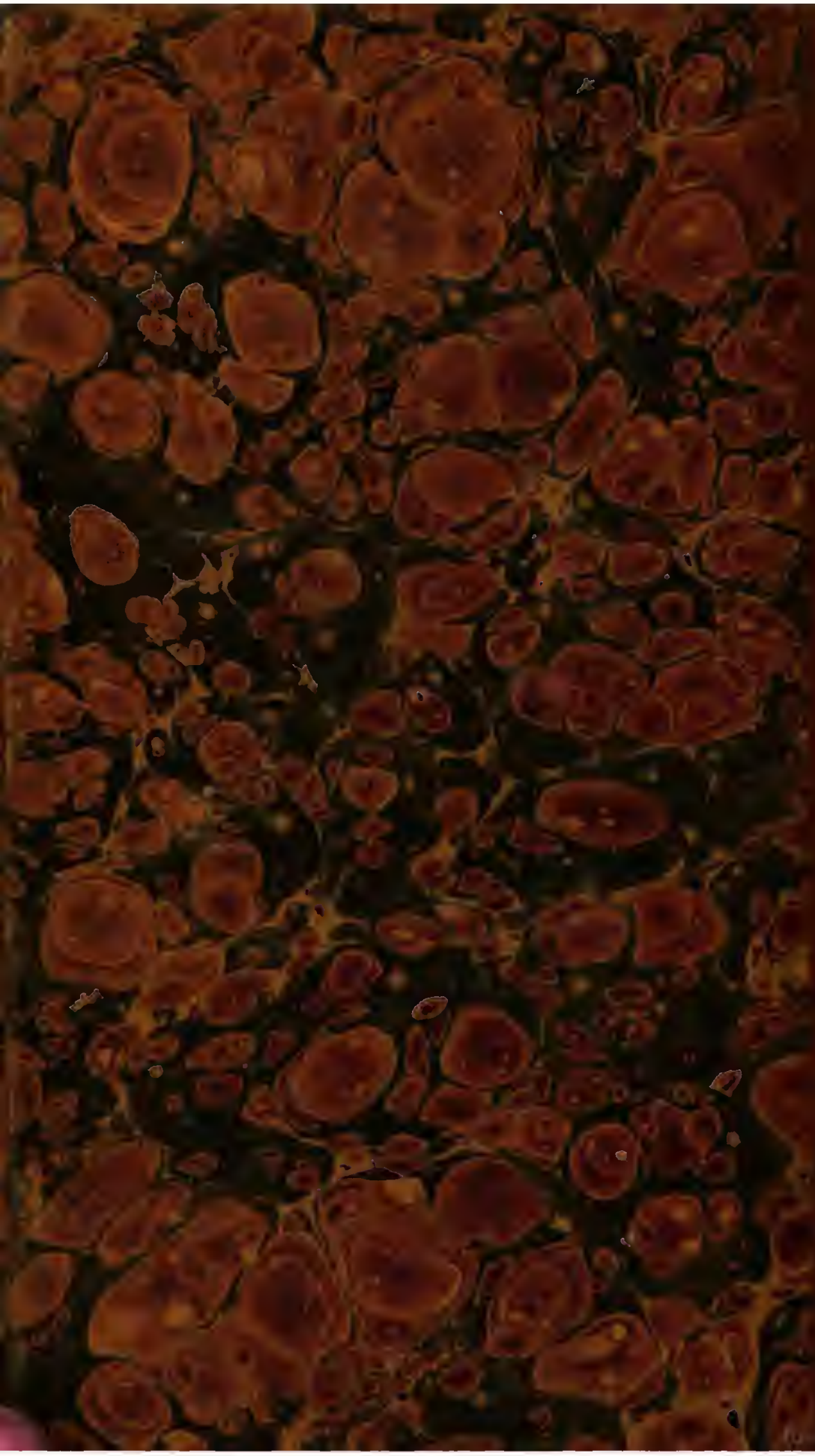
Digitized by Google